

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 660

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

28/04/2024 - 05:00

Indice

1. DDL S. 660 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 660	4
1.2.2. Testo correlato 660 (SUPPLEMENTO)	46
1.2.3. Testo correlato 660 (SUPPLEMENTO BIS)	63
1.2.4. Relazione 660-A	73
1.2.5. Testo approvato 660 (Bozza provvisoria)	110
1.2.6. Testo 1	119
1.3. Trattazione in Commissione	217
1.3.1. Sedute	218
1.3.2. Resoconti sommari	219
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . 220	
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 36 (ant.) del 19/04/2023	221
1.3.2.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	225
1.3.2.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 34 (pom.) del 19/04/2023	226
1.3.2.3. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	228
1.3.2.3.1. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 1 (ant.) del 20/04/2023	229
1.3.2.3.2. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 3 (ant.) del 04/05/2023	233
1.3.2.3.3. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 4 (pom.) del 04/05/2023	234
1.3.2.3.4. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 5 (pom.) del 09/05/2023	235
1.3.2.3.5. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 2 (pom.) del 16/05/2023	236

1.3.2.3.6. 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 3 (pom.) del 17/05/2023	328
1.3.2.3.7. 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 4 (pom.) del 23/05/2023	331
1.3.2.3.8. 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 5 (pom.) del 24/05/2023	335
1.3.2.3.9. 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 6 (ant.) del 25/05/2023	339
1.3.2.3.10. 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 7 (ant.) del 30/05/2023	364
1.3.2.3.11. 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 8 (pom.) del 30/05/2023	376
1.4. Trattazione in consultiva	378
1.4.1. Sedute	379
1.4.2. Resoconti sommari	380
1.4.2.1. 1ª (Affari Costituzionali)	381
1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 19 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/05/2023	382
1.4.2.1.2. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 70 (pom.) del 30/05/2023	384
1.4.2.2. 2ª (Giustizia)	386
1.4.2.2.1. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 44 (pom.) del 02/05/2023	387
1.4.2.2.2. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 48 (pom.) del 16/05/2023	395
1.4.2.3. 4ª (Politiche dell'Unione europea)	403
1.4.2.3.1. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 47 (ant.) del 27/04/2023	404
1.4.2.3.2. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 48 (pom.) del 02/05/2023	409
1.4.2.3.3. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 49 (ant.) del 03/05/2023	414
1.4.2.3.4. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 51 (ant.) del 17/05/2023	422
1.4.2.3.5. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 53 (pom.) del 23/05/2023	433
1.4.2.4. 5ª (Bilancio)	439
1.4.2.4.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 71 (ant.) del 27/04/2023	440
1.4.2.4.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 73 (pom.) del 02/05/2023	443
1.4.2.4.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 75 (pom.) del 16/05/2023	446
1.4.2.4.4. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 81 (pom.) del 30/05/2023	455
1.4.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	458
1.4.2.5.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 82 (ant.) del 31/05/2023	459
1.4.2.5.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 83 (pom.) del 31/05/2023	464

1.4.2.6. 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	468
1.4.2.6.1. 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 64 (ant.) del 27/04/2023	469
1.4.2.6.2. 10^ (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 65 (pom.) del 02/05/2023	473
1.4.2.7. Comitato per la legislazione	477
1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 13 (pom.) del 02/05/2023	478
1.5. Trattazione in Assemblea	485
1.5.1. Sedute	486
1.5.2. Resoconti stenografici	487
1.5.2.1. Seduta n. 73 del 30/05/2023	488
1.5.2.2. Seduta n. 74 del 31/05/2023	550

1. DDL S. 660 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 660

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 660

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)**
dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)**
dal **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)**
dal **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)**
dal **Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)**
dal **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)**
e dal **Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)**
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**
e con il **Ministro della salute (SCHILLACI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2023

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

Onorevoli Senatori. - Il presente decreto-legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Al fine di promuovere l'adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità, l'**articolo 1 (Cabina di regia per la crisi idrica)** del decreto istituisce la Cabina di regia per la crisi idrica, quale organo collegiale deputato alla promozione degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture idriche e al coordinamento dell'attività dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione e gestione delle medesime.

In particolare, il comma 1 dispone che la Cabina di regia è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composta dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, per la protezione civile e le politiche del mare, dell'economia e delle finanze e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati, nonché, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario.

Il comma 2 individua le funzioni della Cabina di regia, che viene preposta all'esercizio di attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

A tali fini, al comma 3, si prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando tra le opere e gli interventi oggetto della predetta ricognizione quelli suscettibili di essere realizzati da parte del Commissario, ai sensi dell'articolo 3, e indicando altresì il fabbisogno totale o residuo, in caso di opere parzialmente finanziate, e il relativo ordine di priorità di finanziamento. Il comma 4 precisa che, entro il termine di cui al comma 3, le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico, per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti – salvo che l'amministrazione competente non dichiari il carattere di urgenza dell'intervento per la crisi idrica – e che tali risorse sono destinate, previa rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3 (fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione).

Il comma 5 prevede che, entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica alla rimodulazione delle risorse disponibili e degli interventi di cui al comma 4, nonché



all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili.

Il comma 6 specifica, inoltre, che il decreto di cui al comma 5 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto e indica la quota di risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe. Inoltre, si dispone che lo schema del decreto sopraccitato è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Camere affinché le Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari esprimano il proprio parere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione (decorso il quale il decreto può comunque essere adottato).

Il comma 7 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa.

Il comma 8 contiene l'elenco degli ulteriori compiti e poteri della Cabina di regia, la quale, nello specifico, svolge attività di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo della programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della crisi idrica, nonché del potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture idriche già esistenti (lett. a); la Cabina di regia, inoltre, ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del PNRR e del PNC, anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (lett. b).

La Cabina di regia promuove altresì la sinergia tra le istituzioni governative, gli enti pubblici nazionali e territoriali e altri soggetti pubblici e privati, anche fornendo misure e strumenti funzionali alla risoluzione di eventuali criticità riscontrate (lett. c). Ai medesimi fini, nell'ambito dell'attività di monitoraggio cui è preposta, la Cabina di regia favorisce, in caso di dissenso o di altro atto idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti ovvero di ritardo o inerzia nella progettazione ed esecuzione delle opere, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2 dello schema di decreto (lett. d). Infine, la Cabina di regia svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine al corretto utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione di interventi di contrasto alla crisi idrica anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti (lett. e).

Il comma 9 dispone che la Cabina di regia acquisisce dagli enti e soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per garantire adeguato supporto alle attività della Cabina di regia, il comma 10 prevede che le funzioni di segreteria tecnica siano svolte dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri che, a tal fine, può avvalersi di fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999.

Il comma 11 prevede che il Commissario straordinario nazionale istituito ai sensi dell'articolo 3, i Commissari straordinari competenti sulla realizzazione di singole infrastrutture idriche già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto e i Commissari *ad acta* eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscano periodicamente alla Cabina di regia, trasmettendo una relazione semestrale in ordine alle attività dagli stessi espletate e con l'indicazione dello stato di avanzamento degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9. Viene, infine, previsto che i Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo



3, comma 7, secondo periodo, riferiscano periodicamente alla Cabina di regia per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'**articolo 2 (Superamento del dissenso e poteri sostitutivi)** disciplina la procedura per superare eventuali criticità del procedimento per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, determinate dal dissenso espresso da un organo delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni o da situazioni di ritardo o inerzia, mediante l'attribuzione alla Cabina di regia per la crisi idrica di poteri sostitutivi e di nomina di uno o più commissari straordinari.

In particolare, il comma 1 prevede che la gestione delle situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico avvenga, su proposta della Cabina di regia, attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui di cui all'articolo 12, commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

In particolare, il citato articolo 12, al comma 1, disciplina la procedura di attivazione del potere sostitutivo nei confronti degli enti territoriali – regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni – qualora, operando come soggetti attuatori di progetti o interventi del PNRR, risultino inadempienti.

La norma specifica che l'inadempienza può concretizzarsi:

- nel mancato rispetto di un obbligo o di un impegno assunto;
- nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti;
- nel ritardo, nell'inerzia o nella difformità nell'esecuzione di progetti.

In ogni caso, condizione per esercitare il potere sostitutivo è che sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.

In tali casi, il Presidente del Consiglio, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore un termine non superiore a 15 giorni per provvedere. Qualora il soggetto attuatore continui a non provvedere, il Consiglio dei ministri individua il soggetto cui attribuire, in via sostitutiva, il potere di provvedere ad adottare gli atti o provvedimenti necessari o all'esecuzione dei progetti. L'individuazione del soggetto a cui affidare il potere sostitutivo – che può essere un'amministrazione, un ente, un organo, un ufficio ovvero uno o più commissari *ad acta* appositamente nominati – avviene «sentito il soggetto attuatore».

Il soggetto individuato, per esercitare i poteri sostitutivi, può avvalersi delle società a partecipazione pubblica elencate all'articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016, vale a dire le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica (anche quotate), le società *in house*.

Il medesimo articolo 12, al comma 5, disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del soggetto cui sono stati conferiti. Si prevede che ove «strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto», il soggetto cui sono conferiti i poteri sostitutivi provvede all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata che può essere adottata in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, del codice delle leggi antimafia (adottato con D.Lgs. n. 159 del 2011) e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. La norma specifica, al riguardo, che, nel caso in cui l'ordinanza sia adottata in deroga a disposizioni concernenti la legislazione regionale, essa deve essere adottata previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; ove, invece, l'ordinanza sia adottata in deroga a disposizioni concernenti la tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, essa deve essere adottata previa autorizzazione della Cabina di regia PNRR. Inoltre, la disposizione prevede che, in caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che stabiliscono procedure semplificate per l'autorizzazione alla realizzazione delle opere. In particolare, la disposizione di cui



al citato articolo 4, comma 2, nel prevedere che i commissari straordinari nominati provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, dispone che l'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Il medesimo articolo 4, al comma 3, prevede che per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. La medesima disposizione prevede che i commissari straordinari, per l'esercizio delle menzionate funzioni, devono provvedere anche a mezzo di ordinanze e che per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i medesimi commissari, con proprio decreto, redigono lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Inoltre, il citato articolo 12, al comma 5-bis, dispone che, per quanto qui rileva, le citate disposizioni di cui ai commi 1 e 5, si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi una pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi.

Infine, ai sensi del medesimo articolo 12, comma 6, quarto periodo, si prevede che gli eventuali oneri per il compenso del commissario sono posti a carico della amministrazione inadempiente, che vi provvede applicando le procedure previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Va evidenziato che le norme sul compenso previsto per i commissari sono contenute nel comma 3 del citato articolo 15, che stabilisce che il compenso del commissario è costituito da una quota fissa non superiore a 50 mila euro annui e una quota variabile (anch'essa non superiore a 50 mila euro annui) strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale.

Il comma 2, poi, prende in considerazione i casi del dissenso, del diniego, dell'opposizione o di altro atto equivalente espresso da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, le opere che devono essere realizzate dalle amministrazioni competenti, nonché gli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico che risultano già approvati e finanziati nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del PNRR e del PNC. Qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già disciplinato dalle vigenti disposizioni, si prevede che la Cabina di regia per la crisi idrica – sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni – propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere, che devono essere poi definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento,



il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. Si ricorda che l'art. 117, quinto comma, Cost. riconosce allo Stato un potere di sostituzione in caso di inadempimento delle regioni nell'attuazione di accordi internazionali e atti comunitari, mentre il secondo comma dell'art. 120 disciplina l'esercizio da parte dello Stato di poteri sostitutivi rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni. Si evidenzia, inoltre, che, nel caso in questione, la procedura disciplinata presenta carattere residuale, in quanto, in base alla previsione normativa, trova applicazione solo «qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni».

Il comma 3, infine, precisa che gli eventuali oneri derivanti dalla nomina degli organi commissariali sono posti a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

L'articolo 3 (Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica) prevede la nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024.

In dettaglio, al comma 1, si prevede che la nomina commissariale venga disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri. Al fine di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11. Al commissario può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina.

L'organo commissariale provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (comma 2). Viene, altresì, precisato che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi sopracitati.

Il comma 3 individua i compiti e funzioni del Commissario, prevedendo che lo stesso:

- a) acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale;
- b) acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5;
- d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4;
- f) verifica e monitora lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni di sghiaimento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4, in caso di inerzia o ritardo; provvede



all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

g) effettua una ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;

h) collabora con le regioni, supportandole nell'esercizio delle relative competenze in materia.

Il comma 4 prevede che, in caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi sopra richiamati, il Commissario, anche su richiesta delle regioni, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti e mitigare gli effetti del fenomeno della scarsità idrica, in caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi.

Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni commissariali, il comma 5 prevede che il Commissario può adottare, in via d'urgenza, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile che vengono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile in raccordo con il Commissario. I provvedimenti adottati sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide. Per lo svolgimento di tali attività, viene, peraltro, precisato che il Commissario può operare con i poteri e nel rispetto delle medesime deroghe già previste per la realizzazione degli interventi assegnati in via prioritaria dalla Cabina di regia.

Al comma 6 si prevede l'istituzione di una struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati che opera alle sue dirette dipendenze. Tale struttura è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui due unità di livello dirigenziale non generale, reclutate in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, e dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il predetto personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. La Struttura di cui al presente comma può avvalersi altresì di fino a un massimo di cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso –definito con il provvedimento di nomina – fino a un importo massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Si prevede, inoltre, che la struttura commissariale cessi alla scadenza dell'incarico commissariale.

Al fine di garantire la realizzazione delle opere commissariali, al comma 7, è, infine, previsto che, fino al completamento degli interventi, restano fermi i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data di entrata in



vigore del presente decreto. Restano, altresì, fermi i compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.

L'articolo 4 (Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche) introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi.

In particolare, il comma 1 dispone, per la progettazione e la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali del settore idrico l'applicazione delle semplificazioni previste dall'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 per gli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, mentre stabilisce la non applicabilità delle disposizioni relative al dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nei casi in cui è previsto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui predetti interventi, la disposizione prevede che lo stesso debba essere reso entro sessanta giorni. Inoltre, si prevede la riduzione della metà dei termini per l'approvazione dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e per la verifica dei piani di utilizzo dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

Al comma 2, è previsto un regime semplificato per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per interventi di modifica delle dighe esistenti, che risultano essere la maggior parte degli interventi sulle infrastrutture idriche, attraverso la presentazione di check-list finalizzate a individuare gli impatti delle modifiche all'impianto. In deroga a quanto previsto dall'attuale Codice dell'ambiente, la disposizione introduce una procedura semplificata con una tempistica ridotta (pari a trenta giorni) entro la quale l'Autorità competente (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o regioni) è tenuta a pronunciarsi. Al fine di contemperare la speditezza della procedura con adeguati standard di pubblicità e trasparenza, viene, inoltre, previsto che l'esito della valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente siano tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale. In caso di inerzia, è previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri che, su proposta della Cabina di regia, assegna all'autorità competente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In via residuale, in caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

In relazione all'ambito di applicazione della misura di semplificazione di cui al comma 2, si rappresenta che la stessa è applicabile a tutti gli interventi di competenza statale e regionale di modifica delle infrastrutture idriche esistenti individuati per il contenimento e il contrasto della crisi idrica. Trattasi, pertanto, di:

- interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, al potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture idriche anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche;
- infrastrutture finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC).

In relazione alla riduzione della tempistica prevista dal comma 2 per lo svolgimento dell'istruttoria di verifica di assoggettabilità, si evidenzia che la normativa eurounitaria in materia di VIA non



prevede, per tale procedura, una fase di consultazione del pubblico: si tratta, invero, di uno “*screening*” finalizzato a verificare se l’intervento proposto “determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA”. Si ritiene, pertanto, che l’attuale fase di consultazione del pubblico prevista dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 possa essere eliminata in ragione delle preminenti esigenze di realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e delle misure di contrasto al fenomeno della siccità, essendo comunque garantita adeguata informazione del pubblico mediante la pubblicazione dell’esito della valutazione e della documentazione trasmessa dal proponente sul sito internet dell’autorità competente. L’eliminazione della fase di consultazione del pubblico garantirebbe non solo un risparmio netto, in termini di tempistica, di 30 giorni, ma anche l’eliminazione della fase istruttoria necessaria per la valutazione e la controdeduzione di tali osservazioni che, si ricorda, non essendo prevista dalla normativa dell’Unione europea, nel caso specifico, alla luce di una valutazione complessiva e di un bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti, potrebbero rappresentare un’ipotesi di “*gold plating*”.

A tal proposito, si evidenzia, peraltro, che gli interventi di modifica sulle infrastrutture idriche esistenti possono essere facilmente “tipizzati” e valutati ai fini della verifica degli impatti, come proposto dalla norma, mediante l’utilizzo di liste di controllo, in quanto trattasi, per lo più, di adeguamenti e miglioramenti della sicurezza delle infrastrutture idriche: la verifica di assoggettabilità di tali interventi, anche sulla base delle numerose istruttorie svolte dalle autorità competenti in materia di valutazione ambientale, può essere facilitata e resa più veloce, al netto delle caratteristiche specifiche dell’intervento, che saranno comunque valutate, dalle pregresse verifiche svolte.

Infine, relativamente all’esercizio del potere sostitutivo in caso di ritardo o inerzia al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità, si rappresenta che la norma è stata formulata al fine di rispondere in tempi brevi alla crisi idrica, nonché alla necessità di procedere alla realizzazione di interventi per la messa in sicurezza, ritenendo che l’attuale previsione dell’esercizio del potere sostitutivo dell’articolo 19, comma 11, del d.lgs. n. 152 del 2006 non risulti idonea a soddisfare le preminenti ed urgenti esigenze sopra rappresentate. Il richiamato comma 11 prevede, infatti, una procedura incompatibile con i tempi ristretti richiesti per effettuare gli interventi indifferibili individuati dall’articolo 1, comma 2 («... *In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni*»). Il ricorso all’esercizio del potere sostitutivo proposto dalla norma appare proporzionato alla necessità di procedere celermente alla realizzazione degli interventi, ricorrendo nel caso di specie “grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica”.

Il comma 3 introduce due limiti temporali funzionali a garantire il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l’incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, attraverso la realizzazione di operazioni di sfangamento e sghiaimento. In dettaglio, entro il 30 giugno 2023, è prevista l’individuazione, ad opera del Commissario, delle dighe degli invasi per i quali risulti necessaria e urgente l’adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Entro il 30 settembre 2023, le regioni interessate devono, invece, individuare le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In caso di mancato rispetto di tale termine, si provvede all’esercizio dei poteri commissariali sostitutivi.

Il comma 4 dispone che all’attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 6.

Nel quadro degli interventi necessari ad assicurare il completamento dell’attività amministrativa di acquisizione al demanio dello Stato dei beni patrimoniali di soggetti privati, a suo tempo occupati da



enti pubblici titolari della concessione di costruzione di infrastrutture idriche di rilevante impatto territoriale, il comma 5 introduce un termine di conclusione dei procedimenti, pari a 180 giorni decorrenti dall'avvio del procedimento, in deroga rispetto a quello previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il superamento del termine ordinario di 90 giorni si giustifica in ragione della necessità di assicurare la sostenibilità degli interventi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, tenuto conto degli interessi pubblici da tutelare e della particolare complessità dei procedimenti. Il mancato completamento di alcune procedure espropriative, infatti, ha comportato l'insorgere di contenziosi tra i proprietari che hanno subito l'occupazione del suolo e gli enti concessionari, con i quali si è chiesta la restituzione in pristino dei luoghi ormai irreversibilmente occupati dalla costruzione di grandi invasi, la cui demolizione costituirebbe un costo non sostenibile in termini sociali, prima che economici.

L'articolo 5 (*Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica*) introduce misure volte a garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica.

Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il comma 1 attribuisce al Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente, il compito di provvedere alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. A tali fini, il Commissario acquisisce il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, il Commissario assegna all'amministrazione un nuovo termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

Il comma 2 prevede che il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti alla sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004.

Al fine di assicurare certezza dei tempi di raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla crisi idrica, il comma 3 attribuisce al Commissario il potere di fissare un termine per l'effettuazione, da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche, degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche e di miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati, in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione, dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti sulla sicurezza dell'invaso. Qualora, senza giustificato motivo, non venga data ottemperanza a tali prescrizioni, il Commissario, sentito l'ente concedente, può attivare il procedimento di revoca della concessione per grave inadempimento degli obblighi previsti per il concessionario e può procedere all'espletamento delle procedure e delle attività finalizzate all'assegnazione della concessione.

L'articolo 6 (*Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo*) interviene sull'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", aggiungendo, dopo la lettera e-*quinquies*), la lettera e-*sexies*).

In particolare, la norma amplia l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso



agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rientrino nel regime dell'attività edilizia libera.

La *ratio* sottesa alla norma in questione è quella di liberalizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa e, in particolare, delle procedure edilizie, al fine di fronteggiare la grave crisi idrica che sta investendo il Paese. Si ritiene che, trattandosi di piccoli invasi con un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno, le attività sottese alla loro realizzazione non comportino una trasformazione significativa del territorio e per tale ragione possano esser eseguite liberamente.

L'articolo 7 (Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo) si rende necessario per fronteggiare l'attuale crisi delle risorse idriche, garantendo un utilizzo razionale e, al contempo, sostenibile (sotto molteplici profili: ambientale, sanitario, socioeconomico, *et cetera*) delle risorse stesse. In ragione di ciò, si dispone che, fino al 31 dicembre 2023, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate, che siano prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore della norma stessa, sia autorizzato, nel pieno rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al presente decreto, dalla regione o dalla provincia autonoma competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.

L'autorizzazione di cui s'è detto, che sostituisce ogni altra autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato, è rilasciata al positivo esito di un procedimento unico che si svolge nel rispetto del principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi e secondo le modalità previste dalla legge n. 241 del 1990 (si pensi, ad esempio, alla "modalità" della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della citata legge). Al procedimento unico partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti (in modo da assicurare la valutazione degli aspetti ambientali e sanitari), nonché ciascuna amministrazione interessata. L'istanza di autorizzazione è presentata dal gestore dell'impianto di depurazione già in esercizio, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. La durata del procedimento unico è fissata in 45 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Decorso inutilmente il predetto termine di 45 giorni, il Commissario di cui all'articolo 3, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento autorizzatorio entro un termine di 30 giorni.

Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 allo scopo di garantire che le attività di riutilizzo dell'acqua non causino un deterioramento della qualità dell'acqua stessa, è redatto dal gestore dell'impianto interessato dal procedimento autorizzatorio, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A. Quest'ultima Parte del citato Allegato prevede che il piano venga redatto nel rispetto dei principali elementi della gestione dei rischi e, quindi, dell'individuazione e della gestione proattiva degli stessi, al fine di assicurare che le acque affinate siano utilizzate e gestite in maniera sicura e che non ci sia rischio per l'ambiente o per la salute umana o animale, nonché dell'individuazione delle relative misure di prevenzione e barriere che sono già in atto o che dovrebbero essere adottate per limitare i rischi che, una volta individuati, possano essere adeguatamente gestiti.

Si stabilisce, infine, che le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'articolo 8 (Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi) introduce alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, nelle more dell'entrata in vigore del decreto attuativo dell'articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, che prevede l'abrogazione del citato d.P.R. n. 120 del 2017 e l'aggiornamento delle disposizioni da esso previste



tramite l'adozione di un decreto di natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro della salute. In particolare, si qualificano terre e rocce da scavo i sedimenti derivanti da operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento, con conseguente applicazione delle procedure semplificate del d.P.R. n. 120 del 2017, volte ad agevolare, nel rispetto delle disposizioni di tutela ambientale e sanitaria, l'utilizzo di detti materiali.

L'**articolo 9 (Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione)** è finalizzato a chiarire il "perimetro" di applicazione della legislazione in materia di rifiuti ai fanghi da depurazione.

Anzitutto, i predetti fanghi sono qualificabili come rifiuti solo "ove applicabile" la disciplina dei rifiuti (compresa, per l'appunto, la definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Sotto il profilo dell'ambito di applicazione temporale, la disciplina in materia di rifiuti non si applica ai fanghi prima del termine del processo di trattamento, comprensivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle fasi di essiccamento, digestione anaerobica, compostaggio, qualora svolte all'interno del sito preposto alla depurazione dal medesimo soggetto gestore.

L'articolo – mediante l'integrazione dell'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – intende precisare la portata della disciplina vigente, specie con riferimento all'ambito di applicazione temporale della stessa, al fine di scongiurare interpretazioni difformi dalla *ratio* del disposto del medesimo articolo 127.

L'**articolo 10 (Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)** è reso necessario dall'attuale situazione di crisi idrica che vede coinvolte prevalentemente le regioni del centro-nord e richiede una rapida attuazione degli investimenti volti ad affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Per quanto attiene alla risorsa idrica, l'attuale siccità rende necessario perseguire un duplice obiettivo:
i. diminuire le pressioni sulla risorsa idropotabile prelevata da falda o da acque superficiali, creando sistemi di approvvigionamento alternativi, ove ambientalmente ed economicamente sostenibili, quali i dissalatori, nonché implementare i sistemi di riuso delle acque affinate;

ii. aumentare la capacità di accumulo della risorsa idrica per compensare la diminuita capacità di accumulo dei sistemi naturali, in particolare delle scorte nivali.

Per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, le aziende italiane del settore idrico sono pronte a investire circa 11 miliardi di euro nei prossimi 5 anni in serbatoi, nuovi approvvigionamenti, riutilizzo delle acque reflue, riduzione delle dispersioni e interconnessioni tra acquedotti.

Affinché gli investimenti relativi agli impianti di dissalazione possano realizzarsi in tempi brevi, è necessario modificare l'attuale articolato della legge 17 maggio 2022, n. 60, la c.d. "legge Salvamare", per quanto concerne le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti stessi. Questi ultimi, infatti, possono costituire, come già accade in diversi paesi dell'Unione europea, un valido supporto all'approvvigionamento idropotabile sia in forma esclusiva – in quei contesti, come quelli delle isole minori, nei quali non sono disponibili altre fonti di approvvigionamento – sia in forma complementare alle restanti fonti di approvvigionamento idropotabile.

L'articolo 10 apporta modificazioni alla citata "legge Salvamare".

Al comma 1, lettera a), la disposizione mira a modificare il comma 1 dell'articolo 12, nell'ottica di garantire speditezza per il più celere funzionamento degli impianti di desalinizzazione, stabilendo che i medesimi impianti, qualora abbiano una capacità pari o superiore a una soglia pari a 200 l/s, vengano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, di competenza di regioni o province autonome. A tale proposito, si evidenzia che studi condotti su impianti esistenti hanno dimostrato che una corretta gestione degli impianti stessi non apporta significativi impatti ambientali. In ogni caso, l'introduzione dell'obbligo, previsto dall'attuale "legge Salvamare", di sottoporre a valutazione di impatto ambientale, di competenza statale, gli impianti di dissalazione, pare in contrasto con la circostanza secondo la quale gli impianti producono impatti ambientali fortemente localizzati.



Alla lettera b), la disposizione è volta a sopprimere il secondo periodo del comma 2 del ridetto articolo 12, poiché si inseriscono specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione direttamente nell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 (v. comma 2, lettera b), dell'articolo 10).

Alla lettera c), si prevede la soppressione delle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 12 della "legge Salvamare". Tali lettere, infatti, pongono delle condizioni che non appaiono più in linea con il contesto contingente, potendo comportare che la realizzazione degli impianti di desalinizzazione non avvenga entro tempi celeri (i soli compatibili con la necessaria immediatezza richiesta da una crisi idrica).

Alla lettera d), si apportano modificazioni al comma 4 del ridetto articolo 12, nel senso di prevedere che il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sia adottato di intesa con la Conferenza unificata e sia volto a definire esclusivamente i criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione, considerato che le soglie di assoggettabilità alla verifica di assoggettabilità a VIA (di competenza di regioni e province autonome) sono prestabilite nell'Allegato IV alla parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 10.

Al comma 2 si apportano, come anticipato, puntuali modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare, in linea con quanto sopra, si prevede l'eliminazione degli impianti di desalinizzazione dall'Allegato II alla parte seconda del ridetto decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'inserimento degli stessi nell'elenco dei progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Si dispone, infatti, l'inserimento di una nuova lettera, *s-bis*, al punto 8, dell'allegato IV, alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, fissando, altresì, una soglia oltre la quale gli impianti di desalinizzazione debbono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle regioni e delle province autonome.

La norma propone, inoltre, l'inserimento di un nuovo punto all'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, avente ad oggetto specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione. In particolare, si prevede, con riferimento agli scarichi degli impianti di desalinizzazione, l'incremento percentuale massimo di salinità del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media dell'acqua marina nell'area di interesse. Si applicano taluni valori limite di emissione di cui alla tabella 3, allegato 5, parte terza, a esclusione di cloruri e solfati, nonché i valori limite di emissione (VLE) per le altre sostanze eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione è permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e nelle acque costiere.

L'articolo 11 (*Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica*) mira a determinare un rafforzamento della capacità decisionale nel governo della risorsa idrica in occasione della gestione di crisi idriche a livello distrettuale e un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia, anche per quanto attiene ai flussi informativi sulle disponibilità di risorse idriche, costituiti da dati e informazioni necessari per supportare ogni eventuale decisione da assumere, anche ai fini della deliberazione dello stato di emergenza nazionale derivante da *deficit* idrico.

In primo luogo, attraverso un'integrazione dell'articolo 63 del d.lgs. 152 del 2006, si introduce espressamente l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici (nel seguito anche "osservatorio permanente") tra gli organi dell'Autorità di bacino distrettuale.

In secondo luogo, dopo l'articolo 63, d.lgs. n. 152 del 2006, è aggiunto un articolo 63-*bis*, d.lgs. n. 152 del 2006, nel quale si precisa che l'osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla



desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, coerentemente con gli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale, nonché con quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).

Si prevede un obbligo di trasmissione continuativa di informazioni, in formato aperto, da parte delle amministrazioni regionali, degli enti di governo dell'ambito, dei consorzi di bonifica, delle società di gestione del servizio idrico e degli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche, all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.

Inoltre, l'osservatorio permanente assicura anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri un adeguato flusso di informazioni.

Qualora sia necessaria una deliberazione dello stato di emergenza nazionale, l'osservatorio permanente elabora scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni, sulla base dei quali il segretario generale dell'Autorità di bacino può adottare, con proprio atto, misure di salvaguardia.

Si prevede, altresì, che il predetto osservatorio permanente sugli utilizzi idrici distrettuali sia composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente e presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale. La partecipazione all'osservatorio è a titolo gratuito. L'osservatorio permanente può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, nominati con decreto del Capo Dipartimento competente in materia di utilizzi idrici presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Si disciplina il quorum deliberativo dell'osservatorio e si rimanda ad apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente, la determinazione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio stesso, nonché di cessazione dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorità di bacino distrettuale.

L'articolo 12 (*Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe*) introduce misure volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe

A tali fini, al comma 1, vengono elevate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in caso di utilizzo abusivo delle acque pubbliche, prevedendo, inoltre, che entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate nell'anno precedente.

Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, che disciplina il quadro sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento degli obblighi ivi previsti per l'esercizio e la manutenzione delle dighe. Tale norma, pur prevedendo la possibilità di erogare sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni di settore in materia di dighe, è risultata di difficile applicazione nella formulazione originaria. In particolare, sono emerse criticità relative alla fase d'individuazione della persona fisica (o delle persone fisiche in solido), cui attribuire la responsabilità delle violazioni, a fronte del soggetto giuridico cui è riferibile l'attività, in applicazione degli articoli 5 e 6 della legge n. 689/1981. Secondo le richiamate norme (derivanti dalla disciplina generale in materia di sanzioni amministrative personali), l'individuazione del responsabile (o dei responsabili) da parte dell'Organo accertatore dovrebbe essere effettiva ed incontestabile, senza generici riferimenti ai soggetti concessionari o gestori cui sono ascritte le attività oggetto di sanzione, pena l'annullabilità della sanzione stessa ove irrogata. Al fine di superare detta criticità applicativa e di evitare di vanificare anche lo scopo deterrente della norma, viene modificato il predetto articolo 4,



trasformando la sanzione amministrativa da sanzione personale in sanzione nei confronti della persona giuridica costituita dall'ente o dalla società concessionaria di derivazione o comunque gestore della diga, in analogia con le disposizioni del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, incrementando, nel contempo, l'entità della stessa.

L'**articolo 13** (*Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica*) prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sia approvato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un piano di comunicazione volto ad informare adeguatamente il pubblico in merito alla situazione di crisi idrica in atto e al rischio di gravi ripercussioni della stessa sul tessuto economico e sociale, garantendo ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie per il corretto utilizzo della risorsa idrica.

L'**articolo 14** (*Entrata in vigore*) prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.



L'**articolo 1 (Cabina di regia per la crisi idrica)** del decreto istituisce la Cabina di regia per l'emergenza idrica.

Commi 1, 2, 3, 4 e 8: Il comma 1 dispone che la Cabina di regia è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e reca la composizione della stessa, prevedendo, inoltre, che, al ricorrere di specifici presupposti, alle sedute della Cabina di regia possano essere invitati anche Ministri diversi da quelli che la compongono, nonché il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 2, 3, 4 e 8 individuano le funzioni della Cabina di regia, che viene preposta all'esercizio di attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

In particolare il comma 3 prevede che la Cabina di regia deve effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione che presentino caratteristiche progettuali tali da permettere l'immediato avvio dei lavori per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando tra le opere e gli interventi oggetto della predetta ricognizione quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario, ai sensi dell'articolo 3, e indicando per ciascun intervento il fabbisogno totale o residuo, in caso di opere parzialmente finanziate, e il relativo ordine di priorità di finanziamento. Il comma 4 prevede che le Amministrazioni competenti comunichino alla citata Cabina di regia le risorse disponibili finalizzate a opere e interventi del settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti e che non presentino carattere di urgenza in connessione alla crisi idrica.

Le predette risorse sono destinate, previa rimodulazione delle stesse, al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta fermo il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 5, 6 e 7: Il **comma 5** dispone che entro quindici giorni dalla sopracitata ricognizione e con riferimento alle risorse di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla rimodulazione degli interventi nonché alla rimodulazione delle risorse disponibili, ferma restando l'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 6** prevede che con il decreto di cui al comma 5 è approvato un programma dettagliato degli interventi che ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto e che in tale decreto è altresì indicata la quota di risorse da destinare alle finalità di cui al comma 3 e agli interventi del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche e il recupero della capacità di invaso. Lo schema di decreto, corredato di relazione tecnica, viene trasmesso alle Camere affinché le Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, esprimano il proprio parere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

Il **comma 7** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa.

Dalle disposizioni non derivano effetti finanziari in quanto il programma degli interventi viene definito nel limite delle risorse disponibili individuate ai sensi del comma 5 e a invarianza dei saldi di finanza pubblica



Il **comma 9** dispone che la Cabina di regia acquisisce dagli enti e soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Trattasi, pertanto, di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per garantire adeguato supporto alle attività della Cabina di regia, il comma 10 prevede che le funzioni di segreteria tecnica siano svolte dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. **A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.**

Il **comma 11** prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e quelli eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, trasmettendo una relazione semestrale in ordine alle attività dagli stessi espletate e con l'indicazione dello stato di avanzamento degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9. Viene, infine, previsto che i Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. **Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente .**

L'**articolo 2 (Superamento del dissenso e poteri sostitutivi)** disciplina la procedura per superare eventuali criticità del procedimento per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, determinate dal dissenso espresso da un organo delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni o da situazioni di ritardo o inerzia, mediante l'attribuzione alla Cabina di regia per l'emergenza idrica di poteri sostitutivi e di nomina di uno o più commissari straordinari.

In particolare il comma 2 prende in considerazione i casi del dissenso, del diniego, dell'opposizione o di altro atto equivalente espresso da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, le opere che devono essere realizzate dalle amministrazioni competenti, nonché gli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico che risultano già approvati e finanziati nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del PNRR e del PNC,

Il comma 3 precisa che gli eventuali oneri derivanti dalla nomina degli organi commissariali sono posti a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3 (Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica)** prevede la nomina del Commissario straordinario nazionale per



l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. In dettaglio, al comma 1, si prevede che la nomina commissariale venga disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri. Al fine di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11. Si prevede inoltre che al Commissario può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il DPCM di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. Pertanto, considerato che ai sensi del precitato art. 15, il compenso massimo è pari a 100.000 su base annua, a cui vanno aggiunti gli oneri a carico dell'Amministrazione, il comma 1, nell'ipotesi che la nomina del commissario decorra dal 1° maggio 2023, determina oneri nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 2 precisa che l'organo commissariale provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Viene, altresì, precisato che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi sopracitati

Il comma 3 individua i compiti e funzioni del Commissario. **Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il comma 4 prevede che, in caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi sopra richiamati, il Commissario, anche su richiesta delle regioni, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti e mitigare gli effetti del fenomeno della scarsità idrica, in caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni commissariali, il comma 5 prevede che il Commissario può adottare, in via d'urgenza, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile che vengono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile in raccordo con il Commissario. I provvedimenti adottati sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide. Per lo svolgimento di tali attività, viene, peraltro, precisato che il Commissario può operare con i poteri e nel rispetto delle medesime deroghe già previste per la realizzazione degli interventi assegnati in via prioritaria dalla Cabina di regia. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Al comma 6 si prevede l'istituzione di una struttura di missione, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, a supporto del Commissario di cui al comma 1, che cessa alla scadenza dell'incarico commissariale. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Nella sottostante tabella è indicato il dettaglio dei relativi oneri di personale.

	Costo unitario	N. unità	Onere 2024	Rateo 2023 (7/12)
Dirigente II fascia	176.577	2	353.154	206.007
Funzionario	89.443	10	894.430	521.751
Esperto	50.000	5	250.000	145.833
Totale			1.497.584	873.591

Al fine di garantire la realizzazione delle opere commissariali, al comma 7 è, infine, previsto che, fino al completamento degli interventi, restano fermi i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari già nominati ai sensi della normativa vigente.

L'articolo 4 (*Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche*) è finalizzato a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi.

Commi 1 e 2: Il comma 1 dispone, per la progettazione e la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali del settore idrico, l'applicazione delle semplificazioni previste dall'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 per gli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, mentre stabilisce la non applicabilità delle disposizioni relative al dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Al comma 2 è prevista una procedura semplificata per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per interventi di modifica delle dighe esistenti.

Trattasi di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 3 e 4: Il comma 3 introduce due limiti temporali funzionali a garantire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso.

Il successivo **comma 4** dispone, poi, che all'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6.

Conseguentemente, dalle citate disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica



Il **comma 5** introduce un termine di conclusione dei procedimenti, con riguardo agli interventi necessari ad assicurare il completamento dell'attività amministrativa di acquisizione al demanio dello Stato dei beni patrimoniali di soggetti privati, a suo tempo occupati da enti pubblici titolari della concessione di costruzione di infrastrutture idriche di rilevante impatto territoriale. **Trattasi, pertanto, di disposizioni di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'**articolo 5 (Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla siccità)** reca misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica.

In particolare, al **comma 1**, si prevedono specifiche attività da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 3 per garantire in tempi brevi un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico.

Il **comma 2** prevede, poi, che il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti alla sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di protezione civile.

Il **comma 3**, infine, attribuisce al Commissario il potere di fissare un termine per l'effettuazione, da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche, degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati, in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione, dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti sulla sicurezza dell'invaso.

Trattasi di disposizioni ordinarie dalle quali pertanto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 6 (Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo)** interviene sull'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

In particolare, la norma amplia l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rientrino nel regime dell'attività edilizia libera.

La *ratio* sottesa alla norma in questione è quella di liberalizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa e, in particolare, delle procedure edilizie, al fine di fronteggiare la grave crisi idrica che sta investendo il Paese.

La presente disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 7 (Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo)** si rende necessario per fronteggiare l'attuale crisi delle risorse idriche, garantendo un utilizzo razionale e, al contempo, sostenibile (sotto molteplici profili: ambientale, sanitario, socioeconomico, et cetera) delle risorse stesse. In ragione di ciò, si dispone che, fino al 31 dicembre 2023, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate, che siano prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore della norma stessa, sia autorizzato, nel pieno rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al presente decreto, dalla regione o dalla provincia autonoma competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.



Si stabilisce, infine, che le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Pertanto, dalla norma oggetto della disposizione in commento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 (*Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi*) introduce, al primo comma, alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. In particolare, si qualificano terre e rocce da scavo i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento, con conseguente applicazione delle procedure semplificate del d.P.R. n. 120 del 2017, volte ad agevolare, nel rispetto delle disposizioni di tutela ambientale e sanitaria, l'utilizzo di detti materiali.

Dall'attuazione del presente articolo, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 (*Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione*) è finalizzato a chiarire il "perimetro" di applicazione della legislazione in materia di rifiuti ai fanghi da depurazione.

L'articolo – mediante l'integrazione dell'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – intende precisare la portata della disciplina vigente, specie con riferimento all'ambito di applicazione temporale della stessa, al fine di scongiurare interpretazioni difformi dalla *ratio* del disposto del medesimo articolo 127.

La norma, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 (*Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione*) è reso necessario dall'attuale situazione di crisi idrica che vede coinvolte prevalentemente le regioni del centro-nord e richiede una rapida attuazione degli investimenti volti ad affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Per quanto attiene alla risorsa idrica, l'attuale siccità rende necessario perseguire un duplice obiettivo:

- i.* diminuire le pressioni sulla risorsa idropotabile prelevata da falda o da acque superficiali, creando sistemi di approvvigionamento alternativi, ove ambientalmente ed economicamente sostenibili, quali i dissalatori, nonché implementare i sistemi di riuso delle acque affinate;

- ii.* aumentare la capacità di accumulo della risorsa idrica per compensare la diminuita capacità di accumulo dei sistemi naturali, in particolare delle scorte nivali.

Per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, le aziende italiane del settore idrico sono pronte a investire circa 11 miliardi di euro nei prossimi 5 anni in serbatoi, nuovi approvvigionamenti, riutilizzo delle acque reflue, riduzione delle dispersioni e interconnessioni tra acquedotti.

Al fine di consentire la realizzazione in tempi brevi degli impianti di dissalazione l'articolo 10, comma 1, apporta modificazioni alla legge 17 maggio 2022, n. 60, la c.d. "legge Salvamare", in ogni caso nel rispetto dei principi trasversali, ivi compreso il DNSH, per gli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Al **comma 2** si apportano puntuali modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo l'eliminazione degli impianti di desalinizzazione dall'Allegato II alla parte seconda del ridetto decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'inserimento degli stessi nell'elenco dei progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Dall'attuazione della presente disposizione, avente carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 11 (*Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica*) mira a determinare un rafforzamento della capacità decisionale nel Governo della risorsa idrica in occasione della gestione di crisi idriche a livello distrettuale e un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia, altresì per quanto attiene ai flussi informativi sulle disponibilità di risorse idriche, dati e informazioni necessarie per supportare ogni eventuale decisione da assumere, anche ai fini della deliberazione dello stato di emergenza nazionale derivante da deficit idrico.

Dopo l'articolo 63, d.lgs. n. 152 del 2006, è aggiunto un articolo 63-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, nel quale si introduce espressamente l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici tra gli organi dell'Autorità di bacino distrettuale, definendone le funzioni. Tali osservatori sono già esistenti e allo stato sono istituiti con Protocolli d'intesa. Pertanto, **la loro istituzione per norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Si prevede, altresì, che il predetto osservatorio permanente sugli utilizzi idrici distrettuali sia composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente e presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale. **La partecipazione all'osservatorio è a titolo gratuito, non determinando quindi oneri a carico della finanza pubblica.** L'osservatorio permanente può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, nominati con decreto del Capo Dipartimento competente in materia di utilizzi idrici presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, **senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Si disciplina il quorum deliberativo dell'osservatorio e si rimanda ad apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente, la determinazione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio stesso. Nel medesimo regolamento vengono disciplinate le modalità di cessazione dei protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorità di Bacino distrettuale.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 12 (*Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe*) introduce misure volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.

A tali fini, al **comma 1**, vengono elevate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in caso di utilizzo abusivo delle acque pubbliche, prevedendo, inoltre, che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate nell'anno precedente.

Il **comma 2** apporta modifiche all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, tra l'altro innalzando il quadro sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento degli obblighi ivi previsti per l'esercizio e la manutenzione delle dighe.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


L'articolo 13 (*Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica*) prevede la realizzazione di un "piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.



Tenuto conto che la disposizione prevede che alla realizzazione del piano si provveda nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

14/04/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (in milioni di euro)													
Articolo	Comma	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	10	Spesa per esperti o consulenti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare alle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia	s	c	0,1	0,2		0,1	0,2		0,1	0,2	
1	10	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, c. 200 della legge n. 190/2014	s	c	-0,1	-0,2		-0,1	-0,2		-0,1	-0,2	
3	1	Compenso spettante al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica	s	c	0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1	
3	1	Compenso spettante al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica - effetti riflessi	e	t/c				0,0	0,1		0,0	0,1	
3	1	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, c. 200 della legge n. 190/2014	s	c	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	
3	6	Personale della struttura a supporto del Commissario straordinario	s	c	0,7	1,2		0,7	1,2		0,7	1,2	
3	6	Personale della struttura a supporto del Commissario straordinario - effetti riflessi	e	t/c				0,4	0,6		0,4	0,6	
3	6	Spesa per esperti e consulenti della struttura a supporto del Commissario straordinario	s	c	0,1	0,3		0,1	0,3		0,1	0,3	
3	6	Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, c. 200 della legge n. 190/2014	s	c	-0,9	-1,5		-0,9	-1,5		-0,9	-1,5	
		totale entrate	e		0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	0,0	0,4	0,7	0,0
		totale spese	s		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Saldo			0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	0,0	0,4	0,7	0,0

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2023.

Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri »;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante « Norme in materia ambientale »;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante « Codice dei contratti pubblici »;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile »;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante « Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali »;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante « Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici »;

Considerato che la persistente situazione di scarsità idrica determina gravi ripercussioni nel settore idropotabile e in quello irriguo, anche in aree densamente popolate del Paese;

Considerato che il citato fenomeno siccitoso potrebbe determinare gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il coordinamento di tutte le iniziative e le attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione metereologica in atto, prevedendo misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Cabina di regia per la crisi idrica)

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata « Cabina di regia », organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati. Quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono essere invitati altresì il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario.

2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario, ai sensi dell'articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento.

4. Entro il termine di cui al comma 3, le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette risorse previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.

5. Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4, nonché all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili.

6. Il decreto di cui al comma 5 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 5 ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il medesimo decreto provvede altresì a indicare la quota di risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo schema di decreto di cui al presente comma è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa.

8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia:

a) svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni;

- b) ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;
- d) nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2;
- e) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e i Commissari eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9 e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. I Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui al primo periodo, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

(Superamento del dissenso e poteri sostitutivi)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 8, lettera d), alla gestione delle situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico si provvede, su proposta della Cabina di regia, attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui di cui all'articolo 12, commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La Cabina di regia, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *d*), rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 8, lettera *b*), senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

3. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari ai sensi del presente articolo sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

Art. 3.

(Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica)

1. Al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, è nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di seguito « Commissario ». Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11. Al Commissario può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. A tali fini, il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.

3. Il Commissario, inoltre:

- a*) acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale;
- b*) acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c*) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5;
- d*) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati

nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4;

f) verifica e monitora lo svolgimento dell'*iter* autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni di sghiaimento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4, in caso di inerzia o ritardo; provvede all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

g) effettua una ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;

h) collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia.

4. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 3, il Commissario, anche su richiesta delle regioni, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi.

5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario può adottare in via d'urgenza, i provvedimenti motivati necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, in raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide. Il Commissario può operare con i poteri di cui al comma 2, secondo periodo.

6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui due unità di livello dirigenziale non generale reclutate in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui al presente comma può avvalersi altresì fino a un massimo di cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il provvedimento di nomina. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. A tal fine è autorizzata la spesa di 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano, altresì, fermi i compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di *deficit* idrico, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.

Art. 4.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

1. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 1, comma 3, e comma 8, lettera b), si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai predetti interventi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Laddove previsto, sui predetti interventi il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, è reso nel termine di sessanta giorni. I termini per l'approvazione dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono ridotti della metà.

2. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche di cui al comma 1, le procedure di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA. L'esito della valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito *internet* istituzionale. Qualora l'autorità competente non provveda entro il termine di trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia, assegna all'autorità competente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

3. Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono le dighe di cui al primo periodo individuano le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti

interventi, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni del termine di cui al secondo periodo il Commissario esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 3.

4. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6.

5. Al fine di assicurare il completamento dei procedimenti di acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, anche in ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti di espropriazione definitiva, le amministrazioni procedenti sono autorizzate a concludere i procedimenti, in deroga all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di 180 giorni dall'avvio del procedimento.

Art. 5.

(Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica)

1. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, il Commissario acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, il Commissario assegna all'amministrazione un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante « Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante « Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.

3. Per il conseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, il Commissario può fissare un termine per l'effettuazione da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche di cui al comma 1 degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti sulla sicurezza dell'invaso. Qualora senza giustificato motivo non sia data ottemperanza a quanto disposto ai sensi del presente comma, il Commissario, sentito l'ente concedente, può attivare il procedimento di revoca della concessione per grave inadempimento degli obblighi previsti per il concessionario e può procedere all'espletamento delle procedure e delle attività finalizzate all'assegnazione della concessione.

Art. 6.

(Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera *e-quinquies*) è aggiunta la seguente:

« *e-sexies*) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato ».

Art. 7.

(Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo)

1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al presente decreto, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al primo periodo sostituisce ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell'impianto di depurazione di cui al comma 1, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico è pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico di cui al terzo periodo, il Commissario, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 è predisposto dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto.

4. Le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 8.

(Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi)

1. Ai fini dell'attuazione delle opere necessarie alla manutenzione degli invasi individuati dal Commissario, all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « manutenzione di opere » sono aggiunte le seguenti: « inclusi gli invasi »;

b) alla lettera c):

1) al primo periodo, dopo le parole: « livellamento di opere in terra » sono aggiunte le seguenti: « ; i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « additivi per scavo meccanizzato, » sono inserite le seguenti: « nonché fitofarmaci, ».

Art. 9.

(Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione)

1. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e », sono inserite le seguenti: « comunque solo ».

Art. 10.

(Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)

1. All'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, » sono sostituite dalle seguenti: « gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera *s-bis*) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA » e il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3, le lettere b) e c) sono soppresse;

d) al comma 4, dopo le parole: « Ministro della salute, », sono inserite le seguenti: « di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » e le parole: « nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1 » sono soppresse.

2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte seconda:

1) all'Allegato II, il punto 17-ter è soppresso;

2) al punto 8 dell'Allegato IV, dopo la lettera s), è inserita la seguente:

« *s-bis*) Impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s; »;

b) alla parte terza, all'Allegato 5, dopo il punto 1.2.3 è inserito il seguente:

« 1.2.3-*bis* SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE

(1) Con riferimento agli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, a integrazione delle prescrizioni e dei criteri di cui ai punti precedenti del presente Allegato, l'incremento percentuale massimo di salinità del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media dell'acqua marina nell'area di interesse, è pari a $\Delta S_{\text{almax}} < 5\%$.

(2) Si applicano i valori limite di emissione di cui alla tabella 3, a esclusione di cloruri e solfati, nonché i valori limite di emissione (VLE) di cui all'articolo 101 per le altre sostanze eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76.

(3) Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione è permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e nelle acque costiere. ».

Art. 11.

(Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 63, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « la conferenza operativa », sono aggiunte le seguenti: « , l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici »;

b) dopo l'articolo 63, è aggiunto il seguente:

« Art. 63-*bis* (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici). - 1. Presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito un osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, nel seguito anche "osservatorio permanente", che costituisce un organo dell'Autorità e opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 5. L'osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e

sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.

3. L'osservatorio assicura, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severità idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonché per la definizione delle azioni emergenziali più idonee al livello di severità idrica definito. Nei casi di cui al primo periodo, l'osservatorio permanente elabora scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni. Sulla base degli scenari e delle proposte di cui al secondo periodo, il segretario generale dell'Autorità di bacino può adottare, con proprio atto, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8.

4. L'osservatorio permanente è composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed è presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale. Per la partecipazione all'osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. L'osservatorio permanente può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, ivi compresi quelli firmatari dei protocolli d'intesa istitutivi degli osservatori permanenti già operanti presso le Autorità di bacino, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. L'osservatorio delibera a maggioranza dei tre quinti dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente che prevede, altresì, le modalità di cessazione dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorità di bacino distrettuale. ».

Art. 12.

(Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe)

1. All'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: « da 4.000 euro a 40.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 8.000 euro a 50.000 euro »;

2) al secondo periodo, le parole: « da 400 euro a 2.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 2.000 euro e 10.000 euro »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi del comma 3 nell'anno precedente. ».

2. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla

legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: « sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquantamila euro » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il concessionario o il gestore delle opere di sbarramento è una società od ente con personalità giuridica le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro ».

Art. 13.

(Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è approvato un piano di comunicazione nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.

2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni centrali coinvolte nella programmazione, progettazione ed esecuzione delle misure necessarie a fronteggiare la crisi idrica, per le parti di specifica competenza.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Salvini, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*
Musumeci, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*
Fitto, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*
Lollobrigida, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*
Calderoli, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*
Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*
Schillaci, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

Allegato A
(all'articolo 7)

PARTE A UTILIZZI E PRESCRIZIONI MINIME

Sezione 1

Utilizzi irrigui in agricoltura

Per uso irriguo in agricoltura s'intende l'irrigazione dei seguenti tipi di colture:

- *Colture alimentari da consumare crude, ossia colture destinate al consumo umano a uno stato crudo o non lavorato;*
- *Colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale);*

- *Colture per alimentazione animale (pascoli e colture da foraggio);*
- *Colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (da fibra, da sementi, da energia, da ornamento, per tappeto erboso).*

Sezione 2

**Prescrizioni minime di qualità delle acque affinate per usi irrigui
in agricoltura e controlli**

**Tabella 1. Classi di qualità delle acque affinate e tecniche di irrigazione e utilizzi agricoli consentiti
(2)**

<i>Classe di qualità delle acque affinate</i>	<i>Categoria di coltura (*)</i>	<i>Tecniche di irrigazione</i>
A	<i>Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è a diretto contatto con le acque affinate e le piante da radice da consumare crude.</i>	<i>Tutte.</i>
B	<i>Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque affinate; colture alimentari trasformate; colture per alimentazione animale (pascolo e colture da foraggio); colture non alimentari.</i>	<i>Tutte</i>
C	<i>Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque affinate; colture alimentari trasformate; colture alimentari non trasformate, comprese le colture utilizzate per l'alimentazione di animali da latte o da carne.</i>	<i>Irrigazione a goccia (**) o altra tecnica di irrigazione che eviti il contatto diretto con la parte commestibile della coltura</i>
D	<i>Colture industriali, da energia e da sementi</i>	<i>Tutte le tecniche di irrigazione (***)</i>

() Se lo stesso tipo di coltura rientra in più categorie della Tabella 1, si applicano le prescrizioni della categoria più rigorosa.*

*(**) L'irrigazione a goccia (o irrigazione localizzata) è un sistema di microirrigazione capace di somministrare acqua alle piante sotto forma di gocce o di sottili flussi d'acqua. L'acqua viene erogata a bassissima portata (2-20 L/ora) sul terreno o direttamente al di sotto della sua superficie da un sistema di tubi di plastica di piccolo diametro dotati di ugelli denominati « emettitori » o « gocciolatori »*

*(***) Nel caso di tecniche di irrigazione che imitano la pioggia, occorre prestare particolare attenzione alla protezione della salute dei lavoratori o degli astanti. A tal fine si devono porre in essere le adeguate misure preventive.*

(a) Prescrizioni di qualità

Tabella 2. Classi di qualità e prescrizioni di qualità delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura

Classe di qualità (3)	Obiettivo Tecnologico indicato (3)	Prescrizioni di qualità									
		E. coli § (numero/100 mL) (3)	BOD 5 (mg/L O 2) (3)	TSS (mg/L) (3)	Torbidità (NTU) (3)	Legionella spp. § (ufc/L) (*) (3)	Nematodi intestinali § (**)(3)	N tot ‡ (mg/L)	P tot ‡ (mg/L)	Salinità (psu)** (*)	Salmonella spp.
A	Trattamento secondario, terziario, filtrazione e disinfezione	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 5	≤ 1000	≤ 1 uovo /L	In conformità al d.lgs 152/2006 (tabella 2 ove applicabile, tabella 3, allegato 5, parte III)	In conformità al d.lgs 152/2006 (tabella 2 ove applicabile, tabella 3, allegato 5, parte III)	≤ 10	assente
B	Trattamento secondario, terziario e disinfezione	≤ 100	In conformità alla direttiva 91/271/CE (allegato I, tabella 1)	In conformità alla direttiva 91/271/CE (allegato I, tabella 1)	-	≤ 1000	≤ 1 uovo /L			≤ 10	assente
C	Trattamento secondario, terziario e disinfezione	≤ 1000			-	≤ 1000	≤ 1 uovo /L			≤ 10	assente
D	Trattamento secondario, terziario e disinfezione	≤ 10.000	-	≤ 1000	≤ 1 uovo /L	≤ 10	assente				

* Legionella spp.: se vi è rischio di diffusione per via aerea;

** Uova di elminti: per irrigazione di pascoli o colture da foraggio;

§ I valori indicati per E. coli, Legionella spp. e nematodi intestinali sono rispettati in almeno il 90 % dei campioni; nessuno dei valori dei campioni eccede la deviazione massima ammissibile di 1 unità logaritmica rispetto al valore indicato per E. coli e Legionella spp. e il 100 % del valore indicato per i nematodi intestinali;

° Per il parametro Salmonella il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni;

*** Valore standard da valutare a seconda del tipo di terreno e coltura nel piano di gestione dei rischi;

‡ Per lo stoccaggio in invasi e il rilascio in canali irrigui permeabili i limiti applicabili sono pari a 10 mg/l per Ntot e 1 mg/L per Ptot: valori più restrittivi possono essere definiti in funzione del piano di gestione dei rischi

(b) Monitoraggio e controllo												
<i>Tabella 3. Frequenze minime delle attività di monitoraggio delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura</i>												
Class e di quali delle acque	Frequenze di monitoraggio											
	<i>E. coli</i> (4)	<i>BOD 5</i> (4)	<i>TSS (4)</i>	<i>Torbidità</i> (4)	<i>Legionella spp.</i> (ove applicabile) * (4)	<i>Nematodi intestinali</i> (4)	<i>N tot</i>	<i>P tot</i>	<i>Salinità</i>	<i>Salmonella spp.</i>		
<i>A</i>	<i>Una volta alla settimana</i>	<i>Una volta alla settimana</i>	<i>Una volta alla settimana</i>	<i>Continuativo</i>	<i>Due volte al mese</i>	<i>Due volte al mese o come determinato dal gestore dell'impianto di affinamento in base al numero di uova presenti nelle acque reflue che entrano nell'impianto di affinamento</i>	<i>Una volta alla settimana o in conformità alla direttiva 91/271/CE</i>	<i>Una volta alla settimana o in conformità alla direttiva 91/271/CE</i>	<i>Due volte al mese</i>	<i>Due volte al mese</i>		
<i>B</i>	<i>Una volta alla settimana</i>	<i>In conformità alla direttiva 91/271/CE</i>	<i>In conformità alla direttiva 91/271/CE</i>	-					<i>Due volte al mese</i>	<i>Una volta alla settimana o in conformità alla direttiva 91/271/CE</i>	<i>Due volte al mese</i>	<i>Due volte al mese</i>
<i>C</i>	<i>Due volte al mese</i>			-					<i>Due volte al mese</i>	<i>Due volte al mese</i>		
<i>D</i>	<i>Due volte al mese</i>			-					<i>Due volte al mese</i>	<i>Due volte al mese</i>		

**In funzione della tecnica di irrigazione*

PARTE B

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI AL RIUTILIZZO DELL'ACQUA

Sezione 1

Principali elementi della gestione dei rischi

La gestione dei rischi comprende l'individuazione e la gestione proattiva dei rischi al fine di assicurare che le acque affinate siano utilizzate e gestite in maniera sicura e che non ci sia rischio per l'ambiente o per la salute umana o animale. A tal fine è istituito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua sulla base degli elementi seguenti:

A	Descrizione del sistema di riutilizzo delle acque	Una descrizione dettagliata del sistema è il punto di partenza per la caratterizzazione completa dell'intero sistema di riutilizzo delle acque ed ha inizio con l'individuazione del confine di sistema che deve includere il punto di ingresso delle acque reflue urbane e/o industriali nell'impianto di trattamento delle acque reflue e/o nell'impianto di affinamento e gli usi finali delle acque affinate. Deve prevedere una descrizione dettagliata dell'impianto di trattamento e/o affinamento e di qualsiasi infrastruttura relativa a pompaggio, stoccaggio e distribuzione entro il confine di sistema individuato. Per raccogliere i dati necessari per la valutazione del rischio, la descrizione del sistema deve comprendere anche una caratterizzazione della qualità dell'acqua per le sorgenti di acque reflue in ingresso all'impianto di
----------	--	---

		trattamento delle acque reflue e/o all'impianto di affinamento, <i>le fasi di trattamento e/o affinamento e le relative tecnologie utilizzate presso l'impianto di affinamento, l'utilizzo finale previsto, il luogo e il periodo di utilizzo (ad esempio utilizzo temporaneo o ad hoc) , le tecniche di irrigazione, il tipo di coltura, le altre fonti idriche se sono previste miscelazioni e i volumi di acque affinate da erogare(6)</i> . A ciò si aggiunge una descrizione delle matrici ambientali circostanti (suolo, acque sotterranee e superficiali, ecosistemi).
B)	Attori e ruoli	Tutti gli attori coinvolti e i loro ruoli e responsabilità devono essere identificati per ciascun elemento del sistema di riutilizzo dell'acqua. Ciò deve includere gli attori responsabili della (i) gestione dell'impianto di affinamento, (ii) del trasporto e dello stoccaggio, se del caso, e (iii) dell'utilizzo finale. Devono includere anche eventuali autorità o organismi pertinenti (ad esempio autorità idriche, autorità sanitarie pubbliche, autorità ambientali) o altri soggetti come associazioni di agricoltori e consorzi di irrigatori.
C)	Identificazione dei pericoli e ambienti e popolazioni a rischio	Devono essere individuati tutti gli eventuali pericoli (inquinanti e patogeni) o eventi pericolosi (mancati trattamenti, fuoriuscite accidentali, contaminazioni) che hanno origine dal sistema di riutilizzo dell'acqua e possono rappresentare un rischio per la salute pubblica e/o l'ambiente. Devono essere caratterizzate le potenziali vie di esposizione per ciascun pericolo per i recettori umani, animali o ambientali identificati (popolazioni e ambienti esposti). Questi elementi sono necessari per poter valutare successivamente i rischi per la salute e l'ambiente.
	Metodi di valutazione del rischio sanitario e ambientale	La valutazione del rischio ambientale e sanitario deve essere condotta tenendo conto dei pericoli precedentemente identificati (individualmente o in gruppi) e degli eventi pericolosi, delle potenziali vie di esposizione e dei recettori identificati all'interno del sistema di riutilizzo dell'acqua. La valutazione del rischio può essere condotta con metodi qualitativi o semiquantitativi. La valutazione qualitativa del rischio è suggerita come la metodologia più appropriata ed economicamente fattibile. La valutazione quantitativa del rischio potrebbe essere utilizzata per progetti ad alto rischio e quando sono disponibili dati sufficienti per la loro attuazione. La valutazione del rischio per la salute valuta qualsiasi rischio per la salute umana e animale, mentre la valutazione del rischio ambientale mira a determinare se i contaminanti identificati nell'acqua affinata influiscono sullo stato di qualità delle matrici ambientali.
D)	1 (7)	<i>La valutazione dei rischi ambientali comprende tutti gli aspetti seguenti:</i> a) <i>la conferma della natura dei pericoli, compresa, se del caso, la previsione del livello senza effetto;</i> b) <i>la valutazione del grado potenziale di esposizione;</i> c) <i>la caratterizzazione dei rischi.</i>
	2 (7)	<i>La valutazione dei rischi per la salute umana e animale comprende tutti gli aspetti seguenti:</i> a) <i>la conferma della natura dei pericoli, compresa, se del caso, la relazione dose-risposta;</i> b) <i>la valutazione del grado potenziale di esposizione;</i> c) <i>la caratterizzazione del rischio.</i>
	3 (7)	<i>Nella valutazione del</i> a) <i>la prescrizione di ridurre e prevenire l'inquinamento delle acque causato da nitrati, ai sensi della direttiva 91/676/CEE;</i>

	<p>rischio sono tenuti in considerazione, come minimo, i seguenti obblighi e prescrizioni:</p>	<p><i>b) l'obbligo che le aree protette di acqua destinate al consumo umano rispettino le prescrizioni della direttiva 2020/2184;</i> <i>c) la prescrizione di soddisfare gli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE;</i> <i>d) la prescrizione di prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi della direttiva 2006/118/CE;</i> <i>e) la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti di cui alla direttiva 2008/105/CE;</i> <i>f) la prescrizione di rispettare gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti rilevanti a livello nazionale, vale a dire inquinanti specifici dei bacini idrografici, di cui alla direttiva 2000/60/CE;</i> <i>g) la prescrizione di soddisfare gli standard di qualità delle acque di balneazione di cui alla direttiva 2006/7/CE;</i> <i>h) le prescrizioni concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi della direttiva 86/278/CEE;</i> <i>i) le prescrizioni in materia di igiene dei prodotti alimentari stabilite dal regolamento (CE) n. 852/2004 e gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi a livello di produzione primaria mediante una corretta igiene;</i> <i>j) le prescrizioni per l'igiene dei mangimi stabilite dal regolamento (CE) n. 183/2005;</i> <i>k) la prescrizione di rispettare i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005;</i> <i>l) la prescrizione di rispettare i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006;</i> <i>m) le prescrizioni relative ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di cui al regolamento (CE) n. 396/2005;</i> <i>n) le prescrizioni in materia di salute degli animali di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011.</i></p>
<p>4 (8)</p>	<p><i>L'autorità competente può decidere di prendere in considerazione ulteriori prescrizioni per la qualità e il monitoraggio dell'acqua, che si aggiungono a quelle indicate nell'allegato I, ove necessario e opportuno per garantire un livello adeguato di protezione dell'ambiente e</i></p>	<p><i>In base all'esito della valutazione del rischio di cui alla lettera d) del presente allegato, tali prescrizioni supplementari possono in particolare riguardare:</i> <i>a) i metalli pesanti;</i> <i>b) gli antiparassitari;</i> <i>c) i sottoprodotti di disinfezione;</i> <i>d) i medicinali;</i> <i>e) altre sostanze che destano crescente preoccupazione, tra cui i microinquinanti e le microplastiche;</i> <i>f) la resistenza agli agenti antimicrobici.</i></p>

	<p><i>della salute umana e animale, in particolare quando vi sono chiare prove scientifiche del fatto che i rischi derivino dalle acque affinate e non da altre fonti.</i></p>	
--	--	--

Sezione 2

Misure preventive

All'interno del piano di gestione dei rischi, dopo avere individuato i rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, è necessario individuare le relative misure di prevenzione e barriere che sono già in atto o che dovrebbero essere adottate per limitare i rischi in modo che tutti i rischi individuati possano essere adeguatamente gestiti. A tal fine il piano di gestione dei rischi deve comprendere gli elementi seguenti .

E	<p>Misure preventive</p>	<p>Devono essere individuate le misure preventive e le barriere applicabili al sistema di riutilizzo dell'acqua, per rimuovere o ridurre a un livello accettabile i rischi derivanti dai pericoli identificati nel piano di gestione dei rischi.</p> <p><i>Le misure preventive sono trattamenti, azioni o procedure, già attuate o individuate durante la valutazione del rischio, che possono essere applicate in diverse parti del sistema di riutilizzo delle acque. Tali misure di prevenzione possono comprendere: (9)</i></p> <p><i>a) il controllo dell'accesso;</i></p> <p><i>b) misure supplementari di disinfezione o di eliminazione degli inquinanti;</i></p> <p><i>c) tecnologie specifiche di irrigazione che attenuano il rischio di formazione di aerosol (ad esempio irrigazione a goccia);</i></p> <p><i>d) prescrizioni specifiche per l'irrigazione a pioggia (ad esempio velocità massima del vento, distanza tra l'impianto di irrigazione a pioggia e le aree sensibili);</i></p> <p><i>e) prescrizioni specifiche per i campi agricoli (ad esempio inclinazione del terreno, saturazione idrica del suolo e zone carsiche);</i></p> <p><i>f) il sostegno alla soppressione degli agenti patogeni prima della raccolta;</i></p> <p><i>g) la definizione di distanze minime di sicurezza (ad esempio rispetto alle acque superficiali, comprese le sorgenti destinate alla zootecnia, o ad attività quali l'acquacoltura, la piscicoltura, la molluschicoltura, il nuoto e altre attività acquatiche);</i></p> <p><i>h) pannelli segnaletici presso i siti di irrigazione indicanti l'utilizzo di acqua affinata e non potabile.</i></p>
F	<p>Sistemi di controllo qualità e monitoraggi o ambientale</p>	<p>I sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale devono comprendere tutte le attività di monitoraggio previste per il sistema di riutilizzo delle acque: individuazione di procedure e protocolli per il controllo della qualità del sistema e per il sistema di monitoraggio ambientale. I programmi di monitoraggio operativo e ambientale forniscono garanzie di adeguate prestazioni del sistema ai lavoratori, al pubblico e alle autorità. Devono includere protocolli, programmi e procedure almeno per le prescrizioni di qualità e per i requisiti sul monitoraggio per le acque affinate a fini irrigui in agricoltura, per le acque affinate a fini industriali, per le acque affinate a fini civili, per le acque affinate a fini ambientali.</p>
G	<p>Gestione e</p>	<p>La gestione e il coordinamento delle emergenze comprendono protocolli gestionali,</p>

coordinamento delle emergenze	di emergenza e di comunicazione. Questi programmi costituiscono la base per una comunicazione efficace tra la parte o le parti responsabili di un piano di gestione del rischio e gli attori coinvolti. In particolare, il coordinamento deve includere i protocolli su come le informazioni saranno comunicate tra gli attori, le procedure per la segnalazione di incidenti ed emergenze, le procedure di notifica, le fonti di informazione e i processi di consultazione.
--------------------------------------	---

Sezione 3

Criteria minimi per la redazione di un Piano di gestione dei rischi

Sulla base delle Linee Guida pubblicate dalla Commissione Europea sulla GU 298/1 del 5/8/2022 e delle successive specifiche tecniche degli elementi chiave della gestione del rischio sviluppati in ambito comunitario, si descrivono i criteri procedurali per la redazione di un Piano di gestione dei rischi (PGR) connessi al riutilizzo delle acque affinate, criteri che anticipano le linee guida nazionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Piano di Gestione dei Rischi (PGR)

La gestione del rischio relativa alla produzione, distribuzione, stoccaggio e utilizzo delle acque affinate si attua attraverso l'elaborazione del piano di gestione dei rischi che definisce il confine di sistema; individua, descrive e valuta i principali elementi della gestione dei rischi e le relative misure di prevenzione e barriere ed individua altresì in maniera chiara e univoca i ruoli e le responsabilità delle parti responsabili e degli utilizzatori finali.

Contenuti del Piano di Gestione dei Rischi

Il PGR deve contenere almeno i seguenti elementi della gestione del rischio (*Key Risk Management*) così ripartiti:

Elementi chiave:

- KRM1: descrizione dell'intero sistema di riutilizzo dell'acqua, dal punto di ingresso nell'impianto di affinamento fino all'utilizzo finale;
- KRM2: identificazione di tutti i soggetti coinvolti nel sistema di riutilizzo dell'acqua, compresi i loro ruoli e responsabilità;
- KRM3: identificazione dei potenziali pericoli (es. patogeni e inquinanti) e dei potenziali eventi pericolosi (es. errori di affinamento) associati sistema di riutilizzo dell'acqua;
- KRM4: Identificazione degli ambienti a rischio, dei gruppi esposti e delle vie di esposizione per ciascun pericolo ed evento pericoloso precedentemente individuato al fine di poter valutare i rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;
- KRM5: valutazione del rischio ambientale e sanitario tenendo conto dei pericoli e degli eventi pericolosi, degli ambienti a rischio, dei gruppi esposti e delle potenziali vie di esposizione precedentemente identificati.

Prescrizioni supplementari:

- KRM6: possibilità di identificare ulteriori requisiti di monitoraggio e di qualità dell'acqua per le sostanze individuate nell'Allegato II, parte B, paragrafo 6 del Regolamento (UE) 2020/741 (metalli pesanti; antiparassitari; sottoprodotti di disinfezione, medicinali, microinquinanti e microplastiche).

Misure preventive:

- KRM7: identificazione di misure preventive o barriere (aggiuntive o già in atto) che devono essere applicate a parti del sistema di riutilizzo dell'acqua, per mitigare i rischi precedentemente identificati;
- KRM8: Identificazione delle misure di controllo della qualità, compresi i protocolli per il monitoraggio dell'acqua affinata e i programmi di manutenzione delle apparecchiature, per garantire l'efficacia dei processi di affinamento e le misure preventive adottate;
- KRM9: predisposizione di un sistema di monitoraggio ambientale per controllare il rilascio degli inquinanti identificati negli ambienti a rischio precedentemente individuati;
- KRM10: impostazione di protocolli per gestire incidenti ed emergenze;
- KRM11: impostazione di meccanismi di coordinamento e comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di riutilizzo dell'acqua.

1.2.2. Testo correlato 660 (SUPPLEMENTO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 660

Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)** dal **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)** dal **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)** dal **Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)** dal **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)** e dal **Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)** di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** e con il **Ministro della salute (SCHILLACI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2023

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 maggio 2023.

Analisi tecnico-normativa

Amministrazione proponente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articoli 1, 2, 3, 4, e 5)

Titolo: Decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante “*Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche*”.

Referente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Ufficio legislativo

La Relazione ATN è stata elaborata per i seguenti articoli:

- Articolo 1 - *Cabina di regia per la crisi idrica*
- Articolo 2 - *Superamento del dissenso e poteri sostitutivi*
- Articolo 3 - *Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica*
- Articolo 4 - *Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche*
- Articolo 5 - *Misure per garantire l’efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica*

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Articolo 1 - L’intervento normativo è finalizzato a promuovere l’adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità attraverso l’istituzione della Cabina di regia per la crisi idrica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In dettaglio, la Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

Un ulteriore obiettivo della disposizione è, infatti, quello di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture idriche e mitigare i danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, accrescendo la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni.

L’intervento è in linea con il programma di Governo, poiché assicura notevoli impatti positivi e benefici sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista ambientale e il relativo monitoraggio sarà svolto direttamente dalla Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 2 - L’intervento normativo è volto a superare le eventuali criticità del procedimento per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, determinate da situazioni di inerzia e ritardo o dal dissenso espresso da un organo delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni. A tali fini, si prevede che la gestione delle predette situazioni relative alle fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali avvenga attraverso l’esercizio di poteri sostitutivi da parte della Cabina di regia e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’intervento è in linea con il programma di Governo e impatta positivamente dal punto di vista economico-sociale in ragione dell’esigenza di certezza e celere realizzazione degli interventi che viene così assicurata per le imprese, i cittadini e l’ambiente. Il monitoraggio sarà svolto, a livello centrale, dalla Cabina

di regia, quale organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, a livello locale, dalle amministrazioni competenti per l'attuazione dei singoli interventi.

Articolo 3 - L'intervento normativo è volto a prevedere l'istituzione di un commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. L'intervento si è reso necessario al fine di porre rimedio alla crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni e all'inadeguatezza, vetustà e inefficienza delle infrastrutture idriche esistenti, che comportano ulteriori dispersioni e sprechi di risorse.

L'intervento è in linea con il programma di Governo, volto a combattere la siccità e a consentire la riqualificazione e il potenziamento delle reti idriche.

Articolo 4 - L'intervento regolatorio si pone l'obiettivo di prevedere semplificazioni delle procedure autorizzative per la realizzazione delle infrastrutture idriche, garantendo la sicurezza e la gestione degli invasi. Si ritiene che tale obiettivo possa essere conseguito attraverso previsioni normative che dispongono l'applicazione alla progettazione e alla realizzazione delle infrastrutture idriche delle semplificazioni previste dall'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 per gli investimenti pubblici, un regime semplificato per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per interventi di modifica delle dighe esistenti, l'introduzione di due limiti temporali funzionali a garantire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, attraverso la realizzazione di operazioni di sfangamento e sghiaimento, nonché l'autorizzazione delle amministrazioni procedenti per l'acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, anche qualora non siano stati ancora adottati i provvedimenti di espropriazione definitiva, a concludere i relativi procedimenti entro il termine di 180 giorni, in deroga al termine di 90 giorni previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 5 - La disposizione è volta a introdurre misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per l'adeguamento e il miglioramento delle infrastrutture idriche, riconoscendo specifici poteri di intervento al Commissario straordinario con il coinvolgimento, altresì, delle regioni, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di sicurezza degli invasi, nonché, limitatamente agli interventi di riduzione delle perdite, dei concessionari.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Articolo 1 - Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999;
- articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 2 - Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- articolo 12, commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

Articolo 3 - Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- articolo 15, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- articoli 114, 146 e 149, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- articolo 7, comma 4, e articolo 9, commi 2 e 5-ter, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
- articolo 19, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- articolo 17, comma 14, legge 15 maggio 1997, n. 127;
- articolo 4, decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- articolo 2, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;
- articolo 5, comma 6, decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141;
- articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Articolo 4 - Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363;
- articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;
- articolo 6, comma 9, 19 e 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
- articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166;
- articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 5 - Il quadro normativo nazionale è costituito dai seguenti provvedimenti:

- decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
- direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante indirizzi operativi inerenti all'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe;
- direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Articoli da 1 a 5 - La disposizione non incidono su alcuna legge o regolamento vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Articoli da 1 a 5 - Le disposizioni sono stata proposta nel rispetto delle norme costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Articoli da 1 a 5 - Le disposizioni sono in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni. Il Commissario, di cui all'articolo 3, opera nel rispetto di tale riparto e al fine di consentire un migliore coordinamento fra Governo e regioni nella gestione delle risorse e infrastrutture idriche.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Articoli da 1 a 5 - Le disposizioni rispettano i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Articoli da 1 a 4 - Le materie trattate dall'intervento normativo non sono oggetto di interventi di rilegificazione.

Articolo 5. La verifica è stata effettuata con esito negativo per i fenomeni di rilegificazioni e delegificazione e con esito positivo in tema di semplificazione normativa. Ciò consente alla disciplina introdotta di inserirsi in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Articoli da 1 a 5 - Non sono presenti in Parlamento attualmente progetti di legge vertenti su materie analoghe.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Articoli da 1 a 5 - Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulle materie oggetto dei suddetti articoli.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Articoli 1, 2, 4 e 5 – Gli interventi sono compatibili con l'ordinamento comunitario.

Articolo 3 L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario e, in particolare, con gli impegni assunti dall'Unione Europea nella lotta al cambiamento climatico.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Articoli da 1 a 5 - Non risultano procedure di infrazione vertenti sulle medesime o analoghe materie.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Articoli da 1 a 5 - Non risultano incompatibilità con obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Articoli da 1 a 5 - Allo stato attuale non sussistono orientamenti giurisprudenziali prevalenti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa né giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nelle medesime materie.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Articoli da 1 a 5 - Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Articoli da 1 a 5 - Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sulle medesime materie da parte di altri Stati membri della Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Articoli da 1 a 5 - Non sono previste nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Articoli da 1 a 5 - La verifica della correttezza dei riferimenti normativi è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Articoli da 1 a 5 - Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Articoli da 1 a 5 - L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Articoli 1, 2 e 5 - Nell'intervento normativo non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

Articolo 3 - Nell'intervento normativo non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Al comma 2 è previsto che il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, seppur nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Al comma 6 si prevede che la struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti del Commissario è composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui due unità di livello dirigenziale non generale reclutate in deroga alle percentuali di cui articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 4 - Nell'intervento normativo non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Il medesimo intervento normativo prevede, invece, disposizioni derogatorie della disciplina di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Articoli da 1 a 5 - Non risultano deleghe aperte sui medesimi oggetti.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Articolo 1 La norma prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, nonché all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia. Il rispetto delle predette tempistiche appare congruo e funzionale al conseguimento in tempi brevi degli obiettivi di contrasto alla crisi idrica.

Articoli 2, 4 e 5 - La norma non prevede atti successivi attuativi.

Articolo 3 Al comma 1 si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, è nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Il termine indicato appare congruo. Al comma 6 si prevede che la struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti del Commissario è costituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Articoli da 1 a 5 - Non si è ravvisata la necessità di commissionare l'elaborazione di dati statistici in quanto sono stati ritenuti sufficienti i dati statistici in possesso dell'Amministrazione.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Provvedimento: Decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”.

Amministrazione competente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articoli 1, 2, 3, 4 e 5)

Referente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Ufficio legislativo

La Relazione AIR è stata elaborata per i seguenti articoli:

- Articolo 1 - *Cabina di regia per la crisi idrica*
- Articolo 2 - *Superamento del dissenso e poteri sostitutivi*
- Articolo 3 - *Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica*
- Articolo 4 - *Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche*
- Articolo 5 - *Misure per garantire l’efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica*

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Articolo 1 - L’intervento normativo è finalizzato a promuovere l’adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità attraverso l’istituzione della Cabina di regia per la crisi idrica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In dettaglio, la Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni. Nel novero delle attività di competenza, hanno cruciale rilevanza la ricognizione preliminare delle opere di urgente realizzazione, l’individuazione e la ripartizione delle risorse disponibili per il finanziamento di interventi nel settore idrico nonché il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione dei predetti interventi, anche al fine di fornire misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità. Un ulteriore obiettivo della disposizione è, infatti, quello di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture idriche e mitigare i danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, accrescendo la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni.

L’intervento assicura, dunque, notevoli impatti positivi e benefici dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

Il monitoraggio sarà svolto, a livello centrale, dalla Cabina di regia, quale organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, a livello locale, dalle amministrazioni competenti per l’attuazione dei singoli interventi.

Articolo 2 - L’intervento normativo è volto a superare le eventuali criticità del procedimento per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, determinate da situazioni di inerzia e ritardo o dal dissenso espresso da un organo delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni. A tali fini, si prevede che la gestione delle predette situazioni relative alle fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali

avvenga attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi da parte della Cabina di regia e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'intervento impatta positivamente dal punto di vista economico-sociale in ragione dell'esigenza di certezza e celere realizzazione degli interventi che viene così assicurata per le imprese, i cittadini e l'ambiente. Il monitoraggio sarà svolto, a livello centrale, dalla Cabina di regia, quale organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, a livello locale, dalle amministrazioni competenti per l'attuazione dei singoli interventi.

Articolo 3 - L'intervento normativo è volto a prevedere l'istituzione di un commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024.

Il Commissario realizzerà, in via d'urgenza, gli interventi indicati dalla Cabina di regia e svolgerà ulteriori funzioni, tra le quali la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la verifica e il coordinamento dell'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi, la verifica e il monitoraggio dell'*iter* autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi finalizzati alle operazioni di sghiaimento e sfangamento, l'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi, la ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito delle risorse del "Fondo per il miglioramento della sicurezza e la gestione degli invasi". Il Commissario, in caso di perdurante inerzia nella realizzazione degli interventi e delle misure elencate da parte dei soggetti responsabili, potrà essere indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri e sentito il soggetto inadempiente, al fine di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari o di eseguire i progetti e gli interventi.

L'intervento impatta positivamente sull'ambiente, in quanto consente di ridurre le dispersioni di risorse idriche, sugli enti competenti per la gestione delle risorse idriche, che godranno del supporto commissariale nella gestione delle medesime risorse, e sulle PMI, che diventeranno maggiormente resilienti ai cambiamenti climatici.

Il monitoraggio sarà svolto dalla Cabina di regia per la crisi idrica e dagli enti deputati all'attuazione degli interventi.

Articolo 4 - L'intervento regolatorio si pone l'obiettivo di prevedere semplificazioni delle procedure autorizzative per la realizzazione delle infrastrutture idriche, garantendo la sicurezza e la gestione degli invasi. Si ritiene che tale obiettivo possa essere conseguito attraverso previsioni normative che dispongono l'applicazione alla progettazione e alla realizzazione delle infrastrutture idriche delle semplificazioni previste dall'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 per gli investimenti pubblici, un regime semplificato per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per interventi di modifica delle dighe esistenti, l'introduzione di due limiti temporali funzionali a garantire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, attraverso la realizzazione di operazioni di sfangamento e sghiaimento, nonché l'autorizzazione delle amministrazioni procedenti per l'acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, anche qualora non siano stati ancora adottati i provvedimenti di espropriazione definitiva,

a concludere i relativi procedimenti entro il termine di 180 giorni, in deroga al termine di 90 giorni previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

I soggetti interessati dalla disposizione sono rappresentati dai soggetti attuatori, dai concessionari e dai gestori degli invasi, dai destinatari dei contributi, dalle stazioni appaltanti e dalle Regioni, nonché, per quanto concerne i contenziosi in atto per mancato completamento delle procedure espropriative, dai proprietari che hanno subito l'occupazione del suolo e dagli enti concessionari.

Articolo 5 - La disposizione è finalizzata a garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, per il contrasto alla crisi idrica, assegnando al Commissario straordinario, d'intesa con la regione territorialmente competente e previo parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il compito di regolare i volumi e le portate derivati dagli invasi. Il Commissario può, altresì, autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, nonché fissare un termine affinché i concessionari e i gestori delle infrastrutture idriche realizzino interventi per la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche e per il miglioramento della capacità di invaso.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Articolo 1 - L'intervento normativo è volto ad affrontare il tema dell'adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità, in modo tale da garantire il potenziamento delle infrastrutture idriche e il coordinamento dell'attività dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione e gestione delle medesime.

Recenti studi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) evidenziano, infatti, i rischi connessi alla scarsità della risorsa idrica: in dettaglio, circa metà del territorio nazionale si trova in una situazione di severità idrica bassa in cui, sebbene la domanda idrica sia soddisfatta, si registrano *trend* peggiorativi. L'altra metà del Paese si trova, invece, in una situazione di severità idrica media, con probabili rischi di danni economici ingenti e rilevanti impatti ambientali. Per risolvere il problema dell'inadeguatezza del sistema infrastrutturale idrico e della conseguente dispersione idrica, tenuto conto anche della drastica riduzione delle precipitazioni, la norma in esame prevede l'istituzione di una Cabina di regia volta a garantire il coordinamento e il monitoraggio delle politiche di contrasto della crisi idrica.

Articolo 2 - L'intervento normativo è finalizzato a risolvere le criticità del procedimento per la realizzazione degli interventi idrici, qualora le stesse siano determinate dal dissenso espresso dalle amministrazioni interessate o dalle situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione dei predetti interventi infrastrutturali. Al fine di garantire tempi certi nel conseguimento degli obiettivi di contrasto alla crisi idrica, l'intervento in esame mira ad assicurare la celere realizzazione delle opere, affrontando il problema dei dissensi qualificati qualora un meccanismo di superamento degli stessi non sia già previsto dalla normativa vigente. In tali casi, attraverso una procedura semplificata e accelerata, la Cabina di regia e la Presidenza del Consiglio dei ministri assicurano la sollecita realizzazione dell'intervento attraverso un preliminare confronto con i soggetti attuatori inadempienti e, ove necessario, l'esercizio di poteri sostitutivi.

Articolo 3 - L'intervento normativo è volto a definire un nuovo sistema di *governance* per la prevenzione e il contrasto della siccità e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. Il principale problema da affrontare è, infatti, quello relativo alla crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle

precipitazioni e all'inadeguatezza, vetustà e inefficienza delle infrastrutture idriche esistenti, che comportano ulteriori dispersioni e sprechi di risorse. Ulteriori problemi ineriscono all'evoluzione dello scenario climatico e al perdurare della situazione di siccità, con il peggioramento della conseguente emergenza idrica, che determinano gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva del Paese, e implicano gravi rischi per la sanità e l'igiene pubblica. Gli eventi climatici estremi come la siccità impattano, inoltre, negativamente sulle PMI, che hanno maggiori difficoltà a gestire le situazioni anomale e ad assorbirne le conseguenze.

Articolo 4 - L'intervento regolatorio è finalizzato a risolvere alcune criticità connesse alle procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche, garantendo la sicurezza e la gestione degli invasi, con particolare riferimento alla progettazione e realizzazione delle medesime infrastrutture, alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per interventi di modifica delle dighe esistenti, al potenziamento e adeguamento delle citate infrastrutture, all'incremento delle condizioni di sicurezza e delle capacità di invaso e al completamento dei procedimenti di acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, anche qualora non siano stati ancora adottati i provvedimenti di espropriazione definitiva.

Articolo 5 - La disposizione si pone come ulteriore misura di contrasto, in via d'urgenza, alla conclamata crisi idrica in essere, riconoscendo a tal fine al Commissario straordinario dei poteri di intervento finalizzati ad incrementare le riserve idriche disponibili e a limitare le perdite delle condotte e delle reti idriche.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

2.1 Obiettivi generali e specifici

Articolo 1 - L'obiettivo generale dell'intervento normativo è quello di razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi delle risorse idriche. A tali fini, si promuove l'adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità attraverso l'istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avente funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica. In dettaglio, la Cabina svolgerà attività di impulso in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi alla crisi idrica, promuoverà il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente (anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità).

Articolo 2 - L'obiettivo generale dell'intervento normativo è quello di razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi delle risorse idriche. In dettaglio, attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12, commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e la previsione di una procedura semplificata e accelerata *ad hoc* di superamento del dissenso, la Cabina di regia e la Presidenza del Consiglio dei ministri assicurano la sollecita realizzazione degli interventi necessari, anche intervenendo con poteri sostitutivi al

fine di garantire la corretta gestione delle risorse idriche e rendere l'azione del Governo e delle regioni più efficace e coordinata.

Articolo 3 - L'obiettivo generale dell'intervento normativo è quello di razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi delle risorse idriche. Nello specifico, il ruolo del Commissario straordinario è quello di intervenire con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e sulla gestione delle risorse idriche, rendendo l'azione del Governo e delle regioni più efficace e coordinata.

Articolo 4 - L'obiettivo che l'articolo si pone è rappresentato dalla necessità di risolvere le problematiche evidenziate nella sezione 1 attraverso l'introduzione di disposizioni finalizzate a semplificare le procedure autorizzative volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi.

Articolo 5 - Obiettivo generale della disposizione è quello di contenere e contrastare la crisi idrica ingenerata dalla drastica riduzione delle precipitazioni, a tal fine razionalizzando i consumi ed eliminando gli sprechi della risorsa.

2.2 Indicatori

Articolo 1, 2 - Gli indicatori saranno forniti dai monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi infrastrutturali idrici, nel rispetto di una corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle opere.

Articolo 3 - Gli indicatori saranno forniti dal numero e dai tempi di realizzazione degli interventi infrastrutturali idrici.

Articolo 4 - Gli indicatori saranno costituiti dal numero delle procedure autorizzative di infrastrutture idriche, dal numero delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per interventi di modifica delle dighe esistenti, dal numero delle dighe individuate ad opera del Commissario di cui all'articolo 3, per le quali risulti necessario e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi nonché dal numero dei procedimenti di acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione è stata solo avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, che saranno completati per effetto delle nuove disposizioni.

Articolo 5 - Gli indicatori saranno forniti dalla consistenza dei volumi e delle portate degli invasi, dal numero degli interventi di miglioramento delle capacità di invaso e degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche che verranno regolati dal Commissario straordinario.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO E PRINCIPALI IMPATTI

3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

Articolo 1 - L'intervento regolatorio ha impatti economici favorevoli sulle imprese (con particolare riguardo a quelle operanti nel settore agroalimentare e idroelettrico), la cui competitività è messa a rischio

dalle conseguenze della crisi idrica. La siccità è causa di grandi difficoltà nell'approvvigionamento idrico, di danni al settore agricolo e, conseguentemente, di una situazione di insicurezza alimentare. La crisi idrica è, peraltro, intervenuta in un contesto economico già critico, in ragione delle ripercussioni negative del biennio pandemico e del conflitto in Ucraina. Dal punto di vista sociale e sanitario, l'intervento regolatorio garantisce una rapida ricognizione delle opere infrastrutturali idriche di urgente realizzazione, consentendo la celere riduzione di malattie, infezioni e mortalità connesse alla scarsa disponibilità di acqua. Dal punto di vista ambientale la disposizione impatta positivamente assicurando la mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, nonché il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Articolo 2 - L'intervento regolatorio ha impatti economici favorevoli sulle imprese e sugli enti che operano servendosi di risorse idriche, in considerazione nel notevole risparmio di acqua derivante dall'implementazione della norma. La previsione di un meccanismo di superamento delle criticità emerse nel corso del procedimento è funzionale a garantire maggiore certezza nell'azione amministrativa e tutela effettiva dell'attività imprenditoriale. A tal proposito, si precisa, infatti, che gli eventuali oneri derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi e dalla nomina di Commissari saranno a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti. Dal punto di vista sociale, in considerazione delle semplificazioni procedurali introdotte, l'intervento normativo ha un impatto positivo su sanità e igiene pubblica. Dal punto di vista ambientale, l'intervento normativo in oggetto consente di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e di ridurre il rischio di dispersioni di risorse idriche.

Articolo 3 - L'intervento regolatorio ha impatti economici favorevoli sulle imprese e sugli enti che operano servendosi di risorse idriche, in considerazione nel notevole risparmio di acqua derivante dall'implementazione della norma. Dal punto di vista sociale, l'intervento normativo consente la riduzione di malattie, infezioni e mortalità connesse alla scarsa disponibilità di acqua e ha dunque un impatto positivo su sanità e igiene pubblica. Dal punto di vista ambientale, l'intervento normativo in oggetto consente di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e di ridurre dispersioni di risorse idriche.

Articolo 4 - L'intervento regolatorio avrà favorevoli impatti sociali e ambientali determinando una maggiore disponibilità di risorse idriche per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici.

Articolo 5 - L'intervento ha positivi impatti sociali e ambientali, incidendo positivamente sulla disponibilità di risorse idriche per scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, coinvolgendo un'ampissima platea di destinatari.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Articolo 1 - L'intervento normativo ha effetti positivi sulle piccole e medie imprese, tenuto conto del ruolo della Cabina di regia in ordine al coordinamento delle procedure di progettazione e realizzazione e alla promozione della sinergia tra le istituzioni governative, gli enti pubblici nazionali e territoriali e altri soggetti pubblici e privati. A tali fini, la Cabina di regia può fornire misure e strumenti funzionali alla risoluzione di eventuali criticità riscontrate e, nell'ambito dell'attività di monitoraggio cui è preposta, può favorire l'attivazione dei poteri sostitutivi nel caso in cui sia messo a rischio il rispetto del cronoprogramma degli interventi. Tali misure hanno effetti economici positivi, assicurando gli interessi

delle PMI - che godranno di condizioni più favorevoli per gli investimenti - e garantendo una più rapida realizzazione delle opere infrastrutturali idriche.

Articolo 2 - L'intervento normativo ha un impatto positivo sulle piccole e medie imprese, stante l'introduzione di meccanismi di superamento del dissenso delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e la fissazione di termini *ad hoc* entro i quali il Governo assicura il raccordo con l'ente territoriale interessato e la sollecita realizzazione dell'intervento. La previsione consentirà, dunque, alle PMI di godere di condizioni più favorevoli in termini di fattori produttivi per gli investimenti.

Articolo 3 - L'intervento ha un impatto positivo sulle piccole e medie imprese, che godranno di condizioni più favorevoli in termini di fattori produttivi per gli investimenti e saranno maggiormente resilienti ai cambiamenti climatici.

Articolo 4 - L'accelerazione delle procedure autorizzative impatta favorevolmente sulle piccole e medie imprese che realizzeranno in tempi brevi gli interventi.

Articolo 5 - Non sussistono specifici effetti da segnalare.

B. Effetti sulla concorrenza

Articoli da 1 a 5 - Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Articolo 1 - L'intervento normativo prevede che la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi. Inoltre, i Commissari straordinari nominati riferiscono periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate.

Articolo 2 - Qualora nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio cui è preposta la Cabina di regia rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato idoneo a precludere la realizzazione dell'intervento, la stessa è tenuta a comunicare tali elementi informativi al Presidente del Consiglio dei ministri, proponendo di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere, da definirsi entro il termine di quindici giorni.

Articolo 3 - Il Commissario straordinario acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale; acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione; acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi di contrasto alla siccità, il Commissario, anche su richiesta delle regioni, è tenuto ad informare il Presidente del Consiglio dei ministri; i provvedimenti che il Commissario adotta in via d'urgenza e sostitutiva sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento

incide. Il Commissario, inoltre, esercita le proprie funzioni sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici di cui all'articolo 11. Infine, egli invia periodicamente una relazione sull'attività svolta alla Cabina di regia per la crisi idrica a scopo di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 11.

Articolo 4 - Le disposizioni non individuano oneri informativi a carico dei soggetti beneficiari.

Articolo 5 - Non sono previsti oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Articoli da 1 a 5 - L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Articolo 1 - Responsabile dell'attuazione della norma è la Presidenza del Consiglio dei ministri, presso la quale è istituita la Cabina di regia per la crisi idrica. L'organo collegiale è, infatti, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, nei casi d'interesse, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi nonché all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia.

Articolo 2 - Responsabili dell'attuazione della disposizione sono la Cabina di regia, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri e gli enti deputati alla gestione delle risorse idriche.

Articolo 3 - Responsabili dell'attuazione delle disposizioni sono il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli enti deputati alla gestione delle risorse idriche. La nomina del Commissario straordinario è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri. La struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti del Commissario è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 4 - Responsabili dell'attuazione della norma sono il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le Regioni, il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui all'articolo 3, nonché, con riferimento ai procedimenti di acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione è stata solo avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, le amministrazioni procedenti.

Articolo 5 - La disposizione verrà attuata dal Commissario straordinario e prevede, altresì, il coinvolgimento delle regioni, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di sicurezza degli invasi, nonché, limitatamente agli interventi di riduzione delle perdite, dei concessionari.

4.2 Monitoraggio

Articolo 1 - Il sistema di monitoraggio fa capo alla Cabina di regia che promuove, nei casi previsti, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2 e svolge, inoltre, attività di coordinamento in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

Articolo 2 - Il sistema di monitoraggio fa capo alla Cabina di regia che, nei casi previsti, promuove l'attivazione di poteri sostitutivi di cui all'articolo 12, commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ovvero propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare poi le iniziative da assumere.

Articolo 3 - Il sistema di monitoraggio fa capo alla Cabina di regia per la crisi idrica di cui all'articolo 1.

Articolo 4 - Il sistema di monitoraggio fa capo alla Cabina di regia per la crisi idrica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1.

Articolo 5 - Il sistema di monitoraggio fa capo alla Cabina di regia di cui all'articolo 1.

1.2.3. Testo correlato 660 (SUPPLEMENTO BIS)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 660

Supplemento bis

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)** dal **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)** dal **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)** dal **Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)** dal **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)** e dal **Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)** di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** e con il **Ministro della salute (SCHILLACI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2023

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche *L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative all'articolo 6 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15 maggio 2023.*

Per l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative agli articoli da 1 a 5, trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 maggio 2023, si veda l'AS 660 - Supplemento.

Analisi tecnico-normativa

Provvedimento: Decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto della siccità e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche –
Articolo 6 “Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo”

Amministrazione competente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo introduce, tramite decretazione d'urgenza, specifiche misure preordinate a implementare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e a ridurre dispersioni di risorse idriche. Si prevedono, peraltro: un regime semplificato per le procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture idriche che rinvia al modello PNRR; l'aumento dei volumi utili degli invasi; la possibilità di realizzare liberamente vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo entro un volume massimo stabilito; il riutilizzo delle acque reflue depurate per impiego irriguo; l'introduzione di notevoli semplificazioni nella realizzazione degli impianti di desalinizzazione.

L'intervento normativo si è reso necessario al fine di arginare le conseguenze che, le attuali dinamiche ambientale, potrebbero arrecare al mondo agricolo.

La disposizione in questione interviene sull'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”, aggiungendo dopo la lettera e-*quinquies*) la lettera e-*sexies*).

In particolare, la norma agisce andando ad ampliare l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rientrano nel regime dell'attività edilizia libera.

La ratio sottesa alla norma in questione è quella di liberalizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare delle procedure edilizie, al fine di fronteggiare la grave crisi idrica che sta investendo il Paese. Si ritiene che, trattandosi di piccoli invasi con un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno, le attività sottese alla loro realizzazione non comportino una trasformazione significativa del territorio e per tale ragione possano esser eseguite liberamente.

L'intervento è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo, modifica l'articolo 6 sull'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", aggiungendo dopo la lettera e-*quinquies*) la lettera e-*sexies*), in tema di edilizia libera.

Edilizia libera indica l'insieme dei lavori che si possono fare senza chiedere determinate autorizzazioni al Comune o senza bisogno di depositare documenti e comunicazioni di inizio attività, per cui non è necessario né il permesso di costruire, né la Cil, la Cila o la Scia.

I casi in cui, attualmente, si può ricorrere alla disciplina di cui all'articolo 6 del citato DPR è la seguente:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

- d)) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e)) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell' allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell' articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all' articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo aggiunge alla gamma delle opzioni previste dall'attuale normativa, l'ulteriore circostanza di cui a *e-sexies*) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-regioni, riguardando materie che la Costituzione mantiene in capo allo Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione

Il provvedimento proposto non incide su aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

La peculiarità della materia non fa derivare procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non sono state introdotte nuove definizioni normative rispetto a quelle attualmente in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il presente provvedimento non apporta alcun intervento di novella a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti provvedimenti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o documenti statistici.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

*Provvedimento: Decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto della siccità e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche – **Articolo 6** “Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo”*

Amministrazione competente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo MASAF

* * *

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo introduce, tramite decretazione d'urgenza, specifiche misure preordinate a implementare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e a ridurre dispersioni di risorse idriche. Si prevedono, peraltro: un regime semplificato per le procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture idriche che rinvia al modello PNRR; l'aumento dei volumi utili degli invasi; la possibilità di realizzare liberamente vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo entro un volume massimo stabilito; il riutilizzo delle acque reflue depurate per impiego irriguo; l'introduzione di notevoli semplificazioni nella realizzazione degli impianti di desalinizzazione.

Dette misure troveranno immediata attuazione pure in virtù del sistema di governance delineato, che prevede: l'istituzione della cabina di regia, col compito di effettuare entro 30 giorni una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte, nel breve termine, alla crisi idrica e, tra queste, quelle suscettibili di essere poste in essere da parte del Commissario straordinario nazionale. In ipotesi di ritardi ovvero di ulteriori criticità nell'esecuzione di singoli interventi infrastrutturali del settore idrico, la Cabina di regia attiva procedure preordinate a superare i ritardi o le criticità emerse, e può pure nominare singoli Commissari ad acta; la nomina di un Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il Commissario realizzerà, in via d'urgenza, gli interventi indicati dalla Cabina di regia e svolgerà anche altre funzioni, tra cui la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la verifica e il coordinamento dell'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi, la verifica e il monitoraggio dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi finalizzati alle operazioni di sghiaimento e sfangamento, l'individuazione delle dighe per le quali risulta necessario e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi, la ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito delle risorse del “Fondo per il miglioramento della sicurezza e la gestione degli invasi”. Il Commissario, in ipotesi di perdurante inerzia nella realizzazione degli interventi e delle misure elencate da parte dei soggetti responsabili, potrà essere indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri

1

e sentito il soggetto inadempiente, per adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari o di eseguire i progetti e gli interventi.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Articolo 6: include le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato nell'attività edilizia.

L'intervento normativo si è reso necessario al fine di arginare le conseguenze che, l'attuale difficoltà ambientale, potrebbe arrecare al mondo agricolo.

La disposizione in questione interviene sull'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", aggiungendo dopo la lettera e-*quinqies*) la lettera e-*sexies*).

In particolare, la norma agisce andando ad **ampliare l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo**, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rientrano nel regime dell'attività edilizia libera.

La ratio sottesa alla norma in questione è quella di liberalizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare delle procedure edilizie, al fine di fronteggiare la grave crisi idrica che sta investendo il Paese. Si ritiene che, trattandosi di piccoli invasi con un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno, le attività sottese alla loro realizzazione non comportino una trasformazione significativa del territorio e per tale ragione possano esser eseguite liberamente.

Con riferimento alle possibili conseguenze in termini di minor gettito determinate dalla disposizione prevista all'articolo 6 si rappresenta che, pur essendo i dati puntuali in possesso del MIT il quale potrà indicare stime più precise, si ritiene che stante il limitatissimo ricorso che fino ad oggi si è fatto da parte degli imprenditori agricoli dell'utilizzo di vasche di raccolta di acque meteoriche, l'eventuale minor gettito conseguente all'inserimento di tale fattispecie tra quelle di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380 (edilizia libera) deve ritenersi assolutamente minimale in quanto verosimilmente attestato nell'ordine di un importo che si ritiene compreso tra i 10.000 e i 20.000 euro.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo introduce una nuova disposizione e amplia la gamma di interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, al fine di contenere le conseguenze derivanti dall'attuale contesto ambientale, versante in condizioni di scarsità idrica.

Obiettivo principale è quindi quello di consentire agli imprenditori agricoli di utilizzare le acque meteoriche, ricorrendo ad una procedura più rapida: per tale ragione obiettivo è la liberalizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare delle procedure edilizie, al fine di fronteggiare la grave crisi idrica che sta investendo il Paese.

I risultati raggiunti in agricoltura consentono inoltre alle imprese di divenire maggiormente sostenibili e di conseguenza contribuire in modo efficiente al contrasto della scarsità idrica.

2.2 Indicatori

L'indicatore che consentirà di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà l'effettiva possibilità concessa alle imprese agricole di poter usufruire della liberalizzazione introdotta dalla norma.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento normativo ha positivi effetti tanto sul piano economico, quanto sul piano sociale e ambientale.

Infatti, la liberalizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa, che si attua concedendo la possibilità di interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo includendo anche l'ipotesi di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rende innanzitutto maggiormente sostenibile l'attività delle imprese agricole.

Ciò comporta ovviamente anche un vantaggio economico, consentendo di attivare più facilmente l'attività di recupero.

Va considerato che il settore dell'agricoltura è quello maggiormente esposto ed a rischio in un contesto di elevata scarsità idrica: le conseguenze, senza un sistema che possa arginare il fenomeno, potrebbero essere disastrose. Ecco perché è fondamentale porre gli agricoltori nelle condizioni di poter limitare il consumo di acqua (che per ovvie ragioni necessita in ingenti quantità nella fase di irrigazione dei campi). In tale prospettiva, l'intervento normativo de quo, consente proprio di velocizzare la procedura di recupero, poiché sono ammortizzati i tempi che, con la vecchia normativa, sarebbero necessari per avere l'autorizzazione a poter procedere al recupero delle acque meteoriche.

3.2 Impatti specifici

L'intervento normativo non comporta degli oneri informativi né produce effetti sulle regole relative alla concorrenza. È inoltre rispettato il livello minimo di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

La disposizione normativa diventa operativa nel momento stesso dell'entrata in vigore del DL e non necessita di ulteriori attività.

Responsabile per l'attuazione è il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

4.2 Monitoraggio

Responsabile per il monitoraggio è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1.2.4. Relazione 660-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 660-A

Relazione Orale

Relatori Bergesio, Petrucci e Rosso

**TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 8^a e 9^a RIUNITE
(8^a - AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
(9^a - INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA
E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

Comunicato alla Presidenza il 30 maggio 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** dal **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** dal **Ministro per la protezione civile e le politiche del mare** dal **Ministro per gli affari europei** il **Sud** le **politiche di coesione** e il **PNRR** dal **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste** e dal **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** e con il **Ministro della salute**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2023

**PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

2 maggio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, rilevato che:

- con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il provvedimento risponde a due esigenze prioritarie. Da un lato, la necessità di assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche; dall'altro, la necessità di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione meteorologica in atto, prevedendo misure finalizzate a individuare e accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie, nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica;
- il decreto-legge reca una pluralità di disposizioni accomunate dal perseguimento delle due specifiche esigenze sopra citate;

considerato altresì che l'articolo 2, nel disciplinare l'esercizio di poteri sostitutivi per situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, prevede, al comma 2, meccanismi di superamento del dissenso proveniente da un organo di un ente territoriale attraverso la consultazione dell'ente territoriale medesimo e il coinvolgimento della Conferenza unificata,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

30 maggio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, approvati nelle sedute del 25 maggio e del 30 maggio (antimeridiana) esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Potenti)

sul disegno di legge

2 maggio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione del comma 2 dell'articolo 12 nella parte in cui la responsabilità amministrativa dell'ente di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, come modificato dal suddetto comma 2, risulta attribuita esclusivamente all'ente senza riferimenti ad eventuali responsabilità della persona fisica che commette la violazione.

sugli emendamenti

16 maggio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, esprime parere non ostativo.

PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Matera)

sul disegno di legge

3 maggio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, che reca la conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, che detta misure di contrasto alla persistente situazione di scarsità idrica, derivante dalle condizioni meteorologiche, che determina gravi ripercussioni connessi con gli usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici;

considerato che il provvedimento prevede misure di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche, per aumentarne la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni idriche, mediante l'istituzione di una Cabina di regia, la previsione di poteri sostitutivi, la nomina di un Commissario straordinario nazionale, nonché disposizioni di semplificazione relative alle infrastrutture idriche, al riutilizzo delle acque reflue a scopi irrigui, agli interventi sugli invasi e agli impianti di desalinizzazione;

considerato, in particolare, che l'articolo 9 è volto a precisare che la disciplina in materia di rifiuti si applica ai fanghi quali risultanti al termine del processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di un coordinamento con il decreto legislativo 23

febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, che disciplina, tra l'altro, gli indicatori di perdite idriche di rete, stabilisce obblighi per i gestori idro-potabili di valutare i livelli di perdite e i potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di rete idrica e prevede l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un piano d'azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre il tasso di perdita idrica nazionale, nel caso in cui quest'ultimo superi la soglia media stabilita dalla Commissione europea;

b) valutino, inoltre, le Commissioni di merito l'opportunità di un coordinamento con le proposte di direttive COM(2022) 540 in materia di acque e COM(2022) 541 in materia di acque reflue urbane, nonché con la necessità di risolvere le quattro procedure di infrazione (nn. 2004/2034, 2009/2034, 2014/2059 e 2017/2181), avviate dalla Commissione europea tra il 2004 e il 2017, per mancata o non corretta applicazione della direttiva 91/271/CEE in oltre 900 agglomerati con carico generato a partire da 2.000 abitanti, delle quali la procedura n. 2004/2034 ha dato luogo alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 31 maggio 2018 (causa C-251/17), con riferimento alle situazioni di irregolarità relative a 74 agglomerati distribuite su sette regioni, e in base alla quale l'Italia ha già pagato sanzioni pecuniarie per oltre 142 milioni di euro.

Peraltro, la tematica della depurazione delle acque reflue è considerata dal PNRR nell'ambito della missione 2 « Rivoluzione verde e transizione ecologica », componente 4 « Tutela del territorio e della risorsa idrica » e, in particolare, all'interno della linea di finanziamento dell'investimento 4.4 « Investimenti in fognatura e depurazione », che persegue l'obiettivo di rendere più efficace la depurazione delle acque reflue, favorendo la realizzazione di progetti innovativi idonei a trasformare i relativi impianti in « fabbriche verdi » e consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali. Tale investimento, per la sua specificità e per i target correlati, appare in linea con l'esigenza di accelerare gli interventi necessari per il superamento delle procedure di infrazione afferenti alla materia di acque reflue urbane.

Come ribadito dalla Corte dei conti (sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali), nella relazione del 7 marzo 2023 sullo stato di attuazione del PNRR, continua a persistere un significativo ritardo nella realizzazione degli impianti per la raccolta e il trattamento delle acque reflue e negli interventi di adeguamento di quelli esistenti, a fronte della sentenza del 2018 e delle citate procedure di infrazione.

Con riguardo all'apporto che il PNRR potrà offrire al superamento delle procedure di infrazione, mediante il citato investimento 4.4, appare auspicabile una significativa accelerazione degli adempimenti relativi all'esame delle proposte progettuali, considerato che la tempistica dei *target* associati all'investimento prevede l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione entro il quarto trimestre del 2023.

Inoltre, appare opportuno che venga disposto un rafforzamento della struttura di cui dispone il Commissario unico per la depurazione, considerato che la sua azione ha offerto un rilevante contributo alla riduzione delle infrazioni in materia di acque reflue e, conseguentemente, alla mitigazione delle sanzioni pecuniarie di mora applicate all'Italia nell'ambito della procedura n. 2004/2034.

Infine, l'efficacia dell'azione commissariale resta legata alla necessità di una decisa semplificazione del quadro normativo di riferimento e, in particolare, al superamento: delle carenze progettuali dovute anche ad una scarsa conoscenza delle infrastrutture esistenti; dell'eccessiva durata degli *iter* autorizzativi, soprattutto nella parte afferente ai pareri in materia ambientale; dei lunghi tempi per la realizzazione degli interventi; della mancanza di strumenti idonei ad attenuare gli effetti degli extra-costi che possono rendere inadeguata l'originaria programmazione finanziaria;

c) valutino, infine, le Commissioni di merito l'opportunità di stabilire una esclusione o riduzione del definanziamento di cui al comma 7-*quater* dell'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, previsto per quei progetti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione fino al ciclo di programmazione 2014/2020, che non abbiano generato obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022, attraverso un'estensione di

tale termine temporale, al fine di consentire il recupero dei progetti di intervento relativi a fognature, depurazione e reti idriche, che per motivi contingenti non hanno potuto rispettare la predetta scadenza, finalizzati allo scopo di contribuire alla risoluzione delle citate procedure di infrazione in materia di acque reflue urbane e di rafforzare la rete idrica.

sugli emendamenti

23 maggio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, sulle misure di contrasto alla persistente situazione di scarsità idrica, derivante dalle condizioni meteorologiche, che determina gravi ripercussioni connessi con gli usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici;

ricordato che, in materia di scarsità idrica, il PNRR prevede l'investimento 4.1, « Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico », nell'ambito della missione 2, componente 4, che comprende 124 progetti per un ammontare pari a circa 2 miliardi di euro, finalizzati al potenziamento, al completamento e alla manutenzione delle infrastrutture idriche primarie in tutta Italia, necessarie per migliorare la qualità dell'acqua e garantire il costante approvvigionamento nei centri urbani e nelle grandi zone irrigue;

ricordato che, con riferimento all'attività di desalinizzazione, su cui interviene l'articolo 10 del disegno di legge e i relativi emendamenti (oltre agli emendamenti 3.31 e 5.0.2), la direttiva 2000/60/CE sulle acque, prevede gli impianti di desalinizzazione nell'ambito delle eventuali misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico, e che il regolamento (UE) 2020/741 sul riutilizzo dell'acqua, conferma che le tecniche di desalinizzazione comportano, rispetto a misure di riutilizzo e di riduzione dei consumi, un impatto maggiore in termini economici, energetici e ambientali, e che per questo motivo sono previste dal PNRR solo nell'ambito dei progetti per le piccole isole,

esprime, per quanto di competenza:

- parere favorevole sugli emendamenti 1.33, 1.34 e 1.53, poiché volti a favorire il rispetto degli impegni e delle tempistiche del PNRR, e sull'emendamento 9.5, volto ad assicurare la gestione dei rischi correlati all'utilizzo dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nel rispetto dei principi di tutela ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi;
- parere non ostativo sull'emendamento 4.16, relativo agli interventi di cui alla missione 2, componente 4, investimento 3.3, del PNRR, relativi al Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di prevedere forme di indennizzo per gli eventuali casi di revoca di concessioni demaniali;
- parere non ostativo sull'emendamento 5.0.3, nel presupposto che la possibile contribuzione al Fondo di garanzia delle opere idriche, a valere sulle risorse previste dal PNRR e dai Fondi strutturali europei, avvenga solo nell'ambito degli interventi già previsti dal PNRR e dall'Accordo di partenariato e relativi programmi operativi;
- parere non ostativo sull'emendamento 6.0.3, nel presupposto che i previsti interventi, per i quali è prevista la copertura mediante il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia*, rientrino tra i progetti della componente 4 della missione 2 del PNRR;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

sul disegno di legge

16 maggio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che la Cabina di regia, a cui partecipano i Ministri delle amministrazioni statali coinvolte, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio; pertanto, le attività svolte dai componenti rientrano negli ordinari compiti istituzionali e non richiedono ulteriori risorse;

sempre in relazione all'articolo 1, per quanto concerne gli interventi per i quali non siano intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, si rappresenta che la necessità di procedere nell'immediato impone una rimodulazione delle risorse a favore degli interventi urgentemente realizzabili. In ogni caso, per gli interventi privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti, si fa comunque salvo il finanziamento della progettazione. In riferimento a un quadro di massima delle risorse da rimodulare e destinare agli interventi urgentemente realizzabili, le amministrazioni competenti dovranno svolgere la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili collegate agli interventi in questione, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. In ordine all'impatto sui saldi di finanza pubblica di tali rimodulazioni, non si rilevano effetti sul fabbisogno annuale, in termini di accelerazione della spesa, quanto piuttosto effetti destinati a favorire il rispetto delle previsioni di spesa con riferimento a interventi ritenuti prioritari nell'ambito di quelli già programmati e previsti a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 2, in tema di superamento del dissenso e poteri sostitutivi, viene confermato quanto riportato nella relazione tecnica, evidenziando che, in ogni caso, gli enti territoriali dovranno far fronte a tali oneri nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

con riferimento all'articolo 3, concernente il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, in merito alla quantificazione del compenso del Commissario straordinario viene rappresentato che per mero refuso è stata indicata la decorrenza del 1° maggio 2023 in luogo del 1° giugno 2023 sulla base della quale è stata fatta la quantificazione riportata nella relazione tecnica: si conferma, pertanto, la bontà della suddetta quantificazione. Si rappresenta altresì che i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica adottati dal Commissario nell'esercizio dei suoi poteri sostitutivi saranno adottati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Viene poi fatto presente che la prevista previa intesa con gli enti territoriali e il numero esiguo di personale complessivamente interessato non configurano disfunzioni nelle amministrazioni di appartenenza;

in relazione all'articolo 4, recante disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nel confermare che la disposizione non comporta effetti diversi da quelli già scontati a legislazione vigente, si ribadisce quanto espresso nella relazione tecnica in merito alla possibilità per le amministrazioni di provvedere ai compiti istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 6, in materia di vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo, viene rappresentato che la disposizione integra l'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ampliando l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rientrino nel regime dell'attività edilizia libera. Si tratta di una precisazione finalizzata a individuare puntualmente tale categoria di opere che, comunque, risulta, in termini più generali, già prevista dal medesimo articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che, alla lettera *e-ter*), include tra le opere non soggette ad alcuna autorizzazione le « vasche di raccolta delle acque ». La disposizione è volta, pertanto, a introdurre una mera classificazione specifica per le vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo rispetto a quella generale sopra richiamata, finalizzata alla semplificazione delle procedure edilizie. Si rappresenta, inoltre, che stante il limitatissimo ricorso che fino ad oggi si è fatto da parte degli imprenditori agricoli all'utilizzo di vasche di raccolta di acque meteoriche, l'eventuale minor gettito conseguente all'inserimento di tale fattispecie tra quelle di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, (edilizia libera) deve ritenersi assolutamente minimale: ciò consente di ritenere la disposizione neutrale in termini finanziari; in relazione all'articolo 7, sul riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, viene rappresentato che l'incremento delle attività di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 39 del 2023 non risulta significativo e pertanto le stesse potranno essere realizzate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sull'*iter* autorizzatorio unico previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge in argomento si conferma che i tempi risultano adeguati ai fini dello svolgimento del procedimento nonché per l'eventuale esercizio da parte del Commissario del potere sostitutivo, ove necessario;

sull'articolo 11, in tema di misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica, viene rappresentato che l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'istituzione degli Osservatori permanenti si giustifica sulla base di molteplici considerazioni. In primo luogo, si tratta in realtà di Osservatori già esistenti, seppur in ragione di protocolli d'intesa stipulati volontariamente, con la precisazione che la modifica normativa, ancorché definisca le funzioni, non interviene su Osservatori solo esistenti, ma anche già operativi. Infatti, le funzioni di raccolta ed elaborazione di dati e predisposizione di scenari sono attività che risultano già in corso di svolgimento, così come può essere verificato dai bollettini periodicamente elaborati e pubblicati dagli Osservatori nei siti *web* delle seguenti Autorità di bacino: l'Autorità di bacino dell'Appennino Centrale; l'Autorità di bacino dell'Appennino Meridionale; l'Autorità di bacino del Fiume Po; l'Autorità di bacino delle Alpi Orientali; l'Autorità di bacino delle Alpi Settentrionali. Viene poi specificato che la possibilità di integrare l'Osservatorio permanente, per le sole attività istruttorie, con esperti è previsione meramente facoltativa e, come tale, sarà attivata nei casi in cui tale ausilio degli esperti possa essere acquisito senza determinare oneri aggiuntivi, così come già avviene nell'ambito dei protocolli d'intesa che hanno originariamente istituito gli Osservatori, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che alle spese di funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 3, comma 6, si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con la seguente osservazione:

si segnala che nella relazione tecnica, in relazione all'articolo 3, ai fini della quantificazione del compenso del Commissario straordinario per il 2023, per un mero refuso è indicata l'ipotesi della decorrenza della nomina dal 1° maggio invece che dal 1° giugno del medesimo anno.

sugli emendamenti approvati

30 maggio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 4.16 (testo 2), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera *b*) con la seguente:

« *b*) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Al fine di promuovere migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, con particolare ma non esclusivo riferimento all'investimento 3.3 della M2C4 del PNRR 'Rinaturazione dell'area del Po', del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi" ».

Il parere non ostativo sugli identici emendamenti 9.0.1 (testo 2) e 11.0.6 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 7, della parola: « derivano » con le seguenti: « devono derivare ».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Conversione in legge del decreto-legge 14

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalle Commissioni riunite

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**.

2. *Identico*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « su delega di questi » sono sostituite dalle seguenti: « su sua delega », le parole: « il sud » sono sostituite dalle seguenti: « il Sud » e dopo le parole: « delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato », il terzo periodo è soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole: « Presidenza del Consiglio » sono inserite le seguenti: « dei ministri »;

al comma 3, dopo la parola: « Commissario » è inserita la seguente: « straordinario »;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « Le predette risorse » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo le parole: « previa rimodulazione delle stesse » sono inserite le seguenti: « ai sensi del comma 5 »;

al comma 5, le parole: « Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4 » e dopo le parole: « finanza pubblica » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 7, le parole: « mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa » sono sostituite dalle seguenti: « mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa »;

al comma 8, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Ai fini di cui alla presente lettera, la Cabina di regia individua gli interventi funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale prevista dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente »;

al comma 9, le parole: « dei predetti interventi » sono sostituite dalle seguenti: « degli interventi di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 8 »;

al comma 10, al secondo periodo, le parole: « n. 303 del 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 luglio 1999, n. 303 », dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il compenso è definito con il provvedimento di nomina. » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Dipartimento può avvalersi altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine nazionale dei geologi, dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e del Consiglio nazionale degli ingegneri ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « cui di » sono soppresse.

All'articolo 3:

al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, » sono inserite le seguenti: « fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, », le parole: « per gli utilizzi idrici » sono sostituite dalle seguenti: « sugli utilizzi idrici » e le parole: « istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11 » sono sostituite dalle seguenti: « istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto »;

al comma 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo, da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione »;

al comma 4, dopo le parole: « su richiesta delle regioni » sono inserite le seguenti: « o dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente »;

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: « in via d'urgenza » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e, al secondo periodo, le parole: « Conferenza Stato-regioni » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » e dopo le parole: « il provvedimento incide » sono aggiunte le seguenti: « nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti »;

al comma 6, al primo periodo, le parole: « unità di livello dirigenziale non generale » sono sostituite dalle seguenti: « unità di personale dirigenziale di livello non generale » e le parole: « personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario » sono sostituite dalle seguenti: « personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario », al quinto periodo, dopo le parole: « decreto legislativo n. 303 del 1999, » sono inserite le seguenti: « scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi, » e, all'ottavo periodo, dopo le parole: « la spesa di » è inserita la seguente: « euro »;

al comma 7, al primo periodo, le parole: « per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo » e dopo le parole: « di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, » sono inserite le seguenti: « del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, » e, al secondo periodo, dopo le parole: « 24, commi 1 e 3, del » sono inserite le seguenti: « codice della protezione civile, di cui al ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « comma 3, e comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 8 », dopo le parole: « all'articolo 22 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al », dopo le parole: « all'articolo 5 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al » e dopo le parole: « all'articolo 9 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per gli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 1/2022 del 15 febbraio 2022, come integrata dalla delibera del CIPESS n. 35/2022 del 2 agosto 2022, sono fissati al 30 settembre 2023 i

termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per la trasmissione della lettera d'invito, e al 31 dicembre 2023 i termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

2-ter. Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 di competenza regionale, anche con riferimento alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente può presentare all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto legislativo, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso »;

al comma 3:

il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi »;

al secondo periodo, dopo la parola: « individuano » *sono inserite le seguenti:* « , in conformità a quanto disposto dagli articoli 114 e 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, » *e dopo le parole:* « suddetti interventi, » *sono inserite le seguenti:* « ivi compreso il loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle, »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro il 30 settembre 2023, le regioni comunicano i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« *5-bis.* Gli interventi e le attività afferenti alla realizzazione delle opere di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono considerati di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono la dichiarazione di pubblica utilità.

5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma *2-bis*, primo periodo, dopo le parole: "nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato *I-bis* al presente decreto," sono inserite le seguenti: "e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

b) all'articolo *27-ter*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis.* Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell'Unione europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato III alla parte seconda del presente decreto".

5-quater. Alle attività previste al comma *5-ter* la Commissione di cui all'articolo 8, comma *2-bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il comma 3 è abrogato.

5-sexies. Al fine di promuovere una migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo), con particolare ma non esclusivo riferimento all'investimento 3.3, "Rinaturazione dell'area del Po", di cui alla missione 2, componente 4, del PNRR, del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - (Misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico) - 1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota (1) della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle prescrizioni delle autorizzazioni integrate ambientali delle singole centrali termoelettriche, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023, è autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione;

b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C;

c) per i corsi d'acqua, la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 4°C; su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C;

d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

2. La deroga di cui al comma 1 può essere attivata, nelle condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che facciano prevedere il rischio di attivazione del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE), su richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con un anticipo di almeno due giorni rispetto all'inizio del periodo di rischio per l'adeguatezza del sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria a far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso. Successivamente all'attivazione della deroga da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a notificare ai titolari delle unità di produzione che hanno comunicato al medesimo gestore di avere vincoli all'immissione in rete per limiti di temperatura allo scarico i periodi temporali in cui si rende necessaria la predetta attivazione ».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « d'intesa con la regione territorialmente competente » *sono inserite le seguenti:* « e sentita l'Autorità di bacino competente, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

al comma 2, le parole: « inerenti la sicurezza » *sono sostituite dalle seguenti:* « inerenti alla sicurezza », *le parole:* « Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014 », *la parola:* « , statale » *è soppressa e le parole:* « nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di

derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'Autorità di bacino, che individui: *a)* la superficie interessata dalle operazioni; *b)* il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate; *c)* una descrizione generale delle operazioni di manutenzione. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario" ».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « comma 1, del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al »;

al capoverso e-sexies) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , realizzabili anche mediante un unico bacino »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all'articolo 3 del presente decreto, agli interventi e alle opere di cui al punto A.19 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia ».

All'articolo 7:

al comma 2, quinto periodo, le parole: « di cui al terzo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al quarto periodo ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - (Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica) - 1. In considerazione dell'urgenza di fronteggiare le gravi conseguenze dovute a fenomeni di siccità prolungata e gli impatti in termini di scarsità idrica, le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, possono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 10 dell'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria) - 1. Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di *stress* ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici è soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni di cui al presente articolo.

2. La richiesta di autorizzazione è notificata all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. L'autorità nazionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo, trasmette copia della notifica al Ministero della salute, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma interessata. L'autorità nazionale competente invia copia della notifica all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 224 del 2003. L'ISPRA, entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il

proprio parere all'autorità nazionale competente e alle altre amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell'ISPRA, l'autorità nazionale competente adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell'esito della procedura è data comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate.

3. Per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l'emissione di un medesimo organismo, già autorizzato nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, è ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.

4. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, il soggetto notificante trasmette una relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle regioni e alle province autonome interessate.

5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 8, commi 2, lettera c), e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4, e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 10:

al comma 1:

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) il comma 3 è abrogato »;

alla lettera d), le parole: « di intesa con la Conferenza unificata » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata »;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39" »;

al comma 2:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« 0a) all'articolo 101, comma 6, al primo periodo, dopo le parole: "con valori superiori ai valori-limite di emissione" sono inserite le seguenti: "o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione" e, al secondo periodo, dopo le parole: "non peggiori di quelle prelevate" sono inserite le seguenti: "o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione";

0b) all'articolo 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione la pianificazione di cui all'articolo 121 del presente decreto, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126" »;

alla lettera b), capoverso 1.2.3-bis:

al punto (1) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'incremento percentuale massimo della concentrazione di boro del corpo recettore entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento) è pari al 5 per cento rispetto alla concentrazione media di fondo dello stesso corpo recettore »;

al punto (2) sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 6 dell'articolo 101, » *e le parole:* « di cui all'articolo 101 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al medesimo articolo 101 »;

al punto (3), dopo le parole: « procedimenti di dissalazione » *sono inserite le seguenti:* « , in caso di mancato recupero dei residui dopo trattamento e dopo aver valutato prioritariamente forme di recupero della salamoia, »;

dopo il punto (3) è aggiunto il seguente:

« (3-bis) Per gli impianti di desalinizzazione con capacità sino a 50 l/s è possibile valutare in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico una deroga al valore limite di emissione di cui alla tabella 3 per il parametro relativo ai solidi sospesi totali »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) alla parte terza, all'Allegato 5, al punto 4, tabella 3, le parole: "solidi speciali totali" sono sostituite dalle seguenti: "solidi sospesi totali" »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera b):

all'alinea, le parole: « dopo l'articolo 63, » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella parte terza, sezione I, titolo I, capo II, dopo l'articolo 63 »;

al capoverso Art. 63-bis, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 176 ».

All'articolo 12:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Regio decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto »;

alla lettera a), i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) al primo periodo, le parole: "da 4.000 euro a 40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un *iter* procedurale autorizzativo o concessorio";

2) al secondo periodo, le parole: "da 400 euro a 2.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un *iter* procedurale autorizzativo o concessorio" »;

alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: « e Bolzano » *sono sostituite dalle seguenti:* « e di Bolzano »;

al comma 2, le parole: « od ente » *sono sostituite dalle seguenti:* « o un ente », *dopo le parole:* « con personalità giuridica » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e le parole:* « le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a

duecentocinquantamila euro ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « un piano di comunicazione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2, dopo le parole: « Il piano di cui al comma 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e dopo le parole: « le amministrazioni centrali » sono inserite le seguenti: « e le Autorità di bacino ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

*Decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2023.*

**Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità
idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle
infrastrutture idriche**

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalle Commissioni riunite

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri »;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante « Norme in materia ambientale »;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante « Codice dei contratti pubblici »;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile »;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante « Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali »;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante « Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici »;
Considerato che la persistente situazione di scarsità idrica determina gravi ripercussioni nel settore idropotabile e in quello irriguo, anche in aree densamente popolate del Paese;
Considerato che il citato fenomeno siccitoso potrebbe determinare gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il coordinamento di tutte le iniziative e le attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione meteorologica in atto, prevedendo misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute;

emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Cabina di regia per la crisi idrica)

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata « Cabina di regia », organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati.

Quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono essere invitati altresì il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario.

2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente

Articolo 1.

(Cabina di regia per la crisi idrica)

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata « Cabina di regia », organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su **sua** delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze **nonché dal presidente**

Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato.

Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario.

2. *Identico.*

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte

realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario, ai sensi dell'articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento.

4. Entro il termine di cui al comma 3, le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette risorse previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.

5. Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4, nonché all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili.

6. Il decreto di cui al comma 5 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 5 ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il medesimo decreto provvede altresì a indicare la quota di risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo schema di decreto di cui al presente comma è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel

breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario **straordinario**, ai sensi dell'articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento.

4. Entro il termine di cui al comma 3, le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette risorse, previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.

5. Entro quindici giorni **dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della** ricognizione di cui al **medesimo** comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4, nonché all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili.

6. *Identico.*

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel

conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa.

8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia:

a) svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni;

b) ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;

d) nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera *b)* e al comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2;

e) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche presenti nelle contabilità speciali e *e)* *identica*.

nei fondi destinati alla realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera *b)* e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di regia

dei residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa.

del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione a

pertinenti stati di previsione della spesa.

8. *Identico:*

a) svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni. **Ai fini della presente lettera, la Cabina di regia individua gli interventi funzionali al potenziamento della capacità di esecuzione suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale prevista dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, nei limiti delle risorse disponibili nella** **legislazione vigente;**

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di regia

acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e i Commissari eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9 e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. I Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui al primo periodo, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 2.

(Superamento del dissenso e poteri sostitutivi)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 8, lettera d), alla gestione delle situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico si provvede, su proposta della Cabina di regia, attraverso

acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione **degli** interventi **di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 8**, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo **30 luglio 1999**, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. **Il compenso è definito con il provvedimento di nomina.** A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. **Il Dipartimento può avvalersi altresì, a titolo gratuito e per quanto di competenza, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine nazionale dei geologi, dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e del Consiglio nazionale degli ingegneri.**

11. *Identico.*

Articolo 2.

(Superamento del dissenso e poteri sostitutivi)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 8, lettera d), alla gestione delle situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico si provvede, su proposta della Cabina di regia, attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi

l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui di cui all'articolo 12, commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La Cabina di regia, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera d), rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 8, lettera b), senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

3. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari ai sensi del presente articolo sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

Articolo 3.

(Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica)

1. Al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, è nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di seguito « Commissario ». Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11. Al Commissario può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,

cui all'articolo 12, commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Articolo 3.

(Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica)

1. Al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, è nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di seguito « Commissario ». Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, **fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano**, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti **sugli** utilizzi idrici istituiti **presso ciascuna** **Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto.** Al Commissario può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quanto p

n. 111. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. A tali fini, il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.

3. Il Commissario, inoltre:

- a) acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale;
- b) acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5;
- d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4;
- f) verifica e monitora lo svolgimento dell'*iter* autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni di sghiaamento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi

dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2009, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2009, n. 111. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4, in caso di inerzia o ritardo; provvede all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

g) effettua una ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;

h) collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia.

4. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 3, il Commissario, anche su richiesta delle regioni, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi.

5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario può adottare in via d'urgenza, i provvedimenti motivati necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, in raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide. Il Commissario può operare con i poteri di cui al comma 2, secondo periodo.

6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui due unità di livello dirigenziale non generale reclutate in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli

g) effettua una ricognizione **dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda** **garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché** degli invasi fuori esercizio temporaneo, da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;

h) *identica.*

4. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 3, il Commissario, anche su richiesta delle regioni **o dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente**, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi.

5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario può adottare in via d'urgenza i provvedimenti motivati necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, in raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza **permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano** e alle singole regioni su cui il provvedimento incide **nonché** **Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti**. Il Commissario può operare con i poteri di cui al comma 2, secondo periodo.

6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unità **di personale dirigenziale di livello non generale** reclutate in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa

enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui al presente comma può avvalersi altresì fino a un massimo di cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il provvedimento di nomina. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. A tal fine è autorizzata la spesa di 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data di entrata in vigore del

con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui al presente comma può avvalersi altresì fino a un massimo di cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, **scelti in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore gestione delle risorse idriche e degli invasi**, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il provvedimento di nomina. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi **infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo** dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, **del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del**

presente decreto. Restano, altresì, fermi i compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di *deficit* idrico, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

1. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 1, comma 3, e **comma 8**, lettera b), si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai predetti interventi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Laddove previsto, sui predetti interventi il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, è reso nel termine di sessanta giorni. I termini per l'approvazione dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono ridotti della metà.

2. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche di cui al comma 1, le procedure di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA. L'esito della valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito *internet* istituzionale. Qualora l'autorità competente non provveda entro il termine di trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della

decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano, altresì, fermi i compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di *deficit* idrico, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, del **codice della protezione civile, di cui al** decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

1. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 1, **commi 3** e **lettera b)**, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai predetti interventi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del **codice dei contratti pubblici, di cui al** decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Laddove previsto, sui predetti interventi il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, è reso nel termine di sessanta giorni. I termini per l'approvazione dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo dall'articolo 9 del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono ridotti della metà.

2. *Identico.*

Cabina di regia, assegna all'autorità competente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

3. Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono le dighe di cui al primo periodo individuano le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni del termine di cui al secondo

2-bis. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, l'incremento della sicurezza e della funzionalità delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile e irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziati a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027, la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 1/2022 del 15 febbraio 2022, come integrata dalla delibera del CIPESS n. 35/2022 del 2 agosto 2022, sono fissati al 30 settembre 2023 i termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per la trasmissione della domanda d'invito, e al 31 dicembre 2023 i termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

2-ter. Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 di competenza regionale, anche con riferimento alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente deve presentare all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto legislativo, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la completa istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.

3. Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono le dighe di cui al primo periodo individuano, **in conformità a quanto disposto dagli articoli 114 e 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, le modalità idonee di gestione de

periodo il Commissario esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 3.

4. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6.

5. Al fine di assicurare il completamento dei procedimenti di acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, anche in ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti di espropriazione definitiva, le amministrazioni procedenti sono autorizzate a concludere i procedimenti, in deroga all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di 180 giorni dall'avvio del procedimento.

sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi **compreso il loro riutilizzo per il riequilibrio del tratto solido fluviale a valle**, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni del termine di cui al secondo periodo il Commissario esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 3. **Entro il 30 settembre 2023, le regioni comunicano i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adottabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici.**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

5-bis. Gli interventi e le attività afferenti alla realizzazione delle opere di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono considerati di pubblica utilità. I relativi abilitativi comprendono la dichiarazione di pubblica utilità. **5-ter.** Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2-*bis*, primo periodo, dopo le parole: « nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato *bis* al presente decreto, » sono inserite le seguenti: « quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto »;

b) all'articolo 27-*ter*, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « **1-bis.** Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell'Unione europea sulla depurazione o depurazione comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato III alla parte seconda del presente decreto ».

5-quater. Alle attività previste al comma 5-*ter* la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2011, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2012, n. 108, il comma 3 è abrogato.

5-sexies. Al fine di promuovere una migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Autorità interregionale per il fiume Po (AIPo), con particolare riferimento non esclusivo al riferimento all'investimento 3.3, « Rinaturazione dell'area del Po », di cui alla missione 4, componente 4, del PNRR, del quale l'Agenzia è soggetta, è data facoltà di uso del prezzario AIPo e dei successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi.

Articolo 4-bis.

(Misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico)

1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota ministeriale e alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle prescrizioni delle autorizzazioni integrate ambientali delle singole centrali termoelettriche, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023, è autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 100 MW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel rispetto dei seguenti limiti:

- a)** per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37°C e l'incremento di temperatura del recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5°C a 1.000 metri di distanza dal punto di immissione;
- b)** per i canali artificiali, il massimo valore medio di temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C;

- c)** per i corsi d'acqua, la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 4°C; su almeno metà di qualsiasi sezione a valle la variazione non deve superare i 2°C;
- d)** per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C a 1.000 metri di distanza dal punto di immissione.

2. La deroga di cui al comma 1 può essere attivata, in condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale, quando i gestori facciano prevedere il rischio di attivazione del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESS) su richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 5.

(Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi

per il contrasto alla crisi idrica)

1. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, il Commissario acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, il Commissario assegna all'amministrazione un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante « Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante « Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e

un anticipo di almeno due giorni rispetto all'inizio periodo di rischio per l'adeguatezza del sistema, in anche la durata attesa, strettamente necessaria a fa all'esigenza del sistema elettrico stesso. Successiva all'attivazione della deroga da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il gestore rete di trasmissione nazionale provvede a notificare i titolari delle unità di produzione che hanno comun medesimo gestore di avere vincoli all'immissione in limiti di temperatura allo scarico i periodi tempor si rende necessaria la predetta attivazione.

Articolo 5.

(Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi d

invasi

per il contrasto alla crisi idrica)

1. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente e **sentita l'Autorità di bacino competente salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano**, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, il Commissario acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, il Commissario assegna all'amministrazione un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti **alla** sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante « Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 4 novembre 2014 e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante « Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per i

funzionale del sistema di allertamento nazionale, **statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile**», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.

3. Per il conseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, il Commissario può fissare un termine per l'effettuazione da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche di cui al comma 1 degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti sulla sicurezza dell'invaso. Qualora senza giustificato motivo non sia data ottemperanza a quanto disposto ai sensi del presente comma, il Commissario, sentito l'ente concedente, può attivare il procedimento di revoca della concessione per grave inadempimento degli obblighi previsti per il concessionario e può procedere all'espletamento delle procedure e delle attività finalizzate all'assegnazione della concessione.

Articolo 6.

(Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera *e-quinquies*) è aggiunta la seguente:

« *e-sexies*) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato ».

idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile » pubblicata **nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004.**

3. *Identico.*

3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 6 il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazione idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse attività periodiche di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'Autorità di bacino, che individui: a) la superficie interessata dalle operazioni; b) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate; c) la descrizione generale delle operazioni di manutenzione e degli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma, nonché dallo smaltimento del materiale di risulta di cui alla pulizia sono a carico del gestore o del concessionario ».

(Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo)

1. All'articolo 6, comma 1, del **testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001**, dopo la lettera *e-quinquies*) è aggiunta la seguente:
« *e-sexies*) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, **realizzabili anche mediante un unico bacino** ».

1-bis. Limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all'articolo 3 del presente decreto, gli interventi e alle opere di cui al punto A.19 dell'allegato

Articolo 7.

(Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo)

1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle

prescrizioni minime di cui all'Allegato A al presente decreto, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al primo periodo sostituisce ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell'impianto di depurazione di cui al comma 1, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico è pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico di cui al terzo periodo, il Commissario, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 è predisposto dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto.

4. Le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del testo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che gli stessi siano funzionali ad attività agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura cementizia.

(Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo)

1. *Identico.*

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al primo periodo sostituisce ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell'impianto di depurazione di cui al comma 1, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico è pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico di cui al **quarto** periodo, il Commissario, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Articolo 8.

(Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi)

1. Ai fini dell'attuazione delle opere necessarie alla manutenzione degli invasi individuati dal Commissario, all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « manutenzione di opere » sono aggiunte le seguenti: « inclusi gli invasi »;

b) alla lettera c):

1) al primo periodo, dopo le parole: « livellamento di opere in terra » sono aggiunte le seguenti: « ; i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « additivi per scavo meccanizzato, » sono inserite le seguenti: « nonché fitofarmaci, ».

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione)

1. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e », sono inserite le seguenti: « comunque solo ».

Articolo 7-bis.

(Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica)

1. In considerazione dell'urgenza di fronteggiare le conseguenze dovute a fenomeni di siccità prolungata e gli impatti in termini di scarsità idrica, le sperimentazioni di deflusso ecologico dei corpi idrici, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, possono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, laddove ricorrano le condizioni del comma 10 dell'articolo 77 del decreto legislativo 30 settembre 2006, n. 152.

Articolo 8.

(Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi)

Identico.

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione)

Identico.

Articolo 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria)

1. Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, nonché, in favore dell'adozione, da parte dell'Unione europea, della disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifiche è soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni del presente articolo.

2. La richiesta di autorizzazione è notificata all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. L'autorità nazionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento della

notifica, effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, trasmette copia della notifica al Ministero della salute, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma interessata. L'autorità nazionale competente invia copia della notifica all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 224 del 2003. L'ISPRA, entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere all'autorità nazionale competente e alle altre amministrazioni interessate entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell'ISPRA. L'autorità nazionale competente adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell'esito della procedura è data comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate.

3. Per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l'emissione di un medesimo organismo autorizzato nell'ambito di un medesimo progetto di cui è ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.

4. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, il soggetto notificante trasmette relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che adottano un parere in base ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle regioni e alle province autonome interessate.

5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di ingegneria genetica mediante mutagenesi sito-diretta o di altri fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 8, commi 2, 3, c), e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33, commi 1, 2, 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10.

(Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)

1. *Identico:*

a) *identica;*

Articolo 10.

(Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)

1. All'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, » sono sostituite dalle

seguenti: « gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera *s-bis*) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA » e il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 3, le lettere *b)* e *c)* sono soppresse;
d) al comma 4, dopo le parole: « Ministro della salute, », sono inserite le seguenti: « di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » e le parole: « nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1 » sono soppresse.

2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte seconda:
1) all'Allegato II, il punto 17-*ter* è soppresso;
2) al punto 8 dell'Allegato IV, dopo la lettera *s)*, è inserita la seguente:
« *s-bis*) Impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s; »;
b) alla parte terza, all'Allegato 5, dopo il punto 1.2.3 è inserito il seguente:

b) *identica*;
c) il comma 3 è **abrogato**;
d) al comma 4, dopo le parole: « Ministro della salute », inserite le seguenti: « **previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, »** e le parole: « nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1 » sono soppresse;
***d-bis*) dopo il comma 4 è inserito il seguente:**
« 4-*bis*. Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariati pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariati pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio di opere sostitutive e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 ».

2. *Identico*:

0a) all'articolo 101, comma 6, al primo periodo, dopo le parole: « con valori superiori ai valori-limite di emissione » sono inserite le seguenti: « o nel caso di utilizzo dell'acqua in impianti di desalinizzazione » e, al secondo periodo, le parole: « non peggiori di quelle prelevate » sono soppresse;
le seguenti: « o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione »;
0b) all'articolo 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-*bis*. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transito e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione la pianificazione di cui all'articolo 121 del presente decreto, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 28 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 »;

a) *identica*;

b) *identico*:

« 1.2.3-*bis* SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE

(1) Con riferimento agli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, a integrazione delle prescrizioni e dei criteri di cui ai punti precedenti del presente Allegato, l'incremento percentuale massimo di salinità del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media dell'acqua marina nell'area di interesse, è pari a $\Delta\text{Sal}_{\text{max}} < 5\%$.

(2) Si applicano i valori limite di emissione di cui alla tabella 3, a esclusione di cloruri e solfati, nonché i valori limite di emissione (VLE) di cui all'articolo 101 per le altre sostanze eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76.

(3) Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione è permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e nelle acque costiere. ».

Articolo 11.

(Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 63, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « la conferenza operativa », sono aggiunte le seguenti: « , l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici »;

b) dopo l'articolo 63, è aggiunto il seguente:

« Art. 63-*bis* (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici). - 1. Presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito un osservatorio distrettuale

« 1.2.3-*bis* SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE

(1) Con riferimento agli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, a integrazione delle prescrizioni e dei criteri ai punti precedenti del presente Allegato, l'incremento percentuale massimo di salinità del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media dell'acqua marina nell'area di interesse, è pari a $\Delta\text{Sal}_{\text{max}} < 5\%$. **L'incremento percentuale massimo della concentrazione di boro nel corpo recettore entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento) è pari al 5 per cento rispetto alla concentrazione media di fondo dello stesso corpo recettore.**

(2) **Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 6 dell'articolo 101, si applicano i valori limite di emissione di cui all'articolo 101 per le altre sostanze eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76.**

(2) **Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 6 dell'articolo 101, si applicano i valori limite di emissione di cui all'articolo 101 per le altre sostanze eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76.**

(3) Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione, **in caso di mancato recupero dei residui di trattamento e dopo aver valutato prioritariamente il recupero della salamoia**, è permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e nelle acque costiere.

(3-*bis*) Per gli impianti di desalinizzazione con capacità superiore a 50 l/s è possibile valutare in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico una deroga al valore limite di emissione di cui alla tabella 3 per il parametro residui solidi sospesi totali »;

***b-bis*) alla parte terza, all'Allegato 5, al punto 4, tal quali le parole: « solidi speciali totali » sono sostituite dalle seguenti: « solidi sospesi totali ».**

2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 11.

(Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) **nella parte terza, sezione I, titolo I, capo II**, dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente:

« Art. 63-*bis* (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici). - 1. *Identico.*

permanente sugli utilizzi idrici, nel seguito anche "osservatorio permanente", che costituisce un organo dell'Autorità e opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 5. L'osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.

2. Identico.

3. L'osservatorio assicura, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severità idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonché per la definizione delle azioni emergenziali più idonee al livello di severità idrica definito. Nei casi di cui al primo periodo, l'osservatorio permanente elabora scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni. Sulla base degli scenari e delle proposte di cui al secondo periodo, il segretario generale dell'Autorità di bacino può adottare, con proprio atto, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8.

3. Identico.

4. L'osservatorio permanente è composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed è presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale. Per la partecipazione all'osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. L'osservatorio permanente può

4. Identico.

essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, ivi compresi quelli firmatari dei protocolli d'intesa istitutivi degli osservatori permanenti già operanti presso le Autorità di bacino, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. L'osservatorio delibera a maggioranza dei tre quinti dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente che prevede, altresì, le modalità di cessazione dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorità di bacino distrettuale. ».

Articolo 12.

(Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe)

1. All'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: « da 4.000 euro a 40.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 8.000 euro a 50.000 euro »;

2) al secondo periodo, le parole: « da 400 euro a 2.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 2.000 euro e 10.000 euro »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: « 3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi del comma 3 nell'anno precedente. ».

2. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: « sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquantamila euro » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il concessionario o il gestore delle opere di

5. *Identico.*

5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 176 ».

Articolo 12.

(Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe)

1. All'articolo 17 del **testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identico:*

1) al primo periodo, le parole: « da 4.000 euro a 40.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 8.000 euro a 50.000 euro » **con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso procedimento autorizzativo o concessorio »;**

2) al secondo periodo, le parole: « da 400 euro a 2.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 2.000 euro a 10.000 euro » **con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso procedimento autorizzativo o concessorio »;**

b) *identico:*

« 3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi del comma 3 nell'anno precedente. ».

2. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: « sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquantamila euro » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il concessionario o il gestore delle opere di sbarramento

sbarramento è una società od ente con personalità giuridica le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro ».

Articolo 13.

(Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è approvato un piano di comunicazione nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.

2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni centrali coinvolte nella programmazione, progettazione ed esecuzione delle misure necessarie a fronteggiare la crisi idrica, per le parti di specifica competenza.

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Salvini, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Musumeci, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Fitto, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

società o un ente con personalità giuridica, le sanzioni amministrative di cui al presente comma **si applicano** esclusivamente **alla** persona giuridica in misura **non** inferiore a venticinquemila euro e **non superiore** a duecentocinquantamila euro ».

Articolo 13.

(Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è approvato un piano di comunicazione, nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni centrali e **le Amministrazioni regionali e le AUR** coinvolte nella programmazione, progettazione ed esecuzione delle misure necessarie a fronteggiare la crisi idrica, per le parti di specifica competenza.

Articolo 13-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Lollobrigida, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Calderoli, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Schillaci, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

1.2.5. Testo approvato 660 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 660

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 31 maggio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 APRILE 2023, N. 39

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « su delega di questi » sono sostituite dalle seguenti: « su sua delega », le parole: « il sud » sono sostituite dalle seguenti: « il Sud » e dopo le parole: « delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato », il terzo periodo è soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole: « Presidenza del Consiglio » sono inserite le seguenti: « dei ministri »;

al comma 3, dopo la parola: « Commissario » è inserita la seguente: « straordinario »;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « Le predette risorse » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo le parole: « previa rimodulazione delle stesse » sono inserite le seguenti: « ai sensi del comma 5 »;

al comma 5, le parole: « Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4 » e dopo le parole: « finanza pubblica » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 7, le parole: « mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa » sono sostituite dalle seguenti: « mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa »;

al comma 8, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Ai fini di cui alla presente lettera, la Cabina di regia individua gli interventi funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale prevista dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente »;

al comma 9, le parole: « dei predetti interventi » *sono sostituite dalle seguenti:* « degli interventi di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 8 »;

al comma 10, al secondo periodo, le parole: « n. 303 del 1999 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 luglio 1999, n. 303 », *dopo il secondo periodo è inserito il seguente:* « Il compenso è definito con il provvedimento di nomina. » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Il Dipartimento può avvalersi altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine nazionale dei geologi, dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e del Consiglio nazionale degli ingegneri ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « cui di » *sono soppresse.*

All'articolo 3:

al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, » *sono inserite le seguenti:* « fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, », *le parole:* « per gli utilizzi idrici » *sono sostituite dalle seguenti:* « sugli utilizzi idrici » *e le parole:* « istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11 » *sono sostituite dalle seguenti:* « istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto »;

al comma 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo, da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione »;

al comma 4, dopo le parole: « su richiesta delle regioni » *sono inserite le seguenti:* « o dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente »;

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: « in via d'urgenza » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso e, al secondo periodo, le parole:* « Conferenza Stato-regioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » *e dopo le parole:* « il provvedimento incide » *sono aggiunte le seguenti:* « nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti »;

al comma 6, al primo periodo, le parole: « unità di livello dirigenziale non generale » *sono sostituite dalle seguenti:* « unità di personale dirigenziale di livello non generale » *e le parole:* « personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario » *sono sostituite dalle seguenti:* « personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario », *al quinto periodo, dopo le parole:* « decreto legislativo n. 303 del 1999, » *sono inserite le seguenti:* « scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi, » *e, all'ottavo periodo, dopo le parole:* « la spesa di » *è inserita la seguente:* « euro »;

al comma 7, al primo periodo, le parole: « per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo », *dopo le parole:* « di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, » *sono inserite le seguenti:* « del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, » *e dopo le parole:* « legge 12 dicembre 2019, n. 141, » *sono inserite le seguenti:* « nonché del commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, » *e, al secondo periodo, dopo le parole:* « 24, commi 1 e 3, del » *sono inserite le seguenti:* « codice della protezione civile, di cui al »;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021 per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. L'eventuale raccordo con l'ACEA ATO2 Spa è disciplinato da convenzione, senza oneri per il Commissario ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « comma 3, e comma 8 » *sono sostituite dalle seguenti:* « commi 3 e 8 », *dopo le parole:* « all'articolo 22 del » *sono inserite le seguenti:* « codice dei contratti pubblici, di cui al », *dopo le parole:* « all'articolo 5 del » *sono inserite le seguenti:* « regolamento di cui al » *e dopo le parole:* « all'articolo 9 del » *sono inserite le seguenti:* « regolamento di cui al »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per gli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 1/2022 del 15 febbraio 2022, come integrata dalla delibera del CIPESS n. 35/2022 del 2 agosto 2022, sono fissati al 30 settembre 2023 i termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per la trasmissione della lettera d'invito, e al 31 dicembre 2023 i termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

2-ter. Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 di competenza regionale, anche con riferimento alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente può presentare all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto legislativo, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso »;

al comma 3:

il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi »;

al secondo periodo, dopo la parola: « individuano » *sono inserite le seguenti:* « , in conformità a quanto disposto dagli articoli 114 e 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, » *e dopo le parole:* « suddetti interventi, » *sono inserite le seguenti:* « ivi compreso il loro riutilizzo per il

riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle, »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro il 30 settembre 2023, le regioni comunicano i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. L'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è sostituito dal seguente:

"Art. 9-ter. - (*Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti*) - 1. Ai fini dell'installazione di impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, la relativa istanza di concessione è pubblicata nel sito *internet* istituzionale dell'ente concedente ai fini della presentazione delle eventuali istanze concorrenti per un termine di trenta giorni. Qualora, alla scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi del comma 3.

2. Il titolare della concessione di cui al comma 1 presenta, ai sensi del comma 3, istanza di procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Per il periodo di durata della procedura abilitativa semplificata o del procedimento autorizzatorio ai sensi del comma 3, e comunque non oltre il termine di dodici mesi o di ventiquattro mesi dalla data di presentazione rispettivamente dell'istanza di procedura abilitativa semplificata o di autorizzazione, sulle aree oggetto delle concessioni di cui al comma 1 non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con le attività di cui al medesimo comma 1, primo periodo.

3. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La procedura di cui al primo periodo non si applica agli impianti di cui al comma 1 ubicati all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000. Per gli impianti di cui al comma 1 di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 3 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino, nonché i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584" »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« *5-bis.* Gli interventi e le attività afferenti alla realizzazione delle opere di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono considerati di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono la dichiarazione di pubblica utilità.

5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma *2-bis*, primo periodo, dopo le parole: "nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato *I-bis* al presente decreto," sono inserite le seguenti: "e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

b) all'articolo *27-ter*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis.* Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell'Unione europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato III alla parte seconda del presente decreto".

5-quater. Alle attività previste al comma *5-ter* la Commissione di cui all'articolo 8, comma *2-bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il comma 3 è abrogato.

5-sexies. Al fine di promuovere una migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo), con particolare ma non esclusivo riferimento all'investimento 3.3, "Rinaturazione dell'area del Po", di cui alla missione 2, componente 4, del PNRR, del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezziario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. *4-bis.* - (*Misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico*) - 1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota (1) della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle prescrizioni delle autorizzazioni integrate ambientali delle singole centrali termoelettriche, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023, è autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione;

b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C;

c) per i corsi d'acqua, la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 4°C; su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C;

d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

2. La deroga di cui al comma 1 può essere attivata, nelle condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che facciano prevedere il rischio di attivazione del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE), su richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale al Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica, con un anticipo di almeno due giorni rispetto all'inizio del periodo di rischio per l'adeguatezza del sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria a far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso. Successivamente all'attivazione della deroga da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a notificare ai titolari delle unità di produzione che hanno comunicato al medesimo gestore di avere vincoli all'immissione in rete per limiti di temperatura allo scarico i periodi temporali in cui si rende necessaria la predetta attivazione ».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « d'intesa con la regione territorialmente competente » *sono inserite le seguenti:* « e sentita l'Autorità di bacino competente, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

al comma 2, le parole: « inerenti la sicurezza » *sono sostituite dalle seguenti:* « inerenti alla sicurezza », *le parole:* « Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014 », *la parola:* « , statale » *è soppressa e le parole:* « nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'Autorità di bacino, che individui: a) la superficie interessata dalle operazioni; b) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate; c) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario" ».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « comma 1, del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al »;

al capoverso e-sexies) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , realizzabili anche mediante un unico bacino »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all'articolo 3 del presente decreto, agli interventi e alle opere di cui al punto A.19 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia ».

All'articolo 7:

al comma 2, quinto periodo, le parole: « di cui al terzo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al quarto periodo ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - (Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica) - 1. In considerazione dell'urgenza di fronteggiare le gravi conseguenze dovute a fenomeni di siccità prolungata e gli impatti in termini di scarsità idrica, le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito,

con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, possono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 10 dell'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (*Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria*) - 1. Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di *stress* ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici è soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni di cui al presente articolo.

2. La richiesta di autorizzazione è notificata all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. L'autorità nazionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo, trasmette copia della notifica al Ministero della salute, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma interessata. L'autorità nazionale competente invia copia della notifica all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 224 del 2003. L'ISPRA, entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere all'autorità nazionale competente e alle altre amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell'ISPRA, l'autorità nazionale competente adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell'esito della procedura è data comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate.

3. Per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l'emissione di un medesimo organismo, già autorizzato nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, è ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.

4. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, il soggetto notificante trasmette una relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle regioni e alle province autonome interessate.

5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 8, commi 2, lettera *c*), e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4, e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 10:

al comma 1:

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« *c*) il comma 3 è abrogato »;

alla lettera d), le parole: « di intesa con la Conferenza unificata » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata »;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« *d-bis*) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"*4-bis*. Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di

partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39" »;

al comma 2:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« 0a) all'articolo 101, comma 6, al primo periodo, dopo le parole: "con valori superiori ai valori-limite di emissione" sono inserite le seguenti: "o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione" e, al secondo periodo, dopo le parole: "non peggiori di quelle prelevate" sono inserite le seguenti: "o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione";

0b) all'articolo 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione la pianificazione di cui all'articolo 121 del presente decreto, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126" »;

alla lettera b), capoverso 1.2.3-bis:

al punto (1) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'incremento percentuale massimo della concentrazione di boro del corpo recettore entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento) è pari al 5 per cento rispetto alla concentrazione media di fondo dello stesso corpo recettore »;

al punto (2) sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 6 dell'articolo 101, » *e le parole:* « di cui all'articolo 101 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al medesimo articolo 101 »;

al punto (3), dopo le parole: « procedimenti di dissalazione » *sono inserite le seguenti:* « , in caso di mancato recupero dei residui dopo trattamento e dopo aver valutato prioritariamente forme di recupero della salamoia, »;

dopo il punto (3) è aggiunto il seguente:

« (3-bis) Per gli impianti di desalinizzazione con capacità sino a 50 l/s è possibile valutare in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico una deroga al valore limite di emissione di cui alla tabella 3 per il parametro relativo ai solidi sospesi totali »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) alla parte terza, all'Allegato 5, al punto 4, tabella 3, le parole: "solidi speciali totali" sono sostituite dalle seguenti: "solidi sospesi totali" »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera b):

all'alinea, le parole: « dopo l'articolo 63, » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella parte terza, sezione I, titolo I, capo II, dopo l'articolo 63 »;

al capoverso Art. 63-bis, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 176

».

All'articolo 12:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Regio decreto » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto »;

alla lettera a), i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) al primo periodo, le parole: "da 4.000 euro a 40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio";

2) al secondo periodo, le parole: "da 400 euro a 2.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio" »;

alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: « e Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « e di Bolzano »;

al comma 2, le parole: « od ente » sono sostituite dalle seguenti: « o un ente », dopo le parole: « con personalità giuridica » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro » sono sostituite dalle seguenti: « le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « un piano di comunicazione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2, dopo le parole: « Il piano di cui al comma 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e dopo le parole: « le amministrazioni centrali » sono inserite le seguenti: « e le Autorità di bacino ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

1.2.6. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
30 maggio 2023
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (660-A)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

01.1

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Fondo per gli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica)

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi finalizzati a contrastare la scarsità idrica e favorire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli interventi di urgente realizzazione individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, quale contributo aggiuntivo alle risorse individuate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 300 milioni per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

e) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

f) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.;

h) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai fini del rispetto degli impegni dell'Italia presi alla Cop26 di Glasgow, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro il 30 settembre 2023, presenta, altresì, un Piano, con relativo cronoprogramma, per l'eliminazione progressiva, a decorrere dal 2026, dei sussidi diretti ambientalmente dannosi e dei finanziamenti diretti a progetti a favore delle fonti fossili che non abbiano misure di abbattimento delle emissioni.».

1.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata « Cabina di regia », organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. In ragione della tematica affrontata alle sedute della Cabina di regia sono invitati, i Ministri interessati e i Presidenti delle Regioni interessate. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario.».

1.3

MARTELLA, FINA

Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: "dal Presidente dell'ANCI o suo delegato".

1.100 (già 1.8)

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo dopo la parola: "delegato" inserire le parole: "e i comuni nonché il Presidente dell'ANCI o uno o più Sindaci da lui delegati";*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: "possono essere invitati" con le parole: "sono invitati".*

1.101 (già 1.4)

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo sostituire le parole: «possono essere invitati» con le seguenti: «partecipano»;*

b) *dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Quando si trattano materie che interessano gli enti locali partecipano il Presidente dell'Anci e il Presidente dell'Unione delle province italiane. Alle sedute partecipano, altresì, i rappresentanti delle Autorità di bacino distrettuali e dei Consorzi di bonifica e irrigazione, quando si trattano materie attinenti alle loro attività.».*

1.9

Sabrina LICHERI, DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 1 sostituire le parole: «possono essere invitati» con le seguenti: «partecipano».

1.11

DI GIROLAMO, NAVE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia:

a) svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni;

b) ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;

d) nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2;

e) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e i Commissari eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9 e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. I Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui al primo periodo, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

1.12

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Ai fini delle funzioni esercitate dalla Cabina di regia, di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il supporto scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto nazionale di statistica, dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche e altre istituzioni tecnico-scientifiche, istituisce protocolli di raccolta dati e modelli previsionali per la stima delle risorse idriche, dei consumi reali e della domanda potenziale.".

1.13

FINA, MARTELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "Cabina di regia" inserire le seguenti: ", con il supporto delle Autorità di bacino distrettuali e delle Regioni";

b) al comma 8, alla lettera a) premettere la seguente: "0a) verifica e coordina l'adozione, da parte delle Regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica;".

1.14

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Al comma 3, dopo le parole: "la Cabina di regia" inserire le seguenti: ", con il supporto delle Autorità di bacino distrettuali e delle Regioni,".

1.15

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Al comma 3 sostituire le parole: "nel breve termine" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2024" e alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2023".

1.17

MARTELLA, FINA

Al comma 3 sostituire le parole: "nel breve termine" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2024".

Conseguentemente, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: ", già entro il 31 dicembre 2023".

1.20

FINA

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Tra tali interventi è esclusa la realizzazione di nuove dighe lungo i corsi d'acqua naturali".

1.102 (già 1.21)

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto dello stato di avanzamento delle opere e della prossimità al loro completamento, nonché della situazione di crisi idrica a livello territoriale. Il programma degli interventi individuati è coordinato con le altre iniziative già intraprese ai fini del contrasto degli effetti della scarsità idrica, nonché con gli interventi e le opere relative alle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, evitando l'interruzione del loro processo attuativo, e confluisce, quale aggiornamento e integrazione, nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»;

b) al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di consulenti esperti nel campo dell'ecologia fluviale e dell'idromorfologia».

1.25

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. La ricognizione delle opere effettuata dalla Cabina di regia, di cui al comma 3, confluisce quale integrazione e aggiornamento, nel "Piano nazionale di interventi nel settore idrico, di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

1.29

FINA, MARTELLA

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi i proventi da tariffa del servizio idrico integrato".

1.30

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi i proventi da tariffa del servizio idrico integrato".

1.32

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi nel settore idrico oggetto di rimodulazione, si prevederà quale parametro di premialità la presenza di opere atte all'incremento dell'infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei".

1.33

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Al comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le rimodulazioni dei finanziamenti non possono avvenire tra una Regione e l'altra, né derogare dalle regole specifiche dei singoli programmi di finanziamento, nonché dal rispetto dei tempi di attuazione dei progetti PNRR".

1.35

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 5, dopo le parole: «Consiglio dei ministri, » aggiungere la seguente: «adottato» e dopo le parole: «delle finanze, » aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

1.36

DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 5, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

1.37

MARTELLA, FINA

Al comma 6, dopo le parole: "Il decreto di cui al comma 5", inserire le seguenti: "è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e".

1.38

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Al comma 6, dopo le parole: "Il decreto di cui al comma 5" inserire le seguenti: "è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997".

1.39

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Al comma 6, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "anche attraverso" inserire le seguenti: "la valutazione della naturale potenzialità dei corpi idrici sotterranei, la ricarica controllata di questi ultimi, l'uso modulato nel tempo dei volumi idrici immagazzinati e le";

b) sopprimere le parole: "la realizzazione delle".

1.40

TREVISI, NAVE

Al comma 6, dopo le parole: «all'articolo 114» inserire le seguenti: «e all'articolo 117 comma 2-quater».

1.42

DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 6 sostituire le parole: «per i profili finanziari» con le seguenti: «per materia».

1.43

Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI, NATURALE

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.48

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO, LOREFICE

Al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, per quanto concerne l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale e idroelettrico, individua, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti territorialmente competenti in materia di risorse idriche, gli eventuali ostacoli alla riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche e adotta misure per il raggiungimento del valore medio, su scala nazionale, di soglie di perdita inferiori al 25 per cento, in termini di parametri percentuali, e al di sotto di 12 mc/km/gg, in termini di parametri specifici lineari;».

1.49

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4;».

1.51

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA, DI GIROLAMO, FREGOLENT, Aurora FLORIDIA

Al comma 8, lettera d) sostituire le parole da: «in caso di dissenso, diniego» fino a: «dei medesimi» con le seguenti: «in caso di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione, idoneo a precludere la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) e al comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 2 sopprimere il comma 2.

1.52

BASSO, NATURALE, Aurora FLORIDIA

*Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: "e-bis) promuove studi e analisi, in collaborazione con enti di ricerca, università e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per individuare soluzioni innovative che possano supportare lo sviluppo di reti di monitoraggio avanzate sulle infrastrutture idriche, di nuove tecnologie per un'agricoltura di precisione e di un uso più efficace dei dati tramite il *machine learning* e l'intelligenza artificiale che dovranno essere integrati con la scienza agronomica."*

1.53

DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) svolge attività di coordinamento tra le diverse regioni per uniformare i criteri per indire i bandi di gara per i rinnovi delle concessioni delle

grandi derivazioni per uso idroelettrico in applicazione dell'articolo 11-*quater* della legge 11 febbraio 2019, n. 12, e perseguire gli impegni sottoscritti nel PNRR».

1.58

DI GIROLAMO, NAVE, FINA, Aurora FLORIDIA

Al comma 11, dopo le parole: «cabina di regia» inserire le seguenti: «e alle Commissioni parlamentari competenti per materia».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premesso che:

l'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, stabilendo che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto tale cabina di regia debba effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica;

considerato che:

un efficace e tempestivo monitoraggio delle risorse idriche superficiali e sotterranee risulta necessario per determinare i migliori e più opportuni interventi da realizzare;

per rendere efficace e attuale tale monitoraggio, esiste una cartografia geologica nazionale, il cui aggiornamento e adeguamento è attualmente affidato al progetto CARG con la realizzazione delle carte geologiche scala 1/50.000;

putroppo tale cartografia geotematica di affiancamento alla base geologica è ancora fortemente carente in Italia, con una copertura non omogenea del territorio nazionale, anche a causa di una problematica riguardo al necessario e opportuno finanziamento;

risulta necessario un maggiore finanziamento del progetto CARG, in modo tale da avere disponibili i fogli di cartografia idrogeologica in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo a:

intraprendere azioni per incrementare le risorse stanziare per la realizzazione del progetto CARG, garantendo così l'omogeneità della copertura cartografica idrogeologica su tutto il territorio nazionale.

G1.2

SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premesso che:

l'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, stabilendo che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tale cabina di regia debba effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica;

considerato che:

un efficace e tempestivo monitoraggio delle risorse idriche superficiali e sotterranee risulta necessario per determinare i migliori e più opportuni interventi da realizzare;

impegna il Governo a:

definire procedure per il potenziamento della rete di monitoraggio e l'aggiornamento sistematico dei dati quali-quantitativi relativi alle risorse idriche superficiali e sotterranee.

G1.3

SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premesso che:

l'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, stabilendo che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto le amministrazioni competenti debbano comunicare alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti;

tali risorse previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione;

considerato che:

risulta utile e opportuno prevedere parametri di premialità per la realizzazione di interventi nel settore idrico che prevedano opere atte all'infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei, in modo tale da incentivare tali interventi;

impegna il Governo a:

prevedere parametri di premialità in presenza di opere atte all'incremento della infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, dopo le parole: «commi 1, 5, 5-bis e 6, » inserire le seguenti: «terzo e».

Art. 3

3.1

Sabrina LICHERI, DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo.

3.100 (già 3.8)

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: "dei dati" fino a: "del presente decreto" con le seguenti: "delle informazioni fornite alla Cabina di regia dalle Autorità di bacino distrettuali e dalle Regioni".

3.5

FINA, MARTELLA

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "territorio nazionale" inserire le seguenti: "prioritariamente nei bacini distrettuali ove sussiste una emergenza idrica".

3.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "territorio nazionale," inserire le seguenti: "prioritariamente nei bacini distrettuali ove sussiste una emergenza idrica".

3.101 (già 3.3)

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «previa intesa con i presidenti di regione e i rappresentanti di province e comuni e degli altri soggetti attuatori partecipanti alla Cabina di regia» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'Ispra»;*

b) *al comma 3, lettera c), sostituire la parola: «provvede» con le seguenti: «acquisisce, dalle regioni territorialmente competenti, tenuto conto degli atti adottati dalle autorità competenti, i dati relativi»;*

c) *al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi di ricarica controllata;»*

3.10

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole:

"A tali fini, il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea."

3.11

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale» e dopo le parole: «nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico» inserire le seguenti: «, di ogni disposizione di legge».

3.12

Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI, NATURALE, DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nell'esercizio dei poteri di cui al secondo periodo è comunque garantito il rispetto dei limiti ecologici di prelievo dai corpi idrici e degli obiettivi di qualità ambientale di cui alla direttiva 2000/60/CE e agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché della gerarchia degli usi di cui all'articolo 167 del medesimo decreto legislativo.»;

b) al comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: «secondo» inserire le seguenti: «e terzo».

3.13

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 3, all'alinea, dopo la parola: «inoltre» inserire le seguenti: «, anche mediante, per quanto di competenza, la collaborazione tecnico-scientifica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».

3.16

DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: «. Le domande di concessione rilasciate negli ultimi dieci anni sono pubblicate sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

3.17

DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) costituisce, gestisce e aggiorna una banca dati pubblica, anche in collaborazione con i concessionari delle singole derivazioni, contenente anche i dati operativi di flussi giornalieri, portate istantanee e della eventuale generazione idroelettrica;».

3.18

DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) definisce, di concerto con le autorità competenti, i criteri di priorità per stabilire gli interventi necessari al contrasto della severità idrica;».

3.19

DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Al comma 3 sopprimere la lettera c).

3.20

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 3, lettera c), premettere le seguenti parole: «previa stima del bilancio idrico nelle sezioni di interesse, del quadro complessivo delle perdite, nonché previa acquisizione, tesa alla eliminazione dei rischi, di ogni ulteriore opportuno dato informativo di carattere tecnico-scientifico,».

3.24

DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) verifica l'immediata e obbligatoria installazione da parte dei concessionari delle singole derivazioni di strumenti di misurazione istantanea e registrazione dei flussi derivati e non, nei punti di derivazione e di restituzione;».

3.26

DI GIROLAMO

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e adotta le immediate ed opportune azioni correttive».

3.28

FINA

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "verifica che tali interventi siano coerenti gli indirizzi e le previsioni dei programmi di gestione dei sedimenti relativi ai corrispondenti bacini idrografici, elaborati ai sensi dell'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Laddove tali programmi di gestione dei sedimenti non siano ancora stati elaborati, ne promuove la realizzazione, almeno a scala di sottobacino.";

b) dopo la lettera h) aggiungere la seguente: "h-bis) coordina la realizzazione da parte delle regioni e province autonome di un'attività diffusa di verifica quantitativa del rispetto del deflusso ecologico".

3.32

DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 3, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) individua le ex aree di cava non altrimenti utilizzabili che possono essere adibite alla laminazione delle piene e/o allo stoccaggio di acque

piovane o di emungimento delle falde idriche ubicate nei pressi di fiumi e zone antropizzate vallive a rischio idrogeologico;».

3.33

DI GIROLAMO

Al comma 3 sostituire la lettera h) con la seguente: «h) collabora con le regioni e con Ispra al fine di supportarle nell'esercizio delle relative competenze in materia».

3.34

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) assicura, di concerto con la Cabina di regia di cui all'articolo 1, adeguate forme di coinvolgimento attivo della cittadinanza ai processi decisionali aventi un impatto in materia ambientale, di igiene, di salute pubblica e di sicurezza alimentare, definendo altresì i luoghi e le modalità della partecipazione popolare, delle associazioni e degli enti interessati.».

3.35

FINA

Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-bis) acquisisce dalle Autorità di distretto nazionali i bilanci idrici dei bacini idrografici redatti a seguito del Piano di Gestione del distretto idrografico e ne verifica l'attuazione.".

3.102 (già 3.36)

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis). acquisisce dalle Autorità di distretto nazionali i bilanci idrici dei bacini idrografici redatti a seguito del Piano di Gestione del distretto idrografico e ne verifica l'attuazione."

3.37

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Al fine di integrare le misure previste al comma 3, lettera e), del presente articolo il Commissario, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dei gestori del servizio idrico integrato, adotta il meccanismo incentivante di qualità tecnica, ai sensi della deliberazione 917/2017/R/IDR, definito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente."

3.38

DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 3, nonché degli affidamenti, deve avvenire nel rispetto delle previsioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalla legislazione ad esso connessa.».

3.43

NAVE, Sabrina LICHERI, SIRONI, NATURALE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Ai fini del presente articolo, per fronteggiare esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili, il Commissario, previo parere dell'ente territoriale competente, può disporre la riduzione temporanea

dei prelievi e delle captazioni delle concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.

5-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non può essere rilasciata alcuna concessione riguardante lo sfruttamento, l'imbottigliamento o l'utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei al consumo umano in assenza di valutazioni aggiornate sui livelli di severità idrica in atto in ciascun distretto idrografico o qualora ricorrano situazioni di *deficit* idrico delle acque destinate all'uso potabile».

3.103

DI GIROLAMO

Al comma 6, sopprimere le parole: ", scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi,"

3.104 (già 3.46)

ROSA, SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Al comma 7, dopo le parole: «legge 12 dicembre 2019, n.141,» inserire le seguenti: «del Commissario dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10, articolo 21 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 1, comma 844, lett. a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234,».

3.50

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Allo scopo di agevolare la raccolta di ulteriori dati per alimentare e arricchire le relative banche utili alla struttura commissariale, le comunicazioni previste dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n. 464, relative a studi ed indagini nel sottosuolo, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, di profondità superiore ai trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie sub-orizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, eseguite nel territorio della

Repubblica fino al 31 dicembre 2022 e non trasmesse all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, entro i termini previsti dal medesimo articolo 1 della legge n. 464 del 1984, devono essere trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2023. A tali comunicazioni non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464, per le ipotesi di ritardata trasmissione. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sarà emanato dal Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, su proposta del Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, apposito regolamento recante le modalità tecniche per la trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo e per la successiva trasmissione dei dati raccolti alla struttura commissariale.».

3.105

MINASI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, GERMANÀ, POTENTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Commissario straordinario, nominato con d.P.C.M. 16 aprile 2021, per l'intervento relativo alla "messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera", è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione in conformità con le procedure di cui all'art.4, comma 3-bis, del medesimo decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55. L'eventuale raccordo con ACEA ATO2 è disciplinato da convenzione senza oneri per il Commissario.»

3.0.1

Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI, NATURALE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Catasto concessioni di derivazione acque pubbliche su scala distrettuale)

1. Al fine di assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati e delle informazioni sulle concessioni di derivazione e utilizzazione delle acque pubbliche sul territorio nazionale, anche ai fini

della gestione e del coordinamento delle emergenze connesse al fenomeno della scarsità idrica, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per l'anno 2024 per l'istituzione di un catasto telematico su scala distrettuale, interconnesso e interoperabile con i catasti regionali, mediante una ricognizione dei punti di prelievo dell'acqua dai corpi idrici, dei punti di restituzione dell'acqua a valle dell'utilizzo, delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni, dei valori di portata concessi, del periodo di prelievo, delle tipologia di uso, della scadenza dei titoli concessori o dei permessi, nonché dei dati sulla ripartizione idrica tra i diversi usi.

2. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui al comma 1, sono individuati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi urgenti in materia di riduzione delle perdite idriche)

1. Al fine di ridurre le perdite delle reti civili, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i pareri dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dei gestori del servizio idrico integrato, stabilisce con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un obiettivo nazionale di riduzione delle perdite idriche e introduce un meccanismo incentivante che premi i gestori che massimizzano il riuso delle acque depurate.».

Art. 4

4.100 (già 4.1)

PAITA, FREGOLENT

Al comma 1, dopo le parole «lettera b)» inserire le seguenti: «e all'articolo 10».

4.2

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere il secondo periodo;

b) al comma 3 sostituire le parole: «sentite le regioni» con le seguenti: «di concerto con le regioni».

4.5

FINA, MARTELLA

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: "In relazione ai lavori di cui al primo periodo, in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, la predisposizione dei livelli di progettazione mancanti è realizzata esclusivamente da parte dell'operatore economico aggiudicatario."

4.13

DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», inserire le seguenti: «nonché sulla base di opportuni studi idrogeologici, geochimici, idraulici e biologici».

4.17

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto della disciplina in materia di tutela paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico nonché di tutela della salute e della pubblica incolumità».

4.19

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Fondo per il miglioramento della sicurezza e la gestione degli invasi», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 destinato alla realizzazione delle operazioni di sghiaimento e di sfangamento delle dighe sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.101 (già em. 4.33)

Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI, NATURALE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 5-ter, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-quater. Al fine di dare attuazione ad un ulteriore stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, in coerenza con l'obiettivo 4 della missione 2 componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

5-quinquies. Agli oneri di cui al comma *5-bis*, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.102

DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 5-quinquies.

4.103 (già em 4.21)

FAZZONE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«*5-septies*. L'articolo *9-ter* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è sostituito dal seguente:

"Articolo *9-ter*

(Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)

1. Ai fini dell'installazione di impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, la relativa istanza di concessione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente concedente ai fini della presentazione delle eventuali istanze concorrenti per un termine di trenta giorni. Qualora, alla scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi del comma 3.

2. Il titolare della concessione di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, presenta istanza di procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Per il periodo di durata della procedura abilitativa semplificata o del procedimento autorizzatorio ai sensi del comma 3 e comunque non oltre il termine di dodici mesi

o di ventiquattro mesi rispettivamente dalla data di presentazione dell'istanza di procedura abilitativa semplificata o di autorizzazione, sulle aree oggetto delle concessioni di cui al comma 1 non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con le attività di cui al medesimo comma 1, primo periodo.

3. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La procedura di cui al primo periodo non si applica agli impianti di cui al comma 1 ubicati all'interno delle aree previste all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 o di siti della rete Natura 2000. Per gli impianti di cui al comma 1 di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 3 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino nonché i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584."».

ORDINI DEL GIORNO

G4.1

DAMANTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "*Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche*" (AS 660),

premesso che:

il provvedimento in esame introduce "misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica";

in particolare, l'articolo 4 introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi,

considerato che:

il decreto-legge in esame rappresenta una misura emergenziale che si affianca a ulteriori interventi normativi e regolatori che si sono susseguiti negli anni per contrastare l'emergenza idrica e, più in generale, per il potenziamento infrastrutturale del comparto;

sulle infrastrutture idriche si è concentrata la Corte dei Conti. Secondo quanto emerge dall'analisi - approvata con Delibera n. 14/2023/CCC - che il Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti ha condotto sullo stato di implementazione delle infrastrutture di derivazione, stoccaggio e fornitura idrica in tutto il territorio nazionale, ammontano a 2 miliardi di euro i finanziamenti PNRR per i 124 progetti finalizzati al potenziamento, al completamento e alla manutenzione delle infrastrutture idriche primarie in tutta Italia, necessarie per migliorare la qualità dell'acqua e garantire il costante approvvigionamento nei centri urbani e nelle grandi zone irrigue;

le criticità riscontrate dalla Corte dei conti, già nella fase della pianificazione, riguardano il rapporto tra l'individuazione dei sistemi idrici complessi e le singole opere da realizzare. La continuità, a livello nazionale, dell'approvvigionamento idrico e l'effettiva attenuazione delle dispersioni non sono garantiti dai singoli interventi manutentivi o di ripristino, necessariamente limitati a specifiche aree, ma da un sistema complessivo di opere individuato preventivamente, che consenta la corretta misurabilità dell'obiettivo e delle singole fasi attuative;

la Corte ha evidenziato come negli "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" (Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), l'investimento risenta di notevole incertezza nella concreta definizione degli obiettivi, in quanto non sono stati affrontati aspetti essenziali quali l'individuazione dei sistemi idrici integrati complessi da rafforzare entro marzo 2026, la coerente definizione degli obiettivi "nazionali" di rafforzamento di opere idriche non incluse nei venticinque sistemi idrici, l'utilizzo ottimale dell'ampio budget disponibile (2 mld di euro);

preso atto che:

l'istruttoria condotta su alcune opere rende certa l'esclusione di un intervento (A3-27 Diga Bosa) e probabile quella di ulteriori tre interventi (A3-16 Diga Timpa di Pantaleo, A3-30 Diga Rosamarina, A3-31 Diga Olivo). Non risulta in atto la predisposizione di una graduatoria relativa ad altre proposte progettuali, ammissibili ma non selezionate, da cui attingere ai fini dell'eventuale scorrimento in sostituzione degli interventi esclusi. Ciò rappresenta senza dubbio un passo indietro che colpisce quelle aree del Sud che più avrebbero necessità di tali infrastrutture;

dall'analisi emerge che, in numerosi casi, i soggetti attuatori hanno ammesso che il progetto presenta problemi di copertura - prevalentemente a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia ma anche «in ragione di nuove "rimodulazioni progettuali" - tale da imporre il ricorso a significativi finanziamenti aggiuntivi. Esemplicativo, in questo senso, è il caso dell'intervento A3-30 Diga Rosamarina, laddove il soggetto attuatore ha rimodulato le previsioni di costo complessivo dagli 8 mln di euro iniziali a ben 25,9 mln; o, ancora, il caso dell'intervento Canale Fosso Vecchio, nel quale si registra il passaggio da 37 mln a 61 mln; o, infine, il caso della Diga Olivo, da 20 mln a 33,8 mln. L'insorgenza di problematiche nell'approvvigionamento delle risorse economiche integrative, per queste opere, potrebbe evidentemente costituire motivo di esclusione delle stesse dalla linea di finanziamento»;

il notevole ritardo, rispetto al cronoprogramma degli interventi, con cui il Ministero delle infrastrutture ha avviato il monitoraggio diretto sui soggetti attuatori in modo sistematico ha indotto la Magistratura contabile a raccomandare al Ministero stesso un'assunzione più incisiva dei poteri di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo per assicurare l'effettiva *governance* sull'investimento;

la Corte dei conti segnala altresì come alquanto singolare sia il fatto che i riscontri istruttori forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti seguitino ad anelare ulteriori semplificazioni e commissariamenti, come via necessaria per attuare l'investimento, trascurando che queste misure dovreb-

bero costituire la *extrema ratio* piuttosto che un rimedio fisiologico per realizzare obiettivi sostanzialmente ordinari ed in gran parte risalenti nel tempo, impegna il Governo:

a dare seguito al percorso correttivo indicato dalla Corte dei Conti, individuando stringenti tempistiche entro cui deve essere completato l'incremento della sicurezza delle opere selezionate dal decreto ministeriale 517 del 2021, tenuto conto che non possono essere movimentate risorse così ingenti per la messa in sicurezza, pari a 2 miliardi di euro, per sole 33 opere idriche rispetto alle 124 inizialmente previste, ed esercitando con maggior rigore l'attività di monitoraggio degli interventi.

G4.2

SIRONI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di *"Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"* (AS 660),

premesso che:

il provvedimento in esame ha tra gli obiettivi anche la promozione e realizzazione di interventi infrastrutturali per l'ottimizzazione delle risorse idriche, introducendo misure volte a garantire l'efficiente utilizzo di tali risorse. Per il raggiungimento di tali obiettivi risulta necessario incentivare l'adozione su larga scala del cosiddetto "sistema idrico duale", intesa come realizzazione di reti distinte di distribuzione idrica (rete per acqua potabile e acqua non potabile);

considerato che:

recenti indagini ISTAT evidenziano che nel nostro Paese vengono consumati per l'utilizzo domestico più di 150 litri di acqua al giorno per abitante. Esclusi gli usi per l'igiene personale, per l'alimentazione e per la lavastoviglie, che necessitano di acqua potabile, i rimanenti usi, che rappresentano circa il 50 per cento del consumo totale, possono anche essere effettuati utilizzando acqua non potabile;

questo fabbisogno giornaliero può essere fornito dal recupero delle acque piovane, attraverso l'adozione di pratiche edilizie che consentano di intercettare le acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e riutilizzarle, sia per uso civile che industriale, attraverso l'installazione di sistemi di captazione, filtro ed accumulo, oltre alla realizzazione di una rete di addu-

zione e distribuzione idrica delle stesse acque da utilizzarsi per l'alimentazione degli scarichi della rete fecale, per innaffiare aree verdi e orti, per gli usi antincendio, per il lavaggio di autovetture, e altri usi compatibili;

tale sistema di recupero delle acque piovane permetterebbe, inoltre, un notevole abbattimento dei costi in bolletta, con un conseguente notevole beneficio per famiglie e consumatori;

l'assunto basilare è che recupero e riutilizzo di acqua piovana aiutano a ridurre il prelievo idrico e al tempo stesso a contenere gli episodi di piena rovinosa in caso di precipitazioni estreme, risultando i conseguenti benefici tanto più apprezzabili in tempo di siccità e durante il verificarsi di fenomeni provocati dai cambiamenti climatici;

per la promozione e incentivazione alla realizzazione su larga scala di interventi che prevedano il sistema idrico duale, sia negli edifici pubblici che privati, risultano necessarie l'adozione di misure di incentivazione rivolte sia ai privati che agli enti locali;

impegna il Governo a:

a) adottare ogni iniziativa utile volta a prevedere misure di incentivazione di interventi infrastrutturali per la realizzazione del sistema idrico duale per gli edifici di nuova costruzione e per quelli già esistenti;

b) valutare l'opportunità di introdurre, nel primo provvedimento utile, incentivi fiscali per i cittadini con conseguente semplificazione delle procedure di autorizzazione tecnica.

G4.3 (già em. 4.33)

Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI, NATURALE, DI GIROLAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premesso che:

l'articolo 4 introduce disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini potabili, civili e irrigui, finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi;

considerato che:

la rilevanza che il piano nazionale stralcio riveste per gli interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI);

in coerenza con l'obiettivo 4 della missione 2 componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;

impegna il Governo a:

dare attuazione ad un ulteriore stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) aventi tra le proprie finalità l'incremento della resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e la riduzione le dispersioni di risorse idriche.

G4.4 (già em. 4.0.8)

SIRONI, DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premesso che:

l'articolo 4 introduce disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini potabili, civili e irrigui, finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi;

considerato che:

le acque sotterranee sono una componente importante del ciclo dell'acqua sulle terre emerse e sono molto più abbondanti delle acque dolci superficiali che comprendono fiumi, laghi e bacini artificiali;

esse, riguardano circa il 30% delle acque dolci sul pianeta rispetto a circa il 68 % contenuto nei ghiacciai, mentre fiumi e laghi coprono solo il 2%;

considerato, inoltre, che:

senza l'acqua sotterranea la crisi idrica che stiamo attraversando avrebbe già messo in ginocchio la nostra economia;

il passaggio virtuoso che va innescato in risposta alle difficoltà rese evidenti dalle recenti variazioni climatiche è quello di rendere i serbatoi sotterranei equivalenti a delle "*banche dell'acqua*" a cui attingere in caso di scarsità idrica e da ricaricare nei momenti di abbondanza di acque di superficie;

considerato, in fine, che:

nessun intervento sarebbe possibile senza la presenza di strumenti conoscitivi ufficialmente condivisi, basati su studi, rilievi scientifici e monitoraggio eseguiti direttamente sul territorio;

impegna il Governo a:

prevedere misure economico-finanziarie volte a realizzare un programma di raccolta dati e studi idrogeologici nonché di prelievo e utilizzo sostenibile delle acque sotterranee.

G4.5

SIGISMONDI, DE PRIAMO, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (A.S. 660);

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi;

considerato che:

la disciplina dello speciale collaudo degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) è definita dai vigenti articoli 6, 13, 14 e 15 del "Regolamento dighe" approvato con D.P.R. 1363/1959 e, per quanto riguarda i connessi "invasi sperimentali", anche dall'art.24, co.3, lett. f), del D.P.R. 85/1991;

indicazioni operative sono inoltre state dettate con la Circ. LL.PP. 352/1987;

valutato inoltre che:

in attesa e in coordinamento con l'aggiornamento della regolamentazione tecnico-amministrativa in materia di sbarramenti di ritenuta ai sensi dell'art.2 del D.L. 507/1994, nonché in attesa della revisione delle norme tecniche sulle dighe di cui al D.M. 26/6/2014, occorrerebbe consentire l'emana-zione di apposite Linee guida volte ad armonizzare il procedimento di collaudo delle "grandi dighe", previsto dall'art. 14 del Regolamento approvato con D.P.R. 1363/1959, con i principi generali in materia di collaudi e, in particolare, di collaudi di sicurezza disciplinati dalle norme emanate successivamente al suddetto Regolamento o, nello specifico, del collaudo statico, cui il

collaudo speciale in questione è assimilabile, come da costanti pareri resi dal Consiglio Superiore dei LL.PP.;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le dighe aventi le caratteristiche definite dall'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, apposite linee guida, approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti volte a definire i compiti della Commissione di collaudo speciale di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363. Tali Linee guida definiscono, altresì, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei componenti della Commissione di cui al periodo precedente, determinati fino al numero massimo di tre, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi, delle spese e degli oneri accessori, rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché alla durata dell'impegno richiesto in rapporto a quella degli invasi sperimentali di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959. Le linee guida sono aggiornate a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 507 del 1994;

prevedere che i compensi dei componenti della Commissione di collaudo, calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016, richiamato dall'articolo 1, comma 2, dell'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non possono superare, con riferimento al singolo componente:

a) l'importo pari all'80 per cento, con riferimento alla prestazione di collaudo statico, per importo complessivo delle opere non superiore a 10 milioni di euro;

b) l'importo pari al 60 per cento, con riferimento alla prestazione di collaudo statico, per importo complessivo delle opere pari a 100 milioni di euro e calcolato mediante interpolazione lineare per importi complessivi delle opere compresi tra 10 e 100 milioni di euro;

c) l'importo pari al 40 per cento, con riferimento alla prestazione di collaudo statico, per importo complessivo pari o superiore a 200 milioni di euro e calcolato mediante interpolazione lineare per importi complessivi delle opere compresi tra 100 e 200 milioni di euro;

istituire presso la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio delle attività delle Commissioni di collaudo nominate e

per proporre iniziative straordinarie volte alla conclusione dei relativi procedimenti, ove di accertata durata superiore a dieci anni.

G4.6 (già em. 4.23)

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

valutata la necessità di introdurre misure di semplificazione per il settore delle rinnovabili a supporto degli interventi per il contrasto della crisi idrica del Paese;

in particolare per quanto concerne la realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, è necessario un intervento di semplificazione sui termini per l'ottenimento dell'istanza di concessione e dell'autorizzazione di VIA,

impegna il Governo:

ad adottare tutti gli atti che si rendano necessari alla semplificazione e allo snellimento delle procedure per favorire la realizzazione e la conseguente entrata in esercizio degli impianti solari flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali.

G4.7

RAPANI, SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (AS 660);

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

prevedere che ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, l'istanza di conces-

sione sia pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande concorrenti per un termine di 30 giorni; qualora non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni;

stabilire che l'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la durata della concessione provvisoria rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Tale concessione provvisoria non consente la realizzazione di nessuna opera e lo sfruttamento delle aree ma permette solo l'avvio e le istruttorie dei procedimenti autorizzativi.

EMENDAMENTI

Art. 4-bis

4-bis.100

DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo 4-bis.

4-bis.0.100 (già 4.0.3)

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Fondo straordinario per la manutenzione della rete idrica)

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede: a) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente; c) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.».

4-bis.0.101 (già 4.0.4)

FINA, MARTELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Progettazione di fattibilità di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità)

1. Alla progettazione delle infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità finanziate con le risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 259 del 29 agosto 2022, si continuano ad applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

4-bis.0.102 (già em. 4.0.7)

DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini irrigui)

1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla siccità, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, realizza, anche mediante apposite convenzioni e con il supporto delle agenzie regionali per la protezione e l'ambiente, una mappatura nazionale sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, delle:

- a) sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui originano le sorgenti;
- b) dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili;
- c) dei bacini imbriferi delle aree di ricarica della falda;
- d) degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, presenti in ciascun territorio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a cinque milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4-bis.0.103 (già em. 4.0.8)

SIRONI, DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini potabili, civili e irrigui)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla scarsità idrica per fini *potabili, civili e irrigui*, si istituisce, per l'anno 2023, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione pari a dieci milioni di euro per la realizzazione di un programma urgente di studi idrogeologici nonché di prelievo e utilizzo sostenibile delle acque sotterranee tramite pozzi da utilizzare per fini potabili, civili e irrigui.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 5

5.2

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:* «01. Per l'individuazione degli invasi ove sono prioritari gli interventi di rimozione dei sedimenti, il Commissario, avvalendosi del supporto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero infrastrutture e trasporti e dell'ISPRA, e in coordinamento con le Regioni e le province autonome e con le Autorità di Bacino distrettuali, provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al censimento standardizzato degli invasi di rilievo nazionale e regionale, completo delle informazioni sulle condizioni strutturali in termini di sicurezza, sullo stato di vetustà di strutture e organismi di manovra, sul grado di interrimento, sul regime idrologico e sul trasporto solido a monte e a valle.»;

b) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provvede alla regolazione» con le seguenti: «monitora le attività preposte alla regolazione»;

c) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Per le» con le seguenti: «Per il monitoraggio delle»;

d) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «può altresì autorizzare la riduzione temporanea» con le seguenti: «monitora lo stato di attuazione delle attività preposte alla riduzione temporanea».

5.1

FINA, MARTELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 1 e 2;

b) al comma 3 sostituire le parole: "Per il conseguimento delle medesime finalità di cui a comma 1, il Commissario" con le seguenti: "Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente," e sopprimere le seguenti parole: "di cui al comma 1".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Misure per garantire l'efficiente utilizzo della risorsa idrica contenuta in invasi".

5.5

DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 2.

5.7

MARTELLA, FINA

Al comma 3 sostituire le parole: "può fissare un termine" con le seguenti: "vigila sul rispetto del termine" e dopo le parole: "sentito l'ente concedente, può" inserire le seguenti: "prevedere una sanzione pecuniaria definita nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5, fissare un termine ulteriore ad adempiere nel caso di scadenza di quello previsto negli atti di cui al periodo precedente; nel caso di persistenza dell'inerzia, può".

5.8

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: "può fissare un termine" con le seguenti: "vigila sul rispetto del termine";*

b) *dopo le parole: "l'ente concedente, può" inserire le seguenti: "prevedere una sanzione pecuniaria definita nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5 e fissare un termine ulteriore ad adempiere nel caso di scadenza di quello previsto negli atti di cui al periodo precedente; nel caso di persistenza dell'inerzia,".*

5.9

NAVE, SIRONI, NATURALE

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: «può fissare» con la seguente: «fissa»;*

b) *al secondo periodo sostituire le parole: «può attivare» con la seguente: «attiva» e le parole: «può procedere» con la seguente: «procede».*

5.17

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per il conseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, i pozzi e le opere assimilabili per il prelievo di acqua potabile ai fini domestici sono realizzabili solo previa comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."

ORDINI DEL GIORNO

G5.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di *"Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"* (AS 660),

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

il provvedimento reca disposizioni volte a prevedere sostanzialmente un'estensione dell'approccio commissariale e a disporre nuovi interventi infrastrutturali;

il Commissario straordinario, previsto dal decreto-legge, va ad aggiungersi ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, ai quelli per accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, al Commissario unico nazionale per la depurazione, ai Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica;

l'approccio seguito dal provvedimento appare inefficace nell'affrontare in modo ordinario e pianificato la gestione delle acque;

considerato che:

nell'ambito della Giornata mondiale dell'acqua 2023 (*World Water Day*), Legambiente ha diffuso il decalogo per il risparmio idrico in città, ricordando che a livello nazionale l'anno appena passato ha fatto scattare una serie di allerte e stati di emergenza che non è più possibile ignorare: l'inverno 2021-22 è stato dichiarato dalla Società Meteorologica Italiana "tra i più estremi mai registrati in termini di caldo e *deficit* di precipitazioni", il *deficit* pluviometrico complessivo relativo al 2022 è stato del 30 per cento, i casi di danni dovuti alla siccità sul territorio italiano registrati dall'Osservatorio CittàClima di Legambiente sono passati dai 6 del 2021 ai 28 del 2022 (+367 per cento);

l'associazione ambientalista ha presentato il dossier *"Accelerare il cambiamento: la sfida dell'acqua passa dalle città"*, in cui sottolinea che il problema della siccità è stato affrontato sempre in maniera emergenziale, cercando di dare risposte ad una domanda, quella di come sia possibile immagazzinare più acqua possibile per soddisfare tutti i nostri bisogni, invece che chiedersi se sia sostenibile il nostro modello di utilizzo dell'acqua e, di conse-

guenza, di come dovremmo ridurre la nostra impronta idrica in tutti i settori e per tutti gli usi. Ne è un esempio concreto la discussione sulla realizzazione di nuovi invasi, che non rappresenta una risposta adeguata all'emergenza né di oggi né dei prossimi 15 o 20 anni, essendo molto lunghi i tempi per poter realizzare opere di tale imponenza. Inoltre, non vengono adeguatamente considerati gli impatti che queste opere hanno sull'ecosistema fluviale, andando ad intaccare sia la quantità di acqua rilasciata che la loro qualità ecologica;

con riferimento agli invasi, secondo il dossier di Legambiente, "piuttosto che costruirne di nuovi, avrebbe più senso indirizzare delle risorse economiche per terminare, collaudare o svuotare dai sedimenti depositati i grandi invasi esistenti in Italia che, secondo i dati forniti da Ispra, sono 531 (di cui solo 374 in esercizio, mentre 7 risultano ancora in costruzione, 76 in attesa di collaudo, 41 a invaso limitato e 33 fuori esercizio temporaneo)";

anche in merito alla realizzazione di impianti di desalinizzazione al fine di avere una maggiore quantità di acqua a disposizione non è sostenibile se si pensa possa essere la soluzione continua e strutturale di approvvigionamento idrico per il Paese. È una soluzione da prendere in considerazione solo in casi di necessità e in determinati periodi dell'anno e solo per realtà particolari, come possono essere le piccole isole. Sono, infatti, elevati tanto i costi economici quanto quelli energetici e ambientali associati a questa tecnologia. I residui del trattamento, ad esempio, sono costituiti da diversi "metri cubi di melma ipersalina ricca di anti-incrostanti, metalli e cloruri: per ogni litro di acqua desalinizzata c'è un residuo di 1,5 litri di salamoia - a concentrazione variabile, in funzione della salinità dell'acqua di partenza. Tutto questo richiede, quindi, una gestione e un trattamento suppletivo che va considerato a valle della sola produzione di acqua";

valutato che:

è di tutta evidenza la necessità di sviluppare un approccio nuovo sistemico e integrato, una strategia idrica nazionale per dare vita ad una nuova *governance* dell'acqua non più rimandabile, che abbia come obiettivo non solo l'accumulo per affrontare i periodi di carenza, ma soprattutto la ricerca di soluzioni in termini di ottimizzazione, riduzione e gestione della risorsa idrica;

a riguardo, il "decalogo urbano" di Legambiente raccoglie una serie di azioni e alcuni strumenti utili ed efficaci da poter replicare in ogni città, e che potrebbero essere realizzati velocemente e con costi, in alcuni casi, del tutto sostenibili, partendo da una pianificazione nazionale per installare sistemi di recupero delle acque meteoriche sugli edifici delle città, a partire da quelli pubblici (scuole, uffici, ospedali etc.) e da quelli residenziali, in maniera graduale ma costante, con obiettivi da raggiungere chiari e precisi, in modo da recuperare almeno il 20 per cento delle acque meteoriche entro il 2025, il 35 per cento entro il 2027 e il 50 per cento entro il 2030;

le acque recuperate e opportunamente trattate potrebbero essere utilizzate per usi non alimentari, quali l'irrigazione di aree a verde (parchi, giardini, orti), il lavaggio di aree pavimentate (strade, parcheggi) e di autovettu-

re, l'alimentazione di lavatrici e delle cassette di risciacquo dei WC, il riempimento di piscine, l'alimentazione di vasche antincendio e di sistemi di climatizzazione passiva/attiva;

tra le azioni individuate da Legambiente si segnalano: gli interventi sui regolamenti edilizi, per fare in modo che tutti gli interventi di ristrutturazione degli edifici e di nuova costruzione siano già pensati per recuperare, riutilizzare e risparmiare l'acqua, stabilendo l'obbligo sia di recupero delle acque piovane per tutti gli usi compatibili, sia di installazione di sistemi di risparmio idrico, ma anche introducendo incentivi per il trattamento e recupero delle acque grigie; il ricorso ai Criteri Ambientali Minimi per spingere alla raccolta delle acque piovane, l'impiego di sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell'acqua e l'impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico ridotto; la realizzazione di infrastrutture e tetti verdi, apportando molteplici aspetti positivi in ambito urbano tra cui l'ombreggiamento, la mitigazione dell'effetto isola di calore; l'ammodernamento della rete idrica, in modo da evitare le perdite di rete e gli sprechi; l'efficientamento della depurazione delle acque reflue urbane; il ricorso alle migliori innovazioni tecnologiche per il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse; la tutela dei corpi idrici e dei loro ecosistemi, scaricando solo quello che può essere assorbito dall'ambiente naturale; il coinvolgimento dei cittadini;

impegna il Governo:

ad adottare un nuovo approccio sistemico e integrato per migliorare concretamente la gestione della risorsa idrica nel nostro Paese volto a:

- indirizzare adeguate risorse economiche per terminare, collaudare o svuotare dai sedimenti depositati i grandi invasi esistenti in Italia;

- definire una pianificazione nazionale per installare sistemi di recupero delle acque meteoriche sugli edifici delle città, a partire da quelli pubblici e da quelli residenziali;

- a promuovere le soluzioni basate sulla natura (*Nature Based Solutions*, NBS) quale mezzo efficace, ecologicamente ed economicamente, per ripristinare la vegetazione nelle aree urbane ed un corretto deflusso delle acque, contribuendo alla sostenibilità e resilienza delle città, così da ridurre l'incidenza di inondazioni e alluvioni, mitigare l'effetto isola di calore urbano e ridurre l'inquinamento atmosferico;

- a favorire l'adozione da parte degli Enti locali di regolamenti edilizi che promuovano il risparmio idrico, il recupero delle acque meteoriche e di quelle grigie, il ripristino e il mantenimento della permeabilità dei suoli, sia in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici sia di drenaggio urbano sostenibile;

- a sostenere la riconversione del sistema di irrigazione, la diffusione di sistemi agroalimentari meno idroesigenti e l'uso di pratiche virtuose che permettano di allevare i problemi legati all'assenza di precipitazioni, nonché

all'abbondanza ed alla concentrazione delle stesse, anche attraverso il ricorso all'agroforestazione.

G5.2 (già em. 5.0.4)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premesso che:

l'articolo 5 reca misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica. In particolare, la disposizione disciplina gli interventi del Commissario riguardanti la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio;

una efficace risposta alla crisi idrica è rappresentata dalla attuazione di fattive strategie di recupero delle acque meteoriche e dalla diffusione di un approccio innovativo in campo agricolo, anche in termini di tecniche di irrigazione;

considerato che:

in Italia, mediamente, le precipitazioni annuali ammontano a circa 300 miliardi di metri cubi di acqua, di cui solamente 58 miliardi sono effettivamente utilizzabili, a causa della distribuzione non omogenea delle piogge e dell'evaporazione;

in questo contesto, i dati pluviometrici relativi a 109 città capoluogo di provincia nel 2023, anno in cui le piogge sono state anche inferiori alle medie storiche di riferimento, ammontano a circa 13 miliardi di metri cubi di acqua piovana. Acqua caduta sui tetti, sull'asfalto e sul cemento che viene rapidamente convogliata nelle fognature o nei corsi d'acqua e che costituisce uno spreco di risorsa enorme. I citati 13 miliardi di metri cubi di acqua, infatti, corrispondono a circa il 40% dei prelievi medi annui di acqua in Italia (circa 33 miliardi di metri cubi). Un volume che è il doppio di quello contenuto nei 374 grandi invasi in esercizio, che ammonta a circa 6,9 miliardi di metri cubi;

al di fuori dell'ambiente urbano, si deve inoltre garantire la presenza di aree naturali all'interno delle aziende agricole, funzionali non solo alla tutela della biodiversità degli agroecosistemi ma anche alla ritenzione idrica. Le

strategie per la "Biodiversità 2030" e "From farm to fork" nell'ambito del New Green Deal prevedono di destinare almeno il 10% della superficie agricola al mantenimento di aree naturali, per garantire la produzione e la stabilizzazione di importanti servizi ecosistemici, compresi quelli relativi al ciclo dell'acqua; unitamente alle predette azioni, è fondamentale incentivare l'utilizzo di strumenti e di tecniche digitali per l'irrigazione di precisione. La tecnologia e l'innovazione applicate anche nel comparto primario - dalle stazioni meteo ai sensori di umidità del terreno fino a sistemi basati su IoT (Internet of Things) e intelligenza artificiale - possono infatti ridurre fino al 20% i consumi di acqua rispetto ai sistemi tradizionali. Strumenti e tecniche che hanno ancora una diffusione molto scarsa del nostro Paese,

impegna il Governo a:

prevedere, mediante opportune previsioni normative, la destinazione di adeguate risorse per il sostegno di progetti sperimentali pilota, volti a migliorare lo stoccaggio delle acque piovane e il risparmio idrico nonché lo sviluppo di sistemi e tecniche di irrigazione di precisione.

EMENDAMENTI

5.0.1

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo per gli interventi urgenti di contrasto alla scarsità idrica)

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica di cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali;

b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, per la raccolta di acque piovane, non alimentati tramite sollevamento meccanico e che non intercettino corsi d'acqua naturali o prevedano come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

c) per la realizzazione di interventi di tutela, miglioramento e ripristino di ecosistemi acquatici finalizzati a mitigare gli impatti su di essi determinati dalle alterazioni della disponibilità idrica e a incrementare la resilienza dei territori ai cambiamenti climatici;

d) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

e) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

e) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

f) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.».

5.0.3

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

1. Il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.0.6

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)

1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 6

6.1

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Sopprimere l'articolo.

6.2

DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo.

6.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

6.4

FINA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera *e-quinquies*) è aggiunta la seguente: "*e-sexies*) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, fino a un massimo di 1000 metri cubi. Tali vasche dovranno essere realizzate senza uso di cemento e con materiali naturali locali, non essere alimentati tramite sollevamento meccanico e non intercettare corsi d'acqua naturali o prevedere come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali; le corrispondenti superfici, inoltre, non possono concorrere al raggiungimento delle percentuali minime previste per il *set-aside*"».

6.100 (già em. 6.5)

DI GIROLAMO

Al comma 1, alle parole: «All'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380,» *premettere le seguenti:* «Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

6.13

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1, lettera e-sexies), aggiungere in fine le seguenti parole: « realizzate su fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia.».

6.101 (già em. 6.19)

SIRONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1- bis. I pozzi con pompaggio dell'acqua dalla falda (o con pompe sommerse) devono essere alimentati con pannelli fotovoltaici ed eventualmente con batterie di accumulo».

6.102 (già 6.16)

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

"1-ter. Si considera compresa tra gli interventi di cui alla lettera A.19) dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31, la realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, a condizione che le stesse siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzate in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia."

6.103 (già em. 6.17)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Ai fini del percepimento dei contributi riguardanti la Politica agricola comune (PAC), la superficie utilizzata per realizzare le vasche di cui

al comma 1, si intende ricompresa nel conteggio della Superficie Agricola Utilizzata (SAU).».

ORDINI DEL GIORNO

G6.1

SIRONI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660),

premesso che:

il provvedimento in esame ha tra gli obiettivi anche la promozione e realizzazione di interventi infrastrutturali per l'ottimizzazione delle risorse idriche, introducendo misure volte a garantire l'efficiente utilizzo di tali risorse. Per il raggiungimento di tali obiettivi risulta necessario;

l'articolo 6 del provvedimento in esame ha ad oggetto le vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo;

considerato che:

la realizzazione di vasche cementificate, soprattutto negli invasi più piccoli, produce l'effetto di un elevato aumento della temperatura dell'acqua, con formazioni di condizioni anossiche, fioriture algali e sviluppo di cianotossine, tutti fattori che compromettono il successivo utilizzo di queste acque;

risulta la necessità di un impegno affinché questa tipologia di invaso possa essere realizzata con vasche non cementificate con fondo di terra compattata e alberi e arbusti sugli argini, in modo tale da evitare l'atrofizzazione dell'acqua, garantendo, allo stesso tempo, la presenza di biodiversità ambientale;

oltre il 97 per cento delle riserve di acqua dolce accessibile del mondo si trovano negli acquiferi, una delle risorse più importanti del pianeta. In un quadro preoccupante di riscaldamento globale, la necessità di gestire queste importanti fonti di approvvigionamento idrico si fa pressante. L'eccessivo sfruttamento delle acque sotterranee derivato da pratiche domestiche, agricole e industriali ha portato a un diffuso stato di degrado delle falde. Pertanto, la ricarica delle falde freatiche attraverso l'introduzione di acque piovane, su-

perficiali e riciclate è di crescente importanza e la realizzazione di vasche non cementificate permetterebbe sicuramente tale maggiore ricarica;

impegna il Governo a:

adottare ogni iniziativa utile volta a prevedere misure di incentivazione per la realizzazione di vasche non cementificate di raccolta di acque piovane per uso agricolo, con fondo di terra compattata e strutturazione mediante terrapieno, e utilizzo di vegetazione arborea sugli argini.

G6.2 (già em. 6.19)

SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premesso che:

l'articolo 6 rubricato "Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo"

l'importanza che rivestono gli acquiferi per affrontare l'emergenza della scarsità idrica;

si impegna a:

promuovere l'utilizzo di pannelli fotovoltaici o con batterie di accumulo per alimentare il pompaggio dell'acqua dalla falda dai pozzi (o con pompe sommerse).

G6.3 (già 6.0.2)

FREGOLENT

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

premessi che:

le fasi alluvionali risultano alternate a periodi di prolungata siccità, capaci di compromettere significativamente l'agricoltura e la tenuta delle colture;

per limitare le pesanti conseguenze che la situazione climatica sta disegnando per l'Italia, si deve affrontare subito il problema e gestire al meglio una situazione di emergenza, coordinando le inevitabili scelte nel rispetto delle priorità di legge; è necessario dare il via ad interventi per aumentare le riserve d'acqua: dall'efficientamento delle opere esistenti alla realizzazione di nuovi bacini multifunzionali;

dinanzi a una siccità strutturale e senza precedenti negli ultimi decenni appare urgente, del pari, incentivare gli imprenditori agricoli a realizzare vasche di raccolta di acque meteoriche, sì da garantire scorte d'acqua sufficienti per affrontare, anche solo parzialmente, i periodi siccitosi;

impegna il Governo:

ad istituire un apposito fondo volto a incentivare la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche da parte degli imprenditori agricoli.

G6.4 (già em. 6.15)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premessi che:

l'articolo 6 include le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato nell'attività edilizia libera ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

nello specifico, il citato articolo modifica l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2021, n. 380 che reca i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). La disposizione richiamata disciplina l'attività edilizia libera, elencando gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina

dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

dunque, per effetto dell'articolo in esame viene inserita nell'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle normative di settore, le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato (nuova lettera "e-sexies)" del comma 1 dell'articolo 6 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

considerato che:

con riferimento alla realizzazione delle predette vasche di raccolta delle acque è imprescindibile il rispetto di condizioni e modalità tesi ad escludere una trasformazione significativa del paesaggio rurale e, nello stesso tempo, a garantire la conservazione della diversificazione degli habitat naturali del sito, particolarmente necessari per perseguire la conservazione di numerose specie vegetali e animali;

la menzionata tipologia di vaso, dunque, deve essere caratterizzata da un alto tasso di naturalità, con una strutturazione eco-compatibile che escluda effetti negativi rispetto al paesaggio e all'ambiente circostante. L'obiettivo è quindi quello di scongiurare forme di intervento che, mediante l'utilizzo di cemento o di altri materiali edilizi impattanti, non farebbero altro che acuire il già drammatico problema del consumo di suolo,

impegna il Governo a:

prevedere che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali e che siano realizzate in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale impermeabilizzato, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia.

EMENDAMENTI

6.0.1

FRANCESCHELLI, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi alla realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche)

1. Per incentivare la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche, realizzate senza impermeabilizzazione permanente del suolo, finalizzate all'esercizio dell'attività agricola è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2023 destinato agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 7

7.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

All'Allegato A, Parte B, Sezione 2, lettera F) "Sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale" inserire infine le seguenti parole: "I sistemi di con-

trollo qualità e monitoraggio ambientale devono prevedere l'utilizzo di idonee strumentazioni, ivi incluso l'uso di piezometri di controllo quali - quantitativo, e comprendere tutte le attività di monitoraggio previste per il sistema di riutilizzo delle acque: individuazione di procedure e protocolli per il controllo della qualità del sistema e per il sistema di monitoraggio ambientale.".

7.5

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2023».

7.8

FREGOLENT, LOMBARDO

Al comma 1 sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

7.9

FRANCESCHELLI, FINA

Al comma 1, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2023» inserire le seguenti: «, e fino al 31 dicembre 2025 qualora siano rispettate le prescrizioni previste alla Tabella 2, classe di qualità A e sia garantito il monitoraggio previsto dalla tabella 3, classe di qualità della acque A,».

7.11

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Al comma 1 aggiungere, in fine il seguente periodo: «Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato A al presente decreto, il riutilizzo delle acque reflue per usi irrigui in agricoltura può essere altresì autorizzato, dalla regione o dalla provincia autonoma, fino al 31 dicembre 2024, qualora siano rispettate le prescrizioni previste alla Tabella 2, classe di qualità A e sia garantito il monitoraggio previsto dalla tabella 3, classe di qualità delle acque A.».

7.13

TREVISI, DI GIROLAMO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, la regione competente provvede alla redazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741), coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1 e dai responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto».

7.14

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, la Regione competente provvede alla redazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1 e dai responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto."

7.15

DI GIROLAMO

Al comma 3, dopo le parole: «è predisposto» inserire le seguenti «, entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza, ».

7.16

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica recepisce e pubblica il Piano preliminare di gestione dei rischi ad integrazione del piano, di cui all'articolo

5 del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020. Il Piano preliminare di gestione dei rischi è redatto dai gestori del servizio idrico integrato e definisce dati sulla disponibilità di risorse idriche, dei consumi reali e dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua".

7.17

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce e predispone, per ogni bacino idrografico, i Piani di bilancio idrico con misure di gestione della siccità da adottare per la pianificazione territoriale e il rinnovo delle concessioni idriche."

7.18

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale e l'Azienda sanitaria territorialmente coinvolte, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di tutela ambientale, di igiene e di sicurezza alimentare, adottano un piano di potenziamento dei controlli ambientali e igienico-sanitari nelle aree interessate del riutilizzo delle acque reflue di cui al comma 1.».

7.19

LOREFICE, DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. I criteri per la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui ad uso irriguo sono stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente».

ORDINI DEL GIORNO

G7.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "*Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche*" (AS 660),

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate;

la norma richiamata, oltre a rilevare la crisi idrica in atto, evidenzia la necessità sempre più urgente di una gestione razionale e sostenibile dei suoli; secondo l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il 28 per cento del territorio italiano presenta segni di desertificazione. Un problema, quest'ultimo, che ha diverse declinazioni e che non si estrinseca solamente nella mancanza d'acqua;

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ha reso noto che, in Italia, il contenuto di carbonio organico nei terreni è in media pari all'1 per cento. Tale indice è sintomatico di suoli disfunzionali, pronti alla desertificazione, meno capaci di trattenere acqua e nutrienti, oltre che afflitti da una minore capacità produttiva;

sul punto, gli ultimi dati disponibili evidenziano che tra il 2012 e il 2020 sono stati persi quasi 3 milioni di tonnellate di carbonio organico contenuto nei primi 30 centimetri di suolo;

il carbonio organico è una componente misurabile della materia organica del suolo che svolge un ruolo fondamentale dal punto di vista fisico, chimico e biologico. Essa contribuisce, infatti, al ricambio dei nutrienti, alla capacità di scambio cationico, alla tenuta strutturale, alla ritenzione e alla disponibilità idrica oltre che al degrado degli inquinanti;

considerato che:

il solo aumento dell'1 per cento di sostanza organica nel suolo potrebbe migliorare la capacità di trattenere acqua di quasi 300 metri cubi per ettaro;

la superficie agricola italiana è di circa 17 milioni di ettari, ed il beneficio che si potrebbe trarre dal ripristino della salute del suolo permetterebbe di accumulare preziose risorse di acqua, da restituire alle piante nei periodi di

siccità, ma anche da trattenere durante le precipitazioni. Un suolo sano, infatti, aiuta anche a ridurre i picchi di piena;

il trattenimento di carbonio organico nel suolo contribuisce inoltre alla riduzione delle emissioni di gas serra, mitigando il cambiamento climatico,

impegna il Governo:

ad adottare, su base nazionale, un piano di ripristino della salute del suolo, con la finalità di promuovere una gestione sostenibile delle produzioni agrarie, contrastare la desertificazione, limitando ogni possibile impatto negativo che ostacoli il processo di mantenimento e di accrescimento della quantità di carbonio nel suolo.

G7.2

DI GIROLAMO, BEVILACQUA, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di *"Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"* (AS 660);

premesso che:

tra le misure volte a favorire l'uso efficiente delle risorse idriche citate all'articolo 3 e all'articolo 7 del testo del decreto riguardanti, rispettivamente, l'attribuzione al Commissario straordinario delle attività di verifica e di coordinamento nell'ambito dell'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4 con particolare riguardo, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 146 del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano" e all'articolo 7 riguardante le semplificazioni ai fini dell'autorizzazione, fino al 31 dicembre 2023, per il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, nel rispetto delle prescrizioni minime di qualità delle acque affinate e dei principali elementi caratterizzanti il Piano di gestione dei rischi connessi a detto riutilizzo individuati dal medesimo decreto-legge n. 39 del 2023 (Allegato A), ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020;

considerato che:

l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua, la riduzione di acque reflue non trattate e l'aumento del reimpiego sicuro delle acque sono gli elementi che - sulla base delle linee strategiche d'azione per il quadriennio 2022-2025 definite da Arera - costituiranno la base di un rinnovato quadro regolatorio in continuità con le traiettorie di sviluppo già tracciate e in coerenza con i traguardi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

si rammenta che con la riforma dei corrispettivi applicabili agli utenti dei servizi idrici (adottato con la deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR - TICS), l'Autorità ha definito regole di articolazione tariffaria tese a incentivare comportamenti efficienti in termini di conservazione della risorsa e dell'ambiente, nel rispetto dei seguenti criteri: i) progressività, a partire (per le utenze domestiche residenti) dal consumo eccedente il quantitativo essenziale di acqua; ii) differenziazione dell'uso della risorsa idrica, in osservanza del principio "chi inquina paga"; iii) diversificazione del corrispettivo per incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente;

in sede di definizione delle regole per il contenimento della morosità (deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR) l'Autorità ha attribuito all'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, il compito di promuovere - ove tecnicamente fattibile - l'installazione di un misuratore per ogni singola unità;

al riguardo, sono state, tra l'altro, disciplinate specifiche modalità per la copertura di incentivi all'utenza (secondo condizioni non discriminatorie) volti a sostenere interventi finalizzati ad ottenere una più puntuale misurazione dei consumi, ed è stato richiesto - con riferimento alle nuove costruzioni - che l'Ente di governo dell'ambito provveda all'inserimento nei Regolamenti di utenza della previsione di stipulare, ove tecnicamente possibile, un distinto contratto di fornitura per ogni singola unità immobiliare;

con riguardo al riutilizzo, il metodo tariffario varato dall'ARERA per il periodo 2020- 2023 (MTI-3, adottato con la deliberazione 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR) ha esplicitato, tra l'altro, una serie di prime misure tese a valorizzare interventi. Inoltre, proprio nel rispetto del principio "chi inquina paga" disposto dall'Autorità ha definito i criteri per la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura (alla luce del loro possibile impatto ambientale);

considerato, inoltre, che:

riuso dell'acqua trattata, attività con riferimento alla quale, oltre alla copertura dei costi, è riconosciuto uno sharing potenziato dei margini a favore del gestore in presenza di misure innovative, caratterizzate da multisettorialità che rispondono a specifici obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale;

il potenziale delle misure regolatorie sopra richiamate sembra ancora non sfruttato pienamente, anche a causa degli oneri autorizzativi e della molteplicità dei soggetti coinvolti;

considerato, in fine, che:

le disposizioni urgenti contenute nel provvedimento in esame finalizzate a fronteggiare la crisi idrica - che anticipano in parte l'attuazione del Regolamento eurounitario -, potrebbero contribuire ad accrescere l'efficacia della pratica del riuso, garantendo una gestione razionale e sostenibile della risorsa;

al fine di scongiurare il rischio di non utilizzare le acque reflue depurate provenienti dagli impianti già autorizzati per l'uso irriguo;

valutata l'attuale e persistente siccità;

si impegna il Governo a:

adottare ulteriori iniziative finalizzate alla facilitazione delle procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 7 del decreto, al fine di prevedere un Piano di gestione del rischio preliminare redatto dai gestori in collaborazione con gli altri soggetti interessati secondo le migliori conoscenze disponibili al momento della presentazione della istanza.

G7.3

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "*Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche*" (AS 660),

premesso che:

l'articolo 7 del presente decreto reca disposizioni in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo. In particolare, si prevede che al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020;

il regolamento (UE) 2020/741 stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell'acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, e sull'utilizzo sicuro delle acque affinate (acque reflue urbane depurate) nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche;

per quanto concerne le «acque reflue urbane» l'articolo 3 del suddetto regolamento rimanda alla definizione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva

91/271/CEE che definisce "acque reflue urbane" le acque domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche. La stessa direttiva definisce per acque reflue industriali, qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento;

l'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" prevede una serie di definizioni tra cui: acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (lettera g); acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (lettera h); acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (lettera i);

considerato che:

le acque reflue sono le acque utilizzate nelle attività umane, domestiche, industriali o agricole, che per questo motivo contengono sostanze organiche e inorganiche che possono recare danno alla salute e all'ambiente. Queste tipologie di acque, dopo il loro utilizzo devono essere sottoposte a interventi di depurazione costantemente monitorati;

le acque reflue se non trattate adeguatamente possono causare danni seri alla flora e alla fauna. La non corretta gestione e del monitoraggio delle acque reflue domestiche, scarichi abusivi nelle reti fognarie e presidi depurativi non conformi alla direttiva comunitaria (91/271), possono causare in alcune circostanze problemi per la salute e l'igiene pubblica;

considerati i numerosi sversamenti di reflui non conformi alla normativa vigente documentate anche dalle attività di indagine del Nucleo operativo ambientale;

considerato inoltre che:

l'articolo 7 del presente decreto stabilisce che l'autorizzazione per il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata;

il riuso delle acque reflue deve prevedere un controllo e un monitoraggio periodico per garantire la sicurezza del riutilizzo al fine di raggiungere un certo grado di qualità, soprattutto igienico-sanitaria;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare un piano di potenziamento dei controlli ambientali e igienico-sanitari nelle aree interessate al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, mediante la collaborazione di enti territorialmente competenti in materia e che tenga conto anche delle sostanze inquinanti provenienti dai reflui industriali, nonché adottare opportune misure di contrasto degli sversamenti abusivi.

G7.4

DE PRIAMO, DELLA PORTA, SIGISMONDI, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (A.S. 660);

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, affidare al Commissario straordinario il rilascio entro 30 giorni dell'autorizzazione al riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;

affidare alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente competente, coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto e ai responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, la predisposizione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741, ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima.

EMENDAMENTI

Art. 7-bis

7-bis.0.100 (già 7.0.3)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo 7-bis., inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7-bis.0.101 (già 7.0.4)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Disposizioni per la realizzazione di impianti finalizzati al recupero delle acque grigie e delle acque piovane)

1. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati interventi relativi alla realizzazione di impianti atti al recupero delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili attraverso appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione.

2. La detrazione di cui al comma precedente spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

7-bis.0.102 (già 7.0.5)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Disposizioni per la realizzazione di impianti finalizzati al recupero delle acque grigie e delle acque piovane)

1. Nelle nuove costruzioni, anche ai fini del rilascio del titolo edilizio, devono essere previste soluzioni progettuali ed impiantistiche che consentano il recupero delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse, per gli usi compatibili, attraverso la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione.»

7-bis.0.103 (già 7.0.6)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Fondo per la realizzazione di impianti irrigui di nuova generazione)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per la concessione di contributi agli agricoltori, finalizzati alla realizzazione di impianti irrigui o fertirrigui di precisione, ovvero realizzati con nuove tecniche di irrigazione.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche tecniche richieste per gli impianti finanziabili e le modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7-bis.0.104 (già 7.0.8)

NATURALE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

(Misure per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per il contrasto alla scarsità idrica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e della foreste sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.».

7-bis.0.105 (già 7.0.9)

FREGOLENT, LOMBARDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dall'alluvione del 2-3 maggio 2023)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 2 e 3 maggio 2023 che hanno colpito il territorio della regione Emilia Romagna e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. La regione, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15

del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7-bis.0.106 (già 7.0.10)

FRANCESCHELLI, FINA, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dall'alluvione del 2-3 maggio 2023)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 2 e 3 maggio 2023 che hanno colpito il territorio della regione Emilia Romagna e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. La Regione, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7-bis.0.107 (già 7.0.12)

FRANCESCHELLI, FINA, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7 -ter.

(Sostegno alle imprese agricole esposte alla scarsità idrica)

1. Al fine di sostenere le imprese agricole esposte agli effetti della scarsità idrica, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che subiscono danni dalla siccità e che non beneficiano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 e ai termini di cui al comma 5 del medesimo articolo 5.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 8

08.1

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 08

(Fondo straordinario per la manutenzione degli invasi fino a 15 metri di altezza)

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tali fondi dovranno essere utilizzati anche per il completamento della redazione dei Programmi di Gestione dei Sedimenti, elaborati ai sensi dell'articolo 117, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

"2-bis) al secondo periodo, in fine, sono inserite le seguenti parole: «e purché siano rispettate, anche per quanto concerne i profili relativi alle caratterizzazioni integrative, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 12 ottobre 2022, n. 205, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2023.»".

8.2

FRANCESCHELLI, FINA, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di contribuire all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, alla realizzazione e al completamento di piccoli e medi invasi multi-obiettivo sostenibili e multifunzionali a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, anche nelle aree collinari e montane, è adottato un apposito Piano straordinario, predisposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui attuazione è demandata agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. Tali invasi dovranno essere a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, e destinati ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e alla creazione di nuovi siti di potenziale valenza ecologica; dovranno inoltre essere destinati esclusivamente alla raccolta di acque piovane, non essere alimentati tramite sollevamento meccanico e non intercettare corsi d'acqua naturali o prevedere come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione,

gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

1-ter. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma *1-bis*, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.

1-quater. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma *1-bis* definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali.

1-quinquies. Il piano straordinario di cui al comma *1-bis* è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome.

1-*sexies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quinquies*, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.3

FRANCESCHELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. In considerazione della situazione di scarsità idrica in atto, al fine di accelerare le operazioni di manutenzione straordinaria degli invasi e di incrementare i volumi di accumulo di risorse a scopo potabile e irriguo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, sono definite le procedure semplificate, da attuare da parte dei soggetti gestori o concessionari, in relazione alle attività di rimozione ed estrazione dei sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento che riducono la capacità di accumulo degli

invasi e di gestione del materiale estratto a seguito dei predetti interventi di manutenzione straordinaria.».

8.9

LOREFICE, DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: «da tremila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a cinquantamila euro».

8.0.1

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo straordinario per gli interventi urgenti sulla rete fluviale)

1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, nonché per favorire gli interventi finalizzati alla ricarica degli acquiferi nel sottosuolo nei periodi di surplus idrico, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

e) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.».

Art. 9

9.1

DI GIROLAMO, NATURALE, Sabrina LICHERI

Sopprimere l'articolo.

9.2

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Sopprimere l'articolo.

9.5

LOREFICE, NATURALE, NAVE, DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e purchè sia garantita la gestione dei rischi correlati al loro utilizzo nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi».

9.7

BASSO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "nell'impianto di depurazione" sono inserite le seguenti: "o nell'impianto per il trattamento dei fanghi mediante processo per il recupero di risorse idriche e materiali riutilizzabili, anche se esterno al depuratore".».

9.9

MARTELLA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per le finalità di cui agli articoli 192 e 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche a tutela delle acque superficiali e sotterranee, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, volto a contribuire al finanziamento delle attività degli enti locali relative alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e di caratterizzazione, alla messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati, eseguite in danno dei soggetti obbligati, fermo restando il recupero delle somme anticipate.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, e quelle per l'esercizio del Fondo medesimo.

1-*quater*. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo hanno precedenza i piccoli comuni e quelli nel cui territorio si trovano siti posti sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria a seguito dell'accertamento dell'esistenza di un deposito abusivo di rifiuti, anche all'interno di strutture edilizie, in violazione dell'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-*quinqüies*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 9-*bis*

9-*bis*.100

CATTANEO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, fino al 31 dicembre 2024,».

ORDINE DEL GIORNO

G9-bis.1

NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premesso che:

l'articolo 9-bis introduce disposizioni urgenti in materia di genetica agraria;

nello specifico, l'articolo in questione, disciplina, fino al 31 dicembre 2024, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali con la finalità di consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità;

considerato che:

le menzionate tecniche consentono di migliorare le varietà tradizionali e tipiche senza ricorrere all'incrocio che, rimescolando tutti i geni, ne fa inevitabilmente perdere le caratteristiche di tipicità;

nello specifico, la tecnica dell'editing del genoma mediante mutagenesi sito-diretta, permette una precisa modifica del DNA senza l'introduzione di nuovo materiale genetico, ed è definita, dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nucleasi sitospecifica di tipo 1 (SDN-1) e nucleasi sitospecifica di tipo 2 (SDN-2);

per cisgenesi, poi, si intende l'inserzione di materiale genetico, ad esempio un gene, proveniente da un organismo donatore della stessa specie o di una specie affine sessualmente compatibile. Il materiale genetico è inserito senza modificazioni. Anche la variazione nel numero di copie di uno stesso gene, con lievi modifiche, fa parte della normale biodiversità presente in ogni specie. Lo stesso processo può essere ottenuto mediante incrocio e selezione, ma con tempi molto più lunghi e minore precisione;

considerato, altresì, che:

riguardo le predette attività è necessario garantire, specie in termini preventivi, un elevato livello di protezione della salute umana, animale e del-

l'ambiente, anche per quanto concerne la copertura dei rischi derivanti dalle eventuali contaminazioni accidentali,

impegna il Governo a:

con riferimento alle attività concernenti l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con le tecniche di editing genomico, valutare l'introduzione di opportune previsioni relative alla copertura dei rischi derivanti dalle eventuali contaminazioni accidentali in campo aperto di terreni attigui.

EMENDAMENTI

9-bis.0.100

PATTON, SPAGNOLLI, DURNWALDER, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis-1.

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è soppresso;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite."»

9-bis.0.101

PATTON, SPAGNOLLI, DURNWALDER, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 6 è soppresso.»

9-bis.0.102

PATTON, SPAGNOLLI, DURNWALDER, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite."»

Art. 10

10.1

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Sopprimere l'articolo.

10.2

LOREFICE

Sopprimere l'articolo.

10.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Sopprimere l'articolo.

10.4

LOREFICE, DI GIROLAMO, NATURALE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Modifica alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)

1. Alla legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione)

1. Al fine di garantire una maggiore organicità nella costruzione e gestione degli invasi e degli impianti di desalinizzazione e al fine di contrastare il fenomeno della scarsità idrica tutelando gli ecosistemi, è istituito il Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione, di seguito "il Piano". Il Piano è definito dall'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici e disciplina:

a) il censimento degli impianti di desalinizzazione di rilievo nazionale e regionale, completo di tutte le informazioni in merito alle condizioni strutturali degli impianti di desalinizzazione esistenti, in termini di sicurezza, stato di vetustà delle strutture;

b) le migliori pratiche per la costruzione e la gestione degli impianti, aggiornate con cadenza quinquennale».

b) all'articolo 12, comma 3:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque solo in seguito agli interventi sulla rete idrica che dimostrino una riduzione delle perdite per almeno il 40 per cento»;

2) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

«a-bis) tutti gli impianti di desalinizzazione devono avere, già in sede progettuale, caratteristiche tecniche tali da conseguire la neutralità energetica»;

a-ter) gli impianti di desalinizzazione in esercizio vanno adeguati, entro il 2040, mediante processi di ristrutturazione e modernizzazione al fine di ottimizzare la produzione e conseguire la neutralità energetica;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.5

DI GIROLAMO, NATURALE, NAVE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1.*

b) *al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).*

10.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Sopprimere il comma 1.

10.7

FINA

Sopprimere il comma 1.

10.9

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» con le seguenti: «tutti gli impianti di desalinizzazione».

10.10

LOREFICE, DI GIROLAMO, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

10.100 (già 10.11)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «il comma 3 è abrogato» con le seguenti: «al comma 3, la lettera c) è soppressa».

10.13

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, FINA

Sopprimere il comma 2.

10.14

DI GIROLAMO

Al comma 2, lettera b), capoverso «1.2.3- bis SPECIFIHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE", al numero (1), alle parole: "con riferimento agli scarichi», premettere le seguenti: «Fermo restando il rispetto del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio,»

10.15

DI GIROLAMO

Al comma 2, lettera b), capoverso "1.2.3-bis. SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE", al numero (1) sostituire la parola «50» con la seguente «25».

10.17

SIRONI, DI GIROLAMO, LOREFICE, NATURALE

Al comma 2, lettera b), capoverso «1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE», dopo il numero (1) aggiungere il seguente:

«1- bis) Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al precedente numero (1), devono situarsi ad una distanza non inferiore a 200 metri dalla linea di costa laddove la profondità del fondo marino e comunque dove c'è alto ricambio di acqua sufficiente a disperdere i reflui prodotti dal processo di dissalazione e che non creino impatti ambientali negativi agli ecosistemi marini e marino- costieri».

10.101 (già 10.20)

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:

"2-ter. All'articolo 4 del decreto 2 maggio 2016, n.100 è apportata la seguente modificazione: a) al comma 3 le parole «non intendono» sono sostituite dalle parole «non necessitano di»;

2-quater. Le Regioni e le Province autonome che non hanno provveduto agli adempimenti secondo l'art. 4 comma 2 del decreto 2 maggio 2016, n. 100 sono tenute ad effettuare entro il 30 settembre 2023 le comunicazioni di cui al comma 1 lettera a) e b) art. 4 dello stesso decreto.

2-quinquies. Per le ricariche controllate dei corpi idrici sotterranei, possono essere utilizzate le acque reflue depurate che rispettino i requisiti previsti dall'art. 3 comma 2 lettera a) del decreto 2 maggio 2016, n. 100."

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
"Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione e di ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei".

10.102 (già 10.21)

PAITA, FREGOLENT

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-bis.1. Al fine di favorire, finanziare e incentivare la realizzazione degli impianti di desalinizzazione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per gli anni 2023-2026. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e funzionamento del predetto fondo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro per gli anni 2023-2026, si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Missione 2, Componente 4, del PNRR, , secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia».

10.103 (già 10.23)

PAITA, FREGOLENT

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-bis.1. Per la realizzazione degli impianti di desalinizzazione i termini relativi a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, sono dimezzati. Le stazioni appaltanti prevedono, per le opere di cui al periodo precedente, l'applicazione di termini abbreviati di almeno un terzo».

ORDINE DEL GIORNO

G10.1 (già 10.21)

PAITA

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

premesso che:

il 2022 si è classificato come l'anno più caldo di sempre con temperature superiori alla norma di 0,76 gradi rispetto alla media storica e precipitazioni dimezzate con un calo del 45 per cento. A giugno si sono registrate temperature medie superiori di ben 2,88 gradi rispetto alla media su valori vicini al massimo registrato nel 2003, con una siccità che ha causato danni per oltre 3 miliardi di euro nelle campagne ma anche sull'ambiente, dagli incendi triplicati allo scioglimento dei ghiacciai, di cui la tragedia della Marmolada è il più drammatico esempio;

la perdurante scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose degli ultimi anni ha cagionato una riduzione dei deflussi superficiali e delle riserve idriche, condizionando la capacità di ricarica delle falde superficiali, i cui effetti risultano amplificati anche a causa delle diffuse criticità strutturali che caratterizzano gli impianti e la rete di distribuzione idrica nazionale, con perdite che superano addirittura il 40 per cento;

in Italia gli investimenti nel settore idrico, infatti, equivalgono a circa 49 euro pro capite, meno della metà della media europea di 100 euro pro capite;

l'insufficiente livello di investimento si verifica anche perché il 53 per cento degli operatori è di ridotte dimensioni, con conseguenti limitate capacità di spesa, e il 40 per cento non copre tutto il processo di gestione della risorsa idrica ma solamente alcune fasi, portando ad evidenti difficoltà nella pianificazione degli investimenti stessi;

in questo contesto si rende sempre più indispensabile realizzare impianti di desalinizzazione che possano garantire una fonte stabile e affidabile di approvvigionamento idrico, sia ad uso umano che agricolo e industriale, aprendo dunque all'utilizzo del 97 per cento delle risorse idriche mondiali che sono appunto acque marine;

la costruzione di detti impianti appare una priorità per assicurare la sostenibilità del prossimo futuro e il suo finanziamento appare del tutto coerente con gli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

impegna il Governo

a utilizzare quota parte delle risorse del PNRR per finanziare un piano di realizzazione di impianti di desalinizzazione che possano assicurare approvvigionamenti idrici, sul medio-lungo periodo, su tutto il territorio nazionale.

EMENDAMENTI

10.0.1

MARTELLA, FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Risparmio idrico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 61, dopo le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

b) al comma 62, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 11

11.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63-bis», comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «diffusione» inserire la seguente: «pubblica».

11.10 (Testo corretto)

TREVISI, SIRONI, NATURALE, DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63 -bis (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici)», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole «. Le misure di cui al presente comma, non possono derogare alla direttiva Quadro Acqua (2000/60/CE) ovvero alla parte terza del decreto legislativo 152 del 2006.».

11.100 (già 11.2)

FINA, MARTELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 63-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole: "le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8" con le seguenti: "le misure cautelari, anche di tipo inibitorio, con caratteri ed efficacia analoghi a quelli delle misure temporanee di salvaguardia di cui all'articolo 65, comma 7";*

b) *al comma 4 sostituire le parole: "dai rappresentanti" con le seguenti: "da rappresentanti, adeguatamente delegati,";*

c) *dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti: "5-ter. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, l'Osservatorio provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, l'Osservatorio acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle*

condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, l'Osservatorio assegna all'Ente gestore un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

5-quater. Per le finalità di cui al comma 6, l'Osservatorio, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.

5-quinquies. Al fine di assicurare quanto richiesto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale richiamato nel sopracitato articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.

5-sexies. In conseguenza dell'aumento della frequenza con cui situazioni di grave deficit idrico stanno interessando il Distretto Idrografico del fiume Po nella sua interezza, vista la strategicità di questo territorio, si dispone, per l'Autorità di bacino distrettuale competente, lo stanziamento di un contributo annuo integrativo del fondo ordinario di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016 pari a 2 milioni di euro, finalizzato alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento da parte della Segreteria Tecnica delle attività utili a garantire lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio."

11.4

LOREFICE

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 63-bis", al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'osservatorio permanente è integrato da esperti aventi diritto di voto appartenenti ad ISPRA, CREA, ANBI, CNR, ENEA ed Autorità di bacino interregionali e regionali. Per le sole attività istruttorie è ammessa la partecipazione senza diritto di voto di associazioni ed altri istituti, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo.».

11.101 (già 11.9)

IRTO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63-bis», dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Al fine di assicurare quanto previsto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare accordi o convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.».

11.0.3

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano per la riduzione dei consumi idrici domestici)

1. Con la finalità di limitare il valore medio dei consumi civili di acqua, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, pre-

via intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano per la riduzione dei consumi idrici domestici volto a favorire il ricorso sostenibile alle acque non potabili per gli usi compatibili, anche mediante la promozione di avanzate tecnologie di trattamento e di riuso.».

Art. 12

12.3

FINA, FRANCESCHELLI, BASSO, IRTO, MARTELLA, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di consentire il completamento, entro il 31 dicembre 2023, della cartografia geologica e geotematica, ivi compresa quella idrogeologica, nell'ambito del progetto CARG, è stanziata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Al fine di predisporre misure finalizzate alla salvaguardia delle riserve di acqua nelle falde sotterranee, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisisce da ogni ente competente i dati relativi ai pozzi censiti realizzati ai fini dell'estrazione di acqua da falde sotterranee per uso potabile ed irriguo e per l'identificazione di aree idonee alla realizzazione di interventi di ricarica della falda. I dati acquisiti sono utilizzati:

- a) per la predisposizione di una mappa nazionale dei pozzi di estrazione di acqua da falde sotterranee regolarmente censiti ed autorizzati;
 - b) per la definizione di linee guida finalizzate a garantire il corretto prelievo, uso e mantenimento delle riserve di acqua delle falde sotterranee per le future generazioni, e ad evitare gli sprechi o gli utilizzi impropri di tali risorse;
 - c) per la definizione di un programma di interventi di ricarica della falda, da integrare nella pianificazione di bacino.».
-

12.5

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 2 sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «altresì».

Art. 13

13.1

DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI, NATURALE, FINA

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «superficiale e sotterranea e del ciclo dell'acqua».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 36 (ant.) del 19/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023

36ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci e per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 1\)](#) Documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul Documento in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione bilancio. Evidenzia che esso reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. I nuovi valori, mentre confermano, in termini di indebitamento netto complessivo delle pubbliche amministrazioni, quelli previsti dal precedente quadro programmatico definito dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2022, prevedono una variazione rispetto a questi ultimi in termini di indebitamento netto strutturale. Ricorda che il DEF 2023 si compone di tre sezioni: la Sezione I, recante il Programma di stabilità, la Sezione II relativa all'Analisi e alle tendenze di finanza pubblica e la Sezione III, contenente il Programma nazionale di riforma (PNR). Al DEF si aggiungono sette Allegati e un Annesso. Specifica che, quanto alle parti di competenza, la Sezione I fa riferimento a prospettive di crescita del PIL basate sull'ipotesi che le imprese, con la marcata discesa dei prezzi del petrolio e del gas, e beneficiando anche delle risorse previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sostengano la domanda d'investimenti, trainati dalla componente dei macchinari e attrezzature e dalle costruzioni. Le imprese, inoltre, potrebbero risentire solo parzialmente dell'aumento dei tassi di interesse grazie alla possibilità di autofinanziamento derivante dai recenti elevati margini di profitto. Tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2023-2025, menzionati nella Sezione I, segnala quelli recanti: misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del *made in Italy*; delega al Governo per la realizzazione di un sistema organico degli incentivi alle imprese, attualmente all'esame della Commissione (Atto Senato n. 571); disciplina della professione di guida turistica; sviluppo e competitività del settore turistico; misure per il sostegno, la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale. Rileva inoltre che i consumi delle famiglie hanno registrato una ripresa significativa (4,6 per cento), anche se ancora insufficiente a recuperare i livelli precedenti alla pandemia. Tale evoluzione è stata

determinata dalla robusta ripresa dei consumi in quei settori dei servizi che erano stati maggiormente colpiti dalle restrizioni introdotte a seguito della pandemia da Covid-19, come quelli in alberghi e ristoranti (26,3 per cento) e in ricreazione e cultura (19,6 per cento). Nel complesso del 2022, l'andamento dell'interscambio commerciale è risultato particolarmente dinamico, pur in presenza di ostacoli nelle catene di approvvigionamento, della scarsità dei materiali e dell'eccezionale incremento dei prezzi dei beni energetici. Le esportazioni di beni e servizi sono cresciute del 9,4 per cento. L'industria si è mostrata resiliente, beneficiando della robusta espansione del settore delle costruzioni, mentre gli elevati costi dell'energia e la scarsità di materiali hanno rallentato la dinamica dell'attività manifatturiera. L'integrale ripristino delle condizioni di operatività, unitamente alla ripresa dei flussi turistici, ha sostenuto l'attività nei servizi, portandone il valore aggiunto al di sopra dei livelli del 2019. Nel dettaglio, il valore aggiunto dell'industria manifatturiera ha registrato un lieve aumento (0,3 per cento), in linea con la crescita della produzione industriale (0,4 per cento). Il comparto dell'auto, dopo il marcato aumento della produzione nel 2021 (18,7 per cento), ha rallentato vistosamente nel 2022, segnando una crescita dell'1,7 per cento. È proseguita, anche se a ritmi inferiori rispetto al 2021, la fase di espansione del settore delle costruzioni, il cui valore aggiunto è cresciuto del 10,2 per cento. Il settore dei servizi, beneficiando delle riaperture, ha registrato un incremento notevole di valore aggiunto (4,8 per cento), malgrado la lieve flessione in chiusura d'anno. Grazie anche all'apporto offerto dalla ripresa dei flussi turistici, il comparto del commercio, trasporto e servizi di alloggio e ristorazione ha registrato un notevole aumento (10,4 per cento), ritornando al di sopra dei valori pre-crisi. Quanto alle prospettive attese, il Documento prefigura un recupero dell'attività produttiva nei prossimi mesi, nonostante il calo della produzione industriale registrato in gennaio. Inoltre, si riduce il numero delle imprese manifatturiere che riscontra ostacoli all'*export*, soprattutto in ragione dei minori costi e della riduzione dei tempi di consegna. Anche i dati delle piccole e medie imprese (PMI) forniscono indicazioni positive per la manifattura, con l'indice che, a marzo, continua a superare la soglia di espansione: la produzione sarebbe aumentata considerevolmente, accompagnata dalla riduzione delle pressioni sui prezzi e dall'allentamento delle strozzature dal lato dell'offerta. Per quanto riguarda le costruzioni, a gennaio si è consolidata la crescita della produzione.

Ricorda, inoltre, che, nel riepilogare gli interventi di maggior rilievo a favore delle imprese, il Documento cita la proroga per il 2023 del credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno, il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, le ulteriori risorse stanziare per gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) e l'incremento del fondo di garanzia per le PMI.

Fa, quindi, presente che nella Sezione II, capitolo VII, si presentano fra l'altro i dati relativi alle risorse destinate dalla programmazione nazionale e da quella comunitaria allo sviluppo regionale e alla coesione territoriale. Tra questi, segnala: il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, è lo strumento finanziario principale del bilancio statale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali; il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); il Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP).

Per quanto riguarda la Sezione III, sottolinea che il 2023 rappresenta un anno di svolta: il nuovo regolamento della *Recovery and Resilience Facility* (RRF) - che, tra l'altro, disciplina le modalità di redazione e inserimento del capitolo *REPowerEU* nel PNRR - consente ai singoli Governi, sempre con riferimento all'orizzonte temporale del 2026, da un lato di ricevere nuove risorse e, dall'altro, di costruire, in linea con gli obiettivi di transizione energetica dei rispettivi Piani, politiche energetiche ancora più ambiziose, in grado di assicurare una maggiore diversificazione e sicurezza energetica, per rendersi completamente indipendenti dalle forniture di gas naturale provenienti dalla Russia.

Contestualmente alla definizione del capitolo *REPowerEU*, il Governo intende, come previsto dal regolamento RRF e dalle linee guida della Commissione europea, rivedere alcuni degli investimenti del PNRR che, in fase attuativa, anche alla luce delle profondamente mutate condizioni economiche e geopolitiche, si sono rivelati meno strategici o comunque più difficoltosi da realizzare nei tempi previsti. La revisione del PNRR si colloca in un contesto di profonda riforma della politica economica

europea che coinvolge da un lato la *governance* economica, con la revisione del Patto di stabilità e crescita e del sistema di monitoraggio degli squilibri macroeconomici e delle politiche strutturali, e dall'altro la politica industriale europea (*Green New Deal*), inclusa la disciplina degli aiuti di stato. Precisa che il capitolo III della Sezione III analizza le principali riforme: per le parti di interesse, segnala l'esigenza di promuovere la competitività delle imprese e della concorrenza per un'economia più dinamica. Tra le misure a sostegno della competitività delle imprese e della concorrenza per un'economia più dinamica predisposte recentemente dal Governo, spiccano: a) la revisione e razionalizzazione del sistema di incentivi (il già citato disegno di legge n. 571); b) la revisione del Codice della proprietà industriale (disegno di legge n. 411, di recente licenziato dalla Commissione); c) la semplificazione procedurale in materia di investimenti; d) le specifiche norme volte a favorire la concorrenza in molti settori (il relativo disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri del 6 aprile).

Menziona altresì l'intenzione del Governo di sostenere la tecnologia dall'agrivoltaico, che, come gli impianti di produzione di biometano, può costituire una importante alternativa al gas naturale nel *mix* energetico nazionale. Con i progetti previsti dal PNRR dedicati allo sviluppo del Parco agrisolare (1,5 miliardi di euro), alla logistica agroalimentare (800 milioni) e alla meccanizzazione di sistema (500 milioni) si intende puntare al progressivo aumento dell'utilizzo dell'energie rinnovabili anche nel settore agricolo e alla contestuale riduzione dell'impatto emissivo, rafforzando gli investimenti in innovazione, nell'efficace gestione degli scambi e nell'utilizzo di macchinari di nuova generazione (e introduzione di tecniche di agricoltura di precisione).

Passa, infine, agli Allegati, in relazione ai quali segnala che l'Allegato II relativo alla Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale - Programmazione 2014 - 2020 fornisce una sintetica fotografia dello stato di attuazione dei Programmi e degli interventi della politica di coesione in Italia, sia per la componente europea che per quella nazionale. Al riguardo, ricorda che i due principali Fondi della politica coesione europea (provenienti quindi dal bilancio europeo), del ciclo di programmazione 2014-20, sono: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), mirato alla creazione e all'ammodernamento di infrastrutture, alla competitività dei sistemi produttivi, alla ricerca e all'innovazione; il Fondo sociale europeo (FSE), orientato a favorire l'accesso all'occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro, oltre che l'inclusione sociale.

Ricorda, altresì, che le risorse nazionali della politica di coesione in Italia sono collocate nei seguenti Fondi: il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee, che eroga le quote di cofinanziamento nazionale degli interventi europei e le eventuali anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'UE; il citato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Tanto i Programmi operativi nazionali (PON) quanto i Programmi operativi regionali (POR) 2014-2020 interessano, tra gli altri, le imprese (ad esempio per quanto concerne il Fondo di garanzia PMI, la competitività per la transizione, gli interventi per la digitalizzazione delle PMI e per la sostenibilità processi produttivi e l'economia circolare). Per la programmazione 2021-2027 è riportato l'elenco dei Programmi nazionali e regionali per Fondo.

Passando infine all'Allegato VI, recante la Relazione circa l'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi, rileva che essa riguarda trasversalmente tutti i Dicasteri: in proposito, i Ministeri di interesse non risultano tra quelli con maggiore spesa.

Il [PRESIDENTE](#), nel dichiarare aperta la discussione generale, fa presente che il parere sarà votato nella seduta già convocata domani, 20 aprile, alle ore 9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 aprile.

Il sottosegretario LA PIETRA comunica che il Dicastero dell'agricoltura ha concluso l'istruttoria sulle proposte emendative presentate e ha predisposto la relazione tecnica sul testo, richiesta dalla

Commissione bilancio. Occorre dunque ora attendere l'orientamento del Ministero dell'economia e delle finanze e della 5ª Commissione.

Il presidente [DE CARLO](#), nell'esprimere soddisfazione per le informazioni rese dal Sottosegretario, fa presente che le votazioni degli emendamenti potranno aver luogo a partire dalla prossima settimana, qualora giunga il parere della Commissione bilancio sul testo.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che è stato assegnato ieri il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 39 del 2023, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (Atto Senato n. 660), in sede riunita con l'8ª Commissione. Preannuncia quindi che interloquirà con il presidente Fazzone al fine di prevedere una eventuale seduta delle Commissioni riunite già domani, 20 aprile, dedicata all'incardinamento del predetto disegno di legge.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,50.

**1.3.2.2. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.3.2.2.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 34 (pom.) del 19/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023

34ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc.LVII, n. 1\)](#) Documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) preannuncia la presentazione di uno schema di parere da parte del suo Gruppo e chiede al Presidente di fissare un termine entro il quale ciò possa essere fatto.

Afferma che il DEF è privo di una visione generale e che anche le misure che vengono annunciate, come il taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, mancano di prospettiva, non essendo prevista una copertura che vada al di là della fine dell'anno in corso.

Le medesime criticità sono riscontrabili, a suo avviso, con particolare riferimento all'Allegato "Infrastrutture", totalmente privo di informazioni di dettaglio, a partire dal Ponte sullo Stretto di Messina, per il quale non è prevista alcuna copertura.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (FdI) ritiene apprezzabile il contenuto del documento, dal quale emerge che il Governo, in carica da pochi mesi, è già in grado di dare ai cittadini risposte coerenti con gli impegni assunti all'inizio della legislatura, a partire da un settore importante come quello del lavoro.

Ritiene poi particolarmente significativo il fatto che il documento fornisca anche uno scenario per quanto riguarda l'invecchiamento dell'Italia, che impone una riflessione sul tema della denatalità.

Esprime infine apprezzamento per l'impegno da parte del Governo sul tema delle infrastrutture.

Per tali motivi, preannuncia fin d'ora il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) esprime apprezzamento per le parti del DEF che attengono alle materie di competenza della Commissione e, in particolare, per l'inserimento del Ponte sullo Stretto di Messina tra i focus strategici dell'Allegato "Infrastrutture", ritenendo che tale opera riporterà le competenze dell'Italia in materia di ingegneria al centro della scena internazionale.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) ritiene che il DEF 2023 manchi totalmente di visione.

Con particolare riferimento agli allegati che rientrano nelle competenze della Commissione, rileva che in merito al Ponte sullo Stretto di Messina, indipendentemente da ciò che ognuno ne pensi, l'unico dato certo è che non è previsto nemmeno un euro di copertura. Peraltro, la quantificazione dell'onere

continua a crescere a dismisura fino quasi a raddoppiare e, anche nel caso in cui venissero trovate le risorse, esse sarebbero sottratte a interventi più necessari.

Con riferimento alla Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, rileva che è lo stesso Governo a confermare che gli obiettivi non sono stati raggiunti e che saranno dunque necessari sforzi maggiori.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*), premesso che tutte le criticità del DEF verranno più compiutamente dettagliate nello schema di parere che il suo Gruppo ha già preannunciato l'intenzione di presentare, rileva che il Ponte sullo Stretto di Messina risulta allo stato privo di copertura finanziaria e che le caratteristiche attualmente previste configurano l'opera come un intervento pressoché irrealizzabile. Auspica comunque che il merito della questione possa essere approfondito in tutte le sue implicazioni quando la Camera dei deputati trasmetterà il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35. Osserva poi che il DEF affronta il tema del PNRR in maniera che appare alquanto timida e del tutto scollegata con quanto esposto alle Camere dal ministro Fitto.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) si sofferma sul percorso dell'Italia verso l'attuazione dell'Agenda 2030, sottolineando, in particolare, il fatto che l'Italia debba fare ancora molti passi per conseguire l'obiettivo n. 15, relativo alla vita sulla terra.

Non essendovi ulteriori iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e, alla luce della richiesta formulata dal Gruppo del PD e considerato che l'esame in Aula è previsto a partire da mercoledì 26 aprile, fissa a lunedì 24 aprile il termine per la presentazione di eventuali schemi di pareri alternativi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che il disegno di legge di conversione del decreto-legge "siccatà" (Atto Senato n. [660](#)) è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 8ª e 9ª e che pertanto procederà a prendere contatti con il Presidente della 9ª Commissione al fine di fissare la data per la seduta di incardinamento.

Comunica che, come già convenuto in Ufficio di Presidenza, la Commissione avvierà un ciclo di audizioni sul sistema energetico italiano e invita pertanto i Gruppi a indicare i nominativi dei soggetti da audire entro giovedì 27 aprile, alle ore 13.

Comunica inoltre che i rappresentanti di vari Gruppi hanno chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge n. [621](#), recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*", già approvato dalla Camera dei deputati, e propone pertanto di avviare l'esame la prossima settimana, segnalando che, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento, a tale disegno di legge sarà abbinato il disegno di legge n. [627](#) del senatore Basso, avente il medesimo oggetto, ove assegnato in tempo utile.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,25.

1.3.2.3. 8[^] (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9[^] (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.3.1. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 1 (ant.) del 20/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

GIOVEDÌ 20 APRILE 2023

1^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 8^a Commissione

[ROSA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(660\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (Esame e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra le parti di competenza dell'8^a Commissione, segnalando, in primo luogo, che l'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica - presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - con compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica.

Entro il 15 maggio, la Cabina di regia effettuerà una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi, recante, per ciascun intervento, l'indicazione del fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità del finanziamento. Tra le opere e gli interventi predetti, la Cabina di regia individuerà quelli che potranno essere realizzati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 3. Entro la medesima data, le amministrazioni competenti devono comunicare alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti. Tali risorse - previa rimodulazione, ma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - sono destinate al finanziamento degli interventi indicati nella ricognizione, fermo restando il finanziamento della progettazione degli interventi oggetto di rimodulazione.

La rimodulazione delle risorse disponibili e l'approvazione del programma degli interventi sono

demandate ad un DPCM, il cui schema dovrà essere trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Ulteriori compiti sono attribuiti alla Cabina di regia in base a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo in esame.

Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio, che a tal fine potrà avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti.

L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che, in caso di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi, la Cabina di regia attiva i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 12, commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, in materia di *governance* del PNRR. Il comma 2 introduce una procedura che trova applicazione qualora le vigenti disposizioni non prevedano meccanismi di superamento del dissenso. Ove la Cabina di regia rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato idonei a precludere la realizzazione di uno degli interventi, essa propone dunque al Presidente del Consiglio di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere. Decorsi 15 giorni dalla convocazione della Conferenza, in mancanza di soluzioni condivise, il Presidente del Consiglio propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

L'articolo 3 prevede che entro il 25 aprile venga nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024.

Il Commissario, nel provvedere in via d'urgenza alla realizzazione degli interventi di cui sia stato incaricato dalla Cabina di regia, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Gli ulteriori compiti del Commissario e i relativi poteri sono individuati nei commi da 3 a 5 dell'articolo in esame.

Il Commissario si avvale di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale pari a 12 unità. La struttura può avvalersi fino ad un massimo di 5 esperti o consulenti. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti: ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge "sblocca cantieri" per la realizzazione di interventi relativi a infrastrutture idriche; ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico; ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge di bilancio 2019; al Commissario unico nazionale per la depurazione. Restano altresì fermi i compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.

L'articolo 4, ai commi 1 e 2, prevede alcune semplificazioni procedurali. In particolare, alle procedure di progettazione e realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali nel settore idrico vengono estese le semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC previste dall'articolo 48 del decreto-legge "semplificazioni" del 2021. Ai predetti interventi non si applicano invece le disposizioni relative al dibattito pubblico. Laddove previsto, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici deve essere reso entro 60 giorni. I termini per l'approvazione dei progetti di gestione degli invasi e per la verifica dei piani di utilizzo delle terre e rocce da scavo sono ridotti della metà. Viene inoltre dettata una disciplina speciale per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Il comma 3 prevede che, entro il 30 giugno 2023, il Commissario straordinario, sentite le regioni interessate, individui le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. Entro il 30 settembre 2023, le regioni competenti

devono individuare le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. All'attuazione del comma in esame si provvede nei limiti delle risorse individuate dal DPCM di cui all'articolo 1.

Il comma 5 autorizza le amministrazioni procedenti a concludere i procedimenti di acquisizione al demanio dello Stato di alcune opere idrauliche entro 180 giorni dall'avvio del procedimento, anche in ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti di espropriazione definitiva.

L'articolo 5 prevede che il Commissario straordinario, d'intesa con la regione territorialmente competente, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivate dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa.

Il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti alla sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento e delle sponde.

Il Commissario può infine fissare un termine per l'effettuazione da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso. Qualora, senza giustificato motivo, non sia data ottemperanza a quanto disposto, il Commissario, sentito l'ente concedente, può attivare il procedimento di revoca della concessione.

L'articolo 8 introduce alcune modifiche al regolamento recante la disciplina semplificata in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, necessarie alla manutenzione degli invasi. In particolare, si modificano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento in questione, prevedendo: l'inclusione degli invasi tra le opere le cui attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione costituiscono "lavori" ai fini del regolamento stesso; l'inclusione, tra le terre e rocce da scavo, dei sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento; l'inclusione dei fitofarmaci tra i materiali che le terre e rocce da scavo possono contenere.

L'articolo 9 chiarisce che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti solo alla fine del complesso processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.

L'articolo 10 modifica la disciplina degli impianti di desalinizzazione, prevedendo, in primo luogo, che essi non sono più soggetti a valutazione d'impatto ambientale statale, bensì a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, purché aventi una capacità pari o superiore a 200 litri al secondo. Viene previsto che gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano siano sempre ammissibili in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili, senza dover soddisfare gli ulteriori requisiti precedentemente previsti.

Si stabilisce che il decreto del Ministro dell'ambiente che definisce i criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione debba essere adottato d'intesa con la Conferenza unificata.

Nuove specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione vengono inserite direttamente nell'Allegato 5 della Parte terza del Codice dell'ambiente, eliminando conseguentemente la previsione che le demandava a un decreto ministeriale.

L'articolo 11 inserisce, tra gli organi dell'Autorità di bacino distrettuale, l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, con compiti di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e di raccolta, aggiornamento e diffusione di dati.

L'articolo 12 aumenta l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per chi deriva o utilizza acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. Si interviene poi sul quadro sanzionatorio per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe, prevedendo tra l'altro che se il concessionario o il gestore delle opere di sbarramento è una società o ente con personalità giuridica le sanzioni amministrative sono

esclusivamente a carico della persona giuridica.

L'articolo 13 prevede l'adozione di un piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo dell'acqua.

L'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore.

Il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra le parti di competenza della 9^a Commissione.

L'articolo 6 include le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato nell'attività edilizia libera ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

L'articolo 7 consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto in esame, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui alla Parte A dell'Allegato A allo stesso decreto. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il comma 3 stabilisce, inoltre, che il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 sia predisposto dal gestore dell'impianto che ha presentato l'istanza, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al decreto in esame.

Il presidente della 9^a Commissione [DE CARLO](#) comunica che, d'intesa con il presidente della 8^a Commissione, Fazzone, in considerazione della molteplicità dei profili del provvedimento in esame attinenti all'ambiente e alle infrastrutture, si è ritenuto opportuno nominare un terzo relatore nella persona della senatrice Petrucci, componente della 8^a Commissione.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il presidente [ROSA](#) propone di fissare il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi di eventuali soggetti da audire a mercoledì 26 aprile, alle ore 13, in modo tale che le audizioni e la discussione generale possano avere luogo nella settimana del 2 maggio. Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a lunedì 8 maggio, alle ore 18.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

1.3.2.3.2. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 3 (ant.) del 04/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2023

Presidenza del Vice Presidente della 8^a Commissione

ROSA

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 12,45

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI UTILITALIA, DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, DI RAPPRESENTANTI DELLE AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALI, DEL COORDINATORE DELLA STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DI RAPPRESENTANTI DEL CNR, DI ARERA E DELL'ANCIM, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [660](#) (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 APRILE 2023, N. 39, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA SCARSITÀ IDRICA E PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE)

1.3.2.3.3. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 4 (pom.) del 04/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2023

Presidenza del Vice Presidente della 8^a Commissione

ROSA

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,55

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ANCE, DI ELETTRICITA' FUTURA E DI FEDERIDROELETTRICA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [660](#) (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 APRILE 2023, N. 39, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA SCARSITÀ IDRICA E PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE)

1.3.2.3.4. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 5 (pom.) del 09/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023

Presidenza del Vice Presidente della 8^a Commissione

[ROSA](#)

indi del Presidente della 9^a Commissione

[DE CARLO](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 18,25

(sospensione dalle ore 17,45 alle ore 18)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CIRF, FREE RIVERS, LEGAMBIENTE, WWF, ANBI, CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI, FEDERBIM, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, COPAGRI, ASSOIDROELETTRICA, CIBO PER LA MENTE, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE, FISIA ITALIMPIANTI NONCHE' DEL DOTTOR LUCA MERCALLI E DEI PROFESSORI PAOLO BARBIERI, FRANCESCO FATONE, MARCO BORGHA, MICHELE PISANTE E MARCO PETITTA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. [660](#) (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 APRILE 2023, N. 39, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA SCARSITÀ IDRICA E PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE)

1.3.2.3.5. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 2 (pom.) del 16/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalle Commissioni riunite nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [660](#) (Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* delle Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(660\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 317 emendamenti e 13 ordini del giorno, pubblicati in allegato, e che sono stati inoltre presentati gli emendamenti 4.30 (testo 2) e 11.10 (testo corretto), nonché l'emendamento 1.500 del Governo, anch'essi pubblicati in allegato.

Viene dichiarata aperta la discussione generale.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) osserva che, alla luce di quanto è avvenuto in Emilia-Romagna nel corso delle ultime settimane, appare paradossale che il decreto-legge in esame si occupi solo del fenomeno della siccità. Se, da un lato, è vero che la scarsità della risorsa idrica si misura nel lungo periodo, dall'altro, la prospettiva che pare emergere è quella della alternanza tra periodi di siccità ed eventi alluvionali.

Per tale motivo, il contenuto del decreto-legge in esame sembra mostrare poca attinenza con quello che sta accadendo.

È certamente giusto disporre interventi veloci ed efficaci per situazioni urgenti, ma oltre a tamponare l'emergenza sarebbe necessario svolgere ragionamenti di ampio respiro che affrontino la prospettiva futura, mentre nell'impianto del decreto-legge manca proprio il tema della raccolta e della condivisione dei dati che consenta di agire in via preventiva.

A suo avviso, una delle azioni che dovrebbero essere intraprese è il completamento della cartografia geologica e geotematica d'Italia, il cui percorso è ancora lungo e richiede appositi finanziamenti. Per tali motivi, invita la maggioranza a lavorare in una prospettiva di lungo periodo.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) interviene nel dibattito preannunciando anche alcune linee emendative del suo Gruppo, volte a superare i principali aspetti critici del provvedimento. Tra questi, egli menziona anzitutto l'esigenza di prestare particolare attenzione al ruolo della Cabina di regia, enfatizzando il coordinamento tra gli enti coinvolti, nonché la necessità di ricalibrare i compiti del Commissario straordinario, a suo avviso non adeguati rispetto agli interventi previsti. Rileva poi criticamente l'assenza di criteri di priorità, tra cui ad esempio quello di prossimità, per la realizzazione di interventi da parte della Cabina di regia e del Commissario; in aggiunta a ciò, lamenta che l'attuazione delle misure non preveda risorse aggiuntive, con il rischio di defanziare azioni già in corso. Ritene inoltre che, in alcuni casi, le semplificazioni appaiono insensate: cita tra le altre la previsione dell'edilizia libera per le vasche di raccolta delle acque.

Giudica dunque opportuni dei correttivi che gli emendamenti della propria parte politica mettono in campo, a partire dall'istituzione del Fondo per gli interventi di contrasto alla scarsità idrica. Ulteriori proposte mirano a incidere sull'operato della Cabina di regia, coordinandolo con altre iniziative in essere, nonché ad estendere l'operatività del Fondo di garanzia delle opere idriche, di cui alla legge n. 221 del 2015. Occorre poi, a suo giudizio, rifinanziare il Fondo di solidarietà nazionale per sostenere le imprese agricole e adottare un Piano straordinario per gli invasi.

Si sofferma indi sulla necessità di prevedere risorse ulteriori per interventi sulla rete fluviale e di contribuire economicamente all'operato dei Comuni per le attività di smaltimento dei rifiuti.

Puntualizza altresì che andrebbero prorogate le agevolazioni per acquisti volti al risparmio idrico degli edifici privati, sottolineando l'esigenza di completare il progetto di cartografia geologica. Dopo aver rilevato l'esigenza di salvaguardare le falde sotterranee e di dare sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla recente alluvione in Emilia-Romagna, ribadisce che il provvedimento appare a suo giudizio critico, nonostante concerna problemi di assoluta rilevanza.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) afferma che il provvedimento, benché molto atteso, è arrivato troppo tardi. Richiamando a sua volta l'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, ritiene che ciò rappresenti un'altra dimensione del problema della siccità. Ravvisa inoltre alcune carenze nel testo, a partire dalle risorse, considerato che i danni economici della siccità impattano anche su altri settori, tenuto conto ad esempio che essa ha determinato la riduzione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Invoca dunque un atteggiamento più lungimirante, che vada oltre l'emergenza, per realizzare le infrastrutture utili a fronteggiare lunghi periodi di siccità, tanto più che secondo gli esperti nel decennio a venire la situazione sarà ancora più drammatica. Si domanda dunque se non sia il caso di impiegare le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) anche per tali misure, rilevando poi criticamente lo scarso coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, dai quali ci aspetterebbe comunque una maggiore consapevolezza dell'importanza delle risorse idriche.

Non essendovi ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale e si passa pertanto all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) segnala che alcuni emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 1 sono volti a potenziare il ruolo del Parlamento. In particolare, l'emendamento 1.43 prevede che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia e ripartisce le risorse sia esaminato nella sede più opportuna, che è quella delle Commissioni parlamentari competenti per materia e non quella delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Si sofferma poi sull'emendamento 1.53, che attribuisce alla Cabina di regia il compito di svolgere attività di coordinamento tra le diverse regioni per uniformare i criteri per indire i bandi di gara per i rinnovi delle concessioni delle grandi derivazioni per uso idroelettrico, nell'ottica di favorire la rimozione delle barriere all'accesso del mercato, favorire la concorrenza e la trasparenza e stimolare gli investimenti.

Dopo aver rilevato che una delle criticità del provvedimento in esame consiste nella mancanza di attenzione per la ricerca scientifica e per i contributi che essa può dare alla soluzione dei problemi, illustra infine l'emendamento 4.13, ai sensi del quale l'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi debba avvenire anche sulla base di opportuni studi idrogeologici, idraulici e biologici.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP), dopo avere ricordato che nel corso dell'esame di precedenti provvedimenti il Governo ha spesso invitato al ritiro degli emendamenti, anche di maggioranza, che presentavano oneri, auspica che in questa sede vi sia invece la volontà di approfondire tutte le proposte emendative, lavorando per trovare le risorse necessarie per quelle che forniscano risposte significative al problema della crisi idrica. In caso contrario il ruolo del Parlamento ne risulterebbe svilito.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 1, osserva che, a suo avviso, una delle criticità del provvedimento in esame è quella della *governance*, che sacrifica il ruolo delle autorità di bacino e degli enti locali e appare contraddittoria, con il rischio che non sia chiaro quali funzioni debbano essere svolte dal Commissario e quali dagli enti locali.

Osserva che un'altra criticità del provvedimento in esame che dovrebbe essere sanata in fase emendativa è stata sottolineata anche da molti dei soggetti auditi e consiste nel fatto che il testo è carente sul piano delle misure per la riduzione degli sprechi e che esso si concentra unicamente sulle infrastrutture, senza affrontare questioni come la restituzione di spazio ai corsi d'acqua e la rinaturazione.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) illustra il complesso delle proposte emendative a sua firma riferite all'articolo 3, soffermandosi sulla necessità di controllare la quantità di acqua utilizzata sia in superficie che nel sottosuolo, anche attraverso l'utilizzo dei contatori. Afferma infatti che, se la situazione fosse misurabile, si potrebbe scongiurare il cattivo uso delle falde. Dopo aver accennato alla riduzione del cuneo salino, giudica importante anche il controllo dei volumi e delle portate e sollecita un approccio flessibile per rispondere alle priorità d'uso, in vista di una corretta conservazione della risorsa idrica, evitando sversamenti accidentali.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S), nel ricordare che l'Italia possiede una grande ricchezza costituita dall'acqua presente nel sottosuolo, illustra l'emendamento 4.0.1, che istituisce un fondo per la realizzazione di un programma urgente di studi idrogeologici nonché di prelievo e utilizzo delle acque sotterranee tramite pozzi da utilizzare per fini potabili, civili e irrigui.

Dà poi conto del contenuto dell'emendamento 6.19, ai sensi del quale i pozzi con pompaggio dell'acqua dalla falda (o con pompe sommerse) devono essere alimentati con pannelli fotovoltaici ed eventualmente con batterie di accumulo.

Illustra quindi l'emendamento 9.8 - che disciplina la produzione del gesso di defecazione da fanghi, al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità - e l'emendamento 10.17, ai sensi del quale gli scarichi degli impianti di desalinizzazione devono situarsi a una distanza non inferiore a 200 metri dalla linea di costa, dove c'è un ricambio di acqua sufficiente a disperdere i reflui prodotti dal processo di dissalazione, al fine di evitare impatti ambientali negativi sugli ecosistemi marini e costieri.

Venendo agli ordini del giorno, si sofferma in primo luogo sull'ordine del giorno G/660/12/8 e 9, che impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile volta a prevedere misure di incentivazione di interventi infrastrutturali per la realizzazione del sistema idrico duale per gli edifici di nuova costruzione e per quelli già esistenti.

Dà poi conto del contenuto dell'ordine del giorno G/660/4/8 e 9, che impegna il Governo a incentivare la realizzazione di impianti fotovoltaici flottanti al fine di contribuire ad alimentare gli attuali bacini idroelettrici per la produzione di energia, e dell'ordine del giorno G/660/5/8 e 9, che impegna il

Governo ad adottare ogni iniziativa utile volta a prevedere misure di incentivazione per la realizzazione di vasche non cementificate di raccolta di acque piovane per uso agricolo, con fondi di terra compattata.

Illustra infine l'ordine del giorno G/660/11/8 e 9, sulla permeabilità dei suoli.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti si intendono illustrati.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiede se vi sia l'intenzione di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.500 del Governo.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione del fatto che l'emendamento 1.500 effettua un intervento estremamente puntuale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 19 di oggi, martedì 16 maggio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [660](#)

G/660/1/8 e 9

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (A.S. 660);

premessi che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi;

considerato che:

una grave emergenza siccità, con la conseguente carenza d'acqua, sta interessando l'Italia ormai da qualche anno: la siccità e, soprattutto, la carenza d'acqua e la crisi energetica sono tra i problemi più gravi dell'intera umanità, anche perché si ripropongono sempre più spesso negli anni a causa dei cambiamenti climatici in corso, e non solo;

il 2022, secondo gli esperti, si è caratterizzato per essere stato l'anno dove si è registrata una delle più gravi siccità degli ultimi secoli, mentre il 2023 ha presentato con largo anticipo un quadro molto preoccupante, come documentato dalle fotografie della secca dei fiumi e dei laghi in Italia scattate da un satellite dell'Agenzia Spaziale Europea;

valutato inoltre che:

in tale contesto emergenziale, tra le altre, appare di fondamentale importanza il completamento e l'avvio degli invasi esistenti, evitando di lasciare opere incompiute, come nel caso, emblematico, della diga sul fiume Melito, infrastruttura importantissima ai fini irrigui e potabili per la Calabria centrale, nonché per lo sviluppo dell'intero territorio;

il completamento dell'invaso assicurerebbe alla Calabria sia un approvvigionamento idrico da poter utilizzare in agricoltura, anche nei territori posti ad una latitudine maggiore, sia un contributo enorme all'economia, all'occupazione e alla produzione di energia elettrica;

oggi più che mai, appare necessario riprendere e rifinanziare i lavori della diga sul Melito, cogliendo la grande opportunità di sviluppo legata a questo grande progetto che non può essere abbandonato ma necessita di essere rilanciato, anche attraverso il coinvolgimento dei Comuni interessati;

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse economiche per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, inclusi rilievi ed indagini, finalizzato alla realizzazione della diga sul fiume Melito, al fine di garantire i fabbisogni idrici dell'area centrale della Regione Calabria.

G/660/2/8 e 9

[Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "*Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche*" (AS 660),

premessi che:

il provvedimento in esame introduce "misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica";

in particolare, l'articolo 4 introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi,

considerato che:

il decreto-legge in esame rappresenta una misura emergenziale che si affianca a ulteriori interventi normativi e regolatori che si sono susseguiti negli anni per contrastare l'emergenza idrica e, più in generale, per il potenziamento infrastrutturale del comparto;

sulle infrastrutture idriche si è concentrata la Corte dei Conti. Secondo quanto emerge dall'analisi - approvata con Delibera n. 14/2023/CCC - che il Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti ha condotto sullo stato di implementazione delle infrastrutture di derivazione, stoccaggio e fornitura idrica in tutto il territorio nazionale, ammontano a 2 miliardi di euro i finanziamenti PNRR per i 124 progetti finalizzati al potenziamento, al completamento e alla manutenzione delle infrastrutture idriche primarie in tutta Italia, necessarie per migliorare la qualità dell'acqua e garantire il costante approvvigionamento nei centri urbani e nelle grandi zone irrigue;

le criticità riscontrate dalla Corte dei conti, già nella fase della pianificazione, riguardano il rapporto tra l'individuazione dei sistemi idrici complessi e le singole opere da realizzare. La continuità, a livello nazionale, dell'approvvigionamento idrico e l'effettiva attenuazione delle dispersioni non sono garantiti dai singoli interventi manutentivi o di ripristino, necessariamente limitati a specifiche aree, ma da un sistema complessivo di opere individuato preventivamente, che consenta la corretta misurabilità dell'obiettivo e delle singole fasi attuative;

la Corte ha evidenziato come negli "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" (Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), l'investimento risenta di notevole incertezza nella concreta definizione degli obiettivi, in quanto non sono stati affrontati aspetti essenziali quali l'individuazione dei sistemi idrici integrati complessi da rafforzare entro marzo 2026, la coerente definizione degli obiettivi "nazionali" di rafforzamento di opere idriche non incluse nei venticinque sistemi idrici, l'utilizzo ottimale dell'ampio budget disponibile (2 mld di euro);

preso atto che:

l'istruttoria condotta su alcune opere rende certa l'esclusione di un intervento (A3-27 Diga Bosa) e probabile quella di ulteriori tre interventi (A3-16 Diga Timpa di Pantaleo, A3-30 Diga Rosamarina, A3-31 Diga Olivo). Non risulta in atto la predisposizione di una graduatoria relativa ad altre proposte progettuali, ammissibili ma non selezionate, da cui attingere ai fini dell'eventuale scorrimento in sostituzione degli interventi esclusi. Ciò rappresenta senza dubbio un passo indietro che colpisce quelle aree del Sud che più avrebbero necessità di tali infrastrutture;

dall'analisi emerge che, in numerosi casi, i soggetti attuatori hanno ammesso che il progetto presenta problemi di copertura - prevalentemente a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime e

dell'energia ma anche «in ragione di nuove "rimodulazioni progettuali" - tale da imporre il ricorso a significativi finanziamenti aggiuntivi. Esemplificativo, in questo senso, è il caso dell'intervento A3-30 Diga Rosamarina, laddove il soggetto attuatore ha rimodulato le previsioni di costo complessivo dagli 8 mln di euro iniziali a ben 25,9 mln; o, ancora, il caso dell'intervento Canale Fosso Vecchio, nel quale si registra il passaggio da 37 mln a 61 mln; o, infine, il caso della Diga Olivo, da 20 mln a 33,8 mln. L'insorgenza di problematiche nell'approvvigionamento delle risorse economiche integrative, per queste opere, potrebbe evidentemente costituire motivo di esclusione delle stesse dalla linea di finanziamento»;

il notevole ritardo, rispetto al cronoprogramma degli interventi, con cui il Ministero delle infrastrutture ha avviato il monitoraggio diretto sui soggetti attuatori in modo sistematico ha indotto la Magistratura contabile a raccomandare al Ministero stesso un'assunzione più incisiva dei poteri di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo per assicurare l'effettiva *governance* sull'investimento;

la Corte dei conti segnala altresì come alquanto singolare sia il fatto che i riscontri istruttori forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti seguitino ad anelare ulteriori semplificazioni e commissariamenti, come via necessaria per attuare l'investimento, trascurando che queste misure dovrebbero costituire la *extrema ratio* piuttosto che un rimedio fisiologico per realizzare obiettivi sostanzialmente ordinari ed in gran parte risalenti nel tempo,

impegna il Governo:

a dare seguito al percorso correttivo indicato dalla Corte dei Conti, individuando stringenti tempistiche entro cui deve essere completato l'incremento della sicurezza delle opere selezionate dal decreto ministeriale 517 del 2021, tenuto conto che non possono essere movimentate risorse così ingenti per la messa in sicurezza, pari a 2 miliardi di euro, per sole 33 opere idriche rispetto alle 124 inizialmente previste, ed esercitando con maggior rigore l'attività di monitoraggio degli interventi.

G/660/3/8 e 9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "*Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche*" (AS 660),

premesso che:

l'articolo 5 disciplina gli interventi del Commissario straordinario nazionale per quanto concerne l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio;

la tematica dei volumi interessa anche le dinamiche fluviali e la salvaguardia delle caratteristiche fisiche dei corsi d'acqua;

considerato che:

l'attuazione in ambito nazionale della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 ha posto le basi per l'evoluzione dello strumento di tutela del deflusso minimo vitale (DMV) verso il concetto del deflusso ecologico (DE);

per deflusso ecologico si intende il volume di acqua necessario affinché l'ecosistema acquatico continui a prosperare e a fornire i servizi necessari. Esso, dunque, si collega ad una gestione qualitativa delle acque rispetto alla quale riveste un ruolo centrale un approccio sostenibile e resiliente;

tenuto conto che:

il tema dei beni idrici riveste fondamentale importanza anche a causa della crescente correlata domanda per una vasta gamma di usi nei diversi comparti economici, ivi compreso il comparto

agricolo;

in tale direzione, stante il notevole impatto delle attività umane e l'aumento demografico, risulta nodale evitare il deterioramento delle acque superficiali, proteggere e migliorare le acque sotterranee e preservare le aree protette;

in un siffatto quadro, invero, la tutela di tutte le forme idriche, il connesso utilizzo ecocompatibile da parte degli individui e delle imprese, il ripristino dei biosistemi all'interno e intorno ai corpi di acqua, la riduzione dell'inquinamento ambientale rappresentano gli obiettivi da perseguire per una fattiva politica di settore;

la recente pandemia di Covid-19 ha mostrato i forti legami tra la salute umana e quella ambientale oltre che la necessità di prediligere catene di approvvigionamento e modalità di consumo tese a non forzare i limiti del pianeta;

attraverso la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 è stata evidenziata la necessità di adoperarsi maggiormente "per ristabilire gli ecosistemi di acqua dolce e le funzioni naturali dei fiumi". Uno dei modi per raggiungere lo scopo, sempre secondo il citato documento, consiste nell'eliminare o adeguare le barriere che impediscono il passaggio dei pesci migratori e nel potenziare il flusso libero dei sedimenti;

considerato, inoltre, che:

il cambiamento climatico influisce su tali ambienti alterandone lo stato ecologico. Alcune tipologie di ecosistemi, come quelle che fanno riferimento agli ambienti di transizione aperti, hanno un'elevata resilienza tipica di sistemi adattati ad elevate variazioni ambientali. Altre tipologie, come gli ecosistemi lacustri e gli ecosistemi delle acque sotterranee, sono molto più vulnerabili e difficili da gestire. Nel dettaglio, l'aumento delle temperature, la riduzione della copertura nevosa e l'alta variabilità stagionale delle precipitazioni alterano il ciclo idrologico minacciando anche lo stato ecologico dei fiumi;

impegnano il Governo a:

incoraggiare, con apposite previsioni attuative, la diffusione di buone pratiche di prevenzione nella gestione fluviale, in un'ottica di sicurezza dei territori, contrasto al dissesto idrogeologico e di recupero degli ecosistemi;

promuovere azioni integrate di restituzione di spazio ai fiumi, mediante una riduzione della canalizzazione ed un miglioramento del flusso libero dei sedimenti nonché dello stato ecologico dei corsi d'acqua e delle associate funzioni naturali;

garantire, con precipuo riferimento alla riqualificazione dei corsi d'acqua e alla mitigazione dei fenomeni sia siccitosi, sia alluvionali, la piena attuazione delle misure contenute nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), ad oggi non adeguatamente attuate sotto il profilo esecutivo.

G/660/4/8 e 9

[Sironi, Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di *"Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"* (AS 660),

premesso che:

l'articolo 5 provvedimento riguarda le misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica;

considerato che:

l'Italia sta vivendo una delle peggiori siccità degli ultimi decenni e questo inevitabilmente ha conseguenze drammatiche non solo per l'agricoltura, ma anche per l'idroelettrico;

i circa 4300 impianti idroelettrici presenti in Italia, con una produzione annuale di 46 TWh

forniscono tra il 15 e il 17 per cento dell'elettricità nazionale;

il fenomeno della scarsità idrica e i cambiamenti climatici hanno determinato un abbattimento della produzione suddetta di circa il 40 per cento;

nel bacino del Po il 90 per cento delle mini centrali idroelettriche lungo i canali di irrigazione è fermo;

l'entrata in vigore della legge 27 aprile 2022, n. 34, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17 (cd. decreto "Energia") ha previsto delle procedure abilitative semplificate (Pas) per impianti solari fotovoltaici "flottanti" di potenza sino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, posizionati con modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e bacini idrici, anche quelli presenti in cave dismesse e canali di irrigazione escludendo, dall'ambito di applicazione gli impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno delle aree di notevole interesse pubblico, delle aree naturali protette e di siti della Rete Natura 2000;

impegna il Governo a:

incentivare la realizzazione di impianti fotovoltaici flottanti nei suddetti bacini al fine di contribuire ad alimentare gli attuali bacini idroelettrici per la produzione di energia.

G/660/5/8 e 9

[Sironi, Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660),

premesso che:

il provvedimento in esame ha tra gli obiettivi anche la promozione e realizzazione di interventi infrastrutturali per l'ottimizzazione delle risorse idriche, introducendo misure volte a garantire l'efficiente utilizzo di tali risorse. Per il raggiungimento di tali obiettivi risulta necessario;

l'articolo 6 del provvedimento in esame ha ad oggetto le vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo;

considerato che:

la realizzazione di vasche cementificate, soprattutto negli invasi più piccoli, produce l'effetto di un elevato aumento della temperatura dell'acqua, con formazioni di condizioni anossiche, fioriture algali e sviluppo di cianotossine, tutti fattori che compromettono il successivo utilizzo di queste acque;

risulta la necessità di un impegno affinché questa tipologia di invaso possa essere realizzata con vasche non cementificate con fondo di terra compattata e alberi e arbusti sugli argini, in modo tale da evitare l'atrofizzazione dell'acqua, garantendo, allo stesso tempo, la presenza di biodiversità ambientale;

oltre il 97 per cento delle riserve di acqua dolce accessibile del mondo si trovano negli acquiferi, una delle risorse più importanti del pianeta. In un quadro preoccupante di riscaldamento globale, la necessità di gestire queste importanti fonti di approvvigionamento idrico si fa pressante. L'eccessivo sfruttamento delle acque sotterranee derivato da pratiche domestiche, agricole e industriali ha portato a un diffuso stato di degrado delle falde. Pertanto, la ricarica delle falde freatiche attraverso l'introduzione di acque piovane, superficiali e riciclate è di crescente importanza e la realizzazione di vasche non cementificate permetterebbe sicuramente tale maggiore ricarica;

impegna il Governo a:

adottare ogni iniziativa utile volta a prevedere misure di incentivazione per la realizzazione di vasche non cementificate di raccolta di acque piovane per uso agricolo, con fondo di terra compattata e strutturazione mediante terrapieno, e utilizzo di vegetazione arborea sugli argini.

G/660/6/8 e 9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "*Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche*" (AS 660),

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate;

la norma richiamata, oltre a rilevare la crisi idrica in atto, evidenzia la necessità sempre più urgente di una gestione razionale e sostenibile dei suoli;

secondo l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il 28 per cento del territorio italiano presenta segni di desertificazione. Un problema, quest'ultimo, che ha diverse declinazioni e che non si estrinseca solamente nella mancanza d'acqua;

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agrari (CREA) ha reso noto che, in Italia, il contenuto di carbonio organico nei terreni è in media pari all'1 per cento. Tale indice è sintomatico di suoli disfunzionali, pronti alla desertificazione, meno capaci di trattenere acqua e nutrienti, oltre che afflitti da una minore capacità produttiva;

sul punto, gli ultimi dati disponibili evidenziano che tra il 2012 e il 2020 sono stati persi quasi 3 milioni di tonnellate di carbonio organico contenuto nei primi 30 centimetri di suolo;

il carbonio organico è una componente misurabile della materia organica del suolo che svolge un ruolo fondamentale dal punto di vista fisico, chimico e biologico. Essa contribuisce, infatti, al ricambio dei nutrienti, alla capacità di scambio cationico, alla tenuta strutturale, alla ritenzione e alla disponibilità idrica oltre che al degrado degli inquinanti;

considerato che:

il solo aumento dell'1 per cento di sostanza organica nel suolo potrebbe migliorare la capacità di trattenere acqua di quasi 300 metri cubi per ettaro;

la superficie agricola italiana è di circa 17 milioni di ettari, ed il beneficio che si potrebbe trarre dal ripristino della salute del suolo permetterebbe di accumulare preziose risorse di acqua, da restituire alle piante nei periodi di siccità, ma anche da trattenere durante le precipitazioni. Un suolo sano, infatti, aiuta anche a ridurre i picchi di piena;

il trattenimento di carbonio organico nel suolo contribuisce inoltre alla riduzione delle emissioni di gas serra, mitigando il cambiamento climatico,

impegna il Governo:

ad adottare, su base nazionale, un piano di ripristino della salute del suolo, con la finalità di promuovere una gestione sostenibile delle produzioni agrarie, contrastare la desertificazione, limitando ogni possibile impatto negativo che ostacoli il processo di mantenimento e di accrescimento della quantità di carbonio nel suolo.

G/660/7/8 e 9

[Di Girolamo](#), [Bevilacqua](#), [Lorefice](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "*Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche*" (AS 660);

premesso che:

tra le misure volte a favorire l'uso efficiente delle risorse idriche citate all'articolo 3 e all'articolo 7

del testo del decreto riguardanti, rispettivamente, l'attribuzione al Commissario straordinario delle attività di verifica e di coordinamento nell'ambito dell' "adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4 con particolare riguardo, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 146 del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano" e all'articolo 7 riguardante le semplificazioni ai fini dell'autorizzazione, fino al 31 dicembre 2023, per il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, nel rispetto delle prescrizioni minime di qualità delle acque affinate e dei principali elementi caratterizzanti il Piano di gestione dei rischi connessi a detto riutilizzo individuati dal medesimo decreto-legge n. 39 del 2023 (Allegato A), ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 202018;

considerato che:

l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua, la riduzione di acque reflue non trattate e l'aumento del reimpiego sicuro delle acque sono gli elementi che - sulla base delle linee strategiche d'azione per il quadriennio 2022-2025 definite da Arera - costituiranno la base di un rinnovato quadro regolatorio in continuità con le traiettorie di sviluppo già tracciate e in coerenza con i traguardi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

si rammenta che con la riforma dei corrispettivi applicabili agli utenti dei servizi idrici (adottato con la deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR - TICS), l'Autorità ha definito regole di articolazione tariffaria tese a incentivare comportamenti efficienti in termini di conservazione della risorsa e dell'ambiente, nel rispetto dei seguenti criteri: i) progressività, a partire (per le utenze domestiche residenti) dal consumo eccedente il quantitativo essenziale di acqua; ii) differenziazione dell'uso della risorsa idrica, in osservanza del principio "chi inquina paga"; iii) diversificazione del corrispettivo per incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente;

in sede di definizione delle regole per il contenimento della morosità (deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR) l'Autorità ha attribuito all'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, il compito di promuovere - ove tecnicamente fattibile - l'installazione di un misuratore per ogni singola unità;

al riguardo, sono state, tra l'altro, disciplinate specifiche modalità per la copertura di incentivi all'utenza (secondo condizioni non discriminatorie) volti a sostenere interventi finalizzati ad ottenere una più puntuale misurazione dei consumi, ed è stato richiesto - con riferimento alle nuove costruzioni - che l'Ente di governo dell'ambito provveda all'inserimento nei Regolamenti di utenza della previsione di stipulare, ove tecnicamente possibile, un distinto contratto di fornitura per ogni singola unità immobiliare;

con riguardo al riutilizzo, il metodo tariffario varato dall'ARERA per il periodo 2020- 2023 (MTI-3, adottato con la deliberazione 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR) ha esplicitato, tra l'altro, una serie di prime misure tese a valorizzare interventi. Inoltre, proprio nel rispetto del principio "chi inquina paga" disposto dall'Autorità ha definito i criteri per la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura (alla luce del loro possibile impatto ambientale);

considerato, inoltre, che:

riuso dell'acqua trattata, attività con riferimento alla quale, oltre alla copertura dei costi, è riconosciuto uno sharing potenziato dei margini a favore del gestore in presenza di misure innovative, caratterizzate da multisettorialità che rispondono a specifici obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale;

il potenziale delle misure regolatorie sopra richiamate sembra ancora non sfruttato pienamente, anche a causa degli oneri autorizzativi e della molteplicità dei soggetti coinvolti;

considerato, in fine, che:

le disposizioni urgenti contenute nel provvedimento in esame finalizzate a fronteggiare la crisi idrica - che anticipano in parte l'attuazione del Regolamento eurounitario -, potrebbero contribuire ad accrescere l'efficacia della pratica del riuso, garantendo una gestione razionale e sostenibile della risorsa;

al fine di scongiurare il rischio di non utilizzare le acque reflue depurate provenienti dagli impianti già autorizzati per l'uso irriguo;

valutata l'attuale e persistente siccità;

si impegna il Governo a:

adottare ulteriori iniziative finalizzate alla facilitazione delle procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 7 del decreto, al fine di prevedere un Piano di gestione del rischio preliminare redatto dai gestori in collaborazione con gli altri soggetti interessati secondo le migliori conoscenze disponibili al momento della presentazione della istanza.

G/660/8/8 e 9

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "*Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche*" (AS 660),

premessi che:

l'articolo 7 del presente decreto reca disposizioni in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo. In particolare, si prevede che al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020;

il regolamento (UE) 2020/741 stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell'acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, e sull'utilizzo sicuro delle acque affinate (acque reflue urbane depurate) nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche;

per quanto concerne le «acque reflue urbane» l'articolo 3 del suddetto regolamento rimanda alla definizione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 91/271/CEE che definisce "acque reflue urbane" le acque domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche. La stessa direttiva definisce per acque reflue industriali, qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento;

l'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" prevede una serie di definizioni tra cui: acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (lettera g); acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (lettera h); acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (lettera i);

considerato che:

le acque reflue sono le acque utilizzate nelle attività umane, domestiche, industriali o agricole, che per questo motivo contengono sostanze organiche e inorganiche che possono recare danno alla salute e all'ambiente. Queste tipologie di acque, dopo il loro utilizzo devono essere sottoposte a interventi di depurazione costantemente monitorati;

le acque reflue se non trattate adeguatamente possono causare danni seri alla flora e alla fauna. La non corretta gestione e del monitoraggio delle acque reflue domestiche, scarichi abusivi nelle reti fognarie e presidi depurativi non conformi alla direttiva comunitaria (91/271), possono causare in alcune circostanze problemi per la salute e l'igiene pubblica;

considerati i numerosi sversamenti di reflui non conformi alla normativa vigente documentate anche dalle attività di indagine del Nucleo operativo ambientale;

considerato inoltre che:

l'articolo 7 del presente decreto stabilisce che l'autorizzazione per il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata;

il riuso delle acque reflue deve prevedere un controllo e un monitoraggio periodico per garantire la sicurezza del riutilizzo al fine di raggiungere un certo grado di qualità, soprattutto igienico-sanitaria; impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare un piano di potenziamento dei controlli ambientali e igienico-sanitari nelle aree interessate al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, mediante la collaborazione di enti territorialmente competenti in materia e che tenga conto anche delle sostanze inquinanti provenienti dai reflui industriali, nonché adottare opportune misure di contrasto degli sversamenti abusivi.

G/660/9/8 e 9

[Di Girolamo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di *"Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"* (AS 660),

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame ha ulteriormente ampliato la sfera di azione delle Autorità di bacino, rafforzandone il ruolo e allargandone le competenze;

si evidenzia la necessaria esigenza di rafforzare il contingente numerico del personale in servizio, come peraltro previsto dall'articolo 1, comma 700, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che al comma 607-*bis* alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevede "Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20 per cento delle somme di cui al comma 607 è riservato all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

in forza della richiamata riserva di legge e stante la necessità di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi, sarebbe necessario accelerare il procedimento di accesso al fondo di cui al comma 607 della legge n. 234 del 2021, auspicandone una semplificazione. Ciò, consentirebbe alle Autorità di bacino distrettuali di procedere al reclutamento del personale e assicurare alle stesse la necessaria dotazione organica e di poter essere maggiormente incisive nella gestione, programmazione e manutenzione del territorio;

considerato che:

che con Delibera n. 1 del 15 marzo 2023 la Conferenza Istituzionale Permanente ha deliberato l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali Accesso al Fondo assunzioni di cui ai commi 607 e 607-*bis* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'accesso al fondo è subordinato ad una serie di adempimenti e rilascio di pareri che richiedono tempi non coerenti con

l'urgenza di essere operativi nell'immediatezza della situazione di criticità. Infatti, al momento, si è in attesa del parere del MEF sulla dotazione organica e piano dei fabbisogni;

considerato, in fine, che:

l'esigenza di rafforzare le Autorità di Bacino è stata più volte stigmatizzata dalla Corte dei Conti - Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato, che da ultimo nella deliberazione n. 17 del 18 ottobre 2021 avente ad oggetto "Gli interventi delle amministrazioni dello stato per la mitigazione del rischio idrogeologico", ha evidenziato la debolezza del ruolo svolto fin qui dalle Autorità di bacino distrettuali nella filiera decisionale della gestione, programmazione e manutenzione del territorio ed ha sottolineato che il ritardo con cui le 11 Autorità sono state messe in grado di funzionare rappresentano un *vulnus* della politica di mitigazione del rischio idrogeologico nel nostro Paese. Le Autorità sono infatti un organismo tecnico con una visione d'insieme - che supera i confini amministrativi! - che, "se opportunamente potenziato in termini di personale e responsabilizzato in termini decisionali" potrebbe essere maggiormente incisivo nella gestione, programmazione e manutenzione del territorio,

impegna il Governo:

a disciplinare, nel primo provvedimento utile, l'immediato avvio delle procedure per il reclutamento del personale delle autorità di bacino che tenga conto delle esigenze di dotazione organica deliberate dalla Conferenze Conferenza Istituzionale Permanente.

G/660/10/8 e 9

[Maffoni](#), [Matera](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

considerata l'utilità di valutare l'impatto delle strategie di contrasto alla scarsità idrica, anche in esito alle linee di azione comunicativa individuate dal piano previsto dall'articolo 13, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle conseguenti ripercussioni sul tessuto economico e sociale e volto a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che, la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 349 del 1986, sia integrata con la valutazione di impatto del piano di comunicazione relativo alla crisi idrica previsto dall'articolo 13 in termini di riduzione dei consumi idrici e, più in generale, di adozione di comportamenti più responsabili da parte di famiglie e imprese nella gestione delle risorse idriche, anche con riguardo all'impatto sui diversi ambiti territoriali.

G/660/11/8 e 9

[Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660),

premesso che:

il provvedimento in esame ha tra gli obiettivi anche la promozione e realizzazione di interventi infrastrutturali per l'ottimizzazione delle risorse idriche, introducendo misure volte a garantire l'efficiente utilizzo di tali risorse;

considerato che:

massima importanza ha il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei attraverso azioni volte a limitare l'impermeabilizzazione del suolo;

l'impermeabilizzazione del suolo inibisce parzialmente o totalmente le possibilità del suolo di esplicare le proprie funzioni naturali, tra cui l'infiltrazione delle acque con conseguente impoverimento delle falde acquifere, comportando altresì per il nostro territorio un rischio accresciuto di inondazioni, di frane, e contribuendo in ultima analisi alla scarsità idrica e al riscaldamento globale;

considerato, in fine, che:

il suolo permeabile oltre a contribuire all'adattamento sostenibile ai cambiamenti climatici immagazzinando CO₂, svolge la funzione di contenere il rischio di alluvioni riducendo la portata del deflusso delle acque sul terreno, favorisce la ricarica (rifornimento) delle falde acquifere e una gestione del territorio rispettosa del ciclo naturale dell'acqua, contrasta episodi siccitosi e di scarsità di acqua per l'uomo e l'agricoltura, migliorando le condizioni di vita e del benessere degli abitanti, e contribuendo allo sviluppo della biodiversità e all'aumento dell'attrattiva del territorio;

impegna il Governo a:

preservare il suolo permeabile per il suo ruolo primario nella gestione delle acque di deflusso favorendo, per quanto possibile, l'infiltrazione locale delle acque meteoriche e a promuovere tutte le soluzioni che aumentino il drenaggio sostenibile e la permeabilità della superficie, anche attraverso specifici interventi normativi che prevedano linee guida sull'adozione di tecniche di drenaggio durevole nell'edilizia da allegare ai regolamenti di costruzione, promuovendo anche l'eventuale l'utilizzo di materiali permeabili.

G/660/12/8 e 9

[Sironi](#), [Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di *"Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"* (AS 660),

premesso che:

il provvedimento in esame ha tra gli obiettivi anche la promozione e realizzazione di interventi infrastrutturali per l'ottimizzazione delle risorse idriche, introducendo misure volte a garantire l'efficiente utilizzo di tali risorse. Per il raggiungimento di tali obiettivi risulta necessario incentivare l'adozione su larga scala del cosiddetto "sistema idrico duale", intesa come realizzazione di reti distinte di distribuzione idrica (rete per acqua potabile e acqua non potabile);

considerato che:

recenti indagini ISTAT evidenziano che nel nostro Paese vengono consumati per l'utilizzo domestico più di 150 litri di acqua al giorno per abitante. Esclusi gli usi per l'igiene personale, per l'alimentazione e per la lavastoviglie, che necessitano di acqua potabile, i rimanenti usi, che rappresentano circa il 50 per cento del consumo totale, possono anche essere effettuati utilizzando acqua non potabile;

questo fabbisogno giornaliero può essere fornito dal recupero delle acque piovane, attraverso l'adozione di pratiche edilizie che consentano di intercettare le acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e riutilizzarle, sia per uso civile che industriale, attraverso l'installazione di sistemi di captazione, filtro ed accumulo, oltre alla realizzazione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque da utilizzarsi per l'alimentazione degli scarichi della rete fcale, per innaffiare aree verdi e orti, per gli usi antincendio, per il lavaggio di autovetture, e altri usi compatibili;

tale sistema di recupero delle acque piovane permetterebbe, inoltre, un notevole abbattimento dei costi in bolletta, con un conseguente notevole beneficio per famiglie e consumatori;

l'assunto basilare è che recupero e riutilizzo di acqua piovana aiutano a ridurre il prelievo idrico e al tempo stesso a contenere gli episodi di piena rovinosa in caso di precipitazioni estreme, risultando i conseguenti benefici tanto più apprezzabili in tempo di siccità e durante il verificarsi di fenomeni

provocati dai cambiamenti climatici;

per la promozione e incentivazione alla realizzazione su larga scala di interventi che prevedano il sistema idrico duale, sia negli edifici pubblici che privati, risultano necessarie l'adozione di misure di incentivazione rivolte sia ai privati che agli enti locali;

impegna il Governo a:

a) adottare ogni iniziativa utile volta a prevedere misure di incentivazione di interventi infrastrutturali per la realizzazione del sistema idrico duale per gli edifici di nuova costruzione e per quelli già esistenti;

b) valutare l'opportunità di introdurre, nel primo provvedimento utile, incentivi fiscali per i cittadini con conseguente semplificazione delle procedure di autorizzazione tecnica.

G/660/13/8 e 9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di *"Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"* (AS 660),

premessi che:

il decreto-legge in esame contiene disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

il provvedimento reca disposizioni volte a prevedere sostanzialmente un'estensione dell'approccio commissariale e a disporre nuovi interventi infrastrutturali;

il Commissario straordinario, previsto dal decreto-legge, va ad aggiungersi ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, ai quelli per accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, al Commissario unico nazionale per la depurazione, ai Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica;

l'approccio seguito dal provvedimento appare inefficace nell'affrontare in modo ordinario e pianificato la gestione delle acque;

considerato che:

nell'ambito della Giornata mondiale dell'acqua 2023 (*World Water Day*), Legambiente ha diffuso il decalogo per il risparmio idrico in città, ricordando che a livello nazionale l'anno appena passato ha fatto scattare una serie di allerte e stati di emergenza che non è più possibile ignorare: l'inverno 2021-22 è stato dichiarato dalla Società Meteorologica Italiana "tra i più estremi mai registrati in termini di caldo e *deficit* di precipitazioni", il *deficit* pluviometrico complessivo relativo al 2022 è stato del 30 per cento, i casi di danni dovuti alla siccità sul territorio italiano registrati dall'Osservatorio CittàClima di Legambiente sono passati dai 6 del 2021 ai 28 del 2022 (+367 per cento);

l'associazione ambientalista ha presentato il dossier *"Accelerare il cambiamento: la sfida dell'acqua passa dalle città"*, in cui sottolinea che il problema della siccità è stato affrontato sempre in maniera emergenziale, cercando di dare risposte ad una domanda, quella di come sia possibile immagazzinare più acqua possibile per soddisfare tutti i nostri bisogni, invece che chiedersi se sia sostenibile il nostro modello di utilizzo dell'acqua e, di conseguenza, di come dovremmo ridurre la nostra impronta idrica in tutti i settori e per tutti gli usi. Ne è un esempio concreto la discussione sulla realizzazione di nuovi invasi, che non rappresenta una risposta adeguata all'emergenza né di oggi né dei prossimi 15 o 20 anni, essendo molto lunghi i tempi per poter realizzare opere di tale imponenza. Inoltre, non vengono adeguatamente considerati gli impatti che queste opere hanno sull'ecosistema fluviale, andando ad intaccare sia la quantità di acqua rilasciata che la loro qualità ecologica;

con riferimento agli invasi, secondo il dossier di Legambiente, "piuttosto che costruirne di nuovi, avrebbe più senso indirizzare delle risorse economiche per terminare, collaudare o svuotare dai sedimenti depositati i grandi invasi esistenti in Italia che, secondo i dati forniti da Ispra, sono 531 (di

cui solo 374 in esercizio, mentre 7 risultano ancora in costruzione, 76 in attesa di collaudo, 41 a invaso limitato e 33 fuori esercizio temporaneo)";

anche in merito alla realizzazione di impianti di desalinizzazione al fine di avere una maggiore quantità di acqua a disposizione non è sostenibile se si pensa possa essere la soluzione continua e strutturale di approvvigionamento idrico per il Paese. È una soluzione da prendere in considerazione solo in casi di necessità e in determinati periodi dell'anno e solo per realtà particolari, come possono essere le piccole isole. Sono, infatti, elevati tanto i costi economici quanto quelli energetici e ambientali associati a questa tecnologia. I residui del trattamento, ad esempio, sono costituiti da diversi "metri cubi di melma ipersalina ricca di anti-incrostanti, metalli e cloruri: per ogni litro di acqua desalinizzata c'è un residuo di 1,5 litri di salamoia - a concentrazione variabile, in funzione della salinità dell'acqua di partenza. Tutto questo richiede, quindi, una gestione e un trattamento supplementivo che va considerato a valle della sola produzione di acqua";

valutato che:

è di tutta evidenza la necessità di sviluppare un approccio nuovo sistemico e integrato, una strategia idrica nazionale per dare vita ad una nuova *governance* dell'acqua non più rimandabile, che abbia come obiettivo non solo l'accumulo per affrontare i periodi di carenza, ma soprattutto la ricerca di soluzioni in termini di ottimizzazione, riduzione e gestione della risorsa idrica;

a riguardo, il "decalogo urbano" di Legambiente raccoglie una serie di azioni e alcuni strumenti utili ed efficaci da poter replicare in ogni città, e che potrebbero essere realizzati velocemente e con costi, in alcuni casi, del tutto sostenibili, partendo da una pianificazione nazionale per installare sistemi di recupero delle acque meteoriche sugli edifici delle città, a partire da quelli pubblici (scuole, uffici, ospedali etc.) e da quelli residenziali, in maniera graduale ma costante, con obiettivi da raggiungere chiari e precisi, in modo da recuperare almeno il 20 per cento delle acque meteoriche entro il 2025, il 35 per cento entro il 2027 e il 50 per cento entro il 2030;

le acque recuperate e opportunamente trattate potrebbero essere utilizzate per usi non alimentari, quali l'irrigazione di aree a verde (parchi, giardini, orti), il lavaggio di aree pavimentate (strade, parcheggi) e di autovetture, l'alimentazione di lavatrici e delle cassette di risciacquo dei WC, il riempimento di piscine, l'alimentazione di vasche antincendio e di sistemi di climatizzazione passiva/attiva;

tra le azioni individuate da Legambiente si segnalano: gli interventi sui regolamenti edilizi, per fare in modo che tutti gli interventi di ristrutturazione degli edifici e di nuova costruzione siano già pensati per recuperare, riutilizzare e risparmiare l'acqua, stabilendo l'obbligo sia di recupero delle acque piovane per tutti gli usi compatibili, sia di installazione di sistemi di risparmio idrico, ma anche introducendo incentivi per il trattamento e recupero delle acque grigie; il ricorso ai Criteri Ambientali Minimi per spingere alla raccolta delle acque piovane, l'impiego di sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell'acqua e l'impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico ridotto; la realizzazione di infrastrutture e tetti verdi, apportando molteplici aspetti positivi in ambito urbano tra cui l'ombreggiamento, la mitigazione dell'effetto isola di calore; l'ammodernamento della rete idrica, in modo da evitare le perdite di rete e gli sprechi; l'efficientamento della depurazione delle acque reflue urbane; il ricorso alle migliori innovazioni tecnologiche per il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse; la tutela dei corpi idrici e dei loro ecosistemi, scaricando solo quello che può essere assorbito dall'ambiente naturale; il coinvolgimento dei cittadini;

impegna il Governo:

ad adottare un nuovo approccio sistemico e integrato per migliorare concretamente la gestione della risorsa idrica nel nostro Paese volto a:

- indirizzare adeguate risorse economiche per terminare, collaudare o svuotare dai sedimenti depositati i grandi invasi esistenti in Italia;

- definire una pianificazione nazionale per installare sistemi di recupero delle acque meteoriche sugli edifici delle città, a partire da quelli pubblici e da quelli residenziali;

- a promuovere le soluzioni basate sulla natura (*Nature Based Solutions*, NBS) quale mezzo efficace, ecologicamente ed economicamente, per ripristinare la vegetazione nelle aree urbane ed un corretto deflusso delle acque, contribuendo alla sostenibilità e resilienza delle città, così da ridurre l'incidenza di inondazioni e alluvioni, mitigare l'effetto isola di calore urbano e ridurre l'inquinamento atmosferico;
- a favorire l'adozione da parte degli Enti locali di regolamenti edilizi che promuovano il risparmio idrico, il recupero delle acque meteoriche e di quelle grigie, il ripristino e il mantenimento della permeabilità dei suoli, sia in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici sia di drenaggio urbano sostenibile;
- a sostenere la riconversione del sistema di irrigazione, la diffusione di sistemi agroalimentari meno idroesigenti e l'uso di pratiche virtuose che permettano di allievare i problemi legati all'assenza di precipitazioni, nonché all'abbondanza ed alla concentrazione delle stesse, anche attraverso il ricorso all'agroforestazione.

Art. 01

01.1

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Fondo per gli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica)

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi finalizzati a contrastare la scarsità idrica e favorire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli interventi di urgente realizzazione individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, quale contributo aggiuntivo alle risorse individuate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 300 milioni per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

e) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

f) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.;

h) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai fini del rispetto degli impegni dell'Italia presi alla Cop26 di Glasgow, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro il 30 settembre 2023, presenta, altresì, un Piano, con relativo cronoprogramma, per l'eliminazione progressiva, a decorrere dal 2026, dei sussidi diretti ambientalmente dannosi e dei finanziamenti diretti a progetti a favore delle fonti fossili che non abbiano misure di abbattimento delle emissioni.».

Art. 1

1.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata « Cabina di regia », organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. In ragione della tematica affrontata alle sedute della Cabina di regia sono invitati, i Ministri interessati e i Presidenti delle Regioni interessate. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario.».

1.2

[Durnwalder](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "e dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Alle sedute della stessa Cabina partecipano, in ragione delle tematiche territoriali affrontate, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome interessate o i loro delegati."

b) al comma 1 sopprimere il terzo periodo.

1.500

Il Governo

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "delle finanze" aggiungere le seguenti: "nonché dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato".

Conseguentemente sopprimere il terzo periodo.

1.3

[Martella](#), [Fina](#)

Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: "dal Presidente dell'ANCI o suo delegato".

1.4

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sostituire le parole: « possono essere invitati» con le seguenti: « partecipano»;

b) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Quando si trattano materie che interessano gli enti territoriali, partecipano il Presidente della conferenza delle Regioni e province autonome e i presidenti di regione e delle province autonome, nonché il Presidente dell'Anci e il Presidente dell'Unione delle province italiane.»;

c) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Alle sedute partecipano, altresì, i rappresentanti delle Autorità di bacino distrettuali e dei Consorzi di bonifica e irrigazione, quando si trattano materie attinenti alle loro attività.».

1.5

[Rosa](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire il terzo periodo con il seguente: «Sono invitati altresì il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato e i Presidenti delle Regioni e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano territorialmente interessati o i loro delegati.»;

b) al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Possono essere invitate le Autorità di Bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

c) al comma 4, dopo le parole: «amministrazioni competenti» inserire le seguenti: «e i Commissari di cui al comma 7 dell'articolo 3»;

d) al comma 6, dopo le parole: «ripartisce le risorse» inserire le seguenti: «in ambito regionale, per un ammontare corrispondente alle assegnazioni già effettuate.».

1.6

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Al comma 1 sostituire il terzo periodo con il seguente:

«Quando si trattano materie che interessano i comuni, le province e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono essere invitati altresì il presidente della Conferenza delle

regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato nonché il Presidente dell'ANCI o suo delegato, il Presidente dell'UPI o un suo delegato».

1.7

[Fina](#), [Martella](#)

Al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole: "di Trento e Bolzano" inserire le seguenti: "e i comuni", sostituire le parole: "possono essere invitati" con le seguenti: "sono invitati" e dopo la parola: "delegato" inserire le seguenti: "nonché il Presidente dell'ANCI o uno o più Sindaci da lui delegati".

1.8

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole: "di Trento e Bolzano" inserire le seguenti: "e i comuni"; sostituire le parole: "possono essere invitati" con le seguenti: "sono invitati"; dopo la parola: "delegato" inserire le seguenti: "nonché il Presidente dell'ANCI o uno o più Sindaci da lui delegati".

1.9

[Sabrina Licheri](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «possono essere invitati altresì» con le seguenti: «partecipano».

1.10

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «possono essere», con la seguente: «sono».

1.11

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia: a) svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni; b) ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità; d) nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2; e) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti. 9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei

ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e i Commissari eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9 e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. I Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui al primo periodo, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Consequentemente, sopprimere il comma 8.

1.12

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Ai fini delle funzioni esercitate dalla Cabina di regia, di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il supporto scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto nazionale di statistica, dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche e altre istituzioni tecnico-scientifiche, istituisce protocolli di raccolta dati e modelli previsionali per la stima delle risorse idriche, dei consumi reali e della domanda potenziale".

1.13

[Fina](#), [Martella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "Cabina di regia" inserire le seguenti: ", con il supporto delle Autorità di bacino distrettuali e delle Regioni";*

b) *al comma 8, alla lettera a) premettere la seguente: "0a) verifica e coordina l'adozione, da parte delle Regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica;"*.

1.14

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, dopo le parole: "la Cabina di regia" inserire le seguenti: ", con il supporto delle Autorità di bacino distrettuali e delle Regioni,".

1.15

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3 sostituire le parole: "nel breve termine" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2024" e alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2023".

1.16

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Al comma 3 sostituire le parole: "nel breve termine" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2024".

Consequentemente, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: ", già entro il 31 dicembre 2023".

1.17

[Martella](#), [Fina](#)

Al comma 3 sostituire le parole: "nel breve termine" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2024".

Conseguentemente, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: ", già entro il 31 dicembre 2023".

1.18

[Bizzotto](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", tra i quali devono comunque essere ricompresi anche quelli necessari all'adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento ai piccoli e medi invasi".

1.19

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

b) al comma 5, dopo le parole: «relativi interventi» inserire le seguenti: «ivi compresi, in apposita sezione, quelli realizzabili tramite forme di partenariato pubblico privato e di finanza di progetto».

1.20

[Fina](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Tra tali interventi è esclusa la realizzazione di nuove dighe lungo i corsi d'acqua naturali".

1.21

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto dello stato di avanzamento delle opere e della prossimità al loro completamento, nonché della situazione di crisi idrica a livello territoriale. Il programma degli interventi individuati è coordinato con le altre iniziative già intraprese ai fini del contrasto degli effetti della scarsità idrica, nonché con gli interventi e le opere relative alle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, evitando l'interruzione del loro processo attuativo, e confluisce, quale aggiornamento e integrazione, nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»;

b) al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Dipartimento si avvale, altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dei Distretti Idrografici competenti per territorio, dell'Ordine Nazionale dei Geologi, dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nonché di consulenti esperti nel campo dell'ecologia fluviale e dell'idromorfologia».

1.22

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Contestualmente vengono definite procedure per il potenziamento della rete di monitoraggio e l'aggiornamento sistematico dei dati quali-quantitativi relativi alle risorse idriche superficiali e sotterranee.».

1.23

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Contestualmente vengono definite procedure per il potenziamento della rete di monitoraggio e l'aggiornamento sistematico dei dati quali-quantitativi relativi alle risorse idriche superficiali e sotterranee."

1.24

[Gasparri](#)

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«D'intesa con le Regioni e la collaborazione degli enti e soggetti attuatori, il programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia, nel limite delle risorse disponibili, dispone l'istituzione, presso i Consorzi di bonifica, di un sistema informativo unico avanzato ed integrato di monitoraggio, previsione e progettazione/esecuzione degli interventi, facendo leva su una piattaforma GIS (*Geographics Information Systems*) e sulle capacità di analisi geospaziale, al fine di identificare tempestivamente i possibili rischi e i relativi impatti sui sistemi naturali e definire conseguentemente le risposte ottimali al presentarsi di fenomeni come la carenza di risorsa idrica o il rischio di dissesto idrogeologico.»

1.25

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. La ricognizione delle opere effettuata dalla Cabina di regia, di cui al comma 3, confluisce quale integrazione e aggiornamento, nel "Piano nazionale di interventi nel settore idrico, di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

1.26

[Durnwalder](#)

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: "le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili" con le seguenti: "i Ministeri comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili nei propri bilanci";*

b) *alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Sono in ogni caso esclusi gli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), del Piano Nazionale Complementare (PNC) e sui fondi di sviluppo e coesione (FSC)."*

1.27

[Maffoni](#), [Matera](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Le predette risorse previa rimodulazione delle stesse» inserire le seguenti: «ai sensi del comma 5».

1.28

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Al comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo: "Sono esclusi i proventi da tariffa del servizio idrico integrato".

1.29

[Fina](#), [Martella](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi i proventi da tariffa del servizio idrico integrato".

1.30

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi i proventi da tariffa del servizio idrico integrato".

1.31

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per gli interventi nel settore idrico oggetto di rimodulazione, si prevede quale parametro di premialità la presenza di opere atte all'incremento dell'infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei.»;

b) *al comma 6 sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il medesimo decreto provvede altresì a indicare la quota di risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la valutazione della naturale potenzialità dei corpi idrici sotterranei, la ricarica controllata di questi ultimi, l'uso modulato nel tempo dei volumi idrici immagazzinati e le operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

1.32

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi nel settore idrico oggetto di rimodulazione, si prevederà quale parametro di premialità la presenza di opere atte all'incremento dell'infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei".

1.33

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le rimodulazioni dei finanziamenti non possono avvenire tra una Regione e l'altra, né derogare dalle regole specifiche dei singoli programmi di finanziamento, nonché dal rispetto dei tempi di attuazione dei progetti PNRR".

1.34

[Maffoni](#), [Matera](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4» *con le seguenti:* «Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4».

1.35

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 5, dopo le parole: «Consiglio dei ministri, » *aggiungere la seguente:* «adottato» *e dopo le parole:* «delle finanze, » *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

1.36

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 5, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze», *aggiungere le seguenti:* «e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

1.37

[Martella](#), [Fina](#)

Al comma 6, dopo le parole: "Il decreto di cui al comma 5", *inserire le seguenti:* "è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e".

1.38

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 6, dopo le parole: "Il decreto di cui al comma 5" *inserire le seguenti:* "è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997".

1.39

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 6, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "anche attraverso" inserire le seguenti: "la valutazione della naturale potenzialità dei corpi idrici sotterranei, la ricarica controllata di questi ultimi, l'uso modulato nel tempo dei volumi idrici immagazzinati e le";

b) sopprimere le parole: "la realizzazione delle".

1.40

[Trevisi](#), [Nave](#)

Al comma 6, dopo le parole: «all'articolo 114» inserire le seguenti: «e all'articolo 117 comma 2-quater».

1.41

[Durnwalder](#)

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: "Lo schema di decreto di cui al presente comma" inserire le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,".

1.42

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 6 sostituire le parole: «per i profili finanziari» con le seguenti: «per materia».

1.43

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Naturale](#)

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.44

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Albo nazionale delle fonti idriche, con lo scopo di attuare il censimento di ogni fonte o sorgiva, anche storica, presente su tutto il territorio nazionale non collegata alla rete idrica e sita in aree pubbliche o luoghi aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità con le quali gli enti territoriali comunicano all'Albo, ai fini dell'iscrizione in esso, le fonti e le sorgenti situate nei rispettivi territori e ritenute rilevanti ai fini potabili, non connesse alla rete idrica e non comprese tra le acque minerali e termali sottoposte a uno specifico regime autorizzatorio o concessorio nonché le modalità di funzionamento dell'Albo medesimo, incluse le modalità di trasmissione delle pertinenti informazioni alla Cabina di regia di cui al presente articolo. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.45

[Maffoni](#), [Matera](#)

Al comma 7 sostituire le parole: «mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa» con le seguenti: «mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa».

1.46

[Paroli](#), [Silvestro](#)

*Al comma 8, lettera a), dopo le parole: "all'adeguamento delle infrastrutture idriche" inserire le seguenti: "assicurando la promozione dell'utilizzo di soluzioni digitali e sistemi avanzati di monitoraggio di tipo reattivo e preventivo anche tramite strumenti di *internet of things* e intelligenza artificiale".*

1.47

[Paita](#), [Fregolent](#)

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, altresì meccanismi premiali per gli enti e gestori che si caratterizzano per l'efficacia e l'efficienza del proprio ambito».

1.48

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#), [Lorefice](#)

Al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, per quanto concerne l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale e idroelettrico, individua, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti territorialmente competenti in materia di risorse idriche, gli eventuali ostacoli alla riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche e adotta misure per il raggiungimento del valore medio, su scala nazionale, di soglie di perdita inferiori al 25 per cento, in termini di parametri percentuali, e al di sotto di 12 mc/km/gg, in termini di parametri specifici lineari;».

1.49

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4;».

1.50

[Calenda](#), [Lombardo](#), [Fregolent](#)

Al comma 8, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) promuove l'implementazione di un sistema di coordinamento nazionale che tenga in considerazione le specificità degli utilizzi agricoli, industriali, civili e turistici dell'acqua, con il fine di evitare conflittualità tra questi usi e di ottenere una più oculata gestione delle risorse idriche nazionali;».

1.51

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 8 sostituire le parole da: «in caso di dissenso, diniego» fino a: «dei medesimi» con le seguenti: «in caso di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione, idoneo a precludere la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) e al comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 2 sopprimere il comma 2.

1.52

[Basso](#)

*Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: "e-bis) promuove studi e analisi, in collaborazione con enti di ricerca, università e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per individuare soluzioni innovative che possano supportare lo sviluppo di reti di monitoraggio avanzate sulle infrastrutture idriche, di nuove tecnologie per un'agricoltura di precisione e di un uso più efficace dei dati tramite il *machine learning* e l'intelligenza artificiale che dovranno essere integrati con la scienza agronomica."*

1.53

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) svolge attività di coordinamento tra le diverse regioni per uniformare i criteri per indire i bandi di gara per i rinnovi delle concessioni delle grandi derivazioni per uso idroelettrico in

applicazione dell'articolo 11-*quater* della legge 11 febbraio 2019, n. 12, e perseguire gli impegni sottoscritti nel PNRR».

1.54

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento che, pertanto, è riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i criteri di designazione e le modalità di selezione delle professionalità necessitate, cui compete un compenso da determinarsi fino alla concorrenza dell'importo massimo annuo di euro 100.000, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 175.000 per l'anno 2023 e di euro 300.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.55

[Maffoni](#), [Matera](#)

Al comma 10, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Il compenso è definito con il provvedimento di nomina».

1.56

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Dipartimento si avvale, altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dei Distretti Idrografici competenti per territorio, dell'Ordine Nazionale dei Geologi, dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.».

1.57

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: "Il Dipartimento si avvale, altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'ordine nazionale dei geologi, dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, del consiglio nazionale degli ingegneri."

1.58

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 11, dopo le parole: «cabina di regia» *inserire le seguenti:* «e alle Commissioni parlamentari competenti per materia».

Art. 2

2.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo le parole: «commi 1, 5, 5-bis e 6, » *inserire le seguenti:* «terzo e».

Art. 3

3.1

[Sabrina Licheri](#), [Di Girolamo](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Testor](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale,» inserire le seguenti: «fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano,».

Conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente,» inserire le seguenti: «e fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) all'articolo 11, lettera b), capoverso "Art. 63-bis", dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 176.».

3.3

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale» inserire le seguenti: «previa intesa con i presidenti di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti di province e comuni e degli altri soggetti attuatori partecipanti alla Cabina di regia» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'Ispra»;

b) al comma 3, lettera c), sostituire la parola: «provvede» con le seguenti: «acquisisce, dalle regioni territorialmente competenti, tenuto conto degli atti adottati dalle autorità competenti, i dati relativi»;

c) al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi di ricarica controllata;».

3.4

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sull'intero territorio nazionale», inserire le seguenti: «, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) al comma 3, lettera c), dopo la parola: «provvede» inserire le seguenti: «, d'intesa con le regioni territorialmente competenti,».

3.5

[Fina](#), [Martella](#)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "territorio nazionale" inserire le seguenti: "prioritariamente nei bacini distrettuali ove sussiste una emergenza idrica".

3.6

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "territorio nazionale," inserire le seguenti: "prioritariamente nei bacini distrettuali ove sussiste una emergenza idrica".

3.7

[Fina](#), [Martella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "dei dati degli osservatori distrettuali

permanenti per gli utilizzi idrici istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11" *con le seguenti*: "delle informazioni fornite alla Cabina di regia dalle Autorità di bacino distrettuali e dalle Regioni";

b) al comma 3 sopprimere le lettere a), b), c), e) ed h);

c) al comma 3, lettera f), dopo la parola: "ovvero" inserire le seguenti: ", in caso di inerzia o ritardo" e dopo le parole: "comma 4" sopprimere le seguenti: "in caso di inerzia o ritardo";

d) al comma 4, dopo le parole: "anche su richiesta delle regioni" inserire le seguenti: "o dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente";

e) al comma 5, dopo le parole: "su cui il provvedimento incide," inserire le seguenti: "nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti".

3.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "dei dati degli osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11" con le seguenti: "delle informazioni fornite alla Cabina di regia dalle Autorità di bacino distrettuali e dalle Regioni".

3.9

[Maffoni](#), [Matera](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11» con le seguenti: «istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 11 del presente decreto».

3.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole:

"A tali fini, il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea."

3.11

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale» e dopo le parole: «nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico» inserire le seguenti: «, di ogni disposizione di legge».

3.12

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nell'esercizio dei poteri di cui al secondo periodo è comunque garantito il rispetto dei limiti ecologici di prelievo dai corpi idrici e degli obiettivi di qualità ambientale di cui alla direttiva 2000/60/CE e agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché della gerarchia degli usi di cui all'articolo 167 del medesimo decreto legislativo.»;

b) al comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: «secondo» inserire le seguenti: «e terzo».

3.13

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 3, all'alinea, dopo la parola: «inoltre» inserire le seguenti: «, anche mediante, per quanto di competenza, la collaborazione tecnico-scientifica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».

3.14

[Durnwalder](#)

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: "e delle domande di concessione presentate".

3.15

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche promuovendo la realizzazione di un sistema digitale immediatamente consultabile da parte dei soggetti competenti per conoscere gli utilizzi e l'effettiva disponibilità della risorsa idrica».

3.16

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: «. Le domande di concessione rilasciate negli ultimi dieci anni sono pubblicate sul sito *internet* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».*

3.17

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) costituisce, gestisce e aggiorna una banca dati pubblica, anche in collaborazione con i concessionari delle singole derivazioni, contenente anche i dati operativi di flussi giornalieri, portate istantanee e della eventuale generazione idroelettrica;».

3.18

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) definisce, di concerto con le autorità competenti, i criteri di priorità per stabilire gli interventi necessari al contrasto della severità idrica;».

3.19

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 3 sopprimere la lettera c).

3.20

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 3, lettera c), premettere le seguenti parole: «previa stima del bilancio idrico nelle sezioni di interesse, del quadro complessivo delle perdite, nonché previa acquisizione, tesa alla eliminazione dei rischi, di ogni ulteriore opportuno dato informativo di carattere tecnico-scientifico,».

3.21

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: "provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi" con le seguenti: "provvede, d'intesa con le regioni e le provincie autonome territorialmente competenti, alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e dei corsi d'acqua naturali superficiali con particolare attenzione al deflusso ecologico e alle priorità d'uso".

3.22

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi» inserire le seguenti: «e dei corsi d'acqua naturali superficiali con particolare attenzione al deflusso ecologico e alle priorità d'uso».

3.23

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) può prevedere, sentite le amministrazioni regionali coinvolte, limitate e motivate deroghe relative ai limiti di temperatura di immissione nei corsi d'acqua artificiali, di cui alla Tabella 3, dell'Allegato V, alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le sole centrali che utilizzano sistemi di raffreddamento ad acqua;».

3.24

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) verifica l'immediata e obbligatoria installazione da parte dei concessionari delle singole derivazioni di strumenti di misurazione istantanea e registrazione dei flussi derivati e non, nei punti di derivazione e di restituzione;».

3.25

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) decide, nel caso emergano esigenze contrapposte tra diverse amministrazioni regionali che insistano sul medesimo vaso, valutati i diversi interessi coinvolti, sulla regolazione del livello degli stessi, concordando, con le amministrazioni regionali competenti, l'eventuale concessione di specifici ristori o indennizzi a favore dei concessionari o di altri soggetti coinvolti;».

3.26

[Di Girolamo](#)

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e adotta le immediate ed opportune azioni correttive».

3.27

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» inserire le seguenti: «anche predisponendo in collaborazione con l'ISPRA, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Autorità di bacino distrettuali competenti, un censimento standardizzato degli invasi di carattere nazionale e regionale che contenga le informazioni relative alle condizioni strutturali in termini di sicurezza, allo stato di vetustà, allo stato di interrimento e al regime idrologico e al trasporto solido a monte e a valle delle dighe, al fine di individuare gli interventi prioritari su di essi».

3.28

[Fina](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera f) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "verifica che tali interventi siano coerenti gli indirizzi e le previsioni dei programmi di gestione dei sedimenti relativi ai corrispondenti bacini idrografici, elaborati ai sensi dell'articolo 117, comma 2-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Laddove tali programmi di gestione dei sedimenti non siano ancora stati elaborati, ne promuove la realizzazione, almeno a scala di sottobacino.";*

b) *dopo la lettera h) aggiungere la seguente: "h-bis) coordina la realizzazione da parte delle regioni e province autonome di un'attività diffusa di verifica quantitativa del rispetto del deflusso ecologico".*

3.29

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Al comma 3 sostituire la lettera g) con la seguente: «g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi di ricarica controllata e degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6,

terzo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;».

3.30

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: "effettua una ricognizione" inserire le seguenti: "dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi di ricarica controllata e".

3.31

[Fregolent](#), [Paita](#), [Lombardo](#)

Al comma 3, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) redige, sentite le regioni competenti e in accordo con la cabina di regia di cui all'articolo 1, un programma per la realizzazione di almeno sette impianti di desalinizzazione di nuova generazione e alimentati da energie rinnovabili su tutto il territorio nazionale, fornendo al Governo un piano complessivo delle eventuali soluzioni disponibili, dei relativi costi e dei possibili siti di realizzazione degli impianti;».

3.32

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 3, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) individua le ex aree di cava non altrimenti utilizzabili che possono essere adibite alla laminazione delle piene e/o allo stoccaggio di acque piovane o di emungimento delle falde idriche ubicate nei pressi di fiumi e zone antropizzate vallive a rischio idrogeologico;».

3.33

[Di Girolamo](#)

Al comma 3 sostituire la lettera h) con la seguente: «h) collabora con le regioni e con Ispra al fine di supportarle nell'esercizio delle relative competenze in materia».

3.34

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) assicura, di concerto con la Cabina di regia di cui all'articolo 1, adeguate forme di coinvolgimento attivo della cittadinanza ai processi decisionali aventi un impatto in materia ambientale, di igiene, di salute pubblica e di sicurezza alimentare, definendo altresì i luoghi e le modalità della partecipazione popolare, delle associazioni e degli enti interessati.».

3.35

[Fina](#)

Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-bis) acquisisce dalle Autorità di distretto nazionali i bilanci idrici dei bacini idrografici redatti a seguito del Piano di Gestione del distretto idrografico e ne verifica l'attuazione."

3.36

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"h-bis) acquisisce dalle Autorità di distretto nazionali i bilanci idrici dei bacini idrografici redatti a seguito del Piano di Gestione del distretto idrografico e ne verifica l'attuazione."

3.37

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Al fine di integrare le misure previste al comma 3, lettera e), del presente articolo il Commissario, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dei gestori del servizio idrico integrato, adotta il meccanismo incentivante di qualità tecnica, ai sensi della

deliberazione 917/2017/R/IDR, definito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.".

3.38

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 3, nonché degli affidamenti, deve avvenire nel rispetto delle previsioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalla legislazione ad esso connessa.».

3.39

[Minasi](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "su richiesta delle regioni" *inserire le seguenti:* "o dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente,";

b) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "il provvedimento incide" *aggiungere le seguenti:* ", nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti.".

3.40

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Al comma 4, dopo le parole: «anche su richiesta delle regioni» *inserire le seguenti:* «e delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del comparto primario».

3.41

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Al comma 4, dopo le parole: "anche su richiesta delle regioni" *inserire le seguenti:* "e delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del comparto primario".

3.42

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti".

3.43

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Ai fini del presente articolo, per fronteggiare esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili, il Commissario, previo parere dell'ente territoriale competente, può disporre la riduzione temporanea dei prelievi e delle captazioni delle concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.

5-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non può essere rilasciata alcuna concessione riguardante lo sfruttamento, l'imbottigliamento o l'utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei al consumo umano in assenza di valutazioni aggiornate sui livelli di severità idrica in atto in ciascun distretto idrografico o qualora ricorrano situazioni di *deficit* idrico delle acque destinate all'uso potabile».

3.44

[Calenda](#), [Lombardo](#), [Fregolent](#)

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* "cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete" *con le seguenti:* "sette esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ciascuno responsabile di uno dei distretti idrografici di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ciascun esperto o consulente di cui al precedente periodo definisce entro il 31 dicembre 2023 un piano di bilancio idrico

per il proprio distretto idrografico di competenza. A tali soggetti compete";

b) sostituire le parole: "euro 873.591" con le seguenti: "euro 933.591" e le parole: "euro 1.497.584" con le seguenti: "euro 1.597.584".

3.45

[Germanà](#), [Potenti](#), [Minasi](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 6, dopo le parole: «esperti o consulenti,» inserire le seguenti: «scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi,».

3.46

[Rosa](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Al comma 7 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «fino al completamento degli interventi,» inserire le seguenti: «ad eccezione degli interventi rimodulati di cui al comma 3 dell'articolo 1,»;

b) dopo le parole: «legge 12 dicembre 2019, n. 141,» inserire le seguenti: «del Commissario dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10, articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 1, comma 844, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234,».

3.47

[Maffoni](#), [Matera](#)

Al comma 7 sostituire le parole: «per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1» con le seguenti: «per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo».

3.48

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 7, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, » inserire le seguenti: «del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ».

3.49

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 7 aggiungere, in fine, il seguente: «7-bis. Allo scopo di agevolare la raccolta di ulteriori dati per alimentare e arricchire le relative banche utili alla struttura commissariale, le comunicazioni previste dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n. 464, relative a studi ed indagini nel sottosuolo, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, di profondità superiore ai trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie sub-orizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, eseguite nel territorio della Repubblica fino al 31 dicembre 2022 e non trasmesse all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, entro i termini previsti dal medesimo articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n. 464, devono essere trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2023. A tali comunicazioni non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464, per le ipotesi di ritardata trasmissione. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è emanato dal Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, su proposta del Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, apposito regolamento recante le modalità tecniche per la trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo e per la successiva trasmissione dei dati raccolti alla struttura commissariale.».

3.50

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Allo scopo di agevolare la raccolta di ulteriori dati per alimentare e arricchire le relative banche utili alla struttura commissariale, le comunicazioni previste dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n. 464, relative a studi ed indagini nel sottosuolo, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, di profondità superiore ai trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie sub-orizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, eseguite nel territorio della Repubblica fino al 31 dicembre 2022 e non trasmesse all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, entro i termini previsti dal medesimo articolo 1 della legge n. 464 del 1984, devono essere trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2023. A tali comunicazioni non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464, per le ipotesi di ritardata trasmissione. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sarà emanato dal Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, su proposta del Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, apposito regolamento recante le modalità tecniche per la trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo e per la successiva trasmissione dei dati raccolti alla struttura commissariale.».

3.0.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Catasto concessioni di derivazione acque pubbliche su scala distrettuale)

1. Al fine di assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati e delle informazioni sulle concessioni di derivazione e utilizzazione delle acque pubbliche sul territorio nazionale, anche ai fini della gestione e del coordinamento delle emergenze connesse al fenomeno della scarsità idrica, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per l'anno 2024 per l'istituzione di un catasto telematico su scala distrettuale, interconnesso e interoperabile con i catasti regionali, mediante una ricognizione dei punti di prelievo dell'acqua dai corpi idrici, dei punti di restituzione dell'acqua a valle dell'utilizzo, delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni, dei valori di portata concessi, del periodo di prelievo, delle tipologia di uso, della scadenza dei titoli concessori o dei permessi, nonché dei dati sulla ripartizione idrica tra i diversi usi.

2. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui al comma 1, sono individuati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.2

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi urgenti in materia di riduzione delle perdite idriche)

1. Al fine di ridurre le perdite delle reti civili, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i pareri dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dei gestori del servizio idrico integrato, stabilisce con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un obiettivo nazionale di riduzione delle perdite idriche e introduce un meccanismo incentivante che premi i gestori che massimizzano il riuso delle acque

depurate.».

3.0.3

[Minasi](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società pubbliche)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis. - *(Organi di amministrazione delle società affidatarie del SII)* - 1. Gli Organi di Amministrazione delle società attualmente affidatarie della gestione del Servizio Idrico Integrato restano in carica sino alla data del 31 dicembre 2026."».

Art. 4

4.1

[Paita](#), [Fregolent](#)

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 1, comma 3,» inserire le seguenti: «, articolo 10».

4.2

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere il secondo periodo;

b) al comma 3 sostituire le parole: «sentite le regioni» con le seguenti: «di concerto con le regioni».

4.3

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «In relazione ai lavori di cui al primo periodo, in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, la predisposizione dei livelli di progettazione mancanti è realizzata esclusivamente da parte dell'operatore economico aggiudicatario.».

4.4

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «In relazione ai lavori di cui al primo periodo, in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, la predisposizione dei livelli di progettazione mancanti è realizzata esclusivamente da parte dell'operatore economico aggiudicatario.».

4.5

[Fina](#), [Martella](#)

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: "In relazione ai lavori di cui al primo periodo, in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, la predisposizione dei livelli di progettazione mancanti è realizzata esclusivamente da parte dell'operatore economico aggiudicatario.".

4.6

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione ai lavori di cui al primo periodo, in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, la predisposizione dei livelli di progettazione mancanti è realizzata esclusivamente da parte dell'operatore economico aggiudicatario.».

4.7

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione ai lavori di cui al primo periodo, in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, la predisposizione dei livelli di progettazione mancanti è realizzata esclusivamente da parte dell'operatore economico aggiudicatario.».

4.8

[Cantalamessa](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Murelli](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di conseguire le condizioni abilitanti per l'accesso ai Fondi di Coesione 2021-2027 e a quelli del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo 14 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni con la legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, le gestioni del servizio affidate dai Comuni nel rispetto delle forme previste dall'ordinamento europeo che servono una popolazione pari ad almeno quarantamila abitanti e che sono in condizioni di equilibrio economico-finanziario sono salvaguardate fino alla scadenza prevista nei relativi contratti di servizio. L'Ente di Governo d'Ambito territorialmente competente provvede a disciplinare le possibili forme di cooperazione tra tutte le gestioni salvaguardate ed il gestore unico di cui al comma 1 ai fini dell'efficientamento del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di riferimento"».

4.9

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per gli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono fissati:

a) al 31 dicembre 2023 i termini per l'acquisizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relativamente agli interventi finanziati a valere sulle risorse Fondo Sviluppo e Coesione-programmazione 2014-2020;

b) al 30 settembre 2023 i termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per la trasmissione della lettera d'invito, relativamente agli interventi finanziati a valere sulle risorse Fondo Sviluppo e Coesione-programmazione 2021-2027.»

4.10

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 di competenza regionale, in coerenza con quanto disposto all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1 dell'articolo 27-bis del medesimo decreto legislativo le parole: "il proponente presenta" sono sostituite dalle seguenti: "il proponente può presentare"».

4.11

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi.»;

b) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Entro il 30 settembre 2023, il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente comunica i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza

dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici.».

4.12

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "infrastrutture idriche" inserire le seguenti: "l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali".

4.13

[Di Girolamo](#)

Al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», inserire le seguenti: «nonché sulla base di opportuni studi idrogeologici, geochimici, idraulici e biologici».

4.14

[Durnwalder](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "Entro il 30 settembre", con le seguenti: "Entro il 31 dicembre".

4.15

[Rosa](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sostituire le parole: «le regioni nei cui territori ricadono le dighe di cui al primo periodo individuano» con le seguenti: «il Commissario individua, sentite le regioni nei cui territori ricadono le dighe di cui al primo periodo,»;

b) sopprimere il terzo periodo.

4.16

[Fina](#), [Martella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: "individuano" inserire le seguenti: ", in collaborazione con ISPRA," e dopo le parole "suddetti interventi" inserire le seguenti: "ivi compreso il loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle,";

b) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-bis. Al fine di promuovere migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, nonché per l'intervento M2C4 del PNRR "Rinaturazione dell'area del Po" del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, anche in relazione alle tempistiche di svolgimento, è data facoltà di utilizzo del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti.

5-ter. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "e producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione del Progetto di fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, produce altresì effetto di revoca delle concessioni demaniali incompatibili con l'intervento e/o l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario."

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: "e degli interventi sui sistemi naturali utili ai fini del contenimento degli effetti dei cambiamenti climatici".

4.17

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto della disciplina in materia di tutela paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico nonché di tutela della salute e della pubblica incolumità».

4.18

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 settembre 2023, il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente comunica i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi."

4.19

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Fondo per il miglioramento della sicurezza e la gestione degli invasi», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 destinato alla realizzazione delle operazioni di sghiaimento e di sfangamento delle dighe sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.20

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il commissario, sentite le regioni interessate, autorizza gli operatori idroelettrici che se ne rendano disponibili, ad intervenire a loro cura e spese, nella raccolta del materiale flottante e dei sedimenti accumulati nei serbatoi sulla base dell'esame di un piano di intervento da questi redatto, il quale deve contenere le modalità di smaltimento, ovvero le modalità di riutilizzo del materiale rimosso, in conformità con le normative vigenti».

4.21

[Fazzone](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1, anteporre i seguenti commi:

«01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande concorrenti per un termine di 30 giorni. Ove non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Nel caso di pregresse concessioni demaniali per usi diversi delle superfici e non delle acque potrà essere rilasciata una subconcessione previo parere del concessionario vigente.

02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta istanza per l'avvio della procedura amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro i termini indicati dall'ente concedente. L'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la durata della concessione provvisoria rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Tale concessione provvisoria non consente la realizzazione di nessuna opera e lo sfruttamento delle aree ma permette solo l'avvio e le istruttorie dei procedimenti autorizzativi. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del

procedimento di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o della eventuale conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi iscritti al registro dighe nazionali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di esito favorevole, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o, il provvedimento unico regionale di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, nelle ipotesi di convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è trasmesso all'ente concedente ai fini dell'immediata adozione della concessione definitiva. La concessione definitiva è rilasciata previa presentazione della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa ai fini dell'avvio della PAS. In caso di esito negativo, la comunicazione di concessione provvisoria preliminare sarà revocata.».

4.22

[Rapani](#), [Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono premessi i seguenti: «01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande concorrenti per un termine di 30 giorni. Ove non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Nel caso di pregresse concessioni demaniali per usi diversi delle superfici e non delle acque può essere rilasciata una subconcessione previo parere del concessionario vigente.

02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta istanza per l'avvio della procedura amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro i termini indicati dall'ente concedente. L'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la durata della concessione provvisoria rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Tale concessione provvisoria non consente la realizzazione di nessuna opera e lo sfruttamento delle aree ma permette solo l'avvio e le istruttorie dei procedimenti autorizzativi. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del procedimento di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o della eventuale conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi iscritti al registro dighe nazionali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di esito favorevole, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o, il provvedimento unico regionale di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, nelle ipotesi di convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è trasmesso all'ente concedente ai fini dell'immediata adozione della concessione definitiva. La concessione definitiva è rilasciata previa presentazione della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa ai fini dell'avvio della PAS. In caso di esito negativo, la comunicazione di concessione provvisoria preliminare sarà revocata.».

4.23

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1, premettere i seguenti commi:

«01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande concorrenti per un termine di 30 giorni. Ove non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Nel caso di pregresse concessioni demaniali per usi diversi delle superfici e non delle acque potrà essere rilasciata una subconcessione previo parere del concessionario vigente.

02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta istanza per l'avvio della procedura amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dell'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro i termini indicati dall'ente concedente. L'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la durata della concessione provvisoria rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Tale concessione provvisoria non consente la realizzazione di nessuna opera e lo sfruttamento delle aree ma permette solo l'avvio e le istruttorie dei procedimenti autorizzativi. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del procedimento di cui all'articolo 27-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o della eventuale conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi iscritti al registro dighe nazionali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di esito favorevole, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o, il provvedimento unico regionale di cui all'articolo 27-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, nelle ipotesi di convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è trasmesso all'ente concedente ai fini dell'immediata adozione della concessione definitiva. La concessione definitiva è rilasciata previa presentazione della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa ai fini dell'avvio della PAS. In caso di esito negativo, la comunicazione di concessione provvisoria preliminare sarà revocata.».

4.24

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Al fine di garantire i fabbisogni idrici dell'area centrale della Regione Calabria, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, inclusi rilievi ed indagini, finalizzato alla realizzazione della diga sul fiume Melito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annuo per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.25

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Gli interventi e le attività afferenti alla realizzazione delle opere di cui al presente articolo sono considerate di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità."

4.26

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 5 aggiungere in fine i seguenti:

«5-*bis*. Per le dighe aventi le caratteristiche definite dall'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, con apposite linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i

compiti della Commissione di collaudo speciale di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1959, n. 1363. Tali Linee guida definiscono, altresì, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei componenti della Commissione di cui al primo periodo, determinati fino al numero massimo di tre, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi, delle spese e degli oneri accessori, rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché alla durata dell'impegno richiesto in rapporto a quella degli invasi sperimentali di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959. Le linee guida di cui al presente comma sono aggiornate a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 507 del 1994.

5-ter. I compensi dei componenti della Commissione di collaudo, calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016, richiamato dall'articolo 1, comma 2, dell'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non possono superare, con riferimento al singolo componente:

a) l'importo pari all'80 per cento, con riferimento alla prestazione di collaudo statico, per importo complessivo delle opere non superiore a 10 milioni di euro;

b) l'importo pari al 60 per cento, con riferimento alla prestazione di collaudo statico, per importo complessivo delle opere pari a 100 milioni di euro e calcolato mediante interpolazione lineare per importi complessivi delle opere compresi tra 10 e 100 milioni di euro;

c) l'importo pari al 40 per cento, con riferimento alla prestazione di collaudo statico, per importo complessivo pari o superiore a 200 milioni di euro e calcolato mediante interpolazione lineare per importi complessivi delle opere compresi tra 100 e 200 milioni di euro.

5-quater. Con il decreto di cui al comma 5-bis è istituito presso la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio delle attività delle Commissioni di collaudo nominate e per proporre iniziative straordinarie volte alla conclusione dei relativi procedimenti, ove di accertata durata superiore a dieci anni.».

4.27

[Durnwalder](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini della mitigazione delle problematiche connesse al fenomeno della scarsità idrica e della promozione dell'utilizzo polifunzionale delle infrastrutture idriche nei territori del patrimonio naturale, all'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Il regolamento del parco valorizza l'utilizzo polifunzionale delle infrastrutture idriche per fini potabili, irrigui, idroelettrici, di antincendio e altri fini compatibili con la tutela e conservazione del patrimonio naturale, anche attraverso l'utilizzo promiscuo di serbatoi, e dispone le deroghe ai divieti di cui al comma 3 all'uopo necessari."».

4.28

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole "nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto," sono aggiunte le seguenti: "e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'Allegato II alla parte seconda del presente decreto";

b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure d'infrazione comunitaria sulla depurazione attualmente

pendenti o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto"».

4.29

[Di Girolamo](#)

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:

"h-bis) la garanzia di una elevata qualità delle acque distribuite dalle reti acquedottistiche promuovendo progetti per il sostegno a buone pratiche in campo agricolo e forestale, sostenendo progetti per l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui, disincentivando lo spargimento dei fanghi sui suoli e realizzando opere infrastrutturali strategiche per il territorio connesse ai processi di tutela delle acque potabili da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, nonché contaminanti emergenti quali microplastiche;

h-ter) la realizzazione di impianti di depurazione efficienti e verificare la corretta funzionalità degli impianti esistenti;

h-quater) la garanzia della corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico esistenti e la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici";».

4.30 (testo 2)

[Bucalo](#), [Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente: «5-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 141, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché di riuso delle acque sottoposte a processo di depurazione, compresi gli invasi medi e piccoli a uso multiplo con finalità di tutela della risorsa idrica, e deve essere gestito secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali ed europee. Le presenti disposizioni, fatte salve le competenze degli enti pubblici economici deputati, si applicano anche agli usi diversi da quelli civili delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.»;

b) all'articolo 154, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Al fine di incentivare il riutilizzo delle acque sottoposte a processo di depurazione, con particolare riguardo agli usi irrigui, la tariffa per l'utente finale del riutilizzo è equiparata ai canoni di derivazione.»».

4.30

[Bucalo](#), [Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente: «5-bis. All'articolo 141 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché di riuso delle acque sottoposte a processo di depurazione, compresi gli invasi medi e piccoli a uso multiplo con finalità di tutela della risorsa idrica, e deve essere gestito secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali ed europee. Le presenti disposizioni, fatte salve le competenze degli enti pubblici economici deputati, si applicano anche agli usi diversi da quelli civili delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.»».

4.31

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1087, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 1088, le parole: «e nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e nel limite di 8,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024».

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3,5 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.32

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il comma 3 è abrogato."

4.33

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Al fine di dare attuazione ad un ulteriore stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, in coerenza con l'obiettivo 4 della missione 2 componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.34

[Paita](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine favorire gli investimenti, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del servizio idrico integrato, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, meccanismi di incentivazione, anche mediante variazione delle tariffe, all'aggregazione tra i gestori».

4.35

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#), [Murelli](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di promuovere omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, con particolare ma non esclusivo riferimento all'intervento M2C4 del PNRR "Rinaturazione dell'area del Po", del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti in luogo dei prezzari regionali.».

4.36

[Bizzotto](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la realizzazione dello "Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta" di cui al Protocollo d'intesa stipulato in data 18/6/2009 tra la Regione del Veneto, il

Comune di Chioggia, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, già Adige Bacchiglione, ed il Magistrato alle Acque di Venezia, ora Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche di Venezia, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni per l'anno 2024, in favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad integrazione delle risorse già a disposizione per tale opera. Entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con apposito decreto, ripartisce le risorse a ciascun Ente secondo le percentuali degli impegni sottoscritti nel citato protocollo d'intesa. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.37

Fregolent, Lombardo

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo di tecnologie in grado di rendere più efficiente e sostenibile l'utilizzo della risorsa idrica nel settore agricolo, nonché di favorire la transizione verso un'agricoltura più sostenibile e innovativa, sono ammesse alla misura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività di coltivazione e trasformazione di prodotti agricoli, che prevedono investimenti tecnologici, digitali e infrastrutturali volti al miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità nell'uso delle risorse idriche nei processi produttivi e di lavorazione dei prodotti. La dotazione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è conseguentemente incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2023».

4.0.1

Tubetti, Sigismondi, Rosa, De Priamo, Farolfi

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per la gestione dei componenti delle infrastrutture idriche contenenti amianto)

1. Nell'ambito delle operazioni di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 4 e in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione in materia ambientale, è inclusa, esclusivamente secondo le procedure previste nel presente articolo, la graduale e totale cessazione dell'utilizzo di tubature, canalizzazioni, contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale, e di altri componenti della rete idrica sul territorio nazionale contenenti amianto.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, entro un anno dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, adottano piani per la graduale e totale cessazione dell'utilizzo di tubature, canalizzazioni, contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale, e di altri componenti della rete idrica sul territorio nazionale contenenti amianto, identificati anche tramite le operazioni di mappatura della presenza di amianto sul territorio nazionale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 marzo 2003, n. 101, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93. Qualora le amministrazioni competenti non adottino il piano ai sensi del presente comma, il medesimo è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Cabina di regia, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma.

3. La graduale e totale cessazione dell'utilizzo di tubature, canalizzazioni, contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale, e di altri componenti della rete idrica sul territorio nazionale contenenti amianto è portata a termine dalle amministrazioni competenti entro 10 anni dall'approvazione del piano di cui al comma 2. Alla realizzazione delle operazioni di cui al presente comma, nonché alle operazioni di sostituzione delle infrastrutture della rete idrica previste secondo modalità a propria discrezione, i soggetti incaricati della gestione delle infrastrutture idriche

dall'amministrazione competente provvedono utilizzando risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Fatto salvo quanto previsto in materia di interventi di bonifica di particolare urgenza all'articolo 4 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 marzo 2003, n. 101, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, nonché a seguito di valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, possono escludere dalla classificazione di "rifiuto" e "rifiuto pericoloso", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettere a) e b), tubature, canalizzazioni, contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale, e altri componenti della rete idrica sul territorio nazionale contenenti amianto, evitandone in questo modo l'emersione dal sottosuolo ed il conseguente rischio per la salute umana. L'autorità competente, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo del presente comma, utilizza come criterio di valutazione per la propria decisione la possibilità di riconversione degli elementi di cui al comma 1 a nuove funzioni, non rischiose per la salute umana e l'ambiente. L'autorità competente, a seguito di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, decide in merito alla riconversione ad una nuova funzione degli elementi di cui al comma 1 e all'assegnazione dell'utilizzo degli stessi a proponenti di progetti da essa ritenuti adeguati.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.».

4.0.2

[Fregolent, Lombardo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico)

1. Fino al perdurare dello stato di emergenza in relazione alla situazione di *deficit* idrico di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022, al fine di contrastare gli effetti della carenza idrica e garantire la continuità della produzione di energia elettrica nonché il pieno utilizzo della capacità installata, per le centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW che utilizzano sistemi di raffreddamento ad acqua, i valori di cui alla Tabella 3, dell'Allegato 5, alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi alla di temperatura di immissione nei corsi d'acqua e nei canali artificiali, così come definiti dalla nota (1) della medesima tabella, sono i seguenti:

a) per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 5°C;

b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C».

4.0.3

[Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo straordinario per la manutenzione della rete idrica)

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro 30 giorni

dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

c) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.».

4.0.4

[Fina](#), [Martella](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Progettazione di fattibilità di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità)

1. Alla progettazione delle infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità finanziate con le risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 259 del 29 agosto 2022, si continuano ad applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

4.0.5

[Della Porta](#), [De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti)

1. Al fine di contrastare gli effetti della carenza idrica e garantire la continuità della produzione di energia elettrica e il pieno utilizzo della capacità installata, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito dalla

legge 9 aprile 2002, n. 55, e la relativa esecuzione è subordinata, ai sensi della medesima disposizione, alla sola comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da effettuare almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori.

2. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono sottoposti ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della stessa centrale termoelettrica. A tal fine il proponente trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, unitamente alla comunicazione del comma 1, una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che attesti l'assenza di variazioni rispetto alla volumetria esistente.».

4.0.6

[Minasi](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per potenziare gli investimenti idrici nel Sud Italia)

1. In considerazione della situazione di criticità determinata nel settore idrico nazionale per effetto del fenomeno di siccità, al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, e di favorire gli investimenti per lo sviluppo di infrastrutture atte a tutelare e migliorare la gestione delle risorse idriche, anche in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci" sono soppresse;

b) al secondo periodo, dopo le parole: "tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione", sono aggiunte le seguenti: ", nonché società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o dalle Regioni e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o dalle Regioni e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

d) al quarto periodo, dopo le parole: "e altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o dalle Regioni e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

e) al settimo periodo, dopo le parole: "i diritti" sono aggiunte le seguenti: "e usi" e dopo le parole: "in forza di provvedimenti concessori" sono aggiunte le seguenti: "e di ogni altro tipo di atti e provvedimenti comunque denominati";

f) dopo il settimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, tale società presenta al Ministero dell'economia e delle finanze il proprio piano degli investimenti unitamente alle condizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all'articolo 178 del decreto legislativo 31 marzo

2023, n. 36. Entro i successivi sessanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Autorità politica delegata per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate, è approvato il predetto piano degli investimenti e sono disposte le conseguenti misure necessarie ad assicurare, in una situazione di equilibrio economico e finanziario, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività di approvvigionamento idrico di cui al comma 10".».

4.0.7

[Di Girolamo, Sabrina Licheri](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini irrigui)

1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla siccità, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, realizza, anche mediante apposite convenzioni e con il supporto delle agenzie regionali per la protezione e l'ambiente, una mappatura nazionale sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, delle:

- a) sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui originano le sorgenti;
- b) dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili;
- c) dei bacini imbriferi delle aree di ricarica della falda;
- d) degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, presenti in ciascun territorio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a cinque milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.8

[Sironi, Di Girolamo, Sabrina Licheri](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini potabili, civili e irrigui)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla scarsità idrica per fini potabili, civili e irrigui, si istituisce, per l'anno 2023, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione pari a dieci milioni di euro per la realizzazione di un programma urgente di studi idrogeologici nonché di prelievo e utilizzo sostenibile delle acque sotterranee tramite pozzi da utilizzare per fini potabili, civili e irrigui.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 5

5.1

[Fina, Martella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere i commi 1 e 2;
- b) al comma 3 sostituire le parole: "Per il conseguimento delle medesime finalità di cui a comma 1, il Commissario" con le seguenti: "Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente," e sopprimere le seguenti parole: "di cui al comma 1".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Misure per garantire l'efficiente utilizzo della risorsa idrica contenuta in invasi".

5.2

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 premettere il seguente: «01. Per l'individuazione degli invasi ove sono prioritari gli interventi di rimozione dei sedimenti, il Commissario, avvalendosi del supporto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero infrastrutture e trasporti e dell'ISPRA, e in coordinamento con le Regioni e le province autonome e con le Autorità di Bacino distrettuali, provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al censimento standardizzato degli invasi di rilievo nazionale e regionale, completo delle informazioni sulle condizioni strutturali in termini di sicurezza, sullo stato di vetustà di strutture e organismi di manovra, sul grado di interrimento, sul regime idrologico e sul trasporto solido a monte e a valle.»;

b) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provvede alla regolazione» con le seguenti: «monitora le attività preposte alla regolazione»;

c) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Per le» con le seguenti: «Per il monitoraggio delle»;

d) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «può altresì autorizzare la riduzione temporanea» con le seguenti: «monitora lo stato di attuazione delle attività preposte alla riduzione temporanea».

5.3

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «d'intesa con la regione territorialmente competente,» inserire le seguenti: «fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano,».

5.4

[Di Girolamo](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: «d'intesa con la regione territorialmente competente,» inserire le seguenti: «e sentita l'autorità di bacino competente,».

5.5

[Di Girolamo](#)

Sopprimere il comma 2.

5.6

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: «Per il conseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, il Commissario può fissare un termine per l'effettuazione con modalità semplificate, anche da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche di cui al medesimo comma, di interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso o di originario deflusso naturale di acque fluviali, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti.».

5.7

[Martella](#), [Fina](#)

Al comma 3 sostituire le parole: "può fissare un termine" con le seguenti: "vigila sul rispetto del termine" e dopo le parole: "sentito l'ente concedente, può" inserire le seguenti: "prevedere una sanzione pecuniaria definita nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5, fissare un termine ulteriore ad

adempiere nel caso di scadenza di quello previsto negli atti di cui al periodo precedente; nel caso di persistenza dell'inerzia, può".

5.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "può fissare un termine" con le seguenti: "vigila sul rispetto del termine";

b) dopo le parole: "l'ente concedente, può" inserire le seguenti: "prevedere una sanzione pecuniaria definita nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5 e fissare un termine ulteriore ad adempiere nel caso di scadenza di quello previsto negli atti di cui al periodo precedente; nel caso di persistenza dell'inerzia,".

5.9

[Nave](#), [Sironi](#), [Naturale](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «può fissare» con la seguente: «fissa»;

b) al secondo periodo sostituire le parole: «può attivare» con la seguente: «attiva» e le parole: «può procedere» con la seguente: «procede».

5.10

[Rosa](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e può procedere all'espletamento delle procedure e delle attività finalizzate all'assegnazione della concessione».

5.11

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui, *inter alia*, i) la superficie interessata dalle operazioni; ii) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate; iii) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i criteri e le modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti costituiti dal materiale flottante recuperato dalle attività di cui al precedente periodo."».

5.12

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui, *inter alia*, i) la superficie interessata dalle operazioni; ii) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate; iii) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione."».

5.13

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, all'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui, *inter alia*, i) la superficie interessata dalle operazioni; ii) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate ; iii) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione."».

5.14

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino volto ad individuare:

- a) la superficie interessata dalle operazioni;
- b) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni sono effettuate;
- c) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione."».

5.15

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente :

«3-bis All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
"3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse tutte le operazioni periodiche di pulizia del materiale flottante attraverso la redazione di un piano di manutenzione presentato all'autorità di bacino che individui anche: i) la superficie interessata dalle operazioni; ii) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni sono effettuate; iii) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione"».

5.16

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. Al fine di garantire ulteriormente il raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, i pozzi e le opere assimilabili per il prelievo di acqua potabile ai fini domestici sono realizzabili solo previa comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».

5.17

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per il conseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, i pozzi e le opere assimilabili per il prelievo di acqua potabile ai fini domestici sono realizzabili solo previa comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.".

5.18

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1-ter.1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "di recupero della capacità di invaso," sono sostituite dalle seguenti: ", privilegiando gli interventi di recupero e ampliamento della capacità di invaso, che contestualmente consentano un efficiente utilizzo dei volumi a scopo idroelettrico, potabile, irriguo e industriale, nonché".».

5.19

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica" sono sostituite dalle seguenti: "dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)».

5.0.1

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo per gli interventi urgenti di contrasto alla scarsità idrica)

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica di cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali;

b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, per la raccolta di acque piovane, non alimentati tramite sollevamento meccanico e che non intercettino corsi d'acqua naturali o prevedano come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

c) per la realizzazione di interventi di tutela, miglioramento e ripristino di ecosistemi acquatici finalizzati a mitigare gli impatti su di essi determinati dalle alterazioni della disponibilità idrica e a incrementare la resilienza dei territori ai cambiamenti climatici;

d) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

e) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni

dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

e) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

f) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.».

5.0.2

[Minasi](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per tutelare le risorse idriche del Paese e per il rilancio degli investimenti nella grande derivazione, nella captazione e nell'adduzione di acqua)

1. Al fine di fronteggiare la situazione di criticità che si è determinata nel settore idrico nazionale per effetto dell'attuale fenomeno di siccità e al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, anche nella prospettiva di assicurare i necessari investimenti infrastrutturali in relazione alle grandi derivazioni, alla captazione, all'adduzione di acqua e alle relative reti, nonché consentire minori sprechi di risorse idriche e conseguenti benefici per l'intero sistema idrico, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di

cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030:

a) le attività di realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture di derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché gli impianti di desalinizzazione, sono attività di interesse pubblico;

b) le concessioni che comprendono almeno una delle attività di cui alla lettera a) hanno una durata massima non superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario e sono assegnate in via prioritaria alle imprese che dimostrino di possedere idonee capacità tecniche e finanziarie per realizzare gli investimenti;

c) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sentita la Conferenza Stato-Regioni, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere:

1) determina i casi in cui le attività di realizzazione e gestione delle infrastrutture di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua possono essere oggetto di separazione societaria dall'attività di distribuzione idrica;

2) stabilisce i casi in cui le imprese che svolgono le attività di cui al numero 1) sono tenute ad allacciare la propria rete agli utenti che ne facciano richiesta, anche sulla base di criteri che tengano conto della concreta capacità della rete di assicurare l'allacciamento, dell'effettiva realizzabilità economica e tecnica dell'allacciamento e dell'eventualità che l'allacciamento impedisca di svolgere gli obblighi di servizio pubblico a cui sono soggette dette imprese;

3) fissa i criteri volti a garantire agli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità della rete stessa;

4) determina le tariffe per il segmento della derivazione, captazione e adduzione di acqua ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, assicurando, tra l'altro, il riconoscimento dei costi sostenuti anche in relazione al capitale investito, adeguati incentivi per il potenziamento della capacità infrastrutturale delle reti, forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti, anche a valere su una specifica componente tariffaria;

d) le imprese concessionarie che svolgono le attività di cui alla lettera c):

1) entro 60 giorni dall'adozione della delibera dell'ARERA di cui alla lettera c), adottano il proprio codice di rete e lo trasmettono all'Autorità che ne verifica la rispondenza ai criteri di cui alla medesima lettera c);

2) sono tenute alla certificazione del proprio bilancio.».

5.0.3

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

1. Il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei

criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.0.4

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per incentivare il risparmio idrico)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Programma sperimentale per il risparmio idrico», con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2023, e 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato a riconoscere, nei limiti della disponibilità del fondo, contributi per progetti sperimentali pilota volti a migliorare lo stoccaggio delle acque piovane e il risparmio idrico e lo sviluppo di sistemi e tecniche di irrigazione di precisione. All' onere di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.».

5.0.5

[Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di miglioramento della resilienza idrica)

1. Al fine di migliorare la capacità di resilienza idrica dei territori, il Commissario, d'intesa con le Autorità di Bacino dei distretti idrografici territorialmente competenti, provvede all'attuazione di tutte le misure non strutturali finalizzate a:

a) aumentare le aree boschive e la rinaturalizzazione degli areali sub urbani, golenali e montani, anche ai fini della riduzione del rischio idrogeologico;

b) rimuovere, anche ai fini produttivi, in deroga alle norme vigenti, i depositi sovralluvionali

presenti nei corsi d'acqua, per aumentare la capacità idraulica, migliorare la gestione degli eventi di piena e ridurre l'apporto solido negli invasi.».

5.0.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)

1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.7

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

"7-ter.bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che rivestono la qualifica di enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali."».

Art. 6

6.1

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Di Girolamo](#)

Sopprimere l'articolo.

6.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

6.4

[Fina](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e-*quinquies*) è aggiunta la seguente: "e-*sexies*) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, fino a un massimo di 1000 metri cubi. Tali vasche dovranno essere realizzate senza uso di cemento e con materiali naturali locali, non essere alimentati tramite sollevamento meccanico e non intercettare corsi d'acqua naturali o prevedere come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali; le corrispondenti superfici, inoltre, non possono concorrere al raggiungimento delle

percentuali minime previste per il *set-aside*»).

6.5

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, alle parole: «All'articolo 6, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380,» premettere le seguenti: «Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

6.6

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole "è aggiunta la seguente" con le seguenti: "sono aggiunte le seguenti" e dopo la lettera e-sexies), aggiungere la seguente: "e-sexies -bis) gli interventi e le opere di cui alla lettera A.19) dell'Allegato «A» annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzate in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia."

6.7

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, capoverso «e-sexies)» apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «le vasche» inserire le seguenti: «in scavo»;
- b) sostituire le parole: «50 metri cubi» con le seguenti: «150 metri cubi».

6.8

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso lettera "e-sexies)" sostituire le parole: «50 metri cubi di acqua» con le seguenti: «150 metri cubi di acqua»;
- b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. La superficie utilizzata per realizzare le vasche di cui al comma 1, è ricompresa nel conteggio della Superficie Agricola Utilizzata (Sau) così come definita dalla nuova Politica Agricola Comune».

6.9

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, capoverso «e-sexies)», sostituire le parole: "50 metri cubi di acqua" con le seguenti: "150 metri cubi di acqua";
- b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. La superficie utilizzata per realizzare le vasche di cui al comma 1, è ricompresa nel conteggio della Superficie Agricola Utilizzata (Sau) così come definita dalla nuova Politica Agricola Comune."

6.10

[Cantalamesa](#), [Bizzotto](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Al comma 1, capoverso «e-sexies)», sostituire le parole: "50 metri cubi di acqua" con le seguenti: "150 metri cubi di acqua".

6.11

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Al comma 1, capoverso «e-sexies)», sostituire le parole: «50 metri cubi» con le seguenti: «100 metri cubi».

6.12

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, capoverso «e-sexies)», sostituire la parola: «coltivato» con le seguenti: «nella disponibilità dell'impresa agricola».

6.13

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1, lettera e-sexies), aggiungere in fine le seguenti parole: « realizzate su fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia.».

6.14

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, capoverso «e-sexies)», aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero una vasca di raccolta del volume massimo di 200 metri cubi a servizio dell'intero compendio aziendale».

6.15

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, capoverso «e-sexies)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali vasche sono funzionali alle attività agro-silvo-pastorali e devono essere realizzate in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale impermeabilizzato, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia.».

6.16

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Si considera compresa tra gli interventi di cui alla lettera A.19) dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, la realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, a condizione che le stesse siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzate in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia."

6.17

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini del percepimento dei contributi riguardanti la Politica agricola comune (PAC), la superficie utilizzata per realizzare le vasche di cui al comma 1, si intende ricompresa nel conteggio della Superficie Agricola Utilizzata (SAU).».

6.18

[Cantalamesa](#), [Minasi](#), [Bizzotto](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis . La superficie utilizzata per la realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, di cui al comma 1, lettera e-sexies), è ricompresa nel conteggio della Superficie Agricola Utilizzata (Sau) così come definita dalla nuova Politica Agricola Comune."

6.19

[Sironi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I pozzi con pompaggio dell'acqua dalla falda (o con pompe sommerse) devono essere alimentati con pannelli fotovoltaici ed eventualmente con batterie di accumulo».

6.0.1

[Franceschelli](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi alla realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche)

1. Per incentivare la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche, realizzate senza impermeabilizzazione permanente del suolo, finalizzate all'esercizio dell'attività agricola è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2023 destinato agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.2

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi alla realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche)

1. Per incentivare la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche finalizzate all'esercizio dell'attività agricola è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2023 destinato agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.3

[Calenda](#), [Lombardo](#), [Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 6- bis.

(Iperammortamento per investimenti in materia di efficienza nell'uso delle risorse idriche in campo agricolo)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1057-bis è inserito il seguente:

"1057-bis.1. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi diretti alla realizzazione di obiettivi di contrasto della scarsità idrica e di un uso più efficiente delle risorse idriche in campo agricolo, quali gli investimenti in strumenti di irrigazione di precisione, di agricoltura 2.0,

impianti di irrigazione di ultima generazione, interventi di recupero e riuso di acque piovane e depurate e interventi agronomici e infrastrutturali, individuati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottarsi di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la maggiorazione del costo di acquisizione si applica nella misura del 150 per cento per tutti gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui al comma 1040 della medesima legge.».

Art. 7

7.1

[Paroli, Silvestro](#)

Al comma 1, dopo le parole: "garantendone una gestione razionale e sostenibile," aggiungere le seguenti: "ferma restando la validità delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185,".

7.2

[Della Porta, Sigismondi, Rosa, De Priamo, Farolfi, Tubetti](#)

All'Allegato A, parte A, Sezione 2, sostituire la tabella 2 con la seguente:

Tabella 2 — Prescrizioni di qualità delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura

Classe di qualità delle acque affinate	Obiettivo tecnologico indicativo	Prescrizioni di qualità				
		E. coli (numero/100 ml)	BOD ₅ (mg/l)	TSS (mg/l)	Torbidità (NTU)	Altro
A	Trattamento secondario, filtrazione e disinfezione	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 5	Legionella spp.: < 1 000 ufc/l se vi è rischio di diffusione per via aerea Nematodi intestinali (uova di elminti): ≤ 1 uovo/l per irrigazione di pascoli o colture da foraggio
B	Trattamento secondario e disinfezione	≤ 100	In conformità della direttiva 91/271/CEE (allegato I, tabella 1)	In conformità della direttiva 91/271/CEE (allegato I, tabella 1)	–	
C	Trattamento secondario e disinfezione	≤ 1 000			–	
D	Trattamento secondario e disinfezione	≤ 10 000	–			

* Le acque affinate sono considerate conformi alle prescrizioni di cui alla tabella 2 se le misurazioni per le acque affinate soddisfano tutti i criteri seguenti:

- i valori indicati per E. coli, Legionella spp. e nematodi intestinali sono rispettati in almeno il 90 per cento dei campioni; nessuno dei valori dei campioni eccede la deviazione massima ammissibile di 1 unità logaritmica rispetto al valore indicato per E. coli e Legionella spp. e il 100 per cento del valore indicato per i nematodi intestinali;

- i valori indicati per BOD₅, TSS e torbidità nella classe A sono rispettati in almeno il 90 per cento dei campioni; nessuno dei valori dei campioni eccede la deviazione massima ammissibile del 100 per cento del valore indicato.

I gestori degli impianti di affinamento effettuano attività ordinarie di monitoraggio per verificare che le acque affinate siano conformi alle prescrizioni minime di qualità delle acque di cui alla tabella 2. Le attività ordinarie di monitoraggio rientrano nelle procedure di verifica del sistema di riutilizzo dell'acqua. I campioni da utilizzare per verificare la conformità con i parametri microbiologici al punto di conformità sono prelevati in conformità della norma EN ISO 19458 o di altre norme nazionali o internazionali che garantiscono una qualità equivalente.

Conseguentemente, all'Allegato A, parte A, Sezione 2, sostituire la tabella 3 con la seguente:

Tabella 3 — Frequenze minime delle attività ordinarie di monitoraggio delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura

Classe di qualità delle acque affinate	Frequenze minime di monitoraggio					
	E. coli	BOD ₅	TSS	Torbidità	Legionella spp. (ove applicabile)	Nematodi intestinali (ove applicabile)
A	Una volta alla settimana	Una volta alla settimana	Una volta alla settimana	Continuativo	Due volte al mese	Due volte al mese o come determinato dal gestore dell'impianto di affinamento secondo il numero di uova presenti nelle acque reflue che entrano nell'impianto di affinamento
B	Una volta alla settimana	In conformità della direttiva 91/271/CEE (allegato I, sezione D)	In conformità della direttiva 91/271/CEE (allegato I, sezione D)	-	-	
C	Due volte al mese			-		
D	Due volte al mese			-		

7.3

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

All'Allegato A, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla Parte B, Sezione 1, lettera A), sostituire le parole: «A ciò si aggiunge una descrizione delle matrici ambientali circostanti (suolo, acque sotterranee e superficiali, ecosistemi)» con le seguenti: «A ciò si aggiunge la caratterizzazione ambientale dello stato delle matrici circostanti (suolo, acque sotterranee e superficiali, ecosistemi)»;

b) alla Parte B, Sezione 2, lettera F), dopo le parole: «I sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale devono» inserire le seguenti: «prevedere l'utilizzo di idonee strumentazioni, ivi incluso l'uso di piezometri di controllo quali - quantitativo e».

7.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'Allegato A, Parte B, Sezione 2, lettera F) "Sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale" inserire infine le seguenti parole: "I sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale devono prevedere l'utilizzo di idonee strumentazioni, ivi incluso l'uso di piezometri di controllo quali - quantitativo, e comprendere tutte le attività di monitoraggio previste per il sistema di riutilizzo delle acque: individuazione di procedure e protocolli per il controllo della qualità del sistema e per il sistema di monitoraggio ambientale."

7.5

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2023».

7.6

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: "fino al 31 dicembre 2023".

7.7

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Al comma 1 sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti: " fino al 31 dicembre 2025".

7.8

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

7.9

[Franceschelli](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2023» inserire le seguenti: «, e fino al 31 dicembre 2025 qualora siano rispettate le prescrizioni previste alla Tabella 2, classe di qualità A e sia garantito il monitoraggio previsto dalla tabella 3, classe di qualità della acque A,».

7.10

[De Priamo](#), [Della Porta](#), [Sigismondi](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sostituire le parole: «dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente» con le seguenti: «dal Commissario Straordinario di cui all'articolo 3, comma 1»;*
- b) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sentite a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano» con le seguenti: «entro trenta giorni dal Commissario Straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, con i poteri di cui al medesimo articolo 3, comma 2, sentite»;*
- c) *al comma 2 sopprimere gli ultimi due periodi;*
- d) *al comma 3 sostituire le parole: «gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1, in collaborazione con i» con le seguenti: «dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente, coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1 e dai».*

7.11

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine il seguente periodo: «Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato A al presente decreto, il riutilizzo delle acque reflue per usi irrigui in agricoltura può essere altresì autorizzato, dalla regione o dalla provincia autonoma, fino al 31 dicembre 2024, qualora siano rispettate le prescrizioni previste alla Tabella 2, classe di qualità A e sia garantito il monitoraggio previsto dalla tabella 3, classe di qualità delle acque A.».

7.12

[Bizzotto](#), [Minasi](#), [Cantalamessa](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, la regione competente provvede alla redazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741, coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1 e dai responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla parte B dell'Allegato A del presente decreto."

7.13

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, la regione competente provvede alla redazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741), coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1 e dai responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto».

7.14

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, la Regione competente provvede alla redazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1 e dai responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto."

7.15

[Di Girolamo](#)

Al comma 3, dopo le parole: «è predisposto» inserire le seguenti «, entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza, ».

7.16

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica recepisce e pubblica il Piano preliminare di gestione dei rischi ad integrazione del piano, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020. Il Piano preliminare di gestione dei rischi è redatto dai gestori del servizio idrico integrato e definisce dati sulla disponibilità di risorse idriche, dei consumi reali e dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua".

7.17

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce e predispone, per ogni bacino idrografico, i Piani di bilancio idrico con misure di gestione della siccità da adottare per la pianificazione territoriale e il rinnovo delle concessioni idriche."

7.18

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale e l'Azienda sanitaria territorialmente coinvolte, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di tutela ambientale, di igiene e di sicurezza alimentare, adottano un piano di potenziamento dei controlli ambientali e igienico-sanitari nelle aree interessate del riutilizzo delle acque reflue di cui al comma 1.»

7.19

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. I criteri per la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui ad uso irriguo sono stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente».

7.0.1

[Minasi](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo l' articolo inseri re il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica)

1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In presenza di circostanze eccezionali, anche naturali, correlate al fenomeno della scarsità idrica, per i quali emergono situazioni di deterioramento temporaneo dello stato di un corpo idrico sono consentite deroghe temporanee al rilascio dei flussi ecologici, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 6, della Direttiva Quadro sulle Acque, 2000/60/CE, recepito dal comma 10 dell'articolo 77 del decreto legislativo 152 del 2006.

1-ter. Le deroghe di cui al precedente comma sono recepite all'interno dei Piano di Gestione di bacino distrettuale, e le Autorità di bacino competenti procedono alla definizione di un piano di sperimentazione o di modellizzazione entro tre mesi dal rilascio della deroga.»

7.0.2

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti per l'utilizzo delle macchine agricole eccezionali per il contrasto della crisi idrica)

1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica, valorizzando l'impiego delle macchine agricole e dei loro convogli nella realizzazione di interventi di efficientamento dell'utilizzo delle risorse idriche e per il trasporto di prodotti ed attrezzature funzionali all'effettuazione dell'irrigazione di soccorso, all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 127, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«505. Per la circolazione stradale delle macchine agricole eccezionali di cui all'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del convoglio superiore a 44 tonnellate, tenuto conto del limitato transito sulla strada dei predetti veicoli, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è ridotto del 70 per cento.».

7.0.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#), [Croatti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.4

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per la realizzazione di impianti finalizzati al recupero delle acque grigie e delle acque piovane)

1. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati interventi relativi alla realizzazione di impianti atti al recupero delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili attraverso appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione.

2. La detrazione di cui al comma precedente spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.0.5

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni per la realizzazione di impianti finalizzati al recupero delle acque grigie e delle acque piovane)

1. Nelle nuove costruzioni, anche ai fini del rilascio del titolo edilizio, devono essere previste soluzioni progettuali ed impiantistiche che consentano il recupero delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse, per gli usi compatibili, attraverso la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione.».

7.0.6

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-*bis* .

(Fondo per la realizzazione di impianti irrigui di nuova generazione)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per la concessione di contributi agli agricoltori, finalizzati alla realizzazione di impianti irrigui o fertirrigui di precisione, ovvero realizzati con nuove tecniche di irrigazione.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche tecniche richieste per gli impianti finanziabili e le modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.0.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Misure per la sostenibilità dell'uso della risorsa idrica nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo di tecnologie in grado di rendere più efficiente l'utilizzo della risorsa idrica nel settore primario, nonché di favorire la transizione ecologica, sostenibile e innovativa in agricoltura, sono ammesse alla misura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività di coltivazione e di trasformazione di prodotti agricoli che prevedono investimenti tecnologici, digitali e infrastrutturali volti al miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità nell'uso delle risorse idriche nei processi produttivi e di lavorazione dei citati prodotti. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è conseguentemente incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.8

[Naturale, Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per il contrasto alla scarsità idrica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e della foreste sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.».

7.0.9

[Fregolent, Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dall'alluvione del 2-3 maggio 2023)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 2 e 3 maggio 2023 che hanno colpito il territorio della regione Emilia Romagna e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. La Regione, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.10

[Franceschelli, Fina, Manca](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dall'alluvione del 2-3 maggio 2023)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 2 e 3 maggio 2023 che hanno colpito il territorio della regione Emilia Romagna e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. La Regione, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.11

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dall'alluvione del 2-3 maggio 2023)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 2 e 3 maggio 2023 che hanno colpito il territorio della Regione Emilia Romagna e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. La Regione Emilia Romagna, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.12

[Franceschelli](#), [Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7 -bis.

(Sostegno alle imprese agricole esposte alla scarsità idrica)

1. Al fine di sostenere le imprese agricole esposte agli effetti della scarsità idrica, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che subiscono danni dalla siccità e che non beneficiano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 e ai termini di cui al comma 5 del medesimo articolo 5.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 08

08.1

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 08

(Fondo straordinario per la manutenzione degli invasi fino a 15 metri di altezza)

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tali fondi dovranno essere utilizzati anche per il completamento della redazione dei Programmi di Gestione dei Sedimenti, elaborati ai sensi dell'articolo 117, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 8

8.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

"2-bis) al secondo periodo, in fine, sono inserite le seguenti parole: «e purché siano rispettate,

anche per quanto concerne i profili relativi alle caratterizzazioni integrative, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 12 ottobre 2022, n. 205, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2023.»".

8.2

[Franceschelli](#), [Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di contribuire all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, alla realizzazione e al completamento di piccoli e medi invasi multi-obiettivo sostenibili e multifunzionali a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, anche nelle aree collinari e montane, è adottato un apposito Piano straordinario, predisposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui attuazione è demandata agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. Tali invasi dovranno essere a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, e destinati ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e alla creazione di nuovi siti di potenziale valenza ecologica; dovranno inoltre essere destinati esclusivamente alla raccolta di acque piovane, non essere alimentati tramite sollevamento meccanico e non intercettare corsi d'acqua naturali o prevedere come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

1-*ter*. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1-*bis*, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

- a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;
- b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;
- c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.

1-*quater*. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1-*bis* definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali.

1-*quinquies*. Il piano straordinario di cui al comma 1-*bis* è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome.

1-*sexies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quinquies*, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.3

[Franceschelli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. In considerazione della situazione di scarsità idrica in atto, al fine di accelerare le operazioni di manutenzione straordinaria degli invasi e di incrementare i volumi di accumulo di risorse a scopo potabile e irriguo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono definite le procedure semplificate, da attuare da parte dei soggetti gestori o concessionari, in relazione alle attività di rimozione ed estrazione dei sedimenti derivanti da operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento che riducono la capacità di accumulo degli invasi e di gestione del materiale estratto a seguito dei predetti interventi di manutenzione straordinaria.».

8.4

[Stefani](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. La movimentazione di sedimenti e materiali lapidei dei fondali dei laghi e invasi, derivanti da operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento, diretta a garantire la messa in sicurezza del bacino, il miglioramento della capacità idraulica e la prevenzione di situazioni di pericolo, non è soggetta alla caratterizzazione dei materiali e costituisce attività di manutenzione ordinaria del lago qualora i materiali vengano spostati nello stesso ambito areale, per utilizzarli in ricalibrature spondali e riempimenti di depressioni limitrofe."

8.5

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 5 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i criteri e le modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti costituiti di

materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare".

8.6

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 5 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i criteri e le modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare.».

8.7

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 5 della legge 17 maggio 2022, n. 60, aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i criteri e le modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare.».

8.8

[Di Girolamo](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 5 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i criteri e le modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare."».

8.9

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: «da tremila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a cinquantamila euro».

8.0.1

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo straordinario per gli interventi urgenti sulla rete fluviale)

1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, nonché per favorire gli interventi finalizzati alla ricarica degli acquiferi nel sottosuolo nei periodi di surplus idrico, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

e) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.».

Art. 9

9.1

[Di Girolamo](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Sopprimere l'articolo.

9.2

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Sopprimere l'articolo.

9.3

[Calenda](#), [Lombardo](#), [Fregolent](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e», sono inserite le

seguenti: «comunque solo»;

b) dopo le parole: «nell'impianto di depurazione» sono inserite le seguenti: «, ovvero nell'impianto per il trattamento dei fanghi per il recupero di risorse idriche e materiali riutilizzabili, anche se esterno al depuratore.»".

9.4

[Paroli, Silvestro](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o nell'impianto per il trattamento dei fanghi, per il recupero di risorse idriche e materiali riutilizzabili, anche se esterno al depuratore.".».

9.5

[Lorefice, Naturale, Nave, Di Girolamo, Sabrina Licheri](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e purchè sia garantita la gestione dei rischi correlati al loro utilizzo nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi».

9.6

[Durnwalder](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «effettuato nell'impianto di depurazione» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il loro trattamento termico.»".

9.7

[Basso](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "nell'impianto di depurazione" sono inserite le seguenti: "o nell'impianto per il trattamento dei fanghi mediante processo per il recupero di risorse idriche e materiali riutilizzabili, anche se esterno al depuratore".».

9.8

[Sironi, Nave](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi deve essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto deve essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione deve essere tenuta dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuate le specifiche relative riguardante la tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

1-ter. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12.

1-quater. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.».

9.9

[Martella](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per le finalità di cui agli articoli 192 e 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche a tutela delle acque superficiali e sotterranee, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, volto a contribuire al finanziamento delle attività degli enti locali relative alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e di caratterizzazione, alla messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati, eseguite in danno dei soggetti obbligati, fermo restando il recupero delle somme anticipate.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, e quelle per l'esercizio del Fondo medesimo.

1-quater. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo hanno precedenza i piccoli comuni e quelli nel cui territorio si trovano siti posti sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria a seguito dell'accertamento dell'esistenza di un deposito abusivo di rifiuti, anche all'interno di strutture edilizie, in violazione dell'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-quinquies. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.1

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria)

1. Per consentire lo svolgimento urgente delle attività di ricerca, verifica e monitoraggio, presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, è ammessa, secondo quanto disposto dal presente articolo e nel rispetto del principio di precauzione e della normativa dell'Unione europea in materia, l'emissione deliberata nell'ambiente, a scopi scientifici e sperimentali, di organismi prodotti mediante tecniche di evoluzione assistita quali la cisgenesi e la mutagenesi sito-diretta. Per cisgenesi si intendono le tecniche genomiche finalizzate all'inserzione, senza modificazioni, di materiale genetico appartenente ad un organismo donatore della stessa specie del ricevente, ovvero appartenente ad una specie affine sessualmente compatibile, come indicate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea. Per mutagenesi sito-diretta si intendono le tecniche genomiche finalizzate alla modifica del DNA di un organismo senza l'introduzione di materiale genetico estraneo all'organismo stesso, indicate come SDN-1 e SDN-2 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea.

2. L'emissione deliberata nell'ambiente di un organismo prodotto con le tecniche di cui al comma 1, di seguito denominato «organismo», da parte delle istituzioni di ricerca e di sperimentazione, è soggetta ad apposita notifica all'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, di seguito denominata «Autorità». La notifica di cui al presente comma comprende un documento unico, da presentare in formato digitale, contenente i seguenti elementi:

- a) dati di carattere generale sul programma di ricerca compresi quelli relativi ai requisiti del personale incaricato di procedere alla emissione, nonché informazioni dettagliate sull'organismo;
- b) informazioni relative ai campi sperimentali in cui avviene l'emissione e alle eventuali interazioni con le aree circostanti;
- c) un piano di monitoraggio per l'individuazione di eventuali effetti dell'organismo

sull'ambiente;

d) la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, per i sistemi agrari e per le filiere agroalimentari. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere stabiliti ulteriori elementi obbligatori e caratteristiche del documento unico di cui al presente comma.

3. Per ogni successiva emissione dello stesso organismo precedentemente notificato, come parte dello stesso programma di ricerca, è richiesta la presentazione di una nuova notifica ed è ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti, ovvero ai risultati relativi a emissioni precedenti.

4. L'Autorità trasmette, entro quindici giorni dal ricevimento della notifica, copia della stessa alla Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, che, entro i successivi sessanta giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere all'Autorità e alle altre Amministrazioni interessate. L'Autorità, entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al precedente periodo, provvede:

a) ad autorizzare l'emissione, precisandone le condizioni che, comunque, non possono essere più restrittive di quelle contenute nella valutazione cui al periodo precedente e, contestualmente, a darne comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate;

b) a negare l'autorizzazione all'emissione precisandone i motivi.

In caso di inerzia dell'Autorità, decorso il termine di cui al secondo periodo, l'autorizzazione all'emissione si intende concessa in caso di parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo e nel rispetto di tutte le condizioni in esso indicate, e si intende negata in caso di parere contrario.

5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, terzo periodo, il soggetto notificante può procedere all'emissione solo a seguito del rilascio del provvedimento di autorizzazione dell'Autorità e nel rispetto di tutte le condizioni in esso indicate.

6. L'Autorità garantisce l'accesso alle informazioni in merito alle notifiche e alle emissioni autorizzate secondo quanto disposto dal presente articolo, rendendo altresì accessibili, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, capo *I-bis* e capo *I-ter*, tutti i provvedimenti adottati e di intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e con il Ministero della salute, predispone annualmente una consultazione pubblica sulla attuazione di quanto disposto dal presente articolo e sui risultati ottenuti dalla sperimentazione.

7. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione, il soggetto notificante trasmette all'Autorità una relazione conclusiva nella quale sono riportati i risultati della verifica sperimentale anche con riferimento ai possibili rischi e impatti per la salute umana e l'ambiente. L'Autorità invia copia della relazione di cui al presente comma al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero della salute, all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale, al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, nonché alle regioni e alle province autonome interessate. L'Autorità, anche avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, effettua altresì una valutazione della relazione di cui al presente comma esprimendo sulla stessa un parere che deve essere inoltrato al soggetto notificante e alle regioni e province autonome interessate.

8. L'Autorità invia alla Commissione europea, entro trenta giorni dal ricevimento, una sintesi di ogni notifica ricevuta ai sensi del comma 2 ed informa altresì la stessa Commissione europea sulle decisioni di cui al comma 4 comprese le ragioni dell'eventuale diniego all'autorizzazione, nonché sui risultati delle emissioni anche in base alla relazione di cui al comma 7.

9. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 32, 33, commi 1 e 4 e 34, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

10. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Art. 10

10.1

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Lorefice](#)

Sopprimere l'articolo.

10.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

10.4

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Naturale](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Modifica alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)

1. Alla legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione)

1. Al fine di garantire una maggiore organicità nella costruzione e gestione degli invasi e degli impianti di desalinizzazione e al fine di contrastare il fenomeno della scarsità idrica tutelando gli ecosistemi, è istituito il Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione, di seguito "il Piano". Il Piano è definito dall'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici e disciplina:

a) il censimento degli impianti di desalinizzazione di rilievo nazionale e regionale, completo di tutte le informazioni in merito alle condizioni strutturali degli impianti di desalinizzazione esistenti, in termini di sicurezza, stato di vetustà delle strutture;

b) le migliori pratiche per la costruzione e la gestione degli impianti, aggiornate con cadenza quinquennale».

b) all'articolo 12, comma 3:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque solo in seguito agli interventi sulla rete idrica che dimostrino una riduzione delle perdite per almeno il 40 per cento»;

2) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

«a-bis) tutti gli impianti di desalinizzazione devono avere, già in sede progettuale, caratteristiche tecniche tali da conseguire la neutralità energetica»;

a-ter) gli impianti di desalinizzazione in esercizio vanno adeguati, entro il 2040, mediante processi di ristrutturazione e modernizzazione al fine di ottimizzare la produzione e conseguire la neutralità energetica;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.5

[Di Girolamo](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1.

b) al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).

10.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1.

10.7

[Fina](#)

Sopprimere il comma 1.

10.8

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono infrastrutture idriche, sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Tali impianti possono essere realizzati con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39";

b) al comma 2 il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 3 è soppresso;

d) al comma 4, dopo le parole: «Ministro della salute,» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e le parole: «nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1» sono soppresse."

b) al comma 2, lettera b), capoverso 1.2.3-bis:

- al punto 1) sostituire le parole: "50 metri" con le seguenti: "150 metri";

- al punto 3), dopo le parole: "procedimenti di dissalazione" inserire le seguenti: ", in caso di mancato riutilizzo dei residui dopo trattamento.";

c) al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) all'articolo 101, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, dopo le parole: "con valori superiori ai valori-limite di emissione" sono inserite le seguenti: "o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione" e, al secondo periodo, dopo le parole: "non peggiori di quelle prelevate" sono inserite le seguenti: "o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione".

10.9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» con le seguenti: «tutti gli impianti di desalinizzazione».

10.10

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

10.11

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «le lettere b) e c) sono soppresse» con le seguenti: «la lettera c) è soppressa».

10.12

[Maffoni](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «d'intesa con la Conferenza unificata» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata».

10.13

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2.

10.14

[Di Girolamo](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «1.2.3- bis SPECIFIHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE», al numero (1), alle parole: "con riferimento agli scarichi», premettere le seguenti: «Fermo restando il rispetto del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio,»

10.15

[Di Girolamo](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso "1.2.3-bis. SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE", al numero (1) sostituire la parola «50» con la seguente «25».

10.16

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b):

1) dopo le parole: « Δ Salmax<5%.» aggiungere il seguente periodo: «L'incremento percentuale massimo della concentrazione di boro del corpo recettore entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), è pari al 5 per cento rispetto alla concentrazione media di fondo dello stesso corpo recettore.»;

2) al capoverso (2) premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 6 dell'articolo 101,» e sostituire le parole: «di cui all'articolo 101» con le seguenti: «di cui al medesimo articolo»;

3) aggiungere in fine il seguente capoverso:

«(4) per gli impianti di desalinizzazione con capacità sino a 50 l/s è possibile valutare in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico una deroga al valore limite di emissione di cui alla tabella 3 per il parametro relativo ai solidi speciali totali.»;

b) aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Il presente articolo si applica anche ai procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

10.17

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Lorefice](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso «1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE», dopo il numero (1) aggiungere il seguente:

«1- bis) Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al precedente numero (1), devono

situarsi ad una distanza non inferiore a 200 metri dalla linea di costa laddove la profondità del fondo marino e comunque dove c'è alto ricambio di acqua sufficiente a disperdere i reflui prodotti dal processo di dissalazione e che non creino impatti ambientali negativi agli ecosistemi marini e marino-costieri».

10.18

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Al comma 2, lettera b), capoverso 1.2.3 -bis, al numero (2), dopo le parole: «a esclusione di» inserire le seguenti: «boro, SST (Solidi Sospesi Totali),».

10.19

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 2 aggiungere in fine i seguenti commi: «2-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 maggio 2016, n. 100, le parole: «non intendono» sono sostituite dalle seguenti «non necessitano di».

2-ter. Le Regioni e le Province autonome che non hanno provveduto agli adempimenti secondo l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 maggio 2016, n. 100, sono tenute ad effettuare entro il 30 settembre 2023 le comunicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), articolo 4 del medesimo decreto.

2-quater. Per le ricariche controllate dei corpi idrici sotterranei, possono essere utilizzate le acque reflue depurate che rispettino i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 maggio 2016, n. 100.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione e di ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei».

10.20

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto 2 maggio 2016, n. 100, le parole: «non intendono» sono sostituite dalle seguenti: «non necessitano di».

2-ter. Le Regioni e le Province autonome che non hanno provveduto agli adempimenti secondo l'articolo 4, comma 2, del decreto 2 maggio 2016, n. 100, sono tenute ad effettuare entro il 30 settembre 2023 le comunicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), articolo 4 dello stesso decreto.

2-quater. Per le ricariche controllate dei corpi idrici sotterranei, possono essere utilizzate le acque reflue depurate che rispettino i requisiti previsti dall'articolo 3 comma 2 lettera a) del decreto 2 maggio 2016, n. 100."

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione e di ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei".

10.21

[Paita](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire, finanziare e incentivare la realizzazione degli impianti di desalinizzazione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per gli anni 2023-2026. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e funzionamento del predetto fondo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro per gli anni 2023-2026, si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Missione 2, Componente 4, del PNRR, secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia».

10.22

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Le attività afferenti alla realizzazione e all'esercizio di impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi sono considerate di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Per la realizzazione di detti impianti di applicano le semplificazioni e agevolazioni procedurali previste dall'articolo 48 del decreto legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108."

10.23

[Paita](#), [Fregolent](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la realizzazione degli impianti di desalinizzazione i termini relativi a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, sono dimezzati. Le stazioni appaltanti prevedono, per le opere di cui al periodo precedente, l'applicazione di termini abbreviati di almeno un terzo.»

10.24

[Dreosto](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Germanà](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di applicazione del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e dei relativi decreti attuativi, nella definizione di mare non sono ricompresi gli ambienti lagunari"».

10.0.1

[Martella](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Risparmio idrico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 61, dopo le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

b) al comma 62, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 11

11.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63-bis», comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «diffusione» inserire la seguente: «pubblica».

11.10 (Testo corretto)

[Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63 -bis (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici)», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole «. Le misure di cui al presente comma, non possono derogare alla direttiva Quadro Acqua (2000/60/CE) ovvero alla parte terza del decreto legislativo 152 del 2006.».

11.2

[Fina, Martella](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 63-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole: "le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8" con le seguenti: "le misure cautelari, anche di tipo inibitorio, con caratteri ed efficacia analoghi a quelli delle misure temporanee di salvaguardia di cui all'articolo 65, comma 7";*

b) *al comma 4 sostituire le parole: "dai rappresentanti" con le seguenti: "da rappresentanti, adeguatamente delegati,";*

c) *dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

"5-bis. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, l'Osservatorio provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, l'Osservatorio acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, l'Osservatorio assegna all'Ente gestore un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

*5-ter. Per le finalità di cui al comma 6, l'Osservatorio, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.*

5-quater. Al fine di assicurare quanto richiesto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale richiamato nel sopracitato articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.

5-quinquies. In conseguenza dell'aumento della frequenza con cui situazioni di grave deficit idrico stanno interessando il Distretto Idrografico del fiume Po nella sua interezza, vista la strategicità di questo territorio, si dispone, per l'Autorità di bacino distrettuale competente, lo stanziamento di un contributo annuo integrativo del fondo ordinario di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016 pari a 2 milioni di euro, finalizzato alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento da parte della Segreteria Tecnica delle attività utili a garantire lo svolgimento delle

funzioni dell'Osservatorio.".

11.3

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, lettera b), al capoverso «Art. 63-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, d'intesa con le regioni territorialmente competenti»;*

b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 176.».*

11.4

[Lorefice](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 63-bis", al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «4. L'osservatorio permanente è integrato da esperti aventi diritto di voto appartenenti ad ISPRA, CREA, ANBI, CNR, ENEA ed Autorità di bacino interregionali e regionali. Per le sole attività istruttorie è ammessa la partecipazione senza diritto di voto di associazioni ed altri istituti, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo.».

11.5

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 63-bis", al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: "può essere integrato" con le seguenti: "deve essere integrato".

11.6

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 63-bis", al comma 4, sostituire le parole: «può essere integrato» con le seguenti: «deve essere integrato».

11.7

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 63-bis", al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «osservatori permanenti già operanti presso le Autorità di bacino» inserire le seguenti: «e quelli di rappresentanza nazionale di categorie professionali aventi specifiche competenze in materia».

11.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 63-bis", al comma 4, dopo le parole: "presso le Autorità di bacino" inserire le seguenti: "e quelli di rappresentanza nazionale di categorie professionali aventi specifiche competenze in materia,".

11.9

[Irto](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 63-bis", dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di assicurare quanto previsto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare accordi o convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.".

11.10

[Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63- bis (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: ". Le misure di cui al presente comma, non possono derogare alla direttiva Quadro Acque (2000/60/CE) ovvero alla parte terza del decreto legislativo 152 del 2006".

11.0.1

[De Priamo](#), [Della Porta](#), [Sigismondi](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per rafforzare la pianificazione integrata della risorsa idrica)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 63, comma 10, lettera b), dopo le parole: «a esprimere parere», inserire le seguenti: «obbligatorio e vincolante»;*

b) *all'articolo 65, comma 3, lettera d), dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis) del raggiungimento dei livelli di qualità del servizio idrico integrato prescritti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)»;*

c) *all'articolo 149, il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), alla competente Autorità di bacino distrettuale e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ARERA può notificare all'ente di governo dell'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti:

a) il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione e, sentita la competente Autorità di bacino distrettuale, che esprime il parere di cui all'articolo 63, comma 10, lettera b), entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento del piano d'ambito, alla coerenza con il piano di bacino distrettuale di cui agli articoli 63 e 65;

b) il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati».

11.0.2

[Biancofiore](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sistema informativo dei bacini imbriferi montani)

1. Al fine di rafforzare la conoscenza del sistema idroelettrico dei bacini imbriferi montani istituiti dalla legge 959/53, e di supportarne la piena e consapevole attuazione sull'intero territorio nazionale con particolare riguardo a quella porzione in cui non si sono formati i Consorzi BIM, anche allo scopo di supportare il commissario di cui all'articolo 3 in particolare nell'esercizio delle attività previste al comma 3 lettera b) e il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'esercizio delle proprie competenze relative alla perimetrazione dei bacini e alla definizione, ove necessario, e validazione dei piani di ripartizione dei sovracanonici BIM tra i comuni appartenenti a detti bacini, anche al fine di assicurare a tutti i Comuni e Consorzi aventi diritto la corretta e tempestiva riscossione del sovracanone dovuto dai concessionari ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 959/1953 e SMI, la FederBIM - Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano è riconosciuta quale Centro di Competenza Nazionale per il sistema idroelettrico montano.

2. A tal fine FederBIM:

a) predispone un sistema informativo territoriale georeferenziato di tutti i bacini imbriferi montani

esistenti sul territorio nazionale, delle concessioni e dei relativi disciplinari, segnalando eventuali incongruenze al ministero competente e provvedendo a indicare eventuali modifiche da apportare ai decreti istitutivi e i relativi piani di riparto dei sovracanonici;

b) provvede a identificare indicatori per la valutazione quali-quantitativa economica, sociale ed ambientale dell'esercizio delle concessioni da parte degli operatori economici assegnatari per fornire indicazioni di *policy* ai ministeri competenti;

c) il sistema informativo sarà predisposto per la raccolta dei dati provenienti dai contatori intelligenti installati presso gli edifici pubblici degli enti locali appartenenti ai BIM al fine di avviare un monitoraggio permanente dei consumi elettrici, calorici e idrici;

d) sulla base di tale monitoraggio, appronta un servizio di consulenza consistente nella fornitura di indicazioni per il risparmio di energia elettrica, calore e acqua.

3. FederBIM svolge tale attività sulla base di una convenzione quadriennale da stipulare con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a valere sui fondi CAP COE 21-27 azione 2.2.».

11.0.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano per la riduzione dei consumi idrici domestici)

1. Con la finalità di limitare il valore medio dei consumi civili di acqua, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano per la riduzione dei consumi idrici domestici volto a favorire il ricorso sostenibile alle acque non potabili per gli usi compatibili, anche mediante la promozione di avanzate tecnologie di trattamento e di riuso.».

11.0.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sospensione dei mutui, finanziamenti e canoni per concessionari di piccole derivazioni idroelettriche)

1. Al fine di mitigare le ricadute negative sulle attività di produzione di energia elettrica derivanti dai persistenti periodi di crisi idrica, i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 31 maggio 2023 e il 31 ottobre 2023 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività di concessionario di piccole derivazioni a scopo idroelettrico.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano ai concessionari di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempia ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2023, senza oneri aggiuntivi.

3. Al fine di garantire la continuità produttiva dei concessionari di cui al comma 1 è sospeso, per

il periodo che intercorre fra il 31 maggio 2023 e il 31 ottobre 2023, il pagamento dei canoni concessori dovuti. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 dicembre 2023, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente.».

11.0.5

[Paroli, Silvestro](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sospensione dei mutui e dei finanziamenti per i concessionari di piccole derivazioni idroelettriche)

1. Al fine di mitigare le ricadute negative sulle attività di produzione di energia elettrica derivanti dai persistenti periodi di siccità, i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico, dietro comunicazione - ed in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - possono richiedere, senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi in scadenza nel periodo che intercorre fra il 15 giugno 2023 e il 30 novembre 2023, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività di concessionario di piccole derivazioni a scopo idroelettrico. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

2. Possono beneficiare della misura di cui al comma 1 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

3. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo pari al 33 per cento delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che scadono nel periodo di cui al comma 1 e che siano state sospese.

4. La garanzia di cui al comma 3 opera sino al raggiungimento dell'importo massimo di 500 milioni di euro, a valere sugli stanziamenti del medesimo Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia prevista dal presente articolo opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

11.0.6

[Paroli](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ulteriori misure urgenti per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica mediante miglioramento genetico delle specie agrarie vegetali)

1. Al fine di sostenere e sviluppare la ricerca scientifica finalizzata ad ottenere varietà vegetali più resistenti agli stress ambientali e in particolare alla siccità, l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, è autorizzata, per fini sperimentali e scientifici, secondo quanto disposto dal presente articolo nel rispetto del principio di precauzione e della normativa dell'Unione europea in materia. Per *editing* genomico

mediante mutagenesi sito-diretta si intende l'insieme delle tecniche genomiche che consentono la modifica del DNA senza introdurre materiale genetico estraneo all'organismo, indicate come SDN-1 e SDN-2 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea. Per *editing* genomico mediante cisgenesi si intende l'insieme delle tecniche genomiche che consentono l'inserzione, senza modificazioni, di materiale genetico proveniente da un donatore della stessa specie, o di una specie affine sessualmente compatibile, come indicate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le istituzioni di ricerca e di sperimentazione che intendono effettuare una emissione deliberata nell'ambiente di un organismo prodotto con le tecniche di cui al medesimo comma 1, di seguito denominato «organismo» presentano apposita notifica all'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, di seguito denominata «Autorità». La notifica di cui al presente comma comprende un documento unico, da presentare in formato digitale, contenente: a) informazioni di carattere generale sul programma di ricerca comprese quelle relative al personale incaricato di procedere alla emissione e informazioni dettagliate sull'organismo; b) informazioni relative ai campi sperimentali in cui l'organismo è coltivato e alle eventuali interazioni con le aree circostanti; c) un piano di monitoraggio diretto a individuare eventuali effetti dell'organismo sull'ambiente; d) la valutazione del rischio per l'agro-biodiversità, per i sistemi agrari e per la filiera agroalimentare dell'organismo. Per ogni successiva emissione dello stesso organismo precedentemente notificato, come parte dello stesso programma di ricerca, è richiesto l'invio di una nuova notifica ed è ammesso il riferimento ai dati forniti in notifiche precedenti, ovvero ai risultati relativi a emissioni precedenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche del documento unico di cui al presente comma.

3. L'Autorità trasmette, entro quindici giorni dal ricevimento della notifica di cui al comma 2, copia della stessa notifica alla Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, che, entro i successivi sessanta giorni, effettua la valutazione dell'istanza ed esprime il proprio parere all'Autorità e alle amministrazioni eventualmente interessate.

4. L'Autorità, entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 3, provvede: a) ad autorizzare il soggetto notificante all'emissione nell'ambiente dell'organismo oggetto della notifica, precisandone le condizioni che, comunque, non possono essere meno restrittive di quelle contenute nella valutazione di cui al medesimo comma 3, e, contestualmente, a darne comunicazione alle regioni e alle provincie autonome interessate; b) a comunicare al soggetto notificante i motivi del rifiuto dell'autorizzazione all'emissione nell'ambiente dell'organismo oggetto della notifica. Nel caso di inerzia dell'Autorità, decorso il termine di cui al primo periodo, l'autorizzazione si intende concessa in caso di parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e nel rispetto di tutte le condizioni in esso indicate, e si intende negata in caso di parere contrario.

5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, secondo periodo, il soggetto notificante può procedere all'emissione nell'ambiente dell'organismo oggetto di notifica solamente dopo il rilascio del provvedimento di autorizzazione dell'Autorità e nel rispetto di tutte le condizioni in esso indicate.

6. L'Autorità provvede a garantire l'accesso alle informazioni in merito alle notifiche e alle emissioni autorizzate secondo quanto disposto dal presente articolo, rendendo altresì accessibili, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, capo I-bis e capo I-ter, tutti i provvedimenti adottati. L'Autorità, di intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministero della salute, predispone annualmente una consultazione pubblica sull'attuazione di quanto disposto dal presente articolo e sui risultati ottenuti dalla sperimentazione in materia di editing genomico.

7. All'esito di ciascuna emissione nell'ambiente di organismi prodotti con le tecniche di cui al comma 1, e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione, il soggetto

notificante trasmette all'Autorità una relazione conclusiva sull'emissione nella quale sono riportati i risultati della verifica sperimentale anche con riferimento ai possibili rischi e impatti per la salute umana e per l'ambiente. L'Autorità invia copia della relazione di cui al presente comma al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministero della salute, all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale, al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, nonché alle regioni e alle province autonome interessate. L'Autorità, avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, effettua altresì una valutazione della relazione di cui al presente comma esprimendo sulla stessa un parere che deve essere comunicato al soggetto notificante nonché alle regioni e alle province autonome interessate.

8. L'Autorità invia alla Commissione europea, entro trenta giorni dal ricevimento, una sintesi di ogni notifica ricevuta ai sensi del comma 2 ed informa altresì la stessa Commissione europea sulle decisioni di cui al comma 4 comprese le ragioni dell'eventuale diniego all'autorizzazione, nonché sui risultati delle emissioni anche in base alle relazioni di cui al comma 7.

9. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 32, 33, commi 1 e 4, e 34, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

10. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le istituzioni di ricerca e di sperimentazione di diritto pubblico provvedono alle verifiche sperimentali di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 12

12.1

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«1) al primo periodo, le parole: «da 4.000 euro a 40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di 1/3 nei casi sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio»;

2) al secondo periodo, le parole: «da 400 euro a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro e 10.000 euro, con riduzione di 1/3 nei casi sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio».

12.2

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1), dopo le parole: "50.000 euro" inserire le seguenti: ", con riduzione di 1/3 nei casi sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio";

b) alla lettera a), numero 2), dopo le parole: "10.000 euro" inserire le seguenti: ", con riduzione di 1/3 nei casi sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio".

12.3

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di consentire il completamento, entro il 31 dicembre 2023, della cartografia geologica e geotematica, ivi compresa quella idrogeologica, nell'ambito del progetto CARG, è stanziata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Al fine di predisporre misure finalizzate alla salvaguardia delle riserve di acqua nelle falde sotterranee, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisisce da ogni ente competente i dati relativi ai pozzi censiti

realizzati ai fini dell'estrazione di acqua da falde sotterranee per uso potabile ed irriguo e per l'identificazione di aree idonee alla realizzazione di interventi di ricarica della falda. I dati acquisiti sono utilizzati:

a) per la predisposizione di una mappa nazionale dei pozzi di estrazione di acqua da falde sotterranee regolarmente censiti ed autorizzati;

b) per la definizione di linee guida finalizzate a garantire il corretto prelievo, uso e mantenimento delle riserve di acqua delle falde sotterranee per le future generazioni, e ad evitare gli sprechi o gli utilizzi impropri di tali risorse;

c) per la definizione di un programma di interventi di ricarica della falda, da integrare nella pianificazione di bacino.».

12.4

[Maffoni](#), [Matera](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro» *con le seguenti:* «le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro».

12.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 2 sostituire la parola: «esclusivamente» *con la seguente:* «altresì».

12.6

[Cantalamesa](#), [Bizzotto](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento, ovvero di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2024.".

12.7

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2024.».

12.8

[Trevisi](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2024.».

12.9

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della

legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2024.".

12.10

[Maffoni](#), [Matera](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 giugno di ciascun anno, le prefetture comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle sanzioni amministrative irrogate nell'anno precedente.".

2-ter. Le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e alle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono pubblicate nella relazione sullo stato dell'ambiente prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.».

12.0.1

[Biancofiore](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«**Art. 12-bis.**

(Sistema informativo dei bacini imbriferi montani)

1. L'articolo 57, comma 2-octies, del decreto legge, 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (in *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2019, n. 301) "Legge di Bilancio 2020" successivamente modificato dall'articolo 36 del decreto legge, n. 77, 31 maggio 2021 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in supplemento ordinario n. 26, relativo alla *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2021, n. 181) è abrogato.».

Art. 13

13.1

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «superficiale e sotterranea e del ciclo dell'acqua».

13.2

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "le amministrazioni centrali" *aggiungere le seguenti:* «e le autorità di distretto».

13.3

[Bizzotto](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'istruzione e del merito, è approvato un piano formativo per lo svolgimento di attività didattiche finalizzate ad aumentare la consapevolezza ai fini della responsabilizzazione dei futuri cittadini in merito alla risorsa acqua, in particolare per la gestione e la tutela delle acque, mirando a favorire una maggiore consapevolezza del valore delle risorse idriche per la terra e per gli esseri viventi, e per promuovere l'adozione di stili di vita rispettosi e sostenibili nei confronti dell'acqua.».

13.4

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di favorire il risparmio di risorse idriche da parte dei cittadini e delle imprese, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione

dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dall'entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2025, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

2-ter. La detrazione di cui al comma precedente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo, delle stesse, non superiore a euro 2.500 per ciascun beneficiario.

2-quater. La detrazione di cui al comma *2-bis* spetta in riferimento alle spese sostenute per:

a. la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

b. la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, 20 milioni di euro per l'anno 2029 e 10 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

13.0.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(*Clausola di salvaguardia*)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

13.0.2

[Testor](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(*Clausola di salvaguardia*)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

13.0.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(*Clausola di salvaguardia*)

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

1.3.2.3.6. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 3 (pom.) del 17/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(660) *Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche* (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 6 subemendamenti all'emendamento 1.500 del Governo, pubblicati in allegato, e che è stato inoltre presentato l'emendamento 4.0.2 (testo 2), anch'esso pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [660](#)

Art. 1

1.500/1

[Durnwalder](#)

All'emendamento 1.500 sostituire le parole da: "primo periodo", fino a: "Conseguentemente sopprimere il" con le seguenti: "sostituire le parole: "possono essere" con la seguente: "sono".

1.500/2

[Durnwalder](#)

All'emendamento 1.500 sostituire le parole: "o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui

delegato" *con le seguenti*: ". Alle sedute della stessa Cabina partecipano, in ragione delle tematiche territoriali affrontate, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome interessate o i loro delegati."

1.500/3

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

All'emendamento 1.500, dopo le parole: "da lui delegato" inserire le seguenti: "e dal Presidente dell'ANCI o suo delegato".

1.500/4

[Paroli](#), [Silvestro](#)

All'emendamento 1.500, dopo le parole: "da lui delegato", aggiungere il seguente periodo:

"Quando si trattano materie che interessano i comuni e le province, possono essere invitati altresì il Presidente dell'ANCI o un suo delegato e il Presidente dell'UPI o un suo delegato."

1.500/5

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

All'emendamento 1.500 sostituire le parole: "sopprimere il terzo periodo" con le seguenti: "sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Quando si trattano materie che interessano gli enti territoriali, partecipano i presidenti di regione e delle province autonome, nonché tre rappresentanti designati dai Comuni e tre rappresentanti designati dalle province. Alle sedute partecipano, altresì, i rappresentanti delle Autorità di bacino distrettuali e dei Consorzi di bonifica e irrigazione, quando si trattano materie attinenti alle loro attività.»".

1.500/6

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

All'emendamento 1.500 sostituire le parole: "sopprimere il terzo periodo" con le seguenti: "sostituire il terzo periodo con il seguente: «Quando si trattano materie che interessano gli enti territoriali, partecipano i presidenti di regione e delle province autonome, nonché il Presidente dell'Anci e il Presidente dell'Unione delle province italiane.»".

Art. 4

4.0.2 (testo 2)

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico)

1. Al fine di contrastare gli effetti della carenza idrica e garantire la continuità della produzione di energia elettrica nonché il pieno utilizzo della capacità installata, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2 e per il periodo compreso tra il 1° giugno 2023 e il 30 settembre 2023, per le centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW che utilizzano sistemi di raffreddamento ad acqua, i valori di cui alla Tabella 3, dell'Allegato 5, alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi alla temperatura di immissione, così come definiti dalla nota (1) della medesima tabella, sono i seguenti:

a) per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 5°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle, tale variazione non deve superare i 2 °C;

b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C

c) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in

nessun caso superare i 3,5 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione;

d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

2 Il Gestore della Rete comunica al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Commissario ed ai gestori, gli impianti interessati dall'applicazione delle previsioni di cui al comma 1 ed i giorni compresi nel periodo specificato nel richiamato comma 1.

3. A partire dal giorno successivo all'invio della comunicazione da parte del Gestore della Rete e per il numero di giorni indicato nella comunicazione stessa - che sarà determinato in misura sufficiente a fronteggiare la situazione di emergenza - i limiti di cui al comma 1 saranno applicati anche in deroga a quanto previsto dagli atti autorizzativi vigenti per i singoli impianti interessati, laddove prevedano limiti più restrittivi.».

1.3.2.3.7. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 4 (pom.) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

4^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 8^a Commissione

[ROSA](#)

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(660) *Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche* (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il presidente [ROSA](#) (Fdl) comunica che l'emendamento 3.0.3 è stato ritirato, mentre l'emendamento 5.18 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/660/14/8 e 9, pubblicato in allegato.

Comunica infine che i relatori hanno presentato la proposta di coordinamento Coord. 1, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [660](#)

G/660/14/8 e 9 (già em 5.18)

[Paroli, Silvestro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 660 di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto legge in titolo reca misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica, stabilendo che il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa;

tale intervento è finalizzato a garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico;

l'articolo 7 della legge 5 agosto 2022, n. 118 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 - reca "Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica", al fine di consentire la messa a gara delle concessioni in scadenza. I criteri dettati per le gare di affidamento sono i seguenti: "valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinquies* e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso";

è opportuno coordinare tali criteri con gli obiettivi del decreto in esame, che consistono nell'ampliare la capacità di invaso, coordinando gli usi idroelettrici con gli altri usi, cioè potabile, irriguo e industriale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere che le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche siano effettuate tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e privilegiando gli interventi di recupero e ampliamento della capacità di invaso, che contestualmente consentano un efficiente utilizzo dei volumi a scopo idroelettrico, potabile, irriguo e industriale.

Coord. 1

I Relatori

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «su delega di questi» sono sostituite dalle seguenti: «su sua delega» e le parole: «il sud» sono sostituite dalle seguenti: «il Sud», al terzo periodo, le parole: «e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano» e, al quarto periodo, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri»;

al comma 3, dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Le predette risorse» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 5, le parole: «e delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dalle comunicazioni» e dopo le parole: «finanza pubblica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 9, le parole: «dei predetti interventi» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 8»;

al comma 10, le parole: «n. 303 del 1999» sono sostituite dalle seguenti: «30 luglio 1999, n. 303».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «cui di» sono soppresse.

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «per gli utilizzi idrici» sono sostituite dalle seguenti: «sugli utilizzi idrici»;

al comma 3, lettera g), le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo»;

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «in via d'urgenza» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e, al secondo periodo, le parole: «Conferenza Stato-regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 6, al primo periodo, le parole: «unità di livello dirigenziale non generale» sono sostituite dalle seguenti: «unità di personale dirigenziale di livello non generale» e le parole: «personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario» sono sostituite dalle seguenti: «personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario» e, all'ottavo periodo, dopo le parole: «la spesa di» è inserita la seguente: «euro»;

al comma 7, al primo periodo, le parole: «afferenti le infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti alle infrastrutture» e, al secondo periodo, dopo le parole: «24, commi 1 e 3, del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «comma 3, e comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 8», dopo le parole: «all'articolo 22 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al», dopo le parole: «all'articolo 5 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e dopo le parole: «all'articolo 9 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: «inerenti la sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla sicurezza», le parole: «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014», la parola: «, statale» è soppressa e le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59» sono sostituite dalle seguenti: «nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004».

All'articolo 6:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al».

All'articolo 7:

al comma 2, quinto periodo, le parole: «di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quarto periodo».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera b), alinea, le parole: «dopo l'articolo 63,» sono sostituite dalle seguenti: «nella parte terza, sezione I, titolo I, capo II, dopo l'articolo 63».

All'articolo 12:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto»;

alla lettera a), numero 2), le parole: «e 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 10.000 euro»;

alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano»;

al comma 2, le parole: «od ente» sono sostituite dalle seguenti: «o un ente» e dopo le parole: «con personalità giuridica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: «un piano di comunicazione» è inserito il seguente segno di

interpunzione: «,»;

*al comma 2, dopo le parole: «Il piano di cui al comma 1» il segno di interpunzione: «,» è
soppresso.*

1.3.2.3.8. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 5 (pom.) del 24/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2023

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE REFERENTE

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [FAZZONE](#) comunica che sono stati presentati gli emendamenti 3.49 (testo 2), 4.10 (testo 2), 5.11 (testo 2), 5.14 (testo 2), 6.7 (testo 2) e 10.24 (testo 2), pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che gli emendamenti 1.5, 1.22, 4.3, 4.24, 4.0.1, 4.0.6, 5.10, 5.16, 6.12, 7.2, 7.3, 7.10 e 8.7 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 5.6 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/660/15/8 e 9, pubblicato in allegato.

In considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, propone di anticipare la seduta già prevista per oggi alle ore 18 alle ore 15,30 o comunque al termine della votazione in Assemblea degli emendamenti riferiti al decreto-legge sul ponte sullo Stretto di Messina, se successivo.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) osserva che vari componenti della 8^a Commissione, dopo la votazione degli emendamenti, dovranno comunque restare in Aula, essendo iscritti a parlare in dichiarazione di voto, e quindi non potrebbero partecipare alla seduta delle Commissioni riunite.

La senatrice [FREGOLENT](#) (Az-IV-RE) si associa a quanto riferito dal senatore Basso, segnalando che lei stessa dovrà intervenire in Assemblea in dichiarazione di voto e che quindi non potrebbe partecipare alla seduta delle Commissioni riunite.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce degli interventi dei senatori Basso e Fregolent, propone dunque di anticipare la seduta di questo pomeriggio alle ore 17 o comunque al termine del voto finale del

decreto-legge sul Ponte sullo Stretto di Messina, se successivo.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seconda seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 18, è anticipata alle ore 17.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [660](#)

G/660/15/8 e 9 (già em. 5.6)

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (A.S. 660),

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento recante "Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica" disciplina gli interventi del Commissario riguardanti la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità che il Commissario possa fissare un termine per l'effettuazione con modalità semplificate, anche da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche di cui al comma 1 dell'articolo 5 del provvedimento in oggetto, di interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso o di originario deflusso naturale di acque fluviali, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti.

Art. 3

3.49 (testo 2)

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento, ovvero di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Resta fermo l'obbligo di versamento degli oneri di concessione e di ogni altro onere o sanzione accessoria che risultino dovuti dalla data di realizzazione di tali opere, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464.».

Art. 4

4.10 (testo 2)

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 di competenza regionale, anche con riferimento alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente può presentare all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del medesimo decreto legislativo, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.»

Art. 5

5.11 (testo 2)

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui:

- 1) la superficie interessata dalle operazioni;
- 2) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate;
- 3) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.

Gli oneri derivanti dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario."».

5.14 (testo 2)

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino volto ad individuare:

- a) la superficie interessata dalle operazioni;
- b) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni sono effettuate;
- c) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.

Gli oneri derivanti dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario."».

Art. 6

6.7 (testo 2)

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, capoverso «e-sexies)», sostituire le parole: «50 metri cubi» con le seguenti: «150 metri cubi».

Art. 10

10.24 (testo 2)

[Dreosto](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Germanà](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per le finalità di applicazione del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e dei relativi decreti attuativi, per la durata della gestione commissariale di cui all'articolo 3 del presente decreto, nella definizione di mare non sono ricompresi gli ambienti lagunari".».

1.3.2.3.9. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 6 (ant.) del 25/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2023

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

[FAZZONE](#)

indi del Presidente della 9^a Commissione

[DE CARLO](#)

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati gli emendamenti 1.18 (testo 2), 1.19 (testo 2), 1.56 (testo 2), 3.9 (testo 2), 3.29 (testo 2), 4.11 (testo 2), 4.28 (testo 2), 5.13 (testo 2), 6.6 (testo 2), 6.14 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), 10.16 (testo 2) e 10.24 (testo 3), pubblicati in allegato.

Informa altresì che sono stati presentati gli ordini del giorno G/660/16/8 e 9 (già 1.44), G/660/17/8 e 9 (già 5.0.5), G/660/18/8 e 9 (già 7.7), G/660/19/8 e 9 (già 8.4), G/660/20/8 e 9 (già 4.36), G/660/21/8 e 9 (già 3.0.3), G/660/22/8 e 9 (già 1.31), G/660/23/8 e 9 (già 3.49 testo 2) e G/660/24/8 e 9 (già 7.0.2), pubblicati in allegato, con conseguente ritiro delle relative proposte emendative.

Comunica poi che sono stati ritirati gli emendamenti 1.6, 1.16, 1.24, 1.28, 1.46, 4.6, 5.12, 5.0.2, 5.0.7, 6.10, 7.1, 8.5 e 9.4, 11.0.5 e 12.6.

Dichiara infine improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 1.54, 3.50, 4.8, 4.10, 4.27, 4.29, 4.30, 4.30 (testo 2), 4.31, 4.34, 4.37, 4.0.2, 4.0.2 (testo 2), 4.0.5, 5.19, 6.6, 6.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.7, 7.0.9, 7.0.10, 7.0.11, 8.6, 8.8, 9.8, 9.9, 10.24, 10.0.1, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.0.1 e 13.4. Sono altresì inammissibili le proposte 10.19 e 10.20.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il vice ministro Vannia GAVA esprime parere contrario sugli emendamenti 01.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, 1.26, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53 e 1.58. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 1.18 (testo 2) e sull'identico emendamento 1.19 (testo 2), nonché sulle proposte emendative 1.27, 1.34, 1.45, 1.55, 1.56 (testo 2) e 1.57 a condizione che quest'ultimo sia riformulato in un nuovo testo identico alla proposta 1.56 (testo 2).

Il parere è, inoltre, favorevole sulla proposta emendativa del Governo 1.500, mentre è contrario sui subemendamenti ad esso riferiti 1.500/1, 1.500/2, 1.500/3, 1.500/4, 1.500/5 e 1.500/6.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo.

Ha la parola, per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 01.1, il senatore [FINA](#) (PD-IDP), il quale si rammarica, innanzitutto, che sia stato espresso parere favorevole su un unico emendamento dell'opposizione e, per di più, a condizione che esso sia riformulato come un emendamento della maggioranza.

Riepiloga le linee direttrici alle quali il suo Gruppo si è attenuto nella formulazione delle proposte emendative, da individuare in una richiesta di adeguate risorse, nella necessità del coinvolgimento degli enti locali, nonché nell'esigenza di legiferare sugli argomenti in esame evitando la mera reiterazione di interventi precedenti.

Con particolare riferimento all'emendamento 01.1, di cui è proponente, rileva come, a suo giudizio, sia mancata, da parte della maggioranza, una attitudine ad ascoltare le proposte provenienti dai Gruppi di minoranza.

Il presidente [DE CARLO](#) (Fdl) chiarisce che la maggior parte degli emendamenti di maggioranza che hanno ottenuto il parere favorevole del Governo sono in realtà emendamenti tecnici volti a recepire i pareri del Comitato per la legislazione.

Il rappresentante del GOVERNO rileva, inoltre, che l'emendamento 01.1 incide sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (FEI), di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, le cui risorse sono destinate ad altre finalità.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 01.1 è posto ai voti e respinto. Posti distintamente ai voti sono, quindi, respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Si passa alla votazione della proposta 1.500 e dei subemendamenti ad essa riferiti.

Dopo che il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) ha ritirato il subemendamento 1.500/4, sono respinti, in esito a distinte votazioni, i subemendamenti 1.500/1, 1.500/2, 1.500/3, 1.500/5 e 1.500/6.

Viene, quindi, posto in votazione l'emendamento 1.500, che risulta approvato, con conseguente preclusione della lettera *b*) dell'emendamento 1.4, nonché degli emendamenti da 1.7 a 1.10.

Con riferimento all'emendamento 1.3, il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) domanda al rappresentante del Governo le ragioni che abbiano indotto a non accogliere la proposta di integrare la composizione della Cabina di regia con il Presidente dell'ANCI ovvero un suo delegato, la cui partecipazione agevolerebbe, a suo avviso, l'adozione di interventi più efficaci.

Il vice ministro Vannia GAVA, in risposta al senatore Martella, evidenzia che la suesposta esigenza può ritenersi superata in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.500, il quale integra la composizione della Cabina di regia con la partecipazione del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome ovvero di un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato.

L'emendamento 1.3, posto quindi ai voti, risulta respinto.

Dopo aver ricordato che la votazione della lettera *b*) dell'emendamento 1.4 risulta assorbita dall'approvazione dell'emendamento 1.500, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione l'emendamento 1.4, limitatamente alle lettere *a*) e *c*), che viene respinto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che anche gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 1.500.

Dopo che, su richiesta della senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), prima firmataria dell'emendamento 1.11, il vice ministro Vannia GAVA ha evidenziato che il parere è contrario in quanto la proposta impiega le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, l'emendamento 1.11 è posto ai voti e respinto.

Posti distintamente ai voti, risultano, quindi, respinti gli emendamenti 1.12 e 1.13.

Su richiesta della senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*), proponente della proposta 1.14, il rappresentante del GOVERNO specifica che la Cabina di regia, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 3, del provvedimento in titolo, già a normativa vigente può avvalersi del supporto delle Autorità di bacino e di altri soggetti.

Dopo una breve replica della senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*), volta a precisare che la proposta 1.14 è intesa a coinvolgere stabilmente le Autorità di bacino e le regioni nelle procedure di cui al menzionato articolo 1, comma 3, dando seguito a quanto rappresentato dalle medesime Autorità di bacino in sede di audizione, l'emendamento 1.14, posto ai voti, viene respinto.

Il [PRESIDENTE](#) pone congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 1.15 e 1.17, che risultano respinti.

Posti congiuntamente ai voti, sono, quindi, approvati gli emendamenti identici 1.18 (testo 2) e 1.19 (testo 2).

In risposta al senatore [FINA](#) (*PD-IDP*), che ha domandato le ragioni del parere contrario sull'emendamento 1.20, il rappresentante del GOVERNO fa presente che la realizzazione di nuove dighe lungo i corsi d'acqua naturali deve poter essere ricompresa tra gli interventi realizzabili da parte del Commissario.

L'emendamento 1.20, posto in votazione, viene respinto.

Il senatore [FINA](#) (*PD-IDP*) esprime le sue perplessità anche in merito al parere contrario espresso sull'emendamento 1.21, di cui è primo firmatario, tanto più che occorre, a suo giudizio, difendere le prerogative di indirizzo del Legislatore.

Il vice ministro Vannia GAVA chiarisce che la suddetta proposta appare limitare la discrezionalità delle decisioni che la Cabina di regia è tenuta ad assumere.

L'emendamento 1.21, posto in votazione, viene respinto.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.23, 1.25, a seguito della controprova richiesta dalla senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*), e 1.26.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 1.27.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.29 e 1.30.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.32 e 1.33.

Il [PRESIDENTE](#) pone poi in votazione l'emendamento 1.34, che risulta approvato.

Su richiesta della senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), prima firmataria dell'emendamento 1.35, il rappresentante del GOVERNO specifica di essersi espressa contrariamente all'emendamento in questione, in quanto esso genererebbe un aggravio della procedura.

L'emendamento 1.35 è quindi posto in votazione e respinto.

Con riferimento all'emendamento 1.36, su sollecitazione della senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) e del senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), il vice ministro Vannia GAVA riferisce che il Ministero dell'economia e delle finanze ha giudicato inutilmente aggravante il concerto anche del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto la rimodulazione delle risorse disponibili, di cui all'articolo 1, comma 5, del provvedimento in esame.

Ha, quindi, la parola sull'ordine dei lavori la senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*), la quale contesta che, nell'esame del decreto-legge, i Gruppi di minoranza, a differenza di quelli di maggioranza, abbiano avuto cognizione delle improponibilità troppo tardi per poter proporre riformulazioni dei testi. Per tale ragione, a suo giudizio, ai Gruppi di opposizione è stata preclusa nei fatti la possibilità di partecipare costruttivamente al procedimento legislativo.

L'emendamento 1.36, posto ai voti, viene respinto.

Con riferimento all'emendamento 1.37, il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), dopo essersi associato alle considerazioni della senatrice Di Girolamo sulla necessità di disporre di tempi congrui per esaminare e intervenire positivamente sui provvedimenti, lamenta il non accoglimento della proposta di coinvolgere la Conferenza unificata nel procedimento di adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 5, del provvedimento in titolo.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.37 e 1.38.

In esito a distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.39, 1.40 e 1.41.

In merito all'emendamento 1.42, la senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) si rammarica che il rappresentante del Governo abbia escluso le Commissioni parlamentari competenti per materia dalla possibilità di rendere il loro parere sul decreto di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge. Si rivolge, al riguardo, al rappresentante del Governo per conoscere se tale decreto abbia ad oggetto esclusivamente una ripartizione di risorse ovvero anche la definizione di un elenco di opere alle quali destinare in via prioritaria le risorse medesime.

Il vice ministro Vannia GAVA chiarisce che il decreto ha ad oggetto una ripartizione di risorse ed evidenzia che la composizione della Cabina di regia di per sé risulta in grado di garantire un ampio confronto tra i soggetti istituzionali coinvolti.

Dopo che la senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) ha dichiarato il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.42, ribadendo l'importanza di coinvolgere direttamente le Commissioni parlamentari competenti per materia contro la tendenza all'esautorazione del Parlamento - alla quale, a suo avviso, quotidianamente si assiste -, la proposta 1.42 è posta ai voti e respinta.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.43.

Il [PRESIDENTE](#) pone poi in votazione la proposta emendativa 1.45, che risulta approvata.

Su richiesta della senatrice [FREGOLENT](#) (Az-IV-RE), il vice ministro Vannia GAVA precisa che nell'emendamento 1.47 non risultano definiti i criteri sulla base dei quali riconoscere meccanismi premiali in favore degli enti e gestori che si caratterizzano per efficacia ed efficienza.

Interviene brevemente il senatore [FINA](#) (PD-IDP) per osservare che il suddetto emendamento appare, alla luce di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, più lacunoso che inaccoglibile e dunque reputa singolare la contrarietà espressa dal Governo.

L'emendamento 1.47, posto ai voti, è respinto.

Con riferimento all'emendamento 1.48, su richiesta della senatrice [NATURALE](#) (M5S), il vice ministro Vannia GAVA sottolinea che le competenze richiamate nella proposta emendativa non sono attribuibili alla Cabina di regia.

Dopo che la senatrice [NATURALE](#) (M5S) ha specificato che la suddetta proposta è tesa a coinvolgere l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), gli enti di governo dell'ambito e i consorzi di bonifica, l'emendamento 1.48 è posto in votazione e respinto.

In merito alla proposta 1.49, il rappresentante del GOVERNO fa presente, rispondendo a una richiesta della senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS), che lo stesso incide su competenze delle Regioni e che l'eliminazione degli sprechi della risorsa idrica rientrano nelle competenze del Ministero delle infrastrutture.

L'emendamento 1.49 è quindi posto ai voti e respinto.

Dopo che la senatrice [FREGOLENT](#) (Az-IV-RE) ha evidenziato la rilevanza del contenuto dell'emendamento 1.50, inteso a promuovere l'implementazione di un sistema di coordinamento nazionale sugli utilizzi dell'acqua, il medesimo è posto ai voti e respinto.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce, su richiesta del senatore [FINA](#) (PD-IDP), in relazione all'emendamento 1.51, che la contrarietà del Governo si fonda sulla impossibilità di modificare i parametri sulla base dei quali la Cabina di regia procede ad attivare l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Dopo un invito del senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) a riconsiderare il parere espresso sulla proposta 1.51, il senatore [FINA](#) (PD-IDP) richiama l'attenzione sulla necessità che le nuove misure rispettino le competenze delle autonomie locali e delle regioni, al fine di evitare degenerazioni arbitrarie dei poteri sostitutivi.

Le senatrici [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FREGOLENT](#) (Az-IV-RE) - la quale fa presente che la previsione di un commissario straordinario non sempre garantisce decisioni solerti - e [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) chiedono di aggiungere la firma all'emendamento 1.51.

L'emendamento 1.51 è quindi posto ai voti e respinto.

Con riferimento all'emendamento 1.52, il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) si rivolge al vice ministro Vannia Gava per conoscere i motivi che hanno indotto il Governo a declinare la proposta di una

collaborazione delle università e degli enti di ricerca con la Cabina di regia.

All'emendamento aggiungono la firma la senatrice [NATURALE](#) (M5S), che richiama l'importanza di mettere a punto soluzioni scientifiche innovative, e la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS), la quale ricorda come anche il regolamento europeo 2021/1119 sui cambiamenti climatici preveda l'istituzione di un comitato scientifico.

Dopo che il vice ministro Vannia GAVA ha rilevato che la proposta in questione genererebbe un aggravio procedurale, l'emendamento 1.52 è posto in votazione e respinto.

Con riguardo all'emendamento 1.53, la senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, pone in evidenza l'importanza di indire bandi di gara uniformi per i rinnovi delle concessioni delle grandi derivazioni per uso idroelettrico, considerato che tali concessioni sono per lo più in scadenza o scadute. Fa presente, al riguardo, che diverse Regioni non si sono ancora dotate della legislazione regionale sulla base della quale indire i bandi di gara, con evidenti disparità sul territorio nazionale.

Il senatore [ROSA](#) (Fdl) obietta, in proposito, che il processo legislativo regionale risulta molto avanzato e che l'emendamento sembrerebbe dunque superato.

L'emendamento 1.53 è quindi posto in votazione e respinto.

Il presidente [DE CARLO](#) pone in votazione l'emendamento 1.55 che, anche a seguito di controprova su richiesta della senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), risulta approvato.

Dopo che la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) ha accettato di riformulare l'emendamento 1.57 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.56 (testo 2), gli emendamenti 1.56 (testo 2) e 1.57 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

I senatori [FINA](#) (PD-IDP) e [NAVE](#) (M5S) - unitamente ai membri dei rispettivi Gruppi - e la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) dichiarano di aggiungere la firma all'emendamento 1.58, inteso a garantire il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari nel controllo dell'attività commissariale, come precisato dalla senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), la quale reitera le critiche all'esautorazione del Parlamento.

L'emendamento 1.58 è quindi posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il vice ministro Vannia GAVA esprime parere contrario sull'unico emendamento (2.1) riferito all'articolo 2.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) manifesta le sue perplessità in relazione alla contrarietà espressa, giudicando la proposta emendativa un intervento di mero *drafting*.

La proposta 2.1 è, quindi, posta ai voti e respinta.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il vice ministro Vannia GAVA esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.28, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.40, 3.41, 3.43, 3.44, 3.46, 3.0.1 e 3.0.2.

Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 3.2, 3.7, a condizione che sia riformulato in un nuovo testo identico all'emendamento 3.39, 3.9 (testo 2), 3.29 (testo 2), 3.30, a condizione che sia riformulato in un nuovo testo identico all'emendamento 3.29 (testo 2), 3.39, 3.42, a condizione che sia riformulato in un nuovo testo identico all'emendamento 3.39, 3.45, 3.47 e 3.48.

Per quanto concerne l'emendamento 3.27, si riserva di esprimere il parere nel corso dell'esame dell'articolo.

Ricorda, infine, che gli emendamenti 3.49 (testo 2) e 3.0.3 sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/660/23/8 e 9 e G/660/21/8 e 9.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (Fdl) ritira le proposte 3.15 e 3.46.

Viene posto ai voti l'emendamento 3.1, che risulta respinto.

È, quindi, posto ai voti l'emendamento 3.2, che viene approvato, con conseguente assorbimento della lettera a) dell'emendamento 3.4, dell'emendamento 5.3, nonché della lettera b) dell'emendamento 11.3.

Con riferimento all'emendamento 3.3, su richiesta di chiarimenti in merito al parere contrario del Governo da parte del senatore [FINA](#) (*PD-IDP*), il vice ministro Vannia GAVA fa presente che la composizione della Cabina di regia, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.500, già garantisce la partecipazione dei rappresentanti regionali.

L'emendamento 3.3, posto ai voti, viene respinto.

L'emendamento 3.4, posto in votazione limitatamente alla lettera *b*), risulta respinto.

In merito all'emendamento 3.6, la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) pone in luce come gli interventi prioritari del Commissario siano da porre in essere nei bacini distrettuali dove sussiste una emergenza idrica.

Replica il vice ministro Vannia GAVA che il Commissario esercita le sue funzioni sull'intero territorio nazionale.

Gli identici emendamenti 3.5 e 3.6 sono, quindi, congiuntamente posti ai voti e respinti.

Viene posto ai voti l'emendamento 3.8, che risulta respinto.

Il [PRESIDENTE](#) pone poi in votazione l'emendamento 3.9 (testo 2), che viene approvato.

In merito al proprio emendamento 3.10, la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) evidenzia l'importanza di sottrarre espressamente le leggi penali, la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico e le disposizioni del codice antimafia dai poteri derogatori del Commissario.

Dopo una breve replica del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.10 è posto ai voti e respinto.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 3.11, che risulta respinto.

Dopo che il vice ministro Vannia GAVA, su sollecitazione della senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*), con riferimento all'emendamento 3.12, ha chiarito che la garanzia di rispetto dei limiti ecologici di prelievo dai corpi idrici è già presente nella legislazione vigente, la proposta è posta in votazione e respinta.

Su sollecitazione della senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), in relazione alla proposta emendativa 3.13, il rappresentante del GOVERNO fa presente come la previsione espressa della collaborazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) appaia pleonastica, in ragione della presenza, nell'ambito della Cabina di regia, degli Osservatori distrettuali, che operano in sinergia con le Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA).

L'emendamento 3.13, posto ai voti, risulta respinto.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.14, 3.16, 3.17 e 3.18.

A fronte di una richiesta di chiarimenti della senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) con riguardo all'emendamento 3.19, il vice ministro Vannia GAVA dichiara che non risulta opportuno sottrarre alle competenze del Commissario la regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi.

Dopo che la senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) ha dichiarato il voto favorevole del suo Gruppo sulla suddetta proposta, intesa a recepire quanto rappresentato in sede di audizioni dalle Autorità di bacino, l'emendamento 3.19, posto ai voti, è respinto.

Interviene brevemente il senatore [FINA](#) (*PD-IDP*) per porre in rilievo l'eccesso di potere attribuito al Commissario, alla luce del rigetto di tutte le proposte emendative orientate ad introdurre occasioni di confronto per lo svolgimento della sua attività.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.20 e 3.21.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) manifesta il suo stupore per il parere contrario sulla proposta 3.22, volta a fornire conferma legislativa a una prassi consolidata, vale a dire quella di regolare i corsi d'acqua naturali superficiali con particolare attenzione al deflusso ecologico e alle priorità d'uso.

L'emendamento 3.22, posto ai voti, è respinto.

Interviene il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) circa l'ordine dei lavori, considerato il concomitante svolgimento dei lavori da parte dell'Assemblea, per conoscere le modalità di prosieguo dell'esame.

Il presidente [FAZZONE](#) comunica la volontà di proseguire i lavori delle Commissioni, a meno che l'Assemblea non proceda a votazioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Posto ai voti, l'emendamento 3.23 non è approvato.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*), con riferimento all'emendamento 3.24, richiama l'attenzione sulla

importanza che il Commissario verifichi l'installazione, da parte dei concessionari, di strumenti di registrazione dei flussi.

Dichiarandosi consapevoli dell'importanza delle azioni di controllo ai fini di una gestione oculata dei flussi, la senatrice [NATURALE](#) (M5S) e il senatore [NAVE](#) (M5S) aggiungono la firma all'emendamento 3.24, che, posto ai voti, viene respinto.

Le Commissioni riunite respingono altresì l'emendamento 3.25.

La seduta, sospesa alle ore 11,10, riprende alle ore 11,35.

Dopo che il vice ministro Vannia GAVA, in risposta a una richiesta di motivazione della senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), ha chiarito che l'emendamento 3.26 comporterebbe un aggravio procedimentale, tale proposta è posta ai voti e respinta.

A scioglimento della riserva, il vice ministro Vannia GAVA esprime parere contrario sull'emendamento 3.27.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (FdI) dichiara di ritirare l'emendamento 3.27, che, fatto proprio dalla senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), è posto ai voti e respinto.

Il vice ministro Vannia GAVA, su richiesta del senatore [FINA](#) (PD-IDP), spiega con la volontà di evitare aggravii procedurali il parere contrario espresso sull'emendamento 3.28, che, posto ai voti, è respinto.

Dopo che la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) ha accettato di riformulare l'emendamento 3.30 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 3.29 (testo 2), le due proposte, poste congiuntamente in votazione, risultano accolte.

La senatrice [FREGOLENT](#) (Az-IV-RE), con riferimento alla proposta 3.31, pone in rilievo la importanza di realizzare impianti di desalinizzazione, decisivi per superare la criticità idrica nelle isole. La proposta 3.31, posta in votazione, risulta respinta.

In seguito a dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.32 da parte della senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), lo stesso è posto in votazione e respinto.

Viene poi posto in votazione l'emendamento 3.33, che risulta respinto.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.34 da parte della senatrice [NATURALE](#) (M5S), il medesimo è posto ai voti e respinto.

Il rappresentante del GOVERNO, su sollecitazione del senatore [FINA](#) (PD-IDP), dichiara ultroneo, rispetto alla legislazione vigente, quanto previsto dalla proposta 3.35, che, posta ai voti congiuntamente alla identica proposta 3.36, viene respinta.

È quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 3.37.

In relazione alla proposta 3.38, il vice ministro Vannia GAVA, su sollecitazione della senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), precisa che il rispetto delle previsioni del codice dei contratti pubblici è già garantito dalla normativa vigente.

L'emendamento 3.38, posto in votazione, è respinto.

Dopo che il senatore [FINA](#) (PD-IDP) ha accettato di riformulare l'emendamento 3.7 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 3.39 e la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) ha accolto l'analogo invito a riformulare il proprio emendamento 3.42 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 3.39, le menzionate proposte - 3.7 (testo 2), 3.39 e 3.42 (testo 2) - sono congiuntamente poste in votazione e approvate.

Sono respinti gli identici emendamenti 3.40 e 3.41.

A seguito di una precisazione del rappresentante del GOVERNO in merito all'emendamento 3.43, chiesta dalla senatrice [SIRONI](#) (M5S), e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [NAVE](#) (M5S), l'emendamento, posto ai voti, è respinto.

In merito alla proposta 3.44, il vice ministro Vannia GAVA, su richiesta della senatrice [FREGOLENT](#) (Az-IV-RE), spiega che il parere contrario del Governo si è fondato sulla valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze nonché sulla considerazione che le competenze in questione sono già di competenza della Cabina di regia.

L'emendamento 3.44, posto ai voti, è respinto.

Posti distintamente in votazione, sono approvati gli emendamenti 3.45, 3.47 e 3.48.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) osserva che la proposta 3.44 poteva essere riformulata in testo analogo alla successiva proposta 3.45, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.

Posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il vice ministro Vannia GAVA esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.4, che viene ritirato dalla senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*), 4.5, 4.6, 4.7, 4.13, 4.14, 4.15, 4.17, 4.19, 4.33, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.7 e 4.0.8.

Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 4.11 (testo 2), 4.12, a condizione che sia riformulato in testo identico all'emendamento 4.11 (testo 2), 4.16, a condizione di una riformulazione in un nuovo testo di cui dà lettura, 4.18, a condizione che sia riformulato in un testo identico all'emendamento 4.11 (testo 2), 4.20, a condizione che sia riformulato in un testo identico ad una riformulazione dell'emendamento 5.11, su cui si esprimerà in seguito, 4.25 e 4.28 (testo 2).

Chiede infine di accantonare l'esame delle proposte 4.9, 4.10 (testo 2), 4.21, 4.22, 4.23, 4.26, 4.32 e 4.35.

Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 4.15.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.1 che risulta respinto.

L'emendamento 4.2, dopo che il vice ministro Vannia GAVA ha ribadito che l'attività del Commissario si inquadra nella disciplina del codice dei contratti pubblici, è posto ai voti e respinto. Con riferimento al proprio emendamento 4.5, identico al 4.7, nonché alle proposte ritirate 4.4 e 4.6, il senatore [FINA](#) (*PD-IDP*), nel domandare una riconsiderazione del parere espresso dal Governo, fa presente che esse sono volte a recepire istanze presentate in sede di audizione dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).

Il rappresentante del GOVERNO replica che il codice dei contratti pubblici già reca la medesima previsione.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) invita a considerare che, con il presente decreto-legge, le disposizioni in questione risulterebbero immediatamente applicabili, mentre la senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) domanda al rappresentante del Governo maggiore chiarezza sui riferimenti al codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero al nuovo codice.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.5 e 4.7.

Dopo che la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) ha accettato l'invito a riformulare l'emendamento 4.12 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 4.11 (testo 2), le due proposte, con votazione congiunta, sono accolte, con conseguente assorbimento dell'emendamento 4.18.

Su richiesta della senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*), il rappresentante del GOVERNO, in riferimento alla proposta 4.13, precisa che la Cabina di regia già esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge in esame sulla base di studi idrogeologici.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 4.13, che, posto in votazione, è respinto.

È poi respinto l'emendamento 4.14.

L'emendamento 4.16, come riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, dal senatore [FINA](#) (*PD-IDP*), secondo l'invito del Governo, è posto in votazione e approvato.

A seguito di dichiarazione di voto favorevole da parte della senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 4.17.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 4.19.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) dichiara di accettare l'invito a riformulare la proposta 4.20 in testo identico alla riformulazione dell'emendamento 5.11.

La proposta 4.20 è accantonata per essere esaminata con riferimento all'articolo 5.

Posti distintamente in votazione, sono accolti gli emendamenti 4.25 e 4.28 (testo 2).

Su sollecitazione della senatrice [SIRONI](#) (*M5S*), il rappresentante del GOVERNO spiega che il parere

contrario sulla proposta 4.33 è motivato dal fatto che la stessa attinge al Fondo per le esigenze indifferibili.

L'emendamento 4.33, posto in votazione, è respinto.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) chiede di riammettere all'esame la proposta 4.0.2 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#), all'esito di una rivalutazione, riammette l'emendamento 4.0.2 (testo 2).

Il vice ministro Vannia GAVA esprime parere favorevole sul 4.0.2 (testo 2), purché venga riformulato in un testo di cui dà lettura.

I RELATORI si associano.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) riformula il 4.0.2 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato. Viene quindi posto in votazione l'emendamento 4.0.2 (testo 3), che risulta approvato.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.0.3 e 4.0.4.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO, su sollecitazione della senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*), ha fatto presente che i dati che si intendono raccogliere con la mappatura di cui all'emendamento 4.0.7, sono già monitorati ai sensi della normativa vigente, la proposta è posta in votazione e respinta.

A seguito di chiarimento, da parte del vice ministro Vannia GAVA, che il parere contrario sull'emendamento 4.0.8 è motivato dal fatto che esso provvede alla copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, la senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) dichiara di ritirarlo per trasformarlo in ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 12,25, riprende alle ore 12,40.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 5.

Il vice ministro Vannia GAVA esprime parere favorevole sulle proposte 5.4 e 5.11 (testo 2), purché quest'ultima sia riformulata in un testo 3 di cui dà lettura. Pertanto, anche il parere sulle proposte 5.13 (testo 2), 5.14 (testo 2), 5.15 e 4.20 sarebbe favorevole se tali emendamenti fossero riformulati come indicato. Il parere invece è contrario sulle restanti proposte emendative.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Vice Ministro.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore [FINA](#) (*PD-IDP*), risponde il vice ministro Vannia GAVA precisando che sull'emendamento 5.2 si registra la contrarietà del Dicastero dell'economia.

Le Commissioni riunite, con separate votazioni, respingono l'emendamento 5.2 e approvano l'emendamento 5.4.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 5.3 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 3.2.

Con successive votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 5.5, gli identici 5.7 e 5.8, nonché il 5.9.

Il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*), accedendo all'invito del Vice Ministro, riformula l'emendamento 5.11 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Anche i senatori [GERMANA'](#) (*LSP-PSd'Az*), [SIGISMONDI](#) (*FdI*), Gabriella [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) e Silvia [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) riformulano i propri emendamenti rispettivamente nelle proposte 5.13 (testo 3), 5.14 (testo 3), 5.15 (testo 2) e 4.20 (testo 2), pubblicati in allegato, in maniera identica al 5.11 (testo 3).

Il [PRESIDENTE](#) segnala che l'emendamento 4.20 (testo 2) andrà riferito all'articolo 5 e rinumerato conseguentemente come 5.20 (già 4.20 testo 2).

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.13 (testo 3) prende la parola il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) per puntualizzare che la riformulazione è volta a specificare che le attività di smaltimento del materiale di risulta sono a carico del gestore o del concessionario.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 5.11 (testo 3), 5.13 (testo 3), 5.14 (testo 3), 5.15 (testo 2) e 5.20 (già 4.20 testo 2) sono approvati dalle Commissioni riunite.

I senatori [FINA](#) (*PD-IDP*) e Gabriella [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) sottoscrivono l'emendamento 5.17, dichiarando il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 5.17 e 5.0.1 risultano respinti.

Ad una richiesta del senatore [FINA](#) (*PD-IDP*) risponde il vice ministro Vannia GAVA, specificando

che non risulta corretta la copertura della proposta 5.0.3.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.3 è respinto.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) ritira l'emendamento 5.0.4, preannunciandone l'eventuale trasformazione in ordine del giorno.

Le Commissioni riunite respingono poi l'emendamento 5.0.6.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il vice ministro Vannia GAVA si dichiara contraria a tutte le proposte emendative ad eccezione del 6.6 (testo 2) e del 6.14 (testo 2), che chiede di accantonare.

I RELATORI si associano alle considerazioni del Vice Ministro.

Ad una richiesta di chiarimento della senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) sull'emendamento 6.3, il vice ministro Vannia GAVA fa presente che qualsiasi soppressione di parti di testo non risulta compatibile con le finalità del provvedimento.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3 sono respinti, così come, con separata votazione, l'emendamento 6.4.

Su sollecitazione della senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), il vice ministro Vannia GAVA precisa che la contrarietà sulla proposta 6.5 è legata al suo carattere pleonastico, tenuto conto che tutti gli interventi già rispettano le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), l'emendamento 6.5 è posto ai voti e respinto.

Il vice ministro Vannia GAVA fa presente di aver acquisito ulteriori elementi sulla proposta 6.6 (testo 2), in merito alla quale si esprime ora in senso favorevole.

Si associano i RELATORI.

L'emendamento 6.6 (testo 2), posto ai voti, risulta approvato dalle Commissioni riunite.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (FdI) ritira l'emendamento 6.7 (testo 2).

Gli identici emendamenti 6.8 e 6.9, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

In esito a separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 6.11 e, dopo la controprova richiesta dalla senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), 6.13.

L'emendamento 6.14 (testo 2) viene accantonato dalle Commissioni riunite.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) chiede le ragioni della contrarietà sulla proposta 6.15.

Il vice ministro Vannia GAVA riferisce che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha manifestato un orientamento sfavorevole.

Prende brevemente la parola la senatrice [SIRONI](#) (M5S) per sottolineare gli obiettivi di tutela della salute pubblica, sottesi alla proposta emendativa in questione.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S), giudicando grave la posizione del Dicastero dell'agricoltura, soprattutto in vista della tutela del suolo, ritira l'emendamento 6.15, riservandosi un'eventuale trasformazione in un ordine del giorno.

In esito a separate votazioni, gli emendamenti 6.16 e 6.17 sono respinti.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 6.18.

Ad una richiesta di chiarimento della senatrice [SIRONI](#) (M5S) risponde il vice ministro Vannia GAVA, precisando che la ricarica dei pozzi non può essere alimentata esclusivamente da pannelli fotovoltaici, come previsto dall'emendamento 6.19.

Seguono brevi interlocuzioni tra la senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) e il vice ministro Vannia GAVA, circa la possibilità di una riformulazione dell'emendamento 6.19.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) ritira l'emendamento 6.19, riservandosi di ripresentarlo in Aula in una versione modificata.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.0.1, prende la parola il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), reputando importante realizzare vasche di raccolta di acque meteoriche, senza impermeabilizzazione permanente del suolo.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.1 è respinto.

La senatrice [FREGOLENT](#) (Az-IV-RE) ritira l'emendamento 6.0.2.

La seduta, sospesa alle ore 13, riprende alle ore 14.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3 risultano ritirati.

Il vice ministro Vannia GAVA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione del 7.0.1 (testo 2), che chiede di accantonare.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dalla senatrice Aurora Floridaia.

Posto ai voti, l'emendamento 7.4 non è approvato.

L'emendamento 7.5 decade per assenza dei proponenti.

L'emendamento 7.6, posto ai voti, è respinto dalle Commissioni riunite.

L'emendamento 7.8 decade per assenza dei firmatari.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 7.9 e 7.11.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 7.12.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 7.13 e 7.14 sono respinti dalle Commissioni riunite, così come, con separate votazioni, gli emendamenti 7.15, 7.16 e 7.17.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 7.18, sottolineando l'esigenza di coinvolgere anche le aziende sanitarie territorialmente coinvolte. Domanda, peraltro, le ragioni dell'orientamento contrario da parte del Governo.

Il vice ministro Vannia GAVA precisa che le autorità menzionate nella proposta emendativa sono già coinvolte nel Piano di gestione del rischio.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 7.18 e 7.19 sono respinti.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare l'emendamento 7.0.1 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.3 è respinto, mentre l'emendamento 7.0.6 decade per assenza dei firmatari.

Posti distintamente in votazione, risultano altresì respinti gli emendamenti 7.0.8 e 7.0.12.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 8.

Il vice ministro Vannia GAVA manifesta parere contrario su tutte le proposte emendative.

I RELATORI si esprimono in senso conforme.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 08.1, 8.1, 8.2 e 8.3.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) chiede le ragioni del parere contrario sulla proposta 8.9.

Il vice ministro Vannia GAVA riferisce che il Ministero della giustizia ha espresso un orientamento contrario all'innalzamento delle sanzioni amministrative, reputandolo incongruo.

In esito a separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 8.9 e 8.0.1.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 9.

Il vice ministro Vannia GAVA si esprime in senso contrario su tutte le proposte emendative ad eccezione dell'emendamento 9.0.1, che chiede di accantonare.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo.

Gli identici emendamenti 9.1 e 9.2 sono posti in votazione e respinti.

L'emendamento 9.3 decade per assenza dei proponenti.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) chiede di esplicitare le ragioni del parere contrario sull'emendamento 9.5.

Il vice ministro Vannia GAVA riferisce che è in consultazione pubblica un decreto sulle operazioni di sghiaimento.

All'esito di separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 9.5 e 9.6.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) sollecita il Governo a rendere note le ragioni del parere contrario sulla proposta 9.7.

Il vice ministro Vannia GAVA si richiama a quanto espresso sulla proposta 9.5.

Posto ai voti, l'emendamento 9.7 non è approvato.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare l'emendamento 9.0.1.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il vice ministro Vannia GAVA manifesta un orientamento contrario su tutte le proposte emendative ad

eccezione del 10.24 (testo 3), su cui il parere è favorevole, e delle proposte 10.8, 10.12, 10.16 (testo 2), 10.18 e 10.22, che chiede di accantonare.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3 risultano respinti.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) invita il Governo a chiarire le ragioni del parere contrario sull'emendamento 10.4.

Il vice ministro Vannia GAVA riferisce che c'è la contrarietà del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto la copertura grava sul Fondo europeo per gli investimenti.

Posto ai voti, l'emendamento 10.4 è respinto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) e il senatore [FINA](#) (PD-IDP) chiedono di esplicitare le motivazioni sottese al parere contrario sugli emendamenti 10.5 e 10.7.

Il vice ministro Vannia GAVA puntualizza che le soppressioni di parti di testo sono contrarie allo spirito del decreto-legge.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 10.5 e gli identici 10.6 e 10.7 e convengono di accantonare gli emendamenti 10.8, 10.12, 10.16 (testo 2), 10.18 e 10.22.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 10.9, 10.10, 10.11, 10.13, 10.14 e 10.15 sono respinti.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) invita il Governo a chiarire il perché del parere contrario sull'emendamento 10.17.

Il vice ministro Vannia GAVA ritiene che si tratti di una prescrizione generica che non tiene conto della necessità di effettuare studi specifici sui siti degli scarichi degli impianti di desalinizzazione.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento 10.17, precisa che esso recava prescrizioni minime da rispettare.

Posto ai voti, l'emendamento 10.17 è respinto.

La senatrice [FREGOLENT](#) (Az-IV-RE) invita il Governo a rivedere il parere espresso sul 10.21, che ha una copertura a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il vice ministro Vannia GAVA fa presente che l'inserimento di nuove previsioni comporta la rinegoziazione del PNRR nelle sedi opportune e mantiene il proprio parere contrario.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 10.21 e 10.23.

Posto ai voti, l'emendamento 10.24 (testo 3) è approvato.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il vice ministro Vannia GAVA si dichiara contraria a tutte le proposte emendative ad eccezione dell'emendamento 11.0.6, che chiede di accantonare in quanto vertente sullo stesso tema del 9.0.1, già accantonato.

I RELATORI si associano a quanto espresso dal rappresentante del Governo.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 11.1, finalizzato a rendere partecipi i cittadini sulle quantità d'acqua disponibile e sulle attività connesse al risparmio idrico.

Posto ai voti, l'emendamento 11.1 è respinto.

Sull'emendamento 11.10 (testo corretto) le senatrici [SIRONI](#) (M5S), [NATURALE](#) (M5S) e [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiarano di aggiungere le rispettive firme, dichiarando di esplicitare le ragioni del parere contrario.

Il vice ministro Vannia GAVA fa presente che il divieto di deroga alla normativa europea è evidente e non richiede ulteriori esplicitazioni.

L'emendamento 11.10 (testo corretto) è posto ai voti e respinto.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore [BASSO](#) (PD-IDP) sul parere espresso in merito all'emendamento 11.2, risponde il vice ministro Vannia GAVA, precisando che la proposta risulta in parte pleonastica, in parte eccessivamente limitativa dell'attività dell'osservatorio e comporta comunque spese.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) fa notare che una parte dell'emendamento 11.2 riguarda l'Autorità di bacino del fiume Po, particolarmente coinvolta dagli eventi alluvionali degli ultimi giorni. Chiede

pertanto di valutare l'accantonamento della proposta emendativa.

Il senatore [FINA](#) (*PD-IDP*) rammenta peraltro che la proposta emendativa in questione trae spunto anche dalle richieste delle Autorità di bacino emerse durante le audizioni.

Con il parere favorevole del vice ministro Vannia GAVA, le Commissioni riunite convengono di accantonare l'emendamento 11.2.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la lettera *b*) dell'emendamento 11.3 è stata assorbita dall'approvazione dell'emendamento 3.2. Pertanto, si procederà alla votazione della sola prima parte del suddetto emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 11.3, prima parte, è respinto.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 11.4, sollecitando l'esplicitazione delle ragioni di contrarietà.

Il vice ministro Vannia GAVA fa presente che esso modifica la disciplina dell'Osservatorio, nella sua composizione.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) si interroga dunque sul ruolo di ISPRA, sottolineando l'esigenza di integrare le competenze scientifiche dell'Osservatorio e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 11.4.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 11.4, nonché gli identici emendamenti 11.5 e 11.6.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 11.7.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 11.8.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 11.9, chiedendo di precisare i motivi della contrarietà.

Il vice ministro Vannia GAVA chiarisce che esso fa riferimento a convenzioni a titolo oneroso.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 11.9 e 11.0.3, convenendo poi di accantonare l'emendamento 11.0.6.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 12.

Il vice ministro Vannia GAVA si dichiara favorevole alle proposte 12.1 (che assorbirebbe i contenuti dell'emendamento 12.2) e 12.4. Il parere invece è contrario sui restanti emendamenti.

I RELATORI esprimono parere conforme al rappresentante del Governo.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 12.1, con conseguente assorbimento della proposta 12.2.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore [FINA](#) (*PD-IDP*), il vice ministro Vannia GAVA fa presente che l'emendamento 12.3 insiste sul Fondo europeo per gli investimenti e ciò motiva il parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 12.3 è respinto.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 12.4, con preclusione del 12.5.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) fa proprio e ritira l'emendamento 12.10.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il vice ministro Vannia GAVA si dichiara favorevole agli emendamenti 13.2 e 13.0.1, di tenore simile al 13.0.2 e al 13.0.3. Il parere è invece contrario sulle restanti proposte.

I RELATORI si associano alle dichiarazioni del rappresentante del Governo.

Ad una richiesta di chiarimento della senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) sull'emendamento 13.1, risponde il vice ministro Vannia GAVA.

Il senatore [FINA](#) (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 13.1.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 13.1 e approvano l'emendamento 13.2.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira la proposta 13.3 in vista della sua trasformazione in ordine del giorno.

Posto ai voti, l'emendamento 13.0.1 è approvato, con conseguente assorbimento delle proposte 13.0.2 e 13.0.3.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che si sono concluse le votazioni degli emendamenti, ad eccezione delle proposte: 4.9, 4.10 (testo 2), 4.21, 4.22, 4.23, 4.26, 4.32, 4.35, 6.14 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), 9.0.1,

10.8, 10.12, 10.16 (testo 2), 10.18, 10.22, 11.2 e 11.0.6, che restano accantonate, unitamente agli ordini del giorno. L'esame proseguirà pertanto nella giornata di martedì 30 maggio, in una seduta da convocare presumibilmente intorno alle 11,30.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [660](#)

G/660/16/8 e 9 (già em. 1.44)

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, premesso che:

l'articolo 1 del decreto in esame istituisce la Cabina di regia per la crisi idrica preposta all'esercizio di attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni,

considerato che:

al fine di tutelare la risorsa idrica e di promuovere il valore sociale e strategico delle fonti e delle sorgenti situate nel territorio nazionale, risulta rilevante promuovere a livello nazionale l'accessibilità e la conservazione delle fonti e delle sorgenti, sia quelle più note sia quelle ancora non conosciute, presenti nel nostro Paese nonché sensibilizzare gli enti territoriali e i cittadini sul problema dello spreco della risorsa acqua anche attraverso una partecipazione attiva;

le fonti e le sorgenti, specie quelle situate in prossimità di piccoli paesi, sono un elemento caratterizzante e identitario, dotate di numerose proprietà organolettiche, anche curative, ma molto spesso sono state trascurate e abbandonate a seguito dello spopolamento delle campagne e della messa in rete delle risorse idriche, e molto spesso quindi restano;

la creazione di uno strumento specifico con cui gli enti territoriali comunicano e registrano la presenza delle fonti e delle sorgenti situate nei rispettivi territori e ritenute rilevanti ai fini potabili, rappresenta un contributo significativo alle misure nazionali di contrasto alla scarsità idrica e quindi ai lavori della Cabina di regia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica uno specifico strumento, quale l'Albo delle fonti e delle sorgenti, con lo scopo di attuare, con il coinvolgimento attivo degli enti territoriali interessati, il censimento di ogni fonte o sorgiva, anche storica, presente su tutto il territorio nazionale non collegata alla rete idrica e sita in aree pubbliche o luoghi aperti al pubblico, quale contributo concreto ai lavori della Cabina di regia istituita dal presente decreto per il contrasto della scarsità idrica.

G/660/17/8 e 9 (già em. 5.0.5)

[Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, premesso che:

la necessità di aumentare la resilienza idrica, in aree a stress idrico, nasce dalla consapevolezza di dover mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in corso, al fine di ridurre l'impatto ed aumentare la capacità di accumulo delle acque in falda;

tali azioni, di rapida attuazione rappresentano la strategia migliore per uno sviluppo dei territori e più responsabile, sostenibile e inclusivo;

a tal fine, si ritiene importante promuovere ed incentivare una serie di misure non strutturali volte al miglioramento della resilienza idrica e all'aumento dei tempi di corrivazione delle precipitazioni sui terreni, consentendo un maggiore assorbimento delle acque ai fini di una più efficace ricarica delle falde acquifere,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare misure specifiche non strutturali, da parte del Commissario, d'intesa con le Autorità di Bacino dei distretti idrografici territorialmente competenti, per il miglioramento della capacità di resilienza idrica dei territori, finalizzate a:

a) aumentare le aree boschive e la rinaturalizzazione degli areali sub urbani, golenali e montani, anche ai fini della riduzione del rischio idrogeologico;

b) rimuovere, anche ai fini produttivi, in deroga alle norme vigenti, i depositi sovralluvionali presenti nei corsi d'acqua, per aumentare la capacità idraulica, migliorare la gestione degli eventi di piena e ridurre l'apporto solido negli invasi.

G/660/18/8 e 9 (già em. 7.7)

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate; il riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate;

sarebbe opportuno, alla luce della procedura richiesta e per il rilevante impatto della misura per il settore agricolo, prevedere un'estensione del periodo di applicazione della norma,

impegna il Governo a:

valutare un'estensione del periodo di applicazione dell'autorizzazione al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, al fine di dare un maggior respiro temporale all'applicazione della misura.

G/660/19/8 e 9 (già em. 8.4)

[Stefani](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, premesso che:

ai fini della accelerazione delle procedure di realizzazione delle opere necessarie alla manutenzione degli invasi, l'articolo 8 del decreto-legge modifica in più punti il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, che individua gli ambiti di applicazione delle semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo;

nell'ambito di tali modifiche sono qualificate come terre e rocce da scavo anche i sedimenti derivanti da operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento;

pertanto, la normativa delle terre e rocce da scavo si interseca con quella del "Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", di cui al decreto ministeriale 12 ottobre 2022, n. 205,

che detta i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi costituiti da sbarramenti, dighe e traverse;

in tale ambito costituiscono una fattispecie a parte i laghi naturali ed in particolare quelli di origine glaciale, con risorgive nel fondale del lago, come ad esempio quelli del bacino imbrifero del Piave, la cui manutenzione periodica attraverso sfangamento e sghiaimento è importantissima sia per evitare l'otturazione delle risorgive sia per garantire operazioni di ricalibrature spondali e riempimenti di depressioni;

occorre pertanto incentivare la celere esecuzione di movimentazioni di sedimenti nei laghi, qualora spostati nello stesso ambito areale per utilizzarli in ricalibrature spondali e riempimenti di depressioni limitrofe, ciò in similitudine a quanto avviene per gli spostamenti in loco dei sedimenti dei fondali marini che vengono esclusi dalle procedure previste dal decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173;

infatti, nel caso di dragaggi di sedimenti marini, per agevolare le operazioni di manutenzione del bacino, il "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini", di cui al decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173, permette l'immediata esecuzione di alcune operazioni di spostamenti di sedimenti in ambito portuale, senza l'applicazione delle procedure del citato regolamento per la caratterizzazione dei sedimenti, come la movimentazione dei sedimenti all'interno di strutture portuali per le attività di rimodellamento dei fondali, nonché le operazioni di ripristino degli arenili che si svolgono nell'ambito di uno stesso sito con ciclicità stagionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative analoghe a quelle previste per gli spostamenti in loco dei sedimenti dei fondali marini dal decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173, anche per le attività di manutenzione periodica dei laghi naturali, attraverso sfangamento e sghiaimento e spostamento di tali materiali nello stesso ambito areale per utilizzarli in ricalibrature spondali e riempimenti di depressioni limitrofe, allo scopo di garantire la messa in sicurezza del bacino, il miglioramento della capacità idraulica e la prevenzione di situazioni di pericolo.

G/660/20/8 e 9 (già em. 4.36)

[Bizzotto](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Cantalamesa](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, premesso che:

la problematica relativa alla risalita del cuneo salino che interessa in maniera rilevante le foci dei grandi fiumi, tra i quali il fiume Brenta in Veneto, si verifica ad opera delle acque marine che, in concomitanza di portate fluviali ridotte, si insinuano nell'alveo fino ad occuparne lunghe tratte;

tale fenomeno ha rilevanti ricadute sull'ambiente e sulle derivazioni d'acqua a scopo irriguo, con conseguenti problemi per la produzione agricola;

tra le opere che si potrebbero realizzare per cercare di risolvere la problematica relativa al fiume Brenta c'è quella della realizzazione del ponte-diga, da collocare a circa 700 metri di distanza rispetto alla strada Romea, di cui si parla da decenni e che torna prepotentemente all'attualità adesso che le sponde del fiume sono ridotte ai minimi termini per la siccità;

l'opera è stata progettata nel 2003 dal consorzio di bonifica Adige Bacchiglione (ora Adige Euganeo) ed è ora costituita da uno sbarramento antintrusione salina, con annessa passerella per la gestione e manutenzione, atto ad impedire la risalita dell'acqua salata dell'Adriatico nei fiumi Brenta, Bacchiglione, Gorzone ed in altri canali prossimi alla costa e la conseguente dispersione negli acquiferi superficiali del territorio circostante;

l'intervento proposto dal consorzio è stato previsto per 15.000.000,00 dal Ministro pro tempore

per politiche agricole, alimentari e forestali con decreti n. 61575 del 2005 e n. 4147 del 2007, finanziati con legge n. 350 del 2003 e legge n. 296 del 2006;

successivamente la regione del Veneto, il comune di Chioggia e il magistrato alle acque di Venezia (ora provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto), hanno chiesto l'ampliamento dell'opera progettata, pervenendo ad una nuova stesura del progetto con l'adeguamento del manufatto per il potenziamento della viabilità a diretto vantaggio del comune e della regione con l'alleggerimento del transito sulla strada statale Romea;

nel giugno del 2009 è stato stipulato un protocollo d'intesa tra il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto, la regione del Veneto, il comune di Chioggia e il consorzio riguardante la progettazione e l'esecuzione dell'intervento denominato «sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta» nel comune di Chioggia con il predetto adeguamento del manufatto;

il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto, sulla base del citato protocollo d'intesa, è stato individuato quale soggetto attuatore per conto degli enti finanziatori, provvedendo a tutto quanto necessario per l'aggiudicazione ed esecuzione delle opere per un importo totale di 23 milioni di euro,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di tutte le iniziative necessarie, comprese quelle a carattere autorizzatorio e finanziario, volte all'avvio della realizzazione della diga sul Brenta, considerando l'importanza strategica dell'opera anche quale misura di contrasto alle conseguenze dei fenomeni di scarsità idrica.

G/660/21/8 e 9 (già em. 3.0.3)

[Minasi](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche,

premesso che:

la gestione del Servizio Idrico Integrato svolge un ruolo cruciale per lo sviluppo del Paese, anche in vista della possibilità di sfruttare appieno le risorse del PNRR, offrendo un rilevante, positivo e fattivo contributo all'economia ed al soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini;

il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha introdotto una disciplina "integrativa" per le società a partecipazione pubblica stabilendo limiti, dettando linee guida, fissato principi e criteri nonché disciplinando la materia sotto diversi aspetti in modo tendenzialmente articolato e completo;

specificatamente in relazione alle società di gestione di servizi pubblici, il medesimo decreto legislativo non risulta sufficientemente in grado di tutelare la stabilità del sistema;

in tal senso l'estensione della durata dell'organo di amministrazione delle società affidatarie del SII potrà rappresentare un contributo fattivo a garantire la stabilità della gestione di un settore strategico per la gestione delle risorse idriche e quindi al contrasto degli effetti dannosi legati alla carenza idrica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere la durata dell'organo di amministrazione delle società affidatarie del Sistema Idrico Integrato in carica, almeno per tutto il 2026 al fine di assicurare, la stabilità, anche dal punto di vista economico, dell'azione di governo societario vista l'importanza del settore anche per in relazione alle problematiche relative alla carenza idrica.

G/660/22/8 e 9 (già em. 1.31)

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 aprile

2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

con riferimento all'articolo 4 relativo alla Cabina di regia e ai finanziamenti previsti e all'articolo 6 relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

impegna il Governo;

a prevedere che per gli interventi nel settore idrico oggetto di rimodulazione, l'introduzione quale parametro di premialità la presenza di opere atte all'incremento dell'infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei;

a prevedere che il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indichi anche la quota di risorse da destinare agli interventi finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la valutazione della naturale potenzialità dei corpi idrici sotterranei, la ricarica controllata di questi ultimi, l'uso modulato nel tempo dei volumi idrici immagazzinati e le operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

G/660/23/8 e 9 (già em. 3.49 testo 2)

[Petrucci](#), [Rosso](#), [Bergesio](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga al 31 dicembre 2024 dei termini previsti dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento, ovvero di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, fermo restando l'obbligo di versamento degli oneri di concessione e di ogni altro onere o sanzione accessoria che risultino dovuti dalla data di realizzazione di tali opere, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464.

G/660/24/8 e 9 (già em. 7.0.2)

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche,

premesso che:

la legge di bilancio 197 del 2022, all'articolo 1, comma 505, è intervenuta sul valore dell'indennizzo per la maggiore usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per i convogli formati da macchine agricole con massa complessiva superiore a 44 tonnellate;

ritenuta l'importanza di tali macchinari anche per il trasporto di prodotti ed attrezzature funzionali all'effettuazione dell'irrigazione di soccorso, misura necessaria a contrastare gli effetti derivanti dai fenomeni di carenza idrica;

considerata la necessità di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte alla riduzione del valore dell'indennizzo di cui alle premesse nella misura del 30% per i convogli formati da macchine agricole con massa complessiva superiore a 44 tonnellate.

Art. 1

1.18 (testo 2)

[Bizzotto](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 8, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «ai fini di cui alla presente lettera, la Cabina di regia individua gli interventi funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

1.19 (testo 2)

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Al comma 8, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «ai fini di cui alla presente lettera, la Cabina di regia individua gli interventi funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

1.56 (testo 2)

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Dipartimento può avvalersi, altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine Nazionale dei Geologi, dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.»

1.57 (testo 2)

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Dipartimento può avvalersi, altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine Nazionale dei Geologi, dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.»

Art. 3

3.7 (testo 2)

[Fina](#), [Martella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "su richiesta delle regioni" inserire le seguenti: "o dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente,";

b) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "il provvedimento incide" aggiungere le seguenti: ", nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti.".

3.9 (testo 2)

[Maffoni](#), [Matera](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11» con le seguenti: «istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3.29 (testo 2)

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Al comma 3 sostituire la lettera g) con la seguente: «g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana e degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;».

3.30 (testo 2)

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Al comma 3 sostituire la lettera g) con la seguente: «g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana e degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;».

3.42 (testo 2)

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "su richiesta delle regioni" inserire le seguenti: "o dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente,";

b) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "il provvedimento incide" aggiungere le seguenti: ", nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti.".

Art. 4

4.11 (testo 2)

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni: a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi.»; b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Entro il 30 settembre 2023, le regioni comunicano i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici.».

4.12 (testo 2)

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni: a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi.»; b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Entro il 30 settembre 2023, le regioni comunicano i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei

sistemi idrici ai cambiamenti climatici.».

4.16 (testo 2)

[Fina](#), [Martella](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: "individuano" inserire le seguenti: ", in conformità con gli articoli 114 e 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152," e dopo le parole: "suddetti interventi" inserire le seguenti: "ivi compreso il loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle,";

b) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"5-bis. Al fine di promuovere migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, nonché per l'intervento M2C4 del PNRR "Rinaturazione dell'area del Po" del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, anche in relazione alle tempistiche di svolgimento, è data facoltà di utilizzo del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti.

5-ter. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "e producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione del Progetto di fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, produce altresì effetto di revoca delle concessioni demaniali incompatibili con l'intervento e/o l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario."

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: "e degli interventi sui sistemi naturali utili ai fini del contenimento degli effetti dei cambiamenti climatici".

4.20 (testo 2)

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui:

- 1) la superficie interessata dalle operazioni;
- 2) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate;
- 3) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.

Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario."».

4.28 (testo 2)

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole "nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto," sono aggiunte le seguenti: "e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'Allegato II alla parte seconda del presente decreto";

b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. "Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture

necessari al superamento delle procedure d'infrazione comunitaria sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'Allegato III alla parte seconda del presente decreto"»

5-ter. Alle attività previste al comma 5-bis la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

4.0.2 (testo 3)

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico)

1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, alla Parte III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alle prescrizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali delle singole centrali termoelettriche, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023, è autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel rispetto dei seguenti limiti: a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione; b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37 °C; c) per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte ed a valle del punto di immissione non deve superare i 4 °C; su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2 °C; d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

2. La deroga di cui al comma 1 può essere attivata, nelle condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che facciano prevedere il rischio di attivazione del Piano di emergenza della sicurezza del sistema elettrico (PESSE), su richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con un anticipo di almeno due giorni rispetto all'inizio del periodo di rischio per l'adeguatezza del sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria a far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso. Successivamente all'attivazione della deroga da parte del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a notificare ai titolari delle unità di produzione che hanno comunicato al medesimo gestore di avere vincoli all'immissione in rete per limiti di temperatura allo scarico i periodi temporali in cui si rende necessaria la predetta attivazione.».

Art. 5

5.11 (testo 3)

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui:

- 1) la superficie interessata dalle operazioni;

- 2) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate;
- 3) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.

Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario."».

5.13 (testo 3)

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui:

- 1) la superficie interessata dalle operazioni;
- 2) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate;
- 3) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.

Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario."».

5.13 (testo 2)

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui:

- 1) la superficie interessata dalle operazioni;
- 2) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate;
- 3) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.

Gli oneri derivanti dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario.

5.14 (testo 3)

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui:

- 1) la superficie interessata dalle operazioni;
- 2) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate;
- 3) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.

Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario."».

5.15 (testo 2)

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui:

- 1) la superficie interessata dalle operazioni;
- 2) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate;
- 3) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.

Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario."».

5.20 (già em. 4.20 testo 2)

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'autorità di bacino che individui:

- 1) la superficie interessata dalle operazioni;
- 2) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate;
- 3) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.

Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario."».

Art. 6

6.6 (testo 2)

[Potenti](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all'articolo 3, del presente decreto, agli interventi e le opere di cui alla lettera A.19) dell'Allegato «A» annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzate in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia."

6.14 (testo 2)

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Al comma 1, capoverso («e-sexies)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: « realizzabili anche mediante un unico bacino».

Art. 7

7.0.1 (testo 2)

[Minasi](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica)

1. Alla luce dell'urgenza di fronteggiare le gravi conseguenze dovute a fenomeni di siccità prolungata e gli impatti in termini di scarsità idrica, le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, possono essere rimodulate laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4.6 della direttiva 2000/60/CE, recepito dal comma 10 dell'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

Art. 10

10.16 (testo 2)

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b):

1) dopo le parole: «?Salmax <5%.» aggiungere il seguente periodo: «L'incremento percentuale massimo della concentrazione di boro del corpo recettore entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), è pari al 5 per cento rispetto alla concentrazione media di fondo dello stesso corpo recettore.»;

2) al capoverso (2) premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 6 dell'articolo 101,» e sostituire le parole: «di cui all'articolo 101» con le seguenti: «di cui al medesimo articolo»;

3) aggiungere in fine il seguente capoverso:

«(4) per gli impianti di desalinizzazione con capacità sino a 50 l/s è possibile valutare in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico una deroga al valore limite di emissione di cui alla tabella 3 per il parametro relativo ai solidi sospesi totali.»;

b) al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis) alla parte terza, all'Allegato 5, punto 4, tabella 3, le parole: "solidi speciali totali", sono sostituite dalle seguenti: "solidi sospesi totali";

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Il presente articolo si applica anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

10.24 (testo 3)

[Dreosto](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Germanà](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) All'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è aggiunto il seguente: 2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione la pianificazione di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

1.3.2.3.10. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 7 (ant.) del 30/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023

7^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello. La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE REFERENTE

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente [FAZZONE](#) comunica che è stato presentato l'emendamento 1.54 (testo 2), pubblicato in allegato, che dichiara improponibile analogamente al testo base. Sono stati inoltre presentati gli ordini del giorno G/660/25/8 e 9 (già 13.3) e G/660/26/8 e 9 (già 13.4), parimenti pubblicati in allegato.

Fa presente, inoltre, che l'emendamento 4.35 - ad oggi accantonato - risulta assorbito dall'approvazione, nella scorsa seduta, dell'emendamento 4.16 (testo 2).

Invita quindi i relatori e il rappresentante del Governo a esprimere i pareri sugli emendamenti accantonati agli articoli 4, 6, 7, 9, 10 e 11.

In sede di articolo 4, il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.9, previa riformulazione di cui dà lettura, 4.10 (testo 2) e 4.32. Chiede invece di mantenere ancora accantonate le identiche proposte 4.21, 4.22 e 4.23, nonché l'emendamento 4.26, in quanto in attesa di elementi istruttori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo.

In merito alla richiesta di accantonamento avanzata del Sottosegretario, il senatore [FINA](#) (PD-IDP) domanda quando saranno esaminati gli emendamenti accantonati.

Risponde il presidente [FAZZONE](#), reputando offensivo per il Parlamento non essere messo in condizione di conoscere l'esito degli approfondimenti compiuti dal Governo, in vista delle votazioni

delle proposte emendative. Si riserva pertanto di discutere la questione nelle sedi più opportune.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 4.9 in un testo 2, pubblicato in allegato.

In esito a successive e distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 4.9 (testo 2) e 4.10 (testo 2).

Le Commissioni riunite convengono di mantenere accantonate le proposte 4.21, 4.22, 4.23 e 4.26.

A fronte della richiesta del senatore [FINA](#) (*PD-IDP*) in merito alle finalità dell'emendamento 4.32, il PRESIDENTE chiarisce che esso attiene alle spese di missione del personale adibito allo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza.

Posto ai voti, l'emendamento 4.32 è approvato.

In sede di articolo 6, il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO si esprime in senso favorevole sull'emendamento 6.14 (testo 2).

Si associano i RELATORI.

L'emendamento 6.14 (testo 2), posto in votazione, risulta approvato.

In sede di articolo 7, il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sulla proposta 7.0.1 (testo 2), come ulteriormente riformulata in un nuovo testo di cui dà lettura.

Si associano i RELATORI.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) riformula conseguentemente l'emendamento 7.0.1 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

In relazione all'emendamento 7.0.1 (testo 3), la senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sui criteri cui debba improntarsi la proposta rimodulazione delle sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici.

Interviene in risposta il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), il quale, dopo aver richiamato quanto osservato in sede di audizione dell'Autorità di bacino del Fiume Po, inquadra l'obiettivo della proposta emendativa nel contesto sia di precedenti provvedimenti adottati nell'ordinamento nazionale sia della normativa europea.

I presidenti [DE CARLO](#) (*FdI*) e [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 7.0.1 (testo 3).

L'emendamento 7.0.1 (testo 3) è quindi posto ai voti e approvato.

In sede di articolo 9, il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'emendamento 9.0.1, come riformulato in un nuovo testo di cui dà lettura. Analogo parere favorevole attiene all'emendamento 11.0.6, se riformulato in senso analogo alla proposta 9.0.1.

I RELATORI si esprimono in senso conforme.

In risposta alla senatrice [SIRONI](#) (*M5S*), la quale domanda delucidazioni sulle finalità dell'emendamento 9.0.1, il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) chiarisce che la proposta è tesa a consentire l'emissione deliberata nell'ambiente, a scopi scientifici e sperimentali, di organismi prodotti mediante tecniche di evoluzione assistita.

Ricorda che il tema in questione è al momento oggetto di dibattito in sede europea, dove tuttavia l'approssimarsi del termine della legislatura renderà difficile pervenire alla definizione di una normativa.

Ricorda, ancora, di aver presentato un disegno di legge (A.S. 488) di contenuto più ampio e articolato, avente ad oggetto una materia analoga, attualmente all'esame della 9ª Commissione. Dopo aver sottolineato che la disposizione oggetto dell'emendamento concilia al più alto livello i principi della ricerca scientifica e dell'attenzione all'ambiente, nella prospettiva di un'agricoltura sostenibile, evidenzia come l'approvazione dell'emendamento consentirebbe la sperimentazione di piante resistenti a malattie, meno bisognose di acqua e di fitofarmaci, con evidente risparmio idrico.

Riformula conseguentemente l'emendamento 9.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) riformula l'emendamento 11.0.6 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 9.0.1 (testo 2).

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 11.0.6 (testo 2), manifestando il suo apprezzamento per la proposta e ponendo tuttavia in guardia dalla importazione di

concimi geneticamente modificati,

Il presidente [FAZZONE](#) fa presente che l'emendamento 11.0.6 (testo 2) sarà posto in votazione insieme al 9.0.1 (testo 2) e la proposta di modifica si intende aggiuntiva all'articolo 9. Sottoscrive a sua volta l'emendamento 11.0.6 (testo 2).

Aggiungono la firma all'emendamento 9.0.1 (testo 2), la senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), che ricorda il progetto di legge vertente su analoga tematica presentato nella XVIII legislatura dal Movimento 5 Stelle, la senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) unitamente ai membri del suo Gruppo, la quale osserva l'importanza per il Paese di anticipare decisioni che soltanto in futuro saranno assunte a livello europeo, la senatrice [BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), a nome del Gruppo, la quale ringrazia il presidente De Carlo dell'articolata spiegazione, e il senatore [NAVE](#) (*M5S*), il quale domanda di sottoscriverlo a nome dell'intero Gruppo.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) ricorda a sua volta il lavoro svolto su questi temi nella scorsa legislatura dall'allora presidente della Commissione agricoltura della Camera dei deputati, onorevole Gallinella.

Sull'emendamento 9.0.1 (testo 2) dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), il quale pone in evidenza come la ricerca scientifica volta allo sviluppo di piante idroresistenti debba necessariamente essere affiancata dallo stanziamento di nuove risorse.

Gli emendamenti identici 9.0.1 (testo 2) e 11.0.6 (testo 2) sono dunque posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

In sede di articolo 10, il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.8, se riformulato in un nuovo testo di cui dà lettura, 10.12 e 10.16 (testo 2). Quanto alle proposte 10.18 e 10.22, il parere è favorevole a condizione che siano modificati in un testo identico alla riformulazione dell'emendamento 10.8.

Si associano i RELATORI.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*), il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) e il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) riformulano conseguentemente i rispettivi emendamenti 10.8, 10.18 e 10.22 in testi 2, pubblicati in allegato, identici tra loro.

In merito all'emendamento 10.8 (testo 2), la relatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*), su sollecitazione della senatrice [SIRONI](#) (*M5S*), specifica che esso interviene sulla disciplina della realizzazione ed esercizio dei desalinizzatori, introducendo semplificazioni nel rilascio delle autorizzazioni ai privati, laddove i suddetti impianti siano riconosciuti di utilità pubblica.

Gli identici emendamenti 10.8 (testo 2), 10.18 (testo 2) e 10.22 (testo 2), posti ai voti, risultano approvati.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite approvano poi gli emendamenti 10.12 e 10.16 (testo 2). In sede di articolo 11, il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO manifesta un parere contrario sull'emendamento 11.2.

I RELATORI si esprimono in senso conforme.

Con riferimento al parere contrario espresso dal Governo e dai relatori sull'emendamento 11.2, il senatore [FINA](#) (*PD-IDP*) si rivolge al sottosegretario Castiello per conoscere se il Governo abbia dato corso alla richiesta di procedere a un supplemento di verifiche, volte anche ad accertare la connessione delle disposizioni proposte con quanto verificatosi nella regione Emilia-Romagna.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO, dopo aver dato conferma delle ulteriori verifiche condotte e dopo aver specificato che sulla proposta in questione si sono espressi in senso contrario il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Dipartimento della protezione civile, rileva che agli Osservatori, in quanto organi consultivi, non possono essere attribuite funzioni decisorie.

Rileva altresì che anche gli oneri finanziari previsti dalla proposta la hanno resa inaccoglibile.

Il senatore [FINA](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, ribadendo di continuare a ritenere fondamentale una interlocuzione del Governo con le Autorità di bacino, anche in vista della discussione del provvedimento in Assemblea.

L'emendamento 11.2, posto ai voti, è respinto.

Non essendo pervenute indicazioni dal Governo sugli emendamenti da ultimo accantonati, il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), nonché i senatori [SIGISMONDI](#) (*FdI*) e [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 4.21, 4.22 e 4.23.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore [FINA](#) (*PD-IDP*), ritenendo avvilente per il Legislatore essere costretto a ritirare emendamenti in assenza di quegli elementi istruttori che consentirebbero al Governo di esprimere il parere. Ciò finisce a suo avviso per attribuire un ruolo meramente ancillare al Parlamento.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*), pur comprendendo le perplessità del senatore Fina e condiviso in linea di principio il *modus operandi* cui dovrebbe improntarsi l'attività parlamentare, assicura che le interlocuzioni con l'Esecutivo sul provvedimento in esame sono state assidue. Il ritiro degli emendamenti è dunque motivato al solo scopo di continuare ad approfondire i temi, anche in successivi momenti dell'*iter*; del resto, è innegabile che molte istanze provenienti da tutti i Gruppi hanno trovato finora accoglimento.

Il senatore [FINA](#) (*PD-IDP*) interviene incidentalmente per augurarsi che tale atteggiamento non si ripeta nel tempo, a tutela delle prerogative parlamentari.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) ritira anche l'emendamento 4.26.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/660/1/8 e 9, a condizione che il medesimo sia riformulato.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) chiede di aggiungere anche un riferimento a due ulteriori dighe.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del Governo nonché la proposta di integrazione dell'atto di indirizzo con il riferimento a due ulteriori dighe, avanzata dal senatore Irto. Riformula conseguentemente l'ordine del giorno G/660/1/8 e 9 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene pertanto accolto dalla rappresentante del GOVERNO.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/660/2/8 e 9, che, su richiesta del proponente, viene posto successivamente in votazione e risulta respinto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO accoglie gli ordini del giorno G/660/3/8 e 9 e G/660/4/8 e 9.

Dichiara invece di non accogliere gli ordini del giorno G/660/5/8 e 9, G/660/6/8 e 9, G/660/7/8 e 9 e G/660/8/8 e 9, che, posti distintamente in votazione, su richiesta dei rispettivi firmatari, risultano respinti.

Sono invece accolti dal rappresentante del GOVERNO gli ordini del giorno G/660/9/8 e 9, G/660/10/8 e 9 e G/660/11/8 e 9, quest'ultimo condizionatamente alla riformulazione in testo 2, che viene accettata dalla senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) e pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime poi parere contrario sugli ordini del giorno G/660/12/8 e 9 e G/660/13/8, e 9, che, posti distintamente in votazione, su richiesta dei firmatari, risultano respinti.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO accoglie quindi gli ordini del giorno G/660/14/8 e 9 (già 5.18) e G/660/15/8 e 9 (già 5.6), condizionatamente alla riformulazione di quest'ultimo in un nuovo testo.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) riformula l'ordine del giorno G/660/15/8 e 9 (già 5.6) in un testo 2, pubblicato in allegato, accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO accoglie poi gli ordini del giorno G/660/16/8 e 9 (già 1.44), G/660/17/8 e 9 (già 5.0.5), G/660/18/8 e 9 (già 7.7), G/660/19/8 e 9 (già 8.4), G/660/20/8 e 9 (già 4.36), G/660/21/8 e 9 (già 3.0.3), G/660/22/8 e 9 (già 1.31), condizionatamente alla riformulazione di quest'ultimo in un nuovo testo.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) riformula l'ordine del giorno G/660/22/8 e 9 (già 1.31) in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO accoglie infine gli ordini del giorno G/660/23/8 e 9 (già 3.49), G/660/24/8 e 9 (già 7.0.2), G/660/25/8 e 9 (già 13.3) e G/660/26/8 e 9 (già 13.4).

Concluso l'esame degli ordini del giorno, il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti approvati

saranno trasmessi alle Commissioni bilancio e affari costituzionali, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente [FAZZONE](#) comunica che la seduta già convocata oggi, martedì 30 maggio, alle ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 12,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [660](#)

G/660/1/8 e 9 (testo 2)

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (A.S. 660);

premessi che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi;

considerato che:

una grave emergenza siccità, con la conseguente carenza d'acqua, sta interessando l'Italia ormai da qualche anno: la siccità e, soprattutto, la carenza d'acqua e la crisi energetica sono tra i problemi più gravi dell'intera umanità, anche perché si ripropongono sempre più spesso negli anni a causa dei cambiamenti climatici in corso, e non solo;

il 2022, secondo gli esperti, si è caratterizzato per essere stato l'anno dove si è registrata una delle più gravi siccità degli ultimi secoli, mentre il 2023 ha presentato con largo anticipo un quadro molto preoccupante, come documentato dalle fotografie della secca dei fiumi e dei laghi in Italia scattate da un satellite dell'Agenzia Spaziale Europea;

valutato inoltre che:

in tale contesto emergenziale, tra le altre, appare di fondamentale importanza il completamento e l'avvio degli invasi esistenti, evitando di lasciare opere incompiute, come nel caso, emblematico, delle dighe Melito, Menta, Metramo, infrastrutture importantissime ai fini irrigui e potabili per la Calabria, nonché per lo sviluppo dell'intero territorio;

il completamento degli invasi assicurerebbe alla Calabria sia un approvvigionamento idrico da poter utilizzare in agricoltura, anche nei territori posti ad una latitudine maggiore, sia un contributo enorme all'economia, all'occupazione e alla produzione di energia elettrica;

oggi più che mai, appare necessario riprendere e rifinanziare i lavori delle dighe Melito, Menta, Metramo, cogliendo le grandi opportunità di sviluppo legate a questi grandi progetti che non possono essere abbandonati ma necessitano di essere rilanciati, anche attraverso il coinvolgimento dei Comuni interessati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare adeguate risorse economiche per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, inclusi rilievi ed indagini, finalizzato alla realizzazione

delle dighe Melito, Menta, Metramo, al fine di garantire i fabbisogni idrici della Regione Calabria.

G/660/11/8 e 9 (testo 2)

[Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660),

premesso che:

il provvedimento in esame ha tra gli obiettivi anche la promozione e realizzazione di interventi infrastrutturali per l'ottimizzazione delle risorse idriche, introducendo misure volte a garantire l'efficiente utilizzo di tali risorse;

considerato che:

massima importanza ha il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei attraverso azioni volte a limitare l'impermeabilizzazione del suolo;

l'impermeabilizzazione del suolo inibisce parzialmente o totalmente le possibilità del suolo di esplicare le proprie funzioni naturali, tra cui l'infiltrazione delle acque con conseguente impoverimento delle falde acquifere, comportando altresì per il nostro territorio un rischio accresciuto di inondazioni, di frane, e contribuendo in ultima analisi alla scarsità idrica e al riscaldamento globale;

considerato, in fine, che:

il suolo permeabile oltre a contribuire all'adattamento sostenibile ai cambiamenti climatici immagazzinando CO₂, svolge la funzione di contenere il rischio di alluvioni riducendo la portata del deflusso delle acque sul terreno, favorisce la ricarica (rifornimento) delle falde acquifere e una gestione del territorio rispettosa del ciclo naturale dell'acqua, contrasta episodi siccitosi e di scarsità di acqua per l'uomo e l'agricoltura, migliorando le condizioni di vita e del benessere degli abitanti, e contribuendo allo sviluppo della biodiversità e all'aumento dell'attrattiva del territorio;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di preservare il suolo permeabile per il suo ruolo primario nella gestione delle acque di deflusso favorendo, per quanto possibile, l'infiltrazione locale delle acque meteoriche e a promuovere tutte le soluzioni che aumentino il drenaggio sostenibile e la permeabilità della superficie, anche attraverso specifici interventi normativi che prevedano linee guida sull'adozione di tecniche di drenaggio durevole nell'edilizia da allegare ai regolamenti di costruzione, promuovendo anche l'eventuale l'utilizzo di materiali permeabili.

G/660/15/8 e 9 (testo 2)

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (A.S. 660),

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento recante "Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica" disciplina gli interventi del Commissario riguardanti la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di individuare modalità semplificate, per i concessionari e i gestori delle

infrastrutture idriche di cui al comma 1 dell'articolo 5 del provvedimento in oggetto, di interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti.

G/660/22/8 e 9 (testo 2)

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

con riferimento all'articolo 4 relativo alla Cabina di regia e ai finanziamenti previsti e all'articolo 6 relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

impegna il Governo;

a valutare l'opportunità di prevedere che per gli interventi nel settore idrico oggetto di rimodulazione, l'introduzione quale parametro di premialità la presenza di opere atte all'incremento dell'infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei;

a valutare l'opportunità di prevedere che il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indichi anche la quota di risorse da destinare agli interventi finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la valutazione della naturale potenzialità dei corpi idrici sotterranei, la ricarica controllata di questi ultimi, l'uso modulato nel tempo dei volumi idrici immagazzinati e le operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

G/660/25/8 e 9 (già em. 13.3)

[Bizzotto](#), [Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Cantalamessa](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche,

premessi che:

l'articolo 13 del provvedimento in esame reca disposizioni concernenti un piano di comunicazione sui temi della crisi idrica, predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

il fenomeno della carenza idrica può essere contrastato e prevenuto anche attraverso l'aumento della consapevolezza e responsabilizzazione dei cittadini, con particolare riferimento alle giovani generazioni, sul valore del bene acqua e quindi sul suo uso responsabile,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sostenere l'adozione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, in particolare dei giovani, anche attraverso la promozione di un piano formativo per lo svolgimento di attività didattiche sul valore della risorsa idrica per la tutela degli ecosistemi, che promuova in particolare l'adozione di stili di vita rispettosi, consapevoli e sostenibili nei confronti dell'acqua.

G/660/26/8 e 9 (già em. 13.4)

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e

l'adeguamento delle infrastrutture idriche (AS 660),

premessi che:

l'articolo 13 del decreto in conversione prevede un piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale;

il suddetto piano è altresì finalizzato a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica;

è opportuno dare la possibilità a cittadini ed imprese di porre in essere azioni immediate e concrete volte al contenimento dello spreco della risorsa idrica a partire dal contesto domestico o aziendale;

sarebbe pertanto auspicabile favorire l'adozione di interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, così da contenere i consumi d'acqua quotidianamente attraverso interventi economicamente ed ambientalmente sostenibili;

considerato che:

i commi 61- 64 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 hanno previsto in tale direzione un "bonus idrico" pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario, da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere, nel primo provvedimento utile, misure di incentivazione, anche di carattere fiscale, quali a titolo esemplificativo bonus, crediti di imposta ovvero detrazioni, in favore di famiglie e imprese che effettuino spese per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, al fine di contribuire al perseguimento del risparmio di risorse idriche.

Art. 1

1.54 (testo 2)

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento che, pertanto, è riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i criteri di designazione e le modalità di selezione delle professionalità necessitate, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 4

4.9 (testo 2)

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per gli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione-programmazione 2021 - 2027 con deliberazione CIPESS 14 febbraio 2022, n. 1, come integrata dalla deliberazione CIPESS 2 agosto 2022, n. 35, sono fissati al 30 settembre 2023 i termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per la trasmissione della lettera d'invito, e al 31 dicembre 2023 i termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.».

Art. 7

7.0.1 (testo 3)

[Minasi](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [De Carlo](#), [Fazzone](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica)

1. Alla luce dell'urgenza di fronteggiare le gravi conseguenze dovute a fenomeni di siccità prolungata e gli impatti in termini di scarsità idrica, le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, possono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4.6 della direttiva 2000/60/ CE, recepito dal comma 10 dell'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

Art. 9

9.0.1 (testo 2)

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Salvitti](#), [Biancofiore](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

« Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria)

1. Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici è soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni di cui al presente articolo.
2. La richiesta di autorizzazione è notificata all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. L'autorità nazionale competente, entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2 lettera a del medesimo decreto legislativo, trasmette copia della notifica ai Ministeri della salute, e al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma interessata. L'autorità nazionale competente invia copia della notifica all'ISPRA, che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo. L'ISPRA entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere all'Autorità e alle altre Amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell'ISPRA, l'autorità nazionale

competente adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell'esito della procedura viene data comunicazione alle Regioni e alle Province autonome interessate.

3. Per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l'emissione di un medesimo organismo, già autorizzato nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, è ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.
4. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, il soggetto notificante trasmette una relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle Regioni e Province autonome interessate.
5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 lettera c e dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4 e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 10

10.8 (testo 2)

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il comma 3 è soppresso";*
- b) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis) dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.";*

c) al comma 2:

1) alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) all'articolo 101, comma 6, primo periodo, dopo le parole "con valori superiori ai valori-limite di emissione" sono inserite le seguenti: "o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione" e, al secondo periodo, dopo le parole "non peggiori di quelle prelevate" sono inserite le seguenti: "o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione".

alla lettera b), capoverso 1.2.3-bis, par. 3) dopo le parole: "procedimenti di dissalazione" sono inserite le seguenti: ", in caso di mancato recupero dei residui dopo trattamento e dopo aver valutato prioritariamente forme di recupero della salamoia, ";

10.18 (testo 2)

[Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il comma 3 è soppresso";*
- b) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis) dopo il comma 4 inserire il seguente:*

"4-bis. Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.":

c) al comma 2:

1) alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) all'articolo 101, comma 6, primo periodo, dopo le parole "con valori superiori ai valori-limite di emissione" sono inserite le seguenti: "o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione" e, al secondo periodo, dopo le parole "non peggiori di quelle prelevate" sono inserite le seguenti: "o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione".

alla lettera b), capoverso 1.2.3-bis, par. 3) dopo le parole: "procedimenti di dissalazione" sono inserite le seguenti: ", in caso di mancato recupero dei residui dopo trattamento e dopo aver valutato prioritariamente forme di recupero della salamoia, ";

10.22 (testo 2)

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il comma 3 è soppresso";

b) al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis) dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.":

c) al comma 2:

1) alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) all'articolo 101, comma 6, primo periodo, dopo le parole "con valori superiori ai valori-limite di emissione" sono inserite le seguenti: "o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione" e, al secondo periodo, dopo le parole "non peggiori di quelle prelevate" sono inserite le seguenti: "o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione".

alla lettera b), capoverso 1.2.3-bis, par. 3) dopo le parole: "procedimenti di dissalazione" sono inserite le seguenti: ", in caso di mancato recupero dei residui dopo trattamento e dopo aver valutato prioritariamente forme di recupero della salamoia, ";

Art. 11

11.0.6 (testo 2)

[Paroli](#), [Fazzone](#), [Fregolent](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria)

1. Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in

presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici è soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni di cui al presente articolo.

2. La richiesta di autorizzazione è notificata all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. L'autorità nazionale competente, entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2 lettera a del medesimo decreto legislativo, trasmette copia della notifica ai Ministeri della salute, e al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma interessata. L'autorità nazionale competente invia copia della notifica all'ISPRA, che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo. L'ISPRA entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere all'Autorità e alle altre Amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell'ISPRA, l'autorità nazionale competente adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell'esito della procedura viene data comunicazione alle Regioni e alle Province autonome interessate.
3. Per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l'emissione di un medesimo organismo, già autorizzato nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, è ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.
4. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, il soggetto notificante trasmette una relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle Regioni e Province autonome interessate.
5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 lettera c e dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4 e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.3.2.3.11. 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 8 (pom.) del 30/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023

8^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello. La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [FAZZONE](#) informa che - con riferimento agli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite - sono pervenuti il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali e il parere non ostativo condizionato della Commissione bilancio.

Comunica che i relatori hanno conseguentemente presentato gli emendamenti 4.16 (testo 2)/5a Commissione e 9.0.1 (testo 2) e 11.0.6 (testo 2)/5^a Commissione, pubblicati in allegato, volti a recepire le condizioni della Commissione bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.16 (testo 2)/5a Commissione e 9.0.1 (testo 2) e 11.0.6 (testo 2)/5^a Commissione, nonché sulla proposta di coordinamento Coord. 1.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 4.16 (testo 2)/5a Commissione e 9.0.1 (testo 2) e 11.0.6 (testo 2)/5^a Commissione.

Il presidente [FAZZONE](#) comunica che verrà dunque posta in votazione la proposta di coordinamento Coord. 1, per le parti non modificate dagli emendamenti approvati.

La proposta di coordinamento Coord. 1 risulta approvata.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il presidente [FAZZONE](#) pone in votazione il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Aula sul disegno di legge esaminato, con

le modifiche approvate, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [660](#)

Art. 4

4.16 (testo 2)/5^a Commissione

I Relatori

All'emendamento apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di promuovere migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, con particolare ma non esclusivo riferimento all'intervento investimento 3.3 della M2C4 del PNRR "Rinaturazione dell'area del Po", del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi.»;

2) *sopprimere le parole da: "Conseguentemente" alle parole: "cambiamenti climatici".*

Art. 9

9.0.1 (testo 2) e 11.0.6 (testo 2)/5^a Commissione

I Relatori

All'emendamento, al comma 7, sostituire le parole: "non derivano nuovi e maggiori oneri" con le seguenti: "non devono derivare nuovi e maggiori oneri".

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 19 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023

19ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 15.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
(Parere alle Commissioni riunite 8a e 9a. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, rilevato che:

- con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il provvedimento risponde a due esigenze prioritarie. Da un lato, la necessità di assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche; dall'altro, la necessità di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione meteorologica in atto, prevedendo misure finalizzate a individuare e accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie, nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica;

- il decreto-legge reca una pluralità di disposizioni accomunate dal perseguimento delle due specifiche esigenze sopra citate;

considerato, altresì, che l'articolo 2, nel disciplinare l'esercizio di poteri sostitutivi per situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, prevede, al comma 2, meccanismi di superamento del dissenso proveniente da un organo di un ente territoriale, attraverso la consultazione dell'ente territoriale medesimo e il coinvolgimento della Conferenza unificata, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(586) ROMEO e Erika STEFANI. - Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere un termine di adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 2 e all'articolo 4, comma 3.

La Sottocommissione conviene.

(614) *Istituzione del Museo della Shoah in Roma*

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4.2.1.2. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 70 (pom.) del 30/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023

70ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,15.*

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con un'osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore **CATALDI** (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, ricorda di aver presentato il disegno di legge n. **575**, a sua firma, in materia di incentivi alle imprese per gli investimenti nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale. Solo se si effettuano investimenti infrastrutturali, per la creazione di distretti industriali, i benefici si protraggono anche quando gli incentivi terminano ed è possibile fare in modo che le aziende non spostino il loro insediamento produttivo. Chiede pertanto di integrare la proposta di parere con alcune condizioni che vadano nel senso indicato.

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), pur ritenendo meritevoli di riflessione le considerazioni del senatore Cataldi, fa presente che la questione dovrebbe essere sottoposta alla Commissione di merito. Pertanto, conferma lo schema di parere proposto.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni riunite 8a e 9a sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nelle sedute del 25 e del 30 maggio, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 571**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

si rappresenta la necessità che, in sede di esercizio della delega, i decreti legislativi che intervengano nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, si limitino a determinare i principi fondamentali, lasciando alla potestà legislativa regionale la disciplina della normativa di dettaglio.

1.4.2.2. 2[^] (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 44 (pom.) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023

44ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, approvato dalla Camera dei deputati

(468) SCARPINATO e altri. - Modifiche agli articoli 623-tere 649-bis del codice penale, in materia di disposizioni sulla procedibilità

(474) Erika STEFANI. - Modifiche al codice penale in tema di procedibilità di ufficio per reati commessi da associazioni di tipo mafioso e procedibilità d'ufficio per ipotesi di furto aggravato (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta del 20 aprile scorso si era svolta la replica del Relatore (il Governo aveva invece rinunciato) e che era stato adottato come testo base il disegno di legge n. 592, d'iniziativa del Governo e già approvato dalla Camera dei deputati.

Alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissata per il 27 aprile scorso alle ore 12, risultano quindi presentati 15 emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Rammenta inoltre che sono in distribuzione anche i pareri non ostativi espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione sul testo del disegno di legge n. 592.

Informa da ultimo la Commissione che gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3 sono da ritenersi improponibili per estraneità all'oggetto della discussione ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento: in ragione di ciò, le suddette proposte non saranno poste in votazione.

Il senatore **BERRINO** (Fdi) ritira l'emendamento 3.0.1 e presenta contestualmente l'ordine del giorno G/592/1/2, che ne recepisce i contenuti (pubblicato in allegato).

Il **PRESIDENTE**, constatando che nessuno chiede di intervenire per illustrare gli emendamenti dà quindi la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per la formulazione dei rispettivi pareri. Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite al disegno di legge n. 592.

Il relatore **ZANETTIN** (FI-BP-PPE) si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.

Si procede quindi con la votazione delle proposte riferite all'articolo 1 del disegno di legge n. 592.

Con riferimento alle proposte 1.1 e 1.2 interviene, per dichiarazione di voto favorevole, il senatore **BAZOLI** (PD-IDP), osservando che gli emendamenti in questione (riproducenti il contenuto di proposte similari presentate alla Camera dei deputati), mirano a prevenire eventuali dubbi interpretativi nel caso in cui delle circostanze attenuanti siano applicabili a particolari fattispecie criminose, come i reati di terrorismo. Ciò al fine di garantire in ogni caso l'applicazione della procedibilità di ufficio.

Previa verifica del numero legale, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.0.1.

Le proposte 1.0.2 e 1.0.3 vengono invece dichiarate decadute per assenza dei proponenti.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.1 e 2.2 risultano respinti.

Si passa quindi alla votazione delle proposte relative all'articolo 3.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

Esaurita la trattazione degli emendamenti, si passa all'esame dell'unico ordine del giorno presentato.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/592/1/2.

L'ordine del giorno G/592/1/2 viene quindi accolto dal Governo.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) a nome del suo Gruppo riepiloga le motivazioni sottese al disegno di legge n. 592, volto ad apportare alcuni interventi migliorativi alla riforma Cartabia.

In particolare, il provvedimento garantisce l'applicazione della procedibilità d'ufficio in presenza dell'aggravante relativa ai reati di mafia. Ciò non toglie, peraltro, che possano essere esaminate, in futuro, anche delle ulteriori problematiche come quelle segnalate dal senatore Bazoli in relazione agli emendamenti 1.1 e 1.2. Sono altresì previsti interventi volti a consentire l'arresto in flagranza anche quando la persona offesa non abbia prontamente presentato querela perché non reperibile.

Nell'esprimere avviso convintamente favorevole sul testo licenziato dalla Camera dei deputati in prima lettura, si pone criticamente sulle posizioni assunte dal Gruppo Movimento 5 Stelle, che sembrano, tra l'altro, porsi in contrasto con le determinazioni adottate dalla medesima formazione politica nella scorsa legislatura.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore [SCARPINATO](#) (M5S) ribadisce i propri orientamenti critici nei confronti della riforma Cartabia, osservando che, alla luce delle recenti innovazioni recate dalla riforma, il cittadino che vedesse violato il proprio domicilio e che, a seguito di ciò, fosse sequestrato e sottoposto a violenza non avrebbe in sostanza alcuna reale tutela da parte dell'ordinamento e sarebbe costretto a ricorrere alla querela di parte (con tutte le implicazioni psicologiche del caso), per vedersi garantiti diritti di natura costituzionale, come ad esempio la libertà personale. Nel mentre, a fronte di questo incomprensibile ritiro dello Stato nella concreta tutela di diritti fondamentali (con conseguente incentivo alla criminalità), la procedibilità d'ufficio rimarrebbe applicabile per fattispecie decisamente secondarie (come l'accattonaggio molesto), che, per contro, andrebbero depenalizzate.

Le proposte emendative presentate dal Gruppo Movimento 5 Stelle miravano inoltre a garantire la risposta efficace dello Stato nei confronti di fattispecie, come il reato di furto, spesso finalizzate alla commissione di altri reati. Annuncia infine il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI) preannuncia il voto convintamente favorevole della propria parte politica, sottolineando la particolare efficacia degli interventi recati dal disegno di legge n. 592, che pone rimedio ad alcuni *vulnus* emersi in sede di applicazione della riforma cosiddetta Cartabia. Fa presente al riguardo che il suo Gruppo ha votato contro quella riforma al contrario di Gruppi che all'epoca la sostennero. Di particolare rilievo per la tutela della sicurezza e poi l'articolo 3 in materia di arresto in flagranza.

Nel preannunciare, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione, il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) invita la Commissione a tenere nella debita considerazione i molti pregi della riforma Cartabia, frutto di un proficuo lavoro di sintesi politica attivamente favorito dalla ministra pro tempore.

Esprime quindi un avviso critico nei confronti delle osservazioni formulate dal senatore Scarpinato, sottolineando che la previsione, per alcune fattispecie, dell'istituto della querela di parte in luogo della procedibilità d'ufficio non equivale affatto ad una rinuncia dello Stato nel tutelare il cittadino (stante il fatto che il comportamento criminoso in questione sarebbe comunque punito da una sanzione penale). Al contrario, si snellirebbe l'*iter* giudiziale di molte fattispecie, garantendo altresì la piena libertà del singolo di ritirare la querela senza che il processo debba per forza proseguire.

Nell'esprimere, da ultimo, apprezzamento per la scelta, operata dal Governo, di presentare un disegno di legge ordinario, in luogo di un decreto-legge, al fine di garantire l'effettuazione di un dibattito ponderato sulla materia, osserva che il voto di astensione della propria parte politica è giustificato dalla seconda parte dell'articolo 3 che non sembra garantire adeguatamente la libertà personale del presunto reo.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole, rilevando che il disegno di legge n. 592 mira ad apportare degli interventi correttivi alla riforma Cartabia al fine di far fronte ad alcune incertezze e criticità emerse in sede applicativa.

Tuttavia, la *ratio* sottesa alla predetta riforma mantiene la propria validità in quanto risulta necessario mantenere interventi deflattivi del carico di lavoro degli operatori giudiziari evitando, altresì, depenalizzazioni difficili da far accettare all'opinione pubblica.

Resta quindi pienamente condivisibile la scelta di ricorrere all'applicazione dell'istituto della querela di parte, fermo restando che quanto precedentemente osservato dal senatore Scarpinato potrà costituire la base per ulteriori riflessioni ed eventuali interventi correttivi.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle risultanze del dibattito, osserva tuttavia che, durante la scorsa legislatura, la riforma fu comunque approvata in tempi molto rapidi. Da ciò discende l'opportunità di effettuare interventi correttivi che emergeranno in sedi di applicazione delle nuove norme.

Il sottosegretario OSTELLARI precisa che la riforma varata nella scorsa legislatura era imperniata da norme di delega che delineavano il perimetro operativo del Governo. Tuttavia, i decreti delegati sono stati esaminati dalla Camera con il Parlamento già sciolto poco prima dello svolgimento delle elezioni.

Il disegno di legge n. 592 si pone pertanto nell'ambito di una costante verifica della riforma, lo scopo di approntare i correttivi necessari a far fronte alle criticità che emergeranno in sede applicativa.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 592, nel testo approvato dalla Camera dei deputati e con la proposta di assorbimento dei disegni di legge 468 e 474, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Introduce l'esame il relatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) osservando che il decreto-legge reca disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Per quanto riguarda i contenuti generali del provvedimento, pone in evidenza l'articolo 1, che, al fine di promuovere l'adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per la crisi idrica, alla quale è attribuito anche il potere di proposta in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi e di superamento del dissenso (all'articolo 2) allorché, nella realizzazione di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, si palesino casi idonei a precludere la realizzazione degli interventi urgenti, ovvero casi di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi interventi, o ancora qualora ne sia messo a rischio il crono-programma.

L'articolo 3 prevede quindi la nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024.

L'articolo 4 introduce poi disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi. La regolazione dei volumi e delle portate degli invasi è affidata al Commissario straordinario d'intesa con la Regione interessata, secondo le procedure stabilite all'articolo 5.

L'articolo 11, introduce invece l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, diretto ad efficientare i processi decisionali in occasione di crisi idriche a livello distrettuale e ad assicurare un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia.

L'articolo 13 reca infine disposizioni concernenti un piano di comunicazione sui temi della crisi idrica, predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 12, prosegue il relatore, presenta invece specifici profili di competenza della Commissione giustizia, ed introduce misure volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.

In particolare, al comma 1, vengono elevate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in caso di utilizzo abusivo delle acque pubbliche. Il successivo comma 2 apporta quindi modifiche all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, che disciplina il quadro sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento degli obblighi ivi previsti per l'esercizio e la manutenzione delle dighe.

In particolare, al fine di superare una criticità emersa in sede di applicazione della norma ed evitare di vanificare il suo scopo deterrente, si trasforma la sanzione amministrativa da sanzione personale in sanzione nei confronti della persona giuridica costituita dall'ente o dalla società concessionaria di derivazione o comunque gestore della diga. Tuttavia, nella formulazione introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge, la responsabilità amministrativa dell'ente di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, risulta inopportuno disancorata dalla responsabilità della persona fisica che commette la violazione.

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato), che invita le Commissioni di merito a tenere conto della criticità poc'anzi evidenziata.

Non essendovi interventi il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore, che viene approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone alla Commissione di chiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, l'assegnazione del disegno di legge n. 621, già approvato dalla Camera dei deputati, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica", attualmente assegnato in sede redigente alla 8a Commissione permanente.

Il testo, infatti, nell'introdurre misure dirette a prevenire e reprimere la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, risulta di piena competenza della Commissione giustizia, stanti i numerosi precedenti in tal senso, tra cui provvedimenti di contenuto analogo. Sottolinea peraltro che le materie del diritto d'autore e la relativa tutela nonché della proprietà intellettuale sono di ordinaria competenza della Commissione giustizia. In aggiunta, il provvedimento dispone tutele di carattere penale e più in generale sanzionatorio.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 660

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione del comma 2 dell'articolo 12 nella parte in cui la responsabilità amministrativa dell'ente di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 come modificato, risulta attribuita esclusivamente all'ente senza riferimenti ad eventuali responsabilità della persona fisica che commette la violazione.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [592](#)

Art. 1

1.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 270-bis.1 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
«Nei casi previsti dal presente articolo si procede sempre d'ufficio.»"

1.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, linea, dopo le parole "primo comma" inserire le seguenti: "e nei casi in cui ricorre la circostanza di cui al terzo comma".

1.0.1

[Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 582:

1) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.»;

b) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;

c) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato;

d) all'articolo 614:

1) al terzo comma, dopo le parole: «sei anni» sono aggiunte le seguenti: «e si procede d'ufficio»;

2) il quarto comma è abrogato;

e) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 2), numero 6), numero 7) e numero 9) e 625, comma 1, numero 2), numero 3), numero 5), numero 7 e numero 7-*bis*»;

f) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono aggiunte le seguenti: «in danno ai beni demaniali e ai beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero.».

1.0.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 625 del codice penale)

1. All'articolo 625, primo comma, numero 7, dopo le parole: «se il fatto è commesso», sono inserite le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altri enti pubblici e amministrazioni locali».

1.0.3

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)

1. All'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso»

inserire le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altri enti pubblici o amministrazioni locali».

Art. 2

2.1

[Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la parola: "612" sono inserite le seguenti: "612-bis,"».

2.2

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la parola: "612" sono inserite le seguenti: "614, se il fatto è commesso con violenza sulle cose,"».

Art. 3

3.1

[Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Scalfarotto](#)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

3.3

[Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 380, comma 3, primo periodo del codice di procedura penale, dopo le parole: «nel luogo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis.»».

Conseguentemente:

Sopprimere i commi 3 e 4.

3.4

[Scalfarotto](#)

Al comma 1, capoverso «3.», dopo il primo periodo inserire il seguente: "Nel verbale di arresto sono specificate le forme attraverso le quali si è tentato inutilmente di rintracciare la persona offesa".

3.5

[Scalfarotto](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al comma 3 dell'articolo 314 del codice di procedura penale aggiungere infine le seguenti parole: "ovvero siano state arrestate ai sensi dell'articolo 380 e l'azione penale non sia stata avviata per mancata presentazione della querela."

3.0.1

[Bucalo](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Silvestroni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica degli artt. 424 comma 4 e 554-ter c.p.p.)

1. All'articolo 424, comma 4, del codice di procedura penale sostituire le parole «il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia» con le seguenti «si applicano le disposizioni di cui all'art. 544 commi 1,2 e 3 c.p.p.».

2. All'articolo 554-ter, del codice di procedura penale, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. si applicano le disposizioni di cui all'art. 544 commi 1,2 e 3 c.p.p.»»

3.0.2

[Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di patteggiamento)

1. All'articolo 445 del codice di procedura penale, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:«1-bis) Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.».

3.0.3

[Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 599-bis del codice di procedura penale in materia di concordato in appello)

1. All'articolo 599-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1 relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza».

G/592/1/2 (già em. 3.0.1)

[Bucalo](#), [Berrino](#), [Campione](#), [Rapani](#), [Rastrelli](#), [Sallemi](#), [Silvestroni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 592 recante "Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza",

premesso che:

il provvedimento in esame prevede:

- a) la procedibilità d'ufficio per tutti i reati per i quali sia contestata l'aggravante del "metodo mafioso" o della finalità di terrorismo o di eversione;
- b) modifica il Codice antimafia prevedendo la procedibilità d'ufficio anche per il reato di lesione personale, quando è commesso da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura stessa;
- c) interviene sulla disciplina dell'arresto in flagranza per i delitti procedibili a querela;
- d) modifica la disciplina del giudizio direttissimo e quella del giudizio direttissimo nel rito monocratico, per specificare che nel caso di arresto obbligatorio in flagranza per reati procedibili a querela, il giudice deve sospendere il processo nel caso in cui manchi la querela e la convalida dell'arresto intervenga prima del termine per la proposizione della stessa;

considerato che:

l'articolo 424, comma 4, del codice di procedura penale prevede che qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, previo monitoraggio, di dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento
3.0.1.

1.4.2.2.2. 2^a(Giustizia) - Seduta n. 48 (pom.) del 16/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

48^a Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(586) ROMEO e Erika STEFANI. - Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale e che sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), tra i quali due del relatore.

Invita pertanto il relatore Zanettin e gli altri presentatori a illustrare i propri emendamenti.

Il relatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), illustrando gli emendamenti a sua firma, sia all'articolo 1 che all'articolo 2, rispettivamente l'1.6 e 2.1, sottolinea di essersi ispirato nella formulazione alle indicazioni che sono venute dalle audizioni informali svolte dall'Ufficio di Presidenza. In particolare una delle audizioni ha fornito indicazioni rilevanti per migliorare il testo all'esame della Commissione. Esprime pertanto un avviso contrario su tutti gli altri testi presentati.

Il senatore SCALFAROTTO (Az-IV-RE) chiede in particolare chiarimenti sull'emendamento 1.6, in quanto senza l'aggiunta del tema dell'età avanzata, l'articolo 643 del codice penale rischia di allargarsi ulteriormente e in maniera indefinita sul piano soggettivo, trattandosi di un reato.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) esprime un apprezzamento per gli emendamenti del relatore, sottolineando come quelli presentati dal suo Gruppo vadano sostanzialmente nella direzione indicata dall'emendamento 1.6. Chiede pertanto se anche quelli presentati all'articolo 1 che vanno nella medesima direzione possano essere eventualmente riformulati e posti in votazione con quello del relatore e pertanto non avere un parere contrario.

Il relatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) invita il senatore Bazoli a riformulare uno dei suoi emendamenti nel testo dell'emendamento 1.6. Rispondendo poi al senatore Scalfarotto, ricorda le ragioni per le quali non è stato inserito un riferimento all'età anagrafica, soprattutto per la difficoltà a definire con un'età specifica le persone anziane.

La senatrice LOPREIATO (M5S) illustra quindi l'emendamento 1.10, sottolineando come il testo proposto dal suo Gruppo fissi convenzionalmente a 70 anni la definizione di persona anziana.

Il senatore RASTRELLI (FdI), pur non avendo la sua parte politica presentato emendamenti, ritiene che le obiezioni avanzate dal senatore Scalfarotto siano ampiamente condivisibili, serve cioè almeno aggiungere, all'emendamento 1.6, la parola "avanzata" dopo le parole "all'età". Senza questa precisazione, infatti, si perderebbe il senso della norma e dell'intero disegno di legge.

Il relatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) dichiara di accogliere la proposta del relatore Rastrelli riformulando perciò l'emendamento 1.6 in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto).

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) presenta quindi l'emendamento 1.4 (testo 2) dello stesso tenore dell'emendamento 1.6 (testo 2) e contestualmente ritira gli emendamenti 1.3, 1.5, 1.12 e 1.13.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) interviene per illustrare l'emendamento 2.0.1, auspicando che esso possa essere accolto nonostante il parere contrario preannunciato dal relatore, in quanto ritiene che solo con una efficace azione di carattere preventivo le persone in età avanzata possono essere poste al riparo da una serie di raggiri e circonvenzioni.

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), esprimendo parere favorevole agli identici emendamenti 1.6 (testo 2) e 1.4 (testo 2) e parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1, esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti 2.1 e 2.2 ed invita il senatore Verini a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 2.0.1 che, essendo anche di carattere oneroso, necessiterebbe di un approfondimento che la Commissione non ha il tempo di fare dal momento che il disegno di legge sarà discusso dall'Assemblea nella giornata di domani.

Il vice ministro SISTO si esprime in senso conforme su tutti gli emendamenti, favorevole su quelli del relatore ed identici e contrario su tutti gli altri. Dichiara inoltre di condividere l'invito del relatore a trasformare l'emendamento 2.0.1 in un ordine del giorno al fine di meglio approfondire la questione.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*), intervenendo sull'emendamento 2.0.1, sottolinea come il disegno di legge agisca in un ambito che ha carattere certamente criminale, quello della circonvenzione, ma anche sociale ovvero la tutela delle persone in età avanzata. Peraltro la questione, come risultato anche dalle audizioni, ha più una valenza sociale che penale quindi quello della prevenzione, proposto dall'emendamento in questione, è il terreno più rilevante su cui sarebbe indispensabile poter agire. Peraltro, il Parlamento in tutti questi anni pare soffrire di una scissione per cui da un lato critica un ricorso eccessivo alla normazione di carattere penale, ma poi finisce per produrre un'enorme quantità di queste norme.

Non essendovi ulteriori interventi, si passa pertanto al voto degli emendamenti.

Previa verifica del numero legale, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti l'emendamento 1.1 è respinto.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.2, mentre il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) annuncia il proprio voto convintamente contrario sul medesimo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, l'emendamento 1.4 (testo 2) e l'emendamento 1.6 (testo 2) di identico contenuto sono approvati, risultando pertanto preclusa la votazione degli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.14, 1.15 e 1.16.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono approvati.

Intervenendo in dichiarazione di voto favorevole, il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) dichiara che l'approvazione dell'emendamento 2.0.1 renderebbe assai più incisivo il disegno di legge vista la discutibile utilità della norma principale. Un intervento di prevenzione al fine di promuovere attività che aiutino le persone anziane a sottrarsi ad azioni di circonvenzione sarebbe infatti assai più utile della modifica della norma penale testé approvata.

Posto ai voti l'emendamento 2.0.1 è respinto.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 586, nel testo modificato, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie.

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre

2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione della rimessione in sede referente dei disegni di legge in titolo, propone di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il relatore [RAPANI](#) (*FdI*) illustra i due nuovi disegni di legge, di iniziativa del Consiglio regionale della Campania e del Consiglio regionale della Calabria, assegnati alla Commissione giustizia. Entrambi i disegni di legge, d'iniziativa regionale, come i provvedimenti AS 188, 360 e 477, già illustrati nella seduta del 12 aprile scorso, intervengono sulla riforma della cosiddetta "geografia giudiziaria" (decreto legislativo n. 155 del 2012) per introdurre una disciplina finalizzata al ripristino degli uffici giudiziari soppressi. Le due proposte si compongono di tre articoli, di pressoché analogo contenuto. L'articolo 1 inserisce due ulteriori disposizioni, gli articoli 8-*bis* e 8-*ter*, nel decreto legislativo n. 155 del 2012. Il nuovo articolo 8-*bis* reca una specifica disciplina per la riattivazione dei tribunali soppressi. In particolare si prevede che, in attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato dell'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia debba disporre, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali e le procure della Repubblica soppressi riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Restano a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Il Ministro della giustizia è tenuto altresì a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 al decreto legislativo n. 155, inserendovi i tribunali e le procure ripristinati su richiesta delle regioni interessate, nonché a ricostituire i relativi circondari. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione richiedente. Il nuovo articolo 8-*ter* prevede, poi, che entro cento giorni dalla data di stipulazione delle convenzioni, il Ministro della giustizia debba provvedere alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali e delle procure ripristinati e alla loro copertura.

L'articolo 2 dispone l'abrogazione del comma 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. Il comma 4-*bis* del citato articolo 8 prevede che, in via sperimentale, il Ministro della giustizia possa disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione.

L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'intervento legislativo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che si provvede nel l'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Secondo quanto risulta dalle rispettive relazioni illustrative, entrambe le proposte rispondono ad esigenze sentite dai rispettivi territori, anche in relazione ad esigenze di prossimità e difficoltà logistiche: l'AS 652 specifica che il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nel riformare le circoscrizioni giudiziarie italiane, ha portato in Calabria alla soppressione del tribunale di Rossano,

oggi Corigliano-Rossano, accorpandolo a quello di Castrovillari; l'AS 659 fa specifico riferimento, per la Regione Campania, al caso del tribunale di Sala Consilina che, originariamente inserito nel distretto di Salerno, è stato accorpato al tribunale di Lagonegro nel distretto di Potenza, quindi, in diversa regione.

Fa infine presente che sulla stessa materia risulta assegnato in sede redigente il disegno di legge AS 298 d'iniziativa del senatore Fina, recante "Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti". A tal fine, propone di richiedere la riassegnazione in sede referente per ragioni di connessione con i disegni di legge già all'esame della Commissione, ai fini di un prossimo incardinamento e successiva congiunzione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE**, in considerazione della rimessione in sede referente dei disegni di legge in titolo, propone di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella discussione generale precedentemente iniziata in altra sede erano rimasti in sospenso alcuni interventi, chiede pertanto se vi siano senatori che intendano intervenire.

Il senatore **SCALFAROTTO** (Az-IV-RE) e **POTENTI** (LSP-PSd'Az) chiedono di poter intervenire in un'altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Il relatore **POTENTI** (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti presentati al decreto-legge per i profili di competenza della Commissione giustizia.

Si ricorda che sul testo la Commissione aveva espresso, nella seduta del 2 maggio scorso, un parere favorevole con una osservazione riferita alla formulazione del comma 2 dell'articolo 12 nella parte in cui attribuisce al solo ente la responsabilità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 507 del 1994.

Con riferimento agli emendamenti, presentano specifici profili di competenza della Commissione giustizia: gli emendamenti 3.49 e 3.50 che escludono sanzioni per la ritardata trasmissione in relazione alle comunicazioni relative a studi e indagini sul sottosuolo; gli emendamenti 5.7 e 5.8 che prevedono la possibilità per il commissario di fissare una sanzione pecuniaria e fissare un termine ulteriore ad adempiere; nonché gli emendamenti all'articolo 12 riguardo ai quali si segnalano le proposte 12.1 e 12.2 che modificano l'entità delle sanzioni previste e gli emendamenti 12.4 e 12.5 relativi alle sanzioni amministrative a carico della persona giuridica.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

Previa verifica del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta del 9 maggio scorso, ha concordato sulla deliberazione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di una proposta di indagine conoscitiva sul tema della diffamazione, allargato al tema dei nuovi strumenti tecnologici di comunicazione, in particolare le piattaforme *social* ed i podcast, sempre più veicolo di condotte potenzialmente diffamatorie e privi di una regolamentazione univoca. L'indagine conoscitiva, oltre che soffermarsi sul tema della diffamazione a mezzo stampa oggetto di alcuni disegni di legge incardinati in Commissione, dovrebbe allargare il perimetro di approfondimento alla regolamentazione della responsabilità individuale e delle possibili e varie forme

di responsabilità dei soggetti che gestiscono le piattaforme *internet* e *social* rispetto alla diffusione di contenuti potenzialmente lesivi, alla tutela del diritto alla *privacy* nel *web* e più in generale all'individuazione di una disciplina che consenta un giusto contemperamento degli interessi coinvolti adeguata all'evoluzione dei nuovi strumenti tecnologici.

Fa inoltre presente che il perimetro dell'indagine potrà comunque essere ampliato qualora si rendesse necessario ai fini dell'attività conoscitiva.

La Commissione si esprime in senso favorevole alla proposta di indagine conoscitiva conferendo mandato al Presidente di richiedere l'autorizzazione alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, al suo svolgimento.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 17 maggio, alle ore 9,15, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [586](#)

Art. 1

1.1

[Lopreiato](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Lopreiato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)

1. All'articolo 643 del codice penale, le parole: "dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore" sono sostituite dalle seguenti: "dei bisogni e delle passioni di una persona, ovvero abusando dei bisogni, delle passioni e della inesperienza di un minore,"».

1.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)

1. All'articolo 643 del codice penale, primo comma, dopo le parole "di una persona," sono inserite le seguenti: "ovvero abusando delle condizioni di vulnerabilità di una persona, quando, anche a causa dell'età avanzata, queste indeboliscono sensibilmente la funzione cognitiva e volitiva della stessa"».

1.4 (testo 2)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)

1. All'articolo 643 del codice penale, al primo comma, dopo le parole: "anche se non interdotta o inabilitata" sono inserite le seguenti: "ovvero abusando delle condizioni di vulnerabilità di una

persona, anche dovute all' età avanzata"».

1.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)

1. All'articolo 643 del codice penale, primo comma, dopo le parole "deficienza psichica," sono inserite le seguenti: "o delle condizioni di debolezza o di vulnerabilità dovute anche all'età avanzata"».

1.5

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)

1. All'articolo 643 del codice penale, primo comma, dopo le parole "o deficienza psichica," sono inserite le seguenti: ", dovute anche all'età avanzata,"».

1.6 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)

1. All'articolo 643 del codice penale, al primo comma, dopo le parole: "anche se non interdetta o inabilitata" sono inserite le seguenti: "ovvero abusando delle condizioni di vulnerabilità di una persona, anche dovute all' età avanzata"».

1.6

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)

1. All'articolo 643 del codice penale, al primo comma, dopo le parole: "anche se non interdetta o inabilitata" sono inserite le seguenti: "ovvero abusando delle condizioni di vulnerabilità di una persona, anche dovute all' età"».

1.7

[Lopreiato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)

1. All'articolo 643 del codice penale, dopo le parole: "non interdetta o inabilitata," sono inserite le seguenti: "ovvero quando, per le modalità e circostanze del fatto, risulta indebolita la capacità di autodeterminazione di una persona,"».

1.8

[Aloisio](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)

1. All'articolo 643 del codice penale, dopo le parole: "non interdetta o inabilitata," sono inserite le seguenti: "ovvero determinando uno stato di alterazione della coscienza e della percezione dovuta all'induzione di suggestioni ipnotiche"».

1.9

[Aloisio](#), [Lopreiato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)

1. All'articolo 643 del codice penale, dopo le parole: "per altri dannoso," sono inserite le seguenti: "ovvero a non compiere un atto che importi qualsiasi effetto per lei favorevole,"».

1.10

[Lopreiato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale)

1. All'articolo 643 del codice penale è aggiunto, infine, il seguente comma: "Le pene di cui al comma precedente sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di una persona maggiore degli anni settanta."».

1.11

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 643 del codice penale, dopo le parole "anche se non interdetta o inabilitata," sono inserite le seguenti: "ovvero abusando delle sue condizioni di vulnerabilità, quando, anche a causa dell'età, queste indeboliscano sensibilmente la funzione cognitiva e volitiva della persona."»

1.12

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole «all'età» con le seguenti: «anche all'età avanzata».

1.13

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole «all'età» inserire le seguenti «avanzata».

1.14

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole «all'età» inserire la seguente: «avanzata».

1.15

[Scalfarotto](#)

Al comma 1, capoverso, dopo le parole «dovuta all'età» inserire la seguente «senile».

1.16

[Scalfarotto](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole «induce taluno» con le seguenti «la induce».

Art. 2

2.1

Il Relatore

Approvato

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Lopreiato](#)

Approvato

Sopprimere l'articolo.

2.0.1

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Fondo per le politiche di prevenzione in materia di circonvensione di persone anziane)

1. Al fine di promuovere attività di prevenzione in materia di circonvensione di persone anziane, campagne di comunicazione e iniziative con operatori del mondo delle associazioni, del terzo settore è istituito presso il Ministero della Giustizia il "Fondo per le politiche di prevenzione in materia di circonvensione di anziani" con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.4.2.3. 4[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 47 (ant.) del 27/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 27 APRILE 2023

47ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,20.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio ([n. COM \(2022\) 672 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, che istituisce un sistema volontario di certificazione dell'assorbimento di carbonio dall'atmosfera, con la finalità di incentivare le attività di cattura e stoccaggio permanente del carbonio in comparti di carbonio geologici o biogenici, in prodotti e materiali di lunga durata e nell'ambiente marino.

La proposta si fonda sulla necessità di puntare anche sul riassorbimento del carbonio, considerato il margine di emissioni che risulta difficile da abbattere. A oggi, con le politiche attuali, l'UE presenta difficoltà nel realizzare gli assorbimenti di carbonio necessari. Per questo la proposta prevede l'istituzione di un quadro di certificazione europeo per assicurare parità di condizioni nel mercato interno nella certificazione degli assorbimenti.

La proposta è esaminata anche da altre 15 Camere dei Parlamenti nazionali, che non hanno espresso pareri motivati sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Il *Bundesrat* tedesco ha espresso, nell'ambito del dialogo politico, alcune criticità tra cui l'eccessiva delega di potere conferita alla Commissione europea, ritenendo più opportuno determinare sin da subito le metodologie di certificazione per le diverse attività di assorbimento del carbonio, di cui si prevede il rinvio agli atti delegati.

Le 8 settimane dello scrutinio di sussidiarietà sono scadute lo scorso 20 aprile, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

Il Relatore ritiene quindi di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) ([n. COM\(2023\) 94 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), in assenza del relatore senatore Lombardo, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, volta ad abrogare e sostituire la direttiva 2014/61/UE (

Broadband Cost Reduction Directive, BCRD), che era finalizzata a incentivare la condivisione delle infrastrutture (cavidotti, tubature, pozzetti, centraline, tralicci e altre strutture), per la riduzione dei costi di installazione delle reti ad altissima capacità (VHCN, *very high capacity network*).

Le misure previste dalla direttiva vigente sono intese a rendere più efficiente l'uso delle infrastrutture pubbliche e private esistenti e a ridurre i costi e gli ostacoli nell'esecuzione di nuove opere di genio civile. Alcuni Stati membri sono andati persino oltre quanto disposto nella direttiva, mentre altri sono rimasti indietro, portando a risultati diversi nell'Unione.

La proposta di regolamento mira anzitutto a conseguire gli obiettivi già perseguiti della direttiva BCRD, ovvero l'incentivazione dell'installazione delle reti infrastrutturali di comunicazione elettronica a elevate prestazioni, che secondo la Commissione europea non sono stati sufficientemente realizzati a causa della eccessiva flessibilità concessa per la sua implementazione. Per questo motivo, si propone un regolamento, al posto della direttiva, in modo tale da ridurre il margine di manovra degli Stati.

In secondo luogo, la proposta di regolamento ambisce a perseguire i nuovi e più ambiziosi obiettivi di connettività definiti nella Comunicazione sulla Bussola Digitale e nel Programma politico 2030 "Percorso verso il decennio digitale", i quali prevedono che, entro il 2030, tutte le famiglie europee siano coperte da una rete Gigabit e che tutte le aree popolate siano coperte da reti 5G.

Allo scopo di realizzare le predette finalità, la proposta si articola in una serie di misure volte a: ridurre i costi di installazione delle reti ad altissima capacità VHCN ottimizzando la distribuzione e il riutilizzo delle infrastrutture fisiche; ridurre i costi di installazione delle reti VHCN attraverso procedure amministrative coerenti, semplificate e digitalizzate, necessarie per l'installazione della rete in tutta l'UE.

In particolare, per gli operatori e soprattutto quelli nuovi, può risultare molto più efficiente riutilizzare le infrastrutture fisiche esistenti, come quelle di altre imprese di pubblici servizi, come le reti fisiche di distribuzione di elettricità, gas, acqua, le fognature e il trattamento delle acque reflue e i sistemi di drenaggio, riscaldamento e i servizi di trasporto, senza modificare i diritti di proprietà.

La proposta si compone di 18 articoli. Gli articoli 1 e 2 definiscono l'oggetto e ambito di applicazione, e la definizione dei termini utilizzati. L'articolo 3 estende l'obbligo di accesso alle infrastrutture fisiche che non fanno parte di una rete ma sono di proprietà o sotto il controllo di enti pubblici.

L'articolo 4 prevede l'obbligo, per gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche, di fornire, in formato elettronico, attraverso gli sportelli unici, informazioni minime sulle infrastrutture fisiche esistenti comprese informazioni georeferenziate.

L'articolo 5 chiarisce che l'obbligo di coordinamento delle opere di genio civile riguarda quelle finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche.

L'articolo 6 prevede il diritto di accesso, in formato elettronico, alle informazioni minime per tutte le opere di genio civile (pubbliche e private) programmate dagli operatori di rete attraverso gli sportelli unici, comprese le informazioni georeferenziate.

L'articolo 7 introduce principi di coerenza ed efficienza per le condizioni e le procedure nazionali relative al rilascio di autorizzazioni o diritti di passaggio. Rende inoltre obbligatoria la presentazione delle domande in formato elettronico tramite gli sportelli unici.

L'articolo 8 impone la presenza dell'infrastruttura fisica interna all'edificio, di punti di accesso e del cablaggio in fibra interno all'edificio per gli edifici nuovi e per quelli sottoposti a profonde ristrutturazioni.

L'articolo 9 stabilisce il diritto dei fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica di accedere alle infrastrutture fisiche interne agli edifici, se l'installazione di una nuova rete interna risulta impossibile o economicamente inefficiente.

L'articolo 10 prevede un unico punto di accesso digitale nazionale, per l'esercizio *online* di tutti i diritti e obblighi previsti dal regolamento.

In caso di controversia, oltre al normale ricorso giurisdizionale, l'articolo 11 garantisce a ogni parte il diritto di ricorrere all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie, il quale è tenuto a risolverle entro tempi abbreviati rispetto ai tempi previsti dalla vigente direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga e deve poter emettere una decisione che sia vincolante.

L'articolo 12 prevede l'istituzione del predetto organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie.

L'articolo 13 stabilisce che la Commissione europea sia assistita dal comitato per le comunicazioni e stabilisce la procedura d'esame (di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011) per l'emanazione dell'atto di esecuzione con cui stabilire le categorie di installazioni non soggette a procedure autorizzatorie.

Gli articoli 14 e 15 contengono disposizioni finali, in materia di sanzioni e di obblighi di monitoraggio e di informazione. L'articolo 16 prevede misure transitorie, mentre gli articoli 17 e 18 contengono disposizioni per l'abrogazione della direttiva 2014/61/UE e per l'applicazione del regolamento 6 mesi dopo la sua entrata in vigore.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva anzitutto che la base giuridica è individuata nell'articolo 114 del TFUE sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno.

Il principio di sussidiarietà, secondo la Commissione europea, è rispettato in quanto l'obiettivo del conseguimento della copertura Gigabit entro il 2030 non potrà essere raggiunto lasciando l'iniziativa agli Stati membri e in modo non coordinato. Ciò appare dimostrato, secondo la Commissione europea, dall'esperienza acquisita con l'attuazione della direttiva 2014/61/UE, che peraltro ha evidenziato la necessità di utilizzare lo strumento del regolamento.

Infatti, le misure adottate finora dagli Stati membri per incentivare l'installazione delle reti e ridurre i costi e i tempi sono molto diverse, a volte anche all'interno del medesimo Stato membro, con un considerevole margine di esclusioni o esenzioni. Risulta essenziale, inoltre, un maggiore snellimento delle procedure amministrative. L'attuale mosaico di norme crea ostacoli agli investimenti transfrontalieri e limita la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica. Incide inoltre sul funzionamento del mercato interno, in particolare per le applicazioni transfrontaliere intrinseche, quali la guida connessa e autonoma, che necessitano di reti ad altissima capacità estese. La situazione attuale rende inoltre molto difficile per gli operatori del settore, realizzare economie di scala.

Anche il principio di proporzionalità, secondo la Commissione europea, è rispettato, poiché la proposta si limita a quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo di promozione delle reti ad altissima capacità entro il 2030 aventi prestazioni almeno equivalenti a quelle delle reti 5G e Gigabit, secondo il programma strategico per il decennio digitale.

Tali vantaggi sono possibili a fronte di un onere amministrativo minimo, che peraltro non pregiudica l'autonomia procedurale degli Stati membri nell'assegnazione delle competenze a livello interno. Gli obblighi sono limitati ad alcune parti dell'infrastruttura di rete, per le quali si possono prevedere risparmi significativi, ad esempio: i cavi esistenti sono esclusi dalla definizione di infrastruttura fisica e pertanto dagli obblighi di accesso e trasparenza previsti dalla proposta. Le norme proposte introducono inoltre adeguamenti proporzionati, ad esempio la possibilità di rifiutare richieste di accesso nel rispetto di condizioni specifiche. Inoltre la proposta prevede eccezioni che consentono la non applicazione in determinate circostanze, ad esempio l'accesso a determinate categorie di edifici di proprietà di enti pubblici per motivi di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico, oppure la fornitura di informazioni su tali edifici. Inoltre le misure proposte per la digitalizzazione delle procedure amministrative pertinenti consentono agli Stati membri di riutilizzare e ampliare i servizi e le piattaforme digitali esistenti a livello locale, regionale o nazionale.

Infine, il Presidente comunica che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, che detta misure di contrasto alla persistente

situazione di scarsità idrica che determina gravi ripercussioni nel settore idropotabile e in quello irriguo, anche in aree densamente popolate del Paese, nonché sul tessuto economico e sociale. Il provvedimento risponde a due esigenze prioritarie. Da un lato, la necessità di assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche.

Dall'altro, la necessità di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione meteorologica in atto, prevedendo misure finalizzate a individuare e accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie, nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica.

Il decreto-legge si compone di 14 articoli. L'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per la crisi idrica. Alla Cabina di regia è attribuito l'esercizio di funzioni di impulso e coordinamento in merito agli interventi di realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate (ad esclusione di quelle finanziate dal PNRR e dal PNC), alla promozione del coordinamento tra i diversi livelli di governo ed enti pubblici e privati, e all'attivazione dei poteri sostitutivi, nonché al monitoraggio sulla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie. La Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario, sulla base della comunicazione delle risorse disponibili da parte delle amministrazioni competenti. Entro quindici giorni dalla ricognizione, con DPCM si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla rimodulazione delle risorse disponibili e all'approvazione del programma degli interventi.

L'articolo 2 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi per situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico.

L'articolo 3 reca disposizioni concernenti la nomina con DPCM del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, con il compito di provvedere, in via di urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023, con eventuale proroga fino al 31 dicembre 2024.

L'articolo 4 introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi.

L'articolo 5 disciplina gli interventi del Commissario riguardanti la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio.

L'articolo 6 include nel regime dell'attività edilizia libera la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato.

L'articolo 7 consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741, sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.

L'articolo 8 interviene sulle semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere nelle attività previste anche la costruzione, lo scavo, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, e il restauro e la manutenzione di opere per la realizzazione degli invasi.

L'articolo 9 modifica l'articolo 127 del Codice dell'ambiente - ove si disciplina la sottoposizione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla normativa in materia di rifiuti - al fine di precisare che tale sottoposizione opera comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.

L'articolo 10 modifica la disciplina relativa agli impianti di desalinizzazione, prevedendo, in particolare, che tali impianti non sono più soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) statale,

ma solamente a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, purché aventi una capacità pari o superiore a 200 litri al secondo. Introduce inoltre nel Codice dell'ambiente specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione.

L'articolo 11, mediante l'introduzione dell'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, mira a rendere più efficienti i processi decisionali in occasione di crisi idriche a livello distrettuale e ad assicurare un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia, anche per quanto attiene ai flussi informativi sulle disponibilità di risorse idriche, necessari per supportare ogni eventuale decisione, anche ai fini della deliberazione dello stato di emergenza nazionale da *deficit* idrico.

L'articolo 12 introduce misure volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.

L'articolo 13 stabilisce che entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto si approvi un piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale.

Infine, l'articolo 14 reca l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.3.2. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 48 (pom.) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023

48ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(641) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'accordo con cui l'Italia e la Moldova, Paese candidato all'ingresso nell'UE, si impegnano ad assicurare certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all'attività lavorativa, in condizioni di reciprocità, e la trasferibilità dei trattamenti di pensione in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa nell'altro Paese.

L'Accordo persegue l'obiettivo di facilitare il flusso di informazioni e di dati tra le istituzioni di sicurezza sociale dei due Paesi - per l'Italia INPS e INAIL -, assicurando al contempo l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale.

Nel territorio italiano è presente una cospicua comunità moldava, di circa 120.000 persone, con un alto tasso di occupazione (soprattutto di sesso femminile) e la normativa italiana prevede già l'esportabilità delle suddette prestazioni.

La richiesta di sottoscrivere un accordo in tale ambito, formulata dalla parte moldava, è dovuta all'esigenza di consentire alle istituzioni moldave di poter esportare in Italia le loro prestazioni pensionistiche.

L'Accordo si compone di 16 articoli e di un Allegato. L'articolo 1 definisce il significato dei termini utilizzati nell'Accordo, precisando, in particolare, il significato dei termini "residenza" e "dimora" che nei due Paesi hanno diverso significato (per l'Italia residenza è il luogo abituale di dimora e dimora è il luogo in cui una persona si trova al momento; per la Moldova residenza è il temporaneo soggiorno e dimora soggiorno abituale). L'articolo individua altresì le istituzioni competenti per l'applicazione dell'Accordo, rispettivamente la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS) e il Consiglio Nazionale per la Determinazione della Disabilità e della Capacità lavorativa (CNDDCM) per la parte moldava, e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e l'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) per la parte italiana.

L'articolo 2 individua il campo di applicazione per materia dell'Accordo per ciascuna delle due Parti, e l'articolo 3 precisa che l'Accordo, conformemente alla legislazione dei due Paesi, si applica alle persone beneficiarie delle prestazioni, nonché ai loro familiari.

L'articolo 4 garantisce l'esportabilità del trattamento pensionistico e delle rendite per infortunio o per malattia a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 5 stabilisce le disposizioni procedurali relative alla presentazione di riconoscimento o

esportabilità moldave, prevedendo che siano presentate, tramite l'istituzione competente italiana, che le trasmetterà insieme alla documentazione, all'istituzione competente moldava.

L'articolo 6 stabilisce che, se una persona che ha la residenza o la dimora sul territorio di uno dei due Stati ha presentato una domanda per una prestazione a carico dell'altro Stato o usufruisce di prestazioni, sempre a carico dell'altro Stato, che richiedono un esame medico per l'accertamento di requisiti sanitari, l'esame medico viene effettuato dall'istituzione del luogo di residenza e/o domicilio su richiesta e a spese dell'istituzione competente dell'altro Stato. Solo se l'esame medico viene effettuato nell'interesse di entrambi gli Stati, l'istituzione del luogo di residenza e/o dimora si assume l'onere della relativa spesa.

L'articolo 7 prevede il principio dell'assistenza amministrativa reciproca e del mutuo riconoscimento di certificati e documenti.

L'articolo 8 riguarda il recupero dei pagamenti non dovuti o in eccesso, prevedendo la possibilità della Parte che ha pagato prestazioni non dovute di chiedere all'altro Stato che paga una prestazione allo stesso beneficiario di trattenere eventuali pagamenti indebiti dalle somme dovute a tale beneficiario.

L'articolo 9 stabilisce che, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, le disposizioni per la protezione dei dati personali sono contenute nell'allegato A.

L'articolo 10 prevede che le istituzioni di ogni Parte paghino le prestazioni direttamente agli aventi diritto che risiedono o dimorano nell'altro Stato, nella valuta del proprio Stato o in altra valuta convertibile.

L'articolo 11 prevede la possibilità di servirsi delle lingue ufficiali delle Parti e della lingua inglese; stabilisce altresì che non potranno essere respinte le domande di prestazione o i documenti in quanto scritti nella lingua ufficiale dell'altra Parte.

L'articolo 12 prevede la cooperazione tra le autorità competenti delle Parti riguardo alla reciproca informazione relativa a modifiche o integrazioni della propria legislazione in materia di sicurezza sociale.

Gli articoli da 13 a 16 contengono le clausole finali dell'Accordo, in cui si prevede che la soluzione delle controversie relative all'interpretazione o attuazione dell'Accordo avvenga per via diplomatica (articolo 13) e che la durata dell'Accordo sia illimitata, salvo la denuncia mediante comunicazione per via diplomatica (articolo 14). Inoltre, è stabilito che potranno essere effettuate modifiche o integrazioni mediante accordo tra le Parti, nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria (articolo 15), e che l'entrata in vigore dell'Accordo avverrà il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica dell'avvenuto completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso (articolo 16).

Il disegno di legge di ratifica è costituito da quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il Relatore presenta quindi un conferente schema di parere non ostativo, in cui si ricorda che il Consiglio europeo del 23 marzo 2023, al punto 10 delle conclusioni, ha ribadito di voler continuare a fornire tutto il sostegno del caso alla Repubblica di Moldova, anche in vista del suo percorso di adesione all'Unione europea, al fine di rafforzare la resilienza, la sicurezza, la stabilità, l'economia e l'approvvigionamento energetico del Paese, di fronte alle attività destabilizzanti condotte da attori esterni, e ha invitato la Commissione europea a presentare un pacchetto di sostegno prima della sua prossima riunione del 29-30 giugno 2023.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il senatore **MATERA** (Fdl), relatore, presenta uno schema di parere - pubblicato in allegato al resoconto di seduta - sul disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n.

39, che detta misure di contrasto alla persistente situazione di scarsità idrica, derivante dalle condizioni meteorologiche, che determina gravi ripercussioni connessi con gli usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici.

In particolare, ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo, con alcune osservazioni.

Con la prima si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di un coordinamento con il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, che disciplina, tra l'altro, gli indicatori di perdite idriche di rete e le azioni volte a ridurre il tasso di perdita idrica.

Con la seconda si propone di valutare un coordinamento con le proposte di direttiva COM(2022) 540 in materia di acque e COM(2022) 541 in materia di acque reflue urbane, nonché di valutare modalità di soluzione delle 4 procedure di infrazione in materia di acque reflue urbane e ottemperare alla sentenza del 31 maggio 2018 (causa C-251/17), in base alla quale l'Italia ha già pagato sanzioni pecuniarie per oltre 142 milioni di euro.

Ricorda, quindi, l'apporto che il PNRR potrà offrire al superamento delle procedure di infrazione, mediante l'investimento 4.4 della Missione 2, Componente 4, che prevede anche azioni per il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali. Cita, a tale riguardo, la Relazione della Corte dei conti (Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali), del 7 marzo 2023, sullo stato di attuazione del PNRR, in cui si auspica una significativa accelerazione nell'attuazione del citato investimento, per il quale è prevista l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione entro il quarto trimestre del 2023.

Inoltre, si auspica un rafforzamento dell'azione del Commissario unico per la depurazione, mediante misure di potenziamento della struttura di cui dispone e di semplificazione del quadro normativo di riferimento.

Si riserva, inoltre, di integrare lo schema di parere con l'auspicio relativo all'estensione del termine entro il quale poter considerare i progetti che abbiano generato obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022, al fine di consentire il recupero del finanziamento, mediante le risorse del Fondo sviluppo e coesione, per quei progetti che per motivi contingenti non hanno potuto rispettare la predetta scadenza.

Il [PRESIDENTE](#) considera favorevolmente la proposta integrativa.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) considera l'opportunità di svolgere un ulteriore approfondimento, anche in considerazione delle audizioni informali previste oggi presso le Commissioni di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (n. 38)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, presenta uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2021/1187, relativa alla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), che dovrà essere recepita entro il 10 agosto 2023.

Considerato positivamente l'impianto normativo volto a sostenere la realizzazione tempestiva della rete TEN-T, essenziale per la libera circolazione di merci, servizi e persone, propone di formulare osservazioni favorevoli, rilevando tuttavia che la direttiva (UE) 2021/1187 e lo schema di decreto legislativo recano riferimenti al regolamento (UE) n. 1315/2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, sebbene tale regolamento sia oggetto di sostituzione e abrogazione da parte della proposta di regolamento COM(2022) 384, relativamente alla quale il Consiglio Trasporti ha già adottato un orientamento generale il 5 dicembre 2022.

Rileva, al riguardo, che qualora la citata proposta europea dovesse essere approvata in via definitiva

prima del completamento dell'*iter* procedurale dell'atto in titolo, i riferimenti normativi contenuti nella direttiva (UE) 2021/1187 e nello schema di decreto legislativo al regolamento (UE) n. 1315/2013 andrebbero aggiornati alle indicazioni contenute nella nuova versione del regolamento europeo in materia di reti transeuropee di trasporti.

In caso contrario, secondo quanto disposto dall'articolo 66 della proposta all'esame del legislatore europeo, i riferimenti al regolamento (UE) n. 1315/2013 abrogato si intendono fatti al nuovo regolamento, secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII alla proposta.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 660

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, che detta misure di contrasto alla persistente situazione di scarsità idrica, derivante dalle condizioni meteorologiche, che determina gravi ripercussioni connessi con gli usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici;

considerato che il provvedimento prevede misure di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche, per aumentarne la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni idriche, mediante l'istituzione di una Cabina di regia, la previsione di poteri sostitutivi, la nomina di un Commissario straordinario nazionale, nonché disposizioni di semplificazione relative alle infrastrutture idriche, al riutilizzo delle acque reflue a scopi irrigui, agli interventi sugli invasi e agli impianti di desalinizzazione;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di un coordinamento con il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, che disciplina, tra l'altro, gli indicatori di perdite idriche di rete, stabilisce obblighi per i gestori idro-potabili di valutare i livelli di perdite e i potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di rete idrica, e prevede l'adozione, con DPCM, di un piano d'azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre il tasso di perdita idrica nazionale, nel caso in cui quest'ultimo superi la soglia media stabilita dalla Commissione europea;

b) valutino, inoltre, le Commissioni di merito, l'opportunità di un coordinamento con le proposte di direttive COM(2022) 540 in materia di acque e COM(2022) 541 in materia di acque reflue urbane, nonché con la necessità di risolvere le 4 procedure di infrazione (nn. 2004/2034, 2009/2034, 2014/2059 e 2017/2181), avviate dalla Commissione europea tra il 2004 e il 2017, per mancata o non corretta applicazione della direttiva 91/271/CEE in oltre 900 agglomerati con carico generato a partire da 2.000 abitanti, delle quali la procedura n. 2004/2034 ha dato luogo alla sentenza del 31 maggio 2018 (causa C-251/17), con riferimento alle situazioni di irregolarità relative a 74 agglomerati distribuite su sette regioni, e in base alla quale l'Italia ha già pagato sanzioni pecuniarie per oltre 142 milioni di euro.

Peraltro, la tematica della depurazione delle acque reflue è considerata dal PNRR nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" e, in particolare, all'interno della linea di finanziamento M2-C4 Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione", che persegue l'obiettivo di rendere più efficace la depurazione delle acque reflue, favorendo - mediante la predisposizione di un'apposita linea di finanziamento - la realizzazione di progetti innovativi idonei a trasformare i relativi impianti in "fabbriche verdi" e consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali. Tale Investimento, per la sua specificità e per i *target* correlati, appare in linea con l'esigenza di accelerare gli interventi necessari per il superamento delle procedure di infrazione afferenti alla materia di acque

reflue urbane.

Come ribadito dalla Corte dei conti (Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali), nella Relazione del 7 marzo 2023 sullo stato di attuazione del PNRR, continua a persistere un significativo ritardo nella realizzazione degli impianti per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue e negli interventi di adeguamento di quelli esistenti, a fronte della sentenza del 2018 e delle citate procedure di infrazione.

Con riguardo all'apporto che il PNRR potrà offrire al superamento delle procedure di infrazione, mediante il citato Investimento 4.4, appare auspicabile una significativa accelerazione degli adempimenti relativi all'esame delle proposte progettuali, considerato che la tempistica dei *target* associati all'Investimento prevede l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione entro il quarto trimestre del 2023.

Inoltre, appare opportuno che venga disposto un rafforzamento della struttura di cui dispone il Commissario unico per la depurazione, considerato che la sua azione ha offerto un rilevante contributo alla riduzione delle infrazioni in materia di acque reflue e, conseguentemente, alla mitigazione delle sanzioni pecuniarie di mora applicate all'Italia nell'ambito della procedura n. 2004/2034.

Infine, l'efficacia dell'azione commissariale resta legata alla necessità di una decisa semplificazione del quadro normativo di riferimento e, in particolare, al superamento: delle carenze progettuali dovute anche ad una scarsa conoscenza delle infrastrutture esistenti; dell'eccessiva durata degli *iter* autorizzativi, soprattutto nella parte afferente ai pareri in materia ambientale; dei lunghi tempi di "attraversamento" per la realizzazione degli interventi; della mancanza di strumenti idonei ad attenuare gli effetti degli extra-costi che possono rendere inadeguata l'originaria programmazione finanziaria.

1.4.2.3.3. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 49 (ant.) del 03/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2023

49ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere non ostativo con osservazioni già illustrato nella seduta precedente, integrato dall'ultima osservazione relativa all'esclusione o riduzione del definanziamento di cui al comma 7-*quater* dell'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, previsto per quei progetti finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) fino al ciclo di programmazione 2014/2020, che non abbiano generato obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022, attraverso un'estensione di tale termine temporale, al fine di consentire il recupero dei progetti di intervento relativi a fognature e depurazione, che per motivi contingenti non hanno potuto rispettare la predetta scadenza, finalizzati allo scopo di contribuire alla risoluzione delle citate procedure di infrazione in materia di acque reflue urbane.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede chiarimenti circa la parola "attraversamento", utilizzata relativamente ai lunghi tempi per la realizzazione degli interventi. Chiede inoltre il motivo della limitazione dell'estensione del finanziamento FSC ai soli progetti per fognature e depurazione e non anche a quelli relativi alla manutenzione delle reti idriche e dei bacini, ritenendo non sufficiente ricorrere al riutilizzo dell'acqua mediante depurazione essendo necessario anche potenziare l'efficienza della rete idrica.

Chiede anche un approfondimento circa la compatibilità con la normativa europea dell'articolo 9, relativo all'identificazione come rifiuti dei fanghi da depurazione.

Per quanto riguarda la parola "attraversamento", il [PRESIDENTE](#) rileva che potrebbe essere omessa senza che ciò modifichi il significato sostanziale della frase.

Il relatore [MATERA](#) (FdI) precisa che la limitazione è motivata dalla possibile indisponibilità delle Amministrazioni centrali a rivedere in termini troppo ampi il definanziamento disposto dal decreto-legge n. 50 del 2022, che ha modificato il citato articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019. Si dichiara tuttavia disposto ad accogliere l'integrazione, per ricomprendere anche i progetti destinati alla rete idrica.

In merito all'articolo 9, ricorda come la materia dei fanghi incida anche sul comparto agricolo e si dichiara disposto ad inserire un passaggio di chiarificazione nello schema di parere.

Condivide infine l'opportunità di espungere la parola "attraversamento" dallo schema di parere, modificando anche in questo punto lo schema di parere già illustrato.

Interviene nuovamente il senatore [LOREFICE](#) (M5S) in merito alla compatibilità europea del tema della desalinizzazione, che avrebbe meritato un più ampio approfondimento. Ribadisce le sue perplessità sull'effettiva portata normativa dell'articolo 9 a fronte della chiara nozione europea di rifiuto. Preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere come ulteriormente riformulato dal relatore nell'odierna seduta, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(639) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [TUBETTI](#) (FdI), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive.

L'Accordo è in linea con quanto previsto dalla recente legge n. 91 del 2021, che autorizza l'istituzione di una Zona economica esclusiva (ZEE) oltre il limite esterno del mare territoriale e che demanda l'individuazione dei limiti esterni di tale zona ad appositi accordi con gli Stati terzi il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia.

In particolare, l'articolo 1 della citata legge n. 91 prevede che all'istituzione della ZEE, che comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, si provveda con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati terzi il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia. I limiti esterni della ZEE sono determinati sulla base di accordi con tali Stati, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione.

La ZEE, zona marittima di pertinenza dello Stato costiero, effettiva dopo la proclamazione ufficiale, è riconosciuta dal diritto internazionale, che attribuisce allo Stato costiero diritti sovrani relativi alla gestione e allo sfruttamento delle risorse, biologiche, minerali che sono sovrastanti il fondo del mare (la pesca), sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo e non (risorse minerarie, depositi di gas e idrocarburi), ma anche diritti connessi con la conduzione di altre attività economiche, come la produzione di energie rinnovabili a partire dall'acqua, dalle correnti marine o dai venti, e di ricerca scientifica, nonché diritti e doveri di protezione dell'ecosistema marino.

La ZEE riveste una grande importanza sul piano economico e produttivo, in cui gli Stati mantengono alcuni diritti, relativi alla libertà di navigazione e di sorvolo e alla posa di cavi sottomarini a fini di comunicazione, e possono anche avere accesso, sulla base di accordi con lo Stato costiero, a un quantitativo di pesca stabilito da quest'ultimo.

L'Accordo si compone di un preambolo e di quattro articoli. L'articolo 1, comma 1, richiama espressamente gli Accordi del 1968 e del 2005 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali quale base per stabilire la linea di confine delle zone marittime, mentre il comma 2 esplicita le coordinate della linea di confine, attualizzandole al sistema di coordinate geografiche geodetico attualmente utilizzato nella cartografia. Per quanto attiene alla definizione della linea di delimitazione nel punto di congiunzione tra Italia, Croazia e Montenegro, l'intesa rinvia la sua definizione ad un accordo successivo da raggiungere con quest'ultimo Paese (comma 3).

All'articolo 2 si salvaguardano dagli effetti dell'Accordo le attività di pesca condotte in conformità alle vigenti norme e ai regolamenti dell'Unione europea in materia; i diritti sovrani e la giurisdizione esercitati dalle parti nella propria ZEE in conformità all'articolo 56 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché le disposizioni dell'articolo 58 della stessa Convenzione sul diritto del mare in materia di diritti, libertà e doveri degli Stati terzi nella ZEE.

L'articolo 3, comma 1, ricorda che esso contiene l'impegno delle Parti a risolvere qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo attraverso i canali diplomatici. Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che qualora tale controversia non si risolva nel termine di quattro mesi, la controversia medesima dovrà essere deferita, di comune accordo tra le Parti, alla Corte

internazionale di giustizia o ad ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso. L'articolo 4 prevede che l'Accordo sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Il disegno di legge di ratifica reca quattro articoli: gli articoli 1 e 2 relativi all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 4 dispone i termini dell'entrata in vigore della legge.

La Relatrice presenta quindi uno schema di parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(641) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere presentato nella precedente seduta, sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo con la Moldova sulla sicurezza sociale.

Il Relatore ricorda quindi che l'obiettivo dell'Accordo è quello di facilitare il flusso di informazioni e di dati tra le istituzioni di sicurezza sociale dei due Paesi, assicurando al contempo l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale e considerata la cospicua comunità moldava presente nel territorio italiano.

Tenendo conto dell'intenzione dell'Unione, espressa dal Consiglio europeo del 23 marzo 2023, di voler continuare a fornire sostegno alla Repubblica di Moldova, a fronte delle attività destabilizzanti condotte da attori esterni, e in vista del suo percorso di adesione all'Unione europea, il Relatore ritiene che l'Accordo in ratifica non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (n. 38)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di osservazioni presentato nella precedente seduta, sull'atto del Governo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2021/1187, relativa alla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

Ribadisce quindi le osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo, rilevando tuttavia come il riferimento al regolamento (UE) n. 1315/2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, è oggetto di sostituzione e abrogazione da parte della proposta di regolamento COM(2022) 384, relativamente alla quale il Consiglio Trasporti ha adottato un orientamento generale il 5 dicembre 2022.

Ove quindi la proposta europea dovesse essere approvata prima dello schema di decreto legislativo i riferimenti al regolamento (UE) n. 1315/2013 andrebbero aggiornati al nuovo regolamento, in linea con l'articolo 66 della proposta, secondo cui, i riferimenti al regolamento (UE) n. 1315/2013 abrogato si intendono fatti al nuovo regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII della stessa proposta.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), nel preannunciare il voto di astensione del suo Gruppo, rileva

l'importanza che ha lo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto. Al riguardo, richiama il corridoio europeo Scandinavo-Mediterraneo e il tema, da tempo discusso, del collegamento stabile con la Sicilia.

Sul punto, ritiene non condivisibile l'impostazione del Governo, che destina la somma di 15 miliardi di euro per la costruzione di un ponte a campata unica, di oltre 3000 metri di lunghezza. Osserva come questa soluzione, che sarebbe unica nel suo genere, sconti l'incidenza su un'area a fortissimo rischio sismico e sia quindi del tutto inopportuna.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), nel preannunciare il voto di astensione del suo Gruppo, rileva le criticità che ineriscono alle reti transeuropee di trasporto anche in riferimento alla regione Friuli.

Il [PRESIDENTE](#), quindi previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([n. COM\(2022\) 721 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), in sostituzione del senatore Lombardo, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento COM(2022) 721, relativa alle tariffe spettanti all'Agenzia europea per i medicinali EMA.

La proposta di regolamento in esame, come già illustrato, interviene sul sistema delle tariffe spettanti all'Agenzia europea per i medicinali (EMA), per i servizi da questa resi, al fine di aggiornarlo sulla base di una valutazione approfondita dei costi dell'Agenzia e dei nuovi compiti che le sono stati affidati, nonché dei costi dei contributi delle autorità competenti degli Stati membri al suo lavoro, assicurandole quindi una solida base finanziaria a sostegno del suo funzionamento e operatività.

In particolare, la proposta introduce nuove tariffe, precedentemente non remunerate (per i medicinali orfani e pediatrici), e rende maggiormente agile il sistema di tariffe spettanti all'EMA, prevedendo un potere, in capo alla Commissione europea, di adottare atti delegati che possano modificare gli importi delle tariffe, attraverso una procedura che contempla la consultazione di esperti degli Stati membri e il potere di veto entro il termine di due mesi, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio UE.

Come già evidenziato, sulla proposta il Governo ha trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si esprime una valutazione complessivamente positiva, pur evidenziando come l'eliminazione di alcune tariffe e la riduzione di altre potrebbe non garantire la copertura dei costi delle Autorità nazionali competenti che collaborano con EMA, soprattutto per quelle più piccole, mentre l'aumento di altre tariffe, a carico delle aziende farmaceutiche, potrebbe risultare ripartita in modo non del tutto equilibrato tra l'EMA e le Autorità nazionali.

La proposta è oggetto di esame da parte di altre 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno espresso criticità in merito.

Il Presidente ritiene quindi di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime ([n. COM \(2022\) 732 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, che dispone una serie di modifiche alla direttiva 2011/36/UE, finalizzate a rafforzare la normativa di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime, a fronte della persistenza della domanda di servizi sessuali e di manodopera a basso costo che alimenta il fenomeno della tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento.

Nelle sedute precedenti è stato dato quindi conto dei contenuti della proposta, nonché delle osservazioni, nel complesso positive, espresse dal Governo nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Ricorda quindi, in particolare, l'articolo 18-*bis*, con cui la Commissione europea propone di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di prevedere come reato l'uso di servizi oggetto di sfruttamento umano nella consapevolezza che chi presta tali servizi è vittima di un reato di tratta.

Secondo il Governo, nella relazione trasmessa al Parlamento, l'articolo 18-*bis* potrebbe comportare la necessità di un adeguamento della normativa interna, in occasione del recepimento della direttiva attraverso la legge di delegazione e il conseguente decreto legislativo di attuazione.

In tale sede, sarà quindi necessario delineare la forma più opportuna della fattispecie criminosa integrata con l'elemento soggettivo del reato dell'effettiva conoscenza dello *status* di vittima di tratta, in grado di applicarsi adeguatamente ai diversi settori, tra cui lo sfruttamento lavorativo, sia per servizi sessuali, sia per la produzione in campo alimentare o manifatturiero.

Per quanto riguarda la procedura dello scrutinio di sussidiarietà, la proposta è stata esaminata da altre 15 Camere dei Parlamenti nazionali, nessuna delle quali ha espresso criticità. Peraltro, le otto settimane previste dal Protocollo n. 2 sono scadute lo scorso 22 marzo, pur consentendo di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*), in riferimento all'accertamento dell'elemento della soggettiva consapevolezza della presenza di sfruttamento umano, ritiene che in fase di recepimento della direttiva si dovrà prevedere di tenere conto della diversa natura delle fattispecie criminose considerate, in quanto in alcune di queste la consapevolezza può essere implicita, mentre in altre la presenza di sfruttamento può essere meno individuabile.

Inoltre, si dovrà prevedere di tenere conto della diversa natura dei soggetti imputabili, per esempio tra i dipendenti di un'impresa che sfrutta il lavoro per la produzione manifatturiera di beni, la cui consapevolezza potrebbe essere più facilmente accertabile, e i consumatori che potrebbero essere del tutto ignari di tale sfruttamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta prevista per domani, giovedì 4 maggio, ore 9,15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 660

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, che detta misure di contrasto alla persistente situazione di scarsità idrica, derivante dalle condizioni meteorologiche, che determina gravi ripercussioni connessi con gli usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici;

considerato che il provvedimento prevede misure di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche, per aumentarne la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni idriche, mediante l'istituzione di una Cabina di regia, la previsione di poteri sostitutivi, la nomina di un Commissario straordinario nazionale, nonché disposizioni di semplificazione relative alle infrastrutture idriche, al riutilizzo delle acque reflue a scopi irrigui, agli interventi sugli invasi e agli impianti di desalinizzazione;

considerato, in particolare, che l'articolo 9 è volto a precisare che la disciplina in materia di rifiuti si

applica ai fanghi quali risultanti al termine del processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di un coordinamento con il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, che disciplina, tra l'altro, gli indicatori di perdite idriche di rete, stabilisce obblighi per i gestori idro-potabili di valutare i livelli di perdite e i potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di rete idrica, e prevede l'adozione, con DPCM, di un piano d'azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre il tasso di perdita idrica nazionale, nel caso in cui quest'ultimo superi la soglia media stabilita dalla Commissione europea;

b) valutino, inoltre, le Commissioni di merito l'opportunità di un coordinamento con le proposte di direttive COM(2022) 540 in materia di acque e COM(2022) 541 in materia di acque reflue urbane, nonché con la necessità di risolvere le 4 procedure di infrazione (nn. 2004/2034, 2009/2034, 2014/2059 e 2017/2181), avviate dalla Commissione europea tra il 2004 e il 2017, per mancata o non corretta applicazione della direttiva 91/271/CEE in oltre 900 agglomerati con carico generato a partire da 2.000 abitanti, delle quali la procedura n. 2004/2034 ha dato luogo alla sentenza del 31 maggio 2018 (causa C-251/17), con riferimento alle situazioni di irregolarità relative a 74 agglomerati distribuite su sette regioni, e in base alla quale l'Italia ha già pagato sanzioni pecuniarie per oltre 142 milioni di euro.

Peraltro, la tematica della depurazione delle acque reflue è considerata dal PNRR nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" e, in particolare, all'interno della linea di finanziamento dell'Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione", che persegue l'obiettivo di rendere più efficace la depurazione delle acque reflue, favorendo la realizzazione di progetti innovativi idonei a trasformare i relativi impianti in "fabbriche verdi" e consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali. Tale Investimento, per la sua specificità e per i *target* correlati, appare in linea con l'esigenza di accelerare gli interventi necessari per il superamento delle procedure di infrazione afferenti alla materia di acque reflue urbane.

Come ribadito dalla Corte dei conti (Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali), nella Relazione del 7 marzo 2023 sullo stato di attuazione del PNRR, continua a persistere un significativo ritardo nella realizzazione degli impianti per la raccolta e il trattamento delle acque reflue e negli interventi di adeguamento di quelli esistenti, a fronte della sentenza del 2018 e delle citate procedure di infrazione.

Con riguardo all'apporto che il PNRR potrà offrire al superamento delle procedure di infrazione, mediante il citato Investimento 4.4, appare auspicabile una significativa accelerazione degli adempimenti relativi all'esame delle proposte progettuali, considerato che la tempistica dei *target* associati all'Investimento prevede l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione entro il quarto trimestre del 2023.

Inoltre, appare opportuno che venga disposto un rafforzamento della struttura di cui dispone il Commissario unico per la depurazione, considerato che la sua azione ha offerto un rilevante contributo alla riduzione delle infrazioni in materia di acque reflue e, conseguentemente, alla mitigazione delle sanzioni pecuniarie di mora applicate all'Italia nell'ambito della procedura n. 2004/2034.

Infine, l'efficacia dell'azione commissariale resta legata alla necessità di una decisa semplificazione del quadro normativo di riferimento e, in particolare, al superamento: delle carenze progettuali dovute anche ad una scarsa conoscenza delle infrastrutture esistenti; dell'eccessiva durata degli *iter* autorizzativi, soprattutto nella parte afferente ai pareri in materia ambientale; dei lunghi tempi per la realizzazione degli interventi; della mancanza di strumenti idonei ad attenuare gli effetti degli extra-costi che possono rendere inadeguata l'originaria programmazione finanziaria;

c) valutino, infine, le Commissioni di merito l'opportunità di stabilire una esclusione o riduzione del

definanziamento di cui al comma 7-*quater* dell'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, previsto per quei progetti finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione fino al ciclo di programmazione 2014/2020, che non abbiano generato obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022, attraverso un'estensione di tale termine temporale, al fine di consentire il recupero dei progetti di intervento relativi a fognature, depurazione e reti idriche, che per motivi contingenti non hanno potuto rispettare la predetta scadenza, finalizzati allo scopo di contribuire alla risoluzione delle citate procedure di infrazione in materia di acque reflue urbane e di rafforzare la rete idrica.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 639

La 4a Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante [la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, già approvato dalla Camera dei deputati](#);
considerato che l'Accordo è linea con quanto previsto dalla legge n. 91 del 2021, recante istituzione di una Zona economica esclusiva (ZEE) oltre il limite esterno del mare territoriale;
ricordato in particolare che, in base all'articolo 2, l'attuazione dell'Accordo non pregiudica le attività di pesca condotte in conformità alle vigenti norme e ai regolamenti dell'Unione europea in materia;
valutato che il disegno di legge di ratifica [non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea](#),
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 641

La 4a Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo in materia di sicurezza sociale con la Repubblica di Moldova, stipulato a Roma, il 18 giugno 2021;
considerato che l'obiettivo dell'Accordo è quello di facilitare il flusso di informazioni e di dati tra le istituzioni di sicurezza sociale dei due Paesi, assicurando al contempo l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale;
considerata la cospicua comunità moldava presente nel territorio italiano (circa 120.000 persone, con un alto tasso di occupazione) e l'esigenza di consentire alle istituzioni moldave di poter esportare in Italia le loro prestazioni pensionistiche;
ricordato che il Consiglio europeo del 23 marzo 2023, al punto 10 delle conclusioni, ha ribadito di voler continuare a fornire tutto il sostegno del caso alla Repubblica di Moldova, anche al fine di rafforzare la resilienza, la sicurezza, la stabilità, l'economia e l'approvvigionamento energetico del Paese di fronte alle attività destabilizzanti condotte da attori esterni, nonché il sostegno al suo percorso di adesione all'Unione europea; il Consiglio europeo ha anche invitato la Commissione europea a presentare un pacchetto di sostegno prima della sua prossima riunione, che si terrà il 29-30 giugno 2023;
valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 38

La 4ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della delega di cui alla legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021) per il recepimento nell'ordinamento interno della direttiva (UE) 2021/1187, relativa alla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
rilevato che il termine di recepimento della direttiva è fissato al 10 agosto 2023 ai sensi di quanto

disposto dall'articolo 11, comma 1, della direttiva stessa e che pertanto il recepimento è tempestivo; valutato che lo schema di decreto legislativo si pone in linea con i contenuti della direttiva (UE) 2021/1187, di cui fornisce attuazione; valutato positivamente il recepimento di disposizioni volte a sostenere la realizzazione tempestiva della rete TEN-T, essenziale per la libera circolazione di merci, servizi e persone; formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo.

La direttiva (UE) 2021/1187 e lo schema di decreto legislativo recano riferimenti al regolamento (UE) n. 1315/2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. Tale regolamento è tuttavia oggetto di sostituzione e contestuale abrogazione da parte della proposta di regolamento COM(2022) 384, relativamente alla quale il Consiglio Trasporti ha adottato un orientamento generale il 5 dicembre 2022.

Ove quindi la citata proposta europea dovesse essere approvata in via definitiva prima del completamento dell'*iter* procedurale dell'atto in titolo, i riferimenti normativi contenuti nella direttiva (UE) 2021/1187 e nello schema di decreto legislativo al regolamento (UE) n. 1315/2013 andrebbero aggiornati alle indicazioni contenute nella nuova versione del regolamento europeo in materia di reti transeuropee di trasporti.

In ogni caso, secondo quanto riportato nell'articolo 66 della proposta all'esame del legislatore europeo, i riferimenti al regolamento (UE) n. 1315/2013 abrogato si intendono fatti al nuovo regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

1.4.2.3.4. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 51 (ant.) del 17/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023

51ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ZANETTIN](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite su emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 660, di conversione del decreto siccità, e illustra uno schema di parere in parte favorevole, in parte non ostativo, con osservazioni, e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Ricorda che, in materia di scarsità idrica, il PNRR prevede l'investimento M2C4 I4.1, "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico", che comprende 124 progetti per un ammontare pari a circa 2 miliardi di euro, finalizzati al potenziamento, al completamento e alla manutenzione delle infrastrutture idriche primarie in tutta Italia, necessarie per migliorare la qualità dell'acqua e garantire il costante approvvigionamento nei centri urbani e nelle grandi zone irrigue.

Con particolare riferimento all'attività di desalinizzazione, su cui interviene l'articolo 10 del disegno di legge e i relativi emendamenti (oltre agli emendamenti 3.31 e 5.0.2), ricorda che la direttiva 2000/60/CE sulle acque prevede gli impianti di desalinizzazione nell'ambito delle eventuali misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico, e che il regolamento (UE) 2020/741, sul riutilizzo dell'acqua, conferma che le tecniche di desalinizzazione comportano, rispetto a misure di riutilizzo e di riduzione dei consumi, un impatto maggiore in termini economici, energetici e ambientali, e che per questo motivo sono previste dal PNRR solo nell'ambito dei progetti per le piccole isole.

Il Relatore passa quindi ad evidenziare gli emendamenti di più stretta attinenza alle competenze della Commissione, tenendo conto anche dei subemendamenti presentati all'emendamento del Governo 1.500.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 1.33, 1.34 e 1.53, poiché volti a favorire il rispetto degli impegni e delle tempistiche del PNRR, e sull'emendamento 9.5, volto ad assicurare la gestione dei rischi correlati all'utilizzo dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nel rispetto dei principi di tutela ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi.

Propone poi un parere non ostativo relativamente all'emendamento 4.16, relativo agli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR, relativi al Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di prevedere forme di indennizzo per gli eventuali casi di revoca di concessioni demaniali.

Ritiene poi opportuno dare un parere non ostativo sull'emendamento 5.0.3, nel presupposto che la possibile contribuzione al Fondo di garanzia delle opere idriche, a valere sulle risorse previste dal

PNRR e dai Fondi strutturali europei, avvenga solo nell'ambito degli interventi già previsti dal PNRR e dall'Accordo di partenariato e relativi Programmi operativi, e un parere non ostativo sull'emendamento 6.0.3, nel presupposto che i previsti interventi, per i quali è prevista la copertura mediante il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia, rientrino tra i progetti della Componente M2C4 del PNRR.

Per i restanti emendamenti e subemendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto n. 48 del 4 maggio 2023, contenente una serie di misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

Il decreto-legge si compone di 45 articoli, suddivisi in cinque capi. Il capo I, sulle misure di inclusione sociale e lavorativa (articoli da 1 a 13), dà seguito alle previsioni della legge di bilancio per il 2023, che ha prospettato un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, con una revisione del reddito di cittadinanza per il 2023 e la sua abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In particolare, con gli articoli da 1 a 11, si istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'assegno di inclusione, in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenni o avente almeno sessanta anni di età o disabile, in sostituzione del reddito di cittadinanza. Tra i requisiti per chiedere l'assegno, si riduce da dieci anni a cinque anni il requisito della residenza in Italia nel periodo antecedente la domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

L'articolo 3 determina la misura economica dell'assegno di inclusione in modo parzialmente diverso da come è determinato il reddito di cittadinanza. La domanda dell'assegno, in base all'articolo 4, è presentata all'INPS e, il riconoscimento è subordinato alla sottoscrizione di un "patto di attivazione digitale", nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), realizzato dall'INPS e istituito presso il Ministero del lavoro, ai sensi dell'articolo 5. In base agli articoli 4 e 6 si prevede anche la sottoscrizione di un "patto per l'inclusione", sulla base di una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, effettuata dai servizi sociali e che comporta attività formative o di lavoro o ad altre misure di politica attiva. Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni e attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del "patto di servizio personalizzato".

L'articolo 7 riguarda i controlli sull'assegno di inclusione e prevede l'adozione di un piano nazionale triennale di contrasto all'irregolare percezione dei benefici in oggetto, mentre l'articolo 8 reca sanzioni penali per gli illeciti di falso o di omissione relativi ai benefici in esame e prevede i casi di decadenza dal beneficio dell'assegno.

L'articolo 9 stabilisce che, in caso di lavoro a tempo indeterminato, il beneficio decade per l'intero nucleo familiare con il rifiuto di un'offerta a un componente del nucleo relativa a qualsiasi zona del territorio nazionale. In caso di lavoro a tempo determinato, la decadenza è prevista solo per il rifiuto di un'offerta di lavoro a non più di ottanta chilometri dal domicilio.

L'articolo 10 prevede una serie di incentivi per le assunzioni di soggetti beneficiari dell'assegno per l'inclusione, nonché una prestazione aggiuntiva per i beneficiari che avviino un'attività lavorativa autonoma entro i primi dodici mesi del beneficio.

L'articolo 11 prevede un'attività di monitoraggio e di valutazione relativi all'assegno di inclusione nonché l'istituzione di un Osservatorio sulle povertà.

L'articolo 12 istituisce, a decorrere dal 1° settembre 2023, l'istituto del Supporto per la formazione e il lavoro, per i soggetti non aventi i requisiti per accedere all'assegno di inclusione e appartenenti ad un nucleo familiare con un valore dell'ISEE non superiore a 6.000 euro annui. Il Supporto è una misura di accompagnamento al lavoro, attivabile per un periodo massimo di dodici mensilità, in cui l'interessato riceve un'indennità pari a 350 euro mensili. Al Supporto si applicano le norme procedurali e di

decadenza previste per l'assegno di inclusione.

L'articolo 13 reca disposizioni transitorie, di coordinamento e finanziarie, relative al passaggio dal reddito di cittadinanza all'assegno di inclusione.

Il capo II (articoli da 14 a 18) reca interventi per il rafforzamento della sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.

L'articolo 14 reca modifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il successivo articolo 15 dispone in materia di condivisione, tra enti pubblici e privati, di informazioni sui fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a fini ispettivi. L'articolo 16 dispone ai fini del potenziamento dell'attività di vigilanza nella regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 17 istituisce il Fondo per i familiari degli studenti deceduti a seguito di infortuni occorsi successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative.

L'articolo stabilisce anche integrazioni alla disciplina sui percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, in coerenza con l'offerta formativa, e disposizioni sulla qualificazione delle imprese coinvolte e sulla prevenzione dei rischi da parte di queste ultime.

L'articolo 18 estende, per l'anno accademico 2023-24, l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni anche a quelli occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento, oltre a quelli già previsti in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro.

Il capo III (articoli 19-38) reca ulteriori interventi in materia di politiche sociali e di lavoro. In particolare, l'articolo 19 prevede un incremento della dotazione del Fondo nuove competenze, mediante l'impiego di risorse relative al periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea.

L'articolo 20 prevede la possibilità di accoglimento di alcune domande relative alla misura di sostegno economico in favore degli utenti dei servizi di trasporto - cosiddetto bonus trasporti - presentate oltre la scadenza del 31 dicembre 2022.

L'articolo 21 consente che alcune risorse previste per la formazione professionale ed eventualmente non utilizzate siano destinate a progetti rientranti in programmi gestiti dall'ANPAL o al supporto tecnico e operativo per l'attuazione delle componenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione.

L'articolo 22 estende la maggiorazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, prevista nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro e il valore dell'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari ad un determinato limite, anche al caso in cui un genitore sia deceduto, per un periodo massimo di cinque anni successivi al decesso.

L'articolo 23 modifica la disciplina delle sanzioni penali o amministrative pecuniarie per l'omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte dei datori di lavoro, commisurando la sanzione a una percentuale dell'importo omesso, tra il 150 e il 400 per cento.

L'articolo 24 modifica la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, con riguardo alle cosiddette causali per l'ammissione a contratti superiori a dodici mesi (fino a ventiquattro mesi).

L'articolo 25 introduce la possibilità di una rimodulazione delle cessazioni dei rapporti di lavoro previste dei contratti di espansione, che favoriscono il ricambio generazionale.

L'articolo 26 reca semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e di pubblicazione, relativi al rapporto di lavoro, che devono essere adempiuti dal datore di lavoro o dal committente in favore dei lavoratori.

L'articolo 27 riconosce un incentivo ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni, effettuate nel periodo 1° giugno 2023 - 31 dicembre 2023, a tempo indeterminato, di giovani al di sotto dei trenta anni di età, per un periodo di 12 mesi e nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda.

L'articolo 28 prevede un incentivo all'assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni, effettuate dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2023.

L'articolo 29 modifica la disciplina del trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti dagli enti del Terzo settore.

L'articolo 30 prevede una estensione, non oltre il 31 dicembre 2023, della Cassa integrazione in deroga, per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione.

L'articolo 31 reca disposizioni per il completamento dell'attività di liquidazione della compagnia aerea Alitalia, prevedendo che, nel completamento dell'attività liquidatoria, i proventi sono prioritariamente destinati al soddisfacimento dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

L'articolo 32 prevede, per il 2023, un incremento di 30 milioni di euro del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (caf).

L'articolo 33 dispone un contributo per l'Agenzia Industrie Difesa, allo scopo di potenziare la capacità produttiva in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico.

Gli articoli da 34 a 36 recano varie norme nel settore dei trasporti, con riferimento a misure in favore di imprese di trasporto su strada di merci o persone e con riferimento a deroghe alle limitazioni di navigazione e carico e scarico.

L'articolo 37 modifica in senso estensivo la disciplina dei contratti di prestazione occasionale.

L'articolo 38 reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli *ex* lettori di lingua straniera, modificando a tal fine la legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017).

Nell'ambito del capo IV, sulla riduzione della pressione fiscale a sostegno dei lavoratori, l'articolo 39 prevede un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.

L'articolo 40 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023, per lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo.

L'articolo 41 incrementa il Fondo per la riduzione della pressione fiscale nella misura di 4.064 milioni di euro per il 2024.

L'articolo 42 istituisce un Fondo destinato al finanziamento di iniziative dei comuni in favore dei minori, intese al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri svolgenti attività educative e ricreative.

L'articolo 43, comma 1, dispone che anche i gettoni di presenza siano considerati nel calcolo del reddito assoggettato al limite massimo retributivo per i lavoratori pubblici.

L'articolo 43, comma 2, introduce alcuni obiettivi da perseguire in materia di politica di remunerazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei suoi diritti di azionista di società.

Nel capo V sulle disposizioni finali, l'articolo 44 riguarda la copertura finanziaria e reca alcune clausole contabili, mentre l'articolo 45 l'entrata in vigore.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), pur apprezzando la riduzione da 10 a 5 anni del requisito di residenza per l'accesso all'assegno di inclusione, che rende la misura maggiormente conforme al diritto dell'UE, ritiene che il provvedimento e la relazione illustrativa testé svolta, siano carenti sotto diversi profili.

Anzitutto esprime forte perplessità per il fatto che un provvedimento incentrato sul mondo del lavoro non faccia alcun riferimento alla direttiva europea sui salari minimi (direttiva (UE) 2022/2041), entrata in vigore nel novembre scorso, pur disciplinando forme di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà lavorativa.

Ritiene inoltre inadeguato il tentativo di dare soluzione alle problematiche in questo settore, attraverso una serie di misure incentrate sull'aspetto punitivo.

Rileva, infine, la presenza del tutto disomogenea, rispetto al contenuto proprio di un decreto incentrato sul lavoro, delle disposizioni relative alla liquidazione di Alitalia.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Lombardo, ritenendo opportuna una relazione integrativa da parte del Relatore sugli aspetti di competenza della Commissione. Ritiene inoltre importante affrontare anche nel merito politico alcune questioni tra cui la

necessità di rafforzare le politiche attive del lavoro.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) auspica che il relatore tenga conto delle considerazioni svolte dai senatori Lombardo e Lorefice. In particolare, rimarca l'opportunità di tenere conto della nuova direttiva sul salario minimo, in cui si invitano gli Stati membri a stabilire una soglia minima qualora la contrattazione collettiva non sia in grado di garantirlo. Al riguardo, ricorda come, sebbene l'Italia risulti formalmente avere una contrattazione collettiva superiore a tale soglia, andrebbe affrontato il tema dei cosiddetti contratti pirata. Inoltre, andrebbe fatta una valutazione sull'efficacia dell'assegno di inclusione nel rispondere alle distorsioni del mercato del lavoro italiano e alla realtà di un diffuso lavoro povero, ovvero di chi lavora otto ore al giorno e resta comunque al di sotto della soglia di povertà. Auspica quindi di lavorare insieme, evitando posizioni ideologiche, per migliorare il decreto in esame, partendo proprio da questa Commissione.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) si associa alla necessità di affrontare la realtà del lavoro povero, in cui si trovano 4,5 milioni di lavoratori, e il fenomeno dei contratti pirata che ammontano al 38 per cento della contrattazione collettiva.

Rileva inoltre come la disciplina temporale dell'assegno di inclusione non si ponga in linea con la normativa europea in materia di misure di sostegno al reddito.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, e abroga il regolamento (UE) 2018/956 (n. [COM\(2023\) 88 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che è volta a rivedere la normativa sui livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi, modificando e abrogando i regolamenti (UE) 2019/1242 e (UE) 2018/956.

L'iniziativa si basa sul fatto che il settore dei veicoli pesanti è responsabile di oltre un quarto delle emissioni di gas a effetto serra nel trasporto su strada nell'UE e, allo stesso tempo, che l'industria automobilistica costituisce un settore di fondamentale importanza per l'economia dell'UE, producendo oltre il 7 per cento del PIL.

La proposta è finalizzata al conseguimento di tre obiettivi specifici: ridurre le emissioni di CO₂ prodotte dai veicoli pesanti in modo efficiente sotto il profilo dei costi; apportare agli operatori e utenti europei dei trasporti (la maggior parte dei quali sono PMI) i benefici derivanti da una maggiore diffusione di veicoli più efficienti sotto il profilo energetico; consolidare la *leadership* dell'industria europea nel settore delle tecnologie per la mobilità a zero emissioni.

In particolare, si prevede l'introduzione graduale di livelli più rigorosi di emissioni di CO₂ per quasi tutti i veicoli pesanti nuovi, con una tempistica di riduzione (articolo 3-*bis*) del 15 per cento dal 2025 al 2029, del 45 per cento a partire dal 2030, del 65 per cento a partire dal 2035 e del 90 per cento a partire dal 2040.

Gli autobus urbani nuovi circolanti nelle città dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2030 (articolo 3-*ter*), ma gli Stati membri potranno decidere di escludere da tale obbligo una quota limitata di veicoli (che verrà stabilita dalla Commissione con successivi atti delegati), qualora ritengano che la destinazione d'uso del veicolo non può essere assicurata da un veicolo a emissioni zero.

I veicoli di nuova immatricolazione dovranno sostituire i carburanti fossili con nuove tecnologie a zero emissioni, quali batterie, celle a combustibile o idrogeno, che dovranno essere utilizzate sia sulle brevi distanze dei trasporti urbani, sia dai veicoli per il trasporto di lunga percorrenza.

La base giuridica del provvedimento è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, relativo alla politica ambientale.

Secondo la Commissione europea, il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto ritiene che la dimensione transfrontaliera dei cambiamenti climatici, che non possono essere adeguatamente

contrastati con iniziative nazionali o locali, esige un intervento legislativo a livello di Unione. In particolare, anche il trasporto di merci su strada assume una dimensione internazionale e transfrontaliera tale da rendere insufficienti eventuali iniziative a livello nazionale, regionale e locale. Per quanto concerne il rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi climatici in modo efficace, compensando i costi aggiuntivi necessari ad assicurare la salvaguardia dell'ambiente.

Il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 22 maggio 2023.

La relazione del Governo, pervenuta in data 17 aprile 2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, valuta in modo complessivamente positivo la proposta, la cui approvazione contribuirebbe al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione nazionale delle emissioni al 2030 prevista dal regolamento *Effort sharing*.

La relazione osserva che il provvedimento è destinato a favorire alcuni settori produttivi, quali società di servizi energetici, componentistica elettronica, industria manifatturiera dei materiali plastici, elettronici, dei metalli, delle batterie, nonché a promuovere la ricerca e l'innovazione nel settore della mobilità e dei nuovi materiali.

Il Governo ritiene anche rispettati i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, mentre formula rilievi che prospettano talune criticità.

In particolare, ritiene indispensabile coniugare la salvaguardia ambientale con il minimo impatto a livello sociale, economico e produttivo. In questa chiave, valuta estremamente sfidanti per i costruttori gli obiettivi proposti, in particolar modo per il 2030, alla luce dell'attuale sviluppo tecnologico e tasso di realizzazione dell'infrastruttura. Pone inoltre l'accento sui rilevanti investimenti richiesti ai produttori per rinnovare il parco tecnologico delle proprie flotte e sulla necessaria accelerazione dell'adeguamento della filiera industriale, che comporterebbe la nascita o la riconversione degli insediamenti produttivi e la formazione o l'aggiornamento di nuovi profili professionali, oltre all'impatto atteso nel settore della produzione e distribuzione dei carburanti tradizionali, e nelle filiere dei biocombustibili avanzati.

La proposta è oggetto di esame da parte di 10 Camere dei Parlamenti dell'Unione.

La Camera dei deputati italiana ha concluso l'esame con un parere motivato, ritenendo la proposta in contrasto con i principi di sussidiarietà e proporzionalità. In particolare, in merito al principio di sussidiarietà, la Camera dei deputati ritiene che nel preambolo della proposta e nella valutazione d'impatto della Commissione non risultino adeguatamente dimostrate né la necessità né il valore aggiunto dell'intervento prospettato. Si osserva al riguardo che: la proposta stabilisce obiettivi di riduzione delle emissioni estremamente sfidanti; i veicoli pesanti prodotti nell'UE sono tecnologicamente all'avanguardia e hanno un consumo medio di carburante nettamente inferiore rispetto ai veicoli equivalenti in altre regioni del mondo; i nuovi obiettivi richiederebbero un volume di produzione di veicoli a basse o zero emissioni e un livello di diffusione dell'infrastruttura di ricarica lontani dall'essere raggiunti ora o nei prossimi anni; l'elettrificazione dei veicoli e l'alimentazione a idrogeno potrebbero risultare insufficienti a garantire il trasporto su rotte a lunga percorrenza; la proposta adotta quale criterio principale il calcolo delle emissioni allo scarico senza tenere in considerazione il danno ambientale procurato dalla produzione dell'energia elettrica impiegata dai veicoli, se di origine non rinnovabile, né il costo ambientale relativo alla produzione degli accumulatori.

In merito al principio di proporzionalità, la Camera dei deputati ritiene che la proposta determini, a fronte della quantità relativamente modesta di emissioni di gas a effetto serra generata dai veicoli pesanti, oneri estremamente gravosi e non adeguatamente giustificati per i costruttori, per il settore della produzione e distribuzione dei carburanti tradizionali, e per le filiere dei biocombustibili avanzati. Si osserva al riguardo che: la previsione per cui in linea di principio gli autobus urbani nuovi circolanti nelle città dovrebbero essere a emissioni zero a partire dal 2030 potrebbe risultare eccessivamente onerosa e di difficile applicazione per molte aziende di trasporto pubblico locale; sarebbe pertanto necessario, secondo la Camera dei deputati, stabilire scadenze più gradualistiche che

consentano di perseguire, secondo un percorso realistico, la nascita o la riconversione di nuovi insediamenti produttivi e la formazione o l'aggiornamento di nuovi profili professionali.

La Relatrice preannuncia quindi la presentazione di un parere motivato che rilevi le criticità della proposta con riferimento ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, al fine di una sua approvazione entro la scadenza del 22 maggio.

Si apre una discussione sull'ordine dei lavori, sollevata dai senatori [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), [SENSI](#) (*PD-IDP*) e [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*), relativamente all'opportunità di procedere al voto già nella presente seduta, rilevando al contempo l'assenza di alcuni senatori della maggioranza.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) rileva la necessità di svolgere le necessarie valutazioni per redigere il testo da sottoporre all'esame della Commissione.

Il presidente [ZANETTIN](#) conferma l'esigenza di tempo per la redazione del testo da sottoporre in votazione, anche tenuto conto dell'organizzazione dei lavori della Commissione concordata con il presidente Terzi di Sant'Agata e nell'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (n. COM(2023) 126 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che prevede modifiche alla direttiva (UE) 2015/413, cosiddetta direttiva CBE (*cross border exchange*), sullo scambio transfrontaliero relativo alle infrazioni in materia di sicurezza stradale commesse da conducenti di veicoli immatricolati in un altro Stato membro.

La proposta fa parte di un pacchetto in materia di applicazione transfrontaliera della normativa stradale, che comprende anche la proposta COM(2023) 127, sulla patente di guida, e la proposta COM(2023) 128, sull'esecuzione negli altri Stati membri delle decisioni di ritiro della patente di guida.

Le modifiche proposte alla direttiva CBE sono finalizzate a migliorare ulteriormente la sicurezza stradale e la tutela dei diritti dei conducenti non residenti, attraverso una più efficace cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri per l'effettiva applicazione delle sanzioni per le infrazioni commesse da conducenti di veicoli immatricolati in Stati diversi da quello dell'infrazione.

Sebbene negli ultimi 20 anni il numero delle vittime della strada sia diminuito del 61,5 per cento, occorre compiere ulteriori sforzi per raggiungere l'obiettivo del 75 per cento. A tal fine, un settore importante è quello dell'applicazione transfrontaliera delle sanzioni alla sicurezza stradale, in quanto riduce l'impunità dei conducenti stranieri. Nell'ottobre 2021, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul quadro strategico dell'UE in materia di sicurezza stradale 2021-2030, in cui ha invitato la Commissione a rivedere la direttiva CBE, in quanto il quadro esistente non garantisce "adeguatamente le indagini sulle infrazioni, finalizzate all'applicazione delle sanzioni" e al raggiungimento della parità di trattamento tra contravventori residenti e non residenti.

La proposta prevede, quindi, modifiche finalizzate: all'introduzione di nuove violazioni per le quali è possibile attivare la procedura di scambio di informazioni e di notifica; alla razionalizzazione delle procedure di assistenza tra Stati membri nelle indagini transfrontaliere sulle violazioni in materia di circolazione stradale; all'introduzione di disposizioni di dettaglio relative alla tempistica e alle modalità di invio della lettera di informazione e dei documenti di *follow-up* (le successive comunicazioni amministrative o giudiziarie); e all'istituzione di un portale per lo scambio di informazioni, dedicato alla condivisione di informazioni con gli utenti della strada sulle norme in vigore negli Stati membri in materia di circolazione stradale e allo scambio di informazioni e altre interazioni tra le autorità competenti degli Stati membri.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 91, comma 1, lettera *c*), del TFUE, che consente l'adozione di misure per il miglioramento della sicurezza stradale, quale obiettivo primario della politica dei trasporti dell'Unione.

Secondo la Commissione europea, il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'applicazione transfrontaliera delle norme in materia di sicurezza stradale per garantire la parità di trattamento di tutti gli utenti della strada in tutta l'Unione e per porre fine all'impunità dei trasgressori non residenti può essere realizzata solo con un intervento a livello di UE.

La Commissione europea ritiene rispettato anche il principio di proporzionalità, in quanto la proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire il predetto obiettivo, volto a rendere i procedimenti di indagine transfrontalieri più agevoli, senza incidere sulle norme materiali in materia di sicurezza stradale, che restano di competenza degli Stati membri.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati per l'esame della sussidiarietà, è scaduto il 10 maggio 2023, pur consentendo il dibattito nell'ambito del dialogo politico. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità.

La relazione del Governo, pervenuta in data 2 maggio 2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, valuta in maniera complessivamente positiva le finalità generali del progetto, in linea con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea per migliorare la sicurezza stradale, ed evidenzia alcuni aspetti problematici inerenti possibili oneri amministrativi, di cui si darà conto successivamente.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione ([n. COM\(2023\) 127 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che prevede una revisione delle norme dell'Unione europea in materia di patenti di guida, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e agevolare la libera circolazione delle persone nell'UE, contribuendo al contempo alla sostenibilità dei trasporti su strada e alla loro trasformazione digitale. In particolare, l'iniziativa interviene cercando di assicurare: un miglioramento delle capacità, delle conoscenze e dell'esperienza di guida e la riduzione e sanzione dei comportamenti pericolosi; la garanzia di un'adeguata idoneità fisica e mentale dei conducenti in tutta l'UE; l'eliminazione degli ostacoli inopportuni o inutili che hanno ripercussioni sui richiedenti e sui titolari di patenti di guida. La direttiva si compone di 28 articoli e otto allegati. Si segnalano, in particolare, alcuni articoli che comportano modifiche rispetto alla vigente direttiva.

L'articolo 9 sostituisce il precedente articolo 6 della direttiva 2006/126/CE con le seguenti modifiche: la soppressione dell'obbligo di patente di categoria C o D per ottenere una patente di categoria CE o DE; il diritto di guidare veicoli della categoria D1E per i titolari di patenti di categoria D1 e C1E o D1 e CE; l'introduzione di un'equivalenza facoltativa che consenta la guida di determinati veicoli con patente di categoria B1; il riconoscimento reciproco delle equivalenze facoltative.

L'articolo 10 corrisponde al precedente articolo 7 della direttiva 2006/126/CE con le seguenti modifiche: la validità amministrativa di 15 anni diventa la regola generale per i gruppi delle categorie A e B; la Commissione e gli Stati membri possono prorogare la validità amministrativa delle patenti di guida in circostanze eccezionali; la validità amministrativa delle patenti di guida può essere ridotta per allinearsi alla durata dei permessi di soggiorno temporanei; la validità amministrativa delle patenti di guida può essere ridotta in funzione dell'età del titolare solo a partire dai 70 anni.

L'articolo 12 introduce nuove norme specifiche per la conversione delle patenti di guida rilasciate da un Paese terzo ai titolari che acquisiscono la residenza normale nel territorio di uno Stato membro.

L'articolo 14 introduce il nuovo principio della guida accompagnata per i conducenti di età compresa tra i 17 e i 18 anni.

L'articolo 15 introduce un periodo di prova di almeno due anni durante il quale i conducenti inesperti sono soggetti a norme rigorose relative alla guida in stato di ebbrezza e a eventuali condizioni

nazionali aggiuntive.

L'articolo 19 chiarisce i casi in cui gli Stati membri dovrebbero assistersi reciprocamente.

L'articolo 22 corrisponde al precedente articolo 9 della direttiva 2006/126/CE, che istituisce il comitato per la patente di guida, ed è aggiornato con i riferimenti al regolamento (UE) n. 182/2011, che consente l'adozione di atti di esecuzione ove necessario.

L'articolo 23 aggiunge una lettera *c*) all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2561, al fine di consentire la guida accompagnata per i conducenti con patenti di guida di categoria C che abbiano compiuto 17 anni di età.

La base giuridica del provvedimento è individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE, che stabilisce che l'Unione europea ha competenza nel settore dei trasporti per stabilire le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti, compresa la sicurezza stradale.

Secondo la Commissione europea, il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto le questioni relative alle patenti di guida comprendono aspetti transnazionali che non possono essere disciplinati singolarmente dagli Stati membri.

Per quanto concerne il rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta non vada al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di garantire un migliore livello di sicurezza stradale e di agevolare la libera circolazione. Si prevede che gli operatori del settore del trasporto su strada, in particolare le PMI, trarranno benefici dell'alleggerimento delle norme e che i costi amministrativi diminuiranno significativamente. Si prevede, inoltre, che l'introduzione della patente di guida mobile (digitale) dell'UE comporterà impatti ambientali positivi e che la definizione aggiornata dei veicoli di categoria B e le nuove norme relative al cambio automatico agevoleranno il passaggio a veicoli a emissioni zero. Secondo le stime, infine, le amministrazioni degli Stati membri dovranno sostenere nel periodo 2025-2050 costi di adeguamento per le patenti di guida mobili, per l'aggiornamento degli esami di guida e per il miglioramento di RESPER (Rete UE delle patenti di guida) ai fini dell'applicazione delle norme.

Il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scadrà il 7 giugno 2023.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 8 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) rileva come la proposta di direttiva comporta un importante cambiamento nell'ordinamento nazionale, tra cui la possibilità di prevedere rinnovi più ravvicinati solo dopo i 70 anni di età, mentre in Italia il rinnovo è previsto ogni dieci anni e, dopo i 50 anni, ogni cinque anni.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) esprime dubbi sull'opportunità di estendere la validità delle patenti anche ad un'età così avanzata, ritenendo importante la regolare verifica dell'idoneità fisica dei titolari di patente di guida, in relazione alle scadenze di rinnovo.

Sottolinea poi la necessità di intervenire già nelle scuole, per avviare un'opera di educazione alla circolazione stradale e per rafforzare l'attività di prevenzione dei rischi stradali, piuttosto che intervenire sulla fase successiva all'infrazione e al connesso rischio di infortunio con sanzioni e ritiro della patente.

Propone inoltre che la Commissione si confronti con chi già si occupa di educazione stradale, ai fini di una migliore valutazione delle proposte europee in esame.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) concorda con la necessità di formazione dei giovani alla sicurezza stradale, che ritiene tuttavia debba essere estesa anche alle conseguenti sanzioni in caso di infrazione alle regole previste. Rileva, al riguardo, la necessità di una maggiore proporzionalità delle sanzioni, rispetto alla gravità delle infrazioni, nell'impianto normativo e nell'applicazione giudiziaria.

Il presidente [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, a tale ultimo riguardo, ricorda come l'impianto sanzionatorio civile e penale sia di competenza nazionale, salvo il rispetto dei principi europei di efficacia, proporzionalità e dissuasività.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) esprime adesione al quadro normativo illustrato dal relatore e ritiene che il discrimine, per la valutazione dei rischi alla sicurezza, ai fini anche del rinnovo della patente,

talvolta non dipenda dall'età anagrafica, quanto dalle specifiche condizioni soggettive del titolare. Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) concorda con l'obiettivo del miglioramento della sicurezza stradale e con la conseguente imprescindibile necessità di puntare sull'educazione stradale dei giovani in ambito scolastico. Chiede quindi al Presidente relatore di approfondire questo punto.

Il presidente [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, si riserva di valutare i punti sollevati nel dibattito. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida ([n. COM\(2023\) 128 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, relativa all'efficacia delle decisioni di ritiro della patente di guida negli altri Stati membri, al fine di migliorare la sicurezza stradale e garantire un elevato livello di protezione a tutti gli utenti dell'infrastruttura stradale dell'Unione europea.

La proposta fa parte di un pacchetto che riguarda la revisione di altre due direttive correlate: la direttiva (UE) 2015/413, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, e la direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida. In base all'attuale quadro normativo, i conducenti residenti in uno Stato membro, anche quando commettono le infrazioni stradali più gravi, conservano il loro diritto di guidare in tutti gli Stati membri, a eccezione dello Stato in cui è stata commessa l'infrazione. L'unica situazione in cui il ritiro della patente di guida produce effetti a livello dell'Unione si verifica quando lo Stato membro che ritira la patente è il medesimo che l'aveva rilasciata al conducente trasgressore.

Per implementare tale fattispecie, è dunque necessario prevedere che, all'interno dell'UE, le decisioni di ritiro della patente di guida, adottate dallo Stato di emissione, abbiano effetto in tutti gli Stati membri, a fini di tutela della sicurezza stradale, obiettivo della politica dell'UE, volta a ridurre il numero delle vittime, dei feriti e dei danni materiali.

L'ambito di applicazione dell'iniziativa riguarda solo le infrazioni che contribuiscono maggiormente agli incidenti stradali e alle morti sulle strade, ossia: eccesso di velocità; guida in stato di ebbrezza; guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti e comportamenti alla guida che cagionano morte o lesioni personali gravi a seguito di infrazioni riguardanti la sicurezza stradale.

È opportuno osservare che la proposta potrebbe interferire con diversi diritti fondamentali, quali il diritto al lavoro o alla libertà di impresa, il diritto alla vita familiare e il diritto di proprietà, poiché l'effetto a livello unionale delle decisioni di ritiro delle patenti limiterà la possibilità per il trasgressore di guidare veicoli a motore nell'Unione, incidendo potenzialmente, a seconda della sua situazione personale, sull'esercizio della sua attività professionale o sulla vita familiare.

Va inoltre notato che, sebbene le decisioni di ritiro della patente di guida siano spesso accompagnate da sanzioni pecuniarie, la proposta esclude intenzionalmente dal suo ambito di applicazione tali sanzioni, alla cui esecuzione quindi non darà alcun contributo.

La base giuridica per la direttiva è individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, lettera *c*), del TFUE, che consente l'adozione di misure per il miglioramento della sicurezza stradale, quale obiettivo primario della politica dei trasporti dell'Unione.

Secondo la Commissione europea, il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto gli obiettivi di sicurezza stradale relativi all'ambito transfrontaliero possono essere conseguiti solo attraverso uno strumento giuridico a livello di Unione europea. La sovranità degli Stati membri, sotto la cui sfera rientra la decisione di rilasciare o revocare una patente di guida, è rispettata in quanto gli effetti a livello di Unione di una decisione di ritiro della patente di guida dipenderanno sempre dalle azioni dello Stato membro in cui è stata rilasciata la patente.

La Commissione europea ritiene, inoltre, che il principio di proporzionalità sia rispettato poiché le misure della presente iniziativa non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sette Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE,

che non hanno finora sollevato criticità. Il periodo delle otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà scadrà il 9 giugno 2023.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S), in relazione ai citati possibili rischi di interferenza con i diritti fondamentali della persona, ricorda che in Italia è già prevista la sanzione del ritiro della patente di guida, al fine di tutelare il bene superiore dell'incolumità fisica delle persone rispetto a possibili gravi rischi connessi alla circolazione stradale. Non ritiene, quindi che si possa parlare di interferenza in tal senso.

Il presidente [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, ricorda inoltre come talvolta sono proprio le persone a cui è stata ritirata la patente a provocare gli incidenti più gravi, circolando nonostante il ritiro, e peraltro senza copertura assicurativa dei danni a terzi.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 660

La 4a Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, sulle misure di contrasto alla persistente situazione di scarsità idrica, derivante dalle condizioni meteorologiche, che determina gravi ripercussioni connessi con gli usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici;

ricordato che, in materia di scarsità idrica, il PNRR prevede l'investimento M2C4 I4.1, "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico", che comprende 124 progetti per un ammontare pari a circa 2 miliardi di euro, finalizzati al potenziamento, al completamento e alla manutenzione delle infrastrutture idriche primarie in tutta Italia, necessarie per migliorare la qualità dell'acqua e garantire il costante approvvigionamento nei centri urbani e nelle grandi zone irrigue;

ricordato che, con riferimento all'attività di desalinizzazione, su cui interviene l'articolo 10 del disegno di legge e i relativi emendamenti (oltre agli emendamenti 3.31 e 5.0.2), la direttiva 2000/60/CE sulle acque, prevede gli impianti di desalinizzazione nell'ambito delle eventuali misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico, e che il regolamento (UE) 2020/741 sul riutilizzo dell'acqua, conferma che le tecniche di desalinizzazione comportano, rispetto a misure di riutilizzo e di riduzione dei consumi, un impatto maggiore in termini economici, energetici e ambientali, e che per questo motivo sono previste dal PNRR solo nell'ambito dei progetti per le piccole isole,

esprime, per quanto di competenza:

- parere favorevole sugli emendamenti 1.33, 1.34 e 1.53, poiché volti a favorire il rispetto degli impegni e delle tempistiche del PNRR, e sull'emendamento 9.5, volto ad assicurare la gestione dei rischi correlati all'utilizzo dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nel rispetto dei principi di tutela ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi;
- parere non ostativo sull'emendamento 4.16, relativo agli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR, relativi al Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di prevedere forme di indennizzo per gli eventuali casi di revoca di concessioni demaniali;
- parere non ostativo sull'emendamento 5.0.3, nel presupposto che la possibile contribuzione al Fondo di garanzia delle opere idriche, a valere sulle risorse previste dal PNRR e dai Fondi strutturali europei, avvenga solo nell'ambito degli interventi già previsti dal PNRR e dall'Accordo di partenariato e relativi Programmi operativi;
- parere non ostativo sull'emendamento 6.0.3, nel presupposto che i previsti interventi, per i quali è prevista la copertura mediante il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia, rientrino tra i progetti della Componente M2C4 del PNRR;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

1.4.2.3.5. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 53 (pom.) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

53ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, che si inserisce nel contesto di una serie di iniziative legislative volte a consentire la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e delle opere di connessione del traffico ferroviario e stradale.

Ricorda quindi come il percorso della normativa in materia si avvia l'11 giugno 1981 con l'istituzione della società Stretto di Messina con la prima fase progettuale e prosegue, nel 2002, con la c.d. legge obiettivo e il progetto preliminare. Nel 2011, l'approvazione del progetto definitivo era sostanzialmente conclusa, ma interviene la riconsiderazione della strategicità dell'opera, che porterà alla messa in liquidazione della Stretto di Messina S.p.A. e al successivo contenzioso. Da ultimo, con la legge di bilancio del 2023 si sono introdotte diverse disposizioni volte a riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente, a confermare la priorità dell'opera, e a chiudere i contenziosi ancora aperti.

L'intervento legislativo in esame è dunque volto a riavviare l'iter realizzativo dell'opera attraverso la prosecuzione del rapporto concessorio con la società Stretto di Messina, la ripresa dei rapporti contrattuali tra la medesima società concessionaria, il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, nonché la risoluzione del contenzioso pendente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 487 a 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

Al fine di realizzare gli obiettivi sopra esposti, l'articolo 1, modificato dalla Camera dei deputati, al comma 1, modifica l'assetto societario della Stretto di Messina S.p.a. e ne disciplina le attività all'estero (lettere a) e a-bis)) e ridefinisce la composizione degli organi di amministrazione e controllo della medesima società (lett. b)). Sono inoltre affidati a RFI S.p.A. la gestione degli impianti ferroviari del Ponte e le relative spese (lett. c)). È prevista la qualificazione di società in house della Stretto di Messina S.p.A. e sono disciplinati i profili relativi all'attività di indirizzo e vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con la previsione della possibilità di nomina con DPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture qualora ne ravvisi la necessità, di un commissario straordinario che opera secondo specifiche disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 (lett. d)). Viene infine disciplinata la costituzione di un Comitato scientifico con compiti di

consulenza tecnica (lett. e)) e disposta una abrogazione per finalità di coordinamento (lett. f)). In considerazione delle modifiche apportate alla struttura di governo della società, l'articolo 2, modificato dalla Camera dei deputati, ridefinisce il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Stretto di Messina S.p.A. in considerazione delle modifiche apportate alla *governance* della Società. A seguito dell'approvazione di una proposta emendativa da parte della Camera, inoltre, sono state inserite delle disposizioni volte a garantire la piena coerenza del processo di aggiornamento del costo complessivo dell'opera con i documenti di finanza pubblica. L'articolo 3, modificato dalla Camera dei deputati, dispone che l'opera è inserita nell'Allegato infrastrutture del DEF, con l'indicazione del costo stimato, delle risorse disponibili e del fabbisogno residuo (comma 1) e prevede la presentazione di una relazione sul progetto definitivo dell'opera su cui è chiamato ad esprimersi il Consiglio di amministrazione della concessionaria (commi 2 e 3). Al termine del procedimento di approvazione della relazione da parte della società concessionaria, ha luogo la conferenza di servizi istruttoria sul progetto definitivo e sulla relazione in questione (commi 4 e 5). Si specificano, inoltre, le modalità procedurali per la valutazione d'impatto ambientale sul progetto definitivo (comma 6) e si indicano, altresì, gli atti e i documenti sottoposti all'approvazione del CIPESS (comma 7) e gli esiti derivanti dalla determinazione conclusiva del CIPESS, in materia di pianificazione urbanistica ed espropriazione (commi 8 e 9), di cantierizzazione dell'opera e di approvazione del progetto esecutivo e, come specificato nel corso dell'esame presso la Camera, delle relative varianti (commi 10 e 11).

L'articolo 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, definisce le modalità operative di attivazione delle procedure espropriative relative all'opera.

L'articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento al fine di consentire in tempi rapidi la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati della medesima. Tra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo, si segnalano le disposizioni concernenti il piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, considerata intervento funzionale alla completa operatività dell'opera. Si stabilisce altresì che entro 60 giorni dall'approvazione del progetto definitivo dell'opera, la Regione siciliana e la Regione Calabria adottino, sentiti gli enti locali interessati, un piano integrato condiviso, finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello stretto di Messina alle esigenze di mobilità derivanti dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Infine, l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento e dà anche conto degli emendamenti ad esso riferiti.

Il Relatore presenta quindi un conferente schema di parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) rileva la mancanza di riferimenti alle direttive in materia di ambiente e impatto ambientale e chiede di inserire nel parere un riferimento alla necessità di rispettare la normativa europea in materia ambientale.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) si associa alla predetta richiesta di integrazione e stigmatizza la ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) rileva l'assenza di riferimenti, nello schema di parere, alla valenza strategica europea dell'opera in questione, nell'ambito della politica dell'Unione sulle reti transeuropee di comunicazione infrastrutturale e chiede di integrare il parere in tal senso.

Il relatore [SCURRIA](#) (*FdI*), con riferimento ai tempi di esame, precisa che il provvedimento è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento solo mercoledì scorso e che quindi non è stato possibile anticiparne l'esame, né è possibile prostrarlo considerato che i 60 giorni per la conversione in legge scadono il 30 maggio.

Riguardo al tema ambientale, ricorda che la valutazione di impatto ambientale sul progetto definitivo è prevista dall'articolo 3, comma 6, che dispone l'applicazione delle stesse modalità previste per i progetti compresi nel PNRR, nel PNC e nel PNIEC, ai sensi dell'articolo 8, comma 2-*bis*, del Codice dell'ambiente. Il Relatore si dichiara comunque disponibile a inserire un richiamo anche nel parere. Similmente, ritiene di poter integrare il parere con un richiamo anche alla valenza strategica europea

del ponte sullo Stretto.

Il [PRESIDENTE](#), pertanto, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, come integrato secondo le indicazioni del Relatore e pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, sulle misure di contrasto alla persistente situazione di scarsità idrica, derivante dalle condizioni meteorologiche, che determina gravi ripercussioni connessi con gli usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici.

Ricorda che, in materia di scarsità idrica, il PNRR prevede l'investimento M2C4 I-4.1, "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico", che comprende 124 progetti per un ammontare pari a circa 2 miliardi di euro, finalizzati al potenziamento, al completamento e alla manutenzione delle infrastrutture idriche primarie in tutta Italia, necessarie per migliorare la qualità dell'acqua e garantire il costante approvvigionamento nei centri urbani e nelle grandi zone irrigue.

Inoltre, con riferimento all'attività di desalinizzazione, su cui interviene l'articolo 10 del disegno di legge e i relativi emendamenti (oltre agli emendamenti 3.31 e 5.0.2), ricorda che la direttiva 2000/60/CE sulle acque, prevede come eventuale misura supplementare anche gli impianti di desalinizzazione, che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico, e che il regolamento (UE) 2020/741 sul riutilizzo dell'acqua, conferma che le tecniche di desalinizzazione comportano, rispetto a misure di riutilizzo e di riduzione dei consumi, un impatto maggiore in termini economici, energetici e ambientali. Ritiene, per questo motivo, che il PNRR prevede questo tipo di impianto solo nell'ambito dei progetti per le piccole isole.

Propone, quindi di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti 1.33, 1.34 e 1.53, poiché volti a favorire il rispetto degli impegni e delle tempistiche del PNRR, e sull'emendamento 9.5, volto ad assicurare la gestione dei rischi correlati all'utilizzo dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nel rispetto dei principi di tutela ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi.

Sull'emendamento 4.16, relativo agli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR, relativi al Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po, propone di esprimere un parere non ostativo, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di prevedere forme di indennizzo per gli eventuali casi di revoca di concessioni demaniali.

Similmente, propone di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 5.0.3, nel presupposto che la possibile contribuzione al Fondo di garanzia delle opere idriche, a valere sulle risorse previste dal PNRR e dai Fondi strutturali europei, avvenga solo nell'ambito degli interventi già previsti dal PNRR e dall'Accordo di partenariato e relativi Programmi operativi, e sull'emendamento 6.0.3, nel presupposto che i previsti interventi, per i quali è prevista la copertura mediante il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia*, rientrino tra i progetti della Componente M2C4 del PNRR. Sui restanti emendamenti ritiene di poter esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) esprime apprezzamento per aver tenuto conto, in questo parere, delle sue considerazioni svolte in sede di esame sul testo del provvedimento.

Preannuncia comunque il proprio voto di astensione, poiché a suo avviso permangono le criticità nel provvedimento, che prevede l'abrogazione di alcune disposizioni della legge cosiddetta salvamare, con riferimento agli impianti di desalinizzazione, consentendo così lo sversamento sottocosta delle salamoie derivanti da tali impianti, con gravi rischi per l'ambiente marino costiero.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore **TERZI DI SANT'AGATA** (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, finalizzate a fronteggiare gli effetti della crisi energetica, promuovere una maggiore efficacia ed efficienza del Servizio sanitario nazionale e definire i criteri di base di una «tregua fiscale» agevolando la regolarizzazione delle violazioni formali e la definizione delle liti pendenti.

Il provvedimento si compone di 34 articoli, suddivisi in quattro capi. Il capo I contiene misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

In particolare, si prevede il rafforzamento del bonus sociale per elettricità e gas per il primo e secondo trimestre 2023, la riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023, un contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati e un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Vengono introdotte disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo, tassazione dell'agroenergia (prodotta da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche) e disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico.

Si segnala il comma 10-*bis* dell'articolo 4, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il quale prevede che, nel rispetto di specifiche condizioni, tra le quali la previa autorizzazione della Commissione europea, i nuovi finanziamenti concessi a PMI agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile siano ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

L'articolo 7-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, riconosce un credito d'imposta alle *start-up* operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti «*de minimis*».

Il capo II reca le disposizioni in materia di salute. L'articolo 15, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario sul territorio nazionale, consente l'esercizio temporaneo della professione, fino al 31 dicembre 2025, anche senza l'iscrizione all'Albo professionale, in deroga alla normativa vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero.

Il capo III è dedicato alle misure in materia di adempimenti fiscali. Si segnalano, al riguardo, le proroghe previste in materia di tregua fiscale, in particolare per ravvedimento speciale, sanatoria violazioni formali e definizione liti pendenti: viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale; vengono modificati i termini per l'accesso al cosiddetto ravvedimento speciale. Si modificano anche i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.

Viene introdotta un'interpretazione autentica delle norme della legge di bilancio sulla regolarizzazione (ravvedimento speciale) delle dichiarazioni validamente presentate, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, nel senso che sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

Il capo IV concerne le disposizioni finali e finanziarie, tra cui si segnala l'articolo 24 che, al comma 5,

istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica, localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero. Con decreto interministeriale sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ATTI DI INDIRIZZO

([7-00004](#)) *SCALFAROTTO e altri* - Nuova sede a Milano del Tribunale unificato europeo dei brevetti

([7-00005](#)) *MATERA e altri* - Istituzione a Milano della sezione distaccata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*), relatore sulla proposta di risoluzione n. 7-00004, a prima firma del senatore Scalfarotto, conferma la propria disponibilità, come preannunciato durante la precedente seduta e in considerazione degli sviluppi sul negoziato relativo alla definizione della decisione sull'istituzione a Milano della sezione della Divisione centrale del TUB precedentemente situata a Londra, a lavorare con il senatore Matera, relatore sulla risoluzione n. 7-00005 a sua prima firma, per addivenire a una risoluzione condivisa.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore sulla proposta di risoluzione n. 7-00005, si dichiara disponibile a lavorare per una risoluzione condivisa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 705 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, che disciplina la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria rappresenta un'opera prioritaria e di preminente interesse nazionale, oltre che di interesse strategico europeo, nell'ambito del completamento del corridoio scandinavo-mediterraneo delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T) di cui al regolamento (CE) n. 1315/2013;

considerato inoltre che la sua realizzazione è funzionale al processo di integrazione europeo sotto il profilo della libera circolazione dei cittadini e della politica comune dei trasporti (disciplinata come materia di competenza concorrente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), e al titolo VI, articoli 90-100, del TFUE);

ricordato che la 4ª Commissione si è espressa, il 3 maggio 2023, in senso favorevole sullo schema di decreto legislativo n. 38, di attuazione della direttiva (UE) 1187/2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Il provvedimento mira a una semplificazione e armonizzazione delle procedure di autorizzazione connesse investimenti volti al completamento della rete TEN-T, per la tempestiva realizzazione dei progetti, in particolare, per quelli che riguardano le sezioni centrali della rete, nonché per quelli relativi ai corridoi della stessa rete centrale, il cui costo totale superi i 300 milioni di euro. Tra questi, una volta definito, potrà rientrare anche il progetto relativo alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina;

ricordato che la Commissione trasporti del Parlamento europeo ha votato il 13 aprile 2023 l'inclusione nel corridoio europeo delle reti TEN-T il collegamento stabile stradale e ferroviario, per persone e merci, tra Messina e Villa San Giovanni;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto anche della normativa europea in materia ambientale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 660

La 4a Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, sulle misure di contrasto alla persistente situazione di scarsità idrica, derivante dalle condizioni meteorologiche, che determina gravi ripercussioni connessi con gli usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici;

ricordato che, in materia di scarsità idrica, il PNRR prevede l'investimento M2C4 I4.1, "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico", che comprende 124 progetti per un ammontare pari a circa 2 miliardi di euro, finalizzati al potenziamento, al completamento e alla manutenzione delle infrastrutture idriche primarie in tutta Italia, necessarie per migliorare la qualità dell'acqua e garantire il costante approvvigionamento nei centri urbani e nelle grandi zone irrigue;

ricordato che, con riferimento all'attività di desalinizzazione, su cui interviene l'articolo 10 del disegno di legge e i relativi emendamenti (oltre agli emendamenti 3.31 e 5.0.2), la direttiva 2000/60/CE sulle acque, prevede gli impianti di desalinizzazione nell'ambito delle eventuali misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico, e che il regolamento (UE) 2020/741 sul riutilizzo dell'acqua, conferma che le tecniche di desalinizzazione comportano, rispetto a misure di riutilizzo e di riduzione dei consumi, un impatto maggiore in termini economici, energetici e ambientali, e che per questo motivo sono previste dal PNRR solo nell'ambito dei progetti per le piccole isole,

esprime, per quanto di competenza:

- parere favorevole sugli emendamenti 1.33, 1.34 e 1.53, poiché volti a favorire il rispetto degli impegni e delle tempistiche del PNRR, e sull'emendamento 9.5, volto ad assicurare la gestione dei rischi correlati all'utilizzo dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nel rispetto dei principi di tutela ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi;
- parere non ostativo sull'emendamento 4.16, relativo agli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR, relativi al Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di prevedere forme di indennizzo per gli eventuali casi di revoca di concessioni demaniali;
- parere non ostativo sull'emendamento 5.0.3, nel presupposto che la possibile contribuzione al Fondo di garanzia delle opere idriche, a valere sulle risorse previste dal PNRR e dai Fondi strutturali europei, avvenga solo nell'ambito degli interventi già previsti dal PNRR e dall'Accordo di partenariato e relativi Programmi operativi;
- parere non ostativo sull'emendamento 6.0.3, nel presupposto che i previsti interventi, per i quali è prevista la copertura mediante il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, rientrino tra i progetti della Componente M2C4 del PNRR;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

1.4.2.4. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5^a(Bilancio) - Seduta n. 71 (ant.) del 27/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 27 APRILE 2023

71^a Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, è opportuno chiedere conferma che alle funzioni attribuite alla Cabina di regia e alla sua segreteria tecnica possa farsi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente. In merito agli interventi nel settore idrico, a cui si farà fronte tramite rimodulazione delle risorse già stanziare per i relativi interventi, andrebbe chiarito se ciò possa essere fatto con le sole risorse disponibili a legislazione vigente, considerati i probabili ulteriori costi connessi alla progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione. Inoltre, posto che gli interventi potrebbero avere carattere di urgenza, ai sensi del comma 3, osserva che andrebbero chiariti i possibili effetti sui saldi di finanza pubblica per una possibile accelerazione della spesa.

Fa presente che l'articolo 2 prevede che i costi per la nomina dei commissari vengano posti a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti. Al riguardo, andrebbe chiarita la sostenibilità dell'onere a carico degli inadempienti, a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, in particolar modo per gli enti territoriali di ridotte dimensioni con limitate capacità di bilancio.

Relativamente all'articolo 3, comma 1, rileva che andrebbe specificato se il compenso per il commissario straordinario, quantificato in euro 77.409 per il 2023, si riferisca effettivamente al periodo che va dal 1° maggio al 31 dicembre (8 mesi). In riferimento all'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Commissario e alla possibilità di adottare provvedimenti necessari a fronteggiare la scarsità idrica, andrebbe assicurato che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo al comma 6, segnala che è previsto, per l'attivazione delle posizioni di comando, fuori ruolo e altre fattispecie, ai fini della salvaguardia degli effetti finanziari, che l'Amministrazione di appartenenza renda indisponibile un numero di posti nella propria dotazione organica in misura equivalente, dal punto di vista finanziario, all'onere previsto in relazione alle unità messe a disposizione in favore della struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal riguardo, rileva che andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla sostenibilità di tali istituti e alla copertura dei fabbisogni da parte delle Amministrazioni interessate con le risorse previste a legislazione vigente. Considerato poi che la relazione tecnica considera esclusivamente oneri di personale, andrebbero forniti elementi in merito ai fabbisogni di funzionamento della struttura di missione e confermata la sussistenza delle necessarie risorse a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio. Andrebbe, pertanto, valutata anche l'opportunità dell'inserimento di una clausola di

invarianza finanziaria.

Relativamente all'articolo 4, commi 1 e 2, finalizzati ad accelerare le procedure di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali idrici, fa presente che ciò potrebbe determinare una accelerazione della spesa con riflessi sui saldi di finanza pubblica. Sul punto, risulta necessario avere la conferma che le procedure saranno eseguite ad invarianza dei saldi di finanza pubblica e che le amministrazioni possano operare con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 6, ove si prevede l'ampliamento degli interventi, quali la raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a 50 metri cubi per ettaro coltivato, che non necessitano di titolo abilitativo, segnala che occorre avere conferma che non si determini una riduzione di gettito.

Osserva poi che l'articolo 7 prevede il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo fino al 31 dicembre 2023 da parte degli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del provvedimento. Al riguardo, anche considerato che è presente al comma 4 una clausola di invarianza finanziaria, occorre avere conferma da parte del Governo che tali autorizzazioni non determinino ulteriori oneri a carico delle amministrazioni competenti per lo svolgimento dei necessari controlli a tutela della salute pubblica.

L'articolo 11 prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri, degli osservatori permanenti, definendone anche le funzioni. Considerato che la relazione tecnica asserisce che gli osservatori siano già esistenti in quanto istituiti con Protocolli di intesa e che ciò non determina ulteriori oneri, andrebbe specificato quali siano le funzioni attuali, al fine di escludere che dall'attuale definizione delle funzioni con norma non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Circa, poi, la possibilità di integrare l'osservatorio permanente, anche se solo per le attività istruttorie, con esperti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbe chiarito mediante quali risorse si farà fronte a tali figure professionali senza determinare oneri aggiuntivi.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 45.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi di chiarimento da parte del Governo sui profili evidenziati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore **LOTITO** (FI-BP-PPE) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è provvisto di relazione tecnica.

In relazione all'articolo 3, che prevede l'istituzione presso ciascuna regione, con l'attività di ricognizione nazionale affidata al Ministero della cultura, di elenchi telematici delle associazioni amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea, rileva che appare necessario verificare se tale istituzione, nonché la relativa gestione, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente o comportino nuovi oneri necessari di copertura finanziaria.

In relazione all'articolo 4, recante agevolazioni fiscali per le associazioni musicali amatoriali, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale, trattandosi di situazioni soggettive che non appaiono suscettibili di compressione, osserva che occorre verificare la correttezza della quantificazione degli oneri, quale previsione di spesa, effettuata all'articolo 8, comma 1.

In relazione all'articolo 5, che prevede la destinazione alla promozione e alla valorizzazione della musica popolare del cinque per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo prevista annualmente per le attività musicali, rileva che occorre valutarne i profili finanziari, dal punto di vista sistematico e in relazione alle ulteriori destinazioni.

Con riguardo alla copertura finanziaria di cui all'articolo 8, posta in parte a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 1) e in parte sul Fondo speciale di pertinenza del Ministero della cultura (comma 2), fa presente che occorre avere conferma della capienza delle risorse utilizzate. Si segnala inoltre che il comma 2 dell'articolo 8 non specifica, come necessario, se la

copertura finanziaria faccia riferimento alla parte corrente o a quella in conto capitale del relativo accantonamento del Fondo speciale.

Al fine di valutare la corretta quantificazione degli oneri, nonché la congruità delle coperture proposte, nei termini sopra rappresentati, osserva che appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO, conformemente al relatore, conviene sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul testo unificato dei disegni di legge.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo unificato in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.4.2.4.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 73 (pom.) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**
MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023

73ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(536, 366 e 375-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, considerato che sul disegno di legge 536 la Commissione bilancio ha già espresso parere non ostativo alla Commissione di merito il 28 marzo scorso, e che non sono state apportate modifiche a tale testo in sede redigente, di confermare il parere di nulla osta.

Il PRESIDENTE, verificato il prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(377-A) Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n.106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 1.0.104 (già 2.0.4), in quanto la proposta elimina il previo accertamento da parte del giudice della disponibilità, da parte della polizia giudiziaria, dei mezzi elettronici di controllo o altri strumenti tecnici nell'ambito degli arresti domiciliari.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni sul testo mentre esprime, in ordine alla proposta 1.0.104 (già 2.0.4), il parere contrario del Governo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri sulla finanza pubblica. Il parere del Governo è non ostativo sui restanti emendamenti.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.104 (già 2.0.4). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verifica la presenza del numero legale, il parere è posto ai voti ed è approvato.

(411-A) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale, il parere è posto ai voti e approvato.

(602) Deputato FORMENTINI e altri. - Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, con riferimento ai profili finanziari, che l'articolo 4 del disegno di legge quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione - relativi al Comitato Permanente - in 13.053 euro annui a decorrere dall'anno 2023, e ne dispone la relativa copertura. Fa presente che l'articolo 5 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione, ad esclusione di quelli derivanti dal suddetto articolo 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto di competenza, segnala che alla luce del dibattito svoltosi presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati e dei chiarimenti forniti in quella sede dal rappresentante del Governo, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(639) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CASTELLONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere non ostativo è posto ai voti e approvato all'unanimità.

(640) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere non ostativo è posto ai voti e approvato all'unanimità.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita delle note di risposta del Governo alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, che sono rese disponibili.

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) si riserva di predisporre una proposta di parere sulla base delle risposte fornite dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione bilancio, già convocata domani, mercoledì 3 maggio 2023, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.4.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 75 (pom.) del 16/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023

75ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(108-376-B) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 3ª e 6ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (FdI), in sostituzione del relatore Borghese, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata introdotta una nuova disposizione, l'attuale articolo 12, recante ai commi 1 e 2 una disciplina transitoria operante nelle more dell'adozione di una normativa sul telelavoro in attuazione dell'Accordo e del Protocollo oggetto di ratifica, mentre il comma 3, che esclude la Svizzera dall'elenco degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato, trova applicazione solo per i periodi di imposta successivi al previsto decreto di attuazione.

Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di avere conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi al provvedimento in titolo, risulta opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il PRESIDENTE, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata all'unanimità.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, ripropone, con una serie di modifiche, il disegno di legge A.S. 2367, presentato nella XVIII legislatura.

Segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari connessi alla realizzazione della "Mappa dei cammini d'Italia" prevista dall'articolo 2.

Risulta necessario acquisire elementi istruttori sui profili finanziari dell'articolo 3, che istituisce, presso il Ministero della cultura, una cabina di regia nazionale per i cammini: al riguardo, devono valutarsi la sostenibilità della clausola di invarianza prevista per le attività di tale organo, nonché l'esigenza di inserire l'espresso divieto di riconoscere ai suoi componenti compensi o altri emolumenti comunque denominati. Con riguardo al comma 5 dell'articolo 3, occorre verificare gli effetti finanziari dell'istituzione di una segreteria tecnica per il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, con l'impiego delle risorse finanziarie a legislazione vigente, anche ai fini del riconoscimento del rimborso spese ai suoi componenti.

Risulta poi necessario verificare i profili finanziari del comitato scientifico di cui all'articolo 4, per la cui attività non è comunque prevista alcuna clausola di invarianza finanziaria.

In merito all'articolo 6, che estende il meccanismo per l'abbellimento mediante opere d'arte degli edifici pubblici anche ai cammini, rileva la necessità di valutare le implicazioni finanziarie dell'istituzione, presso il Ministero della cultura, di una nuova commissione per la scelta degli artisti. In relazione all'articolo 7, segnala che il compito attribuito dal comma 1 al Ministero della cultura di realizzare campagne di promozione anche internazionali dei cammini, e, al comma 2, l'affidamento al Ministero della salute della realizzazione di campagne informative sul benessere psicofisico connesso ai cammini, potrebbero determinare effetti finanziari negativi.

Riguardo all'articolo 8, andrebbe confermato che il credito d'imposta, attribuito in favore di chi sostiene spese di gestione e manutenzione dei cammini, possa essere erogato nell'ambito delle risorse stanziato, la cui copertura finanziaria è recata dal successivo articolo 10.

Relativamente all'articolo 9, comma 1, l'onere relativo all'esonero del versamento dei contributi, previsto nella misura del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai soggetti che operano nell'ambito dei cammini, non appare modulabile, e pertanto risulta necessario valutarne la compatibilità con la copertura finanziaria determinata invece come tetto di spesa dal comma 2.

Con riferimento all'articolo 10, recante le disposizioni finanziarie, rileva che occorre verificare, al comma 1, la congruità della quantificazione degli oneri relativi agli articoli 8 e 9, nonché l'adeguatezza della loro formulazione in termini di previsione di spesa, a differenza di quanto stabilito dalla due richiamate disposizioni, che configurano l'onere in termini di tetto di spesa.

Al fine di verificare i rilievi finanziari sopra richiamati, risulta quindi necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.

Il sottosegretario FRENI, conformemente al relatore, conviene sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge reca una delega per il complessivo riordino del sistema degli incentivi alle imprese ed è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento del Senato.

La relazione tecnica precisa che l'ambito oggettivo di riferimento del provvedimento garantirà il necessario coordinamento con il quadro regolatorio che sarà definito con la riforma del sistema fiscale proposta dal Governo.

Per quanto di competenza, all'articolo 7, comma 1, è previsto il rafforzamento degli strumenti rappresentati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla piattaforma incentivi.gov.it con ulteriori risorse individuate all'articolo 8, comma 1. La relazione tecnica specifica che per il potenziamento di tali strumenti erano già stati stanziati

900.000 euro annui dall'articolo 1, comma 391, della legge n. 197 del 2022, e che le somme stanziare dal presente provvedimento, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, sono destinate per la quota di 300.000 euro all'attuazione delle misure di cui all'articolo 7, tenendo conto delle somme previste a legislazione vigente, e per una quota di 200.000 euro alle attività di studio, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 8. Invece per gli anni 2024 e 2025, lo stanziamento di 1.000.000 di euro annui viene destinato interamente alle misure di cui all'articolo 8.

A tale riguardo, andrebbero forniti ulteriori elementi a conferma della congruità dell'ulteriore stanziamento, con particolare riguardo alla manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale e della piattaforma telematica.

Con riferimento al comma 4 dell'articolo 7, ove sono previsti protocolli per consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, la relazione tecnica prevede che ciò possa determinare significativi risparmi di spesa. Considerato che l'accelerazione delle attività, ancorché determini nel lungo periodo dei risparmi di spesa, potrebbe comportare un aumento delle risorse necessarie per la riduzione dei tempi procedurali, occorre valutare se ciò possa comportare effetti finanziari negativi nel breve o medio periodo.

In relazione all'articolo 8, recante disposizioni finanziarie, con riguardo al comma 2, ribadisce che il rinvio sistematico ai decreti delegati per la definizione dei profili finanziari attinenti alle materie oggetto di delega rischia di indebolire il controllo parlamentare degli equilibri di finanza pubblica, attese anche le differenti implicazioni procedurali di eventuali rilievi sollevati dalle commissioni competenti in sede di esame della delega legislativa rispetto a quelli espressi sugli schemi dei decreti delegati. Ciò anche considerato che alcuni criteri di delega, con particolare riguardo all'articolo 6, lettere b), numeri 2 e 6, d), g) e h), appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 47 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante le risposte del Governo ai profili finanziari evidenziati dalla relatrice.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, si riserva quindi di predisporre per la successiva seduta una proposta di parere che tenga conto degli elementi acquisiti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Testor, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, corredato di relazione tecnica verificata positivamente, prevede l'autorizzazione di uno stanziamento per complessivi 10 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per l'istituzione del Museo, e di una autorizzazione di spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2025, finalizzata al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, con copertura mediante corrispondente riduzione rispettivamente del Fondo speciale di parte capitale e del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando i rispettivi accantonamenti del Ministero della cultura che, allo stato, presentano la necessaria capienza.

Per quanto di competenza, osserva che la relazione tecnica non espone alcun dato in relazione alle spese previste, alla base delle determinazioni delle autorizzazioni di spesa proposte.

Appare pertanto opportuno acquisire dal Governo maggiori informazioni ed elementi di dettaglio in merito alle voci di spesa, al fine di poter valutare la congruità delle autorizzazioni di spesa proposte, sia in relazione agli oneri per l'istituzione del Museo della Shoah sia per gli oneri di funzionamento del medesimo Museo.

Il Governo dovrebbe inoltre assicurare che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, potranno essere esercitate dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante gli elementi di risposta ai profili evidenziati nella relazione.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che è stato chiarito dal Governo che, come evidenziato in sede di relazione tecnica verificata, lo stanziamento complessivo ritenuto necessario ai fini della realizzazione e dell'allestimento in Roma del Museo Nazionale della Shoah, pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025 (di cui 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025), risulta analogo a quello riguardante interventi simili che il Ministero della cultura sta finanziando;

è stato confermato che le risorse previste per il funzionamento del Museo, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2025, risultano congrue rispetto alle attività che saranno poste in essere, anche considerato il ruolo di partecipazione del Ministero della cultura alla "Fondazione Museo della Shoah" di Roma, che vede diversi soggetti pubblici e privati quali finanziatori in via ordinaria delle attività della Fondazione; è stato altresì confermato che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, avverrà a cura del Ministero, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente; considerato inoltre che il Governo ha chiarito il quadro dei soggetti Fondatori originari e successivi della "Fondazione Museo della Shoah", chiarendo inoltre che lo Statuto menziona, altresì, la figura dei "Partecipanti Sostenitori alla Fondazione" che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento della Fondazione, nonché con conferimenti di beni materiali o immateriali e di attività o servizi professionali o attività scientifiche di particolare rilievo; il Governo ha confermato poi che, sia con riferimento al citato stanziamento pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025 sia con riguardo alla autorizzazione di spesa pari a 50.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, in linea con quanto evidenziato nella relazione tecnica positivamente verificata, le risorse risultano congrue, evidenziando che a tali risorse andrà ad aggiungersi il contributo degli altri partecipanti sostenitori, nonché dei fondatori, in ragione della condivisione della *mission* e delle finalità della "Fondazione Museo della Shoah"; acquisito infine il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica per il triennio 2023/2025; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 1, comma 3, in fine, delle seguenti parole: "Tale attività è svolta dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

(641) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, nonché dell'inserimento, in quella sede, di una clausola di invarianza degli oneri, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime un parere di nulla osta sul provvedimento.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti

trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito il 18 aprile scorso.

Con riguardo agli emendamenti, segnala che occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.5, volta a riconoscere il diritto all'equa riparazione anche ai soggetti arrestati in flagranza ai sensi dell'articolo 380, comma 3, del codice di procedura penale, per i quali l'azione penale non sia stata esercitata per mancata presentazione della querela.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sul testo del provvedimento. In relazione agli emendamenti il parere è non ostativo su tutte le proposte, ad eccezione della proposta 3.5 su cui conviene con i rilievi formulati dal relatore, esprimendo il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'Esecutivo.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante elementi di chiarimento, che viene acquisita dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(226) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo, richiesti sul provvedimento.

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra quindi una proposta di parere predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- all'articolo 2, comma 1, le parole: "sono previste" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere previste" e le parole: "sono organizzati" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere organizzati";

- all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono chiamate a" siano sostituite dalla seguente: "possono" e le parole: "nonché a promuovere" siano sostituite dalle seguenti: "nonché promuovere";

- all'articolo 4, la parola: "assicura" sia sostituita dalle seguenti: "può dedicare".

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e risulta approvata.

(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché risultano tuttora in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta una relazione tecnica dall'amministrazione competente nel merito, che tuttavia presenta criticità in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui sono stati richiesti ulteriori elementi di approfondimento. Chiede dunque di poter rinviare l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il sottosegretario FRENI chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento in relazione ad alcuni elementi in corso di approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 maggio.

La relatrice **NOCCO** (Fdi) illustra una proposta di parere che tiene conto degli elementi di chiarimento già forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che la Cabina di regia, a cui partecipano i Ministri delle amministrazioni statali coinvolte, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio; pertanto, le attività svolte dai componenti rientrano negli ordinari compiti istituzionali e non richiedono ulteriori risorse;

sempre in relazione all'articolo 1, per quanto concerne gli interventi per i quali non siano intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, si rappresenta che la necessità di procedere nell'immediato impone una rimodulazione delle risorse a favore degli interventi urgentemente realizzabili. In ogni caso, per gli interventi privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti, si fa comunque salvo il finanziamento della progettazione. In riferimento a un quadro di massima delle risorse da rimodulare e destinare agli interventi urgentemente realizzabili, le Amministrazioni competenti dovranno svolgere la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili collegate agli interventi in questione, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. In ordine all'impatto sui saldi di finanza pubblica di tali rimodulazioni, non si rilevano effetti sul fabbisogno annuale, in termini di accelerazione della spesa, quanto piuttosto effetti destinati a favorire il rispetto delle previsioni di spesa con riferimento a interventi ritenuti prioritari nell'ambito di quelli già programmati e previsti a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 2, in tema di superamento del dissenso e poteri sostitutivi, viene confermato quanto riportato nella relazione tecnica, evidenziando che, in ogni caso, gli enti territoriali dovranno far fronte a tali oneri nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 3, concernente il commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, in merito alla quantificazione del compenso del Commissario straordinario viene rappresentato che per mero refuso è stata indicata la decorrenza del 1º maggio 2023 in luogo del 1º giugno 2023 sulla base della quale è stata fatta la

quantificazione riportata nella relazione tecnica: si conferma, pertanto, la bontà della suddetta quantificazione. Si rappresenta altresì che i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica adottati dal Commissario nell'esercizio dei suoi poteri sostitutivi saranno adottati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Viene poi fatto presente che la prevista previa intesa con gli enti territoriali e il numero esiguo di personale complessivamente interessato non configurano disfunzioni nelle amministrazioni di appartenenza;

in relazione all'articolo 4, recante disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nel confermare che la disposizione non comporta effetti diversi da quelli già scontati a legislazione vigente, si ribadisce quanto espresso nella relazione tecnica in merito alla possibilità per le Amministrazioni di provvedere ai compiti istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 6, in materia di vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo, viene rappresentato che la disposizione integra l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ampliando l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rientrino nel regime dell'attività edilizia libera. Si tratta di una precisazione finalizzata a individuare puntualmente tale categoria di opere che, comunque, risulta, in termini più generali, già prevista dal medesimo articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 che, alla lettera *e-ter*), include, tra le opere non soggette ad alcuna autorizzazione le "vasche di raccolta delle acque". La disposizione è volta, pertanto, a introdurre una mera classificazione specifica per le vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo rispetto a quella generale sopra richiamata, finalizzata alla semplificazione delle procedure edilizie. Si rappresenta, inoltre, che stante il limitatissimo ricorso che fino ad oggi si è fatto da parte degli imprenditori agricoli dell'utilizzo di vasche di raccolta di acque meteoriche, l'eventuale minor gettito conseguente all'inserimento di tale fattispecie tra quelle di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (edilizia libera) deve ritenersi assolutamente minimale: ciò consente di ritenere la disposizione neutrale in termini finanziari;

in relazione all'articolo 7, sul riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, viene rappresentato che l'incremento delle attività di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 39 del 2023 non risulta significativo e pertanto le stesse potranno essere realizzate dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sull'*iter* autorizzatorio unico previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge in argomento, si conferma che i tempi risultano adeguati ai fini dello svolgimento del procedimento nonché per l'eventuale esercizio da parte del Commissario del potere sostitutivo, ove necessario;

sull'articolo 11, in tema di misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica, viene rappresentato che l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'istituzione degli Osservatori Permanenti, si giustifica sulla base di molteplici considerazioni. In primo luogo, si tratta in realtà di Osservatori già esistenti, seppur in ragione di Protocolli d'intesa stipulati volontariamente, con la precisazione che la modifica normativa, ancorché definisca le funzioni, non interviene su Osservatori solo esistenti, ma anche già operativi. Infatti, le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e predisposizione di scenari sono attività che risultano già in corso di svolgimento, così come può essere verificato dai bollettini periodicamente elaborati e pubblicati dagli Osservatori nei siti *web* delle seguenti Autorità di bacino: l'Autorità di bacino dell'Appennino Centrale; l'Autorità di bacino dell'Appennino Meridionale; l'Autorità di bacino del Fiume Po, l'Autorità di bacino delle Alpi Orientali; l'Autorità di bacino delle Alpi Settentrionali. Viene poi specificato che la possibilità di integrare l'osservatorio permanente, per le sole attività istruttorie, con esperti, è previsione meramente facoltativa e, come tale, sarà attivata nei casi in cui tale ausilio degli esperti possa essere acquisito senza determinare oneri aggiuntivi, così

come già avviene nell'ambito dei protocolli d'intesa che hanno originariamente istituito gli Osservatori, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che alle spese di funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 3, comma 6, si provveda nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con la seguente osservazione:

si segnala che nella relazione tecnica, in relazione all'articolo 3, ai fini della quantificazione del compenso del Commissario straordinario per il 2023, per un mero refuso è indicata l'ipotesi della decorrenza della nomina dal 1° maggio invece che dal 1° giugno del medesimo anno."

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene per formulare osservazioni critiche in relazione al provvedimento all'esame, atteso che vi si affronta il tema della siccità senza tuttavia apprestare alcuna idonea e necessaria risorsa finanziaria. Non risulta quindi approntato un sistema di effettiva tutela rispetto ai problemi rilevanti trattati dal provvedimento.

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé formulata, che risulta approvata.

(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo sui profili evidenziati.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere, che tiene conto degli elementi di chiarimento acquisiti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 1 sia aggiunto in fine il seguente comma: "2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.";

- all'articolo 2, comma 1, le parole: "promuovono e organizzano" siano sostituite dalle seguenti: "possono promuovere e organizzare";

- all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sia soppressa la parola: "sole"."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata all'unanimità.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta dall'amministrazione di merito competente una relazione tecnica che risulta in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento risultando in corso una verifica della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento che sono acquisiti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.4.4. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 81 (pom.) del 30/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023

81ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [NOCCO](#) (Fdl) illustra gli emendamenti approvati al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in riferimento all'articolo 4, occorre valutare gli effetti onerosi che potrebbero scaturire dall'emendamento 4.16 (testo 2), in quanto l'approvazione del Progetto di fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e produce la revoca delle concessioni demaniali.

Riguardo la proposta 4.28 (testo 2), fa presente che occorre avere conferma della congruità della clausola di invarianza in esso contenuta.

In relazione all'articolo 5, rileva che occorre valutare i possibili ulteriori oneri a carico della finanza pubblica che potrebbero derivare dagli emendamenti identici 5.11 (testo 3), 5.13 (testo 3), 5.14 (testo 3), 5.15 (testo 2) e 5.20 (già emendamento 4.20 (testo 2)).

Riguardo l'articolo 9 segnala che occorre valutare l'emendamento 9.0.1 (testo 2) (identico all'11.0.6 (testo 2) circa i possibili profili finanziari e la necessità di modificare la clausola di invarianza in una formulazione *standard*.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO in ordine alla proposta 4.16 (testo 2), rileva che il parere del Governo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 5, di un nuovo comma *5-bis* recante la previsione che, al fine di promuovere migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi nell'area idrografica per il fiume Po, anche con riferimento all'investimento 3.3 della missione M2C4 del PNRR, sia data facoltà di uso del prezzario AIPo, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi. In ordine agli emendamenti segnalati con riferimento agli articoli 4 e 5, non vi sono osservazioni da parte del Governo. In relazione invece alla proposta 9.0.1 (testo 2) (identico all'11.0.6 (testo 2)) il parere del Governo è non ostativo condizionatamente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della prevista clausola di invarianza finanziaria. Il parere del Governo è non ostativo sui restanti emendamenti.

La relatrice [NOCCO](#) (Fdl) propone quindi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo l'espressione di un seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in

relazione all'emendamento 4.16 (testo 2), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera *b*) con la seguente: "b) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Al fine di promuovere migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, con particolare ma non esclusivo riferimento all'intervento investimento 3.3 della M2C4 del PNRR "Rinaturazione dell'area del Po", del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi.»"*".

Il parere non ostativo sugli identici emendamenti 9.0.1 (testo 2) e 11.0.6 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 7, della parola: "derivano" con le seguenti: "devono derivare".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

(108-376-B) Alfieri ed altri - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Borghese, illustra il disegno di legge in titolo e, atteso che in sede referente non sono state apportate modifiche, propone di ribadire il parere non ostativo già reso alle Commissioni riunite.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo. Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e risulta approvata all'unanimità.

(282) CROATTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti all'esame.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione il parere non ostativo, che risulta approvato dalla Commissione.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di chiarimento alle osservazioni formulate, che sono rese disponibili alla Commissione.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore

dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi formulati sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi formulati sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.5. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 82 (ant.) del 31/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2023

82ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(660-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo sul testo è posta ai voti e risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e risulta approvata all'unanimità.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che la relazione tecnica a corredo del disegno di legge afferma che, atteso il tenore prevalentemente ordinamentale dell'articolato, le relative disposizioni non risultano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri. Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 2, recante le finalità del disegno di legge, occorre chiedere conferma al Governo che l'attribuzione alle Regioni interessate di ulteriori funzioni, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, risulta subordinata alla previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) relativi alle sole materie oggetto del trasferimento.

Con riferimento all'articolo 2, recante il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni,

con specifico riguardo al comma 4, occorre valutare l'esigenza di prevedere espressamente, sullo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, atteso che il suddetto schema è corredato, ai sensi del precedente comma 3, di una relazione tecnica redatta secondo la legge di contabilità anche ai fini della verifica delle clausole di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8. Occorre valutare altresì l'opportunità di introdurre la procedura del "doppio parere", ossia l'ulteriore trasmissione alle Commissioni dello schema eventualmente modificato prima dell'approvazione della versione definitiva da parte del Consiglio dei ministri.

In relazione all'articolo 3, in tema di determinazione dei LEP, con riguardo al comma 2, occorre valutare l'esigenza di prevedere espressamente, su ciascuno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, attesa la rilevanza finanziaria della determinazione dei costi e fabbisogni *standard*. Occorre valutare altresì l'opportunità di introdurre, anche in questo caso, la procedura del "doppio parere".

In relazione all'articolo 4, comma 1, chiede conferma al Governo che, per il trasferimento delle funzioni concernenti materie riferibili ai LEP, la quantificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, rimessa alla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, sarà effettuata in base al criterio dei costi e fabbisogni standard riferiti ai relativi LEP.

L'articolo 5 prevede, al comma 1, l'istituzione di una Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'intesa di cui all'articolo 2: al riguardo, chiede innanzitutto al Governo conferma che sarà istituita una Commissione paritetica per ciascuna Regione richiedente l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, come si desume dal rinvio all'intesa, anche in relazione alla formulazione del successivo articolo 7, comma 5, di cui va valutata la compatibilità.

Occorre inoltre valutare l'inserimento del divieto di corrispondere ai componenti della suddetta Commissione compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, nonché la previsione che alle spese di segreteria e di funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In alternativa, va indicata la quantificazione degli oneri e la relativa copertura.

Il comma 2 prevede che l'intesa di cui all'articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale. Al riguardo, rileva che con le compartecipazioni le Regioni potrebbero non avere quel margine di manovrabilità derivante dalla potestà di variazione delle aliquote tipico dei tributi propri: su tale profilo, appare opportuno acquisire elementi di chiarimento da parte del Governo. Con riferimento all'articolo 6, concernente l'ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali, in relazione alla possibilità che tale attribuzione possa determinare il venir meno di economie di scala dovute alla presenza di costi fissi indivisibili legati all'erogazione dei servizi, chiede di fornire elementi di rassicurazione che tale attribuzione avvenga in assenza di oneri aggiuntivi a carico degli enti territoriali interessati.

L'articolo 7, al comma 5, dispone che la Commissione paritetica di cui all'articolo 5 procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. Al riguardo, chiede elementi di chiarimento sulla portata normativa e finanziaria dei poteri riconosciuti alla Commissione paritetica in sede di valutazione annuale degli oneri finanziari. In ogni caso, occorre valutare l'esigenza che l'informativa degli esiti della valutazione annuale sia trasmessa, oltre alla Conferenza unificata, anche al Parlamento.

L'articolo 8, recante le clausole finanziarie, stabilisce, al comma 1, l'invarianza finanziaria nell'attuazione del disegno di legge in titolo e delle singole intese successive; al comma 2, afferma il principio di copertura finanziaria nel finanziamento dei LEP; al comma 3, prevede che le intese non possano pregiudicare le risorse finanziarie da destinare alle altre Regioni, e la garanzia del

finanziamento delle iniziative per la perequazione ordinaria e gli interventi speciali. Al riguardo rileva che, a fronte della previsione della neutralità degli effetti finanziari, nell'articolato sono previste due misure di salvaguardia: all'articolo 4, comma 2, si stabilisce che, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il trasferimento delle funzioni è subordinato all'entrata in vigore dei provvedimenti di stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie; all'articolo 3, comma 3, si prevede che, dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, a seguito dell'eventuale modifica o revisione dei LEP e del relativo finanziamento, le Regioni e gli enti locali interessati siano tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla revisione delle risorse relative ai suddetti LEP, con le modalità di cui all'articolo 5.

Al riguardo, chiede al Governo ulteriori elementi di valutazione in ordine al rapporto tra l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento dei LEP, di cui andrebbe chiarita l'eventuale modulabilità, da un lato, e l'esigenza di assicurare, anche in una prospettiva dinamica, gli equilibri di bilancio, dall'altro, tenuto conto delle clausole di garanzia di cui agli articoli 4, comma 1, e 7, comma 5, del disegno di legge.

In relazione all'articolo 9, in tema di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione della solidarietà sociale, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, chiede al Governo conferma del carattere programmatico e non immediatamente precettivo delle disposizioni ivi previste. Occorre inoltre acquisire ulteriori elementi informativi con particolare riguardo alla lettera b) del comma 1, in ordine alla compatibilità del vincolo sulle spese obbligatorie con la possibile unificazione delle risorse di parte corrente. Si valuti infine l'opportunità di estendere l'obbligo di informativa alla Conferenza unificata, di cui al comma 2, anche al Parlamento, almeno per le attività su cui non è già previsto a legislazione vigente l'intervento delle Camere.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di approfondimento richiesti in base a quanto evidenziato nella relazione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) sottolinea come la discussione già svolta nell'Ufficio di Presidenza di ieri nonché, precedentemente, in sede plenaria abbia profilato la necessità di un opportuno approfondimento dei profili finanziari del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Tale necessità emerge oggi dalla stessa relazione illustrativa relativa al provvedimento; in particolare non risulta chiaramente dal testo quali siano i livelli essenziali delle prestazioni che invece risultano centrali sul piano della tenuta dei servizi ai cittadini, e che andrebbero invece esaminati in sede parlamentare sul piano finanziario. Ripropone dunque, richiamando gli interventi già svolti dalla senatrice Castellone nonché dal senatore Patuanelli, la necessità di un approfondimento con apposite specifiche audizioni in sede di indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari del provvedimento.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) richiama le specifiche competenze della Commissione bilancio sui profili finanziari, richiamando altresì le osservazioni sugli articoli del disegno di legge evidenziate dal relatore. Sottolinea come il necessario approfondimento degli effetti finanziari del progetto di autonomia differenziata rilevi non solo alla luce dei contenuti del *dossier* del Servizio del bilancio sul provvedimento, ma anche alla luce dei rilievi svolti dalla Commissione europea in ordine al rischio di minori entrate in termini di gettito nelle casse dello Stato come effetto della riforma. Sottolinea come costituisca un obbligo istituzionale oltre che morale, in qualità di parlamentari investiti dai cittadini, approfondire gli impatti economici di tale testo normativo, che prevede uno stravolgimento dell'assetto istituzionale, di portata strutturale e perciò non comparabile a singoli provvedimenti su cui si prevede il mero parere della Commissione bilancio. Dopo aver evidenziato come, in relazione agli effetti prefigurati dal provvedimento, di carattere permanente, non basterà un *referendum* abrogativo bensì occorrerà procedere a nuove intese per mutarne gli assetti, sottolinea come costituisca un impegno e un obbligo, in qualità di parlamentari, avere ben chiaro il quadro degli effetti finanziari che impatteranno con il nuovo sistema delineato dalla riforma su tutti i cittadini. Occorre quindi analizzare i dati e i numeri inerenti a tali effetti, ascoltando gli esperti, per una compiuta disamina dei profili finanziari del disegno di legge, ciò senza che si concretizzi alcuna sovrapposizione rispetto alle competenze della 1ª Commissione, bensì approfondendo con apposita indagine conoscitiva i profili propri delle competenze specifiche della Commissione bilancio del Parlamento.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), richiamando i contenuti della relazione illustrativa, evidenzia come emerga la necessità di approfondire con un'indagine conoscitiva gli effetti finanziari del disegno di legge. Esso determinerà un aumento degli squilibri con profili estremamente critici rispetto alle differenti situazioni di regioni che presentino una minore o maggiore compartecipazione del gettito. Occorre affrontare compiutamente l'analisi dei profili finanziari anche in relazione al quadro europeo e alla cornice di natura fiscale, al fine in primo luogo di poter intervenire in senso migliorativo su ogni aspetto di una tale proposta di riforma in relazione al tema centrale dei servizi ai cittadini. Dopo aver sottolineato come non vi sia alcun intento di rallentare l'*iter* dei lavori in sede di Commissione affari costituzionali, evidenzia infatti come costituisca una specifica competenza della Commissione bilancio quella di approfondire i profili finanziari e i meccanismi di compartecipazione al gettito, anche al fine di chiarire gli effetti in termini di riduzione dei trasferimenti ai sistemi regionali.

Si sofferma quindi sulle complesse connessioni nell'ambito del quadro di finanza pubblica tra le dinamiche dei sistemi regionali e le spese dello Stato, evidenziando come appaia dal dibattito in corso una sottovalutazione da parte della maggioranza di Governo di tali impatti in termini di finanza pubblica, profilo su cui esprime considerazioni fortemente critiche. Dopo aver ricordato come il sistema regionale esista già dal 1970 e costituisca un dato di caratterizzazione e di identità dei diversi sistemi territoriali, sottolinea anche come nei sistemi regionali vi sia da considerare il tema centrale degli enti locali, anche in termini di ricadute concrete in ordine ai LEP. Conclude quindi evidenziando l'importanza di approfondire in via specifica tali impatti economico finanziari, elemento che qualificerebbe i lavori della Commissione bilancio e consentirebbe al Parlamento un esame compiuto e consapevole, atteso che i cittadini chiedono una maggiore qualità dei servizi e non un aumento dei divari.

La senatrice [PAITA](#) (*Az-IV-RE*) formula rilievi critici in ordine alla indisponibilità che risulta emergere da parte delle forze di maggioranza allo svolgimento di un opportuno e specifico approfondimento degli impatti economico-finanziari del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Tale indisponibilità e preclusione sembra mostrare una profonda debolezza delle forze di Governo su tale tema. Dopo aver richiamato il *dossier* del Servizio del bilancio del Senato, evidenzia infatti come tale completa chiusura rispetto al richiesto svolgimento di un opportuno approfondimento risulta non in linea con le necessità del sistema Paese, rispetto alla esigenza di approntare una riforma ben ponderata. Evidenzia infatti come la propria parte politica non abbia affatto una posizione pregiudizialmente contraria all'autonomia differenziata, occorrendo tuttavia ponderarne attentamente gli effetti acquisendo un compiuto quadro conoscitivo. A fronte di questa esigenza di approfondimento dei profili finanziari, che appare emergere con chiarezza, si registra invece una preclusione a priori da parte delle forze di Governo, che rende inadeguati gli strumenti per un compiuto esame del provvedimento. Rivolgendosi al Presidente in qualità di garante dello svolgimento dei lavori e in un'ottica di lealtà istituzionale, sempre centrale nei lavori, invita quindi tutte le forze politiche di maggioranza a non opporsi al tentativo di approfondire gli aspetti più rilevanti di questa riforma assai rilevante per il Paese, formulando considerazioni critiche sulla chiusura che invece risulta emergere dalle forze di maggioranza, del tutto contraria a portare avanti un esame consapevole del provvedimento. Invita quindi la maggioranza di Governo a ragionare in termini più lungimiranti sul tema all'esame, rivedendo la propria posizione di totale chiusura, che appare denotare un atteggiamento di debolezza politica rispetto, invece, al doveroso approfondimento dei profili finanziari della riforma.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara di ribadire la posizione già espressa nelle diverse sedi in cui è stato affrontato l'argomento oggetto della discussione odierna, evidenziando ancora una volta le competenze in sede primaria riconosciute alla Commissione affari costituzionali, che sta compiutamente esaminando il disegno di legge. Invita tutte le parti politiche ad una più attenta lettura del testo e dei relativi approfondimenti, poiché il disegno di legge non reca disposizioni dirette modificative dei LEP bensì ridisegna un quadro nell'ambito di un più ampio quadro di riforma. Soffermandosi peraltro sulla osservazione svolta dal relatore in relazione all'articolo 3 del provvedimento, ed in particolare sull'opportunità di valutare il meccanismo del doppio parere

parlamentare, evidenzia come si tratti di aspetti di carattere procedurale volti a ogni opportuno miglioramento del testo di riforma. Conclude quindi invitando a mantenere il dibattito sui profili inerenti al testo effettivo del disegno di legge, su cui la Commissione bilancio è chiamata a rendere il parere nell'ambito delle proprie competenze sui profili finanziari.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.4.2.5.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 83 (pom.) del 31/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2023

83ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,10.*

IN SEDE CONSULTIVA

(660-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre verificare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura relativa alla proposta 01.1. Occorre verificare gli effetti finanziari delle proposte 1.1 e 1.11. Occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.13 e 1.14. Chiede conferma dell'assenza di oneri per l'emendamento 1.102 (già 1.21). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle identiche proposte 1.29 e 1.30. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 1.42. Occorre valutare le risorse occorrenti per realizzare quanto previsto dalle proposte 1.48, 1.49 e 1.52.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, comporta maggiori oneri la proposta 3.101 (già 3.3). Occorre valutare le risorse necessarie per la costituzione e la gestione della banca dati pubblica di cui all'emendamento 3.17. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 3.20, 3.24 e 3.28. Occorre valutare le risorse necessarie per l'attuazione all'emendamento 3.32. Risulta necessaria la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle proposte 3.35 (identico a 3.102 già 3.36), 3.37 e 3.0.1.

[In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la sussistenza delle risorse poste a copertura della proposta 4.101 \(già 4.33\). Occorre valutare i profili finanziari della proposta 4.103 \(già 4.21\).](#) In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4-bis, occorre valutare i profili finanziari della proposta [4-bis.0.100 \(già 4.0.3\)](#). Occorre verificare la quantificazione degli oneri relativi all'emendamento 4-bis.0.102 (già 4.0.7). Riguardo alla proposta 4-bis.0.103 (già 4.0.8), chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 5.2. Occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 5.0.1, 5.0.3 e 5.0.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 6.103 (già 6.17). Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 6.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7-bis, occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari relativi alle proposte 7-bis.0.100 (già 7.0.3) e 7-bis.0.101 (già 7.0.4). Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 7-bis.0.103 (già 7.0.6). Occorre valutare la quantificazione degli oneri per le proposte 7-bis.0.105 (già 7.0.9) (identica a 7-bis.0.106, già 7.0.10) e 7-bis.0.107 (già 7.0.12).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre avere la quantificazione degli oneri relativi all'emendamento 8.2. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura per le proposte 08.1 e 8.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, [occorre avere conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura per la proposta 9.9.](#)

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre verificare i profili finanziari delle proposte 10.4, 10.101 (già 10.20) e 10.0.1. Comporta maggiori oneri l'emendamento 10.102 (già 10.21).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, comporta maggiori oneri l'emendamento 11.100 (già 11.2). Occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle proposte 11.101 (già 11.9).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre avere conferma della disponibilità delle risorse impiegate a copertura per la proposta 12.3.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria CASTIELLO, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6, esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti ovvero in assenza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti segnalati dalla relatrice, fatta eccezione per la proposta 4.103 (già 4.21), la cui valutazione non ostativa è condizionata all'accoglimento di una riformulazione, che mette a disposizione della Commissione.

Si pronuncia in senso contrario, in assenza di relazione tecnica necessaria ad escludere effetti finanziari negativi, altresì sugli emendamenti 3.34 e 4.5, non segnalati dalla relatrice.

Sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6, conviene con la valutazione non ostativa della Commissione.

Sugli emendamenti riferiti agli articoli da 7 alla fine, fa presente che è in via di definizione l'istruttoria degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

La senatrice [DAMANTE](#) (M5S) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa dal Governo sulle proposte 1.42 e 3.24.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione all'emendamento 1.42, precisa che la proposta appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti. Con riguardo alla proposta 3.24, risponde che, in assenza di idonea relazione tecnica, non è possibile escludere che l'emendamento comporti effetti finanziari negativi.

Il PRESIDENTE, in attesa del completamento dell'istruttoria sui restanti emendamenti da parte del Governo, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,25, riprende alle ore 14,40.

Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria CASTIELLO, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 7 alla fine, formula un avviso di contrarietà, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, su tutte le proposte segnalate dalla relatrice, fatta eccezione per l'emendamento 10.101 (già 10.20), per il quale la valutazione di nulla osta è subordinata alla sua riformulazione nella versione che mette a disposizione della Commissione.

Si pronuncia in senso contrario per i profili finanziari anche sull'emendamento 7-bis.0.104 (già 7.08), non segnalato dalla relatrice.

Sui restanti emendamenti, concorda con l'assenza di osservazioni della Commissione.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), intervenendo sull'emendamento 10.4, propone di esprimere un parere non ostativo previo inserimento di una clausola di neutralità finanziaria, in quanto, a suo avviso, la misura ivi prevista può essere realizzata a invarianza di oneri.

Il PRESIDENTE fa presente che la soluzione proposta non appare percorribile, dal momento che l'emendamento 10.4, al comma 2, presenta la quantificazione degli oneri e la relativa copertura.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere:

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.1, 1.11, 1.13, 1.14, 1.102 (già 1.21), 1.29, 1.30, 1.42, 1.48, 1.49, 1.52, 2.1, 3.101 (già 3.3), 3.17, 3.20, 3.24, 3.28, 3.32, 3.34, 3.35, 3.102 (già 3.36), 3.37, 3.0.1, 4.5, 4.101 (già 4.33), 4-bis.0.100 (già 4.0.3), 4-bis.0.102 (già 4.0.7), 4-bis.0.103 (già 4.0.8), 5.2, 5.0.1, 5.0.3, 5.0.6, 6.103 (già 6.17), 6.0.1, 7-bis.0.100 (già 7.0.3), 7-bis.0.101 (già 7.0.4), 7-bis.0.103 (già 7.0.6), 7-bis.0.104 (già 7.0.8), 7-bis.0.105 (già 7.0.9), 7-bis.0.106 (già 7.0.10), 7-bis.0.107 (già 7.0.12), 8.2, 08.1, 8.0.1, 9.9, 10.4, 10.0.1, 10.102 (già 10.21), 11.100 (già 11.2), 11.101 (già 11.9) e 12.3.

In relazione all'emendamento 4.103 (già 4.21), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è sostituito dal seguente:

"Articolo 9-ter

(Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)

1. Ai fini dell'installazione di impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, la relativa istanza di concessione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente concedente ai fini della presentazione delle eventuali istanze concorrenti per un termine di trenta giorni. Qualora, alla scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi del comma 3.
2. Il titolare della concessione di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, presenta istanza di procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Per il periodo di durata della procedura abilitativa semplificata o del procedimento autorizzatorio ai sensi del comma 3 e comunque non oltre il termine di dodici mesi o di ventiquattro mesi rispettivamente dalla data di presentazione dell'istanza di procedura abilitativa semplificata o di autorizzazione, sulle aree oggetto delle concessioni di cui al comma 1 non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con le attività di cui al medesimo comma 1, primo periodo.
3. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La procedura di cui al primo periodo non si applica agli impianti di cui al comma 1 ubicati all'interno delle aree previste all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 o di siti della rete Natura 2000. Per gli impianti di cui al comma 1 di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del

decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 3 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino nonché i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584."»".

In relazione all'emendamento 10.101 (già 10.20), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "All'articolo, aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Le Regioni e le Province autonome che non hanno provveduto agli adempimenti secondo l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 maggio 2016, n. 100 sono tenute ad effettuare entro il 30 settembre 2023 le comunicazioni di cui al comma 1, lettera a) e b), dell'articolo 4 del medesimo decreto.

2-ter. Al fine di tenere conto delle sopravvenute esigenze e delle nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche, comprese le nuove fonti di acque da utilizzare per il ravvenamento o accrescimento artificiale della falda, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiorna il decreto di cui all'articolo 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche con riferimento alle ricariche controllate dei corpi idrici sotterranei»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione e di ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.6. 10[^] (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.6.1. 10^a(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 64 (ant.) del 27/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**

GIOVEDÌ 27 APRILE 2023

64^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

CANTU'

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'Associazione bancaria italiana (ABI), il dottor Stefano Bottino, direttore centrale responsabile della Direzione sindacale e del lavoro, accompagnato dal dottor Vittorio Cianchi, responsabile dell'Ufficio relazioni sindacali e welfare, e dalla dottoressa Maria Carla Gallotti, responsabile dell'Ufficio rapporti istituzionali italiani.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente CANTU' avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Audizione di rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 20 aprile.

La presidente CANTU' introduce la procedura informativa in titolo.

Ha quindi la parola il dottor BOTTINO.

La presidente CANTU' esprime alcune considerazioni.

Ha successivamente la parola per porre quesiti la senatrice CAMUSSO (PD-IDP).

Il dottor BOTTINO interviene in risposta.

La presidente CANTU' ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(552) PARRINI e GIORGIS. - Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SILVESTRO (FI-BP-PPE) riferisce sugli aspetti di competenza del disegno di legge n. 552, che mira al rafforzamento della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, ridenominata «Commissione per la verifica degli statuti e il controllo

dei rendiconti dei partiti politici».

L'articolo 2 riguarda la composizione della Commissione, della quale fanno parte magistrati collocati fuori ruolo, stabilendo l'incompatibilità con l'esercizio di qualsiasi attività professionale o di consulenza e con altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Contestualmente è previsto il collocamento fuori ruolo dalle magistrature di appartenenza. Ai componenti della Commissione è riconosciuta una specifica indennità di funzione.

Il personale della Commissione è composto da: personale assunto mediante concorso pubblico, con contratto di lavoro a tempo indeterminato; personale già in servizio presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici, personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato fuori ruolo o in posizione di comando; personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato.

La Commissione ha facoltà di restituire alle amministrazioni di appartenenza il personale proveniente dalle Camere e dalle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico. Inoltre, la cessazione del collocamento fuori ruolo o del comando del personale delle amministrazioni delle Camere è subordinata all'assenso dell'ufficio di appartenenza.

La dotazione massima di personale è posta a ventisette unità, con la ripartizione nelle aree funzionali di cui alla tabella A allegata. Il trattamento giuridico ed economico del personale sarà disciplinato con uno o più regolamenti della Commissione.

La disposizione transitoria di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per il personale già in servizio presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici la facoltà di transitare nei ruoli della nuova Commissione, con l'inquadramento economico e giuridico stabilito da apposito regolamento della Commissione e con riconoscimento, ai fini della progressione economica, del periodo di servizio precedentemente prestato.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, la presidente [CANTU'](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Ha nuovamente la parola il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE), che presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti.

La Commissione unanime approva.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) ricapitola le finalità del decreto-legge n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Passando agli aspetti di competenza, richiama l'attenzione sul comma 1 dell'articolo 7, volto a consentire il riutilizzo a scopi irrigui delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui alla Parte A dell'Allegato A. Il comma 2 specifica che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il termine per la conclusione del procedimento unico è di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro trenta giorni. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il comma 3 disciplina il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua.

L'Allegato A, Parte A, definisce gli utilizzi e le prescrizioni minime per le acque affinate. La parte B è relativa al piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua.

L'articolo 10, alla lettera d) del comma 1, integra il comma 4 dell'articolo 12 della legge n. 60 del 2022, che prevede l'emanazione di un apposito decreto ministeriale volto alla definizione di criteri di

indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione. Pertanto, si stabilisce che il decreto ministeriale in questione debba essere adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata e debba provvedere solo alla definizione di criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione, e non anche della soglia di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale degli impianti medesimi.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S), nel ricordare la situazione in cui versa l'area del fiume Sarno e le vicende ad essa connesse, suggerisce di porre particolare attenzione al tema dell'utilizzo delle acque reflue in ambito agricolo, in considerazione dell'accertata presenza, in aree fortemente industrializzate, di sostanze altamente inquinanti e cancerogene. A tale riguardo è particolarmente opportuno procedere all'audizione delle autorità di bacino.

La presidente [CANTU'](#) rammenta la competenza delle Commissioni di merito riguardo lo svolgimento di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(226) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 aprile.

La presidente [CANTU'](#) rende noto che sono stati presentati tre emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Ragguaglia inoltre in ordine alla richiesta di predisposizione della relazione tecnica sul medesimo provvedimento da parte della 5a Commissione.

Gli emendamenti sono quindi dati per illustrati.

Il sottosegretario [GEMMATO](#) informa che concomitanti e improrogabili impegni istituzionali impediscono di protrarre la sua presenza in Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) riconosce l'opportunità di un riordino dell'assetto degli uffici giudiziari in rapporto alla dimensione territoriale, oggetto di una riforma legislativa ormai risalente. Tuttavia è preferibile un approccio organico alla materia, pertanto differente da quello alla base dei disegni di legge in esame, volti a configurare interventi specifici di carattere puntuale.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) rileva che la revisione dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari ha necessariamente effetti di notevole portata in relazione al fabbisogno di personale, oltre a comportare conseguenze rilevanti in relazione alla prossimità ai cittadini della funzione giudiziaria.

Nessun altro chiedendo la parola, la presidente [CANTU'](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [226](#)

Art. 1

1.1

[Cantù](#), [Murelli](#), [Zullo](#), [Furlan](#), [Mazzella](#), [Sbrollini](#), [Silvestro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «al fine di promuovere» inserire le seguenti «salute e benessere animale,».

Art. 2

2.1

[Cantù](#), [Murelli](#), [Zullo](#), [Furlan](#), [Mazzella](#), [Sbrollini](#), [Silvestro](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In occasione della Giornata nazionale sono previste iniziative nel settore pubblico e privato, anche presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale per sostenere l'importanza della prevenzione veterinaria con approccio integrato «*One Health*» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente e sono organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche a carattere internazionale, promossi dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni e dagli altri enti pubblici e privati interessati. In particolare sono valorizzate le attività professionali veterinarie e le iniziative di prevenzione veterinaria e promozione della salute umana e pubblica e degli animali, rivolte alle giovani generazioni, e di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, al fine di orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo, alla salute e al benessere animale, tanto negli animali destinati alla produzione degli alimenti che in quelli da compagnia e al raggiungimento di una longevità sana nella popolazione.».

Art. 3

3.1

[Marti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sono chiamate a dare risalto, nel quadro dei programmi didattici» con le seguenti: «possono promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nel quadro delle Indicazioni nazionali e Linee guida specifiche per i diversi gradi di istruzione.».

1.4.2.6.2. 10^a(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 65 (pom.) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023
65^a Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agencia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 43)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Esame e rinvio)

La relatrice **MANCINI** (*FdI*) chiarisce preliminarmente che le modifiche statutarie di cui allo schema di regolamento in esame sono intese principalmente ad attuare le modifiche all'ordinamento dell'ANPAL introdotte dall'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, consistenti tra l'altro nella soppressione della figura del presidente, sostituita con quella del direttore, della quale sono delineate le funzioni principali.

L'articolo 2 dello schema specifica che il commissario straordinario, previsto dal citato articolo 46 come figura transitoria, continua a operare fino alla nomina del direttore e del consiglio di amministrazione dell'ANPAL.

Le modifiche statutarie allegate allo schema contemplano in primo luogo l'attuazione dell'inserimento della figura del direttore, le cui funzioni sono ulteriormente specificate dall'articolo 6 del nuovo testo dello statuto.

Il provvedimento ridefinisce inoltre le competenze del consiglio di amministrazione in relazione all'introduzione della figura del direttore.

Viene inoltre prevista la costituzione, all'interno dell'ANPAL, del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e, di conseguenza, è soppressa la previsione che l'Agencia in esame si avvalga dell'omologo Comitato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Infine, lo schema di regolamento prevede la possibilità di istituzione di un comitato scientifico, con finalità consultive sull'attività di ricerca dell'ANPAL.

Il **PRESIDENTE** ringrazia la relatrice e, nessuno chiedendo la parola in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Nessuno chiedendo di intervenire, è chiusa la discussione generale.

Ha la parola [il relatore SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE), che presenta una proposta di parere favorevole. Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(641) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) introduce l'esame del disegno di legge n. 641, recante l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo fra Italia e Moldova del 18 giugno 2021 in materia di sicurezza sociale.

Specificati gli obiettivi generali, si sofferma, per quanto di competenza, sulle disposizioni contenute nell'Accordo, che all'articolo 1 individua le istituzioni competenti per la sua applicazione, menzionando, per la parte italiana, l'INPS e l'INAIL.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione, per materia e per ciascuna delle due Parti, dell'Accordo, che ai sensi dell'articolo 3, conformemente alle rispettive legislazioni, si applica alle persone beneficiarie delle prestazioni, nonché ai loro familiari.

L'articolo 4 garantisce, nell'ambito di applicazione dell'Accordo, l'esportabilità del trattamento pensionistico e delle rendite per infortunio o malattia.

La materia della presentazione delle domande di riconoscimento o esportabilità moldave è oggetto dell'articolo 5, mentre l'articolo 6 reca la disciplina degli accertamenti relativi a prestazioni erogate dalle istituzioni dello Stato diverso da quello di residenza.

L'articolo 7 prevede il principio dell'assistenza amministrativa reciproca e del mutuo riconoscimento di certificati e documenti.

In caso di pagamento di prestazioni non dovute, l'articolo 8 prevede la possibilità per ciascuna Parte di chiedere all'altro Stato, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere quanto indebitamente percepito.

L'articolo 9 specifica che ai fini dell'attuazione dell'Accordo le disposizioni per la protezione dei dati personali sono contenute nell'Allegato A.

La valuta da utilizzare per il pagamento delle prestazioni e il regime linguistico dell'applicazione dell'Accordo sono oggetto rispettivamente degli articoli 10 e 11, mentre l'articolo 12 prevede la cooperazione tra le autorità competenti riguardo all'informazione reciproca, relativamente a modifiche o integrazioni della propria legislazione sulla sicurezza sociale.

L'Allegato A, il quale costituisce parte integrante dell'Accordo, disciplina il trasferimento dei dati personali tra le competenti istituzioni italiane e moldave.

Formula infine una proposta di parere favorevole.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) sottolinea la notevole rilevanza sociale dell'Accordo in ragione del numero cospicuo di lavoratori coinvolti e della valenza degli scambi con la Repubblica di Moldova che ne costituiscono l'oggetto. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

Intervengono successivamente per dichiarazione di voto favorevole il senatore [MAZZELLA](#) (M5S), la senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE) e il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS).

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva infine all'unanimità la proposta di parere.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 aprile.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) suggerisce di attendere lo svolgimento delle audizioni presso la

Commissione di merito, al fine di un più approfondito esame del provvedimento.

Il presidente [ZAFFINI](#) dispone il rinvio della trattazione dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore [BERRINO](#) (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è messa in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

(356) DURNWALDER e PARRINI. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Ha la parola per la replica il relatore [BERRINO](#) (FdI), il quale chiarisce che il provvedimento in esame attua una modifica puntuale alla disciplina legislativa in vigore in materia di retribuzione dei sindaci.

Formula infine una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta del relatore.

(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO. - Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il presidente [ZAFFINI](#) segnala l'intento della Commissione di merito di procedere a un ciclo di audizioni. Propone quindi di attenderne lo svolgimento, così da disporre di un maggiore apporto conoscitivo.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) condivide l'orientamento del presidente Zaffini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(621) Deputato Elena MACCANTI e altri. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Elena Maccanti ed altri; Mollicone

(627) BASSO e NICITA. - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

(Parere alla 8a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Con riferimento agli aspetti di competenza, la relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) segnala in primo luogo l'articolo 1 di entrambi i disegni di legge in titolo, concernente i principi relativi alla tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore.

L'articolo 2 del disegno di legge n. 621 e l'articolo 3 del disegno di legge n. 627 attribuiscono all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita.

Entrambi i testi in esame, inoltre, prevedono l'adozione da parte del Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione dell'editoria e l'AGCOM e in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, di campagne di comunicazione e sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettuale e sui rischi della pirateria informatica.

L'articolo 6 del disegno di legge n. 621, analogamente all'articolo 7 del n. 627, dispone che l'AGCOM, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convochi un tavolo tecnico al fine di determinare i requisiti tecnici degli strumenti necessari per la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica per tutti i destinatari dei provvedimenti adottati dall'AGCOM. Al funzionamento del tavolo tecnico si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Entrambi i provvedimenti - rispettivamente all'articolo 7 del disegno di legge n. 621 e all'articolo 8 del disegno di legge n. 627 - prevedono un incremento di 10 unità della pianta organica dell'AGCOM, in ragione delle nuove competenze conferitele. Ai relativi oneri si provvede mediante un contributo posto a carico di soggetti specificatamente individuati. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) fa presente la valutazione favorevole del proprio Gruppo relativamente ai disegni di legge in esame, dei quali ricorda l'origine parlamentare risalente alla scorsa legislatura, durante la quale si era registrata un'ampia convergenza delle forze politiche. Auspica inoltre che sempre più frequentemente le Camere riescano a licenziare in tempi rapidi provvedimenti di iniziativa parlamentare.

Nel merito, i disegni di legge in esame definiscono un quadro di tutela degli autori di opere di carattere artistico e possono concorrere alla diffusione di un approccio maggiormente consapevole alle risorse reperibili in rete, particolarmente utile nel caso delle generazioni più giovani.

La senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE) si associa, osservando l'opportunità di maggiori tutele per i lavoratori del settore artistico e rammentando l'impegno comune delle diverse forze politiche registrato al riguardo nella precedente legislatura.

Ha nuovamente la parola la relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), la quale presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti, risultando approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.7. Comitato per la legislazione

1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 13 (pom.) del 02/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 2 MAGGIO 2023

13^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(377-A) Giulia BONGIORNO e altri. - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice VERSACE (Az-IV-RE) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

(411-A) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'art. 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

(536, 366 e 375-A) Deputato Chiara BRAGA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'art. 20-bis, commi 3 e 5 del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore GIORGIS (PD-IDP) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni riunite 8a e 9a ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Il relatore MAFFONI (FdI) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 377- A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

la relazione illustrativa del disegno di legge in esame evidenzia come, nonostante le attuali previsioni normative, nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere (di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, c.p.p.) non sempre venga rispettato il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato imposto al pubblico ministero per assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti;

al fine di assicurare l'effettività del predetto termine, il disegno di legge, nel testo approvato in sede referente, prevede che il procuratore della Repubblica possa revocare l'assegnazione del procedimento al pubblico ministero, procedendo all'assunzione di informazioni dalla persona offesa direttamente o attraverso l'assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, salvo che non emerga la necessità di tutelare i minori o la riservatezza delle indagini;

il disegno di legge introduce, inoltre, un meccanismo di monitoraggio e obblighi informativi, stabilendo, all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 106 del 2006, che il procuratore generale presso la Corte di appello acquisisca trimestralmente dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine; questi dati dovranno poi essere inviati al Procuratore generale presso la Corte di cassazione con una relazione almeno semestrale;

ai fini della valutazione dell'impatto della disciplina recata dal disegno di legge, appare opportuno che la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia di cui all'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e il sistema di raccolta degli elementi statistici sulla violenza di genere previsto dalla legge n. 53 del 2022 siano integrati con la rilevazione dei casi di esercizio del potere di avocazione previsto dalla disciplina in esame;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

invita il Governo a integrare la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia di cui all'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e il sistema di raccolta degli elementi statistici sulla violenza di genere previsto dalla legge n. 53 del 2022 con la rilevazione dei casi di esercizio del potere di avocazione previsto dalla disciplina in esame;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 411-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge reca modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ed è corredato dell'analisi tecnico-normativa e analisi di impatto della regolamentazione;

l'analisi di impatto della regolamentazione evidenzia come il disegno di legge in esame si inquadri all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia coerente con le proposte legislative del Piano d'azione sulla proprietà intellettuale dell'Unione europea e sia stato preceduto dall'elaborazione da parte del Ministero competente delle Linee d'intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021-2023, adottate con D.M. del 23 giugno 2021, dopo essere state sottoposte a consultazione pubblica;

l'analisi di impatto precisa, altresì, che l'attività di monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento della competitività del sistema Paese e protezione della proprietà industriale, nonché di semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure verrà condotta dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base degli indicatori individuati nella sezione 2;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, auspica l'integrazione dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione con le valutazioni relative alle modifiche approvate in sede redigente dalla Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare;
sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 536, 366, 375-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto

l'attribuzione alla Commissione d'inchiesta in titolo dei compiti di verifica della corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, con particolare riferimento agli ambiti di indagine della Commissione e alla legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, e dei compiti di analisi delle cause dell'abbandono di prodotti monouso e di verifica delle misure sanzionatorie applicabili a tale condotta costituisce un presupposto necessario per disporre di dati e informazioni essenziali ai fini della valutazione della efficacia della normativa in materia;

il conferimento di nuove funzioni, non previste dalla legge istitutiva della scorsa legislatura - quali le indagini sugli illeciti connessi allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia rinnovabile e sugli illeciti nel settore agricolo e agroalimentare, l'analisi dell'abbandono nel suolo e nell'ambiente di prodotti monouso, anche in plastica, le indagini sul fenomeno delle zoomafie e la verifica della corretta applicazione del Titolo IX-bis del codice penale, sui delitti contro il sentimento per gli animali - consentirà di acquisire importanti elementi informativi da utilizzare per la valutazione di efficacia delle diverse normative settoriali che disciplinano le singole materie;

un migliore coordinamento, temporale e per materia, tra gli ambiti di indagine della Commissione di inchiesta e i lavori delle Commissioni permanenti contribuirebbe a valorizzare l'attività della Commissione in termini di elaborazione di contenuti utili alla predisposizione di atti legislativi o di indirizzo;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

i contenuti del disegno di legge sono formulati in modo adeguato e coerente con le finalità istitutive della Commissione d'inchiesta, anche alla luce delle esperienze legislative e applicative consolidate nel corso delle legislature precedenti;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo della valutazione dell'impatto:

invita a individuare forme di raccordo tra l'azione della Commissione di inchiesta e la programmazione dei lavori delle Commissioni permanenti, affinché le indagini e le verifiche sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari possano fornire elementi utili alla predisposizione di atti legislativi e di indirizzo;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 660

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non è corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

al fine di rafforzare il sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'attività di esercizio e manutenzione delle dighe, l'articolo 12 aggiorna gli importi delle sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e ai sensi [dell'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 184](#); in tale contesto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del citato regio decreto n. 1775 del 1933; non è, tuttavia, previsto analogo adempimento per le violazioni sanzionate a norma dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 507 del 1994;

al fine di valutare l'effettività del quadro sanzionatorio applicabile in caso di utilizzo abusivo delle acque e di inadempimento degli obblighi previsti per l'esercizio e la manutenzione delle dighe, è opportuno disporre di un quadro di sintesi delle violazioni accertate. A questo scopo, le informazioni relative alle violazioni accertate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del citato testo unico e ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 507 del 1994 potrebbero essere raccolte nella relazione sullo stato dell'ambiente prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 349 del 1986;

con riferimento all'articolo 13, che prevede la realizzazione di un piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare per il tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica, appare utile introdurre un meccanismo di valutazione dell'efficacia del piano, anche in relazione all'impatto sui diversi ambiti territoriali;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono indicate nell'esigenza di assicurare il coordinamento di tutte le iniziative e le attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche;

ulteriori motivazioni sono ravvisate nell'esigenza di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione meteorologica, prevedendo misure finalizzate ad individuare e accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie e degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica;

con riguardo all'omogeneità di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo e di immediata operatività;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo:

in merito all'articolo 3, comma 7, si osserva che l'elencazione dei Commissari variamente denominati, dei quali restano fermi i rispettivi compiti e funzioni, presenta alcune imprecisioni, in particolare per quanto attiene ai «Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145». La norma citata, infatti, è costituita da una serie di novelle alla legge n. 205 del 2017, da cui si può dedurre che il riferimento più corretto dovrebbe essere rivolto al comma 525 dell'articolo 1 della stessa legge. L'elencazione, peraltro, è già presente, con identica formulazione, all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019. Da tale

circostanza può trarsi spunto per una riflessione sulla reiterazione testuale di disposizioni, spesso incluse nei decreti-legge e anche in conseguenza della proliferazione di questi ultimi, che, non correttamente formulate in origine, vengono successivamente riproposte in maniera pedissequa, con l'effetto di ribadire le inesattezze originarie;

l'articolo 8 è costituito da novelle a una norma di rango secondario; più correttamente, i contenuti dell'articolo avrebbero dovuto essere espressi in forma dispositiva, con la previsione delle eventuali disposizioni regolamentari conseguenti;

l'allegato previsto dall'articolo 7 del decreto-legge reca contenuti tecnici e una struttura particolarmente complessa, poco utilizzati nella decretazione d'urgenza quand'anche motivati dall'esigenza di garantire l'immediata operatività delle relative prescrizioni. Si riscontrano anche modalità improprie di citazione di talune direttive europee, il ricorso a un lessico colloquiale, oltre alla presenza di discontinue numerazioni che sembrano riferite a note esplicative non rinvenibili nel testo, ivi compreso il rinvio, nella Parte B, lettera D), numero 4, a un allegato I di cui non si trova riscontro;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 1, comma 4, dispone in merito all'individuazione delle risorse da destinare al finanziamento di interventi nel settore idrico, «previa rimodulazione delle stesse»; dal momento che la rimodulazione è disciplinata al comma 5, sembrerebbe opportuno introdurre un rinvio a tale comma;

l'articolo 1, comma 5, dispone che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la rimodulazione delle risorse e degli interventi sia adottato «entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e dalle comunicazioni di cui al comma 4». Al riguardo, si osserva che per entrambi gli adempimenti è previsto il medesimo termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e, tuttavia, non necessariamente «ricognizione» e «comunicazioni» saranno ultimate contemporaneamente; ne consegue un effetto di indeterminatezza delle tempistiche per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Appare, pertanto, opportuno far riferimento all'univoco «termine di cui al comma 3»;

all'articolo 1, comma 7, l'espressione finale risulta imprecisa, specie per il riferimento «alla spesa» che appare generico;

l'articolo 1, comma 10, reca disposizioni sulla segreteria tecnica della Cabina di regia, stabilendo un importo massimo annuo per il compenso degli esperti di cui potrà avvalersi il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Disposizioni analoghe figurano ai commi 1 e 6 dell'articolo 3, rispettivamente per i compensi del Commissario straordinario nazionale e degli esperti e consulenti della relativa struttura di supporto, ma con la previsione, in questi casi, che l'effettivo importo del compenso sia poi definito con il provvedimento di nomina. Appare opportuno, per ragioni di chiarezza e uniformità, inserire tale previsione anche al comma 10;

l'articolo 3, comma 1, dispone in merito alla nomina e alle funzioni del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Nello stabilire che il Commissario esercita le proprie funzioni sulla base dei dati forniti dagli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici, questi ultimi sono individuati con l'espressione «istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11». Tale rinvio all'articolo 11 dovrebbe essere preferibilmente volto alla novella legislativa in esso contenuta, riportandone il contenuto con maggiore esattezza;

all'articolo 3, comma 7, primo periodo, il riferimento alle «infrastrutture di cui al comma 1» deve più opportunamente ricomprendere anche il richiamo all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, indicandone i contenuti con maggiore puntualità; la formulazione attuale, infatti, può indurre a ritenere che ci si riferisca al comma 1 dello stesso articolo 3;

l'articolo 10, comma 1, lettera d), introduce nella procedura di adozione del decreto di cui all'articolo 12, comma 4, della legge n. 60 del 2022 la previsione dell'intesa «con» la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Più correttamente, dovrebbe prevedersi che l'intesa sia acquisita "in sede di" Conferenza unificata;

all'articolo 12, comma 2, il periodo aggiuntivo al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 507 del

1994 dovrebbe essere meglio specificato secondo i canoni redazionali delle disposizioni recanti sanzioni amministrative;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita le Commissioni di merito a valutare la riformulazione della seguente disposizione:

- all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 giugno di ciascun anno, le prefetture comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle sanzioni amministrative irrogate nell'anno precedente".

2-ter. Le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e alle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono pubblicate nella relazione sullo stato dell'ambiente prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349»;

invita, altresì, il Governo a valutare l'opportunità che la relazione sullo stato dell'ambiente sia integrata con la valutazione di impatto del piano di comunicazione relativo alla crisi idrica previsto dall'articolo 13, in termini di riduzione dei consumi idrici e, più in generale, di adozione di comportamenti più responsabili da parte di famiglie e imprese nella gestione delle risorse idriche, [anche con riguardo all'impatto sui diversi ambiti territoriali](#);

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

raccomanda maggiore accuratezza nella redazione dei riferimenti normativi, che dovrebbero essere sempre riferiti al testo novellato;

invita il legislatore ad evitare di modificare atti di rango subprimario mediante disposizioni legislative;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita le Commissioni di merito a valutare la riformulazione delle disposizioni che seguono:

all'articolo 1:

- *al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:* «Le predette risorse previa rimodulazione delle stesse» *inserire le seguenti:* «ai sensi del comma 5»;

- *al comma 5, sostituire le parole:* «Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4» *con le seguenti:* «Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4».

- *al comma 7, sostituire le parole:* «mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa» *con le seguenti:* «mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa»;

- *al comma 10, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Il compenso è definito con il provvedimento di nomina»;

all'articolo 3:

- *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* «istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11» *con le seguenti:* «istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 11 del presente decreto»;

- *al comma 7, sostituire le parole:* «per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1» *con le seguenti:* «per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo»;

all'articolo 10, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «d'intesa con la Conferenza unificata» *con le*

seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata»;

all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro» *con le seguenti*: «le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro».

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 73 del 30/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

73a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente ROSSOMANDO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 75 del 1° giugno 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,38).

Si dia lettura del processo verbale.

CROATTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 25 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

In ricordo di Andrea Augello

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Onorevoli senatori, è con profondo affetto e commozione che voglio rinnovare il ricordo del collega e amico Andrea Augello, che avevo già anticipato nell'immediatezza della sua scomparsa.

Chi lo ha conosciuto sa che era un uomo di intelligenza vivace e di profonda cultura. È stato per la destra italiana non solo un esponente ascoltato, ma anche colui che ha inciso con la sua azione nel lungo percorso che lo ha visto sempre protagonista da quando, non ancora trentenne, da giovane sindacalista della UGL, fondò il Movimento Comunità, che si attivò per portare aiuto e conforto nell'ambito della guerra dei Balcani.

Al congresso di Fiuggi c'era da protagonista, quando nasceva la destra democratica ed europea. In seguito, da consigliere regionale, è stato anche assessore al bilancio e alle risorse comunitarie. Per quattro legislature è stato nostro collega qui in Senato e ne abbiamo apprezzato le doti, la capacità sempre colloquiale e cordiale. Credo che chi lo ha conosciuto sappia che era una persona coerente, leale, che credeva alle sue idee ma, nello stesso tempo, non si è mai rifiutato di aprirsi al confronto e al

colloquio con chi non aveva la sua visione della vita, della cultura, e del mondo. Questo è il miglior ricordo che almeno io ho di lui: una vivacità culturale venata da una sottile ironia, che non lo ha abbandonato mai.

A tal proposito, credo non ci sia niente di male a ripetere quello che in chiesa, commemorandolo, il Presidente del Consiglio ha raccontato. Ha raccontato di quando lui, ormai consapevole del suo male - fatto che non era noto agli altri - andò da Giorgia Meloni a dirglielo. Giorgia aveva tante cose da fare e gli disse: "Andrea, ho dieci minuti. Sbrigati, dimmi quello che mi devi dire". E lui le disse in due secondi: "Giorgia, sto morendo". Giorgia rimase zitta, bloccata, non sapeva che dire. E poi riuscì a dire: "Non sai come mi sento, non so cosa dire". E lui le rispose, con la sua grande ironia anche in un momento così doloroso: "Pensa come mi sento io che ti devo dire in dieci minuti che sto per morire". In questa capacità di autoironia, anche in un momento così drammatico, si rileva un aspetto fondamentale del suo carattere, del suo modo di affrontare la vita anche nei momenti di grande difficoltà.

Voglio ricordarlo le ultime volte che è venuto qui in Senato. Era già sofferente e consapevole del breve periodo di vita che gli restava. Ma fino all'ultimo giorno ha continuato a svolgere la sua opera politica, come quella familiare, come quella extra-politica, come se non dovesse morire mai, fedele a quell'insegnamento secondo cui si deve vivere ogni giorno come se non si dovesse morire mai.

Lo ha fatto dandoci un messaggio di amicizia e calore, ma soprattutto di grande umanità, che noi cerchiamo di trasferire con riconoscenza ai familiari che sono oggi qui presenti, a quelli non presenti, a tutti, figli, amici, parenti. Io personalmente voglio ricordare la mia amica e amica di molti di noi, Roberta Angelilli, che lo ha accompagnato, come gli altri suoi familiari, fino all'ultimo momento del suo viaggio. A tutti voi un abbraccio affettuoso da parte di tutto il Senato. (*Vivi, prolungati applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, l'impegno politico di Andrea Augello è una grande storia, un grande messaggio. Prima nel Fronte della gioventù, nel Movimento Sociale, in Alleanza Nazionale e poi da ultimo in Fratelli d'Italia, ha sempre dato testimonianza di come l'impegno politico sia innanzitutto servizio: servizio alla propria Patria, alla propria Nazione, alla propria comunità. Come ha ricordato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ai funerali a Santa Maria in Aracoeli, Andrea ha vissuto il suo essere al mondo come una responsabilità, anche e forse soprattutto nel periodo così difficile della sua malattia; una malattia che ha affrontato con spavaldo realismo, senza fingere che non ci fosse, senza negare il fatto che, purtroppo, aveva quel carattere inesorabile, come poi si è rivelato. E lo ha fatto, però, senza mai perdere un'occasione per contribuire, per fare, per rendere servizio agli altri; per rendere onore al suo impegno di senatore e soprattutto di uomo appassionato che vuole fare del proprio impegno civile la rotta della sua vita.

Forse proprio per questo spirito di servizio, egli ha sempre rifuggito dalla retorica, dai toni spettacolari e ha avuto, invece, un grande amore per l'ironia. Non alzava mai la voce, anche quando parlava di argomenti e in circostanze che l'avrebbero suggerito, perché sapeva che la sua forza stava negli argomenti, nei valori; stava nella sua approfondita conoscenza di tutto ciò di cui si occupava e che studiava a fondo, arrivando a padroneggiarlo, così da non poter mai essere contraddetto o superato nella preparazione specifica.

Il suo impegno è emerso anche nella sua attività di storico, dove ha affrontato argomenti spesso scomodi, con la determinazione di chi vuole arrivare alla verità. Se siamo qui, come Fratelli d'Italia, come primo partito della Nazione, partito che esprime il Presidente del Consiglio, il Presidente del Senato e tante altre figure istituzionali, lo dobbiamo anche ad Andrea, a uomini come lui e come suo fratello Tony: uomini determinati, appassionati, coraggiosi e colti. Ma Andrea non è solo un patrimonio per il suo partito e per la sua parte politica: è un patrimonio per tutti, per l'integrità, per l'onestà intellettuale che ha sempre reso evidente e che gli è stata sempre riconosciuta da tutti.

Voglio citare un episodio, relativo a una delle sedute secondo me più drammatiche degli ultimi decenni del Senato, allorquando, il 4 agosto 2016, si votò a proposito dell'autorizzazione all'arresto di un collega. Fu quella una circostanza che suggeriva toni molto forti, toni che richiamassero e

scuotessero, ma Andrea confidò nel suo stile e nel suo modo di approcciare le cose. Dopo avere esposto con ricchezza di dettagli e con competenza specifica sul piano giuridico, esortò i colleghi a ricordare che il suo Capogruppo aveva dato mandato di votare secondo coscienza.

E disse che gli sarebbe piaciuto che il voto secondo coscienza accadesse in tutti i Gruppi, possibilmente utilizzando quelle nervature della coscienza che non si fermano all'avambraccio, ma arrivano fino al polpastrello, quando si deve premere il pulsante per decidere che cosa fare. Credo che già solo questo, il messaggio della responsabilità e di rispondere alla coscienza, sia un grandissimo regalo che Andrea ci lascia.

Roberta Angelilli, la moglie, alla quale, insieme a tutta la famiglia, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, rivolgo un abbraccio ed esprimo profonda vicinanza, in occasione del funerale ha lasciato un messaggio che veniva proprio da Andrea, un messaggio riassunto in tre parole: la forza, la forza delle idee, la forza dei valori, la forza della fede; il coraggio, il coraggio di crederci, di saper provare a fare anche l'impossibile o quello che in quel momento sembra impossibile, il coraggio di chi ha fede; infine l'onore, come integrità, come onestà intellettuale.

Grazie, allora, Andrea, per quello che ci hai lasciato, per il grande messaggio che la tua vita e il tuo impegno politico tutto intero ci hanno lasciato. E noi andiamo avanti, con forza, coraggio e onore, nel tuo ricordo. (*Applausi*).

[SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, dico subito con profonda onestà che non è semplice oggi prendere la parola in questo emiciclo e pronunciare parole adatte a ricordare un collega che per un'intera comunità è stato anche un compagno di viaggio di lunghissimo corso. È forse il compito più difficile che abbia mai dovuto affrontare in questi primi mesi di legislatura. Ricordare con voi Andrea Augello, tentando di trasmetterne il più possibile la sua essenza, significa prima di tutto parlare di un simbolo o meglio di una complessa e vivida allegoria fatta di un insieme di simboli, che Andrea ha via via incarnato nel corso della sua vita umana e politica, dal mito dei draghi, che lui ha meticolosamente raccontato in un mirabile libro, ai «Capitani coraggiosi», che per lui era non solo il nome della sua associazione, ma anche un vero e proprio stile di vita. Il suo percorso è stato letteralmente accompagnato da simboli e visioni tra il sacro e il misterico.

È stato e continuerà a essere per chi gli voleva bene e in lui vedeva un imprescindibile punto di riferimento quel che raramente si ha l'occasione di incontrare: un *leader* naturale. Era carismatico, dall'acume e dall'ironia tagliente, a volte perfino irriverente. Ma soprattutto era magnetico, aveva cioè la straordinaria capacità di attrarre a sé, come un magnete, lo sguardo e l'attenzione dei suoi interlocutori, stimolando e ingaggiando spesso un continuo e a volte sfiancante ragionamento tra il filosofico e il politico. Che si condividesse o meno un'idea, una visione o un posizionamento aveva l'innato e assai raro talento di esprimere opinioni raffinate, coerenti e mai banali. È questo che ha consentito che attorno a lui si avvicinasero nel tempo decine e decine di giovani militanti della destra romana: accesi, infuocati nel profondo dalla scintilla che Andrea sapeva trasmettere; la stessa scintilla - tengo molto a sottolinearlo - che illuminava costantemente l'azione politica di suo fratello Tony, anche lui - come Andrea - scomparso prematuramente ormai tanti anni fa.

Fui affascinato e intensificai la mia azione politica, a volte prendendo strade distinte dalla sua - anzi dalla loro, perché i fratelli Augello erano veramente un'unica entità - ma sempre e comunque accomunati da principi e valori non negoziabili.

Oggi forse Andrea sorriderrebbe di queste parole; forse sorriderrebbe dell'intera commemorazione dicendoci che ogni scusa è buona per non lavorare. Quest'Aula però, questo luogo per lui non era semplicemente un posto di lavoro, ma era un simbolo, come tutto nella sua vita. Il Senato era l'istituzione da rappresentare al meglio delle proprie possibilità: non il punto di arrivo personale, ma un punto d'inizio dell'azione politica dell'intera comunità militante che portava ogni giorno con sé.

Perfino nel momento più acuto della sua malattia riusciva a non sottrarsi ai propri doveri di eletto dal popolo. Lo abbiamo visto tutti, colleghi, arrivare a Palazzo Madama per una votazione o

un'interpellanza, sfidando l'umana stanchezza che lo stava consumando. Lo fece in un'ultima emozionantissima occasione, qualche mese fa, quando letteralmente scappò per qualche ora dall'ospedale nel quale stava ricevendo le cure per assistere alla chiusura della campagna elettorale per la Regione Lazio.

Non voleva fino all'ultimo far mancare il proprio sostegno al suo partito, all'intera coalizione, ai «Capitani coraggiosi» e a sua moglie Roberta, alla quale ci stringiamo in un sincero e rispettoso abbraccio; il medesimo e rispettoso abbraccio che riserviamo a tutti coloro che, dopo la sua scomparsa, avvertono un vuoto incolmabile. A loro diciamo: continuate a far vivere Andrea nel vostro impegno quotidiano; proseguite a camminare, a pensare e ad agire come veri capitani coraggiosi perché, se c'è una cosa tra le sue innumerevoli poliedricità che poteva concretamente vantare, era la straordinaria capacità di saper trarre la forza e la volontà da se stesso, sapendo sempre di poter contare sulla sua famiglia, sulla sua comunità politica, senza mai rifugiarsi in piagnistei tipici dell'immobilismo e dell'inattività.

Ecco, colleghi, Andrea Augello era tutto questo e molto altro che non saprei mai descrivere appieno. Concludo affidandovi un'immagine che probabilmente lo farebbe sorridere, ma sotto sotto gli farebbe anche piacere. La caratteristica più importante che Virgilio nell'«Eneide» attribuisce a Enea è la *pietas*, definendolo il pio Enea; un termine non perfettamente coincidente con il sentimento di pietà come lo intendiamo noi oggi, ma assai più complesso e sfumato; un misto di devozione, senso del dovere, rispetto nei confronti del sacro, dei valori, degli affetti, ma anche degli altri uomini. È in questo senso che oggi ricordiamo e salutiamo il senatore della Repubblica Andrea Augello. Addio pio Andrea. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, ricordare il senatore Andrea Augello significa ricordare un collega che ha dedicato la vita intera alla politica. La sua attività politica è cominciata da giovanissimo, nel Fronte della gioventù, l'organizzazione giovanile del Movimento Sociale, che tra l'altro contribuì a rilanciare negli anni Ottanta. È stato uno dei fondatori di Alleanza Nazionale. Come ricordava il Presidente, è stato due volte consigliere regionale del Lazio ed è stato anche assessore al bilancio nella Giunta di Francesco Storace, in un assessorato molto delicato; poi ha aderito a Fratelli d'Italia. È stato nostro collega senatore per ben quattro legislature. È stato anche Sottosegretario per la pubblica amministrazione e l'innovazione nel Governo Berlusconi IV, portando avanti riforme per la semplificazione, la valorizzazione delle risorse umane e la digitalizzazione.

Egli non è stato soltanto un politico, ma è stato anche un uomo di azione e di intelletto, che ha scritto saggi importanti. È stato - come abbiamo detto - un sindacalista, si è speso nel mondo del lavoro e - come ricordava il Presidente - ha anche fondato il Movimento Comunità, impegnandosi nella zona dei Balcani occidentali, sostenendo le popolazioni, in Croazia e in Bosnia, colpite dalla guerra.

È stato quindi un uomo che ha fatto moltissimo, ma devo dire che sono particolarmente orgoglioso di poterlo ricordare in questa sede e di poter portare a Roberta Angelilli e alla famiglia il cordoglio del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope, per una ragione in particolare. Nel nostro incarico, nel nostro mestiere - come si potrebbe dire - spesso il nostro ruolo è quello di contrapporci e di portare avanti le nostre idee in una situazione di contrasto con gli altri. Per come però ho conosciuto Andrea Augello, in particolare durante la XVII legislatura, quando ero Sottosegretario per i rapporti col Parlamento - quindi queste Aule erano il mio luogo di lavoro quotidiano - in Andrea Augello ho trovato sempre un uomo capace di dialogo che, forte delle sue idee, certamente solide - è sempre stato infatti persona di grandi idealità e con una posizione netta - è stato sempre protagonista dei momenti in cui era richiesta una sintesi. Se guardiamo in controluce il suo *curriculum*, ci accorgiamo che in tutti gli incarichi che ha ricoperto sono sempre stati richiesti una grande lungimiranza e un grande equilibrio. È stato membro del Copasir, per esempio, e a volte ha dovuto gestire dei *dossier* particolarmente delicati; non credo sia stato detto, ma fu il relatore della decisione sul presidente Berlusconi, in merito alla legge Severino. È stato membro della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, un altro incarico particolarmente delicato. Più recentemente, in questa

legislatura, sebbene per poco tempo, ho avuto occasione di ritrovarlo nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, un altro luogo in cui dobbiamo essere particolarmente attenti agli elementi sostanziali delle vicende che discutiamo, al di là delle nostre posizioni.

Quindi, oggi voglio ricordare Andrea Augello come un uomo di forti idealità, di idee anche molto lontane dalle mie, ma che ho sentito invece molto vicino. Quando c'era da discutere e da trovare un punto di caduta, un compromesso, che non fosse un compromesso basso, ma una decisione che potesse consentire di portare avanti una posizione comune, Andrea Augello era la persona alla quale rivolgersi. Penso dunque che, con lui, abbiamo perso non soltanto un uomo giovane, che aveva tutto il diritto e la voglia - e sarebbe stato giusto - di stare ancora qui tra noi; non soltanto un politico appassionato e di esperienza, che certamente portava al tavolo delle competenze importanti, ma anche e soprattutto un uomo di dialogo. E questa è una perdita non soltanto per la destra e per chi sosteneva le sue idee, ma anche per chi le sue idee avversava con decisione, come avviene tra questi banchi. E quando il Paese perde un uomo di dialogo, penso sia una perdita vera per tutti.

Quindi, vada ancora il nostro cordoglio al suo partito, ai suoi compagni di partito, ai militanti, agli amici, alle persone che gli hanno voluto bene e naturalmente, in particolare, a Roberta Angelilli e alla sua famiglia. (*Applausi*).

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, il nostro Gruppo ovviamente si unisce commosso al ricordo di Andrea Augello ed è vicino a Valentina, a Flaminia, a Marina, così com'è vicino a Ginevra e a Roberta.

Mi ha molto colpito, in occasione della cerimonia che ha dato l'addio ad Andrea Augello, incontrare l'anziano padre di Andrea, che in vita ha dovuto affrontare questo rinnovato dolore, perché molti anni fa ci ha lasciato anche il fratello maggiore di Andrea, Tony Augello, il quale, a causa del tempo che non glielo consentì, morendo molto giovane, non ha potuto proseguire l'attività politica nelle aule parlamentari o altrove, come avrebbe meritato, dopo averla già svolta nel consiglio comunale di Roma. Durante i primi anni - prima il senatore Scalfarotto ha ricordato Il Fronte della gioventù, la militanza nel MSI ed io ero in quella militanza - Andrea era il fratello piccolo di Tony; così ci è apparso nelle prime riunioni, quando minorenni - credo di averlo conosciuto quando avrà avuto appena sedici anni - vi partecipava insieme con il fratello di poco più grande, già protagonista del dibattito politico, delle iniziative sociali e delle politiche sindacali, che anche Tony svolgeva e che poi Andrea ha proseguito attraverso un'attività politica intensa.

Poi Andrea è diventato protagonista egli stesso dell'attività giovanile universitaria e studentesca. Molti di noi hanno ripubblicato una fotografia del 1986, quando degli studenti di destra tornarono a fare un'assemblea a Valle Giulia, tratto che aveva un significato importante, visto che circa venti anni prima quello era stato un luogo di confronto e, a volte, anche di scontro.

Andrea è stato un protagonista di tutta la storia della destra italiana, ma è stato anche capace di non vivere in una testimonianza nostalgica. Andrea non ha mai ceduto al nostalgismo. Ha studiato la storia del Novecento e ha scritto libri interessanti e importanti sul tumulto del Dopoguerra, in particolare del primo Dopoguerra e di tutto quello che accadde anche nella città di Roma e dintorni, c'è un suo libro molto interessante su questa pagina della storia. Ha scritto saggi e libri di storia su pagine sconosciute della Seconda guerra mondiale e Anna Finocchiaro, con cui ha condiviso in quest'Aula l'impegno parlamentare, ne ha scritto le prefazioni e si è confrontata con lui, come altri protagonisti della vita politica romana di altri settori, che ne hanno riconosciuto il valore e l'intelligenza. È ciò è tanto vero che, in occasione del suo funerale, Bettini, esponente molto rappresentativo della sinistra romana, ha voluto aggiungersi a chi della sua parte politica aveva ricordato Andrea Augello e lo ha fatto con un intervento molto lungo e pieno di cultura, di riflessioni e di scambio.

Andrea - com'è stato già detto e quindi non devo ripeterlo - si è occupato della vita politica attiva: è stato un militante, prima, e poi un dirigente politico, termini che oggi non sono molto di moda; ma la militanza politica è una risorsa della democrazia ed essere dei dirigenti politici vuol dire prendere una decisione, a volte sembrare anche un po' pragmatici, quando bisogna interrompere un confronto che

non arriva a soluzione. Andrea è stato capace di individuare soluzioni, sia che si trattasse successivamente di fare l'assessore al bilancio della Regione Lazio, sia che si trattasse di essere in Parlamento o di far parte del Governo. È stato Sottosegretario alla funzione pubblica; è stato nel Gruppo PdL, quando in quest'Aula abbiamo vissuto l'importante e storica stagione della destra, e poi nel centrodestra ha costruito pagine importanti.

Andrea c'è sempre stato, in diversi ruoli. Ha seguito un *cursus honorum* partito da quando la militanza politica non consentiva di tenere nemmeno le sedi aperte. Mi ricordo un indirizzo di Roma, via del Fontanile Arenato, una strada dell'Aurelia, dove tentammo di aprire una sede che rimase aperta quindici giorni e che dovemmo chiudere perché impossibilitati e non per ragioni di affitto o di pagamento, ma perché ci sarebbe stata una tensione continua. Ricordo ancora l'indirizzo di quella sede. Andrea quindi si è forgiato come tanti in stagioni complicate.

In conclusione, signor Presidente, ricordiamo il politico, l'uomo di governo, l'uomo che ha saputo analizzare i fatti della storia, l'uomo che ha saputo dialogare con gli avversari politici non solo di politica, ma anche di cultura. Lo ricordiamo insieme a Tony, lo ricordiamo ovviamente rinnovando l'abbraccio a tutta la sua famiglia e a suo padre in particolare.

Si potrebbero dire tante cose di lui e ci saranno sicuramente occasioni e iniziative che Andrea ed anche Tony - consentitemi di ricordarlo ancora - meritano, nel ricordo che non appartiene solo a una parte politica, ma che è stato condiviso da tanti a Roma, nel Parlamento e non solo, anche nel tributo dopo questo destino tragico. L'episodio che ha raccontato il presidente La Russa mostra come Andrea Augello, anche in momenti difficili e drammatici, faceva delle affermazioni che potevano sembrare paradossali e ha affrontato la sua malattia con grande senso dell'onore, partecipando fino a che ha potuto alle sedute del Parlamento e dando un contributo che nessuno di noi potrà mai dimenticare.

(Applausi).

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, non avrei voluto intervenire in quest'Aula per senso del pudore, per il terrore vero di dire banalità su una persona così in gamba, peraltro alla presenza della famiglia, ma l'intervento del senatore Malan mi ha fatto tornare alla mente alcuni giorni e alcune sedute della XVII legislatura, quando ero seduto al posto del senatore Gasparri e il senatore Augello sedeva subito sotto.

Era il periodo della riforma costituzionale; in Aula il presidente Calderoli ci faceva fare fino a 600 votazioni al giorno, eravamo tutti inchiodati alla sedia, tutti a votare, con noi del MoVimento 5 Stelle che, per opposizione, chiedevamo il voto elettronico ad ogni singolo emendamento (allora il Regolamento obbligava ad avanzare la richiesta di voto elettronico per ogni singola votazione). Noi, per il tramite del senatore Santangelo, ad ogni singola votazione chiedevamo il voto elettronico e Andrea si girava verso di noi e diceva: «ancora?» e sorrideva. Era anche lui all'opposizione e nascondeva dietro quell'aspetto austero una simpatia che forse non era nota a molte persone in Assemblea.

Lui rideva spesso, faceva battute anche nel silenzio, tra di noi, in quel gruppetto in cui eravamo, ma era anche la persona che quando prendeva la parola - chi c'è stato in quei momenti lo sa - zittiva l'Aula: era uno di quei rari casi in cui le persone smettono di fare quello che fanno e ascoltano. Andrea sapeva farsi ascoltare. Ripeto: all'epoca la battaglia contro la riforma costituzionale ci vedeva uniti, anche se eravamo dalla parte opposta dello schieramento, con visioni davvero molto diverse tra di noi, però lui aveva la capacità di ascoltare e di farsi ascoltare.

Andrea Augello ha lasciato un vuoto anche tra gli avversari politici; e per me in prima persona, tanto che prima del funerale ho chiesto ad alcuni esponenti del partito a cui apparteneva di fare le condoglianze alla famiglia, ma mi pregio di poterlo fare anche ora. *(Applausi).*

[STEFANI](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, ci lascia il senatore Andrea Augello, un collega stimatissimo, di cui già tanti colleghi che mi hanno preceduto hanno illustrato la storia personale e

pubblica che ha veramente attraversato la vita politica degli ultimi quarant'anni: dall'attività dell'organizzazione giovanile Fronte della gioventù alle attività di sindacalista fino a distinguersi per essere uno dei componenti della segreteria del congresso di Fiuggi che determina la nascita di Alleanza Nazionale.

Il suo *cursus honorum* politico si è poi arricchito con l'elezione a consigliere regionale nel Lazio, un incarico che poi gli permise, anche grazie al grande risultato elettorale, di essere nominato, a seguito delle elezioni successive, assessore regionale al bilancio della Regione Lazio, un ruolo che ha svolto veramente con grande competenza e con risultati notevoli, anche per aver impegnato e speso tutte le risorse provenienti dai fondi strutturali europei, ottenendo così anche il riconoscimento di una premialità per la stessa Regione Lazio. Di nuovo consigliere regionale, giunse poi ad essere eletto al Senato. La nomina a Sottosegretario nel Governo Berlusconi è giunta veramente a impreziosire un *cursus honorum* notevole, passando dalla Regione al Parlamento, dagli Esecutivi regionali fino agli Esecutivi centrali dello Stato. Ha vissuto veramente e attivamente in prima persona le dinamiche politiche all'interno dei gruppi di appartenenza, distinguendosi per le scelte e anche per l'autonomia delle decisioni.

Io ho avuto l'occasione e l'onore di poterlo conoscere e di confrontarmi con il senatore Augello quando entrambi eravamo componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nel corso della XVII legislatura e in quel periodo lo notai per il grandissimo garbo, la pacatezza nell'espressione delle argomentazioni e la padronanza degli strumenti, frutto veramente di anni di esperienza e di studio. Mi sorprendevo anche la raffinatezza del pensiero giuridico, le sue argomentazioni e la conoscenza delle norme, tanto che poteva benissimo, con grandissima naturalezza, misurarsi con i giuristi. Fu anche relatore dell'articolata questione relativa alla decadenza del senatore Berlusconi e seppe veramente trattare quel tema con equilibrio, dato che quelli erano momenti abbastanza difficili, e non cedette mai alle provocazioni, con la sua grandissima professionalità e anche con arte.

L'ho incontrato di nuovo in questa legislatura, decisamente provato da un male di cui non sapevamo l'esistenza. Tuttavia seppe presenziare qui in Aula con costanza e responsabilità, tanto che fino a quando le forze glielo hanno permesso, come ha ricordato prima il presidente La Russa, ha seguito i lavori, sempre con quella grande e rimarchevole dignità che non l'ha lasciato mai. Ho voluto salutarlo un giorno in cui votammo la fiducia temendo di non poterlo più rivedere e così fu.

Ci ha lasciato un collega veramente di valore ed un vero uomo di politica. Alla moglie, a tutta la sua famiglia, ai suoi amici e ai colleghi di partito va l'espressione del cordoglio di tutto il Gruppo Lega. *(Applausi)*.

[SENSI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, venendo la mattina al Senato e passando lunga via della scrofa mi capita di gettare sempre lo sguardo su una plancia (così si chiamano, come fanno bene quelli in quest'Aula che hanno assaporato quell'odore di colla e paura, di notte e orgoglio di chi ha fatto politica in quegli anni) su cui fino a qualche giorno fa campeggiava, largo e accogliente, il sorriso di Bruno Astorre. Quanto manchi, Bruno, a questo Senato! Lo dico io con la vergogna che sento addosso della tua assenza. Oggi invece mi interroga, mentre cammino verso Palazzo Madama, lo sguardo di Andrea Augello: penetrante, vivo, terso. Quanto manca a questo Senato.

In questo avvicinarsi di memoria e dolore, in questo passare che non è passato ma è presente e brucia, mi immagino ogni mattina - forse mi illudo - un'idea di politica fatta di contrasti, di dialettica contundente, ma anche e soprattutto di rispetto e di dignità; due forze che sembrano faticare a trovare vigore e ospitalità in questo frastuono che siamo diventati tutti; rispetto e dignità che si passano silenziosi il testimone sui muri di Roma. Rispetto e dignità è quello che merita il percorso politico di Andrea Augello, la sua cifra coltivata, fatta di letture e strada, passando attraverso la violenza e il tumulto degli anni Settanta, la formazione ineludibile di quella che oggi è una classe dirigente, a destra e a sinistra, mai all'ombra, ma a fianco di suo fratello, anche lui strappato da una malattia a un'esistenza di passione politica incandescente. Ricordo Tony a Palazzo Senatorio; ero dall'altra parte, ma sono nato e cresciuto a Balduina, so cosa è stata la destra romana e sapevo bene chi fossero i

fratelli Augello.

Il timore - lo confesso - che in noi avversari destavano il loro coraggio, la loro fierezza spavalda, l'autorevolezza indiscussa di Tony, la Vespa, il megafono, la mistica di via Sommacampagna, l'intelligenza politica raffinata di Andrea, che è stato la mente - maledizione - di alcune delle vittorie più importanti della destra in questa città, l'architetto e lo stratega dei miei dolori politici più acuti: il Campidoglio nel 2009, la Regione nel 2010. Dietro a quei successi - ognuno ovviamente avrà la sua valutazione di quelle stagioni, a partire dai cittadini - c'era la capacità di Augello di disegnare la politica in trame sottili, in linee invisibili ma inesorabili, geometriche, anzi fisiche. Niente di cerebrale o disincarnato, piuttosto saper vedere prima e con nitidezza quel che gli altri avevano scartato o non sapevano scorgere o pensare, l'intelligenza, quasi una condanna per Andrea, quella di non farsi mai bastare il presente. Devoto di un passato - penso alla sua passione per le battaglie - al quale non solo apparteneva, ma che interrogava incessantemente, anche criticamente, mai in maniera corriva, un passato che non si limitava a incarnare.

C'è un documento che veniva prima richiamato in Aula, che mi commuove, forse l'ultimo intervento pubblico alle recenti regionali a fianco di sua moglie Roberta, che saluto con il cuore assieme alla famiglia, con Andrea che si alza a parlare in pubblico il giorno stesso di un intervento chirurgico che aveva subito quella mattina, dopo una notte travagliata, difficile - conosco quell'apprensione, Presidente, conosco quella cura, quella fatica, quella fragilità - raggiungere a stento ma dritto il podio, magro, lui che era come il fratello, una presenza, e prendersi il pubblico con quella voce chiara, gentile, un filo nasale, facendo fino all'ultimo campagna elettorale con la sua ironia, che è un modo per guardare di sguincio, come diciamo a Roma, la verità, difendendo ragioni che combattevo e combatto, motivando con tenacia le donne e gli uomini che mi vedo di fronte e ai quali dico: sappiate, colleghi, che la mancanza della sua voce in quest'Aula è il dolore non solo della vostra comunità, ma di tutto il Senato, di quella istituzione che Andrea Augello ha servito scavando tra i primi la trincea, il corridoio di una lunga marcia che oggi ha portato la destra al Governo del Paese, un percorso che lui ha indovinato con un tormento personale pari al senso di portare un nome, di appartenere a una famiglia e a una storia che ne hanno segnato il tragitto politico, ma anche le scelte, perfino quelle controcorrente, quelle piste che ha esplorato fuori dal sentiero da lui stesso tracciato e percorso dagli altri, traiettorie che si sono riunite *in exitu*, non so se conciliate, ma che hanno trovato un senso nella sua esistenza, dentro la quale immagino la sofferenza per il 2018. Lui, una vita per la destra, una vita di destra, con una esclusione che seppe prendere al solito con saggezza, che altro non è, Presidente, se non l'amarezza che asciuga.

Lasciatemi qualche secondo per fare un elogio, sì un elogio, per la candidatura voluta da Giorgia Meloni che lo ha riportato, anche se purtroppo per troppo poco, in Senato, segno di una umanità e di una comunità che nella diametrale distanza dalla nostra storia, dalla nostra cultura, dalla nostra idea di futuro, io rispetto. Una umanità che dovrebbe essere normale, che pure ho ammirato, forse anche invidiato.

Augello è stato un politico popolare, frontale, mai mosso dal rancore, piuttosto da un senso di riscatto che della destra - e parlo adesso alla mia parte politica, me lo consentirete - non abbiamo saputo e non sappiamo ancora leggere, comprendere, non banalizzare. Dovremo attrezzarci, se vogliamo, come seppe fare lui, individuare le strade non solo e non tanto per tornare alla guida di questo Paese, ma per vivificare un'idea di politica fondata sul rispetto degli altri e sulla dignità di ciascuno di noi, perché questo è chiesto a tutti noi Presidente: il rispetto e la dignità. È questo che dicono queste rose e non altro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi)*. Credo sia corretto osservare nuovamente in memoria di Andrea Augello - l'avevamo già fatto nell'immediatezza della sua scomparsa - qualche secondo di commosso silenzio da parte di tutto il Senato. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio)*. *(Applausi)*.

Saluto a una rappresentanza di amministratori locali

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i sindaci della Valle dei Mocheni e l'assessore comunale di Pergine, in provincia di Trento, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Discussione del disegno di legge:

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (Relazione orale) (ore 17,24)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 660.

Avverto che nel corso della discussione è convocata la Conferenza dei Capigruppo.

I relatori, senatori Petrucci, Bergesio e Rosso, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Petrucci.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,25)

PETRUCCI, relatrice. Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, iniziamo oggi - e lo dico con grande soddisfazione - l'esame per la conversione in legge di un decreto-legge che va ad affrontare per la prima volta in maniera organica ed esaustiva l'ormai cronica scarsità delle risorse idriche della Nazione e il conseguente necessario adeguamento delle infrastrutture connesse a questo settore. Quello della siccità, infatti, non è più un tema emergenziale, ma una condizione divenuta praticamente endemica per la gran parte del nostro territorio.

Anche le notevoli precipitazioni di queste settimane, che - come ben sappiamo - hanno colpito l'Emilia-Romagna, ma anche la Toscana e le Marche, hanno assunto dimensioni drammatiche e rappresentano proprio uno dei devastanti effetti della siccità, che rende il suolo impreparato ad accogliere il volume delle piogge.

Se è vero che i fenomeni della natura sono per certi versi imprevedibili, è altrettanto vero che siamo in grado di prepararci in maniera sistematica per mitigarne il più possibile gli effetti. Questo Governo e questa maggioranza stanno affrontando con determinazione, sin dal loro insediamento, tutte le più grandi questioni irrisolte ancora sul tavolo, attraverso un approccio forte e deciso. Anche in questo caso, vogliamo assumerci le responsabilità che i cittadini ci hanno affidato nelle urne e portare avanti con orgoglio il programma per il quale siamo stati votati.

Desidero ringraziare i miei colleghi relatori, i senatori Bergesio e Rosso, che insieme a me hanno portato avanti un grandissimo lavoro. Ringrazio altresì tutti i componenti dell'8a e della 9a Commissione, i Presidenti, i rappresentanti del Governo e tutti coloro che sono stati protagonisti, nel rispetto delle naturali differenze di impostazione, di un lavoro che in queste settimane è stato molto duro ma che, alla fine, abbiamo concluso con grande soddisfazione.

Mi soffermo ora su tutta la parte degli articoli che abbiamo non solo esaminato nel dettaglio, ma cercato, attraverso emendamenti e ordini del giorno, di perfezionare.

Parto dall'articolo 1, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la crisi idrica, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica. Durante l'esame in sede referente, la composizione della cabina di regia è stata integrata con il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o con un Presidente di Regione o Provincia autonoma da lui delegato.

Alla cabina di regia è attribuito il compito di effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi, recante, per ciascun intervento, l'indicazione del fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità del finanziamento. Tra le opere e gli interventi predetti, la cabina di regia individua quelli che potranno essere realizzati dal commissario straordinario, di cui all'articolo 3.

Le amministrazioni competenti devono comunicare alla cabina di regia le risorse disponibili destinate, a legislazione vigente, al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti. La rimodulazione delle risorse disponibili e l'approvazione del programma degli interventi sono demandate ad un DPCM, il cui schema dovrà essere trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Ulteriori compiti sono attribuiti alla cabina di regia in base a quanto previsto dal comma 8. Durante

l'esame in sede referente è stato previsto che, ai fini di cui alla lettera *a*), la cabina di regia individui gli interventi funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico-privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale dei lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici.

Le funzioni di segreteria tecnica della cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio, che a tal fine potrà avvalersi fino ad un massimo di tre esperti o consulenti, nonché, in virtù di un emendamento approvato dalle Commissioni riunite, dell'ISPRA, dei Distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine nazionale dei geologi, dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e del Consiglio nazionale degli ingegneri.

L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che, in caso di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi, la cabina di regia attivi i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 12, commi 1, 5, *5-bis* e 6, quarto periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di *governance* del PNRR. Il comma 2 introduce una procedura che trova applicazione qualora le vigenti disposizioni non prevedano meccanismi di superamento del dissenso. Ove la cabina di regia rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di ente territoriale interessato, idoneo a precludere la realizzazione di uno degli interventi, essa propone dunque al Presidente del Consiglio di sottoporre la questione alla Conferenza unificata, per concordare le iniziative da assumere. Decorsi quindici giorni dalla convocazione della Conferenza, in mancanza di soluzioni condivise, il Presidente del Consiglio propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

L'articolo 3 ha previsto la nomina del commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il commissario, nel provvedere in via d'urgenza alla realizzazione di interventi di cui sia stato incaricato dalla cabina di regia, opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Gli ulteriori compiti del commissario e i relativi poteri sono individuati nei commi da 3 a 5 dell'articolo in esame. Nel corso dell'esame in sede referente, è stata in particolare riscritta la lettera *g*) del comma 3, prevedendo che la ricognizione ivi prevista abbia ad oggetto, oltre agli invasi fuori esercizio, anche i corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda, a garanzia della tutela della risorsa idrica, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana.

Le Commissioni riunite hanno anche ampliato il coinvolgimento delle autorità di bacino distrettuali, che ora potranno richiedere al commissario di attivare la procedura prevista dal comma 4 per il caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e che sono state inserite tra i soggetti ai quali devono essere comunicati i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal commissario ai sensi del comma 5. Il commissario si avvale di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale pari a 12 unità. La struttura può avvalersi fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi, come hanno previsto le Commissioni riunite.

Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge sblocca cantieri, ai commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, ai commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge di bilancio 2019, al commissario unico nazionale per la depurazione e, a seguito di un'integrazione apportata dalle Commissioni riunite, al commissario straordinario di Governo, al quale, nelle more della costituzione e dell'avvio della società alla quale saranno trasferite le funzioni dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in

Puglia e Lucania, sono stati affidati l'avvio della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge n. 201 del 2011. Restano altresì fermi, fino al 31 dicembre 2023, i compiti e le funzioni dei commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza in relazione alle situazioni di *deficit* idrico nei territori della regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche.

L'articolo 4, ai commi 1 e 2, prevede alcune semplificazioni procedurali, in particolare alle procedure di progettazione e realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali nel settore idrico. Vengono estese le semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici, PNRR e PNC, previste dall'articolo 48 del decreto-legge semplificazioni del 2021.

Ai predetti interventi non si applicano, invece, le disposizioni relative al dibattito pubblico. Laddove previsto, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, deve essere reso entro e non oltre sessanta giorni. I termini per l'approvazione dei progetti di gestione degli invasi e per la verifica dei piani di utilizzo delle terre e rocce da scavo sono ridotti alla metà. Viene, inoltre, dettata una disciplina speciale per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Il comma 2-*bis*, introdotto durante l'esame in Commissione, detta scadenze per l'acquisizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e per la pubblicazione del bando per gli interventi di manutenzione straordinaria e incremento della sicurezza e delle funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziati a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione.

Il comma 2-*ter* prevede che, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, di competenza regionale, anche con riferimento alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, il proponente, in deroga a quanto previsto l'articolo 27-*bis* del codice dell'ambiente, abbia facoltà di presentare all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del medesimo codice, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese concessioni, licenze, pareri, concerti e nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.

Il comma 3 prevede che, entro il 30 giugno 2023, il commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, individui le dighe per le quali risulta necessaria ed urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. Entro il 30 settembre 2023, le Regioni competenti devono individuare, in conformità con gli articoli 114 e 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati, ivi compreso il loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle, nonché siti idonei per lo stoccaggio definitivo. All'attuazione del comma in esame si provvede nei limiti delle risorse individuate dal DPCM di cui all'articolo 1.

Le Commissioni riunite, oltre a prevedere che la disposizione in esame sia finalizzata anche all'aggiornamento e al potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali, hanno stabilito che, entro il 30 settembre 2023, le Regioni comunichino i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche necessarie al fine della valutazione dei volumi d'acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi.

Il comma 5 autorizza le amministrazioni precedenti a concludere i procedimenti di acquisizione al demanio dello Stato di alcune opere idrauliche entro centottanta giorni dall'avvio del provvedimento, anche in ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti di espropriazione definitiva. Il comma 5-*bis*, introdotto durante l'esame in Commissione, prevede che gli interventi e l'attività afferenti alla realizzazione delle opere, di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo in esame, siano considerati di pubblica utilità.

Il comma 5-*ter* attribuisce alle Commissioni tecniche PNRR e PNC lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale e dei progetti comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato 2 alla parte seconda del codice ambientale. Inoltre, esso

sottopone al procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie al superamento delle procedure di infrazione comunitaria sulla depurazione o comunque connesse alla gestione della risorsa idrica, ricomprese nell'allegato 3 nuovamente del codice dell'ambiente.

Il comma 5-*quinquies* abroga la disposizione che limita le spese di missione del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge funzione di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza.

Il comma 5-*sexies* ha il fine di promuovere migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia interregionale per il fiume Po, con particolare, ma non esclusivo, riferimento all'intervento 3.3 della misura M2C4 del PNRR (Rinaturazione dell'area del Po), del quale l'Agenzia è soggetto attuatore. Autorizza l'uso del prezzario AIPO e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi.

Concludo con l'articolo 4-*bis*, introdotto durante l'esame in sede referente, che reca misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico, derogando ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bergesio.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, come già fatto dalla mia collega, ringrazio le Commissioni riunite 8a e 9a, per il lavoro svolto in questo periodo sull'importantissimo decreto-legge all'esame dell'Assemblea. Purtroppo, parlare di siccità in un momento come questo, sembra quasi fuori luogo, fuori tema. Ricordo a tutti però che all'inizio del mese di aprile era invece un problema enorme; tutti i giorni sui media e sui quotidiani assistevamo a trasmissioni ed articoli di fondo nei quali si parlava dell'emergenza siccità che non si affrontava.

La scelta del Governo di portare avanti un provvedimento così importante, che ha un valore dal punto di vista delle risorse, in futuro, ed ora soprattutto ordinamentale, è volta a fare in modo di aumentare velocemente la quantità di volumi idrici invasati nel nostro Paese, semplificare le procedure per la realizzazione di infrastrutture idriche, ridurre le dispersioni idriche, riutilizzare le acque reflue depurate per uso irriguo e soprattutto semplificare le procedure di gestione delle terre e rocce da scavo, che servono per ripulire gli invasi, per dare più capacità e più capienza.

Ricordo che nel nostro Paese negli ultimi dieci anni la media è stata di 300 miliardi di metri cubi l'anno di precipitazioni. Abbiamo una potenzialità di invasi di circa 12 miliardi di metri cubi, che dovrà essere aumentata, perché la necessità dell'uso umano e idropotabile, ma anche e soprattutto dell'uso agricolo è fondamentale, per avere a disposizione almeno 20 miliardi di metri cubi di questa risorsa estremamente importante.

Arriviamo, con quanto sottolineato in precedenza dalla mia collega, all'articolo 5, che prevede che il commissario straordinario, di intesa con la Regione territorialmente competente, provveda alla regolazione dei volumi. Un altro grande tema è infatti quello della regolazione dei volumi presenti nei fiumi oppure negli invasi, che devono essere svasati nei momenti opportuni e di bisogno, a prescindere dalle necessità che ha un'impresa rispetto a quelle delle associazioni di produttori, di coltivatori o di agricoltori oppure anche alla necessità per l'utilizzo idropotabile.

Il commissario perciò, previo parere della Regione territorialmente competente, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene e disposti ai sensi delle disposizioni di protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento e delle sponde.

Durante l'esame in Commissione abbiamo arricchito il provvedimento con un nuovo comma, che modifica l'articolo 3 della cosiddetta legge salva mare sulle campagne di pulizia, prevedendo che al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche possano svolgere, in prossimità delle stesse, attività periodica di pulizia del materiale flottante secondo le modalità individuate in piena sintonia e comunque in condivisione con l'autorità di bacino, che rimane con il suo ruolo. È un punto che voglio riportare anche all'Aula perché

non è stato tolto niente a nessuno. È stato semplicemente sincronizzato meglio il rapporto tra le realtà di prevenzione e di controllo e quelle gestionali ed operative come l'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO).

Abbiamo previsto nell'emendamento che gli oneri derivanti dalle suddette attività di smaltimento del materiale siano a carico del gestore o del concessionario. È stato infatti sollevato più volte l'aspetto che, in molte Regioni, questi oneri finiscono a carico dei Comuni e questo non è corretto, perché naturalmente è il concessionario, che magari ha una concessione idroelettrica o qualche altro tipo di concessione, che deve provvedere a pulire l'alveo in prossimità delle attrezzature e, dall'altra parte, occuparsi dello smaltimento.

L'articolo 6 invece include il tema delle vasche, le famose vasche da 50 metri cubi per ettaro, sul quale non abbiamo trovato una sintesi per un dimensionamento massimo, però il dimensionamento minimo è questo, ovvero 50 metri cubi per ettaro, realizzabile anche mediante un unico bacino, a seguito di una modifica approvata dalle Commissioni riunite. Con il comma introdotto dalle Commissioni, annesso al regolamento che individua gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, si applicano le disposizioni sull'edilizia libera del testo unico sull'edilizia, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali: queste vasche devono essere utilizzate naturalmente con assoluto beneficio per l'agricoltura, le coltivazioni e le produzioni agricole, realizzate in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia.

L'articolo 7 riguarda l'utilizzo delle acque reflue depurate, prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore, soprattutto per chiarire meglio l'utilizzo di queste acque, a prescindere dal fatto che devono essere utilizzate, perché sono acque di scarico in tabella A, che assolutamente possono essere usate senza alcun problema in agricoltura. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il comma 3 stabilisce che il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo di quest'acqua sia predisposto dal gestore dell'impianto che ha presentato l'istanza, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue.

Abbiamo introdotto una semplificazione, durante l'esame in Commissione, per quanto riguarda le sperimentazioni sul deflusso ecologico. Perché questo?

PRESIDENTE. Senatore Bergesio, la interrompo un attimo. La Presidenza ha già provveduto a far presente al rappresentante del Governo, che ha momentaneamente abbandonato l'Aula, che deve essere presente. *(Commenti)*. L'abbiamo già sollecitato. Intanto facciamo concludere il relatore: abbiamo ancora qualche minuto.

BERGESIO, *relatore*. Signor Presidente, quello che sto dicendo lo abbiamo già condiviso in Commissione col rappresentante del Governo. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Diciamo che non sta facilitando, quindi andiamo avanti.

BERGESIO, *relatore*. Signor Presidente, concludendo in modo telegrafico, questo articolo si inserisce sulla sperimentazione del deflusso ecologico, che abbiamo posticipato, prevedendo la sua entrata in vigore al 30 giugno 2025. Nell'ambito però di questo periodo occorre facilitare le eventuali deroghe per quanto riguarda gli approvvigionamenti e, soprattutto, i rilasci. Il tema delle sperimentazioni è particolarmente importante, perché le autorità di bacino stanno lavorando su questo. Devo dire che tutte e sette le nostre autorità di bacino stanno lavorando a pieno regime, però mancano le risorse per fare le sperimentazioni su tutti i tratti di fiume o di torrente che sono necessarie. Pertanto richiamiamo la direttiva 2000/60/CE, recepita all'articolo 77, comma 10, del decreto legislativo n.152 del 2006, con la quale vengono regolamentati i casi in cui, per quanto riguarda l'assenza di scarsità idrica nei fiumi e nei torrenti, si ha accesso alle deroghe, cosa che oggi è complicata e complessa, perché ci deve essere assolutamente una sperimentazione in corso.

Concludendo, voglio ringraziare, soprattutto per la collaborazione avuta in questo caso, le autorità di bacino, come ho detto in precedenza, l'ISPRA, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e naturalmente, anche se non è presente oggi in questa sede, il vice ministro Vannia Gava, che ha collaborato attivamente con le Commissioni, per far sì che tutti gli emendamenti presentati potessero

essere valutati e, comunque, alcuni sono stati portati avanti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Rosso, mi perdoni, ma stiamo aspettando un riscontro dal Governo. Sospendiamo qualche minuto, per avere un riscontro, non di più. (*Applausi*). Non ho interrotto il senatore del Bergesio, per la "regola del vantaggio" - lei apprezzerà - ma adesso devo sospendere qualche minuto.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 17,53*).

Ringrazio il rappresentante del Governo.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rosso.

ROSSO, relatore. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, inizierei anch'io dai doverosi ringraziamenti per il lavoro svolto da parte di tutti i parlamentari delle Commissioni 8a e 9a del Senato, così come ringrazio i correlatori, senatori Petrucci e Bergesio, per il lavoro che hanno fatto con grande competenza.

Riprendendo l'esame dell'articolato, siamo arrivati all'articolo 8, che introduce alcune modifiche al regolamento recante la disciplina semplificata in materia di gestione delle terre e rocce da scavo necessarie alla manutenzione degli invasi.

In particolare, si modificano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento in questione, prevedendo l'inclusione degli invasi tra le opere le cui attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione costituiscono lavori ai fini del regolamento stesso; l'inclusione tra le terre e rocce da scavo dei sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento; l'inclusione dei fitofarmaci tra i materiali che le terre e rocce da scavo possono contenere.

L'articolo 9 chiarisce che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti solo al fine del complesso processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.

L'articolo 9-*bis*, introdotto durante l'esame in sede referente, reca disposizioni urgenti in materia di genetica agraria, per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica ed in presenza di *stress* ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell'adozione da parte dell'Unione europea di una disciplina organica in materia. In pratica, una rivoluzione positiva e attesa per l'Italia porterà a coltivazioni più resistenti che utilizzeranno meno acqua e meno pesticidi.

L'articolo 10, che è stato ampiamente modificato durante l'esame in sede referente, interviene sulla disciplina degli impianti di desalinizzazione, che non saranno più soggetti a valutazione di impatto ambientale statale, bensì a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, nel caso in cui abbiano una capacità pari o superiore a 200 litri al secondo. A seguito delle modifiche apportate in Commissione è stata prevista la soppressione integrale del comma che detta le condizioni in presenza delle quali sono ammissibili gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano. Le Commissioni riunite hanno previsto inoltre che gli impianti possano essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico e privato.

Nuove e specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione vengono inserite direttamente nell'allegato 5 della parte terza del codice dell'ambiente, eliminando conseguentemente la previsione che le demandava a un decreto ministeriale. Sulle prescrizioni sono ulteriormente intervenute le Commissioni riunite, che hanno anche modificato i criteri generali della disciplina degli scarichi, di cui all'articolo 101 del codice dell'ambiente.

Il comma 2-*bis* prevede che l'articolo in esame si applichi anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale, già avviati alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. Il comma 2-*ter* esclude, dall'ambito di applicazione del Regolamento recante la modalità e i criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini, la gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari, per i quali trova applicazione il Piano di tutela delle acque, di cui all'articolo 121 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'articolo 11 inserisce tra gli organi dell'autorità di bacino distrettuale l'Osservatorio distrettuale

permanente sugli utilizzi idrici, con compiti di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e di raccolta, aggiornamento e diffusione dei dati.

L'articolo 12 aumenta l'importo delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste per chi deriva o utilizza acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. Durante l'esame in Commissione è stata introdotta la riduzione di un terzo dell'entità delle sanzioni nei casi in cui sia in corso un *iter* procedurale autorizzativo o concessorio.

Si interviene poi sul quadro sanzionatorio per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe, prevedendo tra l'altro che, se il concessionario o il gestore delle opere di sbarramento sono una società o un ente con personalità giuridica, le sanzioni amministrative sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

L'articolo 13 prevede l'adozione di un piano di comunicazione, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo dell'acqua.

L'articolo 13-*bis*, introdotto durante l'esame in sede referente, reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Infine, l'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore.

Come si è potuto chiaramente evincere dalla mia relazione e da quelle dei colleghi che mi hanno preceduto, il decreto-legge è stato ampiamente migliorato, sia dalla maggioranza sia dai contributi preziosi della minoranza. È stato svolto un lavoro lungo e approfondito da parte di tutti i membri delle Commissioni riunite 8a e 9a, un lavoro che ha dato centralità al ruolo del Senato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Trevisi. Ne ha facoltà.

TREVISI (M5S). Signora Presidente, durante una conferenza stampa il presidente del Consiglio Meloni annunciava con sorpresa, con meraviglia e anche con una risatina (benevola, per carità) che probabilmente il commissario per la siccità si sarebbe dovuto occupare dell'alluvione ed era un po' stranita da questo fatto. Lo stupore del Presidente del Consiglio mi ha messo il dubbio, confermato oggi da alcuni interventi della maggioranza, che il Governo e la maggioranza non abbiano ben chiaro che siccità e alluvione sono due facce della stessa medaglia e di una serie di problemi che oggi sembrano straordinari, ma che col tempo diventeranno sempre più ordinari. Dobbiamo capire che ormai i cambiamenti climatici sono in atto e ci saranno situazioni sempre più di emergenza, quindi tutti gli aspetti che riguardano la siccità, l'alluvione, la desertificazione, il consumo di acqua e di energia e i rifiuti sono interconnessi fra di loro. Se non capite questo e non ragionate in un'ottica di prevenzione, il decreto-legge in esame non serve a nulla, innanzitutto perché non c'è un euro.

Per il modo con cui state continuando ad operare, come vi ho detto diverse volte, siete una nave senza bussola: state governando senza una visione e senza un'ottica di prevenzione per evitare che queste disgrazie si ripetano (e si ripeteranno): avremo periodi in cui in alcune zone l'acqua mancherà per quattro o cinque mesi e poi magari cadrà tutta insieme la pioggia che non è caduta nel giro di sei o sette mesi. Questo avverrà sempre più di frequente, pertanto bisognerebbe capire che questo decreto-legge non serve a nulla, ma occorre un piano di adattamento ai cambiamenti climatici che tenga conto di tutto (della siccità, dell'alluvione, della desertificazione). Non stiamo agendo in un'ottica preventiva, ma stiamo solo mettendo una toppa dopo che è successa una disgrazia come questa, che ha seminato morte, terrore, panico e danni enormi (parliamo quasi di 7 miliardi) e oggi non stiamo facendo nulla per agire in un'ottica di prevenzione. Vi assicuro che l'impianto del decreto-legge in esame è completamente sbagliato e ve lo dimostrerò con i numeri.

Innanzitutto, prima di parlare di acqua, dovremmo capire come la consumiamo, perché l'Italia ha un'impronta idrica di 130 miliardi di metri cubi, gran parte dei quali vengono consumati e soprattutto sprecati, mentre i consumi finali di acqua sono pari a 26 miliardi di metri cubi, di cui il 55 per cento va all'agricoltura, il 27 per cento all'industria e il 18 per cento per usi civili. Gran parte di quest'acqua viene sprecata. Nel mondo il 90 per cento del consumo idrico viene utilizzato per metodi agricoli

ormai obsoleti, eppure pensate che 2 miliardi di persone vivono quasi senz'acqua, in forte *stress* idrico; pertanto la situazione del mondo farà sì che, proprio per colpa dei cambiamenti climatici, entro il 2030 circa 700 milioni di persone saranno nuovi migranti, come ci dice l'ONU, perché alcuni territori del pianeta diventeranno deserto, non ci sarà più l'acqua e non ci saranno più le condizioni per vivere (ed è logico che il numero dei migranti aumenterà). Dovete quindi capire che i cambiamenti climatici sono anche fortemente collegati ai flussi migratori.

Adesso stiamo parlando di quello che è successo in Emilia Romagna. Si spenderanno circa 7 miliardi, ma come? Se pensiamo che l'agricoltura è responsabile del 55 per cento dei consumi finali d'acqua, è inutile dire che bisogna chiudere il rubinetto, perché è tutto lì il problema: dobbiamo innanzitutto agire in termini di risparmio idrico, è la prima cosa da fare; non dobbiamo pensare a come accumulare l'acqua, anche perché ci saranno magari sei mesi nei quali non pioverà e non c'è niente che possiamo accumulare quando non piove. È quindi necessario, innanzitutto, agire in un'ottica di risparmio idrico. Oggi ci sono sistemi innovativi, come i campi bioattivi, con cui si riesce a produrre in un ettaro l'equivalente di cibo che si produce in 40 ettari, con solo il 2 per cento d'acqua, perché è un'agricoltura innovativa, di precisione. Ora che stanzieremo delle somme per ricostruire in Emilia-Romagna, come lo faremo? Con le politiche degli anni Ottanta che ci state proponendo o vogliamo parlare di agricoltura 4.0 e di innovazione tecnologica? (*Applausi*). Ricostruiamo bene in Emilia-Romagna: ricostruiamo un modello agricolo a basso consumo d'acqua. Ecco perché quando parliamo di un fisco benevolo siamo favorevoli ad abbassare le tasse, ma a beneficio di chi investe in agricoltura 4.0, in industria 4.0, nelle energie rinnovabili o nell'efficientamento energetico. È questo il taglio delle tasse di cui abbiamo bisogno.

Voi state facendo una politica vecchia e spero che non vi venga in mente di ricostruire in Emilia-Romagna come si costruiva negli anni Ottanta. Spero che quando andrete a prevedere un nuovo modello di agricoltura, ne penserete uno a basso consumo d'acqua. Dal momento che i terreni sono stati devastati dall'alluvione, creiamo un modello agricolo a prova di alluvione, non lo stesso che ci state proponendo con i vostri discorsi.

Il problema dell'acqua riguarda anche la fertilità dei suoli, perché l'agricoltura usa modelli ormai superati. Anche l'aratura ossida i terreni: tutte le sostanze anaerobiche presenti nei terreni vanno sulla superficie e muoiono, perché prendono ossigeno e si ossidano e invece tutte le sostanze che stanno in superficie vengono sotterrate e muoiono. In questo modo, il terreno perde sempre più consistenza. Se continuiamo ad ararli, con l'emergenza idrica che ci sarà nei prossimi anni, i terreni diventeranno deserto. Dovete capire che abbiamo bisogno soprattutto di incrementare la fertilità dei nostri terreni. Spero che questo Governo inizi ad avere una visione e capisca che bisogna innovare, perché le sfide che abbiamo di fronte sono complicate. Dobbiamo innanzitutto pensare che per affrontare queste sfide non ci sono solo politiche costose per il clima. Coltivare con meno energia e con meno acqua significa anche abbattere i costi delle aziende.

Ci sono misure politiche, cari colleghi, che consentono di andare nella direzione di un ambiente più sano e di una produzione agricola migliore, ma anche di ridurre i costi per l'ambiente. Noi siamo stati eletti per trovare le migliori misure politiche che riescano a coniugare le esigenze economiche con quelle ambientali ed è questo che dobbiamo fare. Queste misure ci sono, ma la vostra politica senza visione purtroppo farà sì che il Paese continui a cercare di rattoppare le emergenze, che causano danni e morti, come abbiamo visto in questi mesi, senza trovare una soluzione di lungo periodo che tenga conto di quanto esso sia a rischio e che possa dargli quell'investimento in tecnologia e innovazione, lungo la strada ormai tracciata dell'agricoltura 4.0, in grado di fargli ottenere colture agricole con bassa quantità d'acqua e di alta qualità, anche capaci di migliorare la vita umana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cantalamessa. Ne ha facoltà.

[CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, è dal 1972 che l'Italia è vittima di un problema ciclico legato alla siccità. Prima del 1972, infatti, un diffuso e imponente sistema di opere idraulico-forestali nelle aree collinari e montane era stato realizzato dal Corpo forestale dello Stato, che conosceva palmo a palmo il territorio e possedeva le capacità tecnico-scientifiche per elaborare i progetti e metterli in opera in amministrazione diretta. Si creò poi una

frammentazione amministrativa deleteria per il governo del regime idraulico, richiedente invece una visione unitaria per bacini imbriferi e non per confini geografici.

Ad aggravare il dissesto negli anni ha contribuito anche il progressivo esodo dalle montagne delle popolazioni agropastorali, che avevano assolto nel tempo il fondamentale compito di disciplinare il deflusso delle acque attraverso la costruzione e la manutenzione di una miriade di opere di ingegneria naturalistica, come i fossi di scolo e i drenaggi in grado di attenuare l'erosione dei terreni.

Mi viene in mente per un momento l'alluvione del novembre scorso ad Ischia. È stata una catastrofe nell'ambito della quale evidentemente c'è stato anche un elemento di fatalità e di imprevedibilità dei tempi e dei modi. È stata infatti l'alluvione più potente che abbia mai travolto l'isola negli ultimi due secoli.

Per la prima volta da decenni, l'Italia ha un Governo che ha scelto di affrontare questa materia non in maniera ideologica, mettendo in rete una cabina di regia a vari livelli istituzionali che si occupano di questa materia, semplificando le procedure per alcune opere che sono importanti subito, dal tema della capienza degli invasi fino al riutilizzo delle acque reflue.

L'analisi costi-benefici dimostra e sta dimostrando sempre più che ogni euro in prevenzione ne fa risparmiare dieci in riparazione e soprattutto salva tante vite umane. Ecco allora un Governo di centrodestra che realizza interventi che possono finalmente cambiare il destino, da questo punto di vista, del nostro Paese.

Il decreto-legge che ci apprestiamo a votare oggi disciplina l'esercizio di poteri sostitutivi per situazioni d'inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico; prevede inoltre la nomina del commissario straordinario e introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi.

Era il luglio 2022 quando si iniziava a parlare di siccità in maniera più insistente. L'ultima delle proclamate emergenze iniziava a suggerirci di lavarci meno, causa siccità, sbandierata come ennesimo effetto dei cambiamenti climatici irreversibili. Ovunque, persino sulla prima pagina di autorevoli quotidiani nazionali, apparivano liste di consigli pratici su come far spendere qualche migliaio di euro a ogni famiglia in rubinetteria ed elettrodomestici o, più spesso, su come scatenare mattutine lotte fratricide davanti ai rubinetti dei bagni di casa per sciacquarsi i denti, lavare rasoi affilati o passarsi sguizzanti saponette, al fine di evitare gocce d'acqua sprecate. Si dispensavano imposizioni contraddittorie: lavarsi le mani per evitare il Covid e non lavarsele per non sprecare l'acqua.

Ci si teneva però alla larga dalla soluzione dei problemi strutturali di cui soffriamo, mentre ora lavoriamo alle soluzioni, per accrescerle nel prossimo futuro. Penso ad esempio agli impianti di desalinizzazione delle acque marine. Una grande novità è la spinta che, con questo provvedimento, proviamo a imprimere alla loro realizzazione, anche se non sono ancora diffusi nel nostro Paese. L'Italia continua a essere un Paese bagnato dal mare con circa 8.300 chilometri di costa. Pensiamo che Israele, la Spagna e i Paesi arabi e islamici da anni utilizzano impianti all'avanguardia e dai costi contenuti per avere scorte idriche più che sufficienti.

L'ultimo Governo, per intenderci, ostaggio di alcune delle forze più sinistre degli ultimi dieci anni, approvava la cosiddetta legge salva mare, che di fatto vietava i dissalatori di acqua marina. Gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano erano ammessi solo in casi eccezionali e dovevano essere in grado di rispettare un lungo elenco di condizioni: una follia totale, ma - così ci viene detto - a fin di bene per la tutela dell'ambiente (questa volta, di quello marino). D'improvviso, dopo aver assistito per mesi alle opposizioni che si sbracciavano sull'emergenza siccità e imputavano al Governo misteriose responsabilità su piogge che non arrivavano, ci siamo trovati a dover affrontare la tragedia dell'alluvione in Emilia-Romagna.

Oggi è molto diffuso un ulteriore tipo di illusione prometeica e cioè quella per cui non piove per colpa dell'uomo, che ha alterato in modo irreparabile il clima. Questo è il catastrofismo climatico, che fiacca le coscienze e rende succubi e pronti a marciare e ad accettare l'idea che per salvare il pianeta sia necessario distruggere quel che ha costruito l'uomo in secoli e secoli di sacrifici. Ogni civiltà ha partorito una propria idea di catastrofe climatica: chi l'ha associata al diluvio e chi all'avanzata dei

ghiacci. L'idea di catastrofe associata al riscaldamento globale è tuttavia un *unicum* partorito dalla nostra civiltà post-industriale e globalizzata, sospinta da un'opposizione sinistra che sostiene ossessivamente tecniche di mitigazione del cambiamento climatico.

La Lega invece ha sempre sostenuto che è molto meglio investire le limitate risorse in tecniche di adattamento al clima, che cambia e che continuerà a cambiare, come dimostrano tre dati di fatto da cui non si può in alcun modo prescindere: la mortalità globale per eventi meteorologici estremi è diminuita del 99 per cento in cento anni; i costi globali per eventi meteorologici estremi sono diminuiti del 26 per cento negli ultimi trent'anni; la vulnerabilità agli eventi meteorologici estremi è di gran lunga più elevata nei Paesi in via di sviluppo rispetto a quelli sviluppati. Le politiche di adattamento sono una priorità assoluta ed è quello che sta provando a portare avanti la Lega, nel tentativo quotidiano di vincere tutte le politiche di mitigazione basate sul contenimento dei livelli atmosferici di CO₂. Penso per esempio alla sinistra, che ha votato ottusamente compatta per l'obbligo di passare all'auto elettrica entro il 2035.

La Lega non riesce ad esimersi dall'invitare la politica italiana ed europea ad un'operazione di realtà: la custodia dell'ambiente non può diventare il pretesto di un'ideologia o di un nuovo *business* che non persegue i reali bisogni dei cittadini. (*Applausi*). I costi delle politiche di mitigazione sono esorbitanti: lo dimostrano le stime di Lomborg, ambientalista danese, secondo le quali la piena attuazione degli accordi di Parigi del dicembre 2015, miranti al contenimento dei livelli atmosferici di CO₂, porterà a una spesa globale annua che nel 2030 si attesta su valori compresi fra 800 e 1.800 miliardi di dollari, a fronte di un risultato irrisorio (le emissioni si ridurranno solo dell'1 per cento).

Il saltare dall'emergenza siccità alla tragedia in Emilia-Romagna ci porta a riflettere sul fatto che ormai non c'è evento naturale disastroso che non scateni ipotesi surreali, da una parte, o teorie preconfezionate, dall'altra, che pretendono di spiegare tutto. Sono due facce della stessa medaglia, che si chiama fuga dalla realtà; e può apparire paradossale che questo avvenga in un'epoca dominata dal culto della scienza. In realtà, è proprio la scienza, in alcuni casi elevata a religione e sfruttata dalla politica, che è causa prima di questo rifiuto della realtà e per sua natura genera una reazione altrettanto irrazionale. Eppure, ci troviamo davanti a fenomeni per nulla nuovi o eccezionali. Frane e alluvioni sono una costante storica in Italia. Basta consultare il sito dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche per rendersi conto che, tra il 1915 e il 2014, in Italia ci sono stati 1.320 eventi franosi e 972 inondazioni, con un bilancio totale di 7.500 morti e più di 5.000 feriti, con picchi che si sono registrati tra il 1950 e il 1955 e a cavallo del 1965. Si tende, da una parte, sempre a dare la colpa all'uomo, per la sua stessa esistenza, quando non piove e anche quando piove.

Se dalle conseguenze ci spostiamo al fenomeno delle piogge violente, che causano frane e alluvioni, troviamo che in cent'anni non si sono registrati *trend* significativi per l'Italia, vale a dire che non si registra alcuna variazione di rilievo. Ha ragione Matteo Salvini: non è possibile che si passi, da una settimana all'altra, dall'emergenza della siccità a quella dell'alluvione, come accade in Emilia-Romagna. Vuol dire che l'acqua, quando cade, va trattenuta; vuol dire che ci sono dighe ferme da troppi decenni per colpa dei signori del "no".

C'è anche chi tra i sinistri, per difendere Bonaccini, prova ad azzardare che con un governo regionale di centrodestra, anziché di sinistra, ci sarebbe stata una vera e propria catastrofe, molto più devastante di quella che in queste ore sta interessando purtroppo l'Emilia-Romagna. Sono frasi figlie del più bieco populismo e qualunquismo, che ricordano quelle dell'ex *premier* Giuseppe Conte, dell'ex ministro della salute Speranza e dell'ex segretario Bersani durante il Covid, quando dissero che, se al Governo ci fosse stato il centrodestra, avremmo avuto molti più morti, anzi avremmo avuto molti cadaveri per strada. Gli stessi toni, ma al contrario, della crocifissione che dovette subire il governatore della Lombardia Attilio Fontana, solo perché leghista, accusato delle peggiori inefficienze e nefandezze, quando invece gli errori nella gestione dell'emergenza sanitaria erano stati commessi a livello centrale, a cominciare dal boicottaggio delle cure domiciliari.

Ora la sinistra riprova a scaricare le responsabilità sugli altri, ma la verità è che quello che sta accadendo in Emilia-Romagna fa a pezzi anche il mito bugiardo del buongoverno di quella Regione e

ne evidenzia tutti i limiti e i difetti. Basti pensare che la vice di Bonaccini con la delega regionale alla protezione civile era Elly Schlein: i risultati delle recenti elezioni forse dimostrano altro. Insomma, responsabilità politiche da attribuire e cose da cambiare ce ne sono. Ideologie folli, teorie pseudoscientifiche e complottismi vari non fanno altro che coprire le vere responsabilità. Sotto la guida del ministro Matteo Salvini, al quale è stata appena affidata la delega a presiedere la cabina di regia, il tema della gestione dell'acqua passa dalle chiacchiere ad azioni concrete. Grazie alla Lega al Governo non si gestiscono più crisi, ma si affronta la realtà per quella che è. L'ideologia la lasciamo ai signori del "no" e a quelli che si vogliono sostituire persino a Dio. (*Applausi*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 15 giugno.

Nella seduta di oggi si svolgeranno le discussioni generali sul decreto-legge recante misure per il contrasto della scarsità idrica e sulla ratifica degli accordi Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri, approvata dal Senato e modificata dalla Camera dei deputati.

L'ordine del giorno della seduta di domani prevede il seguito della discussione dei predetti provvedimenti. La seduta di domani sarà sospesa dalle ore 13,30 alle ore 15 su richiesta di alcuni Gruppi parlamentari. Alle ore 15 si procederà alla votazione, a scrutinio segreto con procedimento elettronico, sulle dimissioni presentate dal senatore Cottarelli.

Giovedì 1° giugno si terranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time* con la presenza dei Ministri dell'istruzione e del merito, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per le disabilità.

La settimana dal 5 al 9 giugno sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Il calendario della settimana dal 13 al 15 giugno prevede la discussione dei decreti-legge sul rafforzamento della capacità delle amministrazioni pubbliche - attualmente all'esame della Camera dei deputati - e sull'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

Giovedì 15 giugno si terranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi martedì 13 giugno, alle ore 15, per definire il prosieguo dei lavori.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 15 giugno:

Martedì	30	maggio	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 660 -
Mercoledì	31	"	h. 10-20	Decreto-legge n. 39, Misure per il contrasto della scarsità idrica (<i>scade il 13 giugno</i>)
Giovedì	1°	giugno	h. 10	- Disegno di legge n. 108-376 - B - Ratifica Accordi Italia-Svizzera lavoratori frontalieri e doppie

				imposizioni <i>(approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)</i> - Dimissioni del senatore Cottarelli <i>(votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico)</i> - Sindacato ispettivo (giovedì 1° giugno) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 1° giugno, ore 15)
--	--	--	--	---

Gli emendamenti al disegno di legge n. 660 (Decreto-legge n. 39, Misure per il contrasto della scarsità idrica) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 30 maggio.

La settimana dal 5 al 9 giugno sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Martedì	13	giugno	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. ... -
Mercoledì	14	"	h. 10-20	Decreto-legge n. 44, Rafforzamento della capacità delle amministrazioni pubbliche <i>(ove approvato dalla Camera dei deputati)</i> (scade il 21 giugno)
Giovedì	15	"	h. 10	- Disegno di legge n. 685 - Decreto-legge n. 48, Inclusione sociale e

				<p>accesso al mondo del lavoro (<i>scade il 3 luglio</i>)</p> <p>- Sindacato ispettivo (giovedì 15)</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 15, ore 15)</p>
--	--	--	--	--

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. ... (Decreto-legge n. 44, Rafforzamento della capacità delle amministrazioni pubbliche) e n. 685 (Decreto-legge n. 48, Inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 660
(Decreto-legge n. 39, Misure per il contrasto della scarsità idrica)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 44, Rafforzamento della capacità delle amministrazioni pubbliche)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 685

(Decreto-legge n. 48, Inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [660](#) (ore 18,22)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rosa. Ne ha facoltà.

ROSA (*FdI*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, potrebbe sembrare un nonsenso parlare oggi di siccità, quando la nostra Emilia-Romagna patisce ancora le conseguenze delle piogge delle ultime settimane; quando ancora contiamo i danni nei 44 Comuni emiliani e romagnoli colpiti e quando ancora piangiamo i tredici italiani che hanno perso la vita durante quelle maledette giornate.

Potrebbe sembrare un nonsenso, ma non lo è. Tutti abbiamo sentito in questi giorni tanti esperti e le spiegazioni di come un terreno arido diventi impermeabile, tanto da non riuscire ad assorbire una normale precipitazione; figuriamoci oltre 200 millimetri di pioggia nell'arco di un giorno e mezzo, dopo quasi due anni di assenza di precipitazioni.

La siccità e le alluvioni, dunque, sono strettamente correlate; sono due facce della stessa medaglia. Per questo non bisogna pensare che l'emergenza siccità sia terminata. Negli ultimi vent'anni abbiamo avuto in Italia nove periodi di grave siccità. Quello attuale è sicuramente il più lungo, ma non il primo. Abbiamo avuto tempo per correre ai ripari, ma non l'abbiamo fatto.

Come bene ha detto il presidente del consiglio Giorgia Meloni, si tratta di un problema ciclico, su cui nessun Governo era intervenuto in modo strutturale. Ecco perché il disegno di legge siccità che ci accingiamo a votare è importantissimo: pone le basi per una visione a lungo raggio, che non si limiterà solo al qui e ora. Il solo fatto che la cabina di regia sia composta da tutti i Ministeri è un bene. È necessario un approccio multidisciplinare, che prenda atto del fatto che il problema della risorsa idrica è complesso e che un cambio di visione è atteso da molti anni.

Abbiamo per troppo tempo trascurato una visione sistemica della questione risorsa idrica, dobbiamo guardarci in faccia e dirci onestamente che una risorsa l'abbiamo fatta diventare un problema. Dobbiamo dirci che chi è venuto prima ha tamponato l'emergenza e si è limitato a quello, ma dato che le emergenze, come ci insegna la storia, sono cicliche, ogni volta ci ritroviamo a contare danni e morti. L'Italia è uno dei Paesi europei, al netto dei momenti critici, in cui piove di più; tra i 27 Paesi dell'Unione europea siamo i quinti per precipitazioni dopo Croazia, Irlanda, Austria e Slovenia. Nel 2019 abbiamo beneficiato di un cumulo di pioggia pari a 301 miliardi di metri cubi all'anno in media. Ma dov'è finita tutta questa acqua? Le acque sotterranee sono più abbondanti di quelle dolci superficiali, rappresentando oltre il 30 per cento delle acque dolci sul pianeta. In Italia l'84 per cento del fabbisogno idropotabile è garantito dalle acque sotterranee. Le falde ogni anno si ricaricano di un quantitativo medio di 70 miliardi di metri cubi, quattro volte superiore al consumo medio italiano, come ribadito anche nelle audizioni tenutesi nelle Commissioni.

Non ha senso però essere ricchi di acqua, ma poveri di infrastrutture idriche. Le nostre dighe e i nostri invasi risalgono mediamente a cinquant'anni fa. Abbiamo 321 grandi righe, con una capacità di accumulo intorno ai 13,5 miliardi di metri cubi di acqua, che in realtà però ne accumulano circa 8, perché le dighe sono in verifica, senza collaudo, in ritardo di costruzione o ancora necessitano della

rimozione dei sedimenti.

Alcuni esempi: in Veneto negli ultimi anni non è stata avviata la realizzazione di nessun grande nuovo bacino artificiale per accumulo di risorse idriche per scopi irrigui. Dall'altro lato, invece, è una delle Regioni italiane con maggior consumo di suolo e, conseguentemente, con maggiore diminuzione della superficie agricola.

In Sicilia, la diga Trinità di Trapani aspetta il collaudo dal 1959. La più grande diga in terra battuta d'Europa, quella di Monte Cotugno, nella mia Basilicata, è stata finita nel 1983 e mai collaudata. Questo comporta che ogni anno venga superato il limite provvisorio autorizzato e l'acqua debba essere sversata a mare: uno spreco. Su 14 dighe lucane, ne funzionano a pieno regime solo due. In Puglia gli invasi e le dighe che servono il foggiano (la diga di Occhito sul fiume Fortore, la diga di Marana, la diga di Capaccio sul torrente Celone e la diga di San Pietro sull'Osento) sono così piene d'acqua in eccesso, che viene fatta defluire in mare.

Servono altri invasi o schemi idrici di collegamento. Per questo è più che mai urgente creare un centro di impulso e coordinamento per la realizzazione degli interventi. Le funzioni della cabina di regia quella di ricognizione delle opere degli interventi, (quella di monitoraggio della realizzazione delle infrastrutture idriche e quella di promozione del coordinamento tra i diversi livelli di governo ed enti pubblici e privati) pongono le basi per un modello di gestione prioritariamente rivolto all'emergenza, ma utile per affrontare la problematica della risorsa acqua in una prospettiva di medio e lungo termine. La ricognizione delle opere è un'operazione non banale; raccogliere i dati detenuti da tutti gli enti proprietari o i gestori di servizi pubblici e privati, che possiedono o costruiscono l'infrastruttura idrica, in un registro informatizzato e georeferenziato delle infrastrutture idriche, organizzato per classi di rischi potenziali e per priorità degli interventi, consentirà di programmare non solo le infrastrutture urgenti, ma anche quelle di lungo periodo.

Non dobbiamo dimenticare infatti che scontiamo infrastrutture obsolete che fanno dell'Italia una delle prime Nazioni europee per la dispersione d'acqua, che raggiunge la media del 51 per cento al Sud. Nel 2020 sono andati dispersi 0,9 miliardi di metri cubi, pari al 36,2 per cento dell'acqua immessa in rete, con una perdita giornaliera per chilometri di rete pari a 41 metri cubi.

La Basilicata, la mia Regione, ha un volume di accumulo autorizzato di acqua di circa 472 milioni di metri cubi, che potrebbe però arrivare a 909 milioni di metri cubi, ed è anche la Regione con la maggior dispersione idrica d'Italia: circa il 61,2 per cento del volume immesso nelle reti di distribuzione comunali va infatti perso. In Abruzzo la dispersione si è attestata, sempre nel 2020, al 59,8, in Sicilia al 52,5 e in Sardegna al 51,3 per cento.

Siamo stati grandi costruttori di acquedotti nella storia e adesso abbiamo un problema di infrastrutture e di trasporto. Per questo occorre agire senza indugio sul versante delle perdite idriche mediante una mappatura capillare delle reti di distribuzione per un efficace monitoraggio delle prestazioni di manutenzione predittiva delle infrastrutture.

C'è stato, negli anni, un problema di raccordo, che oggi viene superato dalla cabina di regia. E c'è stato anche un problema di ritardi, con milioni di euro fermi e opere non realizzate, che oggi viene superato con la figura del commissario straordinario. Al contrario di quanto affermato da alcuni personaggi contrari al Governo, non è la solita figura commissariale nata da un'emergenza, ma è un braccio operativo che, insieme alle disposizioni per la semplificazione amministrativa, consentirà lo sblocco di opere fondamentali che si sono arenate negli anni. Il commissario infatti provvederà in via d'urgenza alla realizzazione degli interventi di cui sia stato incaricato dalla cabina di regia e subentrerà in casi di inerzia delle amministrazioni competenti. La struttura commissariale avrà inoltre il compito di vigilare, affinché si realizzino un efficientamento dei progetti e il recupero di produttività, relativamente al monitoraggio e alla messa in sicurezza delle reti di distribuzione. Il decreto agisce sugli ostacoli alla rimozione delle perdite idriche; adotta tramite la struttura commissariale e la sua azione, per ogni bacino idrografico, piani di bilancio idrico, misure di gestione delle siccità, che devono essere inserite nella pianificazione territoriale e tenute in considerazione nel rinnovo delle concessioni idriche, in modo da superare definitivamente l'attuale approccio emergenziale.

Nell'ottica di rafforzamento della *governance* idrica, vengono istituzionalizzati gli osservatori

distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni della scarsità idrica. Gli osservatori, che finora sono esistiti su base volontaria, oggi diventano organo delle autorità distrettuali, con funzioni di supporto per il governo integrato della risorsa idrica, di raccolta, aggiornamento e diffusione dei dati relativi alle disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compreso il riuso delle acque reflue (*Richiami del Presidente*).

Si tratta di un ulteriore strumento per aumentare le conoscenze e il controllo della risorsa idrica nazionale. Ma c'è di più: il problema della risorsa acqua si risolve anche introducendo una nuova coscienza nell'utilizzo dell'oro blu. In Italia l'agricoltura utilizza oltre il 50 per cento della nostra risorsa d'acqua, ma ne spreca tra il 50 e il 70 per cento, con tecniche di irrigazione del tutto inadatte. Una strategia di risparmio della risorsa idrica deve essere integrata anche con proposte di soluzione del modo di utilizzarla nel comparto agricolo. A questo il decreto siccità dà delle prime risposte, attraverso la possibilità di riutilizzare le acque reflue depurate per l'uso agricolo, prodotte dagli impianti di depurazione. In questa direzione va anche l'emendamento del collega De Carlo, approvato da tutte le forze politiche, per consentire l'inizio della sperimentazione in campo di organismi prodotti con le tecniche di evoluzione assistita (TEA). Anche queste sono azioni di strategia di contrasto alle conseguenze della crisi idrica, che si affiancano ai piani di efficientamento della rete idraulica e di realizzazione di nuovi invasi.

Il decreto siccità interpreta la giusta direzione, ponendosi quale strumento attuativo della strategia nazionale idrica, con interventi a breve, medio e lungo termine, che favoriscono sia l'adattamento ai cambiamenti climatici, sia la riduzione dei fabbisogni idrici e dei relativi sprechi. Per questo non possiamo che guardare con positività a questo provvedimento e alle sue disposizioni, con la consapevolezza che, quando parliamo di acqua, parliamo non di un problema, ma di una risorsa. Anche in questo caso dimostriamo un'inversione di rotta, dalla cultura emergenziale a quella della pianificazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sironi. Ne ha facoltà.

[SIRONI](#) (M5S). Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, mi spiace ripetermi, ma l'*incipit* ricorrente di questi interventi è proprio la faccenda peculiare: quando abbiamo incardinato il cosiddetto decreto siccità, abbiamo avuto a malapena il tempo di aprire il fascicolo e l'Italia è stata travolta da un'ondata di acqua, da un'alluvione, che ha creato tragedie e danni gravissimi. Come però è stato anticipato da alcuni colleghi, stiamo parlando di due facce della stessa medaglia. In pratica stiamo parlando di una crisi idrica e quindi la siccità si alterna a momenti di sovrabbondanza di acqua: dunque è non un'emergenza, ma una crisi.

Quindi siamo tutti d'accordo che è in corso un cambiamento climatico e questo è assodato. Forse siamo un po' meno d'accordo su quali possono essere le cause di tale cambiamento. In particolare, nell'intervento del collega Cantalamessa si metteva in dubbio che le emissioni di CO2 potessero contribuire in qualche modo a questa crisi. Io sono di Milano e banalmente a Milano ogni anno muoiono 1.500 persone a causa delle emissioni di CO2. Non vogliamo parlare di cambiamento climatico? Non possiamo però nasconderci dietro un dito: evidentemente le emissioni che l'uomo produce causano la morte dell'uomo stesso.

Occorre comprendere la responsabilità dell'uomo, che ha pensato di poter piegare la natura al proprio servizio senza considerare che l'uomo stesso ne fa parte. La natura è un ecosistema che collega l'acqua con il suolo, il suolo con le piante, le piante con l'aria e l'aria con il suolo: se si danneggia una sola parte di questo ecosistema, si danneggia l'intero equilibrio del sistema, di cui l'uomo appunto fa parte. Per adattarci dunque al meglio a questa crisi dobbiamo comprenderne le cause ed è quello che io invito il Governo a fare, nel senso che il Governo sta curando i sintomi e questo è chiaramente un approccio emergenziale, perché prima si cerca di eliminare il danno diretto. Tuttavia, se non si pensa alla causa, non si risolve chiaramente il problema. Occorre quindi la cosiddetta visione, nel senso che bisogna guardare un po' al lungo periodo e non esclusivamente al breve periodo.

Che cosa accade per la siccità? Se manca l'acqua, è perché trascuriamo il suolo: se impermeabilizziamo il suolo - per esempio cementificandolo - alteriamo il ciclo dell'acqua. Banalmente, quando piove su un prato, il prato assorbe il 50 per cento dell'acqua che cade e scende

nella falda.

La buona notizia è che l'Italia, probabilmente a differenza di Israele - vado a intuito - ha una risorsa preziosissima, vale a dire gli acquiferi, ovvero le falde profonde, che sono ricchissime di acqua. E questo è un patrimonio che l'Italia ha e che deve saper gestire bene: in un momento di grave crisi idrica, possiamo pensare di accedere a questa risorsa di acqua sotterranea come se fosse un conto in banca fondamentale. Dobbiamo però anche sapere che poi questo conto in banca deve essere riempito nuovamente. Pertanto, nel momento in cui si verificano viceversa le grandi piogge, dobbiamo essere in grado di convogliare quell'acqua in modo che vada a ricaricare la falda profonda. Questo è il meccanismo che ci hanno spiegato i professori che abbiamo chiamato in audizione in Commissione e che vedo che anche alcuni membri della maggioranza hanno fatto proprio: si tratta effettivamente di un meccanismo che dobbiamo comprendere e saper gestire.

L'altro tema è quello dell'agricoltura. L'agricoltura intensiva consuma il 40 per cento di acqua a fini alimentari, quindi per la zootecnica. Considerate che un'unità di energia di un piatto di carne costa 10 unità di energia per la sua produzione; un chilogrammo di bistecca di manzo che abbiamo sul piatto ci costa 15.000 litri di acqua; se mangiamo il maiale - anzi, se lo mangiate, perché io non mangio carne da molto tempo - un chilogrammo di carne ci costa solo 6.000 litri di acqua. Questa si chiama impronta idrica ed è chiaro che su questo dobbiamo agire, anche a livello di cultura alimentare. Sappiamo benissimo che mangiare tanta carne non fa bene a nessuno, per cui dobbiamo cercare di impostare anche una produzione agricola collegata a un'alimentazione corretta. Quindi, non si possono separare i sintomi dalle cause e la politica ha il compito di individuare i settori ai quali far percorrere una strada sostenibile. Servono politiche di prevenzione, di tutela e di regolamentazione delle aree a rischio; prima la sicurezza e dopo il profitto e non viceversa, altrimenti non ne veniamo fuori.

Dell'importanza delle acque sotterranee ho parlato, perché la presenza delle acque sotterranee serve a mantenere l'equilibrio ambientale e le condizioni dell'ecosistema. Abbiamo un serbatoio sotterraneo molto prezioso.

A proposito della desalinizzazione, ci sono delle situazioni in cui è imprescindibile - penso alle isole, dove non si riesce a fare diversamente - ma deve essere una soluzione del tutto eccezionale. Il residuo della desalinizzazione, la famosa salamoia, non è semplicemente sale - per cui basta ributtarlo in mare, tanto si diluisce - ma, per consentire al macchinario della desalinizzazione di funzionare correttamente, occorrono degli additivi chimici. Questi additivi chimici li butteremo in mare e tra qualche anno ci troveremo ad avere un problema diverso. Quindi, ove possibile, bisogna evitarla; se è indispensabile, evidentemente si può fare.

L'importante per riuscire a gestire quel percorso dall'acqua sotterranea all'utilizzo dell'acqua di superficie, quando in sovrabbondanza, è conoscere i dati: dobbiamo conoscere dove sono collocate le nostre riserve, che caratteristiche hanno e come sono distribuite su tutto il territorio. C'è il progetto Carg, la famosa cartografia geologica geotematica che il Governo Conte aveva finanziato in modo importante, riesumandola da anni di abbandono e su cui questo Governo, viceversa, ha dato un contentino. Se vogliamo avere una fotografia dinamica di quel che abbiamo sotto questo nostro patrimonio, dobbiamo assolutamente investire in questo progetto, al fine di poter gestire le dinamiche in modo consapevole.

Poi, è importante prevedere una premialità per le opere di ricarica degli acquiferi e incentivi per chi fa funzionare i pozzi per il prelievo dell'acqua con un sistema di energia rinnovabile (fotovoltaico), a cui si può associare la batteria come accumulo o eventualmente un serbatoio d'acqua *a latere*. Queste opere dovrebbero essere premiate.

Le vasche agricole non devono essere cementificate, ma questo mi sembra che sia stato già sottolineato.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Sironi.

SIRONI (M5S). Occorre preservare la permeabilità del suolo perché, finché avremo una lastra di cemento, l'acqua che cade in abbondanza non potrà fare altro che scivolare su essa. Oltre a perdere della preziosa acqua, che finisce diretta in mare dopo aver travolto l'abitato, abbiamo i danni alle persone. Quindi, attenzione a come si costruisce. Mi fa specie che il Governatore della Liguria,

qualche giorno fa, abbia deciso che in deroga si può costruire nelle zone alluvionali di medio e basso pericolo. È veramente una mossa con un tempismo che lascia alquanto stupefatti.

Occorre cercare di depermeabilizzare i suoli e ricorrere al sistema idrico duale e, quindi recuperare le acque le acque piovane da utilizzare anche nelle abitazioni; perché è abbastanza assurdo far funzionare il wc utilizzando acqua potabile. Posso, viceversa, utilizzare l'acqua piovana risparmiando in bolletta, ma anche soprattutto risparmiando in acqua. Serve quindi uno sforzo nei confronti di una politica di analisi, di studio e di azioni nel rispetto della natura e dell'ecosistema. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bizzotto. Ne ha facoltà.

BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*). Onorevoli senatori, il decreto siccità che stiamo esaminando è un provvedimento innovativo e lungimirante, che il Governo di centrodestra ha deciso di adottare per contrastare l'emergenza idrica e climatica e per potenziare le infrastrutture idriche del nostro Paese.

Nel corso delle passate legislature ci sono stati molti tentativi - per la verità poco riusciti nonostante le buone intenzioni - di affrontare il problema in tutta la sua gravità. Proprio per questo motivo è importante sottolineare l'approccio nuovo e diverso rispetto al passato di questo decreto, che punta a mettere in campo interventi urgenti che riguardano non soltanto gli aspetti economici e tecnici, ma anche e soprattutto gli aspetti burocratici della questione, che in un Paese come l'Italia sono di una fondamentale importanza, dato che la burocrazia rischia di rendere inefficaci anche le migliori delle leggi.

Entrando nel dettaglio del provvedimento, vengono introdotte misure specifiche che hanno l'obiettivo di ridurre la dispersione di risorse idriche e di aumentare la resilienza idrica di fronte ai cambiamenti climatici che stiamo vivendo. Sono misure indispensabili e non più rinviabili per un Paese come il nostro, che ogni anno perde l'89 per cento dell'acqua piovana. Tali numeri sono drammaticamente eloquenti e dimostrano come il nostro Paese abbia un bisogno enorme di interventi per la manutenzione e la creazione di una rete di piccoli invasi diffusi su tutto il territorio nazionale, allo scopo di conservare l'acqua e distribuirla quando necessario ai cittadini, all'agricoltura e all'industria.

In estrema sintesi, il decreto-legge prevede l'introduzione di un regime che semplifica le procedure per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture idriche che richiama il modello del PNRR; l'aumento dei volumi utili degli invasi; la possibilità di realizzare liberamente le vasche di raccolta delle acque piovane per uso agricolo entro un volume massimo stabilito; il riutilizzo delle acque reflue depurate per uso irriguo; l'introduzione di importanti semplificazioni burocratiche per la realizzazione degli impianti di desalinizzazione. A tal proposito, per quanto riguarda la problematica relativa alla risalita del cuneo salino, mi preme ricordare l'ordine del giorno che ho presentato e che è stato approvato in Commissione, che impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie per realizzare la diga antintrusione salina sul fiume Brenta nel Comune di Chioggia: un'opera di importanza fondamentale che va realizzata il prima possibile, come ci ha giustamente chiesto il sindaco di Chioggia in occasione dell'incontro che abbiamo avuto con i vertici del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Tornando al merito del decreto-legge, le nuove misure troveranno immediata attuazione grazie a un nuovo sistema di *governance* più snello e più veloce, che prevede l'istituzione della famosa cabina di regia presieduta da Matteo Salvini, che ha il compito di effettuare la ricognizione puntuale delle opere da realizzare per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, con la possibilità di attivare procedure speciali per superare ritardi e criticità. Si prevede inoltre la nomina del commissario straordinario per l'emergenza idrica, che resterà in carica per tutto il 2023 e potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024; commissario che il Governo ha individuato nella persona di Nicola Dall'Acqua, a cui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. (*Applausi*). Il commissario realizzerà in via d'urgenza gli interventi indicati dalla cabina di regia e svolgerà altre importanti funzioni, tra le quali è opportuno ricordare: la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi; la verifica e il coordinamento dell'adozione, da parte delle Regioni, delle misure previste per eliminare gli sprechi e razionalizzare i consumi; il monitoraggio dell'*iter* autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi finalizzati alle opere di sghiaimento e sfangamento; l'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi; la ricognizione degli

invasi temporaneamente fuori servizio che potranno essere finanziati con risorse del fondo per il miglioramento della sicurezza e della gestione degli invasivi.

Con il decreto-legge siccità il Governo di centrodestra ha agito con tempestività, lungimiranza e concretezza, dimostrando ancora una volta capacità di decisione e di intervento. L'Italia ha bisogno di cantieri e di opere pubbliche; ha bisogno di efficienza e di modernità; ha bisogno della politica dei sì, che metta fine alla politica dei no della sinistra che hanno paralizzato il nostro Paese per troppi anni. Ha bisogno di tagliare la burocrazia, di semplificare, di progettare le infrastrutture che servono al nostro Paese proprio come sta facendo il ministro Salvini. Questo è ciò che chiedono gli italiani e questo è ciò che il Governo del centrodestra realizzerà, con buona pace delle chiacchiere della sinistra. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Floridia Aurora. Ne ha facoltà.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, è vero che non si può fare tutto in sette mesi e mezzo, come sento ripetere dalla maggioranza dentro e fuori da questa Aula. È altrettanto vero, tuttavia, che in sette mesi e mezzo di legislatura di un Governo esso può e deve gettare le basi del lavoro che intende portare avanti costruendone le fondamenta. Le basi concrete per affrontare in modo strutturale l'emergenza climatica che sta investendo l'Italia questo Governo non le ha poste; tanto meno ha messo in cima alla propria agenda politica il contrasto agli effetti del cambiamento climatico. Non ce n'è infatti traccia nei provvedimenti che sono stati affrontati e approvati in quasi sette mesi e mezzo: nessun approccio a una legge quadro sul clima, tantomeno a un piano di contrasto al dissesto idrogeologico; nessuna legge sul contenimento del consumo di suolo o sul potenziamento delle fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili.

Il Governo ha invece sostenuto dall'inizio con orgoglio e convinzione delle misure che vanno nella direzione opposta, ignorando di fatto il surriscaldamento del pianeta, le cui conseguenze stanno purtroppo colpendo anche il nostro Paese. Cito qui solo il provvedimento che rilancia la produzione di gas naturale attraverso il via libera alle nuove trivellazioni nel mare Adriatico e il piano Mattei.

Il provvedimento che ci apprestiamo a votare oggi, recante disposizioni urgenti per il contrasto alla scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, oltre che essere stato presentato in notevole ritardo rispetto agli appelli giunti da diverse Regioni e dai soggetti osservatori, rappresenta l'ennesimo decreto che interviene purtroppo di nuovo in un'ottica emergenziale su un problema che invece è strutturale e cronico nel nostro Paese. Il nostro Paese ha bisogno più che mai di un nuovo approccio mentale a tutti i livelli amministrativi e gestionali; un approccio che preveda a monte tutte quelle misure di prevenzione e manutenzione necessarie per mettere in sicurezza l'Italia a breve, medio e lungo termine. L'alluvione in Emilia-Romagna, una delle Regioni traino dell'economia italiana, ne è l'ennesima, tristissima dimostrazione: è utopico pensare che si possa andare avanti come si è sempre fatto.

Mi sembra quindi ormai veramente banale dover richiamare ancora una volta il monito lanciato dagli scienziati dell'IPCC, il *panel* intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite con l'ultimo rapporto pubblicato a fine marzo 2023 sul surriscaldamento globale, che indica chiaramente che dobbiamo intervenire immediatamente per fronteggiare l'emergenza climatica. È triste constatare che, invece di concentrarsi sul raggiungimento di questo obiettivo, il Governo continua a chiedere deroghe agli impegni assunti nelle varie sedi internazionali.

Come emerso chiaramente anche durante le numerose audizioni su questo disegno di legge, è l'aumento della temperatura media globale di 1,1 gradi centigradi rispetto all'era preindustriale che sta causando quegli effetti disastrosi a livello globale nel nostro Paese, conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti e stanno colpendo ormai tutte le Regioni e stanno costando purtroppo anche la vita a numerose persone. Pensiamo solo agli ultimi eventi in Emilia-Romagna, a Ischia e nelle Marche, inaccettabili nel 2023, che stanno inoltre mettendo in ginocchio l'economia di interi territori.

L'aumento di ondate di calore, di siccità e inondazioni sono le facce della stessa medaglia: è stato detto già più volte in questa occasione. Gli eventi meteorologici estremi sono sempre più frequenti: se ne contano già 70 dall'inizio dell'anno. Si stanno verificando simultaneamente, causando impatti ambientali, sociali, economici sempre più difficili da gestire. Un fatto è certo e lo ribadisco: non si

possono più affrontare e risolvere con vecchi modelli gestionali. I fenomeni siccitosi, i disastri dell'alluvione in corso, la crisi idrica in un'Italia che dispone di una rete che perde un miliardo di metri cubi di acqua potabile all'anno, così come lo spreco delle acque piovane, sono solo alcuni aspetti di un tema che va approcciato in modo sistemico, strutturale e anche culturale.

Vanno affrontate le cause, adottate soluzioni innovative; non ci si può più limitare a rincorrerne i sintomi con risposte emergenziali, se non altro per i costi economici ormai insostenibili che si devono periodicamente sostenere per la ricostruzione di quanto distrutto dagli eventi climatici estremi. Si deve riconoscere finalmente che siccità e alluvioni sono problemi che mostrano molte connessioni e la cui gestione va definita in modo integrato. Le soluzioni proposte dal decreto-legge in discussione non tengono conto di queste considerazioni e purtroppo fungono di nuovo da cerotto rispetto a un'emorragia in atto; non sono soluzioni lungimiranti e risolutive.

Cito in sintesi solo alcune delle principali criticità che noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo evidenziato. L'approccio commissariale con una cabina di regia non prevede un comitato scientifico in pianta stabile. A questo proposito, ricordiamo che il Regolamento UE n. 1119 del 2021 (normativa europea sul clima) prevede l'istituzione di un comitato consultivo scientifico sui cambiamenti climatici. L'averlo escluso evidenzia un *modus operandi* carente di visione lungimirante e di conoscenza scientifica innovativa, basilare per un'efficiente gestione della siccità e, più in generale, della crisi climatica in atto.

Nella stessa cabina di regia non sono previsti in modalità definitiva e continuativa nemmeno gli enti territoriali preposti alla gestione della risorsa idrica, le autorità e gli istituti scientifici centrali e locali, che nelle audizioni hanno chiesto esplicitamente un coinvolgimento attivo e costante: una richiesta logica e fondamentale. Questo causerà seri cortocircuiti a livello locale e forti rallentamenti nell'applicazione del disegno di legge. Riteniamo infatti preoccupante delegittimare gli enti territoriali interessati e le strutture tecniche locali. E non c'è alcuna ragione che possa motivare la mancanza di coraggio nell'adottare un approccio inclusivo e partecipativo dal basso, che parta dai territori. È un vero controsenso, se si pensa alle mire autonomistiche di parte di questo Governo.

È inoltre inspiegabile il motivo per cui si è sordi di fronte alle sacrosante richieste dei territori che chiedono il potenziamento, la formazione e la riqualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni, anche locali, per dare man forte nel sostenere, monitorare e avviare un'azione sostenibile, inclusiva, condivisa e partecipata. Il metodo del "prima conoscere, poi discutere e poi deliberare" è fondamentale per avere a disposizione dati che permettano di gestire la complessità della siccità e fornire soluzioni operative pertinenti ed efficaci.

Inoltre, il programma delle misure della cabina di regia non è stato collegato al rispetto dei tempi e alle modalità di attuazione dei progetti del PNRR. Questo provvedimento poteva veramente essere una costruttiva e sana occasione per rinegoziare un piano che, in termini di preziose risorse economiche, il nostro Paese non ha mai visto. Riteniamo preoccupante che non siano stati presi in considerazione, alla luce anche dei dati divulgati in questi giorni dalla Corte dei conti sull'utilizzo inesistente delle risorse finanziarie destinate alla transizione ecologica, 2,2 milioni di euro; Corte dei conti alla quale il Governo adesso vuole porre un bavaglio: un fatto altrettanto preoccupante.

Nel decreto-legge non si accenna né tanto meno si punta sull'efficiente gestione ordinaria della risorsa idrica e soprattutto alla corretta applicazione della direttiva quadro acque 2000/60/CE e della direttiva alluvioni 2007/60/CE (solo per citare le due principali). È grave non prevedere la manutenzione delle reti di distribuzione delle acque a qualsiasi uso e non adoperarsi anche per la loro digitalizzazione, e ridurre ad esempio le perdite di acqua potabile che, in Italia, arrivano fino al 45 per cento.

Il decreto-legge in discussione è privo di una seria promozione di metodi e di tecniche di risparmio idrico nel settore industriale, terziario, agricolo e anche domestico. Ricordo che siamo il Paese che in Europa spreca più acqua e che investe meno sull'infrastruttura idrica.

Altrettanto grave è l'approccio teso a eliminare, invece che a potenziare, la procedura di valutazione di impatto ambientale. In questo modo si segue una logica contorta, ma che noi tutti ben conosciamo, dai Comuni più piccoli a quelli più grandi. La convinzione diffusa è che, per fare presto, si devono bypassare procedure importanti per un territorio fragile come l'Italia, creando una giungla di eccezioni

su eccezioni. Si pensa di semplificare e velocizzare, mentre invece si complica tutto ancora di più, compromettendo la realizzazione e la buona riuscita delle opere, allungandone paradossalmente i tempi. La logica dell'eccezionalità ha bloccato l'Italia, è deleteria e controproducente nei fatti e nei danni economici, sociali e ambientali che si generano nel lungo periodo.

Deleterio e del tutto inadeguato risulta un altro vizio italiano, quello di applicare deroghe su deroghe, che impattano su procedimenti e creano le basi per le scappatoie che di fatto danneggiano quel territorio e quell'ambiente che si devono poi andare a mettere in sicurezza quando il danno ormai è fatto. La logica della scorciatoia e il sistematico ricorso all'istituto della deroga sono il vero problema in Italia, e non la soluzione. Purtroppo anche in questo decreto vi si ricorre ancora. Fare le cose bene da subito, per mettere veramente in sicurezza il territorio: a quando questa logica?

Eccoci ad avere un decreto d'urgenza che non lavora sull'urgenza, mancando di proporre per esempio soluzioni efficaci nell'immediato, come il potenziamento della manutenzione e l'ammodernamento delle infrastrutture idriche già esistenti. Inserisce invece nuove opere, la cui necessità e l'effettivo beneficio economico-ambientale sono tutti da valutare, con il rischio reale di utilizzare progetti da anni dimenticati nel cassetto, con il mondo fuori che è cambiato e ignorando il problema di fondo, che va affrontato subito: la crisi climatica. L'ho detto qualche giorno fa al ministro del turismo Santanchè, lo dico anche qui e lo ripeterò spesso: alla base della programmazione e valutazione di ogni singolo provvedimento legislativo va posto anche l'obiettivo della riduzione delle emissioni di CO2 e degli altri gas climalteranti e della sostenibilità.

Abbiamo aspettato tanto per visionare questo decreto. Siamo alle porte dell'estate, in un'Italia preda di alluvioni e siccità. Il risultato è deludente, dispiace prenderne atto. Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra rinnoviamo l'appello al Governo di mettere in cima all'agenda politica il contrasto alla crisi climatica: mettete in sicurezza l'Italia e le persone che vi abitano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ternullo. Ne ha facoltà.

[TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*). Presidente, Governo, colleghi, l'alluvione in Emilia-Romagna delle scorse settimane ha dimostrato, in tutta la sua tragicità, quanto sia fondamentale la gestione dell'acqua. Il decreto al nostro esame, che ha preso il nome di decreto siccità, dimostra appunto quanto sia attuale la questione della gestione dell'acqua e degli invasi. Se vi fossero state le ormai famose vasche di espansione, pronte ad accogliere l'acqua di sei mesi caduta in poche ore su quelle terre, spesso da fiumi ricolmi di detriti, probabilmente i danni sarebbero stati inferiori; danni che hanno causato anche quindici vittime, a cui va rivolto il nostro pensiero.

L'acqua è ormai diventato un bene molto raro e, quindi, un bene sempre più prezioso; una rarità che va gestita e conservata al meglio nei momenti in cui si presenta in abbondanza, perché dalla gestione dell'acqua dipende certamente il futuro dei nostri territori. Negli ultimi vent'anni sono stati stimati in circa 15 miliardi solo i danni al comparto agricolo. I più colpiti dalla siccità sono purtroppo il Nord Italia e il bacino del Po, che rappresentano oltre il 40 per cento del PIL e il 45 per cento della produzione agricola. Su scala nazionale, oltre l'85 per cento del *made in Italy*, per un valore di 450 miliardi, dipende dalla disponibilità di acqua. Ma anche nel Mezzogiorno, che ha patito la siccità negli ultimi anni, si sono contati centinaia di milioni di danni.

Il decreto affronta il tema della scarsità della risorsa idrica e del suo ottimale utilizzo, posto che - come sappiamo - oltre il 40 per cento dell'acqua inserita negli acquedotti si perde strada facendo. Non è più accettabile che, di fronte a una risorsa che diventa sempre più rara e preziosa, una parte di questa venga dispersa a causa di infrastrutture idriche invecchiate oppure fatiscenti. Questo decreto si presenta proprio e si muove nel senso di ripartire dal tema degli invasi e delle infrastrutture idriche, per la realizzazione dei quali sono previste semplificazioni delle procedure di progettazione e realizzazione.

Si prevede anche che aumenti il volume degli invasi, proprio per contenere più acqua. Viene consentito agli agricoltori di realizzare in edilizia libera nuove vasche di raccolta delle acque piovane. Va apprezzata questa semplificazione, posto che ogni azienda agricola potrà realizzare riserve di acqua a cui attingere nei momenti di bisogno. Molto importante è anche l'implementazione del riutilizzo delle acque reflue depurate, affinché siano utilizzate per l'irrigazione.

Appaiono rilevanti le norme che semplificano gli *iter* per la realizzazione degli impianti di desalinizzazione. Vivendo in un'isola, conosco bene il tema di quegli impianti, che ovviamente riguardano in misura maggiore le tante piccole isole della Sicilia. Sono convinta che impianti dissalatori, se posti lungo i 1.500 chilometri di costa siciliana, potranno certamente essere realizzati con maggiore semplicità e minori oneri. È giusto ricordare che la percentuale di acqua persa durante il proprio tragitto nelle condutture in Sicilia supera il 50 per cento, rispetto al 42 per cento della media italiana. Ovviamente nel decreto si affronta anche il tema principale, che è quello di un coordinamento nazionale di tutti gli interventi in tema di infrastrutture idriche.

La cabina di regia che viene ora istituita presso la Presidenza del Consiglio ha proprio il compito di realizzare una ricognizione di tutte le opere e gli interventi da realizzare. Bisogna, quindi, superare i ritardi. È necessario farlo in modo collegato, per ultimare ed efficientare quelle infrastrutture non completate oppure per realizzarne delle nuove. È prevista anche la nomina di un commissario nazionale e di singoli commissari *ad acta* per superare le criticità. Il tema fondamentale è proprio quello di razionalizzare i consumi, eliminare ogni tipo di spreco dell'acqua ed evitare, nel contempo, i danni all'agricoltura.

Vorrei ricordare che Forza Italia già nella passata legislatura aveva elaborato un apposito piano strategico per affrontare il tema del contrasto alla siccità; un piano che conteneva idee in larga parte accolte dal decreto al nostro esame, che prevede anche un ottimale utilizzo delle risorse tecnologiche per monitorare l'utilizzo dell'acqua. Vi è l'idea di utilizzare al meglio i fondi europei per finanziare gli investimenti infrastrutturali e per garantire la competitività delle nostre imprese agricole nel lungo periodo: un'idea che potrà essere realizzata attraverso le risorse economiche del PNRR.

Questa è la risposta a quella che sembra una tropicalizzazione del territorio italiano, che registra eventi meteorologici violenti e sbalzi termici significativi; una sorta di cambio di meridiano che, ad esempio, in Sicilia ha consentito la piantumazione di varietà arboree e piante da frutta che prima erano presenti solo in Sud America. Questo decreto, quindi, prende atto dei mutamenti climatici.

Tra gli emendamenti accolti in Commissione ve ne è proprio uno di Forza Italia che prevede l'utilizzo di specie arboree che si adattino alle nuove temperature e ai nuovi terreni. Insomma, un grande lavoro viene messo in campo da questo decreto, che affronta il tema di come i cambiamenti climatici incidano sulle nostre stagioni e sulla nostra produzione, prevedendo strumenti concreti.

Va apprezzato, quindi, il lavoro del ministro Salvini e dei nostri relatori, per averci consegnato un testo concreto, cui va il sostegno convinto di Forza Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Naturale. Ne ha facoltà.

NATURALE (*M5S*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, gentili colleghi, siccità, alluvione, disseccamento, allagamento sembrano termini contrari e in effetti lo sono, secondo le accezioni comuni. Se, però, li leggiamo pensando a quanto accade oggi nel nostro tempo, è facile rendersi conto che queste parole fanno capo a un unico drammatico fenomeno, quello dell'emergenza climatica, effetto della selvaggia antropizzazione della natura.

Rispetto all'era preindustriale il nostro pianeta si è surriscaldato di più di un grado, con impatti disastrosi ormai evidenti. L'Italia vive simultaneamente eventi meteorologici estremi e opposti, che vanno dalle violente ondate di calore al disseccamento fino alle inondazioni, come sappiamo bene. E parliamo non più di avvisaglie o di anomalie di poco conto, ma degli effetti devastanti e irreversibili sull'intero globo.

Intervenire sulle emergenze è doveroso, ma è fondamentale prima di tutto agire in maniera strutturale, prevenendo questi eventi disastrosi ed evitando che portino al collasso intere regioni e popolazioni. Noi del MoVimento 5 Stelle a questa impostazione abbiamo tenuto fede nell'esaminare e tentare di migliorare il provvedimento che stiamo discutendo oggi in Aula.

Con riguardo all'articolo 1, abbiamo provato a dare un ulteriore e fondamentale indirizzo operativo alla cabina di regia per la crisi idrica, organo collegiale di stampo governativo che - secondo la nostra visione - dovrebbe individuare innanzitutto quelli che sembrano insormontabili ostacoli alla riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche.

È indispensabile raggiungere soglie di perdita inferiore al 25 per cento. Ora siamo al 36,2 per cento: un

miliardo di metri cubi l'anno di acqua potabile va perso in queste condutture fatiscenti.

Sempre per la cabina di regia abbiamo ritenuto fondamentale assicurare una visione, insieme coerente ed omogenea, prevedendo che possa avvalersi di sistemi informativi interoperabili e aperti, con dati uguali per tutti e di qualità comparabile.

Abbiamo ritenuto importante che il commissario straordinario consideri e metta in campo forme di coinvolgimento attivo della cittadinanza, delle associazioni e degli enti interessati su temi ad impatto ambientale, di igiene, di salute pubblica e di sicurezza alimentare. Questo per garantire la massima partecipazione, evitando che decisioni, spesso particolarmente impattanti, possano letteralmente cadere come tegole all'improvviso sulla testa dei cittadini.

Sempre sulla linea della condivisione è un altro nostro emendamento, quello relativo alla diffusione pubblica di tutti i dati, anche quelli relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa idrica nel distretto idrografico di riferimento, a cura dell'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi pubblici.

La regolazione degli invasi deve avvenire inoltre previa stima del bilancio idrico nelle sezioni di riferimento; ciò anche al fine di evitare procedure di infrazione per il mancato rispetto del rilascio dei deflussi ecologici e del mancato monitoraggio quantitativo dei corpi idrici.

Ogni intervento poi non può prescindere dal rispetto delle norme di tutela paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico, dell'assetto idrogeologico nonché di tutela della salute e della pubblica incolumità. Altrimenti non si fa altro che alimentare un sistema di disastri replicanti, ognuno causa e conseguenza dell'altro.

Inoltre abbiamo tentato di dare al provvedimento una sostanza concreta in termini di risorse attraverso la proposta di stanziamento di fondi per il miglioramento della sicurezza e la gestione degli invasi, l'introduzione di un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della microirrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza, e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basata su criteri tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose.

E ancora sono previsti incentivi per chi investe nella transizione sostenibile e innovativa in agricoltura, contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali. In questo ambito abbiamo sostenuto un emendamento del senatore De Carlo che porta a segno un tema sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle nella passata legislatura, che è quello delle sperimentazioni in campo delle tecniche di evoluzione assistita per favorire soluzioni utili alla resilienza ai cambiamenti climatici nel rispetto della biodiversità.

Particolarmente importante è per noi arrivare ad attuare un piano su scala nazionale per rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e di buone pratiche di prevenzione della gestione fluviale, dunque la piena attuazione delle misure contenute nel piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Si tratta di linee da concretizzare con l'ausilio di strumenti di misurazione per conoscere l'entità dei prelievi, contrastare gli sprechi delle risorse idriche e garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica. Un'altra misura che, se approvata, può contribuire certamente ad affrontare la questione idrica alla radice.

Non abbiamo mancato di ribadire la nostra posizione politica sulla tematica del riuso domestico attraverso la promozione di uno schema operativo per la riduzione dei consumi idrici. L'obiettivo ovviamente è quello di favorire il ricorso sostenibile alle acque non potabili per gli usi compatibili, anche con la promozione di avanzate tecnologie di adattamento, di trattamento e di riuso.

Con riferimento alla realizzazione delle vasche di raccolta delle acque meteoriche è imprescindibile il rispetto di condizioni e modalità tese ad escludere una trasformazione significativa del paesaggio rurale e, nello stesso tempo, a garantire la conservazione degli *habitat* naturali del sito, particolarmente necessari per perseguire la conservazione di numerose specie vegetali e animali.

Quello che vogliamo evitare - lo dico a chiare lettere - sono forme di intervento che, con l'utilizzo di cemento o di altri materiali edilizi intrusivi, non farebbero altro che acuire il già drammatico problema del consumo di suolo. Per il comparto primario, per il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle

acque reflue depurate, abbiamo richiesto un potenziamento dei controlli ambientali e igienico-sanitari, proprio per prevenire i tantissimi potenziali rischi aggiuntivi per le colture e, di conseguenza, per i consumatori. Certamente sappiamo che questi controlli sono previsti, ma la chiave sta nel moltiplicarli, perché altrimenti non ha senso farne una manciata, a campione.

Tra i risultati che siamo riusciti ad ottenere in Commissione, c'è l'emendamento a mia prima firma sul commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI). In aggiunta ai compiti e alle funzioni attribuiti ai commissari già nominati e operativi, restano quindi fermi anche i compiti e le funzioni attribuiti al segretario generale dell'autorità di distretto dell'Appennino meridionale, in qualità di commissario straordinario di governo dell'EIPLI. Parliamo della fase gestoria finale di questo ente soppresso, che si occupava dello sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, nelle more della costituzione e dell'avvio operativo della sostitutiva società a capitale pubblico. Parliamo soprattutto di una necessaria opera di raccordo tra le disposizioni vigenti, che in mancanza avrebbe richiesto un successivo intervento in tal senso.

Avviandomi a concludere, quanto detto dimostra ancora una volta che la nostra azione non si basa sulla polemica, ma sui contenuti: carte alla mano, studio delle problematiche, confronto con i soggetti e gli enti che conoscono e interpretano i fenomeni, sia dal punto di vista scientifico, sia in termini di impatti economici, sociali e umani. Per questo siamo fieri di essere da sempre coerenti, perché l'interesse collettivo è l'unico motore che ci guida, fuori e dentro le Aule parlamentari. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, le attività che si sono svolte nelle Commissioni riunite ambiente, lavori pubblici e industria e agricoltura hanno permesso di raccogliere, attraverso delle utilissime audizioni, svolte proprio sul tema della siccità, una vasta rappresentazione delle urgenze, anche indifferibili, dettate dall'emergenza idrica, fenomeno che ciclicamente colpisce purtroppo ampie aree del nostro Paese. Il coordinamento delle iniziative e delle attività da dedicare alla mitigazione dei danni e il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture, con riduzione delle dispersioni idriche, sono i due criteri guida che hanno motivato la stesura del provvedimento in questione. Inevitabilmente, alla luce della continua e ciclica serie di fenomeni di opposta natura a cui siamo purtroppo esposti, la questione ambientale e del governo del territorio sarà sempre più il tema sul quale la politica sarà chiamata a dare risposte concrete, non illusorie e ovviamente praticabili.

Il cosiddetto decreto siccità si muove appunto in questo solco ed è una iniziativa normativa fortemente voluta dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che attua il pragmatismo con il quale appare ineludibile e necessario intervenire sul tema. Il tempo, nella duplice accezione di riferimento cronologico e meteorologico, purtroppo non ci consente di perseguire alcuna diversa strategia. Ne sia conferma la circostanza per cui lo sviluppo del percorso di conversione in legge è stato drammaticamente funestato dalle notizie e dalle immagini della nuova e opposta vicenda climatica, quella dell'alluvione in Emilia Romagna. È certo che l'istituzione di una cabina di regia e la scelta di nominare un commissario straordinario nazionale determineranno un deciso cambio di indirizzo sul fronte della scelta di interventi non più rinviabili e da tempo attesi.

Dagli anni Novanta in Italia ha dominato un falso ambientalismo, che in nome della difesa della natura, dell'ambiente e degli ecosistemi ha costruito un monopolio sociale e comunicativo con potere di veto, che ha ritardato di anni il pieno progresso e il compimento dello sviluppo di una molteplicità di azioni, in ambiti sociali ed economici.

Essere intervenuti allora, anziché farlo come si è costretti oggi, avrebbe comportato costi finanziari molto più contenuti e forse molte tragedie in meno.

Nell'ambito delle infrastrutture, ad esempio, le azioni ambientaliste del no nel corso degli anni hanno costretto il Paese all'utilizzo di architetture viarie risalenti a tutte le epoche, parcellizzando i territori produttivi, evitando di ammodernare i sistemi di percorrenza da e per le aree interne, determinando quello che è oggi lo spopolamento delle campagne e l'abbandono dei veri sistemi di cura dell'ambiente e anche delle acque. Siccome quella ideologia vedeva e vede nella pratica dello Stato liberale una minaccia e nel sistema di impresa la responsabilità senza appello del degrado ambientale, quel

fanatismo ha costretto poi il Paese all'immobilismo energetico, da cui solo oggi e per via di un'altra emergenza stiamo cercando di uscire, dopo aver subito gli effetti inflazionistici derivanti dalla non autosufficienza nazionale e dalla dipendenza di una disarticolata strategia dell'energia.

Dagli anni Novanta una distorta visione dell'ambientalismo ha indebitato le nostre generazioni con molteplici compromessi al ribasso a causa del no su tutto. Questa cultura è caratterizzata da un radicale atteggiamento moralista e ipocrita, che vede nello sviluppo, nella produzione, nella ricchezza e nella crescita economica il regno del male: una sconsiderata politica verde, dalla vuota demagogia, che ha stimolato negli anni una selva normativa del tutto frammentaria, un'inadeguatezza quest'ultima che ha generato una diffusa illegalità ambientale, soluzione di comodo ed economicamente vantaggiosa purtroppo per alcuni settori della nostra realtà criminale, per opporsi poi al vero ambientalismo, che qui noi oggi invece facciamo, quello legato alla prevenzione e le cui radici sono fissate sul terreno della tradizione delle nostre comunità. Ecco oggi invece arrivare l'evoluzione violenta, quella imbrattatrice, che potremmo chiamare 4.0 del messaggio del cambiamento climatico.

Quella del cambiamento climatico è una teoria che descrive l'efficienza causale di un clima imprevedibile e impazzito in ragione di incidenze prodotte da azioni addebitabili alle attività umane dell'era industriale. Prima di essere propalata come una certezza questa teoria appare anche ottima ragione oggettiva di esclusione da qualunque responsabilità, anche penale, per tutte le inefficienze per le quali alcuni amministratori non ritengono opportuno giustificarsi davanti ai propri cittadini.

No, così cari amici purtroppo non va, e la storia secolare del pianeta, che si vuole naturalmente dimenticare in questo contesto, sulla scia di canalizzazioni mediatiche improntate al sensazionalismo, è purtroppo fatta di periodi climatici che dimostrano la ricorrenza alternata di mutazioni e variazioni anche repentine.

Dispiace che oggi ci sia chi, da un territorio ancora martoriato, ha tempo di innescare la polemica con il Governo, anticipando l'accusa di un possibile calcolo elettorale per la ritenuta improbabile investitura commissariale per la ricostruzione. A modesto parere di questo oratore - se ciò fosse o sarà non lo so - questa potrebbe magari essere una semplice precauzione, visto che in quella amministrazione regionale si era costituito addirittura un assessorato con deleghe alla transizione ecologica, al patto per il clima e anche alla montagna e alle aree interne. Probabilmente quella persona si intende di smottamenti, per ora magari solo elettorali. *(Applausi)*.

Alle indispensabili azioni operative per mitigare la carente pregressa cura nell'esecuzione di opere di contenimento delle acque, crediamo sia oggi necessario affiancare, come fu in passato, una preparazione degli individui, comunità e organizzazioni, quale elemento chiave per fronteggiare i pericoli e ridurre l'impatto sulla popolazione delle catastrofi naturali.

La cura e la conservazione degli elementi infrastrutturali come argini, ponti, dighe e anche il mantenimento delle sorgenti e delle fonti idriche sono azioni dal forte presupposto identitario, che devono coniugarsi con la conoscenza dei comportamenti degli elementi naturali, anche estremi, sotto la cui spinta i corpi idrici di ogni dimensione, quali elementi viventi di un territorio, possono determinare le più varie conseguenze.

Una diversa pianificazione del territorio deve passare da una flessibile gestione delle risorse destinate alla prevenzione e dal loro intelligente impiego. Per essere intelligente deve necessariamente non essere preconditionato, cioè ideologicamente libero da quei preconditionamenti che troppo frequentemente hanno pilotato in maniera del tutto errata le nostre risorse, che non hanno poi prodotto i risultati sperati.

Dobbiamo quindi evitare il ritorno al passato, con il blocco di tutte quelle che possono essere attività preventive, che sono quasi una pena, una sorta di espiazione per aver magari perseguito il benessere civile attraverso il progresso del genere umano. Per noi, per la Lega, l'acqua è un bene identitario che intendiamo preservare, contenere e rendere democratico e accessibile a tutti, contenendolo, come è giusto che sia, durante le manifestazioni - ahimè - funeste che abbiamo conosciuto pochi giorni.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franceschelli. Ne ha facoltà.

[FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP). Signora Presidente, in origine col decreto-legge cosiddetto siccità si

intendeva disporre l'individuazione di misure urgenti di contrasto alla siccità e per il potenziamento delle infrastrutture idriche e di quelle ad esse connesse.

La discussione parlamentare è stata caratterizzata da un'intensa attività da parte di tutte le forze politiche, con spirito di collaborazione, che ha portato all'inserimento nel provvedimento di una serie di nuove e diverse previsioni, talune opportune, altre improprie e molte altre rilevanti, ma purtroppo ritirate per evidente contrasto e indisponibilità degli uffici ad accoglierle. Questo la dice lunga su come si sviluppa l'*iter* legislativo, che fa pari con i ricorsi continui alla decretazione d'urgenza e ai provvedimenti *omnibus*.

Il susseguirsi degli effetti calamitosi sul nostro Paese già richiamati da molti, che vedono la solidarietà di tutti noi verso i cittadini, le imprese e i territori gravemente colpiti, ci deve far addivenire alla considerazione che purtroppo non siamo più in presenza di fatti occasionali, ma di situazioni sistematiche di grave criticità: da inizio anno gli eventi sono già 70, come ha detto la collega Aurora Floridia. Siamo di fronte a una condizione non più definibile come urgente, ma sistematica e perdurante, che impone un intervento infrastrutturale duraturo nel tempo, che vada di pari passo con una normativa necessaria per autorizzare gli interventi. È tuttavia necessario prevedere ingenti risorse di spesa strutturali, che purtroppo nel provvedimento in esame non si palesano come congrue: troppi emendamenti recanti previsioni di spesa significative che avrebbero potuto portare alla soluzione sono stati respinti. Rischiamo pertanto che il provvedimento sia una scatola vuota.

Il primo punto di cui tutti dobbiamo essere consapevoli è prendere atto del cambiamento climatico e dell'esigenza di operare una serie di azioni volte a limitarne gli effetti all'origine e a potenziare le infrastrutture per contenerne gli effetti quando l'evento atmosferico si verifica. Sovente vediamo alternati lunghi periodi di siccità estrema che si succedono a violenti eventi piovosi e possiamo dire che quando piove le precipitazioni sono troppo intense e violente; per questo sussiste l'esigenza di aumentare la capacità di immagazzinare l'acqua e di contenerla nei suoi effetti. Negli interventi che mi hanno preceduto ho sentito parlare di misure che favoriscono la sistemazione dei sedimenti, ma in questo contesto le considero insufficienti: non si prevede, infatti, una disciplina chiara e semplice che, nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità animale e vegetale, consenta di aumentare e ripristinare la portata degli invasi esistenti di ogni dimensione, che negli anni si sono riempiti di terre e rocce portate dalle piene e dai terreni adiacenti (le cosiddette terre e rocce di scavo); non si prevede una disciplina chiara e semplice che, nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità animale e vegetale, consenta di mantenere l'alveo ed aumentare la portata sui fossati, riportandola alle esigenze della mutata condizione climatica, con l'effetto che se ne aumenterebbe la portata a fronte degli eventi estremi e avrebbero anche il valore di casse di espansione.

Queste misure avrebbero l'effetto di ripristinare gli invasi e i corsi esistenti, che oggi, in taluni contesti, hanno perso la capacità di accumulo originaria e che pregiudicano anche gravemente il deflusso delle acque. A mio avviso, prima ancora di lavorare a nuove opere, che in alcuni contesti sono anche necessarie, si dovrebbe lavorare sulla manutenzione di quelle esistenti; ciò ne favorirebbe anche le tempistiche di attuazione, che sarebbero più brevi, nelle more della realizzazione delle nuove opere, e nel medio e breve termine consentirebbe di aumentare la portata di ricezione, di espansione, di accumulo e di rallentare anche il deflusso delle acque.

Aggiungo un breve accenno alla misura che consente la realizzazione in forma semplificata dei cosiddetti invasi di portata sui 50 metri cubi, o vasche. Chi si intende di agricoltura non me ne voglia, ma queste vasche non sono in grado di soddisfare nemmeno le esigenze agricole di una piccola azienda produttiva, in quanto - lo dico con ironia - assomigliano molto di più a una piscina o a un laghetto di cortile, non danno risposte concrete. (*Applausi*).

Ha ragione la senatrice Bizzotto quando parla dell'esigenza di avere una rete diffusa di laghetti collinari, è un'idea che condivido e che ho sempre sostenuto in Commissione, come fanno, fra gli altri, i senatori Bergesio e Martella, ma molto spesso in Commissione sentiamo dire dai Ministeri che su questi laghetti possono essere apposti i pannelli fotovoltaici. Ebbene, su questo tema credo che la competenza decisionale non possa essere rimessa al legislatore nazionale, ma debba essere demandata per delega ai territori e ciò in ragione delle loro peculiarità e della collocazione geografica, in

considerazione del fatto che detti invasi costituiscono opere essenziali per il contrasto agli incendi boschivi nelle aree interne. Molte aree sono distanti dal mare o dai grandi invasi e l'unico luogo di attingimento per i mezzi della Protezione civile sono questi laghetti, lo dico anche per esperienza vissuta, e la Protezione civile ci dice che il tempo di intervento degli elicotteri non può superare i tre minuti, pena la perdita di efficacia dell'intervento stesso, per cui la rete di laghetti ha funzione idrica di approvvigionamento e di contenimento, ma anche antincendio, perché il tema degli incendi va di pari passo con il tema della siccità. I lunghi periodi di siccità generano anche delle gravissime criticità da questo punto di vista e quando si mettono a punto i provvedimenti è necessario che si abbia una visione a 360 gradi degli effetti che si producono sulla materia cui si vuol dare disciplina e norma. Per questo dico che il provvedimento rischia di essere - e per me lo è - intangibile nelle sue applicazioni e non rispondente alle finalità originarie di contrasto alla siccità e di infrastrutturazione del Paese a fronte di un'esigenza ormai contingente.

Il provvedimento è parimenti un atto intangibile rispetto al tema delle aree interne e delle aree montane. Preme molto la tematica delle aree interne e delle aree montane, che troppo spesso sono abbandonate a sé stesse, con pochi servizi - esistenti e programmati - che vengono messi in discussione da parte del Governo. Oggi è di attualità il tema del dimensionamento scolastico, dei servizi sanitari con la sanità territoriale messa in discussione, del mancato rifinanziamento dei trasporti. Qualcuno si domanderà cosa c'entrano questi servizi con le aree interne. C'entrano, e c'entrano anche con la siccità, perché se nelle aree interne non si danno i servizi, le aree interne si spopolano e le calamità si combattono dal basso. *(Applausi)*. La prima esigenza è la custodia del territorio a monte, perché l'acqua da monte va a valle e non è in ballo solo il diritto alla dignità di viverci. In questo senso va anche un provvedimento caro al relatore Bergesio sulla custodia del territorio da parte dell'agricoltore, che noi appoggeremo. Ci devono essere altrettante misure di salvaguardia per le aree interne, perché è dalla custodia di quelle aree che possiamo arginare taluni fenomeni gravi. *(Applausi)*. Queste politiche oggi non le scorgiamo. Guardare solo alla parte finale del problema non aiuta a risolverlo, ma ci consegna il senso dell'approssimazione che non può e non deve regnare in questi consessi, tanto più quando si tratta di un tema essenziale come quello attuale.

Accogliamo l'emendamento sulla ricerca varietale. Lo abbiamo votato perché riteniamo che la sperimentazione in campo di piante idroresistenti che riducano il fabbisogno di acqua e siano meglio resistenti allo *stress* idrico sia una ricerca da compiere senza limiti e con il massimo dello sforzo, sempre nel rispetto delle piante autoctone, della biodiversità produttiva e della nostra storia. Questo lo dico perché questa ricerca sia finanziata di concerto con gli istituti di ricerca di eccellenza che vi sono in Italia, con i consorzi di prodotto e non solo. Da questa sfida, infatti, passa la futura competitività delle nostre imprese e la capacità di poter coltivare le produzioni a fronte del cambiamento climatico, che è evidente. *(Applausi)*.

Concludo dicendo che la gravità della situazione climatica in atto e la realtà ci impongono di elaborare atti concreti e non simbolici, con la consapevolezza che dal nostro lavoro dipende la vita di molte persone e imprese. Purtroppo, questo atto non raggiunge l'obiettivo originario per cui la norma era stata elaborata e proposta ed alla cui discussione abbiamo partecipato con pieno spirito di collaborazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sigismondi. Ne ha facoltà.

SIGISMONDI *(Fdi)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, ho appena sentito parlare di scatole vuote, ma mi preme ricordare che l'unica scatola vuota è quella che ha trovato il centrodestra su questo argomento dopo undici anni di Governo del centrosinistra. Il Governo Meloni, dall'inizio della legislatura, si è contraddistinto per una particolare concretezza nell'affrontare con determinazione i grandi temi che caratterizzano la nostra Nazione. Lo ha fatto con il caro energia, con la ricostruzione delle aree colpite dal sisma (il ministro Musumeci ha appena preannunciato che è in arrivo anche un apposito decreto sulle calamità, per dare tempi certi e regole uniformi per la ricostruzione), sul problema del lavoro e anche sulle criticità idriche del nostro Paese.

Il destino ha voluto che, mentre in Commissione approdava il decreto-legge siccità, l'Italia venisse colpita da una delle più grandi alluvioni degli ultimi anni. Consentitemi di esprimere ancora una volta

la mia solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dall'alluvione e soprattutto la mia vicinanza alle famiglie delle vittime, così come un sincero ringraziamento va a tutti gli uomini e alle donne che in questi giorni stanno dando vita a una fantastica macchina della solidarietà per aiutare le popolazioni coinvolte.

Anche su questo tema il Governo è intervenuto con determinazione e rapidità, stanziando importanti risorse finanziarie per dare subito delle risposte fattive e concrete.

Alluvione e siccità purtroppo non sono due argomenti contrastanti: come hanno affermato alcuni dei senatori che mi hanno preceduto, sono due facce della stessa medaglia che ci dà la misura degli effetti dei mutamenti climatici. Ci si troverà sempre più di frequente di fronte a precipitazioni meteorologiche di grande portata concentrate in un breve periodo, che si alterneranno a lunghi periodi di penuria idrica. È stato più volte evidenziato anche durante il dibattito di quest'oggi come fenomeni di pioggia torrenziale per vari motivi non attenuino il fenomeno della siccità, anche a causa della mancanza di adeguati sistemi di accumulo. Questo è un dato che non mi sorprende, perché la nostra Nazione sconta purtroppo ritardi infrastrutturali cronici.

Viviamo in una Nazione in cui è difficile fare opere pubbliche, spesso a causa dell'approccio ideologico di una parte politica; un approccio che si è evidenziato anche pochi giorni fa in Senato, quando le forze di opposizione hanno presentato una pregiudiziale di costituzionalità sui motivi d'urgenza del decreto-legge sul Ponte sullo Stretto di Messina. Siamo al paradosso: è un collegamento strategico per l'Italia che andava fatto già da decenni, ma alcune forze politiche si interrogano ancora oggi se l'opera sia urgente o meno. Mi domando quale sia la soluzione innovativa per il centrosinistra: forse quella di bloccare tutte le opere di questo Paese.

In Italia paghiamo lungaggini burocratiche, scarsa programmazione, incapacità di reperire adeguate risorse finanziarie. Spesso progettazioni di grandi opere sono parzialmente finanziate, e non parlo delle realizzazioni, ma delle progettazioni, senza le quali le opere non vedranno mai la luce. Altre volte, le stesse opere sono soggette a più forme di finanziamento, con tempistiche di attuazione e di rendicontazione diverse che complicano ulteriormente l'*iter* realizzativo. In Italia abbiamo spesso conflittualità tra i vari livelli istituzionali. Molte volte abbiamo a che fare con l'opposizione di realtà territoriali, che ritardano o bloccano le opere.

In questo scenario si pone l'argomento di oggi. Il decreto di cui discutiamo ha il pregio di affrontare in maniera organica alcuni aspetti: la capacità di programmare le opere, la capacità di far dialogare i vari livelli istituzionali, la condivisione e la risoluzione delle controversie sulle scelte, la semplificazione dei processi amministrativi. Con questo decreto il Governo con forza fa delle scelte per cercare di correggere alcuni problemi della nostra Nazione. Istituisce dunque una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, che ha il compito di promuovere l'adeguamento delle reti idriche, di dare impulso alla realizzazione delle reti, di monitorare la realizzazione delle infrastrutture idriche. Ha il compito di favorire un raccordo tra i vari livelli istituzionali, di compiere una ricognizione nei Ministeri e negli enti delle somme destinate e non spese, di individuare le opere parzialmente finanziate e di verificare il fabbisogno residuale, di indicare infrastrutture idriche che hanno una priorità per la Nazione.

È un decreto, quello che stiamo discutendo, che indica procedure chiare e prevede la possibilità di esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo di un ente territoriale. Così come si occupa di come superare il dissenso, il diniego e l'opposizione sulla realizzazione di un'opera da parte di un ente. Si sta cercando cioè di sbloccare le infrastrutture nella nostra Nazione.

Ruolo centrale è quello del commissario straordinario, che avrà innanzitutto il compito di realizzare gli interventi indicati come priorità dalla cabina di regia. Sarà in capo al commissario il compito di individuare le dighe sulle quali è necessario intervenire con urgenza per la rimozione dei sedimenti accumulati sul fondo, così come il monitoraggio dell'*iter* autorizzativo per lo sghiaimento e sfangamento, al fine di migliorare la capacità di accumulo degli invasi. Il commissario avrà anche il compito di intervenire in caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e adotterà d'urgenza i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale relativa al fenomeno della scarsità idrica.

Un aspetto importante del decreto sarà quello delle semplificazioni amministrative, altro tema di cui spesso si parla e di cui c'è urgente bisogno. Il decreto infatti introduce disposizioni per semplificare le procedure per la realizzazione delle opere idriche e per garantire la sicurezza e la gestione degli invasi. Viene previsto un regime semplificato per le procedure di valutazione di impatto ambientale per interventi di modifica delle dighe esistenti. La velocizzazione dei processi avverrà anche introducendo dei limiti temporali per garantire l'adeguamento delle infrastrutture idriche e il miglioramento delle condizioni di sicurezza e recupero della capacità di invaso.

Come detto, il decreto è particolarmente attento alle semplificazioni. Procedure semplificate infatti sono previste anche per la realizzazione di vasche di accumulo di acque per uso agricolo a sostegno delle imprese agricole, per creare riserve d'acqua a sostegno delle coltivazioni. Tali interventi saranno inclusi nelle attività di edilizia libera, senza alcun titolo abilitativo, con un notevole risparmio di tempo. Procedure semplificate per la gestione di terre e rocce da scavo sono estese anche alle operazioni per la realizzazione degli invasi nelle attività di costruzione, scavo, recupero, ristrutturazione e manutenzione.

È un decreto importante, che si pone come obiettivo quello di intervenire con determinazione sul contrasto alla siccità, introducendo anche l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, per migliorare i processi decisionali. Esprimo dunque soddisfazione per il decreto proposto dal Governo, che ha registrato anche l'apprezzamento di molte associazioni di categoria, espresso durante le audizioni, così come sono soddisfatto dei lavori congiunti delle Commissioni ambiente e agricoltura, che hanno permesso di migliorare il testo. Un ringraziamento dunque ai presidenti Fazzone e De Carlo, ai relatori, ma anche a tutti i colleghi che hanno animato il confronto.

In conclusione, voglio evidenziare, come frutto del buon lavoro in Commissione, l'approvazione dell'emendamento presentato dal presidente De Carlo circa l'autorizzazione alla sperimentazione delle tecniche di evoluzione assistita, le cosiddette TEA, che permetteranno, mediante tecnologie che ricalcano meccanismi naturali, di ottenere piante più resistenti alla siccità, ai cambiamenti ambientali e agli attacchi dei parassiti, limitando dunque l'uso di agrofarmaci. Tale emendamento rappresenta una svolta storica nel mondo agricolo e ha riscosso il plauso e l'approvazione di tutti i Gruppi politici. È un segnale dunque di attenzione al mondo dell'agricoltura, che si unisce al grande lavoro che stanno portando avanti per questo settore il Governo Meloni e il ministro Lollobrigida. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[VERDUCCI](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VERDUCCI](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, voglio ricordare in quest'Aula il nome di Mario De Benedittis, scomparso qualche giorno fa nella sua Porto San Giorgio, all'età di novantasette anni.

Mario mantenne per tutta la sua vita gli occhi di quando era ragazzo, di quando a diciassette anni, nel 1943, dopo l'8 settembre, rifiutò di arruolarsi nelle truppe repubblicane del regime fascista e scelse, invece, di diventare partigiano. Raggiunse i monti Sibillini, quelli che Leopardi chiamava "i monti azzurri", e lì si unì ad un gruppo di giovani patrioti, a Castel Manardo, sopra Amandola. Prese il nome di battaglia di "Nessuno" e con questo nuovo nome attraversò l'inverno durissimo del 1943 e del 1944, ma non fu mai solo. Non furono mai soli i partigiani in quelle contrade: ebbero l'aiuto delle famiglie contadine, che seppero sostenerli e proteggerli. Fu una resistenza civile, diffusa e determinata, senza armi, ma altrettanto combattiva, che tenne viva l'umanità, la dignità e la civiltà di un popolo che il fascismo e il nazismo avevano infangato.

È per questo eroismo che in occasione del 25 aprile, proprio quest'anno, la Presidenza della Repubblica ha voluto conferire alla Provincia di Fermo la Medaglia d'Oro al merito civile per la Resistenza. Mario De Benedittis, il partigiano Nessuno, ogni 25 aprile era in prima fila tra i suoi compagni, nella piazza decorata a festa, il più giovane tra i partigiani del Fermano, ognuno dei quali con il fazzoletto tricolore al collo.

Con quel fazzoletto, innumerevoli volte Mario De Benedittis fu nelle scuole ad incontrare le ragazze e

i ragazzi, le donne e gli uomini di domani, per lasciare in dote a loro e a noi la sua scelta di vita, i valori di fraternità, di uguaglianza e di giustizia sociale, le parole della nostra Costituzione.

Mario, il ragazzo che a diciassette anni non ebbe paura, era l'ultimo partigiano ancora in vita tra quei tanti ragazzi fermi che scelsero di schierarsi e di stare dalla parte giusta della storia, ai quali dobbiamo la libertà, i diritti e la democrazia. Mario se n'è andato, ma non morirà mai: la sua vita è un esempio per tutti noi. (*Applausi*).

[BORGHI Claudio](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Claudio (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, la settimana scorsa si è spenta Maria Giovanna Maglie, una voce libera, una donna che chi l'aveva conosciuta non poteva negare fosse dotata di una personalità che trascinava, al punto da desiderare di starle vicino, nella speranza che condividesse e trasmettesse parte di quanto si sapeva che aveva visto nella sua vita intensa, che l'aveva portata a viaggiare per tutto il mondo e a conoscere persone influenti, che avevano fatto la storia del secolo scorso.

Si stava vicino a Maria Giovanna Maglie come a una sorella maggiore, una madre, che dispensava consigli e saggezza e che era riuscita, tramite la sua conoscenza e la sua vita intensa, a conquistarsi la libertà. Era infatti soprattutto una donna libera. La sua fatica, il suo viaggio e la sua vita così intensa le avevano donato la possibilità di essere libera e indipendente dalle convenzioni e dal conformismo. È per questo che riusciva, in ogni momento, ad assumere anche posizioni molto controverse; era libera, sapeva di non dover dire grazie a nessuno e che, anche andando contro il coro unanime che su certe situazioni periodicamente sembrava formarsi, aveva il diritto di dire quello che le sembrava giusto o sbagliato.

Per questo, dal mio punto di vista, avendo avuto l'onore di averla come amica, era fonte di ispirazione, ricordandomi costantemente di mantenere lo sguardo dritto, senza farsi influenzare da quello che fa la maggioranza, perché non sempre ha ragione e tante volte segue fantasmi; viceversa, devono essere sempre la ragione, la capacità di indagine e la libertà di giudizio a guidare l'attività di un uomo che si occupa delle cose dello Stato e anche di un giornalista o di una saggista.

Per questo sono convinto che in questo momento sarà vicino a tante grandi donne libere del passato, come per esempio Oriana Fallaci.

La ringrazio, Presidente, e invito tutti a dedicare un applauso veramente sentito per questa grande donna. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 31 maggio 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 31 maggio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 19,53*).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rando, Rauti, Renzi, Rojc, Rubbia, Segre, Sisto, Spagnoli e Unterberger.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Spinelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 24 maggio 2023, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione n. 7-00005 sull'istituzione a Milano della sezione distaccata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti (*Doc. XXIV, n. 5*).

Il predetto documento è inviato al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 25 maggio 2023, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i reati ministeriali, previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 25 maggio 2023, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità penale nei confronti del Ministro della giustizia *pro tempore*, Alfonso Bonafede.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Maiorino Alessandra, Castellone Maria Domenica, Bilotti Anna, Pirro Elisa, Lorefice Pietro, Lopreiato Ada, Trevisi Antonio Salvatore, Bevilacqua Dolores, Sironi Elena, Naturale Gisella, Mazzella Orfeo

Introduzione dell'utilizzo di codice identificativo e di videocamere per gli agenti di pubblica sicurezza (735)

(presentato in data 26/05/2023);

senatori Stefani Erika, Potenti Manfredi, Romeo Massimiliano, Bizzotto Mara, Centinaio Gian Marco, Garavaglia Massimo, Bergesio Giorgio Maria, Borghi Claudio, Cantu' Maria Cristina, Minasi Tilde, Murelli Elena, Pirovano Daisy, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Testor Elena, Tosato Paolo
Modifiche agli articoli 61 e 576 del codice penale in materia di aggravanti per lesioni ai danni di agenti in servizio presso istituti di pena (736)

(presentato in data 29/05/2023);

senatori Pirovano Daisy, Bergesio Giorgio Maria, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Testor Elena

Istituzione della Giornata nazionale della Meraviglia (737)

(presentato in data 29/05/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Durnwalder Meinhard

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto (323)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (assegnato in data 26/05/2023);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Stefani Erika ed altri

Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (371)

previ pareri delle Commissioni 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca

scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 26/05/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Valente Valeria

Introduzione dell'articolo 317-ter del codice civile, in materia di provvedimenti riguardo ai figli nei casi di violenza di genere o domestica (91)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 26/05/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Scarpinato Roberto Maria Ferdinando

Modifiche all'articolo 445 del codice di procedura penale in materia di effetti dell'applicazione della pena su richiesta (662)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

(assegnato in data 26/05/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Bizzotto Mara ed altri

Istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana (698)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 26/05/2023);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

sen. Russo Raoul ed altri

Disposizioni per la concessione di promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento (543)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

(assegnato in data 26/05/2023);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Pirondini Luca

Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza (568)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 26/05/2023);

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
sen. Centinaio Gian Marco ed altri

Norme per la tutela e valorizzazione dei locali storici (633)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
(assegnato in data 26/05/2023);

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
sen. Croatti Marco ed altri

Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno dei centri commerciali naturali (644)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 26/05/2023);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
sen. Pucciarelli Stefania ed altri

Disciplina delle attività di tatuaggio, piercing e scarificazione (450)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
(assegnato in data 26/05/2023);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
sen. Silvestroni Marco, Sen. Zullo Ignazio

Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria per le professioni sanitarie di cui alla legge 1º febbraio 2006, n. 43 (648)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
(assegnato in data 26/05/2023);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
sen. Tosato Paolo ed altri

Modificazioni alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, in materia di attività trasfusionali (668)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 26/05/2023);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
sen. Mazzella Orfeo

Disposizioni per la tutela dei lavoratori pubblici e privati che recano una condizione di fragilità e

misure volte a incentivarne il lavoro agile (679)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 26/05/2023).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Durnwalder Meinhard

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e ai testi unici per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (320)

previ pareri delle Commissioni 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 26/05/2023);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Iannone Antonio ed altri

Modifica dell'articolo 27 della Costituzione in materia di responsabilità penale (426)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia

(assegnato in data 26/05/2023);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Cottarelli Carlo ed altri

Misure per la trasparenza dei programmi elettorali dei partiti (550)

previ pareri delle Commissioni 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 26/05/2023);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

sen. La Marca Francesca ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (684)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 26/05/2023);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008 (715)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 26/05/2023);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Garavaglia Massimo

Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale (561)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 26/05/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Mazzella Orfeo

Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di payback dei dispositivi medici (670)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 26/05/2023);

2^a (Giustizia) e 10^a (Sanità e lavoro)

sen. Mancini Paola ed altri

Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità (671)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 26/05/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 26/05/2023 la 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

- sen. Alfieri Alessandro ed altri "Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021" (344)

(presentato in data 17/11/2022)

- sen. Berrino Gianni "Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021" (538)

(presentato in data 02/02/2023)

In data 30/05/2023 le 8^a (Ambiente, lavori pubblici) e 9^a (Industria e agricoltura) hanno presentato il testo degli articoli proposti dalle Commissioni stesse, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (660)

(presentato in data 14/04/2023)

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere del 24 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250:

un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2018, per il progetto proposto dalla Parrocchia Santi Pietro e Oreste in Casavecchia di Pieve Torina - denominato "Recupero funzionale, ripartizione danni sismici, consolidamento e restauro della Chiesa di S. Maria in Caspiano sita in loc. Caspiano del Comune di Pieve di Torina (MC)". Il predetto documento è trasmesso alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente;

un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2018, per il progetto proposto dalla Onlus CIAC - centro immigrazione asilo e cooperazione internazionale di Parma e provincia onlus - denominato "Il portiere sociale: attivazione socio-economica di rifugiati e titolari di protezione attraverso il rafforzamento delle reti sociali territoriali e di legami di comunità". Il predetto documento è trasmesso alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Alessio Nardini, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero della salute.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'interno, con lettere in data 23 maggio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 59 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, copia del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione del bilancio di previsione del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2023 ed il triennio 2023-2025 con i relativi allegati.

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente (Atto n. 166).

Con lettere in data 24 e 25 maggio 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Volpara (Pavia), Teverola (Caserta) e Cesano Boscone (Milano).

Il Ministro della cultura, con lettera in data 23 maggio 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Segretario generale del Ministero medesimo, al dottor Mario Turetta.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 25 maggio 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente la nomina dell'ingegner Domenico Capomolla a Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 26 maggio 2023, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2023/2029, - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - per non corretto recepimento della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla

prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Il predetto documento è stato trasmesso, in data 12 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 11/1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2023) 263 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a e alla 9a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 29 maggio 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 91*);

di ALES - Arte Lavoro e Servizi S.p.A. per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 92*);

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 93*).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 25 maggio 2023, ha inviato il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2023, approvato dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa il 17 maggio 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 165).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 26 maggio 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti (COM(2023) 208 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 26 maggio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a e alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti di cibersicurezza, e di preparazione e risposta agli stessi (COM(2023) 209 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 26 maggio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a e alla 8a Commissione

permanente, con il parere delle Commissioni 2a, 3a e 4a.

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Valter Bianconi da Prato chiede modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Petizione n. 447, assegnata alla 10a Commissione permanente);

i signori Antonella Ferri, Vice Presidente Sindacato d'Azione, Claudio Simion, Presidente di Comilva, Diego Pellizzari, Presidente Federazione Rinascimento Italia e numerosissimi altri cittadini chiedono l'abrogazione dell'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, così come convertito dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie (Petizione n. 448, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 7a e 10a Commissione permanente);

il signor Marco Bava da Castiglione Torinese (Torino) chiede interventi volti ad incentivare la crescita delle foreste urbane sempreverdi nelle città italiane, con individuazione delle zone non efficienti in termini di *performance* energetica attraverso mappature mirate elaborate dai satelliti *Sentinel Copernicus* (Petizione n. 449, assegnata alla 8a Commissione permanente);

la signora Ornella Michelle Ganci Rodriguez da Siena chiede il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, in particolare di consulente del lavoro, ai praticanti con attestazione di convalida del tirocinio obbligatorio di 18 mesi (Petizione n. 450, assegnata alla 10a Commissione permanente);

il signor Nicola Mirotta da Roma chiede modifiche ai Regolamenti recanti le modalità di riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali (Petizione n. 451, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Dario Bossi da Montegrino Valtravaglia (Varese) chiede:

- l'esenzione dai c.d. "diritti di segreteria" per le parti offese nei procedimenti giudiziari (Petizione n. 452, assegnata alla 2a Commissione permanente);

- modifiche legislative volte a introdurre l'obbligo per le Procure della Repubblica di accettare le richieste di rilascio del certificato *ex art.* 335 del codice di procedura penale e di provvedere alla relativa trasmissione al cittadino richiedente a mezzo Posta elettronica certificata (Petizione n. 453, assegnata alla 2a Commissione permanente);

- la modifica dell'articolo 108 del codice di procedura penale nel senso di prevedere il diritto di richiedere i termini a difesa anche per i difensori d'ufficio nominati ai sensi dell'art. 97, comma 1, del predetto codice (Petizione n. 454, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Renato Lelli da Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) chiede interventi urgenti, anche mediante l'utilizzo dei fondi del PNRR, di contrasto al fenomeno del dissesto idrogeologico (Petizione n. 455, assegnata alla 8a Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Canello e Arnone (Caserta) chiede:

- disposizioni volte a ridurre per i cittadini il costo della fornitura di gas ed energia elettrica (Petizione n. 456, assegnata alla 8a Commissione permanente);

- l'introduzione del c.d. semestre bianco anche in occasione delle elezioni amministrative (Petizione n. 457, assegnata alla 1a Commissione permanente);

- l'istituzione della Giornata delle leggi e dei diritti del cittadino (Petizione n. 458, assegnata alla 1a Commissione permanente);

- disposizioni volte a riconoscere maggiori competenze ai consigli comunali (Petizione n.459, assegnata alla 1a Commissione permanente);

- modifiche alla Costituzione nel senso di prevedere il referendum popolare propositivo (Petizione n.460, assegnata alla 1a Commissione permanente);

- disposizioni volte a contrastare la speculazione relativa ai terreni agricoli, prevedendo al contempo incentivi alle attività di coltivazione (Petizione n. 461, assegnata alla 9a Commissione permanente);

- disposizioni volte a prevedere sostegni economici alle famiglie (Petizione n. 462, assegnata alla 10a Commissione permanente);
 - l'eliminazione della c.d. doppia preferenza di genere nel sistema elettorale (Petizione n. 463, assegnata alla 1a Commissione permanente);
 - disposizioni volte ad approfondire gli eventuali effetti nocivi sulla salute umana delle radiofrequenze (Petizione n. 464, assegnata alla 10a Commissione permanente);
 - disposizioni volte ad approfondire gli eventuali rischi per la salute dei cittadini dei biodigestori (Petizione n. 465, assegnata alla 10a Commissione permanente);
 - l'istituzione della Giornata dello sport (Petizione n. 466, assegnata alla 7a Commissione permanente);
 - il monitoraggio costante del territorio al fine di individuare gli interventi preventivi necessari a garantire la sicurezza dei cittadini (Petizione n. 467, assegnata alla 8a Commissione permanente);
- la signora Maria Giovanna Mauro, Presidente Nazionale AIPED - Associazione Italiana dei Pedagogisti e i signori Gian Luca Bellisario, Presidente Nazionale A.N.I.PED. - Associazione Nazionale Italiana dei Pedagogisti e degli educatori e Andrea Rossi, Presidente Nazionale del M.I.L.L.E. - Movimento Indipendente Liberi Lavoratori dell'Educazione chiedono disposizioni in materia di disciplina delle professioni di pedagogo scolastico ed educatore scolastico e istituzione del relativo albo professionale (Petizione n. 468, assegnata alla 7a Commissione permanente).

Interrogazioni

[MANCA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la situazione dei crediti fiscali "incagliati" relativi ad interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare è ancora lontana da una soluzione, lasciando nel frattempo migliaia di imprese in una situazione di grave carenza di liquidità se non costringendole alla chiusura dell'attività e al licenziamento del personale;

la garanzia SACE prevista dall'articolo 9, comma 4-*quater*, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, non ha rappresentato una concreta soluzione al problema e non ha ottenuto gli effetti sperati;

nei mesi scorsi, in occasione della conversione del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante "misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", il Governo aveva annunciato come soluzione al problema la creazione di uno strumento finanziario in grado di assorbire i crediti "incagliati" e di liberare il *plafond* fiscale delle banche in modo da far ripartire il mercato;

a distanza di mesi, nonostante le forti aspettative del mercato e l'impegno del Governo, non c'è ancora traccia del suddetto strumento e migliaia di imprese e famiglie si trovano ancora nell'impossibilità di liquidare i propri crediti generati a valere su interventi effettuati mesi fa, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda rendere noto alle imprese coinvolte e ai cittadini quali iniziative abbia già predisposto o quali siano in via di predisposizione al fine di dare concreta e immediata attuazione allo strumento finanziario annunciato in occasione della conversione del decreto-legge n. 11 del 2023, necessario a garantire l'assorbimento dei crediti "incagliati" e a liberare il *plafond* fiscale delle banche in modo da far ripartire il mercato;

se intenda chiarire la dimensione del portafoglio crediti che potrà essere acquistato con lo strumento e quali siano le condizioni che dovranno essere rispettate dai soggetti cedenti per accedere alla piattaforma.

(3-00473)

[SCARPINATO](#), [BEVILACQUA](#), [DAMANTE](#), [FLORIDIA Barbara](#), [LOREFICE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

si è appreso dagli organi di stampa che a Palermo nella giornata del 23 maggio 2023, in occasione delle commemorazioni del 31° anniversario della strage di Capaci, si sono verificati disordini a seguito dei quali hanno riportato ferite alcuni esponenti delle forze di polizia e cittadini che partecipavano ad un corteo organizzato dalla CGIL, da numerose sigle studentesche, dalla "Casa memoria Felicia e Peppino Impastato", con l'adesione dell'ANPI, del Movimento delle agende rosse e da altre associazioni antimafia che, partendo dalla facoltà di Giurisprudenza sita in via Maqueda, avrebbe

dovuto concludersi nei pressi dell'"albero Falcone";
è necessario premettere che i soggetti promotori del corteo avevano correttamente compiuto l'*iter* autorizzatorio nei termini che appare necessario riassumere al fine di circostanziare in maniera puntuale quanto accaduto. Il primo scambio di comunicazioni ufficiali, per mezzo di PEC, si è avuto in data 5 aprile 2023, nel quale si specificava il percorso che avrebbe dovuto seguire il corteo. Successivamente, 16 maggio, è stata comunicata la presenza di un'autovettura (autorizzata dalla Questura in data 17 maggio e ulteriormente confermata, con nulla osta, il 22 maggio) utile al trasporto di una scenografia satirica, nonché l'utilizzo di un impianto di amplificazione audio. Da un ulteriore incontro avvenuto in Questura, il medesimo 22 maggio, è emerso che, per mezzo di un'ordinanza prefettizia, si era stabilita sia la modifica della destinazione finale del corteo, ben distante dall'albero Falcone, che era quella precedentemente autorizzata, sia la riduzione della durata della manifestazione; ambedue confermate da un'ulteriore comunicazione del questore il giorno stesso della manifestazione. Alle ore 16,45 circa sono state comunicate da funzionari della Questura di Palermo ulteriori variazioni ovvero di interrompere il corteo all'incrocio tra via Libertà e via Notarbartolo, di spegnere l'amplificazione e di posizionare in coda al corteo un veicolo che trasportava la riproduzione di un'opera satirica, concordando altresì che i manifestanti avrebbero comunque potuto proseguire e defluire lungo via Notarbartolo, senza prevedere dunque uno sbarramento di polizia. Senonché, contrariamente a quanto convenuto, nei pressi del punto di arrivo i partecipanti al corteo hanno trovato uno schieramento di forze dell'ordine in tenuta antisommossa che ha impedito ai singoli di defluire verso via Notarbartolo dopo che il corteo si era concluso;
ed è proprio la decisione di fare intervenire tale schieramento che ha determinato il presupposto per i disordini venutisi a creare. Secondo quanto ricostruito da un comunicato del 24 maggio sottoscritto da tutti i soggetti promotori del corteo, si è infatti creata improvvisamente una sorta di "tappo" che ha impedito il libero defluire delle persone lungo via Notarbartolo. Le persone che erano nelle file retrostanti del corteo ormai sciolto, ignorando lo sbarramento imprevisto, hanno premuto sulle persone presenti nelle prime file che a quel punto hanno premuto sulle forze di polizia. Da qui i momenti di tensione a seguito dei quali alcuni pacifici manifestanti sono stati colpiti con manganelli dagli agenti delle forze di polizia e alcuni di questi ultimi, a loro volta, sono stati colpiti riportando lesioni. In un comunicato delle forze di polizia si afferma, invece, che i disordini si sarebbero verificati perché i manifestanti avrebbero preteso di proseguire in via Notarbartolo sino all'albero Falcone senza spegnere gli impianti di amplificazione, interferendo così con un'altra manifestazione organizzata dalla fondazione Falcone. Gli accertamenti che saranno espletati consentiranno di accertare l'esatto svolgimento dei fatti;
è tuttavia evidente che in ogni caso non poteva essere precluso ai singoli cittadini di accedere a via Notarbartolo e che un difetto di comunicazione ha determinato la presenza di schieramenti di forze dell'ordine in tenuta antisommossa, che non ha prodotto altro che la drammatizzazione della situazione. A quel punto il dispiegamento degli agenti non ha permesso un corretto deflusso delle persone e si è arrivati al contatto. Dal parapiglia generatosi sono scaturiti diversi feriti tra cui anche due agenti. Non vi è chi non veda che vi sia stata, a giudizio degli interroganti, una gestione inadeguata dell'ordine pubblico;
considerato che:
il combinato disposto degli articoli 17 (diritto di riunione) e 21 (diritto di manifestare il pensiero) della Costituzione delinea un quadro complesso in cui lo Stato ha la possibilità di intervenire limitando tali diritti solo nei casi in cui vi siano dei comprovati motivi legati alla sicurezza o all'incolumità pubblica;
è fondamentale operare un corretto bilanciamento dei diritti in conflitto, in assenza del quale si avrebbe il paradosso che l'ordine pubblico assurgerebbe a diritto tiranno rispetto a quello di libera manifestazione del pensiero e di riunione, con evidenti problematiche relative alle conseguenze che comporterebbe per l'ordinamento giuridico, che si trasformerebbe, inevitabilmente, in ordinamento atto ad uno Stato di polizia;
valutato che:
anche qualora vi fossero stati supposti pericoli di ordine pubblico, lo scioglimento del corteo,

l'abbandono del mezzo utilizzato per la manifestazione e lo spegnimento degli strumenti di amplificazione avrebbero dovuto garantire la normalizzazione della situazione; comunque doveva essere garantito l'accesso dei singoli manifestanti a via Notarbartolo: ciò non è accaduto perché è stato impedito l'accesso anche ai singoli; è stata, quindi, compromessa la possibilità dei singoli cittadini di partecipare liberamente alla manifestazione e di esprimere liberamente la vicinanza in una giornata così importante per i palermitani e per l'Italia tutta. È stata compromessa la libertà di esprimere il pensiero a dei singoli cittadini senza la necessaria copresenza dei controlimiti che l'ordinamento impone. L'auspicio è che tale scelta della pubblica autorità non sia stata dettata dal timore che tali soggetti potessero esprimere il proprio convincimento anche sfociando in una legittima critica politica verso le autorità presenti alla manifestazione andando a silenziare sul nascere qualsiasi tipo di dissenso; valutato, ulteriormente, che la manifestazione promossa dalla sigla sindacale maggiormente rappresentativa in termini di adesioni aveva richiamato una grande quantità di giovani. Giovani che volevano esprimere la loro opinione, il loro convincimento su materie quali la lotta alla mafia, la parità tra i sessi, la lotta ai femminicidi, la lotta al cambiamento climatico. Giovani che sarebbero voluti arrivare fino al cuore della manifestazione affinché la loro voce potesse essere ascoltata anche da chi era sul palco a celebrare l'importante giornata. Temi e soggetti ai quali, però, forse, chi era lì sul palco non aveva interesse a dar voce; valutato, infine, che alla cerimonia hanno presenziato le più alte cariche a livello regionale con la presenza del sindaco di Palermo e del presidente di Regione così come del Ministro dell'interno, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché possa esser fatta luce, nel più breve tempo possibile, sui fatti e se, specificatamente, non ravveda eventuali responsabilità relativamente alla gestione dell'ordine pubblico, nella misura in cui potrebbe essere stata negata in radice la possibilità di espressione del diritto di critica, riflesso del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ledendo, incontrovertibilmente, diritti fondamentali che sono alla base di qualsiasi società democratica, e che invece fondano il presupposto essenziale per uno Stato di polizia.

(3-00474)

[BASSO](#), [NICITA](#), [VERINI](#), [ROJC](#), [IRTO](#), [GIACOBBE](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [CAMUSSO](#), [RANDO](#), [SENSI](#), [LOSACCO](#), [MARTELLA](#), [ALFIERI](#), [DELRIO](#), [D'ELIA](#), [MANCA](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

come riportato dalla stampa nazionale, una delle piattaforme più diffuse per lo *streaming* di contenuti video si appresterebbe a modificare le condizioni di contratto restringendo la possibilità di condividere gli *account*;

senza pregiudicare il diritto di qualsiasi azienda di proteggere il proprio prodotto, l'intenzione dell'azienda di porre controlli al "*password sharing*" alimenta delle preoccupazioni per le modalità con le quali si vuole realizzare una tale iniziativa;

nella recente comunicazione agli utenti, si dice che si può continuare a utilizzare la piattaforma quando si è "in movimento o viaggio";

questo annunciato modo di procedere solleva forti dubbi sul rispetto delle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati: questa procedura potrebbe infatti implicare l'uso di sistemi elettronici di sorveglianza e controllo e il successivo trattamento dei dati raccolti;

ora, come è bene osservare, ciò implica una limitazione o restrizione della *privacy* del consumatore, sancita dal regolamento generale sulla protezione dei dati, visto che si prospetta l'utilizzo di molte informazioni: luoghi visitati, geolocalizzazione continua, tempistiche degli spostamenti;

questa pretesa di limitare e restringere la riservatezza della vita privata dei consumatori, mirata esclusivamente a servire scopi commerciali, rischia quindi di far venir meno il principio di minimizzazione dei dati, contenuto proprio nell'articolo 5 del regolamento, e che impone al titolare del trattamento di maneggiare il minimo possibile dei dati personali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e se intenda adottare, per quanto di

competenza, apposite iniziative, anche normative, al fine di tutelare i consumatori che, qualora fossero confermate le notizie esposte, vedrebbero la loro *privacy* fortemente ristretta;
se abbia già avviato o intenda avviare contatti con il Garante per la protezione dei dati personali, nella sua qualità di ente regolatorio, affinché sia assicurato il pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati.

(3-00475)

[BASSO](#), [FINA](#), [IRTO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una nota pubblicata sul sito ufficiale, in data 28 aprile 2023, ha annunciato il riavvio dell'*iter* per l'erogazione delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione;

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con la sentenza n. 6894/2023, ha confermato la legittimità del decreto direttoriale del 4 aprile 2022, recante "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi";

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 1-*septies*, comma 8, ha istituito il Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021;

il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, all'articolo 26, comma 5, ha disposto un incremento della dotazione del fondo di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023;

considerato che:

a seguito della sentenza del TAR richiamata è ora possibile procedere con l'erogazione in favore delle 336 stazioni appaltanti, che hanno presentato regolare istanza di accesso al fondo relativamente al secondo semestre dell'anno 2021;

con legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), l'articolo 1, comma 458, ha modificato l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, introducendo il comma 6-*quater* con il quale le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono state ulteriormente incrementate con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni per l'anno 2024;

per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori aggiudicati fino al 31 dicembre 2022 e per le lavorazioni eseguite nel corso del 2023, le stazioni appaltanti possono presentare le istanze di accesso alle risorse del menzionato fondo, accendendo ad una apposita piattaforma digitale del Ministero delle infrastrutture;

rilevato che:

nel biennio 2020-2021 l'incremento percentuale dei prezzi verificatosi nel secondo semestre del 2021 rispetto ai prezzi medi del 2020 ha raggiunto punte molto alte. Solo per citarne alcuni riportati nell'allegato del decreto direttoriale del 4 aprile 2022, la variazione percentuale del secondo semestre 2021 sul 2020 è stata: a) del 113 per cento per quanto riguarda i nastri in acciaio per manufatti e barriere stradali; b) del 72 per cento per quanto riguarda il ferro per cemento armato; c) del 78 per cento per quanto riguarda il legname per infissi;

pur se in lieve discesa, l'andamento dei prezzi dei materiali nel comparto dell'edilizia resta ancora molto elevato;

le maggiori associazioni di categoria e i sindacati del comparto edile stanno denunciando le eccessive lentezze riguardo all'erogazione dei fondi spettanti, con conseguenze drammatiche sia per la tenuta economico-finanziaria delle imprese che per il mantenimento dei livelli occupazionali,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni dei ritardi nell'erogazione dei fondi nei confronti delle stazioni appaltanti che hanno presentato regolare istanza di pagamento;

se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di accelerare l'*iter* dei pagamenti delle compensazioni dei rincari dei prezzi dei materiali da costruzione a valere sugli

stanziamenti previsti dalle varie disposizioni normative richiamate.

(3-00477)

[LORENZIN](#), [ZAMPA](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

l'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 ha ulteriormente prorogato al 1° ottobre 2023 la permanenza in carica dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR) costituite presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

tale ulteriore proroga, la quinta, del termine recato dall'articolo 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, avviene nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco; tale riorganizzazione, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196 richiede, per la sua operatività, l'adozione del decreto di cui al comma 1-*bis* del medesimo articolo, che deve essere adottato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

la riorganizzazione prevede, tra l'altro, che la Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso siano sostituite da un'unica Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), ciò anche al fine di allineare la disciplina italiana alle previsioni, di cui al Regolamento (UE) 2021/2282, del 15 dicembre 2021 relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie, che sarà pienamente operativo a partire dal 2025 e prevede le valutazioni cliniche congiunte di tutti i farmaci oncologici e tutte le terapie avanzate (ATMP), nell'anno a seguire quelle dei farmaci orfani e poi di tutte le tipologie;

il richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, tuttavia, demanda al decreto interministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità di nomina della Commissione senza nulla prevedere in merito ai requisiti in termini di competenza ed esperienza, necessari per la nomina; nulla si prevede, inoltre, in merito alla durata in carica della Commissione, né alle modalità del suo rinnovo, specie con riferimento all'eventuale incidenza sul medesimo del mutamento nella composizione dell'organo di direzione politica (cosiddetto *spoils system*), con conseguenti dubbi, e altrettanta preoccupazione, in merito all'effettiva garanzia di indipendenza dell'Agenzia;

la medesima disposizione, inoltre, quantifica in dieci il numero di componenti della predetta Commissione, in luogo degli attuali venti componenti complessivi delle due Commissioni esistenti; ciò comporterà, inevitabilmente, un aggravio del carico di lavoro della Commissione, cui potrebbe ovviarsi solo con un robusto intervento sulla dotazione dell'AIFA in termini di risorse e personale; intervento di cui, tuttavia, nella disposizione di legge in esame non vi è traccia;

l'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 3 del richiamato decreto-legge n. 169 del 2022 è condizione per l'entrata in funzione della nuova organizzazione dell'Agenzia; sebbene alcune testate di settore, come "Quotidiano Sanità", abbiano anticipato, all'inizio di aprile 2023, una bozza di decreto, che attualmente sarebbe all'esame dei Ministri competenti per il concerto per poi essere trasmessa alla Conferenza Stato-Regioni per l'espressione dell'intesa, nulla è dato sapere al momento sui reali tempi di implementazione della riforma;

in aggiunta, nelle more dell'adozione del decreto, è intervenuta la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), con conseguente ulteriore incertezza sui reali tempi di attuazione della riorganizzazione dell'AIFA;

anche a seguito dell'adozione del decreto interministeriale, peraltro, potrebbe essere necessario ulteriore tempo per assicurare la piena operatività della nuova articolazione interna dell'Agenzia e degli stessi organi di governo della medesima, con la conseguenza che il ritardo nell'adozione dei provvedimenti attuativi rischia di spostare ulteriormente in avanti l'entrata in funzione dell'Agenzia nella sua nuova configurazione;

la persistente incertezza sullo stato di attuazione della riorganizzazione dell'AIFA sta determinando una vera e propria paralisi nel funzionamento dell'Agenzia ed è suscettibile di incidere assai negativamente, in ultima analisi, sulla tenuta del diritto fondamentale alla salute;

infatti, l'Agenzia italiana del farmaco è strategica per il nostro Paese perché, oltre a gestire la spesa

farmaceutica, sovrintende all'autorizzazione all'immissione in commercio dei nuovi farmaci, autorizza le sperimentazioni cliniche svolte su tutto il territorio nazionale, cura l'applicazione delle direttive europee e delle normative nazionali sulla sperimentazione clinica, promuove sperimentazioni cliniche *no-profit* di tipo comparativo atte a dimostrare il valore terapeutico aggiunto dei nuovi farmaci rispetto a quelli disponibili; si tratta dunque di un attore istituzionale essenziale per garantire l'accesso a terapie innovative, centrale per la ricerca indipendente e fondamentale per la competitività dell'intera filiera del farmaco in Italia,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato di attuazione della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco e entro quale data si preveda l'entrata in funzione dell'Agenzia nella configurazione conseguente alla sua riorganizzazione, con particolare riferimento alla piena operatività della nuova Commissione scientifica ed economica del farmaco;

in che modo il Ministro in indirizzo intenda dare attuazione alla suddetta riorganizzazione, con particolare riferimento alla garanzia dell'indipendenza dell'AIFA;

in che modo intenda assicurare che i componenti della Commissione siano nominati sulla base di criteri ispirati alla massima competenza ed esperienza nelle materie oggetto dei lavori della Commissione medesima e come intenda assicurare ad essa la concreta capacità (in termini di risorse e di personale) di gestire, in composizione numericamente ridotta rispetto alla Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso, un carico di lavoro identico se non superiore.

(3-00478)

[MISIANI](#), [ALFIERI](#) - *Ai Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

l'attuazione del PNRR è stata, nel corso degli ultimi mesi, più volte messa in discussione da contraddittorie e preoccupanti dichiarazioni da parte di vari membri del Governo che hanno prefigurato la rinuncia anche se parziale al conseguimento degli obiettivi e delle riforme del piano, e rallentata da una generale impreparazione del nuovo Esecutivo e da una riforma della *governance* che sta determinando gravi ritardi;

un ruolo essenziale per favorire finora l'attuazione del PNRR è stato svolto da quel contingente di 500 unità di personale inquadrato "nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale" previsto all'articolo 7 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che è stato assunto a tempo determinato nelle amministrazioni centrali titolari di progetti previsti nel PNRR, dai Ministeri alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la loro realizzazione;

si tratta di un contingente di giovani laureati, qualificati, formati, senza i quali l'attività di avanzamento del PNRR non sarebbe stata possibile;

a quanto risulta, tuttavia, il numero di questi "esperti del PNRR" sta costantemente e rapidamente diminuendo, mettendo ancor più a repentaglio, se mai ve ne fosse bisogno, la realizzazione del PNRR; notizie di stampa riportano infatti che la loro condizione di assunti a tempo determinato, senza la concreta possibilità di stabilizzazione, determina molti di loro a optare per soluzioni diverse, tanto che dei 500 assunti inizialmente ne restano oggi meno di 400;

risulta infatti che su 1.534 candidati risultati idonei al concorso del 2021, oltre la metà ha rinunciato alla chiamata o si è dimesso subito dopo aver preso servizio: 798 rinunce o dimissioni su 1.534, il 52 per cento; a breve, neanche scorrere le graduatorie per nuove assunzioni sarà più possibile; a concorso appena chiuso avevano risposto in 383 su 500, e il numero è stato raggiunto scorrendo la graduatoria degli idonei; le tre graduatorie di economisti, statistici e ingegneri si sono esaurite in meno di un mese; in quella giuridica risultano già chiamati 793 idonei su 974, e sembra dunque che questi ultimi siano stati collocati a prescindere dall'area di competenza, proprio a causa delle rinunce e dimissioni avvenute in gran numero;

considerato che:

alla condizione di precarietà il Governo Draghi aveva cercato di dare risposta già lo scorso anno, con il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.

142, che all'articolo 35-*bis* aveva riconosciuto alle amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR la possibilità di stabilizzare nei propri ruoli, non prima del 1° gennaio 2027, il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti, senza prevedere tuttavia risorse a questo scopo;

il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che reca anche la riforma della *governance* del piano, ha anticipato tale possibilità al 1° marzo 2023; concretamente, tuttavia, ciò sembra impedito dal mancato stanziamento di risorse per procedere nonché dall'esistenza o meno di "spazi" nelle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate; considerato infine che:

le difficoltà che il Governo sta incontrando nella realizzazione del PNRR hanno già messo a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi previsti per quest'anno e l'ottenimento della terza e anche della quarta rata spettante al nostro Paese con le conseguenze in termini di crescita che questo determina, e la perdita di quel bagaglio di conoscenze e professionalità rappresentato dagli esperti assunti a tempo determinato, oltretutto cresciuto in oltre un anno e mezzo di lavoro sui *dossier*, determinerebbe nuovi problemi sul processo di attuazione, che sono ben presenti a chi coordina le unità di missione PNRR delle diverse amministrazioni centrali, anche alle prese con una nuova *governance* che resta ancora nella fase di avvio;

il PNRR rappresenta una possibilità di crescita e ammodernamento del nostro Paese che non può essere messa a repentaglio dalla mancanza di lungimiranza dal presente Governo; sembra precipuo interesse di tutti i soggetti coinvolti garantire che una risorsa quale quella rappresentata dagli assunti a tempo determinato per le esigenze di attuazione del PNRR non sia dilapidata, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che perdere l'enorme capitale di conoscenze e professionalità rappresentato dagli esperti assunti a tempo determinato per la realizzazione del PNRR rappresenti un grave ulteriore *vulnus* alla pronta e completa attuazione del piano;

quali urgenti iniziative di propria competenza intenda conseguentemente porre in essere al fine di garantire la rapida stabilizzazione del medesimo personale presso le amministrazioni interessate.

(3-00479)

[MAIORINO](#), [CASTELLONE](#), [BILOTTI](#), [PIRRO](#), [LOREFICE](#), [LOPREIATO](#), [TREVISI](#), [BEVILACQUA](#), [SIRONI](#), [NATURALE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

ad una settimana esatta dal giorno della celebrazione della Giornata internazionale contro l'omolesbobitransfobia, assurge alle cronache l'ennesimo fatto violento commesso in danno di una donna *transgender*. Per di più in tale occasione, da ciò che emerge dalle ricostruzioni video, il fatto sarebbe addebitabile ad appartenenti alle forze dell'ordine. L'evento è avvenuto a Milano, in zona Bocconi, dove quattro agenti della polizia locale, al fine di procedere all'arresto, hanno immobilizzato la donna e una volta a terra, l'hanno percossa con il manganello (sia sul corpo che in testa) e accecata con uno *spray* urticante al peperoncino;

sarà la magistratura a ricostruire l'antefatto e, conseguentemente, le condotte poste in essere dalla donna, tali da ingenerare una così dura reazione da parte delle forze dell'ordine. Una questione però, almeno da quanto se ne deduce dalla visione del filmato, emerge in maniera lampante: la donna era certamente in situazione di minorata difesa essendo già riversa sull'asfalto e la condotta posta in essere dagli agenti avrebbe potuto essere ben meno violenta rispetto a quella effettivamente perpetrata. La vittima non è stata successivamente posta in stato di arresto, né di fermo ed è stata denunciata a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale;

dalla visione delle immagini si nota con chiarezza che non tutti gli agenti presenti al momento del fermo hanno avuto atteggiamenti violenti verso la donna. È evidente, ed encomiabile, l'azione di un agente che ripetutamente cerca di fermare gli altri da atti sconsiderati verso la vittima, che immune e immobilizzata, era riversa a terra;

considerato che le notizie di stampa circa l'ipotesi accusatoria riferita alle condotte poste in essere dalla donna, appaiono, a prima vista, anche in relazione al quadro indiziario ancora in formazione, contraddittorie e difficilmente compatibili con l'immediato rilascio della persona interessata. Infatti,

per ipotesi delittuose di tal fatta, l'ordinamento giuridico conosce dei rimedi da applicare quali l'arresto o il fermo di polizia, la richiesta di convalida degli stessi, unitamente all'applicazione di misure cautelari;

considerato, altresì, che:

sono diverse le proposte legislative che il Movimento 5 Stelle ha predisposto al fine di effettuare un corretto bilanciamento tra: il dovere di repressione dei reati e il rispetto dell'ordine pubblico, da un lato e, dall'altro, l'abuso di potere o di autorità. Il travalicamento verso queste ultime ipotesi segnerebbe una recessione dello Stato rispetto alla tutela dei diritti fondamentali del cittadino. Un arresto della tutela proprio nel momento in cui un soggetto è affidato alla custodia dello Stato ne segna inevitabilmente il fallimento;

il disegno di legge in materia di tortura presentato in Senato risponde proprio a tale esigenza ed è una reazione a quello presentato dalla maggioranza alla Camera dei deputati volto, invece, ad abrogare il delitto previsto dal codice penale. Così come il disegno di legge che prescrive, per le forze dell'ordine, l'utilizzo di codici di identificativi e di videocamere al fine di rispondere alla duplice esigenza di tutelare, da un lato, chi manifesta e, dall'altro, chi è tenuto al mantenimento dell'ordine volto ad evitare pretestuose azioni giudiziarie. In più, a margine di tale ragionamento, vi è una questione che, purtroppo, balza sempre con più frequenza nelle cronache quotidiane: l'omolesbobitansfobia. Il nostro ordinamento, ma ancor di più la società civile, sono pronti nel dare finalmente attuazione ad una normazione maggiormente rispondente ai bisogni di tali cittadini. Anche su tale tema l'interrogante ha presentato un disegno di legge;

considerato, inoltre, che recentemente, un ulteriore atto di violenza, questa volta a Livorno, è stato commesso nei confronti di un ragazzo in costanza di fermo. Anche in questo caso le immagini sono raccapriccianti. Un carabiniere che, con inusitata violenza, colpisce al volto un soggetto già immobilizzato da un collega,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché questa deriva basata sull'uso della forza cessi nel più breve tempo possibile e si provveda a una immediata verifica dei fatti e, conseguentemente al riscontro degli stessi, alla sospensione dal servizio degli agenti che hanno posto in essere tali condotte, così lesive sia dell'integrità che della dignità umana unitamente al danno di immagine che essi hanno arrecato al Corpo o all'Arma di appartenenza a totale detrimento anche di tutti quegli agenti che giornalmente mettono a rischio la propria vita per la salvaguardia e la protezione della *res publica*.

(3-00480)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MELONI - Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che:

la legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023), all'articolo 1, comma 557, ha introdotto una nuova disciplina relativa alla riorganizzazione del sistema della rete scolastica; in particolare, la riforma ha introdotto i commi da 5-*quater* a 5-*sexies* all'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, prevedendo nuovi criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e la relativa distribuzione tra regioni;

tali criteri, validi a regime dall'anno scolastico 2024/2025, devono essere definiti, su base triennale e con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata; in caso di mancato accordo in Conferenza unificata, l'adozione del decreto avverrà unilateralmente;

il contingente dovrà essere individuato sulla base di un coefficiente non inferiore a 900 e non superiore a 1.000 e tenuto conto di alcuni parametri su base regionale (numero degli alunni, organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, densità degli abitanti per chilometro quadrato), ferma restando la necessità di salvaguardare specificità linguistiche, dei comuni montani, delle isole;

le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto menzionato, provvedono entro il 30 novembre di ogni anno al dimensionamento della rete scolastica e spetta poi agli uffici scolastici ripartire il contingente dei DS assegnato. Qualora dunque le istituzioni scolastiche siano in eccesso

rispetto al numero fissato, le Regioni provvedono agli accorpamenti delle istituzioni scolastiche necessari;

il comma 5-*quater* della novella esplicitamente dichiara di intervenire nell'alveo delle riforme previste dal PNRR, attuando in particolare la riforma 1.3 della missione 4, componente 1, "Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico". Obiettivo della citata riforma 1.3 è intervenire su due aspetti strategici: il numero delle studentesse e degli studenti per classe e il dimensionamento della rete scolastica;

l'allegato alla "decisione di esecuzione" con cui il Consiglio dell'Unione europea il 13 luglio 2021 ha approvato il PNRR dell'Italia chiarisce poi che la popolazione scolastica regionale è un "parametro efficace" per individuare i plessi accorpati ad altri istituti; nulla dice in merito all'esigenza di una riorganizzazione del sistema scolastico che passi attraverso la riduzione delle autonomie scolastiche in virtù di un criterio demografico calante;

considerato che:

il dimensionamento immaginato dal Ministero dell'istruzione, che in questi giorni è discusso in Conferenza unificata e che ha già ricevuto parere negativo anche da Regioni guidate da partiti che appartengono alla maggioranza di Governo, prevede una notevole riduzione di figure centrali nell'amministrazione delle istituzioni scolastiche (DS e DSGA);

le problematiche conseguenti alla riduzione dei dirigenti riguardano sia la dinamica di esercizio della funzione che sono chiamati a svolgere, che diventa indubbiamente farraginosa, nonché la progressiva scomparsa di sedi sottodimensionate. Per quanto riguarda il primo aspetto, DS e DSGA sono chiamati a svolgere un ruolo essenziale nella direzione, gestione e organizzazione dell'istituzione scolastica. Dall'organizzazione del personale al rapporto con i vari enti coinvolti (i cosiddetti provveditorati, i sindaci, le associazioni che necessitano di essere coinvolte per realizzare qualsivoglia progettualità a favore di un ripensamento, questo sì, richiesto dal PNRR, dei modelli di didattica), dalla gestione delle classi al governo delle risorse finanziarie: si tratta di attività e responsabilità importanti che DS e DSGA saranno costretti a replicare per più sedi, ognuna con strutture organizzative differenti, e su distanze non precisamente calcolabili a priori, ma che senza ombra di dubbio avranno conseguenze negative sull'efficienza. Per quanto attiene al secondo aspetto problematico: la finalità della norma è adeguare il numero di autonomie al numero di posti di DS e DSGA, procedendo in caso di esubero mediante accorpamenti. Le difficoltà palesi conseguenti alla concentrazione sotto un'unica autonomia di più sedi porterà inevitabilmente alla riduzione di queste ultime, procurando non solo gravi danni all'offerta formativa, ma comprimendo il diritto allo studio di ragazze e ragazzi. La progressiva riduzione delle scuole colpirà i territori più fragili, incentivando la creazione di grandi centri urbani a discapito di qualsivoglia strategia per combattere lo spopolamento delle aree interne e incoraggiando la dispersione scolastica;

quanto sopra considerato si ritiene ancor più vero per una regione come la Sardegna che è agli ultimi posti in Europa per abbandono scolastico (14,7 per cento), numero di NEET (21,4 per cento) e di giovani laureati (25,1 per cento). La regione sarda è, inoltre, una terra a bassissima densità demografica (62 abitanti per chilometro quadrato), concentrandosi la popolazione nei capoluoghi di provincia, ed è investita da preoccupanti episodi di spopolamento: studi commissionati dal Centro regionale di programmazione dell'isola hanno evidenziato che, nei prossimi decenni, su poco meno di 400 comuni totali 31 rischiano di scomparire e in 47 sarà riscontrabile un notevole peggioramento della situazione demografica. Tutte queste considerazioni porteranno verosimilmente, seppur con i correttivi che la legge prevede per le isole, a una sempre maggiore riduzione delle autonomie, compromettendo il già fragile sistema di educazione e istruzione della Sardegna,

si chiede di sapere:

quali iniziative o correttivi alla normativa il Ministro in indirizzo intenda intraprendere e approntare, affinché territori fragili e aree che vivono preoccupanti episodi di spopolamento non siano penalizzati dalla riforma di cui all'articolo 1, comma 557, legge n. 197 del 2022;

quali ragioni lo spingano a utilizzare il parametro del decremento demografico per la riduzione di autonomie e non per la creazione di sedi ridotte nel numero degli alunni, ma ispirate al principio

dell'autonomia di cui all'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 e capaci di fornire percorsi educativi di qualità;
quali ulteriori specificazioni intenda dare al correttivo indicato dal comma 5-*quater* dell'articolo 19 del decreto-legge n. 99 del 2011 ("salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche") nella definizione del coefficiente da utilizzare per il dimensionamento, con particolare riferimento alla situazione della Sardegna, anche considerando la specificità derivante dalla condizione di insularità, alla quale sono connessi svantaggi che la Repubblica è chiamata a rimuovere, come previsto dall'articolo 119, comma sesto, della Costituzione;
come intenda agire, alla luce delle resistenze riscontrate in sede di Conferenza unificata e della possibilità dei Ministeri incaricati di procedere unilateralmente;
come intenda garantire nelle aree più fragili del Paese che sia rispettato il principio di eguaglianza e uniformità su tutto il territorio nazionale nella fruizione del diritto costituzionalmente garantito allo studio.
(3-00476)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[FLORIDIA Aurora](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

la risoluzione adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, dal titolo "Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", che determina gli impegni da realizzare entro il 2030 ha individuato 17 obiettivi globali (SDGs, sustainable development goals) e 169 *target*, e riguarda diversi ambiti, tra loro interconnessi, fondamentali per assicurare il benessere dell'umanità e del pianeta: dalla lotta alla fame all'eliminazione delle disuguaglianze, dalla tutela delle risorse naturali allo sviluppo urbano, dall'agricoltura ai modelli di consumo;

la legge 28 dicembre 2015, n. 221, che dispone misure in materia ambientale per promuovere la *green economy* ed il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, ha stabilito che il Governo su proposta del Ministero dell'ambiente provvede, con cadenza almeno triennale, all'aggiornamento della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile;

la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 22 dicembre 2017, n. 108/2017, ha approvato la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile;

la legge 12 dicembre 2019, n. 141, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il CIPE assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

la legge 22 aprile 2021, n. 55, per rispettare gli obiettivi climatici previsti dall'accordo di Parigi delle Nazioni Unite, i principi europei del "polluter-pay" ("chi inquina paga"), del "do not significant harm" ("non arrecare un danno significativo") e gli impegni europei del *green deal* e della strategia "Fit for 55", istituisce il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE);

la delibera 8 marzo 2022, n. 1313, del CITE per dare seguito all'attuazione e alla revisione della strategia nazionale di sviluppo sostenibile ha approvato il piano della transizione ecologica;

la seduta della conferenza Stato-Regioni del 28 settembre 2022 ha approvato la revisione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile ed il piano nazionale per la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile elaborato con l'assistenza tecnica dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

considerato che:

di fronte alle sfide epocali che la comunità globale si trova a fronteggiare, come il cambiamento climatico, la povertà, i fenomeni migratori, i conflitti, è necessario fare ricorso a tutti gli strumenti necessari per avviare i percorsi di giusta transizione che dovranno traghettare il nostro Paese verso un'economia più sostenibile e responsabile e una società più giusta;

l'Italia ha intrapreso con decisione una riflessione attenta e coraggiosa sul cammino da percorrere, sperimentando una rotta di partecipazione e dialogo con tutti gli attori sociali, che si è segnalata come

buona pratica a livello internazionale. Il nostro Paese, infatti, ha presentato lo stato di avanzamento della realizzazione dei propri impegni per la sostenibilità con la revisione volontaria nazionale della strategia per lo sviluppo sostenibile nel luglio 2022 presso le Nazioni Unite, a New York; rispetto al percorso della strategia nazionale, manca solo l'ultimo passaggio, che deve avvenire con l'approvazione presso il CITE;

dopo l'avvicendamento politico di fine 2022, con l'insediamento del nuovo Governo, è stato confermato il passaggio istituzionale in questa forma ma il comitato non è stato più convocato, si chiede di sapere:

se la Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro in indirizzo siano a conoscenza della mancata pubblicazione della delibera CITE di approvazione della strategia nazionale di sviluppo sostenibile e quale valutazione esprimano al riguardo;

quali iniziative, per quanto di competenza, intendano assumere per rispettare gli impegni assunti a livello internazionale previsti dalle Nazioni Unite, ma soprattutto non violare gli articoli 9 e 41 della Costituzione, modificati dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, ed in considerazione delle sanzioni comunitarie previste per un mancato rispetto dei vincoli europei;

quali provvedimenti intendano adottare, per rispettare il dettame normativo, per sbloccare l'approvazione di una strategia che è il quadro di riferimento per la gestione della crisi climatica in atto e per liberare risorse pubbliche che devono essere utilizzate per coordinare a livello centrale l'allineamento delle strategie regionali di sviluppo sostenibile.

(4-00488)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la vicenda giudiziaria che nel 2019 ha coinvolto il dottor Luca Palamara, ha suscitato grande clamore, creando sconcerto e gravi ripercussioni sulla credibilità dell'intero sistema giudiziario italiano, ancor oggi fortemente avvertite dall'opinione pubblica;

molte testate giornalistiche hanno divulgato le intercettazioni delle conversazioni di Palamara, rivelando il perverso sistema attraverso il quale venivano concordate le nomine apicali dell'amministrazione giudiziaria;

la notizia ha provocato le dimissioni o la sospensione di alcuni componenti del Consiglio superiore della magistratura (CSM), i cui nomi erano emersi nel corso delle intercettazioni, mentre altri continuano, inopinatamente, a ricoprire ruoli di rilievo;

fra costoro vi è il dottor Giuseppe Cascini (già segretario generale dell'Associazione nazionale Magistrati (ANM) e componente del CSM), il quale ha fatto rientro nei ruoli ordinari della magistratura con l'incarico di procuratore aggiunto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, sebbene il suo coinvolgimento in vicende non commendevoli sia emerso più volte dalle *chat* di Palamara, anche con riguardo alla sua stessa nomina a Procuratore aggiunto di Roma;

le considerazioni dell'ex presidente di Sezione della Cassazione, dottor Antonio Esposito, il quale in un articolo su "il Fatto Quotidiano" affermava che "Cascini non è più compatibile con il suo ruolo di componente del CSM e in particolare della commissione disciplinare" appaiono corroborate da ulteriori notizie di stampa;

sono stati, infatti, riportati brani di conversazioni intercorse fra il dottor Palamara e il dottor Giuseppe Cascini relative all'*iter* di tramutamento del fratello, Francesco Cascini, proprio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

particolarmente indicativi sono alcuni passaggi delle comunicazioni intercettate, in cui il dottor Palamara scrive al dottor Giuseppe Cascini: "Ora in terza (Commissione del CSM deputata alla mobilità dei magistrati) a difendere tuo fratello" e poi: "Francesco ok" cui seguiva la risposta del dottor Giuseppe Cascini "Grazie Luca";

altri articoli di stampa hanno riferito dell'assoluzione dell'ex funzionaria del CSM, Maria Marcella Contraffatto, dall'accusa di calunnia ai danni dell'allora procuratore di Milano Francesco Greco, nell'ambito della nota vicenda relativa alla diffusione dei verbali della "Loggia Ungheria", consegnati dal dottor Paolo Storari al dottor Davigo;

il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, Nicolò Marino, che ha avuto

cognizione della vicenda, nelle motivazioni rese note dalla stampa già da tempo, scrive che: "il racconto offerto a Brescia il 15 novembre scorso (dove si sta svolgendo il processo nei confronti dell'ex PM di mani pulite) dal consigliere Cascini nel corso del controesame cui è stato sottoposto ci consegna un'immagine preoccupante ed assai allarmante del Consiglio Superiore della Magistratura, che ancora una volta sembrerebbe avere operato - in questa o in altre vicende - non sulla base di conoscenze, rituale comunicazione e/o atti formalmente acquisiti dall'organo di autogoverno della Magistratura, bensì nella logica - si consenta - della "congiura di Palazzo";

il dottor Cascini viene sostanzialmente "accusato" di "non essersi scandalizzato" e di non aver respinto "la richiesta di consulenza fatta dal dottor Davigo circa la credibilità di Amara (Piero), come se fosse possibile accettare uno sdoppiamento di ruolo del dottor Cascini, quale esponente di un organo collegiale di alta amministrazione e di magistrato della Procura di Roma". E come se non bastasse, di non aver sentito "il dovere di interrompere la catena di divulgazione dei verbali di Amara, addirittura interloquendo sugli stessi alla presenza non solo del dottor Davigo, ma anche dei consiglieri Pepe (Ilaria) e Marra (Giuseppe)". Il dottor Cascini, in altre parole, non ha "denunciato alla competente autorità giudiziaria quegli accadimenti, come sarebbe stato logico pretendere da un pubblico ufficiale che avesse avuto la disponibilità di verbali costituenti corpo di reato e la piena consapevolezza (e dallo stesso la si poteva pretendere) della possibile consumazione, da parte del dottor Storari e del dottor Davigo, del reato di "rivelazione di segreto";

questa gravissima affermazione ha portato il giudice Marino a disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti del dottor Cascini per omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale;

è, infine, di questi giorni la notizia apparsa su "La Verità" ed "Il Corriere del Giorno" circa l'avvio di un procedimento disciplinare da parte del Collegio dei probiviri dell'ANM nei confronti del dottor Giuseppe Cascini e di come il Comitato direttivo centrale abbia deliberato la sua "censura" a larghissima maggioranza;

paradossalmente, val la pena rammentare come l'ex consigliere del CSM Giuseppe Cascini, oggi esponente della corrente di "Area", era arrivato a paragonare l'inchiesta su Palamara e colleghi allo scandalo P2 degli anni Ottanta, affermando "noi magistrati dobbiamo essere e non solo apparire come quelli che si occupano tutti i giorni della giustizia come servizio in favore della collettività, della tutela dei diritti dei più deboli: sforzandosi ogni giorno di essere un buon esempio per i più giovani, cosa che spesso vale più di tante parole";

nonostante le sagge esternazioni e la piena consapevolezza degli obblighi, formali e sostanziali, che il delicatissimo ruolo della magistratura impone, il 18 ottobre 2018, come emerge dalle *chat* agli atti dell'inchiesta Palamara, il dottor Cascini provava ad ottenere un biglietto omaggio per il figlio per la partita di Champions League Roma-CSKA Mosca,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, anche nella sua qualità di titolare dell'azione disciplinare, a fronte della gravità dei fatti esposti in premessa e delle richiamate censure deliberate dal Collegio dei Probiviri dell'ANM nei confronti del dottor Giuseppe Cascini, non intenda promuovere ogni iniziativa utile al ripristino dell'immagine e del prestigio della magistratura, nonché alla salvaguardia dei principi costituzionali posti a fondamento del suo sistema di autogoverno.

(4-00489)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il pubblico ministero Luca Tescaroli, recente autore di un libro sulle bombe di mafia del 1993, nelle sue tesi continua ad alimentare teorie, a giudizio dell'interrogante fantasiose, che legherebbero quegli attentati ad esponenti e formazioni politiche, teorie che non hanno alcuna validità e che non meritano di essere alimentate, soprattutto se a farlo è un noto magistrato;

già in passato, su altre importanti indagini, il medesimo magistrato risulta aver insistito indagando su tesi che poi si sono dimostrate palesemente infondate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi relativamente al funzionamento degli uffici della Procura di Firenze, a seguito di quelle che all'interrogante appaiono più tesi politiche, già ampiamente archiviate, che non reali filoni di indagine.

(4-00490)

[PAROLI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", all'art. 22 ha previsto l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, per favorire la transizione verde del settore nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 relativo al "Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti" ha stabilito i criteri di ripartizione delle risorse per gli anni 2022-2024 per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli di categoria M1 a zero e basse emissioni;

con la circolare del 16 maggio 2022 sono state comunicate tutte le informazioni operative e l'apertura dello sportello per le prenotazioni dei contributi a partire dal 25 maggio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, recante "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti", ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell'*ecobonus*, tra cui la rimodulazione della ripartizione delle risorse destinate all'erogazione dei contributi per il 2022;

la circolare del 19 ottobre ha indicato le modalità operative per la concessione dei contributi e l'apertura dello sportello per le prenotazioni a partire dal 2 novembre;

alla fine dell'anno le risorse per il 2022 destinate ai veicoli M1 con emissioni tra 61 e 135 grammi per chilometro di anidride carbonica erano esaurite, mentre risultavano ancora disponibili 130.489.000 euro per i veicoli con emissioni tra 0 e 20 grammi per chilometro di anidride carbonica e 149.130.250 euro per i veicoli con emissioni tra 21 e 60 grammi;

i veicoli compresi nella fascia 61-135 rispetto ai veicoli delle altre due fasce sono economicamente accessibili e non necessitano di infrastrutture di ricarica, per questo risultano essere la scelta preferita dalla maggior parte dei cittadini che intendono cambiare la propria automobile. Possono quindi concretamente contribuire al rinnovo del parco veicolare;

con la circolare del 30 dicembre 2022 il Ministero ha indicato i criteri di ripartizione delle risorse per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli a zero e a basse emissioni per l'anno 2023 e ha comunicato l'apertura delle prenotazioni a partire dal 10 gennaio. Ancora una volta, le risorse per il 2023 destinate ai veicoli di categoria M1 con emissioni tra 61 e 135 grammi per chilometro di anidride carbonica si sono esaurite nel giro di poche settimane;

poiché l'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 stabilisce che con successivo decreto possono essere rimodulati, nel limite dello stanziamento di cui sopra, le destinazioni delle risorse e l'importo degli incentivi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda proporre di trasferire le risorse residue del 2022 destinate alle fasce 0-20 e 21-60 grammi per chilometro di anidride carbonica, sul 2023 per rifinanziare i contributi dedicati alla fascia di emissioni 61-135.

(4-00491)

(già 3-00326)

[ROJC](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la trasmissione "Piazza pulita", in onda su "La7" del 25 maggio 2023, ha mandato in onda un filmato relativo al centro di permanenza per rimpatri di Gradisca d'Isonzo (Gorizia);

il servizio descrive scene di violenza che si sono verificate all'interno del CPR il 20 aprile e riporta successivamente alcune interviste tra migranti in via di espulsione realizzate attraverso uno *smartphone* fatto giungere dentro la struttura;

il servizio documenta inoltre le precarie condizioni igieniche del centro e la grande quantità di psicofarmaci che viene, così si evince, somministrata quotidianamente agli ospiti della struttura;

si vede un immigrato con vistose ferite alla schiena che il servizio indica come conseguenza di una

rivolta all'interno della struttura;
il servizio mostra anche un giovane di origini marocchine cadere a terra davanti a un gruppo di poliziotti in assetto antisommossa con segni visibili sul corpo che sembrano causati da manganellate;
si mostra una condizione di degrado e sporcizia all'interno del centro di Gradisca, con bagni in cattive condizioni e materassi sporchi;
uno degli immigrati intervistati, grazie alla possibilità (unico CPR in Italia) dell'utilizzo dei telefoni cellulari, dice: "qui non facciamo niente: tavolo, letto, fuori, è peggio di una galera. Siamo trattati come animali";
le cronache raccontano di una vita durissima all'interno del centro, dove si sono contati finora un decesso per *overdose* di metadone, due suicidi e un decesso che ha portato a due rinvii a giudizio per omicidio colposo, basato sul sospetto di un soccorso prestato tardivamente;
la sindaca di Gradisca, Linda Tomasinsig, torna a chiedere la chiusura del centro, "un sistema inefficace (solo il 50 per cento viene effettivamente rimpatriato), costoso e che produce sofferenza",
il capogruppo del PD in Consiglio regionale Diego Moretti denuncia che "non è possibile far vivere persone in quelle condizioni: sembrano imbottiti di psicofarmaci, non si sa come prescritti e sulla base di quali patologie. Sui Cpr sarebbe d'obbligo una riflessione seria, senza pregiudizi ideologici";
sono immagini e notizie che da tempo continuano a uscire sul centro di Gradisca, così come si ha notizia di altre situazioni *borderline*,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e, poiché tali immagini impongono la necessità e l'urgenza di ripensare radicalmente il sistema dei centri per il rimpatrio che è discutibile sul piano umanitario e, come la quotidianità dimostra ampiamente, oggettivamente non funziona, che cosa intenda fare per un ripensamento di questo sistema pseudocarcerario che ha costi elevati, fa pochi rimpatri, impegna le forze dell'ordine a scapito del controllo del territorio ed è sostanzialmente inutile a contenere i flussi migratori e il contrasto all'illegalità e se voglia riconsiderare la decisione di allestire un *hotspot* sul territorio del Carso triestino.

(4-00492)

[POTENTI](#), [MURELLI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il contratto collettivo nazionale dei lavoratori del settore della vigilanza privata e dei servizi integrati alla sicurezza è scaduto nel 2015 e prevede un minimo salariale di 4,60 euro l'ora per il comparto dei servizi fiduciari e poco più di 6 euro l'ora per i servizi di vigilanza privata;
presso il Ministero del lavoro sono depositate tabelle per la determinazione del costo del lavoro da utilizzare nelle gare di appalto per la determinazione dell'offerta congrua che, qualora rispettate, consentirebbero solo alle aziende che lavorano regolarmente di continuare a lavorare;
ad aprile in Toscana c'è stato uno sciopero unitario di una giornata promosso dai sindacati della vigilanza privata e dei servizi fiduciari sotto la prefettura di Firenze per chiedere il rinnovo del contratto collettivo scaduto da otto anni e migliori condizioni di lavoro;
l'articolo 41 della legge n. 112 del 2008 ha escluso gli operatori di questo settore da quanto previsto nel decreto legislativo n. 66 del 2003 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, che sanciva come i servizi di vigilanza privata potessero essere oggetto di una disciplina derogatoria, al fine di realizzare una gestione più flessibile dell'orario di lavoro in presenza di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica,
si chiede di sapere:
quali azioni il Governo intenda intraprendere affinché si arrivi al rinnovo del contratto collettivo del settore della vigilanza privata e dei servizi integrati;
se non si ritenga opportuno estendere il campo di applicazione del decreto legislativo n. 66 del 2003 agli operatori del settore menzionato.

(4-00493)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

l'allegato IV del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede, fra le 10 più significative opere del piano nazionale di ripresa e resilienza, la circonvallazione ferroviaria di Trento, terzo lotto delle tratte di

accesso al *tunnel* di base del Brennero;

a domanda scritta di Sinistra Italiana Trentino alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l'affermazione che, "come stabilito nella Decisione di esecuzione del Consiglio del Piano italiano per la ripresa e la resilienza, gli investimenti ferroviari finanziati dal Recovery and Resilience Facility nella Verona-Brennero/Brennero non possono recare pregiudizio significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e in conformità con la Guida Tecnica DNSH (2021/C58/01" e che "si considera che un'attività arreca un danno se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo";

considerato che:

il tracciato della circonvallazione transita attraverso il sito di interesse nazionale di Trento nord, ovvero nelle aree inquinate della ex SLOI ed ex Carbochimica, dove è presente un massiccio inquinamento da piombo tetraetile, mercurio e IPA (idrocarburi policiclici aromatici) rilevato dalla caratterizzazione dei terreni realizzata dall'APPA (Azienda provinciale di protezione ambientale) nel 2003-2004;

Rete ferroviaria italiana delega al vincitore del bando di gara per la realizzazione dell'opera gli studi e la bonifica delle aree attraversate: si ritiene tale eventualità come un rischio per la città, che vedrebbe sottratto dal controllo pubblico il disinquinamento dell'area;

ritenuto che:

le conseguenze delle lavorazioni di quelle ditte hanno causato morti e malati e producono ancora oggi, dopo decenni, pesanti riflessi sulla città (lo studio epidemiologico SENTIERI, realizzato dal Ministero della sanità, pubblicato in estratto sul bollettino provinciale dei medici n. 2/2022, rileva a Trento anomalie riferibili all'inquinamento di quelle aree sia relativamente ai malati di cancro che a quelli di Parkinson e di Alzheimer);

la delicatezza della situazione è dimostrata da una norma riportata nelle "norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore di Trento", l'articolo 84-*ter*, secondo cui: "gli interventi edilizi che comportano operazioni di scavo sono subordinati a indagine analitica anche degli inquinanti tipici del sito di bonifica di interesse nazionale 'Trento Nord'. Nel caso di interferenze con la falda dette analisi sono estese anche a quest'ultima. Gli esiti analitici di suolo e falda corredano la valutazione certificando della qualità dei suoli e delle acque";

la cartografia del piano regolatore generale è chiarissima e comprende tutte le aree che sono oggetto di interventi per la realizzazione delle opere ferroviarie, dall'ex scalo Filzi fino a nord dei siti inquinati di interesse nazionale;

le opere della circonvallazione ferroviaria progettate nel tratto adiacente alle due aree inquinate prevedono di realizzare uno scavo in trincea per la posa dei nuovi binari, della profondità di circa 11-12 metri, confinato lateralmente da due diaframmi di spessore di 1,20 metri e profondità di 21 metri;

la presenza di inquinanti all'interno delle aree ferroviarie è stata recentemente discussa anche in Parlamento ed ha portato all'approvazione di un importante emendamento alla legge di bilancio per il 2023, presentato in Commissione Bilancio dalle deputate trentine Sara Ferrari (PD) e Vanessa Cattoi (Lega), in base al quale è stato introdotto il comma 694 dell'articolo 1 che prevede lo stanziamento di un milione di euro per il 2023 e un milione di euro per il 2024 per la realizzazione di monitoraggi per stabilire il grado di inquinamento delle aree di proprietà RFI che fino ad ora sono state, dalla stessa RFI, considerate come non inquinate, nonostante la caratterizzazione dei terreni del 2003-2004 dicesse il contrario;

i lavori per la circonvallazione sono già iniziati in zona sud senza che i terreni in zona nord, sotto la ferrovia che attraversa il SIN, siano stati caratterizzati con la probabile conseguenza di una sospensione dei lavori e la perdita del finanziamento europeo e l'aggravio della richiesta di danni da parte dell'impresa aggiudicataria del bando,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non vogliano: a) convocare una riunione urgente con APPA e Provincia per concordare le modalità ed i tempi di realizzazione dello studio circa l'inquinamento delle aree ferroviarie che attraversano il SIN; b) valutare l'opportunità di esigere da RFI e Provincia autonoma di

Trento che vengano eseguite al più presto le analisi del terreno all'interno dell'area ferroviaria, compresa tra i due SIN ex Carbochimica ed ex SLOI, avendo accertato che fin dal 2005 l'area è inquinata, contenendo certamente piombo e piombo tetraetile; c) avviare una verifica che tali analisi vengano eseguite da un soggetto indipendente e di provata serietà sotto il controllo e la supervisione di APPA, in modo da garantire che i rilievi e lo studio siano effettuati avendo a cuore il bene comune; d) chiedere che il campionamento sia sufficientemente esteso in superficie e profondità da permettere di valutare quale sia attualmente la reale estensione degli inquinanti presenti sotto i binari; e) prescrivere che i prelievi ed il monitoraggio e la caratterizzazione dei terreni, funzionali allo studi, avvenga in ambiente confinato, "sotto cupola protettiva", e che l'aria venga scaricata dalla cupola protettiva verso l'esterno, solo previo trattamento per eliminare la presenza di sostanze tossiche; se intendano attivarsi, per quanto di competenza, al fine di far sì che RFI subordini la realizzazione dell'opera all'esito dello studio, notiziando fin d'ora sia gli aggiudicatari della gara sia i concorrenti alla stessa, circa tale determinazione.

(4-00494)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00436, della senatrice Malpezzi ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00477 del senatore Basso ed altri, sull'erogazione delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione in favore delle stazioni appaltanti.

1.5.2.2. Seduta n. 74 del 31/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

74a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2023

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente CENTINAIO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 76 del 13 giugno 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,01).

Si dia lettura del processo verbale.

CROATTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Poiché non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione sugli emendamenti al decreto-legge in materia di contrasto alla scarsità idrica, dispongo, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno della seduta.

Passiamo pertanto alla discussione del disegno di legge n. 108-376-B di ratifica degli accordi fra Italia e Svizzera su lavoratori frontalieri e doppie imposizioni.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(108-376-B) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la

Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,04)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 108-376-B, già approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Borghesi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BORGHESI, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è nuovamente chiamata all'esame, in terza lettura stanti le modifiche introdotte al testo dalla Camera dei deputati, del disegno di legge recante la ratifica dell'accordo sottoscritto nel dicembre 2020 tra l'Italia e la Confederazione svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri, nonché del protocollo, firmato sempre nel dicembre 2020 dai due Paesi, di modifica della convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni, risalente al 1976 e più volte modificata.

Ricordo che il testo approvato dal Senato della Repubblica in prima lettura lo scorso 1o febbraio è volto a ratificare un'intesa destinata a sostituire quella attualmente in vigore, che risale al 1974, al fine di migliorare il dispositivo di imposizione dei frontalieri e segnare una nuova tappa nelle relazioni fiscali tra l'Italia e la Svizzera. La modifica apportata dalla Camera dei deputati ha riguardato l'adozione di uno specifico emendamento, presentato dal Governo, in materia di telelavoro, che ha aggiunto l'articolo 12 al disegno di legge di ratifica, nonché l'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 sugli Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (Az-IV-RE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi siamo qui per discutere un provvedimento di fondamentale importanza per migliaia di lavoratori transfrontalieri e per i territori di confine tra Italia e Svizzera. Per troppo tempo, questi lavoratori e queste aree hanno dovuto confrontarsi con un sistema giuridico e fiscale antiquato e inadeguato, che non solo rendeva difficile la vita quotidiana di tante persone, ma rappresentava anche un ostacolo allo sviluppo economico e alla cooperazione tra i due Paesi. Finalmente, grazie a questo disegno di legge, siamo in grado di apportare le necessarie modifiche e modernizzazioni a questo sistema.

Ma cosa significa concretamente questo provvedimento per i lavoratori transfrontalieri e per i territori di confine? Innanzitutto, stabilisce un nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera che, oltre ad adeguarsi alle esigenze del XXI secolo, garantisce un trattamento più equo e corretto per tutti i lavoratori coinvolti. In particolare, si prevede un aumento delle franchigie da 7.500 a 10.000 euro, un aspetto fondamentale per garantire condizioni più favorevoli per i nuovi lavoratori transfrontalieri. Inoltre, il provvedimento assicura la stabilizzazione delle risorse finanziarie destinate ai Comuni di frontiera, pari a circa 89 milioni di euro, fondamentali per garantire la qualità dei servizi e delle opportunità offerte a imprese e famiglie residenti in questi territori.

A tal proposito, è importante sottolineare l'istituzione di un fondo per lo sviluppo socio-economico e infrastrutturale, che partirà da una dotazione iniziale di 1,66 milioni di euro, per arrivare, nel 2045, a oltre 220 milioni di euro, destinati a promuovere lo sviluppo infrastrutturale e a colmare il *gap* tra le imprese locali e quelle di confine. Tuttavia, non possiamo ignorare una questione ancora irrisolta: il

telelavoro. Nonostante gli impegni assunti dal ministro Giorgetti, questo tema rimane ancora in sospeso, mettendo in difficoltà l'organizzazione della vita di molte persone, in particolare donne. In una società che tende ancora a ripartire in modo iniquo le responsabilità familiari e domestiche, le donne si trovano spesso a dover bilanciare impegni lavorativi e compiti familiari, con un impatto negativo sulla loro carriera, sul loro benessere e sulla parità di genere nel mondo del lavoro.

Il telelavoro non rappresenta quindi un'opportunità concreta per ridurre questo divario, favorendo una migliore partecipazione delle stesse al mercato del lavoro e una migliore conciliazione tra lavoro e vita privata? Il telelavoro è infatti sinonimo di flessibilità oraria e di possibilità di gestire in maniera più efficiente le proprie responsabilità familiari, rappresentando una grande opportunità, ma affinché il suo potenziale si traduca in benefici concreti è necessario un impegno collettivo e una visione lungimirante da parte di istituzioni, datori di lavoro e lavoratori.

Come potremmo poi non considerare l'impatto ambientale? Viviamo in un'epoca in cui i cambiamenti climatici rappresentano una grave minaccia al nostro pianeta e alle generazioni future. In questo contesto il lavoro può offrire un contributo significativo alla riduzione delle emissioni di gas serra e al contenimento del riscaldamento globale. La diminuzione degli spostamenti quotidiani casa-lavoro contribuisce non solo alla riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento atmosferico, ma anche al miglioramento della qualità dell'aria nelle nostre città.

Di fronte a questa opportunità non possiamo permetterci di ignorare il potenziale del telelavoro e dobbiamo lavorare insieme per creare le condizioni affinché questa modalità di lavoro diventi la norma e non l'eccezione.

Ma come possiamo affrontare queste questioni in modo efficace e sostenibile? È fondamentale che il Governo collabori a stretto contatto con le controparti svizzere e con le parti sociali al fine di individuare soluzioni condivise per il telelavoro. Questo processo potrebbe includere la definizione di regole chiare e trasparenti in materia di orari di lavoro, responsabilità, diritti e obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché la garanzia di un adeguato sostegno tecnologico e infrastrutturale per agevolare il lavoro da casa.

In conclusione, affrontare la questione del telelavoro per i lavoratori transfrontalieri tra Italia e Svizzera è di fondamentale importanza per garantire un futuro migliore e più equo per tutti i lavoratori coinvolti nonché per sostenere lo sviluppo socioeconomico nei territori di confine.

Chiediamo al Governo di dare seguito a questo impegno e di trovare soluzioni adeguate al più presto. Nonostante l'attuale mancanza di una soluzione adeguata per il telelavoro, il provvedimento di cui discutiamo oggi rappresenta un traguardo importante per i lavoratori transfrontalieri e per i territori di confine tra Italia e Svizzera.

Gentile Presidente, onorevoli colleghi, vorrei attirare un momento la vostra attenzione su un evento che per certi versi è storico di questa attività parlamentare. L'intervento che avete appena ascoltato non è mio. A dire il vero non è il prodotto nemmeno dell'intelligenza umana; è il prodotto di un algoritmo di intelligenza artificiale Chat GPT-4 ed è stato validato in collaborazione con una società di *engineering* che si occupa di intelligenza artificiale e di transizione digitale. Quanti di noi oggi sono in grado di distinguere un testo prodotto dall'intelligenza umana e un flusso di pensieri, che in ambito tecnico si chiama *chain of thought*, prodotto da un algoritmo di intelligenza artificiale?

Questo intervento vuole essere una provocazione per aprire un dibattito pubblico serio in Italia, al di là delle mode del momento, per analizzare le implicazioni etiche, economiche e sociali dell'utilizzo degli algoritmi di intelligenza artificiale. La crescita dell'intelligenza artificiale è impressionante e può comportare grandi opportunità in settore economici strategici e nel progresso scientifico, ma può comportare anche rischi, in caso di utilizzo improprio e manipolativo nella diffusione di informazioni errate o nell'alterazione dei processi decisionali.

Concludo l'intervento sottolineando l'importanza di un approccio equilibrato e consapevole nei confronti dell'innovazione tecnologica che consideri sia l'opportunità che i rischi legati all'impiego dell'intelligenza artificiale affinché la tecnologia sia al servizio dell'uomo e del bene comune e non costituisca una minaccia per la nostra democrazia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ci troviamo di fronte alla terza lettura della ratifica dell'accordo con la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri. Abbiamo esaminato un po' di tempo fa questo provvedimento proprio qui al Senato in prima lettura; un accordo che sostituisce quello del 1974, attribuendo i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente.

L'accordo definisce anche le cosiddette aree di frontiera, che per quanto concerne l'Italia sono le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, nonché la Provincia autonoma di Bolzano.

C'è anche una definizione chiara di lavoratori frontalieri e sono state introdotte, grazie a degli incontri promossi dalla Regione Lombardia che hanno coinvolto dal 2019 le Province e hanno portato a superare le criticità dell'accordo che era stato siglato dal Governo Renzi nel 2015, delle disposizioni transitorie relative agli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera, ai quali continuerà ad applicarsi il regime di tassazione esclusiva in Svizzera. A titolo di compensazione finanziaria, la Svizzera è tenuta a versare, fino alla fine del 2033, una somma a favore dei Comuni italiani di confine, pari al 40 per cento dell'imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera.

Tra l'altro, nel provvedimento, oltre ai miglioramenti ottenuti grazie all'impegno della Regione Lombardia che ha superato determinate criticità, sono stati votati in prima lettura degli emendamenti della Lega a firma del presidente Garavaglia e sottoscritti anche da me. Nel provvedimento, infatti, dopo una nostra verifica è stato introdotto l'aumento della NASpI, erogata per i primi tre mesi sul parametro svizzero, e l'utilizzo del fondo previsto da questa legge - che serve chiaramente come compensazione - che va nella direzione, grazie ad un nostro emendamento, di consentire di erogare degli assegni integrativi dei lavoratori nei territori di confine: ciò per scongiurare la desertificazione produttiva, in queste aree di confine, dovuta alla maggiore competitività salariale dei territori oltre confine. Si tratta di risultati importanti, perché la possibilità di utilizzare questo fondo per gli assegni integrativi è un principio che evoca quella che può essere definita una zona economica speciale. Certamente bisogna fare molto per lavorare in questa direzione, ma è pur sempre un inizio.

Ci tenevo a sottolineare questi emendamenti che sono stati approvati in prima lettura. Oggi, che esaminiamo il provvedimento in terza lettura, non solo la Lega, ma anche altri partiti, hanno presentato ordini del giorno in cui si chiedeva un impegno affinché il Governo potesse siglare un accordo per il telelavoro; modifica che è stata inserita, motivo per cui oggi siamo qua a votare il testo definitivo.

Ricordo inoltre, prima di concludere l'intervento, che abbiamo depositato sempre in quest'Aula alcuni ordini del giorno, così com'è stato fatto alla Camera dei deputati sempre da parte della Lega, che impegnano il Governo a disporre un chiarimento per le amministrazioni dello Stato interessate relativo soprattutto ai cosiddetti permessi giornalieri e settimanali. In un altro ordine del giorno, si impegna il Governo a definire e affrontare meglio la tematica dello *smart working* e il conseguente trattamento previdenziale e fiscale da applicarsi ai cittadini residenti in Italia che lavorano in Svizzera come frontalieri, ancorché in modalità di *smart working*.

Poi, come dicevamo prima, sul tema della zona economica speciale, si chiede di rendere sempre più omogenea la capacità di competere da parte di questi territori, che sono le zone di confine rispetto ai territori svizzeri, attraverso l'istituzione di zone economiche speciali delle aree di confine, per quanto riguarda le Province di Verbano-Cusio-Ossola, Varese, Como e Sondrio, che sono anche oggetto di un disegno di legge che la Lega ha presentato sia nella legislatura scorsa, sia nell'attuale.

Per concludere, abbiamo presentato altri ordini del giorno, alcuni a mia prima firma, altri a prima firma del presidente Garavaglia, per la promozione del dialogo e della cooperazione transfrontaliera nella Regione italo-svizzera dei tre laghi prealpini, per favorire una presa di coscienza dell'appartenenza ad un territorio che è iscritto al di là dei confini istituzionali nella geografia, nella storia, nella cultura e nella lingua dei suoi abitanti.

Infine, è stato chiesto un impegno al Governo affinché si attivi per far sì che venga ulteriormente implementata l'attività di collaborazione di polizia transfrontaliera tra Italia e Svizzera, in particolar modo nel contrasto al traffico di stupefacenti. In quelle aree, infatti, purtroppo assistiamo a episodi di spaccio per cui è necessario intervenire.

Queste sono le intenzioni espresse nei nostri ordini del giorno e per queste motivazioni ribadiamo la

nostra posizione assolutamente favorevole al fatto che finalmente si arrivi alla definizione di questo Accordo, con le modifiche importanti che sono state introdotte sicuramente grazie all'intervento della Regione Lombardia e anche grazie a proposte emendative presentate dal Gruppo Lega. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Gli articoli da 1 a 11 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, con l'ordine del giorno G12.6 chiediamo semplicemente al Governo di intervenire per stabilizzare tutta la parte relativa allo *smart working*. Come accennato dal collega in precedenza, si tratta di una misura che va implementata, ragion per cui invitiamo l'Esecutivo a prenderla in considerazione.

Chiediamo poi che il Governo si impegni a risolvere le problematiche sottese all'elargizione dell'assegno unico, che non permette più il passaggio di dati con la Svizzera in modo che gli assegni familiari vengano riconosciuti dalla Svizzera ai lavoratori interessati.

Invitiamo quindi il Governo ad accogliere l'ordine del giorno e ad attivarsi nella direzione indicata. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

BORGHESI, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento di tutti gli ordini del giorno riferiti all'articolo 12.

SILLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Per quanto riguarda il G12.1 il Governo lo accoglie previa riformulazione del dispositivo: dopo le parole «impegna il Governo» inserire le seguenti: «a valutare l'opportunità di».

Il Governo accoglie l'ordine del giorno G12.2 a condizione che, al secondo impegno, siano anteposte le seguenti parole: «a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di». Parimenti, il G12.3 è accolto a condizione che il dispositivo sia così riformulato: dopo le parole «impegna il Governo» aggiungere le seguenti: «a valutare l'opportunità di introdurre rispettivamente»; al primo impegno espungere le parole «ad attivare», al secondo impegno espungere la parola «attivare».

L'ordine del giorno G12.4 è accolto a condizione che il dispositivo sia così riformulato: «impegna il Governo a tenere conto delle richieste di collaborazione che dovessero pervenire per ridare impulso alle attività della stessa istituzione, al fine di incentivare la promozione del dialogo e della cooperazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera dei tre laghi prealpini e favorire la presa di coscienza dell'appartenenza ad un territorio che è iscritto, al di là dei confini istituzionali, nella geografia, nella storia, nella cultura e nella lingua dei suoi abitanti». *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Sottosegretario, mi scusi se la interrompo, ma vorrei chiedere ai colleghi di diminuire il tono della voce perché ci sono delle riformulazioni e non riusciamo a sentire.

Prego, vada avanti.

SILLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Anche per quanto riguarda l'ordine del giorno G12.5, il Governo lo accoglie a condizione che il dispositivo sia così riformulato: «impegna il Governo ad attivarsi affinché venga implementata ulteriormente l'attività di collaborazione di polizia transfrontaliera tra Italia e Svizzera, in particolar modo nel contrasto al traffico di stupefacenti».

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G12.6, a condizione che sia così riformulato: al primo impegno, espungere le parole «in modo da renderlo strutturale per il periodo successivo a giugno 2023»; al secondo impegno, sostituire le parole «ad attivarsi» con le seguenti: «a valutare l'opportunità di attivarsi».

PRESIDENTE. I senatori Romeo e Garavaglia accettano le riformulazioni dei loro ordini del giorno, da G12.1 a G12.5?

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Marton, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno 12.6?

MARTON (*M5S*). Signora Presidente, è evidente che non c'è la volontà di portare avanti la stabilizzazione dello *smart working*. Mi rivolgo anche al collega Romeo e al collega Garavaglia, che non vedo. Se il Governo annacqua gli ordini del giorno, anche quelli della Lega, che fa parte dello stesso Governo, mi sembra più una presa in giro che una reale volontà di risolvere il problema. (*Applausi*). Detto questo, accetto la riformulazione, ben consapevole del fatto che non affronterete il tema e che lo lascerete cadere fino al prossimo Governo.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G12.1 (testo 2), G12.2 (testo 2), G12.3 (testo 2), G12.4 (testo 2), G12.5 (testo 2) e G12.6 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Gli articoli 13, 14 e 15 sono identici rispettivamente agli articoli 12, 13 e 14 del testo approvato dal Senato.

Passiamo alla votazione finale.

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole di Alleanza Verdi e Sinistra su un provvedimento che complessivamente risponde al bisogno di offrire una maggiore tutela ai lavoratori e alle lavoratrici, anche, ma non solo, in termini di fiscalità.

Nello specifico, con questa ratifica andiamo a sostituire l'ormai vetusta normativa del 1974, che regolava solo il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavoravano in Svizzera. Ora, invece, andiamo a disciplinare anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia, nel segno quindi del principio di reciprocità. Si stabilisce un meccanismo di tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere, sia allo Stato fonte del reddito del lavoratore dipendente, in questo modo riconoscendo al lavoratore italiano un credito d'imposta per quanto versato in Svizzera. Questo ci sembra un passo nella direzione del pieno rispetto del principio di non discriminazione del lavoratore frontaliere nel trattamento fiscale. L'accordo è un atto dovuto per quei lavoratori e quelle lavoratrici che aspettavano da anni di godere di un regime diverso, in particolare sul terreno fiscale.

Ribadisco poi all'Aula che stiamo parlando di lavoratori e lavoratrici che hanno un salario discreto, quasi il doppio di quello dei lavoratori italiani. Sarebbe ora che questo Parlamento mettesse all'ordine del giorno, in cima alle proprie priorità, la situazione dei salari e delle condizioni di lavoro nel nostro Paese. Vorrei innanzitutto che si prestasse attenzione e si svolgesse una discussione pacata - come l'ho sentita fare in questo caso e nelle scorse sedute - ad esempio sul fatto che negli ultimi anni in Italia non basta lavorare per essere considerati fuori dalla povertà. Oggi anche un lavoratore rischia di essere povero.

Sono tanti i lavoratori e le lavoratrici che non riescono a progettare un futuro. Vorrei, quindi, che la discussione sulle condizioni di lavoro questo Parlamento la svolgesse fino in fondo. Se, infatti, è stato facile metterci tutti d'accordo quando l'argomento all'ordine del giorno riguardava le condizioni di lavoratori con salari di una certa entità, molto più complessa è la discussione sulle condizioni di lavoro che riguardano milioni di persone che nel nostro Paese vivono la precarietà e sono sull'orlo della povertà.

Sarebbe forse il momento di affrontare il grande tema del divario, che negli ultimi anni si sta acuendo, fra chi ha condizioni di privilegio, pochi, e chi scivola pericolosamente verso la povertà: tanti, purtroppo.

Nell'annunciare il voto favorevole al provvedimento, chiedo quindi che venga data rappresentanza alla situazione in cui ci troviamo, una situazione in cui il lavoro è diventato sempre più povero e sempre

più precario. Questo Parlamento dovrebbe avere la forza e l'onestà, anche intellettuale, di provare a dare una risposta che, in tutti questi anni, non è stata mai fornita.

Deve diventare una priorità affrontare il fatto che, in Italia, i salari e gli stipendi dei lavoratori sono inadeguati. È necessario e non più rinviabile individuare un meccanismo che sia in grado di adeguare i salari e gli stipendi dei cittadini italiani al costo della vita, in modo che garantiscano una vita dignitosa a tutte e a tutti, nel pieno rispetto dell'articolo 1 della Costituzione.

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope rispetto a questo accordo che, intanto, lo voglio dire, è un punto fermo che riusciamo a mettere dopo tanti, troppi anni, anche di controversie, tra l'Italia e la Svizzera.

Esso è inoltre frutto di un lavoro fatto non solo da questo Governo, ma anche dal Governo precedente. Bisogna dunque dare merito al lavoro che è stato fatto ed anche alla continuità che su questo punto si è voluto portare avanti in maniera opportuna. Il provvedimento contiene questioni importanti, che abbiamo già avuto modo di sottolineare.

Penso ai profili sociali rispetto al tema dei lavoratori transfrontalieri; penso al coinvolgimento degli enti locali, in una meritoria opera di federalismo fiscale, che è stato fatto proprio affinché i Comuni delle aree al confine tra Italia e Svizzera possano offrire tutti quei servizi che consentano ai lavoratori transfrontalieri di svolgere al meglio le loro attività.

Oggi poniamo un punto di termine rispetto a un negoziato molto complesso, che ha affaticato il nostro Paese per tanti anni. Deve essere, però, anche un punto di partenza per tutte le questioni che ancora devono essere affrontate, alcune delle quali emerse nel dibattito di oggi e anche nel dibattito precedente che abbiamo avuto tra la Camera e il Senato.

Io penso che tale ratifica ci debba avviare a una discussione bilaterale con la Svizzera, a favore e a tutela dei Comuni che si trovano ai confini e dei lavoratori transfrontalieri. Esprimiamo, dunque, un giudizio positivo sulla conclusione dell'accordo e voteremo favorevolmente. (*Applausi*).

[CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la materia su cui oggi quest'Aula è chiamata a pronunciarsi necessitava da tempo di un intervento, che per la sua natura affronta questioni sostanziali, che interessano ed impattano sulla vita e la quotidianità di centinaia di migliaia di lavoratori frontalieri.

È del tutto evidente di come precedenti accordi tra l'Italia e la Confederazione svizzera, risalenti alla metà degli anni Settanta, risentissero del trascorrere del tempo e del mutare delle condizioni e, pertanto, richiedessero una revisione che potesse regolare, per il presente e per il futuro, una materia tanto articolata quanto delicata con termini che potessero soddisfare i diversi *stakeholder* coinvolti ed interessati.

Soprattutto, non possiamo non considerare che tale intervento si inserisce all'interno di uno sviluppo proficuo delle relazioni bilaterali tra i nostri Paesi, con una crescente collaborazione dei rapporti tra Berna e la stessa Unione europea che, come ci ricordano le parole pronunciate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della sua recente visita elvetica, vanno coltivati con ancora maggiore convinzione, poiché siamo *partner* necessari, affidabili, amici, interdipendenti, uniti da un destino comune dettato dall'appartenenza alla civiltà europea.

Questi accordi sono quindi funzionali anche a rinnovare e a rinsaldare il nostro legame con la Confederazione; un rapporto strategico per il nostro Paese che, pertanto, va considerato anche oltre l'importante questione di confine, la cui implementazione risponde più che mai a ragioni di interesse nazionale. Non dimentichiamo infatti che l'Italia è uno dei principali *partner* commerciali della Svizzera, collocandosi tradizionalmente al secondo posto come Paese fornitore e al sesto posto tra i Paesi di destinazione dell'*export* della Confederazione, con un saldo commerciale in attivo e crescente. In particolare, la Svizzera rappresenta il quarto Paese al mondo per destinazione dell'*export* italiano, con una quota del 5,47 per cento del totale e figura al nono posto tra i Paesi di origine delle

importazioni italiane. Il saldo commerciale a favore del nostro Paese è poi cresciuto in questi anni fino alla quota di 500 milioni di euro, raggiungendo i 16,1 miliardi.

A questi dati economico-commerciali vanno associate alcune considerazioni di natura strettamente geopolitica e tutt'altro che secondarie. La Svizzera è membro di ventisette organizzazioni ONU, contribuisce al bilancio di altre dieci e partecipa ora, anche con unità dotata di proprio armamento, ad alcune forze internazionali di *peacekeeping* in aree per noi strategiche quali, ad esempio, il Kosovo, in cui in questi giorni e in queste ore si stanno consumando fatti inquietanti e drammatici. A tal proposito, signor Presidente, chiedo a questa Assemblea un applauso per i nostri undici militari feriti (*Applausi*) che partecipano alla missione K-For. Ricordo inoltre che la Svizzera partecipa alla *partnership for peace* in ambito NATO.

Comprendiamo tutti che, di fronte a questi numeri e a un *partner* così attivo in ambito multilaterale in teatri a noi prossimi e di interesse, le sollecitazioni che da tempo ci provenivano dalle autorità elvetiche affinché si aggiornassero gli accordi preesistenti che regolano i frontalieri non potevano essere ignorate e costituivano un terreno di azione e di confronto ineludibile anche al fine di tutelare i diritti dei cittadini italiani - di cui questi nuovi accordi tengono ampiamente conto - che giornalmente attraversano la frontiera per ragioni di lavoro.

Non c'è dubbio che la loro gestazione sia stata lunga e complessa, perché non semplice era la definizione dei criteri e astruse e non banali erano le molteplici rivendicazioni che giungevano dalle tante parti interessate, *in primis* dal mondo dei lavoratori frontalieri italiani (una platea di quasi 90.000 persone) che, mi preme sottolineare, grazie al regime transitorio inserito nell'intesa siglata il 23 dicembre 2020, non subiranno alcun inasprimento degli oneri tributari dovuti, dopo che si è proceduto a modificare la prima versione della riforma stipulata con i negoziatori elvetiche nel dicembre 2015 e ai quali si applicherà il regime di tassazione esclusiva in Svizzera. Tanto loro quanto i nuovi frontalieri che non risiedono nei Comuni di confine in futuro potranno dunque godere di uno sconto di 10.000 euro sul reddito imponibile in Italia, oltre ad ottenere la possibilità di dedurre dal reddito imponibile anche i contributi pagati sul salario per il prepensionamento e di portare a detrazione tutta una serie di spese (mutuo della casa, spese sanitarie, spese scolastiche, spese professionali di trasporto e via dicendo) che non vengono riconosciute nel sistema di tassazione alla fonte oggi applicato dalle autorità fiscali elvetiche.

Inoltre, si ipotizza per i frontalieri un'indennità speciale di disoccupazione, dimostrando così un'attenzione per tutti i lavoratori e in particolare per gli ultracinquantenni che, a causa della crisi, si trovano senza occupazione e necessitano, quindi, di accedere agli ammortizzatori sociali previsti.

Sono però due gli aspetti innovativi del nuovo Accordo che mi preme sottolineare. Il primo è l'inserimento della causa di reciprocità. Infatti, contrariamente alle disposizioni allo stato vigenti, è garantita la reciprocità di trattamento per i frontalieri italiani e svizzeri: le stesse regole vigenti per gli italiani che svolgono un'attività lavorativa in Svizzera varranno per i residenti elvetiche che svolgono un'attività lavorativa in Italia. Si pone così fine a una disparità di trattamento che penalizzava in parte il nostro Paese, anche se non vi è alcun dubbio che il numero di transfrontalieri svizzeri è nettamente inferiore a quello dei transfrontalieri italiani; ciò anche a causa della scarsa appetibilità del nostro mercato del lavoro, su cui alcune forze politiche del nostro Parlamento farebbero bene a riflettere. Non si tratta, tuttavia, di un fenomeno trascurabile, poiché è crescente il numero di coloro che attraversano quotidianamente la frontiera italiana per ragioni di lavoro.

Il secondo aspetto su cui mi preme soffermarmi è quello legato alle misure di sostegno finanziario per i Comuni di confine. Recepire le istanze di queste realtà territoriali è stato a mio avviso importante, non solo perché si salvaguarda per un decennio la compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ma perché anche in prospettiva si stabilisce di investire su tali realtà, non solo per favorire il loro sviluppo economico, ma anche per contrastare e ridurre quel fenomeno dello spopolamento, che purtroppo ben conosciamo, a cui sono soggette dette realtà.

Onorevoli colleghi, l'Accordo che ci apprestiamo ad approvare, frutto di un lavoro che scavalla legislature ed Esecutivi - ne approfitto per ringraziare i colleghi di maggioranza e opposizione che vi hanno lavorato - rappresenta quindi un testo ottimo per riformare le regole relative all'imposizione dei

lavoratori frontalieri; per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune delle principali questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Lo spirito unitario che ha contraddistinto il suo *iter* parlamentare testimonia come le forze politiche siano ben conscie della sua importanza. Lo siamo certamente noi di Forza Italia che, anche in questa sede, non possiamo che votare a favore della ratifica di questi accordi, ben sapendo che la riunione quinquennale di riesame bilaterale fra le due Nazioni, che potrà dettare modifiche all'Accordo e che prevede, insieme a un lungo e forse un po' farraginoso *iter*, anche l'intervento parlamentare, dovrà tener conto delle eventuali problematiche che dovessero emergere nel corso della sua esecuzione.

Annuncio quindi, a nome del Gruppo cui appartengo, il voto favorevole a un Accordo che reputiamo equilibrato, nell'interesse di due Nazioni amiche. (*Applausi*).

[DE ROSA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA (M5S). Signor Presidente, colleghi e colleghe, dopo l'approvazione alla Camera di un emendamento al testo esaminato dal Senato, oggi possiamo definitivamente procedere con la definitiva approvazione di questo importante Accordo fiscale tra l'Italia e la Svizzera, che permetterà di superare il regime di doppia tassazione, archiviando così i vecchi accordi fiscali del 1974. Dopo anni di attesa, questa situazione è stata finalmente risolta e ne siamo soddisfatti.

Peccato che ci sia invece una specifica situazione ancora irrisolta. Il MoVimento 5 Stelle, infatti, esprime forte rammarico e preoccupazione per la mancata soluzione definitiva del cruciale problema del lavoro da remoto dei nostri transfrontalieri; problema sul quale noi ci siamo impegnati per primi, seguiti da altre forze politiche di maggioranza e opposizione, ma non dal Governo, se non *in extremis* e in modo a dir poco limitato. Mi riferisco ovviamente al mancato rinnovo dell'Accordo sul telelavoro dei frontalieri, che era stato siglato dal secondo governo Conte nel giugno del 2020 in piena pandemia; un Accordo importante che il Governo Meloni, per dimenticanza o incuria, ha lasciato scadere a fine gennaio, creando gravissimi problemi di organizzazione familiare a circa 90.000 lavoratori italiani, per non parlare delle ripercussioni negative sul traffico stradale e inquinamento ambientale.

Grazie al *pressing* politico del MoVimento 5 Stelle, iniziato nel corso della prima lettura qui in Senato, con la presentazione dell'ordine del giorno del collega Marton, il Governo si era impegnato ad avviare con urgenza i negoziati con il Governo della Confederazione svizzera. Ma il risultato è stato solo l'inserimento di una norma transitoria nel presente disegno di legge di ratifica, che prevede una proroga temporanea dell'Accordo sul lavoro da remoto con valore retroattivo per coprire il periodo successivo alla scadenza. Peccato che questa proroga scada solo tra un mese, il 30 giugno. Ciò significa che entro la fine di giugno è necessario trovare una nuova intesa per evitare che dal 1° luglio tutti i frontalieri siano costretti a tornare al loro posto di lavoro oltre confine per non incappare nei controlli del fisco italiano.

Oggi torniamo quindi a chiedere con forza al Governo Meloni di impegnarsi per risolvere questo problema non con pezze temporanee o nuove proroghe, ma in maniera strutturale e stabile con il rinnovo dell'Accordo. La nostra richiesta è che il Governo concluda subito con la Svizzera un'intesa definitiva analoga a quella siglata mesi fa tra Svizzera e Francia, per cui il lavoro svolto a domicilio fino al 40 per cento del monte ore complessivo, ovvero due giorni a settimana, non metta in discussione lo *status* di lavoro frontaliero e conseguentemente non comporti penalizzazioni dal punto di vista fiscale e previdenziale.

Oggi il MoVimento 5 Stelle voterà a favore di questa ratifica, con l'auspicio che il Governo Meloni e i ministri Tajani e Giorgetti non tradiscano le aspettative di decine di migliaia di famiglie e di lavoratori transfrontalieri che aspettano una soluzione definitiva e strutturale del problema del lavoro da remoto. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, nel ribadire l'impegno che la Lega ha profuso per arrivare alla ratifica di questo importante Accordo, soprattutto per i miglioramenti cui facevo riferimento nell'intervento che ho svolto in discussione generale, annuncio che la Lega voterà favorevolmente.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico e anche la soddisfazione per un percorso che si chiude dopo due anni e mezzo di lavoro; un lavoro importante portato avanti con le realtà territoriali, con i sindaci dell'Associazione dei Comuni italiani di frontiera (ACIF), con il sindaco di Lavena Ponte Tresa, Massimo Mastromarino, con le forze sociali e con i sindacati. Questo Accordo fiscale fra Italia e Svizzera l'abbiamo costruito con un approccio diverso rispetto al passato, quindi non *top-down*, calato dall'alto, ma *bottom-up*, e cioè coinvolgendo le realtà territoriali. Il motivo per cui riusciamo a condurlo in porto con la piena condivisione dei soggetti territoriali è che per la prima volta questa si tratta non della semplice ratifica di un accordo stipulato tra due Paesi, ma del tentativo di costruire un approccio per ripensare le economie di confine.

Le Province del Verbano-Cusio-Ossola, di Varese, di Como, di Sondrio hanno nella parte di confine del loro territorio delle economie profondamente integrate, con un modello che si tiene in equilibrio in maniera particolare, esportando lavoratori e importando consumatori. Ebbene, nel momento più complicato dell'emergenza Covid, una volta riabbassate le barriere al confine, cosa cui non eravamo più abituati, continuavamo a mandare i lavoratori dall'altra parte perché il sistema sanitario di quel Paese (la Svizzera) ne aveva bisogno. E di questo siamo stati ringraziati, perché potevamo tenerli da questa parte del confine, in quella fase di emergenza che mordeva soprattutto nei territori della Lombardia colpiti prima di altri da quell'emergenza, e invece li abbiamo lasciati andare. Allo stesso tempo, però, ci siamo resi conto che non venivano più da noi le persone dalla Svizzera, i consumatori che tenevano in equilibrio quel modello, che tenevano aperti ristoranti ed esercizi commerciali, che si reggono proprio per il potere d'acquisto più alto degli svizzeri e che sono andati in crisi, in mancanza di clienti.

Questo a fronte di un sistema industriale e manifatturiero che subisce un costo del lavoro più alto rispetto a quello della Svizzera, con una tassazione molto più bassa.

L'Accordo in esame prevede un bilanciamento e riconosce, per la prima volta, una specificità delle fasce di confine entro i venti chilometri. È quindi una conquista, che si riconosce per la prima volta. Abbiamo inoltre mantenuto i principali impegni che avevamo assunto con le realtà territoriali, ossia tutelare i lavoratori della fascia compresa nei venti chilometri dal confine, che hanno costruito le proprie prospettive di vita e acceso mutui in base a un tipo di tassazione, quella svizzera, molto più bassa. Quindi la promessa «non un euro in più di tasse» è stata mantenuta.

Allo stesso tempo, per i nuovi lavoratori frontalieri si prevede una tassazione più bassa, seppur più alta rispetto a quella dei vecchi frontalieri, perché innalziamo la franchigia. Si tratta comunque di nuovi lavoratori, che iniziano con nuove condizioni di lavoro, con patti chiari anche rispetto al fisco.

Soprattutto garantiamo i Comuni di frontiera, che hanno chiuso i bilanci con una parte delle tasse lasciate dai lavoratori italiani in Canton Ticino, nel Vallese, nei Grigioni, tornata sotto forma di ristori. Quei Comuni infatti spesso non sono in grado neanche di imporre l'addizionale Irpef, perché sarebbe profondamente discriminante dal momento che la maggior parte delle persone in età da lavoro lavora in Svizzera, quindi non paga le tasse in quei Comuni e non può garantire risorse per chiudere i bilanci e pagare i servizi essenziali. Abbiamo quindi cristallizzato risorse che sono state garantite anche per il futuro.

In più - ed è la vera innovazione - costruiamo il primo esperimento di federalismo fiscale: l'extragetto delle tasse che verrà pagato dai futuri lavoratori rimarrà sul territorio, su un fondo per lo sviluppo socio-economico e infrastrutturale del confine. È un riconoscimento della specificità di quell'area e di un'economia che si tiene in equilibrio in maniera molto particolare. È il motivo per cui abbiamo fatto un accordo non dico per armonizzare - non sarebbe possibile - ma per avvicinare progressivamente il livello degli stipendi da una parte e dall'altra del confine.

Ora rimane un unico punto ancora in sospeso, relativo al telelavoro, allo *smart working*. È il motivo per cui noi oggi torniamo a votare. Prevediamo una copertura retroattiva, da febbraio fino al 30 giugno di quest'anno, ma non basta. È un problema molto sentito nelle fasce di confine e penso che dovrebbe

essere anche argomento di discussione all'interno del Parlamento in generale. Mi riferisco a quell'idea che il Covid sia stato un incidente di percorso e che siamo tornati a vivere come prima; invece gli imprenditori al di là e al di qua del confine - ma forse dovrebbe pensarlo anche la pubblica amministrazione italiana - hanno rivisto il modo di pensare il lavoro, fanno scelte diverse sull'affitto dei capannoni e hanno capito che possono fare meno missioni perché risparmiano. L'utilizzo dello *smart working* da parte delle aziende svizzere rimane esteso; ma così facendo rischiano di penalizzare dal punto di vista fiscale i lavoratori italiani che, rimanendo in Italia oltre un certo limite di ore lavorate, finiscono per pagare le tasse in Italia, con un aggravio molto forte rispetto al loro trattamento economico.

È quindi corretto l'emendamento che è stato approvato alla Camera e che oggi noi ci apprestiamo a ratificare in terza lettura. Occorre tuttavia che il Governo mantenga gli impegni, come noi abbiamo chiesto più volte. Siamo preoccupati che il ministro Giorgetti sia fortemente in ritardo nel ragionare con la controparte elvetica, perché dobbiamo dare un orizzonte futuro certo e di serenità a quelle famiglie che rischiano di avere un aggravio di molte centinaia di euro ogni mese sulla busta paga. Speriamo che da parte del Governo non vi siano - come è stato denunciato dai colleghi intervenuti prima di me - formule molto edulcorate, annacquate, come quelle che prima il Sottosegretario ci ha presentato. Serve un impegno molto forte per chiudere l'Accordo in tempi brevi, dare certezze e completare il lavoro proficuo iniziato sotto la spinta del Partito Democratico due anni e mezzo fa e che oggi portiamo finalmente a compimento. (*Applausi*).

[ZEDDA \(Fdi\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZEDDA \(Fdi\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, nel ringraziare il collega Menia, che mi sta a fianco, esprimiamo particolare soddisfazione per ciò che oggi andiamo a votare. Votiamo un testo unificato, con la modifica, rispetto alla proposta precedentemente votata al Senato, dell'articolo 12, includendo - come ha detto il collega Alfieri - i lavoratori che operano in servizio presso il proprio domicilio, ovvero il cosiddetto lavoro agile e telelavoro: questo per noi è molto importante.

I contenuti delle intese bilaterali sono destinati a riformulare un'intesa attualmente in vigore, che risale al 1974, che a breve compirà più di cinquanta anni. Tali accordi sono frutto di un confronto decennale e di relazioni tra le parti interessate, vanno verso l'obiettivo di garantire il principio dell'equità fiscale, a noi particolarmente caro sempre, e non solo in questo caso. L'obiettivo elimina tutte le criticità sorte negli anni precedenti, evitando che i lavoratori che risiedono e lavorano in Paesi diversi siano soggetti a doppia imposizione fiscale. Ricordo che altre inequità simili sono presenti anche in altre realtà territoriali a noi vicine, quali la Francia e il Principato di Monaco, per citarne due, su cui auspichiamo azioni simili a quella che stiamo votando.

Oltre a quanto detto, come è stato ribadito già precedentemente, il provvedimento in esame elimina le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri. Mi preme però sottolineare che, proprio in un'ottica di semplificazione, che tutti continuiamo ad auspicare, e di trasparenza, viene introdotto il principio di cooperazione amministrativa, che attraverso la previsione di uno scambio di informazioni, quali dati identificativi dei lavoratori, dei dati sull'ammontare del salario e dei contributi sociali obbligatori, nonché di tutti i dati identificativi del lavoratore, consentirà allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere, mediante un flusso elettronico verso la direttrice della digitalizzazione, di applicare la propria tassazione. Allo stesso modo, mi piace sottolineare che assume particolare rilievo l'introduzione di una apposita disposizione volta a prevedere la deducibilità dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria, proprio in base a disposizioni contrattuali, che sono a carico dei lavoratori frontalieri. In base a tale previsione, i lavoratori potranno finalmente fruire della deducibilità dei contributi medesimi. Cruciale è l'esclusione dalla base imponibile Irpef degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori frontalieri dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa, che riguarderà però tutti i lavoratori frontalieri, poiché tali somme hanno natura non retributiva, bensì assistenziale.

È per i motivi fin qui esposti che annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Non essendo pervenuto il parere della 5a Commissione permanente sul successivo provvedimento, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,58, è ripresa alle ore 15,07*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Discussione e approvazione delle dimissioni presentate dal senatore Cottarelli (ore 15,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Cottarelli».

Ha chiesto di intervenire il senatore Cottarelli. Ne ha facoltà.

COTTARELLI (PD-IDP). Signora Presidente, ventidue giorni fa ho presentato le mie dimissioni dal Senato, dopo aver ricevuto l'offerta, da parte dell'Università Cattolica di Milano, di andare a dirigere un programma di educazione nelle scienze economiche e sociali. Questo programma è rivolto agli studenti delle superiori di tutta Italia, copre tutto il territorio nazionale e consiste in visite da parte di personaggi che hanno una storia e una carriera a livelli elevatissimi per condividere con gli insegnanti e con gli studenti... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi un attimo, senatore Cottarelli. Chiedo ai colleghi che occupano il lato destro dell'emiciclo di abbassare il volume della voce.

COTTARELLI (PD-IDP). Questo programma consiste nella visita nelle scuole superiori di tutta Italia da parte di personaggi che hanno avuto una storia e una carriera professionale a livello altissimo, con lo scopo in parte di fornire informazioni nelle aree dell'economia e del diritto e nelle altre scienze sociali, ma sinceramente anche di ispirare insegnanti e studenti per il loro futuro professionale.

Questo è un programma che verrebbe svolto a titolo interamente gratuito sia da parte mia, che lo dirigerei, sia da parte di tutti i partecipanti. I temi che si andrebbero a discutere sono in generale quelli dell'economia e del diritto; riguarderebbero la crescita economica, le politiche strutturali, le questioni relative alle disuguaglianze territoriali e alle disparità di genere. Si parlerebbe di adattamento ai cambiamenti climatici, di questioni relative al rapporto tra economia e diritto e alla Costituzione, nonché di una parte di comunicazione di queste politiche.

È un programma che credo sia molto utile al Paese e ai nostri giovani. Purtroppo, è incompatibile con il lavoro di senatore, fondamentalmente per due motivi. Il primo è un motivo di percezione: il programma non può essere diretto da qualcuno che svolge un ruolo politico; il secondo motivo è pratico: io stesso parteciperei a queste presentazioni - due o tre alla settimana - su tutto il territorio nazionale; capite bene che è fisicamente impossibile, anche sotto il profilo logistico, svolgere il ruolo di senatore e al tempo stesso dirigere il programma.

Considerata tale incompatibilità, mi sono dovuto porre la domanda e una scelta era necessaria; alla fine, sono arrivato alla conclusione che è più utile al Paese se, nel mio piccolo, vado a dirigere questo programma, piuttosto che rimanere qui. Non credo di aver fatto male come senatore in questi mesi, anche grazie al vostro aiuto, sebbene a volte il clima sia un po' troppo conflittuale rispetto alle mie corde; credo però che la mia forza stia più nella capacità di fare altro.

Questo è un programma didattico, ma anche di organizzazione del gruppo coinvolto e poi di trasmissione di certi valori alle scuole e alle nostre scolaresche, basati sulla scientificità delle cose, sulla preparazione e così via.

Ho scelto pertanto di dimettermi per questa incompatibilità e vi chiedo non soltanto di accettare le mie dimissioni, ma di farlo in questa seduta. So che ci sono dei precedenti, anche se la cosa non è usuale, ma - lo ripeto - vi chiedo la cortesia di accettare le mie dimissioni già oggi, per un motivo ben preciso. Se si vuole far partire il programma su tutto il territorio nazionale nel prossimo anno scolastico, è necessario nel corso delle prossime settimane, se non addirittura giorni, cominciare a organizzare il tutto: trovare i finanziamenti (che sono necessari, perché quantomeno i costi di trasporto devono essere

coperti), nonché i superesperti e i superpersonaggi, poi definire anche il campo del programma che si vuole coprire e contattare le scuole, che devono esserne informate.

Tenendo conto di questo, davvero con tutto il cuore vi chiedo di farmi questa cortesia e, anche per il bene del programma, di accettare le mie dimissioni già oggi con il vostro voto. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Cottarelli.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, ho chiesto la parola semplicemente per dire una cosa che vorrei restasse agli atti di questa nostra discussione.

Prima dell'inizio di questa legislatura, non conoscevo personalmente il senatore Cottarelli; naturalmente, conoscevo la sua fama, nel senso che tante volte mi era capitato di leggere o di ascoltare i suoi interventi, finché, nel mese di ottobre, da quando è cominciata la legislatura, ho avuto, come tutte le colleghe e i colleghi, la possibilità di conoscerlo e di apprezzarlo.

Non sempre sono d'accordo con lui, come egli peraltro sa, perché abbiamo avuto modo di discutere nel merito di alcune questioni nel corso dei mesi passati. Per storia, per biografia, forse anche per cultura politica, abbiamo e abbiamo avuto punti di differenza su alcune cose.

Devo però dire una cosa (e ho chiesto la parola esattamente per dire questo, affinché la mia dichiarazione rimanesse agli atti, e non lo dico retoricamente): penso che il contributo che il senatore Cottarelli ha portato al Senato della Repubblica in questi mesi sia stato davvero di grandissima rilevanza. Mi dispiace molto parlarne al passato, perché avrei sperato che questo contributo potesse durare fino al termine della legislatura; penso anche però che, dinanzi a una richiesta così precisa ed esplicita, sia giusto assecondare la volontà del senatore.

Ho preso la parola semplicemente per ringraziarlo del lavoro svolto in questi mesi e per dire che, da parte mia e di tutto il mio Gruppo parlamentare, c'è stato un apprezzamento non retorico e non di circostanza, ma davvero molto grande e molto importante. (*Applausi*).

[PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signora Presidente, anche il mio sarà un intervento molto breve. Desidero innanzitutto ringraziare Carlo Cottarelli per il contributo che ha dato all'interno della Commissione finanze del Senato in tutti gli interventi che ha svolto, perché è stato molto costruttivo, al di là dell'appartenenza specifica a un singolo partito.

La seconda considerazione che voglio fare è che non è un buon segno per la politica se, dentro le istituzioni, non c'è spazio per il contributo di una persona come Carlo Cottarelli. (*Applausi*). Questo è un aspetto che pone un problema di qualità della politica e chi sta in quest'Aula ha il dovere di interrogarsi sul perché una persona di fatto lasci questo luogo.

Ultima questione: noi, come Gruppo Per le Autonomie, asseconderemo la richiesta di Carlo Cottarelli, quindi voteremo a favore dell'accettazione delle sue dimissioni. Desideriamo comunque ringraziarlo per il contributo che ha dato finora e auguriamo successo all'importante progetto che dirigerà. (*Applausi*).

[MONTI](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MONTI](#) (*Misto*). Signora Presidente, la notizia delle dimissioni del senatore Cottarelli, che anche io approverò (nel senso che voterò a favore dell'accoglimento delle sue dimissioni, per i motivi che egli ha esposto), ha provocato in me rammarico, unito a una convinta speranza.

Rammarico perché se ne va da quest'Aula una persona che ha dato un contributo molto importante alla vita pubblica italiana e al bene comune in Italia, ben prima di apparire in Senato. Per anni ha tenuto una posizione molto elevata e molto delicata. (*Brusio. Richiami della Presidente*). Per anni Carlo Cottarelli ha tenuto al Fondo monetario internazionale una posizione molto elevata e molto delicata, contribuendo al prestigio dell'Italia. Poi ha diretto, più di recente, un'operazione importante di *spending review*. Da un po' di tempo sentiamo meno questa espressione, ma non credo che il Paese senta meno tale esigenza. Il professor Cottarelli, lo ricordiamo tutti, per alcuni momenti è stato persino

il Presidente del Consiglio incaricato. La sua credibilità, non contestata da nessuno, è servita in un passaggio delicato della vita repubblicana. E poi, sia pure da poco, lo vediamo come senatore.

La mia convinta speranza è che la voce del professor Cottarelli non si attenuerà. Cambierà sede, cambierà forma, ma non credo che il suo impatto sulla vita collettiva dell'Italia e sulla maturazione dell'opinione pubblica italiana diminuisca; anzi, penso che possa essere ancora superiore.

Il senatore Cottarelli ci ha illustrato di aver accettato questo programma di educazione alle scienze economiche e sociali. Sono sempre stato convinto che, più ancora che le immediate decisioni prese da Governo e Parlamento, nella vita di un Paese chi forma l'opinione pubblica abbia un ruolo ancora più importante nel facilitare la comprensione delle buone politiche da parte dei cittadini.

Proprio questa mattina il governatore Visco, concludendo la sua ultima relazione come Governatore della Banca d'Italia, ha detto qualcosa che, ascoltandolo, pensavo si applichi perfettamente a questo passaggio nella vita del senatore Cottarelli. Diceva il governatore Visco che problemi come la riduzione del debito pubblico o l'adozione di stili di vita coerenti con la difesa dell'ambiente richiedono che la società li comprenda e faccia propri, non perché "ce lo chiede l'Europa", ma perché ci schermano dai rischi e dischiudono opportunità. È a questo che va rivolta una nuova riflessione collettiva a tutti i livelli, per comprenderne l'importanza e decidere insieme come governarne gli effetti.

Ebbene, le lezioni che da molti anni, con grande concretezza, il professor Cottarelli, poi senatore Cottarelli, ha dato alla comunità italiana sulle insidie del debito pubblico, nell'immediato, ma soprattutto per le generazioni future, secondo me, è e sarà negli anni futuri la componente molto importante di un'ulteriore maturazione della nostra comunità politica italiana dentro quella europea per rifuggire dall'irresponsabilità che si scarica poi sui nostri figli e nipoti.

Quindi, Carlo, auguri per la tua ulteriore missione. *(Applausi)*.

[SCALFAROTTO](#) *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, intervengo soltanto per annunciare, a nome del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope, che voteremo, come il senatore Cottarelli ci ha chiesto, di liberarlo da questo incarico, che credo nell'ordinamento italiano sia l'unico dal quale non ci si può dimettere senza l'accordo di altre persone.

Evidentemente voteremo a favore, però non posso negare che lo faremo con l'estremo, grande rammarico di perdere una persona così qualificata, dalla grande esperienza e che, in questi mesi di attività parlamentare, ha lasciato sicuramente il segno. Mi lasci dire, signor Presidente, che lo ha fatto, come ci ha anche raccontato oggi, senza cercare il conflitto, stando ai dati e ai fatti, quindi aiutando quest'Assemblea ad arrivare a decisioni, che poi qualche volta abbiamo preso e qualche volta no. Sicuramente, però, il contributo del professor Cottarelli - del senatore Cottarelli, per il momento - ci mancherà senz'altro.

Mi aggrego poi alle parole dette prima dal collega Patton. Non è un bel momento per quest'Assemblea, né per la politica, quando un italiano eccellente e illustre scopre di poter rendere un miglior servizio alla Patria facendo altro che stare in questo consesso, che dovrebbe essere, per qualsiasi cittadino italiano, il punto più alto dell'impegno civile che si possa avere. *(Applausi)*.

Certo di questo non faccio biasimo al senatore Cottarelli, ma penso che sia un elemento di riflessione che dobbiamo tener presente, quanto al valore aggiunto che la politica riesce a dare e all'impressione che diamo ai cittadini che decidono di impegnarsi in politica e che davanti agli altri cittadini si impegnano a farlo per una legislatura: se una persona del suo calibro decide che non è quella la migliore delle modalità, forse c'è qualcosa che a noi che restiamo deve dare da pensare.

Mi lasci dire un'ultimissima cosa. Il nostro rammarico deriva anche dal fatto che sappiamo di perdere un solido riformista, una persona che ha ispirato al riformismo e al pragmatismo tutta la sua attività, non soltanto politica, ma anche civile. Le sono sempre molto grato, senatore Cottarelli, per la signorilità con la quale ricoprì l'incarico di Presidente incaricato e per la lucidità e la generosità con cui seppe anche trovare il momento per entrare in punta di piedi ed uscire, altrettanto in punta di piedi, da uno degli incarichi e una delle responsabilità più alti che possano essere attribuiti a una persona.

È un momento nel quale il panorama politico ci dice che il disperato bisogno di riformismo, che credo abbia anche questo Paese, non riesce a trovare una sua espressione, non soltanto nelle istituzioni, ma anche nella politica, che si va sempre più polarizzando, a destra e a sinistra, su posizioni che si allontanano dal riformismo e tendono a diventare ideologiche e adottare spesso bandierine ideologiche. Il fatto che lei vada via e - me lo lasci dire - la sensazione che non vada via soltanto per questo altissimo incarico, che noi apprezziamo e per il quale le auguriamo davvero ogni bene e ogni successo, dà anche il sentore che ci sia un pezzo d'Italia che in questa polarizzazione all'estremo soffre. Credo che forse il senatore Cottarelli, che rappresenta una parte del Paese e della Nazione, con questo suo gesto - che mi permetto di interpretare - rappresenti anche il disagio di un pezzo d'Italia pragmatico, europeista e non assistenzialista, che si basa sul dato di fatto per prendere le proprie decisioni. Ecco, quel pezzo d'Italia forse soffre e non vederlo rappresentato qui nella persona del senatore Cottarelli sarà una cosa per noi un po' amara.

Sa cosa penso, però, senatore? Che prima o poi ci rivedremo. *(Applausi)*.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, credo che non sfuggano a nessuno dei colleghi le motivazioni per cui le dimissioni non siano un patrimonio personale di chi le presenta, ma debbano passare attraverso l'espressione del voto dell'Assemblea. Quelle dimissioni a volte possono essere frutto di pressioni esterne e di condizionamenti che nulla hanno a che fare con la reale volontà di chi le presenta, quindi ritengo che sia un passaggio a fondamentale tutela del libero esercizio di chi rappresenta i cittadini in queste Aule.

Il senatore Cottarelli ha ben spiegato le motivazioni, che in realtà non sono frutto di pressioni esterne, ma della voglia di dare un contributo al Paese in un'altra veste e in un'altra sede. Ovviamente gli auguriamo buon lavoro e voteremo a favore della sua proposta di dimissioni, ricordando il contributo di serietà, di professionalità e di grande competenza, anche se - come ha detto il senatore De Cristofaro - anch'io non sempre sono stato d'accordo con le sue ricette economiche, che però sono state certamente portate da una persona che, con grande capacità e serietà, ha cercato di dare risposte al Paese. *(Applausi)*.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, desidero intanto rivolgere a Carlo Cottarelli un ringraziamento a nome di tutto il Partito Democratico per il lavoro svolto in questi mesi, continuo, quotidiano, puntuale, rigoroso e competente. Abbiamo apprezzato in questi mesi di lavoro comune quanto l'applicazione di quel rigore in diversi passaggi legislativi non faccia altro che migliorare il processo legislativo. Carlo Cottarelli lo ha fatto portando nelle nostre Commissioni, in particolar modo nella Commissione finanze, e in quest'Aula l'abnegazione e la storia che si porta dietro, che parte dalla Banca d'Italia e arriva al Fondo monetario internazionale, dove ha diretto il Dipartimento affari fiscali. Non vorrei poi dimenticare, come ricordava il presidente Monti prima, i suoi contributi istituzionali, tra i quali anche quello di commissario straordinario alla revisione della spesa.

Insomma, Carlo Cottarelli non è solo uno straordinario tecnico, ma ha dimostrato di essere un eccellente senatore della Repubblica; è un profondo liberaldemocratico e lo ringrazio per tutte le volte in cui ci siamo confrontati e abbiamo avvicinato alcune posizioni anche dentro la nostra comunità politica.

Mi permetterà, signora Presidente, di ringraziare tutti i Gruppi parlamentari, perché è prassi di quest'Assemblea, come il senatore Cottarelli sa, respingere le dimissioni per provare a capire poi con il senatore dimissionario se ci siano le condizioni per ripensarci. Tuttavia, proprio in linea con il suo rigore e la sua storia, il senatore Cottarelli ha chiesto a tutti i Gruppi, ovviamente a partire da quello a cui appartiene, di confermare questa sua scelta.

Mi permetterà anche, signora Presidente, di ringraziarlo ancora più caldamente, perché penso che questa scelta di Carlo Cottarelli, che ci impoverisce e ci toglie qualcosa (e lui lo sa, perché gliel'hanno detto tutti i componenti del Gruppo Partito Democratico), sia però un esempio per tutti coloro che

invece, quando decidono di lasciare, dimenticano la comunità che ha consentito loro di entrare in quest'Aula e magari scelgono altre strade e altri Gruppi, portando la fiducia di quella comunità in luoghi che gli elettori non avevano indicato.

Per questo desidero ringraziare caldamente, a nome di tutto il Partito Democratico e di tutto il Gruppo, il senatore Carlo Cottarelli. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sulle dimissioni presentate dal senatore Cottarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Autorizzo la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari a convocarsi fin d'ora al fine di procedere all'accertamento del candidato subentrante al senatore Cottarelli.

Adesso che abbiamo esaurito le votazioni, rinnovo i migliori auguri di buon lavoro al senatore Cottarelli. Ovviamente, la Presidenza si unisce alle parole di apprezzamento. *(Applausi)*.

[COTTARELLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTARELLI (PD-IDP). Signora Presidente, vorrei ringraziare prima di tutto il Partito Democratico per aver capito le motivazioni di queste mie dimissioni; vorrei altresì ringraziare tutti gli altri della minoranza, che mi hanno sostenuto, ma anche la maggioranza, - me ne rendo conto - che avrebbe potuto utilizzare un no per prolungare questa cosa, invece ha deciso di non farlo e ciò è stato molto utile. Desidero ringraziare tutti voi per l'aiuto che avete dato.

L'ultimo ringraziamento lo faccio da cittadino. Come ho detto, andrò a svolgere un'altra attività che è più nelle mie corde, ma il lavoro che state facendo - lo sapete già, ma voglio dirvelo come cittadino - è fondamentale per il Paese. Il Parlamento è il baluardo della democrazia in Italia, quindi vi ringrazio davvero per continuare a svolgere questo lavoro e mi scuso per il fatto che andrò a farne un altro.

(Applausi).

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, senatore Cottarelli, questa è stata anche un'occasione per ribadire lo spirito di servizio pubblico di chi si trova all'interno delle istituzioni.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
(Relazione orale) (ore 15,35)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 660.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Chiedo conferma ai relatori della loro intenzione, già espressa ieri, di intervenire in replica.

PETRUCCI, *relatrice*. Signor Presidente, non intendo intervenire in replica.

BERGESIO, *relatore*. Signor Presidente, abbiamo ritenuto già esauriente la discussione generale e riteniamo si possa procedere oltre con l'esame del provvedimento.

ROSSO, *relatore*. Signor Presidente, mi associo a quanto detto dal collega Bergesio.

PRESIDENTE. *Re melius perpensa*, chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non intendo intervenire, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Informo, inoltre, che la Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 3.50, 7-bis.0.101, 7-bis.0.105, 7-bis.0.106, 9.9 e 10.0.1 e inammissibile l'emendamento 10.101. Dichiara altresì improponibili per estraneità di materia gli emendamenti 9-bis.0.100, 9-bis.0.101 e 9-bis.0.102.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[MARTELLA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, la conversione del decreto-legge in esame, per la complessità e la delicatezza dell'argomento affrontato, merita un'attenzione particolare ed è per questa ragione che, a nome del mio Gruppo, intervengo sugli emendamenti che si riferiscono a questo articolo. Lo faccio perché nel corso dell'esame in Commissione, con le nostre proposte e con vari emendamenti soppressivi e correttivi, abbiamo cercato di migliorare gli aspetti più critici del provvedimento. I nostri emendamenti tenevano conto delle molte audizioni svolte, ma purtroppo non sono stati accolti dalla maggioranza di Governo.

Con l'emendamento 1.3, in particolare, abbiamo messo in evidenza come per dare correttezza e possibilità di attuazione al decreto fosse necessario prevedere adeguate risorse, che invece non ci sono, attraverso l'istituzione di un fondo per gli interventi urgenti per gli anni 2023, 2024 e 2025, partendo da un presupposto che penso dovrebbe essere assunto una volta per tutte dall'intero Parlamento, ossia che il cambiamento climatico non è un'invenzione di fanatici visionari, ma una realtà, che condiziona le nostre vite, e un dato oggettivo, di cui non possiamo che prendere atto. Ne è testimonianza la stessa cronologia del decreto in esame: quando è stato varato, infatti, la maggior parte dei bacini idrografici del Nord Italia, a partire da quello del Po, erano in piena siccità.

Oggi, mentre siamo ancora in fase di conversione, il Parlamento è impegnato con un altro decreto ad affrontare le conseguenze dell'alluvione che ha devastato l'Emilia-Romagna e ha causato ingenti danni anche nelle Marche e in Toscana. È l'ultimo esempio che ci fa capire - con buona pace dei negazionisti in materia - che il cambiamento climatico è una realtà e che ricorda a tutti noi una volta di più quanto il nostro Paese sia fragile ed esposto a forti rischi idrogeologici, che continua a consumare una risorsa non rinnovabile e decisiva come il suolo.

Di fronte a questo si dovrebbe comprendere da parte di tutti che l'unica strada percorribile è quella della transizione ecologica per approdare a un modello di sviluppo equo e sostenibile e che per impedire il ripetersi di simili tragedie il piano fondamentale su cui muoversi è quello della prevenzione.

In tutto ciò ci ritroviamo a esaminare un provvedimento che, invece, non è all'altezza di questa situazione, figlio di un modo di legiferare improvvisato e tale da creare una serie di incoerenze, che credo vadano sottolineate.

Quanto alla prima, in questi giorni abbiamo ascoltato il Presidente del Consiglio affermare più volte che la nomina del commissario per l'Emilia-Romagna non è una priorità. Dopodiché questo decreto si riduce di fatto alla nomina di un commissario straordinario nazionale (*Applausi*), rispetto al quale peraltro si configura un ruolo non adeguato alla gestione di interventi che coinvolgono vaste aree sulle quali operano con compiti diversi enti territoriali diversi (ARERA, Autorità di bacino, consorzi di bonifica, altri commissari già incaricati di gestire le emergenze legate al controllo delle acque); per non parlare degli ingiustificati poteri attribuiti al commissario, visto che gli si consente di operare in deroga a ogni disposizione di legge, salvo quella penale. Si tratta di poteri sostitutivi che travolgono le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali, andando a creare zone di incertezza e di conflitto istituzionale su una materia che, invece, necessiterebbe di un riordino, ma soprattutto di leale collaborazione.

Intervenendo sul complesso del provvedimento, viene da commentare che a destra si vive - fatemelo dire - un'evidente contraddizione: da una parte, si predica autonomia; dall'altra, invece, con il dirigismo delle nomine e l'ipertrofia dei commissari, si pratica centralismo.

Oltre a questo c'è un'oggettiva nebulosità su come si attiverà rispetto ai criteri con cui stabilire le priorità di intervento. Tutto, purtroppo, sembra essere lasciato al libero arbitrio, con un evidente quanto ingiustificato elemento di discrezionalità della cabina di regia del commissario: cosa preoccupante, se calata nella realtà. Penso alla deregolamentazione per la realizzazione delle vasche di raccolta di acqua piovana, senza precisare tra l'altro l'esclusione di opere di impermeabilizzazione permanente del suolo e l'utilizzo di cemento, di cui ha parlato nei vari interventi in Commissione il senatore Franceschelli. Penso all'altrettanto pericolosa norma sui fanghi di depurazione.

Per quanto ci riguarda, riteniamo che il programma degli interventi della cabina di regia debba essere coordinato con altre iniziative già intraprese per contrastare gli effetti della scarsità idrica e con gli interventi e le opere relative alle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nelle politiche di investimento nazionali ed europee.

A tal proposito vorremmo capire rispetto al PNRR qual è la posizione del Governo rispetto al tema della risorsa acqua, della salvaguardia del territorio e del controllo al dissesto, perché si tratta di interventi tutt'altro che marginali in relazione al ruolo e ai compiti del neocommissario.

Tra le proposte del PD ce ne sono molte che potrebbero contribuire a migliorare il provvedimento e chiedo ancora ai colleghi di considerarle nell'ambito di questa fase di discussione, prima delle votazioni. Concludendo, mi soffermo sull'istituzione di un fondo straordinario per misure urgenti sulla rete fluviale. Si tratta di un fondo che ha come obiettivo la realizzazione di interventi per restituire spazio ai fiumi; per ampliare le casse di espansione; per ridurre la canalizzazione, ripristinando le connessioni tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo e modificando parte degli sbarramenti esistenti; per favorire interventi finalizzati alla ricarica degli acquiferi nel sottosuolo, nei periodi di *surplus* idrico. Insomma, l'accumularsi di grandi quantità di pioggia in pochissime ore, in territori fortemente antropizzati, impone interventi tempestivi e urgenti in questa direzione, per evitare di farci trovare impreparati a gestire al meglio situazioni di criticità.

Insomma, ci saremmo attesi maggiori capacità di ascolto e di confronto da parte della maggioranza. Visti i pregressi, è vero che non si può restare troppo sorpresi se abbiamo trovato il solito atteggiamento di chiusura. Questa volta però il merito della questione - voglio dirlo, concludendo - avrebbe dovuto fare la differenza, permettendo per una volta di dimenticare le appartenenze politiche, mettendo al primo posto l'interesse generale, la cura del territorio e la vita delle persone. Molto probabilmente dobbiamo però tornare lì dove siamo partiti: la verità è che in ampi settori del Governo e della maggioranza il cambiamento climatico è sottovalutato e questa è la cosa più grave, perché significa non aver capito le criticità e i problemi del tempo in cui viviamo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[PETRUCCI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Sull'ordine del giorno G1.1, il parere è favorevole, con riformulazione, volta a premettere all'impegno le parole «a valutare l'opportunità di». Sull'ordine del giorno G1.2 il parere è contrario. Sull'ordine del giorno G1.3 il parere è favorevole, con riformulazione, volta a sostituire l'impegno con il seguente: «a valutare l'opportunità di prevedere, per gli interventi nel settore idrico oggetto di rimodulazione, l'introduzione quale parametro di premialità di opere atte all'incremento della infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei».

PRESIDENTE. La senatrice Sironi accetta le riformulazioni proposte?

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, accetto le riformulazioni proposte e ringrazio il Governo.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

[FINA](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (*PD-IDP*). Signor Presidente, sull'emendamento 1.3, così come su altri emendamenti, chiediamo semplicemente di coinvolgere l'ANCI e, cioè, i Comuni.

Stiamo parlando di siccità. Molte delle senatrici e molti dei senatori qui presenti sono stati amministratori locali e sanno quanto le amministrazioni comunali siano chiamate a svolgere la loro parte diligente e quanto siano coinvolte. In questo emendamento e nei successivi abbiamo chiesto pertanto di coinvolgere l'ANCI.

Non ci spieghiamo per quale motivo sia coinvolta la Conferenza delle Regioni, ma ci sia una preclusione verso i Comuni italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dai senatori Martella e Fina.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti: partecipano*».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.9.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.13, presentato dai senatori Fina e Martella, fino alle parole «*delle Regioni*», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.14.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.17, presentato dai senatori Martella e Fina.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore Fina.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.29, presentato dai senatori Fina e Martella, identico all'emendamento 1.30, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.32, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.35, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.36.

[DI GIROLAMO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto per spiegare il senso di questo emendamento, che è strettamente collegato all'emendamento 1.58.

All'articolo 1 si prevede che venga redatto dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un decreto di ripartizione per i fondi che serviranno a emergenze su opere idriche. Mi chiedo come mai in questo decreto non venga interessato anche il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e questo si aggancia al discorso della spoliazione del Parlamento della sua funzione. Anche per l'emendamento 1.58 che andremo a votare tra poco la stessa richiesta riguarderà l'interessamento delle Commissioni competenti per materia. Ovvero, questo decreto tornerà al Parlamento ma solo per le parti di competenza delle finanze pubbliche, e quindi in Commissione bilancio. Vengono pertanto estromessi dall'elaborazione del decreto sia il Ministero dell'ambiente, sia le Commissioni competenti per materia.

Chiedo quindi al Governo, in dichiarazione di voto, se è possibile rivedere il parere, in quanto suppongo che non vi siano oneri finanziari scoperti che impediscano l'approvazione di questo emendamento. In tal modo si ripristinerebbe un dibattito parlamentare più intenso. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Ringrazio la senatrice Di Girolamo, ma vedo che il rappresentante del Governo esprime un diniego.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.36, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.37, presentato dai senatori Martella e Fina, sostanzialmente identico all'emendamento 1.38, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.39, presentato dalla

senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.40, presentato dai senatori Trevisi e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.42, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.43, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.48, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[NAVE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 1.48, come con altri emendamenti, in realtà volevamo apportare un cambiamento al paradigma dell'utilizzo equo ed efficiente delle risorse. In questo caso specifico chiedevamo, nell'utilizzo degli invasi per uso di acqua potabile o per uso industriale, ascoltate le varie autorità, tipo ARERA o altre, di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono di efficientare le perdite degli invasi e riportarli entro le soglie. Qui leggiamo che le soglie sono inferiori al 25 per cento di perdite in termini di parametri percentuali e al di sotto di 12 metri cubi a chilometro per giorno in termini di parametri specifici lineari.

Questo è quanto chiedevamo con l'emendamento 1.48 e vi chiediamo di ripensarci con il vostro voto.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.48, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.49, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.51, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.52, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[BASSO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, di questo emendamento abbiamo discusso in Commissione e il Governo aveva detto che avrebbe fatto una riflessione.

Insieme a vari Gruppi dell'opposizione, chiedevamo che la cabina di regia prendesse in considerazione anche il coinvolgimento delle università e dei centri di ricerca per utilizzare le migliori tecnologie e i

migliori studi per il monitoraggio delle reti idriche.

Possiamo davvero immaginare un decreto-legge sulla siccità in cui interveniamo senza sfruttare le conoscenze scientifiche, le università e i centri di ricerca del Paese, coinvolgendoli nel monitoraggio delle attuali reti e infrastrutture idriche? Qual è la ragione?

Chiedo sia ai relatori che al Governo quale sia la ragione per non prevedere la possibilità per la cabina di regia di sfruttare e chiedere supporto alle università italiane e ai centri di ricerca italiani per utilizzare la tecnologia per monitorare le reti idriche. *(Applausi)*.

Chiedo che il Governo e i relatori possano spiegare a quest'Assemblea il motivo per cui si rifiuta di dare questa possibilità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.52, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.53, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.58, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Sironi, l'ordine del giorno G1.2 non è stato accolto dal Governo; insiste per la votazione?

SIRONI *(M5S)*. Sì, Presidente, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.2, presentato dalla senatrice Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.3 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PETRUCCI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PETRUCCI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo, ad eccezione degli emendamenti 3.104 e 3.105.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dai senatori Fina e Martella, identico all'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.10, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.11, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.16, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Licheri Sabrina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.17, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Licheri Sabrina, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.18.

[DI GIROLAMO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto per spiegare anche il senso dell'emendamento.

In questo decreto si parla di emergenza, necessità, velocizzazione, semplificazione e di tutto quello che serve per affrontare l'emergenza siccitosa in corso. Ci sono una serie di interventi e una serie di caratteristiche che vanno a contraddistinguere alcune figure individuate nel decreto. Quello che manca - a mio avviso - e per questo ho proposto l'emendamento, è l'individuazione di criteri specifici secondo cui andare a individuare la priorità degli interventi da porre in essere. L'emendamento in esame dà questa possibilità, ovvero prevede che il commissario, tra i suoi compiti, individui anche questi criteri, definendo la normativa in modo un po' più chiaro. Noto dallo sguardo del Governo che questo tipo di intervento non è apprezzato, per cui la chiudo qui.

Comunque dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, che ritiene necessaria l'integrazione di questa parte nel decreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.18, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Licheri Sabrina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.19, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Licheri Sabrina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.20, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.24, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.26, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.28, presentato dal senatore Fina, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.32, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.33, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.34, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.35, presentato dal senatore Fina, identico all'emendamento 3.102, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.37, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.38, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Licheri Sabrina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.43.

[NAVE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE (M5S). Signor Presidente, nell'esprimere il voto favorevole a questo emendamento, vorrei anche chiarirne la specificità.

In un momento di crisi, in cui si richiede un decreto per l'emergenza, avevamo previsto che, sentito anche il parere degli enti territoriali, il commissario potesse decidere di ridurre l'utilizzo dell'acqua potabile minerale per la vendita ad uso commerciale e quantomeno, che dall'approvazione del decreto, per le captazioni successive ci fosse una sospensione della concessione dello sfruttamento delle falde per questo tipo di acqua.

Ecco perché chiediamo l'approvazione di questo emendamento.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.43, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.103, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.104.

[NATURALE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, mi risulta che questo emendamento sia stato già approvato in Commissione, come emendamento 3.48. La previsione riguardante l'inserimento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (Eipli) è passata in Commissione con questo emendamento, che infatti ritrovo nel testo. Pertanto, chiedo al rappresentante del Governo se si tratta dello stesso testo.

PRESIDENTE. Senatrice Naturale, alla Presidenza questo non risulta.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, mentre l'emendamento 3.46, come rilevava giustamente il Governo, in Commissione è stato ritirato, invece l'emendamento 3.48, a mia prima firma, in Commissione è stato approvato. Era, infatti, nel testo e adesso lo ritrovo qui come emendamento 3.104.

PRESIDENTE. Senatrice Naturale, alla Presidenza risulta che l'emendamento 3.104 sia un già 3.46. Quindi, è come se fosse una riformulazione?

NATURALE (M5S). L'emendamento 3.46 è stato ritirato in Commissione, ma il concetto poi in Commissione era passato. Quindi, non so se sia normale che poi ripassi di nuovo, in un nuovo emendamento, in un testo che è stato già inserito.

PRESIDENTE. Senatrice Naturale, ai fini di una completa chiarezza nello svolgimento delle votazioni, la invito ad avere un chiarimento a tal riguardo con i relatori.

Chiedo alla senatrice se, confrontandosi con i relatori, la sua domanda ha avuto soddisfazione. Altrimenti anche la Presidenza ha fatto una verifica.

NATURALE (M5S). Credo sia tutto chiaro.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.104, presentato dal senatore Rosa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 3.50 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.105, presentato dalla senatrice Minasi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BERGESIO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, ad esclusione dell'emendamento 4.103, così come riformulato dalla 5a Commissione e su cui il parere della Commissione è in distribuzione.

Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G4.1, G4.2 e G4.3.

L'ordine del giorno G4.4 è accoglibile come raccomandazione. Il parere è favorevole sugli ordini del giorno G4.5, G4.6 e G4.7.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dalle senatrici Paita e Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[FINA](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[FINA](#) *(PD-IDP)*. Signora Presidente, ci tengo a intervenire su questo emendamento perché in Commissione abbiamo lavorato ascoltando molti soggetti, alcuni dei quali radicalmente ecologisti, a volte anche estremisti: uno di questi era l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).

Io penso che il Governo abbia sempre ragione, per definizione. In questo caso il Governo ci ha spiegato che anche se noi abbiamo recepito un suggerimento giusto da parte dell'ANCE, la stessa associazione non era informata del fatto che il nuovo codice degli appalti risolve questo problema.

Noi abbiamo presentato questo emendamento e probabilmente ci siamo sbagliati, la senatrice Fregolent ha presentato lo stesso emendamento e si è sbagliata, lo stesso ha fatto il senatore Paroli di Forza Italia e si è sbagliato, lo stesso ha fatto la senatrice Minasi della Lega e si è sbagliata, lo stesso ha fatto il senatore Sigismondi di Fratelli d'Italia e si è sbagliato. Abbiamo presentato tutti lo stesso emendamento, ma nessuno ha capito che questo problema era già risolto dal codice degli appalti. Considero giusto sottolineare che è increscioso che la più importante associazione nazionale che si occupa di appalti e di costruzioni non sia competente in questa materia. Il Governo fatto bene a bacchettarla bocciando questo emendamento. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dai senatori Fina e Martella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.13, presentato dai senatori Di Girolamo e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.17, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.19, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.101, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.102, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.103, sul quale la 5a Commissione ha espresso un parere condizionato ad una riformulazione.

[CANTALAMESSA](#) *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANTALAMESSA](#) *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento a nome di tutto il mio Gruppo.

[DE CARLO](#) *(Fdi)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE CARLO](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, chiedo anche a nome del mio Gruppo di poter sottoscrivere l'emendamento.

[PRESIDENTE](#). Chiedo al presentatore dell'emendamento, senatore Fazzone, se accetta l'apposizione delle firme e se accoglie la proposta di riformulazione avanzata dalla 5a Commissione.

[FAZZONE](#) *(FI-BP-PPE)*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.103 (testo 2), presentato dal senatore Fazzone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.1, presentato dalla senatrice Damante.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.2, presentato dai senatori Sironi e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.3, presentato dalla

senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Chiedo alla senatrice Sironi se accetta che l'ordine del giorno G4.4 sia accolto come raccomandazione.

[SIRONI](#) (M5S). Signor Presidente, accetto l'accoglimento come raccomandazione.

Mi fa piacere che maggioranza, relatori e Governo abbiano apprezzato l'importanza della circolarità del ciclo dell'acqua, quindi delle acque sotterranee e del loro prelievo, ma soprattutto della loro ricarica. Mi auguro, quindi, che questa raccomandazione si trasformi poi anche in fatti concreti.

[PRESIDENTE](#). Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G4.4 è accolto come raccomandazione.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.5, G4.6 e G4.7 non verranno posti ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BERGESIO](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[CASTIELLO](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-bis.100, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4-bis.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[FINA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[FINA](#) (PD-IDP). Signora Presidente, con riferimento all'articolo 4-bis, così come per altri articoli, abbiamo provato a dire al Governo e alla maggioranza che, se si vuole affrontare il tema della siccità, sarà il caso di stanziare qualche risorsa: abbiamo provato a proporre la costituzione di qualche fondo, ma ogni proposta è stata respinta, come presumo che succederà anche per i successivi emendamenti.

Se dovessimo sconfiggere il problema della siccità senza fondi, potremmo naturalmente raccomandare al Governo anche altri problemi annosi come guerra e fame. Temo invece che, dopo l'approvazione del provvedimento in esame, ci sarà bisogno di ritornare a immaginare - che sia il commissario, che sia l'Autorità di bacino o i territori - le risorse necessarie per costruire un serio piano per affrontare il problema e tutte le connessioni che esso ha. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-bis.0.100, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-bis.0.101, presentato da senatori Fina e Martella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-bis.0.102, presentato dalle senatrici Di Girolamo e Licheri Sabrina, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4-bis.0.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signora Presidente, l'emendamento in esame si collega alla raccomandazione che prima è stata accolta dalla maggioranza e dal Governo.

In questo caso si parla di investimenti, nel senso che per realizzare in modo oculato l'utilizzo e riciclo dell'acqua occorre investire in indagini e raccolta dati, in modo da poter avere il quadro della situazione e muoversi di conseguenza.

Suggerisco come *input* il fatto che esiste il CARG, vale a dire il progetto della cartografia geologica geotematica che potrebbe essere fare al caso nostro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4-*bis*.0.103, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BERGESIO, *relatore*. Signora Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti e su tutti gli ordini del giorno.

CASTIELLO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore sia sugli emendamenti che sugli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dai senatori Fina e Martella.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.7, presentato dai senatori Martella e Fina, fino alle parole «del termine».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.8.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.9, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.17, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.1, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.2, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.3, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.6, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BERGESIO](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno.

[CASTIELLO](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.2, presentato dalla senatrice Di Girolamo, e 6.3 presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Fina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.100, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.13, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.101, presentato dalla senatrice Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.102, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.103, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.1, presentato dai senatori Sironi e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G6.2.

[SIRONI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, mi rammarico del fatto che l'ordine del giorno G6.2 non sia stato accolto perché in pratica esso voleva promuovere l'utilizzo di pannelli fotovoltaici, eventualmente in associazione a batterie di accumulo, per far funzionare le pompe per prelevare l'acqua dei pozzi. È un'operazione energivora e difficile da realizzare perché raramente c'è un attacco comodo per la corrente. Il pannello fotovoltaico invece, che basta a se stesso e fondamentalmente non inquina, era una soluzione che io auspicavo. Speravo quindi che la promozione di questa pratica potesse essere accolta quantomeno come ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.2, presentato dalla senatrice Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.3, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.4, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.1, presentato dai senatori Franceschelli e Fina, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli 7 e 7-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BERGESIO](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno all'articolo 7. Rilevo che l'ordine del giorno G7.4, che pure compare nell'elenco, mi risulta ritirato.

PRESIDENTE. Senatore De Priamo, conferma il ritiro dell'ordine del giorno G7.4?

DE PRIAMO (Fdi). Sì, signor Presidente.

BERGESIO (LSP-PSd'Az). Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7-bis.

[CASTIELLO](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.8, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.9, presentato dai senatori Franceschelli e Fina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.11, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.13, presentato dai senatori Trevisi e Di Girolamo, sostanzialmente identico all'emendamento 7.14, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.15, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.16, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.17, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.18, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.19, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.1, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.2, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G7.3 .

[MAZZELLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (M5S). Signora Presidente, con il suo tramite invito tutti ad osservare questo ordine del giorno in particolare, perché va a tutelare l'asparago bianco di Bassano, così come il radicchio di Treviso. Siamo tutti sensibili a ciò che mangiamo, ma credo che chi vuole sostenere soprattutto

l'agricoltura del Nord sia interessato alla qualità delle acque. Tutto il decreto siccità si fonda su controlli *ex ante*. L'ordine del giorno G7.3 va semplicemente a potenziare i controlli *ex post* sulla qualità delle acque che andranno ad innaffiare l'insalatina che avremo nel nostro piatto, l'asparago bianco di Bassano e il radicchio di Treviso.

Quindi, invito tutti, sia il Governo che le opposizioni, a sostenere questo ordine del giorno, con cui si impegna semplicemente il Governo a potenziare i controlli *ex post* delle acque reflue, nelle quali vi invito a pensare che potrebbero esserci anche dei contaminanti inorganici. Quando andrà in onda una trasmissione di «Report» che dirà che le insalatine dei nostri territori, che mangiamo, sono innaffiate da acque reflue con contaminanti inorganici, non vi lamentate dicendo che non è stato possibile fare questi controlli *ex post*. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.3, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'ordine del giorno G7.4 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-bis.0.100, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 7-bis.0.101 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-bis.0.102, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-bis.0.103, presentato dai senatori Fregolent e Lombardo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-bis.0.104, presentato dalle senatrici Naturale e Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 7-bis.0.105 e 7-bis.0.106 sono improponibili.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-bis.0.107, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ROSSO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello dei relatori.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 08.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.9, presentato dal senatore Loreface e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti agli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[CATTANEO](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato l'occasione di illustrare l'emendamento 9-bis.100, di cui sono prima firmataria, e anche di sottolineare l'importanza dell'emendamento a firma del senatore De Carlo, approvato all'unanimità dalle Commissioni 8a e 9a, che consente la sperimentazione in campo aperto di piante geneticamente migliorate grazie alle nuove biotecnologie agrarie. Credo sia un passo veramente importante per il Paese, ragion per cui vorrei sottolinearlo.

È una notizia attesa dagli studiosi italiani e credo anche che sia un passaggio molto importante per quest'Assemblea che onora tutti voi; ma proprio per questo mi chiedo perché questo onore debba avere una data di scadenza.

L'ultima riformulazione infatti aggiunge un limite temporale che trasforma questa norma importante in un'apertura mutilata, prevedendo che le disposizioni contenute nella norma valgano fino al 31 dicembre 2024. Ho chiesto i motivi dell'inserimento di questa data, ma non ho avuto precise spiegazioni. Credo che sia giusto pensare a una norma ponte, nell'attesa della disciplina europea, ma proprio per questo non serve mettere una data finale; quando interverrà l'Europa, la norma italiana semplicemente verrà meno.

Il problema del non rimuovere la data è che, appunto, questa diventa una norma mutilata, un'apertura mutilata sotto diversi profili. Anzitutto lo è sotto il profilo scientifico, perché chiunque faccia ricerca sa che un anno e mezzo di tempo è troppo breve per sviluppare pienamente un progetto, soprattutto quando si tratta di studiare le rese di colture in campo aperto. Chiunque fa ricerca sa bene che i bandi pubblici chiedono almeno due o tre anni di sperimentazione, quindi il ricercatore sarebbe mutilato, anche perché non può garantire quello che avverrà dopo il dicembre 2024, senza parlare ovviamente dei ricercatori che vorremmo trattenerne e veder tornare, dando loro un'opportunità di studio che non sia della durata di un solo anno e mezzo.

Aggiungo che l'apertura è mutilata anche considerando i benefici sociali ed economici che si vogliono ottenere con la norma, in quanto gli effetti dei cambiamenti climatici che si vogliono contrastare con la norma (pensiamo alla siccità) non cesseranno di certo tra un anno e mezzo; quindi non è davvero

congruo inserire un termine temporale. A me sembra mutilata anche dal punto di vista legislativo, perché già oggi sappiamo che si dovrà comunque intervenire nuovamente dal punto di vista normativo, visto che il tempo non è sufficiente. È mutilata anche dal punto di vista culturale, perché si dà un messaggio pessimo. Il messaggio è che basta comprimere i tempi amministrativi entro i quali si chiede alla ricerca e agli studiosi una soluzione, per avere le soluzioni; ma non funziona così.

Per questo ho presentato un emendamento che lascia intatto l'impianto dell'articolo ed elimina solamente il termine del 31 dicembre 2024, lasciando semplicemente, come eventuale termine, quello dell'adozione di una disciplina organica in materia da parte dell'Unione europea. Mi sembra che eliminare quella data sia il modo migliore per onorare il vostro lavoro, quest'Aula e per riconoscere la capacità dei nostri ricercatori.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

ROSSO, relatore. Signora Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 9 e 9-bis e sull'unico ordine del giorno.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, sia sugli emendamenti che sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, identico all'emendamento 9.2, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.7, presentato dal senatore Basso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 9.9 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9-bis.100.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, nel chiedere di aggiungere la mia firma e della senatrice Castellone a questo emendamento, esprimo il voto favorevole su di esso.

FREGOLENT (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (Az-IV-RE). Signor Presidente, questo è un tema molto affascinante e devo dare atto al presidente Luca De Carlo di aver permesso in Commissione un emendamento del genere, nell'ambito di un provvedimento, come quello sulla siccità, che non prevedeva emendamenti al di fuori della materia dell'emergenza idrica.

L'importanza di aver proposto questo emendamento, sul quale il presidente De Carlo ha autorizzato l'aggiunta della mia firma (e per questo lo ringrazio), risiede, secondo me, nell'aver sdoganato un argomento molto delicato in questo Paese, ossia l'agricoltura geneticamente modificata.

Come ben sa la senatrice Cattaneo, in questo Paese è vietato l'OGM. Io ho fatto un intervento, in Commissione, dicendo che, personalmente, sarei del parere che almeno la ricerca dell'OGM dovrebbe entrare nell'agricoltura italiana. Mi sembra, infatti, una sorta di ipocrisia vietare l'OGM in Italia e prendere, ad esempio, i concimi dall'Argentina o dal Canada, o alimentare i nostri maiali, con i quali si produce il prosciutto di Parma DOC, con sementi che contengono OGM. Mi sembra, questa, una ipocrisia tipicamente italiana.

È anche vero, però, che in questo Paese ci si divide tra contrari e favorevoli su tante questioni acriticamente, forse anche senza approfondire. Ricordo, ad esempio, la battaglia contro l'agricoltura biologica e biodinamica; anche in quel caso la scienza non è venuta molto incontro a chi, invece, voleva un'agricoltura più naturale.

L'emendamento 9.0.1 (testo 2) approvato in Commissione, non riguarda l'OGM, lo dico subito. Esso riguarda una selezione *a priori* di sementi della stessa natura, con piante diverse, in modo tale che quella più fragile raccoglie la forza di quella più forte. Quindi, si tratta di qualcosa di completamente diverso dall'OGM, ma è comunque una sperimentazione in ambito agricolo.

Esistono proposte di legge, presentate già nella passata legislatura, riguardanti questo argomento, che hanno visto la bocciatura o quantomeno il non approdo ufficiale, a causa di una campagna di *fake news* contro la possibilità che, anche nel nostro Paese, si arrivasse all'OGM. Questo anno e mezzo, che alla senatrice Cattaneo sembra un tempo molto breve, in realtà serve a fare una campagna informativa per minare *a priori* le *fake news* che, ahimè, determinerebbero ancora una volta un nulla di fatto, come purtroppo è avvenuto nella passata legislatura. Lo splendido lavoro svolto dal presidente Gallinella infatti, non un deputato o un senatore di Italia Viva, ma del MoVimento 5 Stelle, non è purtroppo riuscito ad approdare a un contributo fattivo, cioè ad una legge (perché noi siamo qui per fare le leggi, non per fare dibattiti), proprio per la preventiva bocciatura pubblica attraverso *fake news*.

Ricordo che eravamo anche nel periodo dei vaccini, quindi c'erano i no vax che passavano dal no ai vaccini a quello alla mutazione genetica dell'agricoltura italiana che è famosa in tutto il mondo e che deve essere la più naturale al mondo. In questo fare di tuttata l'erba un fascio non si è riusciti ad approdare a nulla.

Dichiaro pertanto il voto di astensione del mio Gruppo. Il tema è importante e lo abbiamo affrontato e sdoganato in Commissione grazie all'emendamento della maggioranza che poi è stato votato all'unanimità e sottoscritto da tutti i Gruppi, ma senza quella data di fine si aprirebbe un dibattito eccessivamente violento contro una pratica che invece deve finalmente approdare a un risultato definitivo. In questo caso ci aiutano i progetti di legge depositati e che chiedo al presidente Luca De Carlo di calendarizzare al più presto possibile, in modo che in questo anno e mezzo arrivino a conclusione sia alla Camera che al Senato. (*Applausi*).

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signor Presidente, come Alleanza Verdi e Sinistra, riteniamo inopportuno, inappropriato e fuori luogo che nel decreto-legge sulla scarsità idrica si parli di autorizzazioni per le emissioni deliberate nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico, che dovrebbe fornire indicazioni agli agricoltori. Paradossalmente, in tutto il decreto-legge sulla crisi idrica non si è ritenuto di entrare nel dettaglio di tecniche volte a ridurre lo spreco di consumo d'acqua nel settore industriale, agricolo e domestico. Eppure, stranamente e improvvisamente, appare un emendamento decontestualizzato da ogni logica intrinseca a questo decreto.

Prima di proporre tali emendamenti bisognerebbe discuterne ampiamente in Commissione sulla base di una seria ed approfondita base documentale, anche perché trattano temi delicati su prodotti che vengono equiparati agli OGM e assimilabili a varietà derivate da mutazioni naturali o selezioni tradizionali. Bisogna discuterne chiedendo delle audizioni in merito che possano estendersi a tutti i corpi intermedi e alle associazioni coinvolte. Come ho già detto ieri sera in discussione generale, è importante non essere frettolosi finendo per fare male, ma sentire tutte le parti coinvolte e partire subito bene.

Per tali ragioni, dichiaro il voto contrario dell'Alleanza Verdi e Sinistra su questo emendamento, evidenziando anche con dispiacere che il mio voto di astensione rispetto all'emendamento sull'*editing* genomico, votato ieri in Commissione, non è stato rilevato. (*Applausi*).

[DE CARLO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO (*FdI*). Signor Presidente, inizio col tranquillizzare e ringraziare la senatrice Fregolent,

perché i progetti di legge relativi alle tecniche di evoluzione assistita sono già stati calendarizzati nella nostra Commissione e apriranno il ciclo di audizioni. Il primo disegno di legge è a mia firma e il secondo è a firma del senatore Centinaio, al quale verrà abbinato un progetto di legge a prima firma della senatrice Naturale. Quindi c'è già un lavoro in corso.

Mi rivolgo poi alla senatrice Cattaneo, per il suo tramite, signor Presidente. Intanto c'è stato un voto quasi all'unanimità: apprendo oggi che la senatrice Aurora Floridia si è astenuta, mentre ieri non era apparso a nessuno, ma sicuramente cambiare idea fa parte delle sue prerogative e quindi accettiamo la sua astensione, anche tardiva. Dico una cosa molto semplice: le tecniche di evoluzione assistita non sono OGM, e questa è una premessa che va fatta in maniera chiara. Sono tecniche fondamentali per lo sviluppo dell'agricoltura, ma rappresentano un tema molto delicato che si presta a parecchie strumentalizzazioni fuori da quest'Aula.

All'interno di quest'Aula, e nella fattispecie in Commissione, siamo riusciti - grazie al lavoro di tutti, mio, del senatore Paroli che ha presentato un emendamento simile al mio, del senatore Bergesio che pur non avendo presentato un emendamento è sempre stato anche in Commissione un grande fautore di queste tecniche, del senatore Centinaio - a far percepire, anche a quelle parti politiche che oggi non sono la maggioranza e che quindi avrebbero potuto astenersi o votare in modo contrario rispetto a questi temi, l'importanza delle tecniche di evoluzione assistita. Lo abbiamo fatto spiegando che questo emendamento ha un termine temporale, perché nelle more di questo anno e mezzo riusciremo a licenziare un provvedimento, con il concorso di tutti, audendo proprio coloro che la senatrice Floridia cita e cioè tutti - uso una parola inglese anche se non dovrei - gli *stakeholder* legati a questo tema, proprio per evidenziare quanto tale tematica sia approfondita dal Parlamento, perché ne conosce le fragilità e le criticità. Lo abbiamo fatto tutti assieme, perché siamo convinti del ruolo centrale del Parlamento (quindi delle Commissioni) e ieri sono stato particolarmente orgoglioso che questo testo fosse votato da tutti. In questo anno e mezzo noi ci dedicheremo, proprio in Commissione, a licenziare un provvedimento senza un termine temporale che sia frutto del lavoro parlamentare e che consenta al nostro Paese di porsi in maniera avanguardista anche rispetto alla nuova agricoltura, sapendo benissimo che su questo è importantissimo, come diceva prima la senatrice Fregolent, non solo agire, ma anche saper comunicare, per evitare di fare di tutta tua l'erba un fascio e per evitare che le tecniche d'evoluzione assistita vengano confuse con gli OGM. Anche l'Europa ha capito che non è questo il caso; io, infatti, mi confronto parecchio con l'onorevole De Castro e abbiamo la stessa visione su questo tema. Sappiamo che l'Europa è indietro rispetto a questa tematica, perché quando nascono le TEA ha già legiferato per gli OGM, quindi deve fare un cambio in corsa e lo farà.

Tuttavia, nelle more di questa normativa europea, noi vogliamo porre i nostri ricercatori nelle condizioni di sperimentare a terra ciò che già fanno in maniera brillante nei loro laboratori. Noi pertanto voteremo contro questo emendamento e vi invito a fare altrettanto, perché in questo anno e mezzo dimostreremo al Paese quanto sono importanti le TEA e lo faremo con un approccio assolutamente partecipativo, che consenta a tutti di potersi esprimere, ma anche di rendersi conto di quali differenze ci sono tra le *fake news* e la realtà. (*Applausi*).

[FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signora Presidente, noi consideriamo che in relazione all'emendamento 9-bis.100 ci sia un invito a fare veloci per la sperimentazione, per l'approfondimento, per l'attività di comunicazione necessaria su un tema essenziale e su cui si possono ingenerare anche dei fraintendimenti come quello attuale. Pertanto noi raccoglieremo anche in Commissione ciò di cui ha parlato il senatore De Carlo e far sì che ciò avvenga nei tempi che oggi sono stati enunciati sarà una sfida.

È chiaro però che in questo momento non possiamo togliere un limite temporale per questa attività e per questo elemento necessario a chiarire tutti gli aspetti e a comunicarli nei modi opportuni. Per questo noi ci asterremo sull'emendamento.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9-bis.100, presentato dalla senatrice Cattaneo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9-bis.1.

[NATURALE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signora Presidente, l'ordine del giorno è teso a confermare la volontà di porre ulteriori attenzioni a quella che è una sperimentazione, con la consapevolezza della criticità del tema e quindi andando incontro anche a delle sensibilità condivisibili degli ambientalisti e delle associazioni che magari hanno bisogno di più tempo per approfondire quanto stanno facendo i ricercatori. Penso al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea) e a tutti gli studiosi in campo agricolo che confermano la grande potenzialità di questa tecnica.

Nell'ordine del giorno in esame ho inserito la possibilità di garantire le coltivazioni nei campi attigui, con una forma di assicurazione in caso di rilevazione di effetti avversi, per rendere il settore agricolo davvero sicuro della bontà di queste forme sperimentali e quindi esonerandolo da ogni eventuale rischio. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9-bis.1, presentato dalla senatrice Naturale.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 9-bis.0.100, 9-bis.0.101 e 9-bis.0.102 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[LOREFICE](#) (M5S). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, nell'emendamento 10.2 affrontiamo il tema degli impianti di desalinizzazione. Abbiamo notato che il Governo ha presentato, in questo testo, in generale, una serie eterogenea di proposte e in materia di desalinizzazione, non ha, come per il resto su altre misure, una visione unitaria né organica. Con questo emendamento ci siamo permessi, come Gruppo, di proporre un Piano nazionale per definire una strategia unica che possa permettere di affrontare in maniera adeguata, pesata e ponderata tutte le azioni future, partendo però da una base conoscitiva chiara. La proposta all'articolo 10 di questo Governo si limita principalmente a ridurre le tutele di natura ambientale, perciò viene eliminata la valutazione di impatto ambientale di tipo nazionale e per realizzare nuovi impianti di desalinizzazione si procederà soltanto a una verifica per una VIA regionale. L'unica certezza, dunque, è che si riducono le misure di verifica puntuale delle tutele per il rispetto dell'ambiente, degli ecosistemi e degli impatti correlati. Questa mia proposta di modifica integrale all'articolo 10 dà anche la possibilità al Governo di rivedere questa posizione: abbiamo veramente intenzione di governare questo processo, che è legato ai cambiamenti climatici? Lo vogliamo fare in maniera oculata, facendo i giusti passi? Perché non partire da un Piano nazionale, dando la possibilità a organismi già costituiti di utilizzare al meglio le conoscenze e utilizzando le migliori tecnologie disponibili? A questo proposito, chiedo al Governo, ma anche ai relatori, se hanno qualcosa in contrario rispetto a quanto viene proposto in questo emendamento, ovvero di utilizzare le migliori tecnologie disponibili affinché si possano minimizzare gli sprechi.

Si parla di adeguare gli impianti esistenti anche dal punto di vista degli impatti energetici. Ci accingiamo a votare, in ambito di Unione europea, un aggiornamento di direttive, tra cui quella legata agli impianti di potabilizzazione o comunque agli impianti di acque reflue in generale. L'Unione europea ci dice in maniera chiara che dobbiamo adeguare gli impianti di depurazione esistenti perché sono eccessivamente energivori, perciò entro il 2040 anche gli impianti esistenti devono adeguarsi da questo punto di vista. Ebbene, quello che vi proponiamo di prevedere è che i nuovi impianti di desalinizzazione debbano già contenere in fase progettuale questo approccio, che siano impianti neutrali dal punto di vista delle emissioni carboniche e siano indipendenti dal punto di vista energetico. Porto a conoscenza, Presidente, per il suo tramite anche al Governo, che tra le migliori tecnologie disponibili ci sono, ad esempio, degli *unicum* a livello nazionale, delle primarie aziende nazionali che hanno sperimentato in Egitto un impianto solare di desalinizzazione con delle parabole a

concentrazione che in pratica utilizzano solo il sole, non sprecando energia prodotta con altre fonti (nel nostro Paese le fonti fossili sono quelle preponderanti). Ebbene, ai patrioti italiani dico: aiutiamo le aziende italiane a mettere in campo quelle tecnologie. Sono brevetti supportati e avvalorati dall'ENEA e penso che all'ENEA possiamo dire ben poco. In questo emendamento trovate un elenco di consigli che ritengo siano buoni e per questo invito il Governo e i relatori a valutare con attenzione la proposta e, in alternativa, se non vorranno accogliere l'emendamento a mia firma, sono disponibile anche a trasformarlo in un ordine del giorno che però sia un vero impegno, (*Applausi*).

[DI GIROLAMO](#) (M5S). Signor Presidente, per accorciare i tempi interverrò su due emendamenti, ma sarò breve, perché sono conseguenti e trattano comunque della stessa questione.

Il tema è quello degli scarichi in mare delle salamoie derivanti dalla dissalazione. Per perorare la causa proposta giustamente anche dal collega Lorefice, nell'emendamento 10.15 chiediamo di ridurre l'area entro la quale è possibile che la variazione della salinità sia superiore al 5 per cento, così come definito dal decreto in oggetto. Chiediamo di ridurre l'area da 50 a 25 metri e ciò per maggiore tutela del territorio interessato, quindi dell'area marina coinvolta.

Tale proposta precede la successiva - mi riferisco all'emendamento 10.17, a prima firma della collega Sironi - con cui si chiede invece che gli scarichi vengano posizionati almeno a 200 metri dalla costa marina o comunque dove non vi siano aree sensibili o dove vi sia la presenza di maree capaci di mescolare la quantità salina immessa in mare e ciò semplicemente per tutelare l'ambiente, anche perché non sappiamo che impatto avremo con le nuove disposizioni.

Chiedo al Governo di riflettere su queste proposte, che certamente non spostano denari, ma vanno a creare un ambiente più tranquillo. Ovvero, nel momento in cui andiamo a creare questa serie di dissalatori, vogliamo prevedere un piano per omogeneizzare la presenza dei dissalatori nei nostri territori, chiedendovi almeno un occhio di riguardo su quelle che saranno le condizioni degli scarichi che avete individuato per le salamoie.

Richiamo dunque l'attenzione su entrambi gli emendamenti, che eventualmente possiamo ritirare e trasformare in ordini del giorno proprio per esprimere il nostro interessamento per la questione.

[LOREFICE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, poco fa sono intervenuto sull'emendamento 10.4, ma vorrei prendere la parola anche sull'emendamento 10.10, con il quale si propone di sopprimere al comma 1 la lettera c), legato alla cosiddetta legge salvamare.

[PRESIDENTE](#). Senatore Lorefice, non posso farla intervenire una seconda volta in fase di illustrazione; tra l'altro, siamo anche in difficoltà sui tempi. Potrà prendere la parola comunque in dichiarazione di voto.

I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

Ricordo che è stata avanzata la proposta di trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 10.4, 10.15 e 10.17. Chiedo ai relatori e al rappresentante del Governo di pronunziarsi anche su tale proposta.

[ROSSO](#), *relatore*. Signora Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10 e sull'ordine del giorno G10.1. Il parere è altresì contrario sulla proposta di trasformazione di emendamenti in ordini del giorno.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico agli emendamenti 10.2, presentato dal senatore Lorefice, e 10.3, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 10.4, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.5, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, fino alle parole «*il comma 1*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 10.6 e 10.7.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.9, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.10.

[LOREFICE](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo solo per mettere in evidenza che con l'abrogazione, da parte del Governo, di due commi della legge salva mare, ci possiamo ora permettere di fare nuovi impianti di desalinizzazione e immettere acqua anche in reti colabrodo. Perciò siamo autorizzati a immettere acqua buona, pagata a caro prezzo, in reti bucate, con perdite di oltre il 50 per cento. Secondo me è un controsenso e pertanto l'abrogazione di quei commi della legge salva mare sono o un becero attacco sempre ai provvedimenti del MoVimento 5 Stelle o non ne capisco e non se ne capisce la *ratio*. Pertanto voteremo a favore dell'emendamento in esame. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.10, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.100, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.13, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.14, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.15, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.17, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.101 è inammissibile.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.102, presentato dalle senatrici Paita e Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.103, presentato dalle senatrici Paita e Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'ordine del giorno G10.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[PAITA](#) *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAITA](#) *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, intervengo per motivare il voto favorevole al nostro ordine del giorno.

Il nostro è un Paese che, come dice il decreto-legge, ha un problema serio sul tema della siccità. Una delle soluzioni che io penso potrebbe essere congrua al nostro bisogno come Paese è la realizzazione dei dissalatori. Ci sono già delle ipotesi in alcune città; per esempio, la città di Genova si è già candidata ad ospitare una soluzione di questo tipo.

Esistono degli approfondimenti rispetto alla quantità di risorse che sono utili a questo tipo di infrastruttura e anche di impianti che potrebbero soddisfare un'articolazione del problema del Paese sul tema della siccità; più o meno sette-otto impianti.

Penso che noi dovremmo prenderci un impegno serio - mi rivolgo al Governo - sia nella direzione della progettualità legata ai dissalatori che della quantificazione del numero di impianti necessari.

Continuiamo a parlare di infrastrutture e a dire che in questo Paese il tema del cambiamento climatico - lo dico anche con riferimento a quello che è accaduto in Emilia-Romagna - sia solo parzialmente risolvibile con un intervento di modificazione, per esempio, dei temi del consumo del suolo. Certo che ci vuole anche una strategia correttiva su questo piano, ma poi ci sono delle situazioni che non saremo mai in grado di risolvere se non ci doteremo di impianti, infrastrutture ed interventi in grado di risolvere strutturalmente il problema.

Lo stesso vale per la siccità. È inutile girare intorno ai temi: abbiamo bisogno di grandi infrastrutture che mettano a disposizione quelle realtà che si sono già in qualche modo candidate e rese disponibili per il Paese. In queste ore c'è una discussione infinita sul PNRR, con il tentativo di tirare da una parte e dall'altra, affermando che un Governo è stato più o meno capace di un altro. Dimostriamo di mettere in campo idee nuove e progetti diversi; facciamo qualcosa perché in questo Paese non si pianga sempre il giorno dopo in cui la siccità prevale e il giorno dopo in cui le alluvioni arrivano e spazzano via interi territori.

A me piacerebbe chiedervi - lo dico con grande franchezza - un atto di responsabilità affinché questo impegno venga assunto da tutti, vedendo poi le modalità, le forme e l'operatività, con un indirizzo serio e credibile perché questo Paese la smetta di piangere il giorno dopo in cui gli eventi sono arrivati e i problemi si sono palesati. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.1, presentato dalla senatrice Paita.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 10.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ROSSO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1,

presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.10, presentato dal senatore Trevisi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.100, presentato dai senatori Fina e Martella, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.4, presentato dal senatore Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.101, presentato dal senatore Irto, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.3, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ROSSO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.3, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.5, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 13 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ROSSO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[CASTIELLO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[BIANCOFIORE](#) *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signora Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, mi sia concessa un'amara riflessione: sembra quasi che il destino si faccia beffa dei lavori parlamentari. Oggi in quest'Aula parliamo di siccità e crisi idrica... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatrice Biancofiore, posso chiederle, nell'interesse dell'Aula, di attendere alcuni secondi per riprendere il suo intervento? Chiedo contestualmente ai colleghi che vogliono abbandonare l'Aula di farlo molto celermente e anche silenziosamente.

Prego, senatrice Biancofiore.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Colleghe senatrici, colleghi senatori, mi sia concessa questa amara riflessione: sembra quasi che il destino si faccia beffa dei lavori parlamentari. Oggi in quest'Aula parliamo di siccità e crisi idrica, mentre in questi stessi giorni si continua a spalare fango, a mettere in sicurezza persone e strade, si continua a piangere le vittime dell'immane tragedia che ha colpito al cuore l'Emilia-Romagna e tutti i suoi cittadini, a cui rinnovo tutta la mia solidarietà e vicinanza.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 17,37)

(*Segue* BIANCOFIORE). Il paradosso della siccità: mai così tanta acqua in trentasei ore in quella regione. Si potrebbe proprio sintetizzare con questa affermazione la calamità che si è abbattuta sull'Emilia-Romagna, una calamità in grado di riversare su quei territori oltre 350 milioni di metri cubi d'acqua per 800 chilometri quadrati di territorio, che hanno coinvolto 100 comuni, ben 23 fiumi e 13 corsi d'acqua.

Con questo paradosso nel cuore, bisogna però dire che la siccità non è più un'emergenza, ma ormai è diventata un problema strutturale e ciclico, un problema che però, per la prima volta nella storia del Paese, questo Governo di centro-destra ha deciso di affrontare concretamente e con un decreto *ad hoc*. Un problema di natura emergenziale se si guarda all'anno 2023, ma che va letto in chiave strutturale se si considera che negli ultimi vent'anni il 2023 è il quinto anno nel quale si verifica un evento siccitoso e le alluvioni si moltiplicano da anni. Lo dico chiaramente, signor Presidente, senza timore di smentita: nessun Governo fino a questo momento aveva scelto di affrontare la crisi idrica in modo davvero strutturale, checché ne dica il PD.

L'impatto del cambiamento climatico sul settore primario è devastante, con danni quantificabili in diversi miliardi di euro, specie per i nostri comparti produttivi. Le norme che il Governo Meloni con lungimiranza ha inserito nel decreto siccità all'esame di quest'assise vanno quindi nella giusta direzione.

Si tratta di norme per la prevenzione e il contrasto della siccità e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni delle risorse idriche. Tutto ciò non rende comunque l'idea di quello che avrebbe dovuto essere fatto in passato e che, invece, con ogni evidenza, non è stato fatto; quello che doveva essere affrontato da chi fa della transizione ecologica il proprio *mantra* e l'unico obiettivo dell'azione elettorale propagandistica, da chi vede nel PNRR la soluzione a tutti i disastri e attribuisce ad altri i ritardi della sua attuazione.

Presidente, il cambiamento climatico è forse la causa primaria di certe calamità, ma le ragioni profonde di quello che è accaduto in Emilia Romagna sono forse da ricercare altrove.

Le rilevazioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) parlano chiaro. Ciò significa che si sarebbe potuto e dovuto intervenire prima, senza smantellare ciò che di buono avevano fatto alcuni Governi. Parlo, ad esempio, senza remore di «Italia sicura» del Governo Renzi. E invece non si è intervenuti e oggi ci troviamo di fronte a quello che viene definito il paradosso dell'acqua: siccità, eventi climatici calamitosi, innalzamento dei mari, con tutto quello che a questi fenomeni consegue in termini di dissesto idrogeologico e conseguente pericolo per le popolazioni e per l'ambiente.

Non dobbiamo, anzi, non possiamo lanciare un messaggio infarcito dei soliti slogan propagandistici; così come non possiamo negare che il sistema climatico sta ciclicamente cambiando e che questi cambiamenti abbiano naturali conseguenze.

Per quanto riguarda l'acqua, ad esempio, non bisogna considerare solo i prolungati periodi di siccità; al

contrario, come, purtroppo, si è plasticamente verificato nelle zone emiliano-romagnole, spesso anche le piogge, che a lungo mancano, si riversano a volumi torrenziali in periodi molto concentrati, sicché ai danni da siccità vanno ad aggiungersi quelli ingentissimi da inondazione. È quindi del tutto evidente che da quelle acque il territorio nazionale va protetto per evitare dissesti. Al tempo stesso, però, le acque vanno recuperate perché non vadano disperse.

Presidente, è di palmare evidenza la fragilità del nostro bellissimo territorio italiano. Guardandolo dall'alto, possiamo renderci conto di come è caratterizzato: per un terzo da campi coltivati, per un altro terzo da boschi, laghi e fiumi, e per il rimanente terzo da insediamenti urbani e industriali.

Due terzi di questo Paese rappresentano la bellezza che lo caratterizza, ed è proprio di questi due terzi che ci dobbiamo occupare.

C'è bisogno di manutenzione, di infrastrutture e di raccolta delle acque per consentirne l'utilizzo anche in tempi diversi. C'è bisogno di efficientamento dell'esistente e di introduzione di nuovi strumenti.

Anche in questo campo, come in molti altri, occorre un impianto normativo più snello e meno farraginoso, che non disperda in mille rivoli e pastoie burocratiche le direttrici e le azioni di intervento.

C'è bisogno di sostenere le categorie produttive, sulle quali i problemi climatici impattano di più, e che colpiscono indistintamente il nostro Paese, da Nord a Sud, *in primis* il comparto agricolo.

Signor Presidente, l'acqua, da annoso problema, si può trasformare in opportunità. Dobbiamo infatti sfruttare al meglio i giorni di pioggia che - voglio ricordarlo - sono circa 93 all'anno, che, attraverso i vasi e i canali di raccolta delle acque piovane, possono diventare fonti preziose di risparmio idrico civile.

Onorevoli colleghi, è evidente che non è più pensabile l'idea di affrontare l'emergenza senza programmazione. Ciò che si rende assolutamente necessario è promuovere politiche della prevenzione attraverso la definizione di una strategia idrica nazionale, che abbia un approccio circolare con interventi di breve, medio e lungo periodo.

Lo sviluppo dell'economia circolare è essenziale se si immagina, ad esempio, che nel nostro Paese non esiste un piano nazionale per il riuso delle acque da depurazione, di cui già semplicemente il 30 per cento potrebbe essere impiegato soltanto nel settore agricolo, mentre oggi viene disperso nei fiumi, nei laghi o nei mari. Una fotografia davvero impietosa in Italia: gli investimenti nel settore idrico sino ad oggi sono pari a circa 49 euro *pro capite*, a fronte di 100 euro impegnati in Europa.

Investire sulle reti idriche è un obiettivo primario se si ha contezza che l'Italia è sostanzialmente ferma alle stesse capacità di invaso di mezzo secolo fa, ma con necessità e consumi aumentati enormemente.

A chi ancora oggi continua a farsi portavoce di un ambientalismo meramente di facciata, ricorrendo ai soliti *slogan* recuperati da vecchi copioni elettorali, e che comunque - ricordiamolo - ha governato in passato, andrebbe fatto notare che l'Italia paga regolarmente pesanti sanzioni all'Unione europea per effetto delle diverse infrazioni in materia di infrastrutture idriche.

Non dobbiamo poi dimenticare che il bacino idrico del nostro Paese ha una sua prospettiva storica. Non dobbiamo certo dimenticare che siamo il Paese che ha inventato gli acquedotti e i sistemi irrigui. Come non possiamo dimenticare che siamo i grandi realizzatori delle bonifiche; vantiamo imprese nazionali specializzate nel disinquinamento di dighe e invasi, che, però - ahimè - come spesso accade, lavorano, con grande stima, all'estero.

Se è vero che le misure adottate al Governo con il decreto-legge oggi in conversione porteranno benefici già nel breve periodo, è altrettanto vero che riteniamo essere necessari anche ulteriori interventi, come ad esempio la realizzazione di una rete di piccoli invasi con basso impatto paesaggistico, diffusi sul territorio, e ancora di una rete di micro e medi impianti per la raccolta delle acque piovane e fluviali, utilizzando senza sprechi e in modo attento e mirato i fondi del PNRR. Altrettanto necessario sarà agire sugli accordi di Basilea, tenendo conto delle particolarità dell'agricoltura, per prevedere interventi sulle procedure di istruttoria e deroghe apposite per il merito creditizio delle imprese agricole, rafforzando e facilitando il rapporto tra gli istituti di credito e le stesse imprese agricole.

Sul piano ambientale dobbiamo evitare ostacoli al corso naturale dei fiumi, favorire il rimboschimento e garantire un uso razionale delle risorse d'acqua sotterranee. Dobbiamo anche ottenere dall'Europa

deroghe all'uso non produttivo dei terreni e alla rotazione annuale obbligatoria dei seminativi. Il problema non sono certamente né i "nasoni" di Roma, né le "vedovelle" di Milano, posto che siamo i più alti consumatori *pro capite* di acqua in Europa, con oltre 220.000 litri al giorno per abitante, pagando il prezzo dell'acqua più basso d'Europa, un prezzo che certamente non disincentiva la cultura dello spreco.

Presidente, vale la pena rimarcarlo ancora una volta: questo decreto-legge ci ricorda le tante azioni che possono e devono essere messe in campo e traccia una rotta che insegue non le sirene dell'ideologia, ma i dettami del pragmatismo nella gestione delle infrastrutture, nella prevenzione dei dissesti, nella salvaguardia dell'ambiente, nella tutela delle persone e nell'accompagnamento di filiere vitali, come quella agricola, verso un futuro che sta cambiando intorno a noi e che dobbiamo saper affrontare, preservando le nostre peculiarità e le nostre tradizioni e sfruttando le potenzialità dell'innovazione.

Bisogna pensare a come utilizzare le nuove tecnologie per poter riutilizzare l'acqua anche per produrre energia, a maggior ragione pulita, come quella idroelettrica. A questo proposito, Presidente, non posso non rimarcare con forza gli emendamenti che avevo presentato a questo provvedimento, che renderebbero al Governo Meloni il riconoscimento per l'azione di risparmio che potrebbe portare avanti e che sono stati considerati ordinamentali. Sarà mio scrupolo presentare un disegno di legge *ad hoc*, che vada nella direzione della salvaguardia delle fonti rinnovabili, al fine di rafforzare la conoscenza del sistema idroelettrico dei bacini imbriferi montani, istituiti dalla legge n. 959 del 1953, e di supportarne la piena e consapevole attuazione sull'intero territorio nazionale.

Concludo, Presidente. C'è un modo di concepire l'ambiente come un vero e proprio atto di civiltà, un patrimonio da lasciare intatto ai propri figli e ai propri nipoti. Niente danze della pioggia, ma sblocco immediato delle opere e pianificazione, misure serie e concrete da attuare per dare soluzione ai problemi come mai nessuno è stato capace di fare. Con le azioni contenute in questo decreto-legge il Governo Meloni sarà capace di passare dalla teoria alla pratica, dalle parole ai fatti.

Per questi motivi argomentati, il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati-MAIE ha dato e continuerà a dare il proprio contributo e oggi voterà con convinzione a favore della conversione di questo importante decreto-legge.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo prevedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Lombardia a seguito delle dimissioni del senatore Carlo Cottarelli, ha riscontrato, nella seduta odierna, che la candidata che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Cristina Tajani.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatrice Cristina Tajani.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti della nuova proclamata, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami. Benvenuta, senatrice Tajani.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 660 (ore 17,49)

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signor Presidente, colleghe e colleghi, oggi assistiamo alla discussione e alla votazione dell'ennesimo decreto-legge che interviene in un'ottica emergenziale su un problema strutturale e cronico nel nostro Paese, che è collegato alla crisi climatica e i cui eventi estremi stanno colpendo ripetutamente l'Italia. Le immagini sono sotto gli occhi di tutti; occhi che purtroppo il Governo non è ancora disposto ad aprire per intervenire alla radice del problema.

Nei sette mesi e mezzo del suo lavoro, il Governo non ha posto le basi concrete per affrontare in modo strutturale l'emergenza climatica che sta investendo l'Italia e che si manifesta con ondate di siccità e inondazioni di drammatica portata.

È un triste dato di fatto che il Governo non abbia messo in cima alla propria agenda politica il contrasto agli effetti del cambiamento climatico. Non ce n'è, infatti, traccia nei provvedimenti che sono

stati affrontati e approvati in questi sette mesi e mezzo. Non ce n'è traccia nemmeno nel decreto oggi in discussione, recante disposizioni urgenti per il contrasto alla scarsità idrica.

In Commissione abbiamo ascoltato decine di esperti e professionisti, proposti trasversalmente da tutti i Gruppi parlamentari. All'unisono hanno attestato dati oggettivi sui fenomeni climatici e sui cambiamenti che stanno interessando l'Italia e presentato valide proposte rispetto al loro efficace contrasto. Avrei, quindi, piacere di sapere su che fonti si basa l'intervento del collega della Lega, il senatore Cantalamessa, quando ieri sera, con le sue parole, ha messo in dubbio la conoscenza scientifica, etichettandola come ideologica, favorendo così, di fatto, la diffidenza nei confronti della scienza e mettendo in dubbio l'evidenza scientifica.

Milioni di dati che vengono incrociati, osservazioni satellitari, strumenti ad altissima precisione, database che vengono utilizzati per misurare e monitorare il clima e i cambiamenti climatici: e qui in Aula si mette in dubbio la veridicità di questi dati e la professionalità di chi li va a studiare. Ma su quali fonti?

Io trovo molto preoccupante cercare di scardinare il valore della scienza, cosa che non fa altro che fomentare quella sfiducia e quella diffidenza già diffuse nella società in diversi settori. È grave fare leva sulla paura rispetto all'incerto, allo sconosciuto, invece di rassicurare sul fatto che la scienza sia arrivata ormai a livelli di conoscenza e tecnologia che le permettono di indicare le soluzioni alle sfide che dobbiamo affrontare e non negarle. Ecco probabilmente il motivo per cui il Governo non ha ancora messo in campo una valida strategia per affrontare il contrasto al dissesto idrogeologico e agli effetti del cambiamento climatico.

Manca la consapevolezza su come affrontare questa tematica complessa ed è evidente la mancanza di volontà di agire immediatamente per il bene del Paese e delle comunità. Ritengo frustrante dover ripetere ancora una volta che l'aumento della temperatura media globale di 1,1 gradi rispetto all'era preindustriale è correlato agli eventi che stanno colpendo anche il nostro Paese, che sono sotto gli occhi di tutti. Ma veramente dobbiamo continuare ad ascoltare, anche in quest'Aula, colleghi che ci propinano ragionamenti negazionisti, come abbiamo sentito anche ieri dai banchi della maggioranza? Sembra che non bastino neanche le immagini tangibili dei danni che stanno causando gli eventi climatici estremi, che costano purtroppo la vita a numerose persone. Pensiamo solo agli ultimi eventi in Emilia-Romagna, a Ischia e nelle Marche. Ciò è inaccettabile nel 2023. Ieri sera mi sono arrivati anche i video del violento temporale e della devastante gradinata a Torbole sul lago di Garda, con le strade invase da acqua e ghiaccio. Chi vive in quei territori come me sa di cosa sto parlando. Sa che il mondo fuori è cambiato. Sono tutte immagini che fanno capire la dimensione dei danni ambientali e sociali, che stanno mettendo in ginocchio l'economia di interi territori.

A quando un vero cambio di rotta da parte del Governo? Le soluzioni proposte dal decreto in discussione non tengono conto di tutte queste considerazioni e purtroppo fungono di nuovo da cerotto rispetto a un'emorragia in atto. Non sono soluzioni risolutive.

Rispetto a questo decreto sulla crisi idrica oggi in discussione noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo detto sì all'inserimento di un comitato scientifico in pianta stabile nella cabina di regia. Il Regolamento europeo del 2021 (normativa europea sul clima) ci impone di istituire un comitato consultivo scientifico sui cambiamenti climatici. Il Governo ha detto no. Lo ha escluso, evidenziando un *modus operandi* carente di visione lungimirante e di conoscenza scientifica, che sono basilari per una efficace gestione della siccità e, più in generale, della crisi climatica in atto.

Abbiamo detto sì all'inserimento in cabina di regia, in modalità definitiva e continuativa, degli enti territoriali preposti alla gestione della risorsa idrica, delle autorità e degli istituti scientifici centrali e locali, che nelle audizioni hanno chiesto esplicitamente un coinvolgimento attivo e costante. Il Governo ha detto no. Questo causerà seri corti circuiti a livello locale e forti rallentamenti nell'applicazione della norma.

Abbiamo detto sì all'approccio partecipativo e inclusivo degli enti territoriali, le vere sentinelle del territorio italiano. Il Governo ha detto no: un vero controsenso se si pensa alle mire autonomistiche di parte di questo Governo.

Abbiamo detto sì alle sacrosante richieste dei territori che chiedono il potenziamento, la formazione e

la riqualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni, anche locali, per dare manforte nel sostenere, monitorare e avviare un'azione sostenibile, inclusiva, condivisa e partecipativa. Il Governo ha detto no. In questo modo si rendono complesse la prevenzione, la manutenzione e la gestione di soluzioni operative efficaci per affrontare la siccità.

Abbiamo detto sì a collegare le misure della cabina di regia con il rispetto dei tempi e le modalità di attuazione dei progetti del PNRR, ma il Governo neanche l'ha considerato. È un fatto preoccupante alla luce anche dei dati divulgati in questi giorni dalla Corte dei conti sull'utilizzo inesistente delle risorse finanziarie destinate alla transizione ecologica (sono stati utilizzati infatti solo 2,2 milioni); Corte dei conti alla quale il Governo adesso vuole porre il bavaglio, fatto altrettanto preoccupante.

Abbiamo detto sì all'efficiente gestione ordinaria della risorsa idrica e soprattutto alla corretta applicazione della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE e della direttiva alluvioni 2007/60/CE. Il Governo ha detto no. È grave non prevedere la manutenzione delle reti di distribuzione delle acque a qualsiasi uso, non adoperarsi anche per la loro digitalizzazione e ridurre ad esempio le perdite di acqua potabile, che in Italia arrivano fino al 45 per cento.

Abbiamo detto sì alla promozione di metodi e di tecniche di risparmio idrico nei settori industriale, terziario, agricolo e anche domestico. Il Governo ha detto no. Ricordo che siamo il Paese che in Europa spreca più acqua e che investe meno sull'infrastruttura idrica.

Abbiamo detto sì al mantenimento della procedura di valutazione di impatto ambientale. Il Governo ha detto no. È grave l'idea di eliminare la valutazione di impatto ambientale; in questo modo si segue una logica contorta, ma che noi tutti ben conosciamo. La convinzione diffusa è che, per fare presto, si devono bypassare procedure importanti per un territorio fragile come l'Italia, creando una giungla di eccezioni su eccezioni. Si pensa di semplificare e velocizzare, mentre invece si complica tutto ancora di più, compromettendo la realizzazione e la buona riuscita delle opere, allungandone paradossalmente i tempi.

Noi diciamo sì a fare le cose bene da subito per mettere in sicurezza il territorio. Il Governo dice invece no e anche in questo decreto-legge continua nella logica dell'eccezionalità che ha bloccato l'Italia; continua ad applicare deroghe su deroghe che impattano sui procedimenti e creano le basi per le scappatoie che, di fatto, danneggiano quel territorio e quell'ambiente che si deve poi andare a mettere in sicurezza quando il danno ormai è fatto.

Noi diciamo convintamente sì ad affrontare e risolvere le cause di questi eventi climatici estremi con nuovi modelli gestionali e soluzioni innovative, in modo sistemico, strutturale e anche culturale. Il Governo dice convintamente no, limitandosi a rincorrerne i sintomi con risposte estemporanee ed emergenziali. Nel decreto-legge in esame non si interviene in un'ottica di prevenzione e si evita la manutenzione e l'ammodernamento di infrastrutture idriche già esistenti. Si preferisce inserire nuove opere, con il rischio reale di utilizzare progetti da anni dimenticati nel cassetto e con il mondo fuori che è cambiato.

Abbiamo aspettato veramente tanto per questo decreto e siamo alle porte dell'estate, in un'Italia preda di alluvioni e siccità. Il risultato è deludente e dispiace prenderne atto. Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra rinnoviamo l'appello al Governo a dire sì a una seria politica di contrasto alla crisi climatica. Rimettete in sicurezza l'Italia e la vita delle persone che vi abitano.

Per tutti i motivi illustrati, per tutti i no del Governo a un vero cambio di rotta, annuncio il voto contrario dell'Alleanza Verdi e Sinistra a questo provvedimento. *(Applausi)*.

[DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, per l'Italia il 2022 è stato l'anno più caldo di sempre, con un calo delle precipitazioni del 45 per cento. Coldiretti ha stimato un danno per il settore agricolo di 6 miliardi di euro. Non va meglio l'anno 2023: si prospettano danni al settore di 8 miliardi e un aumento del prezzo di alcuni prodotti agricoli fra il 10 e il 30 per cento. Ma c'è di più: i terreni disseccati e le colline spogliate dagli alberi per via degli incendi estivi non riescono ad assorbire le acque degli eventi atmosferici estremi, invadendo i campi e i centri urbani - è quello che abbiamo drammaticamente visto in Emilia-Romagna e nelle Marche a settembre - oppure provocano

frane come quella che ha colpito la Val di Fassa in Trentino il 5 agosto dello scorso anno.

Davanti a un quadro così drammatico è apprezzabile la volontà del Governo di introdurre norme per contrastare le disparità di risorse idriche e semplificare la costruzione delle opere per la messa in sicurezza del territorio. Tuttavia questi obiettivi, per essere raggiunti, devono vedere il massimo coinvolgimento degli enti regionali e locali, perché sono quelli che meglio hanno il polso della situazione e quindi la priorità da attribuire ai vari interventi.

Sul punto riteniamo che il continuo ricorso alle figure dei commissari straordinari, a cui vengono attribuiti ampi ed eccezionali poteri, a prescindere dagli ordinari meccanismi (sicuramente migliorabili) e dai principi di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, desta non poche preoccupazioni per noi rappresentanti delle autonomie territoriali. In questo senso sarebbe stato opportuno che nella cabina di regia entrassero anche i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome direttamente interessate, anche in ragione delle competenze legislative e amministrative loro proprie in materia. Inoltre, anche in termini più generali, una eccessiva centralizzazione può deresponsabilizzare gli enti territoriali, inibendo lo sviluppo di un *know how* per fronteggiare la crisi ambientale. Semmai, per noi la questione è opposta: come sviluppare in ogni articolazione istituzionale la sensibilità e gli strumenti validi per la gestione delle acque, si tratti di siccità o di alluvioni.

Da questo punto di vista è importante che nei lavori di Commissione il Governo abbia accolto alcuni emendamenti volti a limitare l'approccio centralista. Mi riferisco in particolare alle diverse modifiche volte a salvaguardare le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano sull'utilizzazione delle acque degli acquedotti e delle opere idrauliche. Ringrazio di questo il Governo, il relatore del provvedimento e tutti i membri della Commissione. Questa positiva interlocuzione fa il paio con quella della scorsa settimana nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome su altri elementi legati alla tutela delle nostre prerogative.

Il Gruppo per le Autonomie esprimerà quindi un voto complessivamente positivo, anche se a nostro avviso permangono alcune criticità che auspichiamo possano essere superate in futuro. Il nostro voto è principalmente anche un invito a proseguire con sempre maggiore decisione sulla strada della prevenzione, della tutela del territorio e di politiche in grado di rispondere all'emergenza siccità.

[FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, con il decreto-legge siccità si cerca di risolvere un'emergenza che ha attanagliato il nostro Paese per diciotto mesi consecutivi. Oggi che abbiamo un'alluvione alle porte forse ci siamo dimenticati di cosa ha significato l'estate più siccitosa accompagnata da un autunno siccitoso, accompagnato da un inverno siccitoso e di nuovo da una primavera siccitosa.

Devo dire che le organizzazioni degli agricoltori volevano questo provvedimento molto prima, a gennaio, perché i danni che l'agricoltura ha subito negli ultimi mesi sono stati elevati, per non parlare di quelli subiti dalle attività sciistiche delle montagne, in un inverno in cui ha nevicato veramente molto poco.

Il provvedimento in esame non risolve l'emergenza siccità, forse perché è arrivato così tardi; probabilmente non si sono volute mettere delle risorse vere per ristorare tutti i danni economici che le categorie hanno subito; esso fa un passo in avanti verso l'istituzione di un commissario e di una cabina di regia.

Mi fa piacere che la collega Biancofiore abbia voluto sottolineare come ItaliaSicura sia stata l'ultima unità di missione, l'ultima cabina di regia dove si sono potute spendere le risorse economiche in materia di acqua. (*Applausi*). Lo hanno riconosciuto durante le audizioni anche i soggetti auditi e dubito che tutti loro fossero del clan evviva Renzi. Ciò significa che effettivamente, con i dati alla mano, l'unità di missione ItaliaSicura è stata l'ultima cabina di regia, proprio perché voluta a Palazzo Chigi, che riuscisse a spendere le risorse che in questo Paese purtroppo non si spendono per prevenire né la siccità, né le alluvioni.

Questo decreto, dunque, cerca di trovare una soluzione temporanea, perché il provvedimento scade nel 2024 - questo è il *timing* per superare l'emergenza - e dà degli spunti positivi: cercare, in questo

periodo, di abbreviare le tempistiche per alcune infrastrutture, in particolare sui dissalatori, sull'utilizzo e sul riuso delle acque grigie, sulla possibilità di fare bacini idrografici. Chi vi parla non è così candido da pensare che in diciotto mesi si possa fare tutto quello che nella vita di questa Repubblica non si è riusciti a fare. Ma avviare alcuni lavori e dare alcune autorizzazioni sono importanti per raggiungere quella consapevolezza che l'emergenza di questi diciotto mesi ha dato al Paese, ovvero che l'acqua non è una risorsa infinita.

Nel nostro Paese, purtroppo, anche grazie a uno *storytelling* sull'acqua come bene comune, si pensa che l'acqua debba essere gratuita. (*Applausi*). Nel resto d'Europa l'acqua potabile costa tantissimo, talmente tanto che da tempo si sono create delle infrastrutture per la raccolta dell'acqua piovana, per riutilizzare le acque grigie. L'acqua potabile viene utilizzata solo per usi alimentari e per l'igiene personale, perché costa talmente tanto che conviene utilizzarla solo per questi due impieghi. Per l'irrigazione in agricoltura, invece, si utilizzano le acque grigie, ovviamente depurate e opportunamente controllate. Perché in Italia, invece, questo non avviene? Ricordo, banalmente, che nei nostri water c'è l'acqua potabile e non l'acqua grigia, come avviene per esempio in Germania, in Francia e nel Nord Europa. Perché l'acqua costa poco. È impopolare dirlo. Bisogna invece dire che l'acqua costa, che bisogna farla costare ancora di meno, che ci deve essere il livello minimo gratuito per tutti, come se fossimo in Africa o nei Paesi più lontani dove l'acqua effettivamente è un'emergenza. Mi auguro che questa crisi idrica abbia determinato un cambio di sensibilità. Le autorità che si occupano di questa materia, ad esempio, sono vetuste, dovrebbero essere riviste e ammodernate, perché sono di nuovo foriere di una stagione nella quale si pensava che l'acqua fosse eterna.

Il PNRR stanZIA delle risorse, anche se non tantissime rispetto ad altre categorie, come la transizione energetica - se pensiamo a quanto utilizzato per l'energia e quanto utilizzato per l'acqua, c'è una sproporzione - ma queste possono essere l'inizio di un'inversione di tendenza, per cui l'acqua viene utilizzata in maniera diversa per l'agricoltura, con l'irrigazione a goccia e con tutto quello che è ancora più moderno rispetto all'irrigazione a goccia; con l'uso e il riuso delle acque grigie, con l'uso dell'acqua piovana e con la creazione di bacini idrici all'altezza.

Abbiamo votato contro tutti i provvedimenti in cui si negava un vero bacino, dove si prevedevano bacini senza l'uso di cemento, e non perché amiamo il cemento, ma perché i piccoli laghetti probabilmente servono per farci pascolare le papere, ma non per risolvere il dramma della siccità.

La parte negativa di questo provvedimento è che non ci sono risorse, ma capiamo che è arrivato dopo una legge di bilancio molto stringata, anche se ricordiamo che con il Governo Draghi erano state destinate molte più risorse per l'emergenza siccità, mentre in questo provvedimento vengono stanziati le risorse solo per la cabina di regia (*Applausi*). Quanto agli aspetti positivi, c'è il fatto che vengono indicate nero su bianco alcune inversioni di tendenza nel nostro Paese, che è giusto far entrare progressivamente nella mente dei cittadini. Apprezziamo soprattutto il modo in cui le Commissioni, con i presidenti Fazzoni e De Carlo, hanno approvato i nostri emendamenti e ringrazio soprattutto i relatori per aver cercato di difenderli in tutti i modi. Non è usuale che ci sia un'attenzione così profonda verso gli emendamenti di un'opposizione grande nel cuore, ma non nei numeri, e magari anche nei numeri - senatrice Paita - ma soprattutto nel cuore.

È per questo insieme di motivi che noi ci asterremo dal voto.

Auspichiamo che nel prossimo decreto ci siano risorse certe per un settore come quello legato all'agricoltura, anche se ce ne sono tantissimi e non c'è soltanto il mondo agricolo in attesa di risposte concrete.

Penso che nel prossimo decreto, che purtroppo vedrà un segno completamente opposto, visto che si parlerà di alluvioni - sembra folle, ma è così - ci sarà anche un'attenzione a creare un fondo legato alla crisi climatica. Per anni ci si è sforzati a dire che coloro che lo denunciavano erano fautori di sfortuna e profezie nefaste.

Concludo allora con le parole di Piero Angela, uno scienziato che penso sia stato amato da tutti gli italiani e che abbia fatto amare la scienza a tutti gli italiani. Negli ultimi giorni, prima della sua morte, ha scritto una lettera agli italiani in cui ha scritto di aver fatto il suo lavoro per settanta anni, cercando di cambiare il Paese e lasciando dunque a noi questa missione, partendo proprio dai cambiamenti

climatici presenti in tutto il mondo e che devono avere come conseguenza delle scelte radicali, nel senso della portata e non nel senso della follia. E questo lo dico io ovviamente e non lo scienziato.

Per questi motivi mi auguro che i prossimi decreti, anche grazie all'aiuto delle opposizioni, riescano a vedere un cambio di rotta: meno emergenza e più programmazione.

Lo chiediamo infine per l'ultima volta: rimettete la struttura di missione ItaliaSicura, (*Applausi*), esattamente come avete approvato con ordine del giorno, perché quella cabina di regia è stata dichiarata da tutti l'unico e l'ultimo momento in cui il Paese ha speso sulle risorse idriche. (*Applausi*).

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge di cui stiamo trattando, cosiddetto siccità, prevede misure per aumentare l'efficienza e la capacità dei sistemi idrici di resistere ai cambiamenti climatici che generano fenomeni meteorologici opposti. Ed è questo, colleghi, il tema che si vuole affrontare con questo provvedimento: l'effetto sul territorio dei cambiamenti climatici che, purtroppo, generano lunghi periodi di siccità e periodi di forti precipitazioni piovose che in poche ore concentrano la pioggia di mesi. L'alluvione di alcune province dell'Emilia-Romagna ha reso evidente nella sua tragicità il tema della gestione dell'acqua.

Si tratta sicuramente di un intervento normativo urgente e, anche se lo si è denominato decreto siccità, non è orientato solo alla risoluzione di questa vicenda - appunto quella della siccità - che causa enormi problemi alla produzione agricola, vista la carenza di bacini idrici e invasi. Ma è anche uno strumento adatto ad affrontare fenomeni meteorologici avversi cui abbiamo assistito più volte negli ultimi anni; non è una cosa nuova.

Il largo apporto di memorie e contributi iscritti arrivato alle Commissioni ambiente e industria del Senato, che hanno esaminato il decreto, ha mostrato quanto vaste e parcellizzate siano le competenze in materia di gestione e raccolta dell'acqua in Italia. Sappiamo bene, colleghi, che è in atto un riordino in tutte le Province e in tutti i territori, ma è evidente che bisogna fare più in fretta: bisogna fare in modo che tutto ciò che si sta facendo si faccia più velocemente.

Quindi ora il decreto tende a porre ordine alla materia, innanzitutto istituendo una cabina di regia per la crisi idrica presso la Presidenza del Consiglio. E questo è un modo per cui il coordinamento di tutte le attività dei tanti soggetti pubblici, ma anche privati, coinvolti nella realizzazione e gestione delle infrastrutture idriche possano avere un'unica regia, un coordinamento, un punto di riferimento certo ed efficace.

Se è vero che nel decreto non ci sono risorse finanziarie aggiuntive, è però altrettanto vero che il Piano nazionale di ripresa e resilienza destina alle infrastrutture idriche circa 4,4 miliardi, quindi non poco.

Questi soldi andranno spesi in modo puntuale, posto che due miliardi di euro sono destinati a nuove infrastrutture idriche; 900 milioni di euro sono indirizzati alla riparazione, digitalizzazione e monitoraggio integrato delle reti, per diminuire le perdite d'acqua. E, quindi, sono destinati alla risoluzione di uno dei principali problemi della gestione dell'acqua nel nostro Paese, visto che le perdite superano in media il 42 per cento del totale immesso. Si tratta di perdite non nuove anche in altri Paesi: in Italia non siamo gli unici ad avere questa problematica, ma certamente non ci piace avere dei *record* su temi del genere. Avrebbe poco senso continuare a pompare acqua in acquedotti colabrodo: questo lo sappiamo bene, è già stato detto e bisogna fare in modo di evitarlo. Ulteriori 800 milioni di euro sono destinati al potenziamento e all'ammodernamento del sistema irriguo, a servizio dell'agricoltura. Altri 600 milioni di euro sono finalizzati agli investimenti per gli impianti di depurazione di acque reflue, che possono essere riutilizzate sia in agricoltura che dall'industria manifatturiera.

Quindi, visto che le risorse economiche ci sono, bisogna risolvere gli ulteriori problemi, che sono quelli della selezione dei progetti più appropriati e fare in modo che dai progetti, opportunamente scelti per la loro realizzabilità, si passi ai cantieri e alle opere realizzate. Talvolta capita che acquedotti e depuratori vengano trattati anche dai territori che li devono ospitare, quasi come fossero centrali nucleari. Non si capisce il beneficio che questi impianti possono portare e se ne vede solo il fatto che possono disturbare, ma non si sa bene cosa. Di conseguenza, anche la semplificazione delle procedure

di affidamento delle gare appare opportuna, perché c'è la necessità di fare bene, ma - come ho già detto - c'è anche la necessità di fare presto.

Ci sono poi le norme per favorire la manutenzione degli invasi, posto che si estende la disciplina semplificata alla gestione dei sedimenti che derivano dalle operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento. Questo è un tema su cui bisognava intervenire, perché finora questi materiali sono stati trattati come rifiuti - purtroppo non è l'unico caso - mentre al contrario sono e sono sempre stati risorse per l'edilizia, che possono e debbono essere riutilizzate al meglio.

Vorrei ricordare che molte delle soluzioni proposte da questo decreto erano state proposte già nella scorsa legislatura da Forza Italia, che aveva presentato un proprio piano per la gestione dell'acqua. In molti casi ci si è trovati, fino ad oggi, di fronte a carenze di progettazione o di realizzazione degli interventi. Il decreto contiene molte proposte per velocizzare le procedure, superare il dissenso e mettere in atto i poteri sostitutivi in caso di inerzia e ritardo - su questo bisogna essere molto più drastici - così come prevede la nomina di un commissario nazionale straordinario, che ha e avrà il compito di monitorare lo stato degli interventi e adottare gli atti che ritenga necessari all'esecuzione dei progetti. La necessità è quella di utilizzare al meglio, cioè in modo efficace ed efficiente, i volumi di acqua per i vari scopi, ovvero l'agricoltura, l'industria, l'uso civile e l'idroelettrico. Sempre sul versante delle semplificazioni, ci sono misure per facilitare la realizzazione di vasche di raccolta di acque per uso agricolo, che potranno essere compiute in edilizia libera; così come sono semplificate le disposizioni per la gestione delle acque reflue e dei fanghi di depurazione.

Sull'esempio di Israele, che da decenni utilizza l'acqua di mare per la propria agricoltura, sono adottate anche norme per la più celere realizzazione degli impianti di desalinizzazione, cosa della quale non dobbiamo avere timore.

Insomma, il decreto contiene una serie di norme, di cui ci ha riferito in maniera puntuale il nostro relatore, il senatore Rosso, che ringrazio, che si propongono di utilizzare al meglio le risorse in campo. Lo scopo è completare, sì, i progetti già in fase di attuazione, ma anche realizzare i nuovi e facilitare la realizzazione da parte dei privati di tutte quelle infrastrutture che possono ottimizzare l'utilizzo dell'acqua.

Appreziamo inoltre che siano stati approvati alcuni nostri emendamenti e quindi ringrazio i relatori e il Governo. Un emendamento dispone che gli interventi e le attività relative alla realizzazione delle infrastrutture idriche siano considerati di pubblica utilità, come deve essere.

L'altro prevede che per garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche possano svolgere in prossimità delle stesse attività di pulizia del materiale flottante con oneri anche di smaltimento a carico del gestore o del concessionario.

Altra modifica accolta reca misure per favorire l'*editing* genomico (di cui si è parlato prima all'interno di emendamenti che abbiamo affrontato) in ambito agrario, prevedendo lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolari intensità, di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici. Non dobbiamo avere timore della ricerca, dobbiamo affrontarla in modo responsabile, ma anche puntuale.

Per tutte queste ragioni, ringraziando tutti coloro che all'interno delle due Commissioni in queste settimane hanno lavorato alacremente, annuncio quindi il voto convinto dei senatori del Gruppo Forza Italia a favore del provvedimento in esame. (*Applausi*).

[DI GIROLAMO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DI GIROLAMO](#) (*M5S*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, siamo nuovamente in Aula a votare un decreto-legge del Governo. A votare, lo sottolineo, e non a discutere, parlare e dibattere. A questo Governo infatti il dibattito parlamentare non piace, evidentemente lo trova superfluo, come abbiamo detto e ripetuto tante volte in questa Aula e fuori; questa occasione ne porta un'ulteriore testimonianza.

Nei lavori di Commissione i Gruppi di opposizione hanno avuto contezza delle inammissibilità sui

propri emendamenti troppo tardi per poter riformulare proposte che potessero superare tali inammissibilità. Ciò ha di fatto precluso alle opposizioni di partecipare in maniera costruttiva ad una parte del dibattito parlamentare nel procedimento legislativo.

La cosa che però colpisce ancora di più è il vuoto normativo e di contenuti nel quale fluttuano gli interventi ritenuti necessari ed urgenti da parte di questo Governo. Lo abbiamo visto la settimana scorsa e pochi giorni fa con il cosiddetto decreto-legge Ponte sullo Stretto, che moltiplica consulenze ed incarichi. Lo abbiamo visto con il decreto di commissariamento di INPS e INAIL. Lo abbiamo visto con il decreto che libera un posto in RAI.

In sintesi possiamo dire che questo Governo si scaglia contro i percettori del reddito di cittadinanza, mentre garantisce ed assicura potere ai suoi attraverso il reddito di militanza. (*Applausi*). Complimenti! È proprio così perché l'unico obiettivo e risultato concreto che questo Governo sta portando a casa è la sua battaglia ai canoni d'arredamento: lotta al divano e passione sfrenata per la poltrona! (*Applausi*). Di nuovo complimenti! Di nuovo!

Veniamo ai temi del provvedimento siccità, annunciato dal Governo come la soluzione al grande problema. Io non vi nascondo che inizialmente la cosa faceva ben sperare, sembrava davvero esserci stata una presa di posizione sull'importanza dei cambiamenti climatici, soprattutto da parte di quanti negazionisti siedono tra le fila della maggioranza. La verità però è che la *governance* ambientale di questo Paese sta dimostrando di essere inadeguata ad affrontare le problematiche in atto.

Il decreto-legge annunciato è arrivato dopo oltre un mese e, una volta letto il testo, scusatemi, ma purtroppo ogni speranza si è rovinosamente sciolta come neve al sole, per restare in tema.

Cosa fate infatti con questo decreto-legge? Voi identificate un'emergenza e mettete a gestirla un commissario - un altro, l'ennesimo - e gli date sei mesi di tempo per realizzare un cronoprogramma di interventi su opere che gli verranno indicate dalla cabina di regia. Bene, ma stiamo parlando di opere che sono già previste e finanziate a legislazione corrente, senza aggiungere un euro per l'emergenza e soprattutto senza garantirne gli effetti positivi per il breve periodo.

Colleghi, siamo a giugno; la previsione è che andremo verso un'estate peggiore della precedente che - ricordiamolo - ha causato 6 miliardi di danni sia all'agricoltura che alla produzione di energia elettrica italiana, mentre ci lasciamo alle spalle un 2022 che si è contraddistinto come un anno nero per il discorso idrico.

È stato uno dei più caldi e secchi e ha registrato il 50 per cento in meno di neve caduta e quasi il 50 per cento in più di fabbisogno energetico. Siamo alle solite: quest'Aula, dopo aver licenziato un provvedimento sul ponte che non parla di ponte, ora si trova a licenziare un provvedimento sulla siccità che non provvede all'emergenza della siccità in corso. (*Applausi*).

A poco servono, cari colleghi, le vostre rassicurazioni, scritte nere su bianco, della proroga del commissario. A poco serve, soprattutto dopo che nella relazione tecnica che accompagna il decreto-legge avete sbagliato addirittura a conteggiare il compenso da corrispondere a questo povero commissario: la solita confusione che solo voi sapete fare quando si parla di necessità e di urgenze, perché anche qui, quando si parla di necessità e urgenza, lo stato confusionale è evidente e atavico. Purtroppo, ormai non ci stupisce più, lo capite? È questo il problema, ormai non ci stupite più.

Soprattutto, Presidente, c'era bisogno di tante risorse in questo provvedimento, ma voi non le avete previste. Le uniche risorse che avete previsto sono quelle per il commissario e per la sua struttura, formata da dodici unità e cinque consulenti, i quali non avranno il problema del compenso per fortuna, ma avranno un altro problema, ovvero non sapranno dove andare a lavorare. Non avete previsto una postazione lavorativa per loro: non una scrivania, non un ufficio. Ma come pensate di dare un incarico così importante a dei tecnici, senza pensare che queste persone dovranno recarsi in un ufficio per andare a lavorare, senza fornire loro la dotazione necessaria per poter lavorare per voi?

Come si poteva intuire ed era prevedibile, anche questa volta i tecnici del servizio bilancio hanno sollevato delle criticità su questo decreto, ma a voi poco importa. Il Ministro, erede del Brunelleschi, ha detto che non si può perdere tempo in costi e benefici di opere e provvedimenti. D'altra parte, quando i conti non tornano - e a voi capita spesso - ve la prendete con la Corte, che è chiamata a vigilare sugli stessi.

Entrando nel tema, con l'articolo 6 decidete di liberalizzare la realizzazione di vasche di raccolta di acqua. Noi vi abbiamo chiesto nel merito - l'ho fatto anche poc'anzi durante la votazione degli emendamenti - di specificare che la realizzazione di queste vasche possa avvenire solo su fondo naturale, senza l'uso di materiale edilizio, sia in virtù di una generale salvaguardia dell'ambiente, ma anche per l'alimentazione della ricarica in falda, ma a voi tutte queste cose non interessano. Siete andati dritti con la liberalizzazione, senza tra l'altro nemmeno giustificare il mancato gettito che ne deriverà per le casse dello Stato. È tutto riportato nelle note allegate al testo.

All'articolo 10, invece, avete trovato la soluzione alla crisi idrica con i dissalatori. Lo fate ovviamente stravolgendo il lavoro che il MoVimento 5 Stelle ha fatto per difendere gli ecosistemi marini e costieri da questi impianti - ricordiamolo - energivori ed impattanti. Lo fate con modifiche puntuali alla cosiddetta legge "salva mare", eliminando quello che invece dovrebbe essere un passaggio propedeutico all'attivazione di qualsiasi dissalatore, ovvero la manutenzione sulla rete idrica esistente. (*Applausi*). Che senso ha velocizzare la proliferazione di questi impianti, addirittura escludendoli dalla VIA, cosa per noi imprescindibile, se poi una volta messi in funzione questi dissalatori non faranno altro che pompare nuova acqua in una rete che già oggi perde oltre il 40 per cento della materia immessa?

Fatemi dire che tutto ciò ha davvero poco senso, soprattutto al netto di ulteriori osservazioni, come ad esempio quella che riguarda gli scarichi delle salamoie, che derivano dal processo di desalinizzazione. Avete definito che la variazione massima di salinità del corpo recipiente non può superare il 5 per cento della media nel raggio di 50 metri della zona dello scarico. Io voglio ricordare a quest'Aula - e prima di tutto a me stessa - che l'elevata salinità di un'area produce la riduzione del livello di ossigeno nell'acqua. La riduzione del livello dell'ossigeno nell'acqua impatta notevolmente sugli *habitat* marini, generando effetti osservabili lungo tutta la catena alimentare. Anche su questo ci auguriamo che siano state fatte delle giuste valutazioni e che non ci sia stata la solita confusione, perché se così non dovesse essere, ci ritroveremo a gestire problematiche aggiuntive.

Vi stiamo avvisando. Vi abbiamo chiesto di modificare il testo della norma che avete scritto con accorgimenti di assoluto buonsenso, come quello di ridurre il raggio entro cui questa variazione di salinità viene consentita. Ancora, vi abbiamo chiesto di collocare gli scarichi a 200 metri dalla costa, lontano da aree sensibili, dove comunque viene garantito il ricambio delle acque che è in grado di disperdere i prodotti reflui derivanti dagli impianti di desalinizzazione. Ma a voi non è interessato né dibattere, né approfondire questi argomenti. Questo modo di agire, anziché risolvere i problemi, rischia di crearne altri.

Signor Presidente, concludo. Questo provvedimento certifica ancora una volta l'inazione del Governo Meloni e la totale mancanza di visione programmatica e politica di questo Esecutivo. Nel caso specifico, la cosa non ci sorprende, come dicevo prima, visto che in tanti al Governo e in maggioranza non vedono nei cambiamenti climatici un'emergenza da gestire e da affrontare nell'immediato.

Per questi motivi, Presidente, dichiaro il voto contrario del MoVimento 5 Stelle a questo provvedimento e al vuoto che lo riempie. (*Applausi*).

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio anzitutto il Sottosegretario che ci ha accompagnato in questa fase di approvazione: è stata particolarmente attenta e comunque, in relazione agli aspetti cui abbiamo contribuito per migliorare il decreto-legge al nostro esame, l'attività importante del Governo ci ha dato sicuramente una mano.

Colleghi, le recenti e drammatiche vicende alluvionali dell'Emilia Romagna, con il loro carico di sconvolgimenti e, purtroppo, di morte, ci ricordano quanto distruttivi possano essere gli effetti del cambiamento climatico sul territorio, sulle abitazioni, sulle imprese, sulle infrastrutture. In brevissimo tempo, un territorio pesantemente colpito da due anni di siccità, con le portate dei fiumi ai minimi di sempre e l'avanzamento del fronte di intrusione salina per chilometri all'interno della fascia costiera, ha dimostrato con drammatica evidenza la sua fragilità dal punto di vista idrogeologico.

Vasti allagamenti in pianura e rovinosi eventi franosi nella media collina hanno sconvolto la vita di

migliaia di persone, causando la perdita di 15 vite umane e la morte di migliaia di animali, devastato case e imprese, distrutto raccolti agricoli e allevamenti, messo in serio pericolo l'incalcolabile patrimonio culturale e artistico di cui è ricco il territorio alluvionato.

Credo che un doveroso ringraziamento vada rivolto alle forze della Protezione civile, ai numerosissimi volontari, prontamente intervenuti a salvare vite e cose (*Applausi*), agli angeli del fango, subito in attività a supporto di quanti sono stati colpiti, a spalare melma e rifiuti da case e strade; ai consorzi di bonifica per il loro indispensabile contributo a limitare l'entità dell'impatto alluvionale, azionando pompe idrauliche e sistemi di convogliamento accelerato delle acque alluvionali attraverso i canali irrigui in mare, salvando così una parte importante del territorio.

Oggi abbiamo tutti la consapevolezza dolorosa che molto è andato perduto per sempre, ma sappiamo anche che possiamo e dobbiamo contrastare i drammatici effetti del cambiamento climatico sul nostro territorio, con azioni decise e coraggiose, a tutela della risorsa idrica, per prevenire fenomeni estremi quali alluvioni e siccità, i cui effetti sono già evidenti e continueranno - per diversi anni a venire - ad avere impatti sul contesto socio-economico e ambientale del Paese.

I danni all'ambiente, all'economia, in particolare all'occupazione agricola, sono di milioni di euro, andandosi a sommare a quelli della siccità, che fino a metà maggio aveva compromesso la semina e il ciclo colturale di alcune produzioni.

Il Governo, con il provvedimento che oggi andiamo ad approvare, fornisce risposte concrete a una situazione emergenziale, mai affrontata prima con forza e decisione come oggi, attivando tutti gli strumenti possibili per contrastare gli effetti della crisi idrica sul territorio, sull'ambiente, sulle comunità civili e sui sistemi produttivi, *in primis* sull'agricoltura.

Abbiamo lavorato in modo responsabile, puntando sulla creazione di un sistema di *governance* efficiente, con il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti, tra cui le Regioni e le Province autonome, le Autorità di bacino e la cabina di regia, che avrà l'importante compito di fare una ricognizione e una rimodulazione delle risorse attualmente disponibili e non ancora impegnate, andando a individuare in particolare le opere e gli interventi di urgente realizzazione ad opera poi di un commissario *ad acta*, ai fini dell'adeguamento della rete infrastrutturale idrica. Questo permetterà non di impiegare risorse aggiuntive, bensì di ottimizzare quanto già nelle disponibilità delle amministrazioni competenti.

Come abbiamo detto più volte, tra le sue misure più caratterizzanti questo provvedimento ha il compito di aumentare i volumi idrici invasati, di semplificare le procedure per la realizzazione di infrastrutture idriche, di ridurre le dispersioni idriche, di semplificare le procedure per la gestione delle terre e rocce da scavo nella realizzazione dei nuovi invasi, di pulire gli invasi esistenti, di drenare i fiumi e i torrenti, per renderli puliti, e soprattutto di riutilizzare le acque reflue in agricoltura (che possono avere un impatto importante).

Dalla disponibilità di acqua dipende la produzione degli alimenti, che sono alla base della nostra dieta mediterranea, molti dei quali vere e proprie eccellenze del *made in Italy*, dai formaggi ai salumi più conosciuti nel nostro Paese, ai vini, a tutto quello che è importante nel nostro panorama enogastronomico e nelle produzioni agroalimentari. Proprio per la volontà di preservare la qualità dei prodotti italiani, è stata autorizzata la sperimentazione in campo aperto delle tecniche di evoluzione assistita. L'emendamento, a prima firma del presidente della Commissione De Carlo, è stato approvato all'unanimità in Commissione, con la possibilità di aprire a questa norma, che consentirà alla nostra agricoltura di fare un grandissimo passo in avanti, sfruttando le tecniche di miglioramento genetico per produrre alimenti genuini e resistenti alla siccità e, in generale, alle condizioni meteorologiche avverse.

Certo, avremmo voluto anche noi che non ci fosse stato imposto dal Governo il termine del 31 dicembre 2024. Ma, come ho detto direttamente alla senatrice a vita Cattaneo, che stimo, questo termine non deve spaventarci, perché, come è stato detto in precedenza, abbiamo due provvedimenti e ne arriverà un terzo da esaminare congiuntamente in Commissione, per emanare, nell'arco di un anno, un provvedimento definitivo. Ci impegniamo inoltre affinché, nel caso in cui ci sia un ritardo da parte dell'altra Camera (non solo della nostra), ci sia la possibilità di prolungare questa azione, in modo tale che quelle cosiddette sperimentazioni, che dovrebbero durare tre anni, abbiano la possibilità di partire

con un nostro impegno diretto e importante. L'inverno dal punto di vista climatologico ha fatto segnare una temperatura superiore di 1,21 gradi rispetto alla media storica, lasciando l'Italia per un lungo periodo nella morsa della siccità (non dimentichiamocelo), con danni stimati in 6 miliardi di euro per l'agricoltura.

Per aiutare il settore ad affrontare questo difficile momento emergenziale, si è inoltre intervenuti sulla disciplina del deflusso ecologico, dando la possibilità, in presenza di prolungati fenomeni climatici avversi, quali proprio la siccità, di rimodulare le sperimentazioni su questo tema, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 6, della direttiva acque, riprese dalla legge n. 152 del 2006. È evidente dunque che, subito dopo aver affrontato la fase emergenziale, con questo provvedimento dovremo agire con decisione sulla realizzazione di opere strutturali per garantire l'adeguata infrastrutturazione idrica al Paese. Non dimentichiamoci che lo stoccaggio dell'acqua piovana oggi è solo dell'11 per cento. I dati ci indicano che è una priorità assoluta l'assunzione di interventi volti a realizzare dei contenitori per aumentare la capacità di stoccaggio dell'acqua, ammodernando gli invasi esistenti e realizzandone di nuovi a livello territoriale, ma anche aziendale, come stabilito dal decreto. Diventa strategico per il Paese, accanto agli interventi emergenziali, dotarsi della realizzazione di un piano invasi (di piccoli e medi invasi), corredato da un realistico cronoprogramma e dal relativo piano finanziario.

Questi contenitori artificiali, raccogliendo quantità importanti di acqua, consentiranno di poterle utilizzare, nei periodi di maggiore siccità, per usi agricoli, per uso civico, per uso industriale. Da ultimo, noi non possiamo non considerare gli impatti che ha avuto il cambiamento climatico sulle modifiche del ciclo idrogeologico nel nostro Paese. È per questo che dobbiamo guardare con particolare interesse al piano per il clima di prossima approvazione quale prioritario contributo alla realizzazione dell'obiettivo globale di adattamento ai cambiamenti climatici definiti dall'Accordo di Parigi. Questo diventa fondamentale.

Signor Presidente, concludo ricordando a quest'Aula come negli ultimi anni abbiamo ricevuto importanti lezioni di vita, per noi impensabili. La pandemia ci ha insegnato quanto valore ha la prevenzione e la tutela della salute nel nostro Paese. (*Applausi*). La tragica guerra in corso quanto sia importante incentivare e tutelare la produzione energetica nel nostro Paese. La siccità prima e a seguire le piogge, alcune anche alluvionali, ci insegnano quanto siano importanti la tutela ed il contenimento dell'acqua, uniti alla preservazione dal rischio idrogeologico alluvionale dell'Italia.

L'approvazione di questo decreto-legge da parte del Parlamento non è banale, perché rappresenta una risposta concreta, non solo alla siccità, ma anche alla necessità di una corretta gestione e prevenzione del rischio alluvionale. Ed è per tutti questi motivi che dichiaro il voto favorevole della Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione a questo importantissimo provvedimento. (*Applausi*).

*FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, signora rappresentante del Governo, in queste settimane abbiamo lavorato nelle Commissioni 8^a e 9^a riunite su questo decreto. Io voglio qui ringraziare per la disponibilità ed il dialogo la relatrice, senatrice Petrucci, e i relatori, senatori Bergesio e Rosso. Ringrazio anche tutti i Commissari, perché abbiamo discusso, ci siamo confrontati; in particolare, abbiamo ascoltato ed audito diverse voci di questo Paese.

Debbo ringraziare un po' meno il Governo, perché è accaduto, come le altre volte, che la maggior parte degli emendamenti e dei suggerimenti che sono venuti da maggioranza ed opposizione, figli delle audizioni, dell'ascolto e del confronto con associazioni e rappresentanze del Paese, sono stati bocciati, quelli delle opposizioni, mentre quelli della maggioranza sono stati ritirati.

Ritirati anche con un moto di fastidio, che io capisco, perché noi parliamo di un provvedimento che ha un titolo altisonante, che ha una grande presunzione. Chi osserva da fuori pensa che noi, se non risolviamo, almeno affrontiamo molto seriamente il problema della siccità. Ad essere sinceri, il provvedimento è molto più simile ad un emendamento molto lungo, composto di molti articoli, che dà sostanzialmente qualche giustificazione al fatto che vi sia un Commissario e poco più.

Noi abbiamo visto, nei volti, nelle parole e anche nel fastidio dei parlamentari di maggioranza con i

quali ci siamo confrontati che arrivano qui dopo un'esperienza sul territorio, hanno fatto gli amministratori o le amministratrici locali, che essi sanno benissimo quanto questa problematica sia importante e significativa. Quindi, hanno visto che cosa c'è e soprattutto hanno visto che cosa non c'è in questo provvedimento.

Devo riportare uno scambio di battute molto emblematico avvenuto in Commissione, visto che il senatore De Carlo parlerà dopo di me. Molti emendamenti, presentati con testi uguali da colleghi di maggioranza e opposizione in Commissione, sono stati ritirati dalla maggioranza e hanno ricevuto parere contrario dal Governo se di opposizione. Quindi, il presidente De Carlo ha commentato che evidentemente il provvedimento era fin dall'inizio scritto bene.

Delle due l'una, però: se questo provvedimento era scritto bene e se le audizioni, che pure ne hanno indicato molte lacune, non erano sensate, allora aveva poca giustificazione, da parte dei parlamentari di maggioranza, presentare degli emendamenti molto simili ai nostri. Se li hanno presentati, invece, in scienza e coscienza, allora forse il testo non era scritto bene e poteva essere migliorato in alcune parti. Noi abbiamo provato a farlo, purtroppo con esito insufficiente.

In ultimo - fatemelo dire e mi rivolgo, sempre per il tramite della Presidenza, al Governo - noi siamo arrivati a discutere, in coda, degli emendamenti privi di parere del Ministero dell'economia e delle finanze. Alcuni dei pareri precedenti del MEF erano - sono generoso - sommari e abbastanza superficiali, ma questa volta siamo arrivati a discutere senza i pareri del MEF, tant'è vero che alcuni emendamenti della maggioranza sono stati ritirati per noia: perché a un certo punto, questi pareri non arrivavano ma dovevamo chiudere, quindi sono stati ritirati. (*Applausi*). Questo non va bene. Lo dico perché noi siamo all'opposizione: come è capitato, possiamo presentare gli stessi emendamenti; insistiamo, parliamo con coloro con i quali li abbiamo costruiti fuori da quest'Aula e possiamo infine dire: «ce li hanno bocciati». Ma voi, che come noi avete le stesse interlocuzioni, dovrete spiegare perché li avete ritirati. Guardate che è sempre più uno sport avvilente.

Al ringraziamento per la discussione che abbiamo svolto si aggiunge quindi una gratitudine vera verso le rappresentanze sindacali, quelle di categoria, le professioni, l'associazionismo, che abbiamo ascoltato. Ci hanno davvero aiutato; per le poche correzioni e per i pochi miglioramenti che siamo stati in grado di fare, è stato determinante il loro contributo.

Abbiamo discusso di quali politiche concrete mettere in campo contro il fenomeno della siccità e naturalmente lo abbiamo fatto - lo hanno ricordato anche coloro che sono intervenuti prima di me - nel mentre una parte di questo Paese era in una situazione davvero drammatica perché colpita dall'alluvione. Di fronte a quanto accaduto - lo abbiamo già detto - esprimiamo ancora una volta la vicinanza alle comunità, alle attività produttive, all'economia piegata di quel territorio. Vogliamo qui ricordare le parole del Presidente della Repubblica, che dicono tutto: «non sarete soli», «sarò al vostro fianco». Credo che possiamo associarci tutti ed associare il Senato a queste parole. (*Applausi*).

Discutiamo quindi di un provvedimento siccità e il Paese è alle prese con le alluvioni. In tanti lo hanno detto e lo voglio ribadire: non è una contraddizione, non è una alienazione dell'istituzione del Senato, perché stiamo parlando di due aspetti dello stesso fenomeno, che è quello del *caos* climatico. È vero, tale fenomeno può avere dei momenti di imprevedibile gravità, può generare eventi estremi e, nel momento in cui si presentano come estremi, travolgono tutto, qualunque tipo di prevenzione anche nella gestione del territorio. Tuttavia, che cosa è prevedibile? Che questo fenomeno tenderà a crescere, quindi ci saranno sempre più eventi estremi ed incontrollabili: è questa la sfida che abbiamo di fronte. Ne devono prendere atto anche il Governo e la maggioranza, che purtroppo in questi mesi nel dibattito pubblico, ma anche con le azioni politiche, ha dimostrato a più riprese di ignorare il problema dei cambiamenti climatici o addirittura di negarne l'esistenza, in ossequio a un approccio ideologico che si rivela negli effetti contro i territori e le comunità, oltre che contro la realtà e la scienza.

Non partire da questo presupposto non ci consente una oggettiva analisi nel tempo presente e soprattutto nella prospettiva futura che siamo chiamati a interpretare, prima ancora che come legislatori, come cittadine e cittadini di questo Paese. Tanto più che, qualora servisse un ulteriore argomento a sostegno, la siccità ha fatto la sua parte anche nell'aggravare gli eventi calamitosi delle settimane passate, rendendo lo stato del terreno non in grado di ricevere e assorbire quantità di pioggia

come quelle cadute.

Serve dunque o, per meglio dire a questo punto della discussione, sarebbe servita un'iniziativa prima del Governo e poi del Parlamento diversa dal decreto-legge in discussione, per dare al Paese e ai territori una legislazione che affronti il fenomeno in modo strutturale, uscendo dalla precarietà delle soluzioni congiunturali. Così purtroppo non è stato: siamo di fronte a un provvedimento che, sebbene abbia visto interventi migliorativi, come ho detto, risulta lacunoso e non all'altezza del fenomeno. Possiamo dire senza timore di essere smentiti che si è persa un'occasione per dotare di norme e risorse le azioni di contrasto e prevenzione della siccità.

Basterebbe ricordare come la Commissione, di fronte a proposte provenienti da addetti ai lavori e portatori di interesse, prima ancora che dalle opposizioni, si sia dovuta piegare ad ascoltarle e poi far finta di non averlo fatto.

Da parte nostra abbiamo tentato di emendare un provvedimento insufficiente che, come ha ricordato ieri il senatore Franceschelli in modo molto preciso, è una scatola vuota. Come ricordava prima il senatore Martella, abbiamo chiesto anzitutto un allargamento della rappresentatività e del coinvolgimento istituzionale nella cabina di regia sin dall'articolo 1, ma è rimasta la pregiudiziale e incomprensibile bocciatura dell'emendamento che avrebbero visto ragionevolmente la partecipazione del presidente dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia (ANCI), riconoscendo la centralità dovuta ai livelli locali nella gestione del territorio. Visto che a breve discuteremo anche in Senato i provvedimenti sull'alluvione, fatemi dire soprattutto alle forze legate al territorio e anche a una visione autonomista che quando bisogna affrontare questi momenti, bisogna dare protagonismo ai territori, non calare le scelte dall'alto. (*Applausi*). Qualcuno qui dovrebbe insegnarcelo, visto che ne fa ampio vanto.

Abbiamo insistito affinché si evitasse la previsione di un commissario autorizzato ad agire in deroga a tutte le norme ordinarie perché non serve certo un organo *legibus solutus* per affrontare il problema con un approccio che deve essere non verticistico; occorre piuttosto la condivisione e il coinvolgimento nel confronto.

Avviandomi alla conclusione, è mancata la capacità del Governo e della maggioranza di concepire un provvedimento che mettesse al centro dell'attenzione la primaria esigenza di mantenere e ripristinare prima ancora di realizzare nuove opere; il senatore a vita Piano avrebbe usato la parola «rammendare». È poi mancata una nuova filosofia, come abbiamo cercato di dire: non solo nuove opere, ma nuovo spazio alla rete della natura in un nuovo rapporto uomo-natura (la pandemia dovrebbe avercelo insegnato), perché a volte alcune opere che oggi riteniamo essenziali sono solo destinate ad essere temporanee, invece bisogna restituire spazio all'ambiente e un nuovo equilibrio tra uomo e natura. Ecco perché occorre una nuova filosofia, come abbiamo cercato di fare capire.

Prima ho ricordato - e desidero ricordarlo anche adesso - che abbiamo cercato di ascoltare quello che è accaduto rispetto all'emendamento che abbiamo citato, frutto del confronto molto significativo con l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE). Noi abbiamo provato ad essere liberi in questo confronto, quindi vi diciamo che il provvedimento in esame è del tutto insufficiente, ma continueremo a lavorare in Parlamento e nel Paese per insistere nel pretendere che chi governa e ha le responsabilità prenda a cuore l'idea che il Paese ha bisogno di una visione generale, di un provvedimento generale che sia capace di prevenire e non solo di inseguire i problemi. (*Applausi*).

[DE CARLO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO (*FdI*). Signor Presidente, inizio con il ringraziare, per il grande lavoro svolto in Commissione, i relatori Rosso, Bergesio e la senatrice Petrucci, ma anche il presidente Fazzone e i tanti commissari per la maggior parte dei quali è valsa la regola di migliorare il provvedimento senza mettere bandierine, salvo poi magari doversi giustamente distinguere in Aula con evidenti dichiarazioni di voto poco rappresentative di ciò che è stato in realtà il lavoro in Commissione, che ha visto anche il loro contributo per migliorare il provvedimento.

Questo, infatti, è un testo importante perché per la prima volta in Italia, quando si parla di acqua, non si parla solo di emergenza, ma lo si fa con una strategia, appunto con una cabina strategica che prima

non c'era. Allora, se noi non abbiamo riempito la scatola e questo provvedimento è una scatola vuota, va detto che prima non c'era nemmeno la scatola e questa è, quindi, una prima grande differenza rispetto a quelli che vorrebbero insegnare a noi. (*Applausi*). La situazione ereditata dal Governo Meloni, che ha voluto fortemente la cabina di regia, è infatti mostrata dai dati, secondo i quali in questo Paese solo l'11 per cento delle acque viene trattenuto, a fronte di una media europea che supera abbondantemente il 25 per cento e questo significa che c'è qualcosa che non funziona, che c'è un problema.

Infatti c'è un problema, eccome, ma come si affrontano i problemi? Si affrontano con la demagogia, con l'ideologia, magari imbrattando sé stessi - poco male - o i monumenti per manifestare per il cambiamento climatico (*Applausi*), oppure si affrontano in maniera pragmatica, cercando di mettere a punto i provvedimenti necessari e di migliorarli poi nelle sedi più appropriate? Sono anni che ci sentiamo rimproverare che il Parlamento è svilito, anche se da chi ha il *record* mondiale di fiducie poste non accetto nessun tipo di lezione. (*Applausi*). Siamo a due lezioni che rimando al mittente, Presidente: chi ha il *record* mondiale di fiducie poste difficilmente può insegnare a noi cosa vuol dire svilire la discussione parlamentare, che è proprio quella che soprattutto in Commissione ci ha condotto ad approvare un numero di emendamenti che non significa che il provvedimento originale fosse fatto male, ma che c'erano - visto che nessuno si era mai occupato di siccità - ampi margini di miglioramento per colmare le vostre palesi lacune, le vostre inefficienze. (*Applausi*). Non è colpa nostra se le vostre Regioni - non le Regioni degli altri - non sono in grado di spendere i fondi per il dissesto idrogeologico. È la terza lezione che rimando al mittente, Presidente, perché è facile sparare demagogicamente pensando che chi si trova fuori non sappia nulla. In realtà, quando si hanno a disposizione fondi per il dissesto idrogeologico e non li si utilizzano, è meglio che ci sia qualcuno che centralmente dica che i soldi si devono spendere (*Applausi*). Questo perché se le autonomie locali non sono in grado di farlo o dedicano solo l'1 per cento dei fondi del PNRR al dissesto idrogeologico, noi non prendiamo lezioni dagli amici del PD. (*Applausi. Commenti*). Vi do un'altra grossa notizia che qualcuno pare aver dimenticato e cioè che tutte le operazioni che stiamo facendo le stiamo facendo perché abbiamo chiara e netta consapevolezza che sia in atto un cambiamento climatico e che l'approccio con cui dobbiamo affrontare tale cambiamento climatico vede l'uomo protagonista di iniziative e di concretezza.

Il pianeta non è in pericolo: questo pianeta si è surriscaldato e poi raffreddato milioni di volte in milioni di anni e non è mai scomparso, semmai è in pericolo la permanenza dell'uomo sul pianeta così come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, ma l'uomo - e vi do un'altra lezione - è l'animale con la più alta capacità di adattamento, tant'è che vive dagli Appennini alle Ande, dai Paesi artici all'Equatore e con la stessa scienza, ricerca e tecnica, con lo stesso approccio pragmatico che ha consentito a questa specie di aumentare le aspettative di vita e di migliorare la lotta alle malattie, noi crediamo che si possano anche risolvere problemi come quelli provocati dal cambiamento del clima senza ideologie becere o - peggio ancora - senza dover ricorrere alla decrescita felice. (*Applausi*). Non so come qualcuno possa definire felice il tornare indietro rispetto al mondo civile in cui abbiamo vissuto fino ad oggi. Io vi capisco...(*Commenti*).

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, chiedo al senatore De Carlo di rivolgersi alla Presidenza e chiedo ai colleghi di lasciarlo parlare, come hanno lasciato parlare voi: si chiama democrazia.

DE CARLO (*Fdi*). Presidente, posso anche capire che non mi capiscano, il Signore non ha distribuito a tutti gli strumenti cognitivi in ugual misura (*Commenti*) ed è evidente che probabilmente ci sono delle difficoltà, ma ci sta, è la democrazia.

Io capisco che vi possa dare fastidio vedere altri che realizzano ciò che non siete riusciti a realizzare negli ultimi anni.

Può dare fastidio che oggi ci sia un provvedimento che finalmente, dopo tanto tergiversare, prevede le vasche di raccolta per dare modo ai nostri agricoltori di avere, non delle pozze per le oche, ma dei bacini con i quali contrastare l'emergenza idrogeologica. (*Applausi*). Allo stesso modo, può dare fastidio il fatto che si possano vedere dissalatori come in quei Paesi civilissimi che ne hanno già a iosa, ben sapendo che l'equilibrio ecosistemico va tutelato, ma lo sappiamo, perché è nel mezzo che sta

sempre la bontà e la virtù e quindi il giusto equilibrio tra tutte le risorse energetiche e idriche che mettiamo in campo.

Finalmente è previsto l'utilizzo delle acque reflue anche in agricoltura. Per quanti anni abbiamo visto l'ideologia bloccare queste operazioni, che erano di fatto di buon senso? Finalmente abbiamo la possibilità di vedere bacini idroelettrici puliti, il cui costo non grava sulle spalle delle comunità locali. Ecco l'attenzione alle comunità locali: rendersi conto che, se è vero che i grandi gestori possono fare le pulizie delle opere di impresa, il costo non deve gravare sulle comunità locali e questo lo sa chi ha amministrato pensando alla propria gente e non a qualcos'altro evidentemente. *(Applausi)*.

Finalmente abbiamo snellito le procedure, adottando anche il potere sostitutivo nel caso di inerzia e quante volte dovremo utilizzarlo, quando non verranno spesi i fondi che si dovranno spendere. Lo faremo ed è questo forse che spaventa.

Abbiamo finalmente messo tutto il Parlamento a parlare di tecniche di evoluzione assistita, il futuro dell'agricoltura. Abbiamo approvato quasi all'unanimità, a cent'anni dal giorno della nascita di Nazareno Strampelli, colui che fu il motore della rivoluzione verde, colui che produsse due spighe là dove se ne produceva una. Oggi possiamo mettere in campo la stessa rivoluzione, che vede protagonista l'agricoltore italiano, che oggi, signori, non è il grande inquinatore e anche questa è una parte di grande comunicazione che dovremmo fare. *(Applausi)*. Oggi l'agricoltura italiana è la migliore e la più sostenibile del mondo e da sola, da sempre e senza aiuti dà il suo contributo contro il dissesto idrogeologico.

Noi siamo convinti, signor Presidente, di aver contribuito con questo provvedimento a migliorare una situazione, mentre altri, per tanti anni, si sono semplicemente girati dall'altra parte, convinti o che il problema non ci fosse o che fosse talmente difficile sporcarsi le mani, che era meglio occuparsi di filosofia e lasciare fare ad altri.

Per questo voglio manifestare con trasporto tutto il mio orgoglio per aver partecipato ai lavori su questo provvedimento, ringraziando il sottosegretario Gava, che è stata presente fino a quando glielo ha consentito una particolare situazione familiare: a lei esprimo da parte mia, insieme a tutto il Gruppo, sostegno, vicinanza e affetto. *(Applausi)*.

Annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia sul provvedimento in esame. *(Applausi)*.

[DELRIO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DELRIO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori perché sono state fatte in quest'Aula affermazioni rispetto alle quali è giusto che rimanga a verbale la verità dei fatti.

Ho molta stima del senatore De Carlo come sindaco e anche come politico perché crea entusiasmo. Si continua tuttavia a ripetere un'affermazione che lascerei stare, se non fosse che ci sono di mezzo morti e famiglie in ginocchio. Non è affatto vero che ci sono stati soldi non spesi per la manutenzione dei fiumi. *(Applausi)*.

Signor Presidente, ci tengo che questo mio intervento sull'ordine dei lavori rimanga a verbale. Non è affatto vero: i fondi che erano rimasti, come rilevato dalla Corte dei conti, si riferivano all'idrovia padano-veneta, cioè alla navigazione sul Po. *(Applausi)*. Siccome l'ho finanziata io, lo dico per amore di verità.

PRESIDENTE. Senatore, però il suo non è un intervento sull'ordine dei lavori; magari è per fatto personale, ma non è sull'ordine dei lavori.

[DELRIO](#) (PD-IDP). Mi scuso allora, signor Presidente, ma ci tenevo a dire che sostenere che non sono stati spesi i soldi per l'idrovia padano-veneta non c'entra nulla con la tragedia alla quale siamo tutti vicini ed è inutile usare questa cosa per la polemica politica. Dico questo solamente perché rimanga gli atti di quest'Assemblea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, possiamo tornare al clima precedente?

[CATTANEO](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[CATTANEO](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che gli eventi

climatici estremi e gli sconvolgimenti geopolitici di questi anni abbiano davvero reso palese che, per garantire la sostenibilità sociale, ambientale ed economica, oltre alla libertà e alla sicurezza degli approvvigionamenti alimentari, ci dobbiamo affidare all'innovazione e ai suoi strumenti scientifici e tecnologici. Le norme che consentiranno la sperimentazione in campo aperto di piante ottenute da nuove biotecnologie agrarie, che il Senato potrà oggi approvare, grazie alla meritoria attività dei senatori promotori e al voto unanime dei colleghi della Commissione, hanno un valore particolare, anche perché fanno sì che si affronti, sebbene parzialmente, il tabù della genetica in campo agrario, che da oltre vent'anni vede i nostri ricercatori pubblici prigionieri di un blocco scientificamente immotivato e dannoso per la società.

Ecco, ho chiesto di parlare in dissenso dal Gruppo, ma questa circostanza eccezionale, di queste norme, e le riflessioni che ho maturato in Aula ascoltando i vostri interventi, anche in dichiarazione di voto, fanno sì che il mio voto, inizialmente orientato all'astensione, in dissenso dal Gruppo, a causa dei limiti culturali e politici che vedo in una norma che permette un'apertura selettiva solo ad alcune tecnologie e mutilata nella durata, in realtà sarà favorevole. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatrice Cattaneo, va bene, ma di solito l'intervento in dissenso è in dissenso. Capisco che ha cambiato idea, però avrebbe dovuto comunicare alla Presidenza che il suo intervento non era più in dissenso. Lo dico per la prossima volta.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 1° giugno 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 1° giugno, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 19,08*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (**108-376-B**)

ARTICOLI DA 1 A 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;

b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.
Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato
(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo II del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato
(*Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani*)

1. Ai lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera *b)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera *a)*, del predetto Accordo, si applicano le disposizioni previste dal medesimo Accordo. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato
(*Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani*)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, il limite di reddito indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 10.000 euro.

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato
(*Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri*)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato
(*Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro*)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato
(*Modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani*)

1. Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera *b)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in deroga all'articolo 4 del decreto-legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalità stabilite dall'articolo 65, paragrafo 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo

tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364.

2. Il comma 1 non si applica qualora l'importo della NASpI risulti comunque superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.

3. Per i lavoratori frontalieri ai quali si applica il comma 1 del presente articolo la contribuzione figurativa è riconosciuta secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, calcolata come se l'importo della NASpI sia stato erogato ai medesimi lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 22 del 2015.

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

5. Salvo quanto previsto al comma 4, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

(Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal lavoratore frontaliere come definito all'articolo 2, lettera *b*), del citato Accordo e tenuto presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo allo stesso, residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-*ter*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

(Ripartizione della compensazione finanziaria)

1. Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno, per ciascun anno fiscale di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.

2. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

3. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello a cui la compensazione finanziaria si riferisce. La compensazione finanziaria è versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato « Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani ».

Art. 10.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera)

1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), punto *i*), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 9 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.
2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), punto *i*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. In occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della Commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla Commissione mista può partecipare il presidente dell'Associazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1, non può eccedere la quota del 3 per cento.
6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo.

Art. 11.

Identico all'articolo 11 approvato dal Senato

(Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2025, 21,16 milioni di euro per l'anno 2026, 32,86 milioni di euro per l'anno 2027, 44,76 milioni di euro per l'anno 2028, 56,46 milioni di euro per l'anno 2029, 68,06 milioni di euro per l'anno 2030, 79,76 milioni di euro per l'anno 2031, 91,66 milioni di euro per l'anno 2032, 103,26 milioni di euro per l'anno 2033, 115,06 milioni di euro per l'anno 2034, 126,86 milioni di euro per l'anno 2035, 102,96 milioni di euro per l'anno 2036, 119,06 milioni di euro per l'anno 2037, 135,36 milioni di euro per l'anno 2038, 151,56 milioni di euro per l'anno 2039, 167,66 milioni di euro per l'anno 2040, 183,96 milioni di euro per l'anno 2041, 200,06 milioni di euro per l'anno 2042, 216,26 milioni di euro per l'anno 2043, 232,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 10 della presente legge nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni,

occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai comuni italiani di frontiera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.

Art. 12.

Approvato

(Disposizioni diverse)

1. Nelle more dell'entrata in vigore delle intese conseguenti agli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge in materia di telelavoro e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, fino al 40 per cento del tempo di lavoro, dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 3 ottobre 1974, reso esecutivo dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, si considerano effettuati nell'altro Stato.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2023.

3. Alla luce del rafforzamento dei rapporti economici tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera in virtù della ratifica dell'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché in considerazione delle disposizioni specifiche in materia di scambio di informazioni contenute nell'articolo 7 del suddetto Accordo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'eliminazione della Svizzera dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999. L'efficacia delle modifiche al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Restano ferme tutte le disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni.

ORDINI DEL GIORNO

G12.1

[Romeo, Garavaglia](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, che regola il regime delle doppie imposizioni fiscali, stabilisce all'Articolo 2 (Definizioni generali) che: "b) l'espressione «lavoratore frontaliere» designa un residente di uno Stato contraente che:

i. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente,

ii. svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e

iii. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.;

le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione dei punti i. e iii. della presente lettera;" e nel Protocollo aggiuntivo conviene

che: "2. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.";

ritenuto che l'interpretazione delle precedenti definizioni, complice anche un'estesa e scarsa consapevolezza in capo agli attuali frontalieri con permesso G a rientro settimanale di non poter accedere quali soggetti coinvolti, sia al vecchio che al nuovo accordo agevolativo, la qual cosa comporta il certo alto rischio di contenzioso per il passato, il presente e il futuro, nonché un fattore di "discrimine" tra i cosiddetti permessi "G" giornalieri e settimanali,

tutto ciò premesso e considerato impegna il Governo:

a disporre un chiarimento alle Amministrazioni dello Stato interessate, al fine di consentire senza dubbio l'estensione del nuovo accordo, del vecchio accordo e del regime transitorio a tutti i lavoratori frontalieri con permesso "G" per persone provenienti da Paesi UE/AELS (sia con rientro giornaliero che con massimo settimanale).

a disporre un chiarimento alle Amministrazioni dello Stato interessate, al fine di chiarire senza dubbio che tutti i lavoratori frontalieri italiani con permesso di lavoro in Svizzera rilasciato entro il 31/12/2023, restano soggetti alle regole stabilite dall'accordo del 1976, precedente a quello in ratifica.

G12.1 (testo 2)

[Romeo, Garavaglia](#)

Accolto

Il Senato,

premessi che:

il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, che regola il regime delle doppie imposizioni fiscali, stabilisce all'Articolo 2 (Definizioni generali) che: "b) l'espressione «lavoratore frontaliere» designa un residente di uno Stato contraente che:

i. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente,

ii. svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e

iii. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.;

le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione dei punti i. e iii. della presente lettera;" e nel Protocollo aggiuntivo conviene che: "2. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.";

ritenuto che l'interpretazione delle precedenti definizioni, complice anche un'estesa e scarsa consapevolezza in capo agli attuali frontalieri con permesso G a rientro settimanale di non poter accedere quali soggetti coinvolti, sia al vecchio che al nuovo accordo agevolativo, la qual cosa comporta il certo alto rischio di contenzioso per il passato, il presente e il futuro, nonché un fattore di "discrimine" tra i cosiddetti permessi "G" giornalieri e settimanali,

tutto ciò premesso e considerato impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

disporre un chiarimento alle Amministrazioni dello Stato interessate, al fine di consentire senza

dubbio l'estensione del nuovo accordo, del vecchio accordo e del regime transitorio a tutti i lavoratori frontalieri con permesso "G" per persone provenienti da Paesi UE/AELS (sia con rientro giornaliero che con massimo settimanale).

disporre un chiarimento alle Amministrazioni dello Stato interessate, al fine di chiarire senza dubbio che tutti i lavoratori frontalieri italiani con permesso di lavoro in Svizzera rilasciato entro il 31/12/2023, restano soggetti alle regole stabilite dall'accordo del 1976, precedente a quello in ratifica.
G12.2

[Romeo, Garavaglia](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

in tema di c.d. smart working, causa le restrizioni facenti seguito alla pandemia da Covid-19, l'applicazione flessibile delle norme dell'UE sull'assoggettamento in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione EFTA è stata applicata fino al 30 giugno 2022;

il 14 giugno 2022 i membri della Commissione amministrativa dell'UE per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale hanno deciso di prolungare questa applicazione flessibile delle regole di assoggettamento in fase transitoria e fino al 31 dicembre 2022;

nel novembre 2022 tale ultima scadenza citata è stata nuovamente prorogata sino al 30 giugno 2023;

la portata applicativa delle flessibili regole in caso di smart working sono e sono state estese in modo corrispondente anche all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e alla Convenzione c.d. AELS e quindi si applicano anche alla Svizzera;

la modalità lavorativa c.d. in telelavoro si è nel frattempo ampiamente diffusa in tutta Europa ed il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale non può che tenere conto anche di questo nuovo ed innovativo sviluppo del mercato del lavoro;

ritenuto che: in un contesto di concreta evoluzione innovativa della normativa in tema di c.d. Frontalierato tra Italia e Svizzera con l'ormai prossima entrata in vigore del "nuovo" accordo tra Consiglio Federale Svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana in tema di eliminazione delle doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera e facendo seguito alla mancata stabilizzazione tecnico-normativa dell'accordo sullo *smart working* con forti dubbi interpretativi circa i conseguenti obblighi fiscali e/o previdenziali sia da parte delle Aziende operanti per mezzo di forza lavoro facente capo ai due citati Stati che da parte degli stessi lavoratori;

sia auspicabile affrontare con opportuno anticipo la prossima scadenza prevista in tale ambito, prendendo decisioni prima del 30 giugno 2023,

tutto ciò premesso e considerato impegna il Governo:

ad affrontare e definire, con opportuno anticipo prima della scadenza del 30.06.2023, con i competenti organismi ed amministrazioni europee, italiane e con la Confederazione Svizzera, la tematica dello *smart working*, ed il conseguente trattamento previdenziale e fiscale da applicarsi ai cittadini residenti in Italia e che lavorano in Svizzera come frontalieri ancorché in modalità *smart working* (transitoriamente ed ante nonché post entrata in vigore del "nuovo accordo" sul Frontalierato Italia - Svizzera, anche in previsione applicativa previdenziale e fiscale bilaterale);

a stabilire che per lo *smart working* effettuato tra il 1 febbraio 2023 e il 30 giugno 2023, restano vigenti le condizioni dell'accordo tra Italia e Svizzera, scaduto il 30 gennaio 2023.

G12.2 (testo 2)

[Romeo, Garavaglia](#)

Accolto

Il Senato,

premessi che:

in tema di c.d. *smart working*, causa le restrizioni facenti seguito alla pandemia da Covid-19, l'applicazione flessibile delle norme dell'UE sull'assoggettamento in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione EFTA è stata applicata fino al 30 giugno 2022;

il 14 giugno 2022 i membri della Commissione amministrativa dell'UE per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale hanno deciso di prolungare questa applicazione flessibile delle regole di assoggettamento in fase transitoria e fino al 31 dicembre 2022;

nel novembre 2022 tale ultima scadenza citata è stata nuovamente prorogata sino al 30 giugno 2023;

la portata applicativa delle flessibili regole in caso di *smart working* sono e sono state estese in modo corrispondente anche all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e alla Convenzione c.d. AELS e quindi si applicano anche alla Svizzera;

la modalità lavorativa c.d. in telelavoro si è nel frattempo ampiamente diffusa in tutta Europa ed il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale non può che tenere conto anche di questo nuovo ed innovativo sviluppo del mercato del lavoro;

ritenuto che: in un contesto di concreta evoluzione innovativa della normativa in tema di c.d. Frontalierato tra Italia e Svizzera con l'ormai prossima entrata in vigore del "nuovo" accordo tra Consiglio Federale Svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana in tema di eliminazione delle doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera e facendo seguito alla mancata stabilizzazione tecnico-normativa dell'accordo sullo *smart working* con forti dubbi interpretativi circa i conseguenti obblighi fiscali e/o previdenziali sia da parte delle Aziende operanti per mezzo di forza lavoro facente capo ai due citati Stati che da parte degli stessi lavoratori;

sia auspicabile affrontare con opportuno anticipo la prossima scadenza prevista in tale ambito, prendendo decisioni prima del 30 giugno 2023,

tutto ciò premesso e considerato impegna il Governo:

ad affrontare e definire, con opportuno anticipo prima della scadenza del 30.06.2023, con i competenti organismi ed amministrazioni europee, italiane e con la Confederazione Svizzera, la tematica dello *smart working*, ed il conseguente trattamento previdenziale e fiscale da applicarsi ai cittadini residenti in Italia e che lavorano in Svizzera come frontalieri ancorché in modalità *smart working* (transitoriamente ed ante nonché post entrata in vigore del "nuovo accordo" sul Frontalierato Italia - Svizzera, anche in previsione applicativa previdenziale e fiscale bilaterale);

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di stabilire che per lo *smart working* effettuato tra il 1° febbraio 2023 e il 30 giugno 2023 restano vigenti le condizioni dell'accordo tra Italia e Svizzera, scaduto il 30 gennaio 2023.

G12.3

[Romeo, Garavaglia](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, che regola il regime delle doppie imposizioni fiscali, rispetto al «lavoratore frontaliere» fiscalmente residente in un comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente;

l'economia nei territori di confine tra Italia e Svizzera è molto interconnessa, risultando tuttavia la Svizzera godere di un sistema di regole storicamente più attraente, competitivo e remunerativo per lo sviluppo delle attività economiche rispetto al territorio italiano confinante;

questa situazione ha portato via via nel tempo ad un impoverimento delle attività economiche insediate nelle aree di confine italiane;

parallelamente l'aeroporto intercontinentale della Malpensa rappresenta anche per l'economia del Canton Ticino un riferimento importante per quanto riguarda i trasporti ad ampio raggio e la spedizione di merci;

ritenuto che sia necessario garantire anche all'economia dei territori italiani di confine regole equivalenti o comunque prossime a quelle dei territori svizzeri di confine, in modo tale da rendere più omogenea la capacità di competere dei territori confinanti,

tutto ciò premesso e considerato impegna il Governo:

ad attivare strumenti adeguati a rendere più omogenea la capacità di competere dei territori di confini italiani rispetto a quelli svizzeri, attraverso l'istituzione di una zona economica speciale (ZES) delle aree di confine per le province di Verbano Cusio Ossola, Varese, Como, Sondrio.

attivare una zona logistica speciale (ZLS) o equivalenti regimi regolatori per l'area economica prossima all'aeroporto intercontinentale della Malpensa.

G12.3 (testo 2)

[Romeo, Garavaglia](#)

Accolto

Il Senato,

premessi che:

il nuovo accordo tra Italia e Svizzera, che regola il regime delle doppie imposizioni fiscali, rispetto al «lavoratore frontaliere» fiscalmente residente in un comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente;

l'economia nei territori di confine tra Italia e Svizzera è molto interconnessa, risultando tuttavia la Svizzera godere di un sistema di regole storicamente più attraente, competitivo e remunerativo per lo sviluppo delle attività economiche rispetto al territorio italiano confinante;

questa situazione ha portato via via nel tempo ad un impoverimento delle attività economiche insediate nelle aree di confine italiane;

parallelamente l'aeroporto intercontinentale della Malpensa rappresenta anche per l'economia del Canton Ticino un riferimento importante per quanto riguarda i trasporti ad ampio raggio e la spedizione di merci;

ritenuto che sia necessario garantire anche all'economia dei territori italiani di confine regole equivalenti o comunque prossime a quelle dei territori svizzeri di confine, in modo tale da rendere più omogenea la capacità di competere dei territori confinanti,

tutto ciò premesso e considerato impegna il Governo a valutare l'opportunità di introdurre rispettivamente:

strumenti adeguati a rendere più omogenea la capacità di competere dei territori di confini italiani rispetto a quelli svizzeri, attraverso l'istituzione di una zona economica speciale (ZES) delle aree di confine per le province di Verbano Cusio Ossola, Varese, Como, Sondrio.

una zona logistica speciale (ZLS) o equivalenti regimi regolatori per l'area economica prossima all'aeroporto intercontinentale della Malpensa.

G12.4

[Garavaglia, Romeo](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

i territori di confine italo-svizzeri di lingua e cultura italiana dispongono di due principali strumenti di dialogo e collaborazione transfrontaliera, il Programma di cooperazione transfrontaliera

Italia-Svizzera 2014-2020 (Interreg), orientato alla progettualità grazie all'importante dotazione finanziaria, e la Comunità di lavoro Regio Insubrica, maggiormente orientata al dialogo politico e alla collaborazione sul piano tecnico. Inoltre, su un piano bilaterale, il Cantone Ticino ha firmato una Dichiarazione di intenti sulla cooperazione con la Regione Lombardia (2015) e Piemonte (2017) che fungono da supporto programmatico per la collaborazione transfrontaliera nell'area insubrica;

la Comunità di lavoro Regio Insubrica, è stata costituita il 19 gennaio 1995 a Varese, dal Cantone Ticino e dalle Province di Como, di Varese e del Verbano Cusio Ossola, alle quali si sono aggiunte nel 1997 le Province di Lecco e Novara. Si tratta di un'associazione di diritto privato svizzero, conforme all'Accordo sulla cooperazione transfrontaliera di Madrid del Consiglio d'Europa. Nel dicembre del 2015 le Regioni Lombardia e Piemonte sono diventate membro a pieno titolo della Regio Insubrica;

gli statuti della Comunità sono stati adeguati ed attualmente il Cantone e le due Regioni costituiscono, per il tramite dell'Ufficio Presidenziale (UP), l'organo decisionale della Comunità di lavoro. Le suddette Province rimangono membro del Comitato Direttivo (CD), assieme alla Città di Lugano, e mantengono un importante ruolo consultivo nonché di contiguità con il territorio. Oltre ai due organi precitati, la Regio registra anche la partecipazione di Comuni, Enti pubblici e privati radicati sul territorio, e si avvale di 4 tavoli tecnici permanenti, a loro volta suddivisi da gruppi di lavoro tematici; la Regio Insubrica, in conformità al proprio statuto, non ha competenze giuridiche proprie. Essa si adopera per promuovere il dialogo e la cooperazione transfrontaliera. Al di là degli indubbi meriti e delle iniziative e progetti sostenuti, in passato si lamentava la mancanza di una base istituzionale forte e di finanziamenti adeguati che le permettessero di diventare a pieno titolo uno strumento operativo della politica transfrontaliera;

la Regione Insubrica è una delle regioni più belle, laboriose e ricche d'Europa e sancisce una fusione tra italicità - matrice comune di tutto il suo territorio - ed elveticità, creando un connubio unico di valori, modi di sentire, pensare e operare simili o altrimenti fortemente complementari e con un potenziale altissimo ancora inespresso; la Regio Insubrica opera nella convinzione che l'integrazione, attraverso la cooperazione, delle grandi risorse del territorio insubrico e la sua evoluzione in uno spazio funzionale, potranno liberare nuove risorse e nuove energie e dare nuove prospettive di crescita a chi vive, lavora e trascorre il suo tempo libero in questa regione. Nell'era della globalizzazione, la Regio individua nello sviluppo di una realtà locale forte e interconnessa e di una mentalità transnazionale moderna e aperta, una risposta atta ad assicurare alla Regione Insubrica anche nel futuro, l'importante ruolo di ponte tra il Nord ed il Sud dell'Europa,

impegna il Governo:

a sostenere ogni richiesta di collaborazione per ridare impulso alle attività della stessa istituzione al fine di incentivare la promozione del dialogo e della cooperazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera dei tre laghi prealpini, e favorire la presa di coscienza dell'appartenenza ad un territorio che è iscritto, al di là dei confini istituzionali, nella geografia, nella storia, nella cultura e nella lingua dei suoi abitanti.

G12.4 (testo 2)

[Garavaglia, Romeo](#)

Accolto

Il Senato,

premessi che:

i territori di confine italo-svizzeri di lingua e cultura italiana dispongono di due principali strumenti di dialogo e collaborazione transfrontaliera, il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020 (Interreg), orientato alla progettualità grazie all'importante dotazione finanziaria, e la Comunità di lavoro Regio Insubrica, maggiormente orientata al dialogo politico e alla collaborazione sul piano tecnico. Inoltre, su un piano bilaterale, il Cantone Ticino ha firmato una Dichiarazione di intenti sulla cooperazione con la Regione Lombardia (2015) e Piemonte (2017) che

fungono da supporto programmatico per la collaborazione transfrontaliera nell'area insubrica;

la Comunità di lavoro Regio Insubrica, è stata costituita il 19 gennaio 1995 a Varese, dal Cantone Ticino e dalle Province di Como, di Varese e del Verbano Cusio Ossola, alle quali si sono aggiunte nel 1997 le Province di Lecco e Novara. Si tratta di un'associazione di diritto privato svizzero, conforme all'Accordo sulla cooperazione transfrontaliera di Madrid del Consiglio d'Europa. Nel dicembre del 2015 le Regioni Lombardia e Piemonte sono diventate membro a pieno titolo della Regio Insubrica;

gli statuti della Comunità sono stati adeguati ed attualmente il Cantone e le due Regioni costituiscono, per il tramite dell'Ufficio Presidenziale (UP), l'organo decisionale della Comunità di lavoro. Le suddette Province rimangono membro del Comitato Direttivo (CD), assieme alla Città di Lugano, e mantengono un importante ruolo consultivo nonché di contiguità con il territorio. Oltre ai due organi precitati, la Regio registra anche la partecipazione di Comuni, Enti pubblici e privati radicati sul territorio, e si avvale di 4 tavoli tecnici permanenti, a loro volta suddivisi da gruppi di lavoro tematici; la Regio Insubrica, in conformità al proprio statuto, non ha competenze giuridiche proprie. Essa si adopera per promuovere il dialogo e la cooperazione transfrontaliera. Al di là degli indubbi meriti e delle iniziative e progetti sostenuti, in passato si lamentava la mancanza di una base istituzionale forte e di finanziamenti adeguati che le permettessero di diventare a pieno titolo uno strumento operativo della politica transfrontaliera;

la Regione Insubrica è una delle regioni più belle, laboriose e ricche d'Europa e sancisce una fusione tra italicità - matrice comune di tutto il suo territorio - ed elveticità, creando un connubio unico di valori, modi di sentire, pensare e operare simili o altrimenti fortemente complementari e con un potenziale altissimo ancora inespresso; la Regio Insubrica opera nella convinzione che l'integrazione, attraverso la cooperazione, delle grandi risorse del territorio insubrico e la sua evoluzione in uno spazio funzionale, potranno liberare nuove risorse e nuove energie e dare nuove prospettive di crescita a chi vive, lavora e trascorre il suo tempo libero in questa regione. Nell'era della globalizzazione, la Regio individua nello sviluppo di una realtà locale forte e interconnessa e di una mentalità transnazionale moderna e aperta, una risposta atta ad assicurare alla Regione Insubrica anche nel futuro, l'importante ruolo di ponte tra il Nord ed il Sud dell'Europa,

impegna il Governo:

a tenere conto delle richieste di collaborazione che dovessero pervenire per ridare impulso alle attività della stessa istituzione al fine di incentivare la promozione del dialogo e della cooperazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera dei tre laghi prealpini, e favorire la presa di coscienza dell'appartenenza ad un territorio che è iscritto, al di là dei confini istituzionali, nella geografia, nella storia, nella cultura e nella lingua dei suoi abitanti.

G12.5

[Garavaglia, Romeo](#)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

dopo i primi atti di cooperazione del 1996, Svizzera e Italia, il 14 ottobre 2013 a Roma, con la firma della versione riveduta e corretta dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale, rafforzano ulteriormente la cooperazione di polizia con un nuovo Accordo bilaterale che sostituisce quello in vigore dal 1998;

il nuovo Accordo prevede una serie di misure che consentono alle autorità inquirenti svizzere e italiane di rendere più efficace la lotta comune contro la criminalità transfrontaliera;

l'Accordo agevola in particolare lo scambio di informazioni tra le autorità svizzere e italiane, il coordinamento di misure congiunte e il distaccamento di unità di intervento, consentendo a queste ultime di partecipare a operazioni condotte da agenti dell'altra parte contraente;

lo stesso prevede l'assistenza reciproca in caso di eventi di vasta portata, catastrofi e sinistri

gravi. In virtù del nuovo Accordo, entrato in vigore il 01.11.2016, Svizzera e Italia hanno altresì la possibilità di formare pattuglie miste e di svolgere servizi di scorta oltre frontiera. Le norme relative alle osservazioni e agli inseguimenti transfrontalieri sono infine più ampie rispetto alle pertinenti disposizioni dell'accordo di Schengen;

il CCPD, Centro di Cooperazione Polizia Doganale, di Chiasso è istituito sulla base dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali. Il CCPD è composto da agenti delle due parti ed è a disposizione delle autorità competenti;

il Centro opera nel rispetto del diritto nazionale dei due stati (Italia e Svizzera) ed entro i limiti delle disposizioni contenute nell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale e nell'Accordo sulla riammissione delle persone in situazione irregolare. Il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e degli scambi d'informazione in materia di polizia e doganale. Il coordinamento della sorveglianza alla frontiera comune e di altre operazioni in cui sono coinvolti i servizi delle parti. La riammissione dei cittadini delle parti e di Stati terzi in situazione irregolare,

impegna il Governo:

ad attivarsi, sia negli ambiti previsti dagli Accordi, sia aggiornando quelli attualmente in vigore, affinché venga implementata ulteriormente l'attività di collaborazione di polizia transfrontaliera tra Italia e Svizzera, in particolar modo nel contrasto al traffico di stupefacenti.

G12.5 (testo 2)

[Garavaglia, Romeo](#)

Accolto

Il Senato,

premesso che:

dopo i primi atti di cooperazione del 1996, Svizzera e Italia, il 14 ottobre 2013 a Roma, con la firma della versione riveduta e corretta dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale, rafforzano ulteriormente la cooperazione di polizia con un nuovo Accordo bilaterale che sostituisce quello in vigore dal 1998;

il nuovo Accordo prevede una serie di misure che consentono alle autorità inquirenti svizzere e italiane di rendere più efficace la lotta comune contro la criminalità transfrontaliera;

l'Accordo agevola in particolare lo scambio di informazioni tra le autorità svizzere e italiane, il coordinamento di misure congiunte e il distaccamento di unità di intervento, consentendo a queste ultime di partecipare a operazioni condotte da agenti dell'altra parte contraente;

lo stesso prevede l'assistenza reciproca in caso di eventi di vasta portata, catastrofi e sinistri gravi. In virtù del nuovo Accordo, entrato in vigore il 01.11.2016, Svizzera e Italia hanno altresì la possibilità di formare pattuglie miste e di svolgere servizi di scorta oltre frontiera. Le norme relative alle osservazioni e agli inseguimenti transfrontalieri sono infine più ampie rispetto alle pertinenti disposizioni dell'accordo di Schengen;

il CCPD, Centro di Cooperazione Polizia Doganale, di Chiasso è istituito sulla base dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali. Il CCPD è composto da agenti delle due parti ed è a disposizione delle autorità competenti;

il Centro opera nel rispetto del diritto nazionale dei due stati (Italia e Svizzera) ed entro i limiti delle disposizioni contenute nell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale e nell'Accordo sulla riammissione delle persone in situazione irregolare. Il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e degli scambi d'informazione in materia di polizia e doganale. Il coordinamento della sorveglianza alla frontiera comune e di altre operazioni in cui sono coinvolti i servizi delle parti. La riammissione dei cittadini delle parti e di Stati terzi in situazione irregolare,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché venga implementata ulteriormente l'attività di collaborazione di polizia transfrontaliera tra Italia e Svizzera, in particolar modo nel contrasto al traffico di stupefacenti.

G12.6

[Marton](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020,

b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (A.S. 108 e 376-B);

premessi che:

il disegno di legge di ratifica in esame, oltre all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo richiamati e al relativo ordine di esecuzione, reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani;

in particolare l'articolo 12 reca disposizioni in materia di telelavoro, stabilendo che nelle more dell'adozione di una disciplina stabile e duratura che trovi la sua cornice giuridica nell'ambito dell'Accordo bilaterale del 23 dicembre 2020 e del relativo Protocollo, in via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità *smart working* fino ad un massimo del quaranta per cento del tempo di lavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 1974, si considerano effettuati nell'altro Stato. Viene, inoltre, stabilito che la disposizione abbia efficacia a partire dal 1° febbraio 2023;

conformemente alla procedura di composizione di cui all'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, relativo alle doppie imposizioni, la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera in data 18-19 giugno 2020, hanno stipulato un accordo amichevole;

in tale occasione, in considerazione delle misure eccezionali introdotte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state definite da parte delle autorità competenti, italiana e svizzera, le disposizioni per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto per i lavoratori transfrontalieri, con un tacito rinnovo a cadenza mensile;

il 21 dicembre 2022 la Segreteria di Stato svizzera per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha comunicato che l'accordo amichevole inerente le modalità di lavoro da remoto è cessato il 31 gennaio 2023;

alla fine del mese di aprile 2023, il Governo Italiano e la Confederazione svizzera hanno trovato un accordo per prolungare il lavoro da remoto in via transitoria fino al 30 giugno di quest'anno;

premessi, inoltre, che:

l'assegno unico e universale, creato per riconoscere il diritto a un contributo statale a chiunque avesse uno o più figli a prescindere dal reddito (che ha sostituito dal 1° marzo 2022 altre tipologie di sostegno economico alle famiglie), non è stato esteso ai lavoratori frontalieri;

ciò ha portato gli Stati confinanti con l'Italia, tra cui la Svizzera, a bloccare il riconoscimento della propria quota di assegno familiare a circa ottantamila frontalieri che hanno figli a carico e si recano al lavoro in territorio elvetico, prevalentemente in Canton Ticino;

considerato che:

ad oggi molte imprese svizzere e lavoratori frontalieri hanno riorganizzato la propria attività lavorativa in funzione di tali regole, che perdurano da oltre due anni fatta eccezione per il periodo di tempo compreso tra febbraio 2023 e aprile 2023 quando l'accordo era cessato prima del rinnovo provvisorio;

la notizia della cessazione del telelavoro a partire da luglio 2023 causerà un repentino cambio di scenario che rischia di avere un forte impatto negativo sia sul tessuto economico dei nostri territori, sia sulla vita dei molti frontalieri;

secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica della Confederazione Svizzera, nel terzo trimestre 2022 il numero totale di frontalieri era pari a 374.304 di cui 89.742 provenienti dall'Italia. Di questi, la maggior parte risiedono nelle province di Como e Varese;

la modalità di lavoro da remoto ha determinato una serie di esternalità positive, in primo luogo benefici in termini di *welfare*, consentendo un equilibrio dei tempi di lavoro e di vita del lavoratore, in secondo luogo, in tema di mobilità determinando una diminuzione di traffico in arterie viarie già congestionate ed in terzo luogo in termini di sostenibilità ambientale, consentendo di abbattere le emissioni inquinanti;

considerato, inoltre, che:

problemi di ordine contabile, relativi al riconoscimento dell'assegno familiare ai lavoratori frontalieri con figli a carico, impediranno l'erogazione della somma che era stata percepita in passato dai lavoratori stessi fino a quando è stato introdotto in Italia l'assegno unico e universale,

impegna il Governo:

ad intervenire, nelle sedi opportune, al fine di prolungare l'accordo amichevole per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto sino alla formalizzazione tra Italia e Svizzera di apposita regolamentazione che disciplini dette modalità di lavoro per i lavoratori frontalieri in modo da renderlo strutturale per il periodo successivo a giugno 2023;

ad attivarsi nelle sedi opportune al fine di risolvere le problematiche sottese al riconoscimento e all'elargizione del beneficio economico dell'assegno unico ai frontalieri aventi tale diritto.

G12.6 (testo 2)

[Marton](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020,

b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (A.S. 108 e 376-B);

premessi che:

il disegno di legge di ratifica in esame, oltre all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo richiamati e al relativo ordine di esecuzione, reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani;

in particolare l'articolo 12 reca disposizioni in materia di telelavoro, stabilendo che nelle more dell'adozione di una disciplina stabile e duratura che trovi la sua cornice giuridica nell'ambito dell'Accordo bilaterale del 23 dicembre 2020 e del relativo Protocollo, in via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità *smart working* fino ad un massimo del quaranta per cento del tempo di lavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel

campo di applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 1974, si considerano effettuati nell'altro Stato. Viene, inoltre, stabilito che la disposizione abbia efficacia a partire dal 1° febbraio 2023;

conformemente alla procedura di composizione di cui all'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, relativo alle doppie imposizioni, la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera in data 18-19 giugno 2020, hanno stipulato un accordo amichevole;

in tale occasione, in considerazione delle misure eccezionali introdotte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state definite da parte delle autorità competenti, italiana e svizzera, le disposizioni per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto per i lavoratori transfrontalieri, con un tacito rinnovo a cadenza mensile;

il 21 dicembre 2022 la Segreteria di Stato svizzera per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha comunicato che l'accordo amichevole inerente le modalità di lavoro da remoto è cessato il 31 gennaio 2023;

alla fine del mese di aprile 2023, il Governo Italiano e la Confederazione svizzera hanno trovato un accordo per prolungare il lavoro da remoto in via transitoria fino al 30 giugno di quest'anno;

premessi, inoltre, che:

l'assegno unico e universale, creato per riconoscere il diritto a un contributo statale a chiunque avesse uno o più figli a prescindere dal reddito (che ha sostituito dal 1° marzo 2022 altre tipologie di sostegno economico alle famiglie), non è stato esteso ai lavoratori frontalieri;

ciò ha portato gli Stati confinanti con l'Italia, tra cui la Svizzera, a bloccare il riconoscimento della propria quota di assegno familiare a circa ottantamila frontalieri che hanno figli a carico e si recano al lavoro in territorio elvetico, prevalentemente in Canton Ticino;

considerato che:

ad oggi molte imprese svizzere e lavoratori frontalieri hanno riorganizzato la propria attività lavorativa in funzione di tali regole, che perdurano da oltre due anni fatta eccezione per il periodo di tempo compreso tra febbraio 2023 e aprile 2023 quando l'accordo era cessato prima del rinnovo provvisorio;

la notizia della cessazione del telelavoro a partire da luglio 2023 causerà un repentino cambio di scenario che rischia di avere un forte impatto negativo sia sul tessuto economico dei nostri territori, sia sulla vita dei molti frontalieri;

secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica della Confederazione Svizzera, nel terzo trimestre 2022 il numero totale di frontalieri era pari a 374.304 di cui 89.742 provenienti dall'Italia. Di questi, la maggior parte risiedono nelle province di Como e Varese;

la modalità di lavoro da remoto ha determinato una serie di esternalità positive, in primo luogo benefici in termini di *welfare*, consentendo un equilibrio dei tempi di lavoro e di vita del lavoratore, in secondo luogo, in tema di mobilità determinando una diminuzione di traffico in arterie viarie già congestionate ed in terzo luogo in termini di sostenibilità ambientale, consentendo di abbattere le emissioni inquinanti;

considerato, inoltre, che:

problemi di ordine contabile, relativi al riconoscimento dell'assegno familiare ai lavoratori frontalieri con figli a carico, impediranno l'erogazione della somma che era stata percepita in passato dai lavoratori stessi fino a quando è stato introdotto in Italia l'assegno unico e universale,

impegna il Governo:

ad intervenire, nelle sedi opportune, al fine di prolungare l'accordo amichevole per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto sino alla formalizzazione tra Italia e Svizzera di apposita regolamentazione che disciplini dette modalità di lavoro per i lavoratori frontalieri;

a valutare l'opportunità di attivarsi nelle sedi opportune al fine di risolvere le problematiche sottese

al riconoscimento e all'elargizione del beneficio economico dell'assegno unico ai frontalieri aventi tale diritto.

ARTICOLI DA 13 A 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Identico all'articolo 12 approvato dal Senato

(Tavolo interministeriale)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rappresentanti nazionali dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e rappresentanti delle amministrazioni locali di confine. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese, o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha lo scopo di discutere le proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.

Art. 14.

Identico all'articolo 13 approvato dal Senato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 8, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, 21,04 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, e agli oneri derivanti dagli articoli 10, comma 3, e 11, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2025, 110,16 milioni di euro per l'anno 2026, 121,86 milioni di euro per l'anno 2027, 133,76 milioni di euro per l'anno 2028, 145,46 milioni di euro per l'anno 2029, 157,06 milioni di euro per l'anno 2030, 168,76 milioni di euro per l'anno 2031, 180,66 milioni di euro per l'anno 2032, 192,26 milioni di euro per l'anno 2033, 204,06 milioni di euro per l'anno 2034, 215,86 milioni di euro per l'anno 2035, 191,96 milioni di euro per l'anno 2036, 208,06 milioni di euro per l'anno 2037, 224,36 milioni di euro per l'anno 2038, 240,56 milioni di euro per l'anno 2039, 256,66 milioni di euro per l'anno 2040, 272,96 milioni di euro per l'anno 2041, 289,06 milioni di euro per l'anno 2042, 305,26 milioni di euro per l'anno 2043, 321,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, si provvede:

a) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2025, 80,1 milioni di euro per l'anno 2026, 75,6 milioni di euro per l'anno 2027, 71,2 milioni di euro per l'anno 2028, 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, 62,3 milioni di euro per l'anno 2030, 57,8 milioni di euro per l'anno 2031, 53,4 milioni di euro per l'anno 2032, 48,9 milioni di euro per l'anno 2033, 44,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 386, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

c) per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 15.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche ([660](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « su delega di questi » sono sostituite dalle seguenti: « su sua delega », le parole: « il sud » sono sostituite dalle seguenti: « il Sud » e dopo le parole: « delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato », il terzo periodo è soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole: « Presidenza del Consiglio » sono inserite le seguenti: « dei ministri »;

al comma 3, dopo la parola: « Commissario » è inserita la seguente: « straordinario »;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « Le predette risorse » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo le parole: « previa rimodulazione delle stesse » sono inserite le seguenti: « ai sensi del comma 5 »;

al comma 5, le parole: « Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4 » e dopo le parole: « finanza pubblica » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 7, le parole: « mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa » sono sostituite dalle seguenti: « mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa »;

al comma 8, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Ai fini di cui alla presente lettera, la Cabina di regia individua gli interventi funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale prevista dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente »;

al comma 9, le parole: « dei predetti interventi » sono sostituite dalle seguenti: « degli interventi di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 8 »;

al comma 10, al secondo periodo, le parole: « n. 303 del 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 luglio 1999, n. 303 », dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il compenso è definito con il provvedimento di nomina. » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Dipartimento può avvalersi altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine nazionale dei geologi, dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e del Consiglio

nazionale degli ingegneri ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « cui di » sono soppresse.

All'articolo 3:

al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, » sono inserite le seguenti: « fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, », le parole: « per gli utilizzi idrici » sono sostituite dalle seguenti: « sugli utilizzi idrici » e le parole: « istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11 » sono sostituite dalle seguenti: « istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto »;

al comma 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo, da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione »;

al comma 4, dopo le parole: « su richiesta delle regioni » sono inserite le seguenti: « o dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente »;

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: « in via d'urgenza » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e, al secondo periodo, le parole: « Conferenza Stato-regioni » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » e dopo le parole: « il provvedimento incide » sono aggiunte le seguenti: « nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti »;

al comma 6, al primo periodo, le parole: « unità di livello dirigenziale non generale » sono sostituite dalle seguenti: « unità di personale dirigenziale di livello non generale » e le parole: « personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario » sono sostituite dalle seguenti: « personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario », al quinto periodo, dopo le parole: « decreto legislativo n. 303 del 1999, » sono inserite le seguenti: « scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi, » e, all'ottavo periodo, dopo le parole: « la spesa di » è inserita la seguente: « euro »;

al comma 7, al primo periodo, le parole: « per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo » e dopo le parole: « di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, » sono inserite le seguenti: « del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, » e, al secondo periodo, dopo le parole: « 24, commi 1 e 3, del » sono inserite le seguenti: « codice della protezione civile, di cui al ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « comma 3, e comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 8 », dopo le parole: « all'articolo 22 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al », dopo le parole: « all'articolo 5 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al » e dopo le parole: « all'articolo 9 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per gli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 1/2022 del 15 febbraio 2022, come integrata dalla delibera del CIPESS n. 35/2022 del 2 agosto 2022, sono fissati al 30 settembre 2023 i

termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per la trasmissione della lettera d'invito, e al 31 dicembre 2023 i termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

2-ter. Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 di competenza regionale, anche con riferimento alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente può presentare all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto legislativo, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso »;

al comma 3:

il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi »;

al secondo periodo, dopo la parola: « individuano » *sono inserite le seguenti:* « , in conformità a quanto disposto dagli articoli 114 e 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, » *e dopo le parole:* « suddetti interventi, » *sono inserite le seguenti:* « ivi compreso il loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle, »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro il 30 settembre 2023, le regioni comunicano i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« *5-bis.* Gli interventi e le attività afferenti alla realizzazione delle opere di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono considerati di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono la dichiarazione di pubblica utilità.

5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma *2-bis*, primo periodo, dopo le parole: "nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato *I-bis* al presente decreto," sono inserite le seguenti: "e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

b) all'articolo *27-ter*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell'Unione europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato III alla parte seconda del presente decreto".

5-quater. Alle attività previste al comma *5-ter* la Commissione di cui all'articolo 8, comma *2-bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il comma 3 è abrogato.

5-sexies. Al fine di promuovere una migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia interregionale per il fiume Po

(AIPo), con particolare ma non esclusivo riferimento all'investimento 3.3, "Rinaturazione dell'area del Po", di cui alla missione 2, componente 4, del PNRR, del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi.

5-septies. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e produce altresì effetto di revoca delle concessioni demaniali incompatibili con l'intervento o con l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - *(Misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico)* - 1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota (1) della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle prescrizioni delle autorizzazioni integrate ambientali delle singole centrali termoelettriche, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023, è autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione;

b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C;

c) per i corsi d'acqua, la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 4°C; su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C;

d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

2. La deroga di cui al comma 1 può essere attivata, nelle condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che facciano prevedere il rischio di attivazione del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE), su richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con un anticipo di almeno due giorni rispetto all'inizio del periodo di rischio per l'adeguatezza del sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria a far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso. Successivamente all'attivazione della deroga da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a notificare ai titolari delle unità di produzione che hanno comunicato al medesimo gestore di avere vincoli all'immissione in rete per limiti di temperatura allo scarico i periodi temporali in cui si rende necessaria la predetta attivazione ».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « d'intesa con la regione territorialmente competente » *sono inserite le seguenti:* « e sentita l'Autorità di bacino competente, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

al comma 2, le parole: « inerenti la sicurezza » *sono sostituite dalle seguenti:* « inerenti alla sicurezza », *le parole:* « Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014 », *la parola:* « , statale » *è soppressa e le parole:* « nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'Autorità di bacino, che individui: a) la superficie interessata dalle operazioni; b) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate; c) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario" ».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « comma 1, del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al »;

al capoverso e-sexies) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , realizzabili anche mediante un unico bacino »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all'articolo 3 del presente decreto, agli interventi e alle opere di cui al punto A.19 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia ».

All'articolo 7:

al comma 2, quinto periodo, le parole: « di cui al terzo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al quarto periodo ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - (Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica) - 1. In considerazione dell'urgenza di fronteggiare le gravi conseguenze dovute a fenomeni di siccità prolungata e gli impatti in termini di scarsità idrica, le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, possono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 10 dell'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria) - 1. Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di *stress* ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici è soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni di cui al presente articolo.

2. La richiesta di autorizzazione è notificata all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. L'autorità nazionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, trasmette copia della notifica al Ministero della salute, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma interessata. L'autorità nazionale competente invia copia della notifica all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 224 del 2003.

L'ISPRA, entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere all'autorità nazionale competente e alle altre amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell'ISPRA, l'autorità nazionale competente adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell'esito della procedura è data comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate.

3. Per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l'emissione di un medesimo organismo, già autorizzato nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, è ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.

4. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, il soggetto notificante trasmette una relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle regioni e alle province autonome interessate.

5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 8, commi 2, lettera c), e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4, e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 10:

al comma 1:

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) il comma 3 è abrogato »;

alla lettera d), le parole: « di intesa con la Conferenza unificata » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata »;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39" »;

al comma 2:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« 0a) all'articolo 101, comma 6, al primo periodo, dopo le parole: "con valori superiori ai valori-limite di emissione" sono inserite le seguenti: "o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione" e, al secondo periodo, dopo le parole: "non peggiori di quelle prelevate" sono inserite le seguenti: "o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione";

0b) all'articolo 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione la pianificazione di cui all'articolo 121 del presente decreto, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126" »;

alla lettera b), capoverso 1.2.3-bis:

al punto (1) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'incremento percentuale massimo della

concentrazione di boro del corpo recettore entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento) è pari al 5 per cento rispetto alla concentrazione media di fondo dello stesso corpo recettore »;

al punto (2) sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 6 dell'articolo 101, » e le parole: « di cui all'articolo 101 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al medesimo articolo 101 »;

al punto (3), dopo le parole: « procedimenti di dissalazione » sono inserite le seguenti: « , in caso di mancato recupero dei residui dopo trattamento e dopo aver valutato prioritariamente forme di recupero della salamoia, »;

dopo il punto (3) è aggiunto il seguente:

« (3-bis) Per gli impianti di desalinizzazione con capacità sino a 50 l/s è possibile valutare in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico una deroga al valore limite di emissione di cui alla tabella 3 per il parametro relativo ai solidi sospesi totali »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) alla parte terza, all'Allegato 5, al punto 4, tabella 3, le parole: "solidi speciali totali" sono sostituite dalle seguenti: "solidi sospesi totali" »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera b):

all'alinea, le parole: « dopo l'articolo 63, » sono sostituite dalle seguenti: « nella parte terza, sezione I, titolo I, capo II, dopo l'articolo 63 »;

al capoverso Art. 63-bis, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 176 ».

All'articolo 12:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Regio decreto » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto »;

alla lettera a), i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) al primo periodo, le parole: "da 4.000 euro a 40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio";

2) al secondo periodo, le parole: "da 400 euro a 2.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.000 euro a 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio" »;

alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: « e Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « e di Bolzano »;

al comma 2, le parole: « od ente » sono sostituite dalle seguenti: « o un ente », dopo le parole: « con personalità giuridica » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro » sono sostituite dalle seguenti: « le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « un piano di comunicazione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2, dopo le parole: « Il piano di cui al comma 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso

e dopo le parole: « le amministrazioni centrali » sono inserite le seguenti: « e le Autorità di bacino ».
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (*Clausola di salvaguardia*) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 1.

(Cabina di regia per la crisi idrica)

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata « Cabina di regia », organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario.
2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento.
4. Entro il termine di cui al comma 3, le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette risorse, previa rimodulazione delle stesse ai sensi del comma 5, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.
5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per l'effettuazione della ricognizione di cui al medesimo comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4, nonché all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili.
6. Il decreto di cui al comma 5 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 5 ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il medesimo decreto provvede altresì a indicare la quota di risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaimento e sfangamento

delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo schema di decreto di cui al presente comma è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa.

8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia:

a) svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni. Ai fini di cui alla presente lettera, la Cabina di regia individua gli interventi funzionali al potenziamento della capacità idrica suscettibili di esecuzione tramite forme di partenariato pubblico privato, anche se non ancora inseriti nella programmazione triennale prevista dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

b) ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;

d) nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2;

e) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 3 e alla lettera b) del comma 8, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il provvedimento di nomina. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Dipartimento può avvalersi altresì, a titolo gratuito e per quanto di rispettiva competenza, dell'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dei distretti idrografici competenti per territorio, dell'Ordine nazionale dei geologi, dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e del Consiglio nazionale degli ingegneri.

11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e i Commissari eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9 e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. I Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui al primo periodo, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

01.1

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Fondo per gli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica)

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi finalizzati a contrastare la scarsità idrica e favorire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli interventi di urgente realizzazione individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, quale contributo aggiuntivo alle risorse individuate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 300 milioni per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

e) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

f) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.;

h) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai fini del rispetto degli impegni dell'Italia presi alla Cop26 di Glasgow, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro il 30 settembre 2023, presenta, altresì, un Piano, con relativo cronoprogramma, per l'eliminazione progressiva, a decorrere dal 2026, dei sussidi diretti ambientalmente dannosi e dei finanziamenti diretti a progetti a favore delle fonti fossili che non abbiano misure di abbattimento delle emissioni.».

1.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata « Cabina di regia », organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. In ragione della tematica affrontata alle sedute della Cabina di regia sono invitati, i Ministri interessati e i Presidenti delle Regioni interessate. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario.».

1.3

[Martella](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: "dal Presidente dell'ANCI o suo delegato".

1.100

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo dopo la parola: "delegato" inserire le parole: "e i comuni nonché il Presidente dell'ANCI o uno o più Sindaci da lui delegati";*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: "possono essere invitati" con le parole: "sono invitati".*

1.101

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo sostituire le parole: «possono essere invitati» con le seguenti: «partecipano»;*

b) *dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Quando si trattano materie che interessano gli enti locali partecipano il Presidente dell'Anci e il Presidente dell'Unione delle province italiane. Alle sedute partecipano, altresì, i rappresentanti delle Autorità di bacino distrettuali e dei Consorzi di bonifica e irrigazione, quando si trattano materie attinenti alle loro attività.».*

1.9

[Sabrina Licheri](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «possono essere invitati» con le seguenti: «partecipano».

1.11

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia:

a) *svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni;*

b) *ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;*

c) *promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;*

d) *nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo*

2;

e) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e i Commissari eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9 e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. I Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui al primo periodo, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

1.12

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Ai fini delle funzioni esercitate dalla Cabina di regia, di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il supporto scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto nazionale di statistica, dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche e altre istituzioni tecnico-scientifiche, istituisce protocolli di raccolta dati e modelli previsionali per la stima delle risorse idriche, dei consumi reali e della domanda potenziale."

1.13

[Fina](#), [Martella](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "Cabina di regia" inserire le seguenti: ", con il supporto delle Autorità di bacino distrettuali e delle Regioni";

b) al comma 8, alla lettera a) premettere la seguente: "0a) verifica e coordina l'adozione, da parte delle Regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica;"

1.14

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: "la Cabina di regia" inserire le seguenti: ", con il supporto delle Autorità di bacino distrettuali e delle Regioni,".

1.15

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: "nel breve termine" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2024" e alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2023".

1.17

[Martella](#), [Fina](#)

Sost. id. em. 1.15

Al comma 3 sostituire le parole: "nel breve termine" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2024".

Conseguentemente, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: ", già entro il 31 dicembre 2023".

1.20

[Fina](#)

Respinto

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Tra tali interventi è esclusa la realizzazione di nuove dighe lungo i corsi d'acqua naturali".

1.102

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto dello stato di avanzamento delle opere e della prossimità al loro completamento, nonché della situazione di crisi idrica a livello territoriale. Il programma degli interventi individuati è coordinato con le altre iniziative già intraprese ai fini del contrasto degli effetti della scarsità idrica, nonché con gli interventi e le opere relative alle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, evitando l'interruzione del loro processo attuativo, e confluisce, quale aggiornamento e integrazione, nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»;

b) al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di consulenti esperti nel campo dell'ecologia fluviale e dell'idromorfologia».

1.25

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. La ricognizione delle opere effettuata dalla Cabina di regia, di cui al comma 3, confluisce quale integrazione e aggiornamento, nel "Piano nazionale di interventi nel settore idrico, di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

1.29

[Fina](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi i proventi da tariffa del servizio idrico integrato".

1.30

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Id. em. 1.29

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi i proventi da tariffa del servizio idrico integrato".

1.32

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi nel settore idrico oggetto di rimodulazione, si prevedrà quale parametro di premialità la presenza di opere atte all'incremento dell'infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei".

1.33

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le rimodulazioni dei finanziamenti non possono avvenire tra una Regione e l'altra, né derogare dalle regole specifiche dei singoli programmi di finanziamento, nonché dal rispetto dei tempi di attuazione dei progetti PNRR".

1.35

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «Consiglio dei ministri, » aggiungere la seguente: «adottato» e dopo le parole: «delle finanze, » aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

1.36

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 5, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

1.37

[Martella](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: "Il decreto di cui al comma 5", inserire le seguenti: "è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e".

1.38

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Sost. id. em. 1.37

Al comma 6, dopo le parole: "Il decreto di cui al comma 5" inserire le seguenti: "è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997".

1.39

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: "anche attraverso" inserire le seguenti: "la valutazione della naturale potenzialità dei corpi idrici sotterranei, la ricarica controllata di questi ultimi, l'uso modulato nel tempo dei volumi idrici immagazzinati e le";*

b) *sopprimere le parole: "la realizzazione delle".*

1.40

[Trevisi](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «all'articolo 114» inserire le seguenti: «e all'articolo 117 comma 2-quater».

1.42

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 6 sostituire le parole: «per i profili finanziari» con le seguenti: «per materia».

1.43

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.48

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#), [Lorefice](#)

Respinto

Al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, per quanto concerne l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale e idroelettrico, individua, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti territorialmente competenti in materia di risorse idriche, gli eventuali ostacoli alla riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche e adotta misure per il raggiungimento del valore medio, su scala nazionale, di soglie di perdita inferiori al 25 per cento, in termini di parametri percentuali, e al di sotto di 12 mc/km/gg, in termini di parametri specifici lineari;».

1.49

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4;».

1.51

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Di Girolamo](#), [Fregolent](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

Al comma 8, lettera d) sostituire le parole da: «in caso di dissenso, diniego» fino a: «dei medesimi» con le seguenti: «in caso di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione, idoneo a precludere la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) e al comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 2 sopprimere il comma 2.

1.52

[Basso](#), [Naturale](#), [Aurora Floridia](#)

Respinto

*Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: "e-bis) promuove studi e analisi, in collaborazione con enti di ricerca, università e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per individuare soluzioni innovative che possano supportare lo sviluppo di reti di monitoraggio avanzate sulle infrastrutture idriche, di nuove tecnologie per un'agricoltura di precisione e di un uso più efficace dei dati tramite il *machine learning* e l'intelligenza artificiale che dovranno essere integrati con la scienza agronomica."*

1.53

[Di Girolamo, Nave](#)

Respinto

Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

*«e-bis) svolge attività di coordinamento tra le diverse regioni per uniformare i criteri per indire i bandi di gara per i rinnovi delle concessioni delle grandi derivazioni per uso idroelettrico in applicazione dell'articolo 11-*quater* della legge 11 febbraio 2019, n. 12, e perseguire gli impegni sottoscritti nel PNRR».*

1.58

[Di Girolamo, Nave, Fina, Aurora Florida](#)

Respinto

Al comma 11, dopo le parole: «cabina di regia» inserire le seguenti: «e alle Commissioni parlamentari competenti per materia».

G1.1

[Sironi](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premesso che:

l'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, stabilendo che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto tale cabina di regia debba effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica;

considerato che:

un efficace e tempestivo monitoraggio delle risorse idriche superficiali e sotterranee risulta necessario per determinare i migliori e più opportuni interventi da realizzare;

per rendere efficace e attuale tale monitoraggio, esiste una cartografia geologica nazionale, il cui aggiornamento e adeguamento è attualmente affidato al progetto CARG con la realizzazione delle carte geologiche scala 1/50.000;

purtoppo tale cartografia geotematica di affiancamento alla base geologica è ancora fortemente carente in Italia, con una copertura non omogenea del territorio nazionale, anche a causa di una problematica riguardo al necessario e opportuno finanziamento;

risulta necessario un maggiore finanziamento del progetto CARG, in modo tale da avere disponibili i fogli di cartografia idrogeologica in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo a:

intraprendere azioni per incrementare le risorse stanziare per la realizzazione del progetto CARG, garantendo così l'omogeneità della copertura cartografica idrogeologica su tutto il territorio nazionale.

G1.1 (testo 2)

[Sironi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premessi che:

l'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, stabilendo che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto tale cabina di regia debba effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica;

considerato che:

un efficace e tempestivo monitoraggio delle risorse idriche superficiali e sotterranee risulta necessario per determinare i migliori e più opportuni interventi da realizzare;

per rendere efficace e attuale tale monitoraggio, esiste una cartografia geologica nazionale, il cui aggiornamento e adeguamento è attualmente affidato al progetto CARG con la realizzazione delle carte geologiche scala 1/50.000;

pur troppo tale cartografia geotematica di affiancamento alla base geologica è ancora fortemente carente in Italia, con una copertura non omogenea del territorio nazionale, anche a causa di una problematica riguardo al necessario e opportuno finanziamento;

risulta necessario un maggiore finanziamento del progetto CARG, in modo tale da avere disponibili i fogli di cartografia idrogeologica in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

intraprendere azioni per incrementare le risorse stanziare per la realizzazione del progetto CARG, garantendo così l'omogeneità della copertura cartografica idrogeologica su tutto il territorio nazionale.

G1.2

[Sironi](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premessi che:

l'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, stabilendo che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tale cabina di regia debba effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica;

considerato che:

un efficace e tempestivo monitoraggio delle risorse idriche superficiali e sotterranee risulta necessario per determinare i migliori e più opportuni interventi da realizzare,

impegna il Governo:

a definire procedure per il potenziamento della rete di monitoraggio e l'aggiornamento sistematico dei dati quali-quantitativi relativi alle risorse idriche superficiali e sotterranee.

G1.3

[Sironi](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premessi che:

l'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, stabilendo che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto le amministrazioni competenti debbano comunicare alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti;

tali risorse previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione;

considerato che:

risulta utile e opportuno prevedere parametri di premialità per la realizzazione di interventi nel settore idrico che prevedano opere atte all'infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei, in modo tale da incentivare tali interventi,

impegna il Governo a:

prevedere parametri di premialità in presenza di opere atte all'incremento della infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei.

G1.3 (testo 2)

[Sironi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premessi che:

l'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, stabilendo che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto le amministrazioni competenti debbano comunicare alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti;

tali risorse previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione;

considerato che:

risulta utile e opportuno prevedere parametri di premialità per la realizzazione di interventi nel settore idrico che prevedano opere atte all'infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei, in modo tale da incentivare tali interventi,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, per gli interventi nel settore idrico oggetto di rimodulazione, l'introduzione quale parametro di premialità di opere atte all'incremento della infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 2.

(Superamento del dissenso e poteri sostitutivi)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *d*), alla gestione delle situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico si provvede, su proposta della Cabina di regia, attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12, commi 1, 5, 5-*bis* e 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. La Cabina di regia, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *d*), rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 8, lettera *b*), senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

3. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari ai sensi del presente articolo sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

EMENDAMENTO

2.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «commi 1, 5, 5-bis e 6, » inserire le seguenti: «terzo e».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 3.

(Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica)

1. Al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, è nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di seguito « Commissario ». Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto. Al Commissario può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. A tali fini, il Commissario opera in deroga ad

ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.

3. Il Commissario, inoltre:

- a) acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale;
- b) acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5;
- d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4;
- f) verifica e monitora lo svolgimento dell'*iter* autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni di sghiaimento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4, in caso di inerzia o ritardo; provvede all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
- g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo, da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;
- h) collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia.

4. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 3, il Commissario, anche su richiesta delle regioni o dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi.

5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario può adottare in via d'urgenza i provvedimenti motivati necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, in raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni su cui il provvedimento incide nonché alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti. Il Commissario può operare con i poteri di cui al comma 2, secondo periodo.

6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui due unità di personale dirigenziale di livello non generale reclutate in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche

amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui al presente comma può avvalersi altresì fino a un massimo di cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il provvedimento di nomina. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano, altresì, fermi i compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di *deficit* idrico, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.

EMENDAMENTI

3.1

[Sabrina Licheri](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.100

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: "dei dati" fino a: "del presente decreto" con le seguenti: "delle informazioni fornite alla Cabina di regia dalle Autorità di bacino distrettuali e dalle Regioni".

3.5

[Fina](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "territorio nazionale" inserire le seguenti: "prioritariamente nei bacini distrettuali ove sussiste una emergenza idrica".

3.6

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Id. em. 3.5

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "territorio nazionale," inserire le seguenti: "prioritariamente nei bacini distrettuali ove sussiste una emergenza idrica".

3.101

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «previa intesa con i presidenti di regione e i rappresentanti di province e comuni e degli altri soggetti attuatori partecipanti alla Cabina di regia» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'Ispra»;*

b) *al comma 3, lettera c), sostituire la parola: «provvede» con le seguenti: «acquisisce, dalle regioni territorialmente competenti, tenuto conto degli atti adottati dalle autorità competenti, i dati relativi»;*

c) *al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi di ricarica controllata;»*

3.10

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole:

"A tali fini, il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea."

3.11

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale» e dopo le parole: «nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico» inserire le seguenti: «, di ogni disposizione di legge».

3.12

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nell'esercizio dei poteri di cui al secondo periodo è comunque garantito il rispetto dei limiti ecologici di prelievo dai corpi idrici e degli obiettivi di qualità ambientale di cui alla direttiva 2000/60/CE e agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché della gerarchia degli usi di cui all'articolo 167 del medesimo*

decreto legislativo.»;

b) al comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: «secondo» inserire le seguenti: «e terzo».

3.13

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 3, all'alinea, dopo la parola: «inoltre» inserire le seguenti: «, anche mediante, per quanto di competenza, la collaborazione tecnico-scientifica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».

3.16

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: «. Le domande di concessione rilasciate negli ultimi dieci anni sono pubblicate sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

3.17

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) costituisce, gestisce e aggiorna una banca dati pubblica, anche in collaborazione con i concessionari delle singole derivazioni, contenente anche i dati operativi di flussi giornalieri, portate istantanee e della eventuale generazione idroelettrica;».

3.18

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) definisce, di concerto con le autorità competenti, i criteri di priorità per stabilire gli interventi necessari al contrasto della severità idrica;».

3.19

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 3 sopprimere la lettera c).

3.20

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 3, lettera c), premettere le seguenti parole: «previa stima del bilancio idrico nelle sezioni di interesse, del quadro complessivo delle perdite, nonché previa acquisizione, tesa alla eliminazione dei rischi, di ogni ulteriore opportuno dato informativo di carattere tecnico-scientifico,».

3.24

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) verifica l'immediata e obbligatoria installazione da parte dei concessionari delle singole derivazioni di strumenti di misurazione istantanea e registrazione dei flussi derivati e non, nei punti di derivazione e di restituzione;».

3.26

[Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e adotta le immediate ed opportune azioni correttive».

3.28

[Fina](#)

Respinto

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

*a) alla lettera f) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "verifica che tali interventi siano coerenti gli indirizzi e le previsioni dei programmi di gestione dei sedimenti relativi ai corrispondenti bacini idrografici, elaborati ai sensi dell'articolo 117, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Laddove tali programmi di gestione dei sedimenti non siano ancora stati elaborati, ne promuove la realizzazione, almeno a scala di sottobacino.";*

b) dopo la lettera h) aggiungere la seguente: "h-bis) coordina la realizzazione da parte delle regioni e province autonome di un'attività diffusa di verifica quantitativa del rispetto del deflusso ecologico".

3.32

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) individua le ex aree di cava non altrimenti utilizzabili che possono essere adibite alla laminazione delle piene e/o allo stoccaggio di acque piovane o di emungimento delle falde idriche ubicate nei pressi di fiumi e zone antropizzate vallive a rischio idrogeologico;».

3.33

[Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 3 sostituire la lettera h) con la seguente: «h) collabora con le regioni e con Ispra al fine di supportarle nell'esercizio delle relative competenze in materia».

3.34

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) assicura, di concerto con la Cabina di regia di cui all'articolo 1, adeguate forme di coinvolgimento attivo della cittadinanza ai processi decisionali aventi un impatto in materia ambientale, di igiene, di salute pubblica e di sicurezza alimentare, definendo altresì i luoghi e le modalità della partecipazione popolare, delle associazioni e degli enti interessati.».

3.35

[Fina](#)

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-bis) acquisisce dalle Autorità di distretto nazionali i bilanci idrici dei bacini idrografici redatti a seguito del Piano di Gestione del distretto idrografico e ne verifica l'attuazione.".

3.102

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Id. em. 3.35

Dopo il comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis). acquisisce dalle Autorità di distretto nazionali i bilanci idrici dei bacini idrografici redatti a seguito del Piano di Gestione del distretto idrografico e ne verifica l'attuazione."

3.37

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Al fine di integrare le misure previste al comma 3, lettera e), del presente articolo il Commissario, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dei gestori del servizio idrico integrato, adotta il meccanismo incentivante di qualità tecnica, ai sensi della deliberazione 917/2017/R/IDR, definito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente."

3.38

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. La realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 3, nonché degli affidamenti, deve avvenire nel rispetto delle previsioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalla legislazione ad esso connessa.»

3.43

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Ai fini del presente articolo, per fronteggiare esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili, il Commissario, previo parere dell'ente territoriale competente, può disporre la riduzione temporanea dei prelievi e delle captazioni delle concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.

5-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non può essere rilasciata alcuna concessione riguardante lo sfruttamento, l'imbottigliamento o l'utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei al consumo umano in assenza di valutazioni aggiornate sui livelli di severità idrica in atto in ciascun distretto idrografico o qualora ricorrano situazioni di *deficit* idrico delle acque destinate all'uso potabile».

3.103

[Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: ", scelti anche in relazione alla comprovata esperienza maturata all'interno della pubblica amministrazione nel settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi,"

3.104

[Rosa](#), [Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Approvato

Al comma 7, dopo le parole: «legge 12 dicembre 2019, n.141,» inserire le seguenti: «del Commissario dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10, articolo 21 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 1, comma 844, lett. a) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234,».

3.50

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Improponibile

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Allo scopo di agevolare la raccolta di ulteriori dati per alimentare e arricchire le relative banche utili alla struttura commissariale, le comunicazioni previste dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n. 464, relative a studi ed indagini nel sottosuolo, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, di profondità superiore ai trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie sub-orizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, eseguite nel territorio della Repubblica fino al 31 dicembre 2022 e non trasmesse all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, entro i termini previsti dal medesimo articolo 1 della legge n. 464 del 1984, devono essere trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2023. A tali comunicazioni non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464, per le ipotesi di ritardata trasmissione. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sarà emanato dal Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, su proposta del Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, apposito regolamento recante le modalità tecniche per la trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo e per la successiva trasmissione dei dati raccolti alla struttura commissariale.».

3.105

[Minasi](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Approvato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Commissario straordinario, nominato con d.P.C.M. 16 aprile 2021, per l'intervento relativo alla "messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera", è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione in conformità con le procedure di cui all'art.4, comma 3-bis, del medesimo decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55. L'eventuale raccordo con ACEA ATO2 è disciplinato da convenzione senza oneri per il Commissario.»

3.0.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Catasto concessioni di derivazione acque pubbliche su scala distrettuale)

1. Al fine di assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati e delle informazioni sulle concessioni di derivazione e utilizzazione delle acque pubbliche sul territorio nazionale, anche ai fini della gestione e del coordinamento delle emergenze connesse al fenomeno della scarsità idrica, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per l'anno 2024 per l'istituzione di un catasto telematico su scala distrettuale, interconnesso e interoperabile con i catasti regionali, mediante una ricognizione dei punti di prelievo dell'acqua dai corpi idrici, dei punti di restituzione dell'acqua a valle dell'utilizzo, delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni, dei valori di portata concessi, del periodo di prelievo, delle tipologie di uso, della scadenza dei titoli concessori o dei permessi, nonché dei dati sulla ripartizione idrica tra i diversi usi.

2. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui al comma 1, sono individuati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per

l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi urgenti in materia di riduzione delle perdite idriche)

1. Al fine di ridurre le perdite delle reti civili, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i pareri dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dei gestori del servizio idrico integrato, stabilisce con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un obiettivo nazionale di riduzione delle perdite idriche e introduce un meccanismo incentivante che premi i gestori che massimizzano il riuso delle acque depurate.».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

1. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 1, commi 3 e 8, lettera *b*), si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai predetti interventi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Laddove previsto, sui predetti interventi il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, è reso nel termine di sessanta giorni. I termini per l'approvazione dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono ridotti della metà.

2. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche di cui al comma 1, le procedure di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA. L'esito della valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito *internet* istituzionale. Qualora l'autorità competente non provveda entro il termine di trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia, assegna all'autorità competente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

2-bis. Per gli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 1/2022 del 15 febbraio 2022, come integrata dalla delibera del CIPESS n. 35/2022 del 2 agosto 2022, sono fissati al 30 settembre 2023 i termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per

la trasmissione della lettera d'invito, e al 31 dicembre 2023 i termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

2-ter. Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 di competenza regionale, anche con riferimento alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente può presentare all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto legislativo, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.

3. Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche sotterranee e superficiali nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono le dighe di cui al primo periodo individuano, in conformità a quanto disposto dagli articoli 114 e 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi, ivi compreso il loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni del termine di cui al secondo periodo il Commissario esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 3. Entro il 30 settembre 2023, le regioni comunicano i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici.

4. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6.

5. Al fine di assicurare il completamento dei procedimenti di acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, anche in ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti di espropriazione definitiva, le amministrazioni procedenti sono autorizzate a concludere i procedimenti, in deroga all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di 180 giorni dall'avvio del procedimento.

5-bis. Gli interventi e le attività afferenti alla realizzazione delle opere di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono considerati di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono la dichiarazione di pubblica utilità.

5-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: « nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, » sono inserite le seguenti: « e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto »;

b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« I-bis. Sono inoltre soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell'Unione europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato III alla parte seconda del presente decreto ».

5-quater. Alle attività previste al comma 5-ter la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il comma 3 è abrogato.

5-sexies. Al fine di promuovere una migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo), con particolare ma non esclusivo riferimento all'investimento 3.3, « Rinaturazione dell'area del Po », di cui alla missione 2, componente 4, del PNRR, del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezziario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi.

5-septies. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e produce altresì effetto di revoca delle concessioni demaniali incompatibili con l'intervento o con l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.100

[Païta](#), [Fregolent](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole «lettera b)» inserire le seguenti: «e all'articolo 10».

4.2

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere il secondo periodo;

b) al comma 3 sostituire le parole: «sentite le regioni» con le seguenti: «di concerto con le regioni».

4.5

[Fina](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: "In relazione ai lavori di cui al primo periodo, in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione, la predisposizione dei livelli di progettazione mancanti è realizzata esclusivamente da parte dell'operatore economico aggiudicatario."

4.13

[Di Girolamo](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», inserire le seguenti: «nonché sulla base di opportuni studi idrogeologici, geochimici, idraulici e biologici».

4.17

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto della disciplina in materia di tutela paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico nonché di tutela della salute e della pubblica incolumità».

4.19

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Fondo per il miglioramento della sicurezza e la gestione degli invasi», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 destinato alla realizzazione delle operazioni di sghiaimento e di sfangamento delle dighe sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.101

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo il comma 5-ter, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*quater*. Al fine di dare attuazione ad un ulteriore stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, in coerenza con l'obiettivo 4 della missione 2 componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

5-*quinquies*. Agli oneri di cui al comma 5-*bis*, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.102

[Di Girolamo](#)

Respinto

*Sopprimere il comma 5-*quinquies*.*

4.103

[Fazzone](#)

V. testo 2

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-*septies*. L'articolo 9-*ter* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è sostituito dal seguente:

"Articolo 9-*ter*

(Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)

1. Ai fini dell'installazione di impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, la relativa istanza di concessione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente concedente ai fini della presentazione delle eventuali istanze concorrenti per un termine di trenta giorni. Qualora, alla scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione sottoposta alla condizione

sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi del comma 3.

2. Il titolare della concessione di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, presenta istanza di procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Per il periodo di durata della procedura abilitativa semplificata o del procedimento autorizzatorio ai sensi del comma 3 e comunque non oltre il termine di dodici mesi o di ventiquattro mesi rispettivamente dalla data di presentazione dell'istanza di procedura abilitativa semplificata o di autorizzazione, sulle aree oggetto delle concessioni di cui al comma 1 non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con le attività di cui al medesimo comma 1, primo periodo.

3. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La procedura di cui al primo periodo non si applica agli impianti di cui al comma 1 ubicati all'interno delle aree previste all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 o di siti della rete Natura 2000. Per gli impianti di cui al comma 1 di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 3 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino nonché i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584."».

4.103 (testo 2)

[Fazzone](#) (*)

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è sostituito dal seguente:

"Articolo 9-ter

(Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)

1. Ai fini dell'installazione di impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, la relativa istanza di concessione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente concedente ai fini della presentazione delle eventuali istanze concorrenti per un termine di trenta giorni. Qualora, alla scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi del comma 3.

2. Il titolare della concessione di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, presenta istanza di procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Per il periodo di durata della procedura abilitativa semplificata o del procedimento autorizzatorio ai sensi del comma 3 e comunque non oltre il termine di dodici mesi o di ventiquattro mesi rispettivamente dalla data di presentazione dell'istanza di procedura abilitativa semplificata o di autorizzazione, sulle aree oggetto delle concessioni di cui al comma 1 non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con le attività di cui al medesimo comma 1, primo periodo.

3. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La procedura di cui al primo periodo non si applica agli impianti di cui al comma 1 ubicati all'interno delle aree previste all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 o di siti della rete Natura 2000. Per gli impianti di cui al comma 1 di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 3 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino nonché i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584."».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Cantalamessa e i restanti componenti del Gruppo LSP-PSd'Az, e il senatore De Carlo e i restanti componenti del Gruppo FdI.

G4.1

[Damante](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660),

premesso che:

il provvedimento in esame introduce "misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica";

in particolare, l'articolo 4 introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi,

considerato che:

il decreto-legge in esame rappresenta una misura emergenziale che si affianca a ulteriori interventi normativi e regolatori che si sono susseguiti negli anni per contrastare l'emergenza idrica e, più in generale, per il potenziamento infrastrutturale del comparto;

sulle infrastrutture idriche si è concentrata la Corte dei Conti. Secondo quanto emerge dall'analisi - approvata con Delibera n. 14/2023/CCC - che il Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti ha condotto sullo stato di implementazione delle infrastrutture di derivazione, stoccaggio e fornitura idrica in tutto il territorio nazionale, ammontano a 2 miliardi di euro i finanziamenti PNRR per i 124 progetti finalizzati al potenziamento, al completamento e alla manutenzione delle infrastrutture idriche primarie in tutta Italia, necessarie per migliorare la qualità dell'acqua e garantire il costante approvvigionamento nei centri urbani e nelle grandi zone irrigue;

le criticità riscontrate dalla Corte dei conti, già nella fase della pianificazione, riguardano il rapporto tra l'individuazione dei sistemi idrici complessi e le singole opere da realizzare. La continuità, a livello nazionale, dell'approvvigionamento idrico e l'effettiva attenuazione delle dispersioni non sono garantiti dai singoli interventi manutentivi o di ripristino, necessariamente limitati a specifiche aree, ma da un sistema complessivo di opere individuato preventivamente, che consenta la corretta misurabilità dell'obiettivo e delle singole fasi attuative;

la Corte ha evidenziato come negli "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" (Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), l'investimento risenta di notevole incertezza nella concreta definizione degli obiettivi, in quanto non sono stati affrontati aspetti essenziali quali l'individuazione dei sistemi idrici integrati complessi da rafforzare entro marzo 2026, la coerente definizione degli obiettivi "nazionali" di rafforzamento di opere idriche non incluse nei venticinque sistemi idrici, l'utilizzo ottimale dell'ampio budget disponibile (2 mld di euro);

preso atto che:

l'istruttoria condotta su alcune opere rende certa l'esclusione di un intervento (A3-27 Diga Bosa) e probabile quella di ulteriori tre interventi (A3-16 Diga Timpa di Pantaleo, A3-30 Diga Rosamarina, A3-31 Diga Olivo). Non risulta in atto la predisposizione di una graduatoria relativa ad altre proposte progettuali, ammissibili ma non selezionate, da cui attingere ai fini dell'eventuale scorrimento in sostituzione degli interventi esclusi. Ciò rappresenta senza dubbio un passo indietro che colpisce quelle aree del Sud che più avrebbero necessità di tali infrastrutture;

dall'analisi emerge che, in numerosi casi, i soggetti attuatori hanno ammesso che il progetto presenta problemi di copertura - prevalentemente a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia ma anche «in ragione di nuove "rimodulazioni progettuali" - tale da imporre il ricorso a significativi finanziamenti aggiuntivi. Esemplicativo, in questo senso, è il caso dell'intervento A3-30 Diga Rosamarina, laddove il soggetto attuatore ha rimodulato le previsioni di costo complessivo dagli 8 mln di euro iniziali a ben 25,9 mln; o, ancora, il caso dell'intervento Canale Fosso Vecchio, nel quale si registra il passaggio da 37 mln a 61 mln; o, infine, il caso della Diga Olivo, da 20 mln a 33,8 mln. L'insorgenza di problematiche nell'approvvigionamento delle risorse economiche integrative, per queste opere, potrebbe evidentemente costituire motivo di esclusione delle stesse dalla linea di finanziamento»;

il notevole ritardo, rispetto al cronoprogramma degli interventi, con cui il Ministero delle infrastrutture ha avviato il monitoraggio diretto sui soggetti attuatori in modo sistematico ha indotto la Magistratura contabile a raccomandare al Ministero stesso un'assunzione più incisiva dei poteri di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo per assicurare l'effettiva *governance* sull'investimento;

la Corte dei conti segnala altresì come alquanto singolare sia il fatto che i riscontri istruttori forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti seguitino ad anelare ulteriori semplificazioni e commissariamenti, come via necessaria per attuare l'investimento, trascurando che queste misure dovrebbero costituire la *extrema ratio* piuttosto che un rimedio fisiologico per realizzare obiettivi sostanzialmente ordinari ed in gran parte risalenti nel tempo,

impegna il Governo:

a dare seguito al percorso correttivo indicato dalla Corte dei Conti, individuando stringenti tempistiche entro cui deve essere completato l'incremento della sicurezza delle opere selezionate dal decreto ministeriale 517 del 2021, tenuto conto che non possono essere movimentate risorse così ingenti per la messa in sicurezza, pari a 2 miliardi di euro, per sole 33 opere idriche rispetto alle 124 inizialmente previste, ed esercitando con maggior rigore l'attività di monitoraggio degli interventi.

G4.2

[Sironi](#), [Nave](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di *"Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"* (AS 660),

premessi che:

il provvedimento in esame ha tra gli obiettivi anche la promozione e realizzazione di interventi infrastrutturali per l'ottimizzazione delle risorse idriche, introducendo misure volte a garantire l'efficiente utilizzo di tali risorse. Per il raggiungimento di tali obiettivi risulta necessario incentivare l'adozione su larga scala del cosiddetto "sistema idrico duale", intesa come realizzazione di reti distinte di distribuzione idrica (rete per acqua potabile e acqua non potabile);

considerato che:

recenti indagini ISTAT evidenziano che nel nostro Paese vengono consumati per l'utilizzo domestico più di 150 litri di acqua al giorno per abitante. Esclusi gli usi per l'igiene personale, per l'alimentazione e per la lavastoviglie, che necessitano di acqua potabile, i rimanenti usi, che rappresentano circa il 50 per cento del consumo totale, possono anche essere effettuati utilizzando acqua non potabile;

questo fabbisogno giornaliero può essere fornito dal recupero delle acque piovane, attraverso l'adozione di pratiche edilizie che consentano di intercettare le acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e riutilizzarle, sia per uso civile che industriale, attraverso l'installazione di sistemi di captazione, filtro ed accumulo, oltre alla realizzazione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque da utilizzarsi per l'alimentazione degli scarichi della rete fognaria, per innaffiare aree verdi e orti, per gli usi antincendio, per il lavaggio di autovetture, e altri usi compatibili;

tale sistema di recupero delle acque piovane permetterebbe, inoltre, un notevole abbattimento dei costi in bolletta, con un conseguente notevole beneficio per famiglie e consumatori;

l'assunto basilare è che recupero e riutilizzo di acqua piovana aiutano a ridurre il prelievo idrico e al tempo stesso a contenere gli episodi di piena rovinosa in caso di precipitazioni estreme, risultando i conseguenti benefici tanto più apprezzabili in tempo di siccità e durante il verificarsi di fenomeni provocati dai cambiamenti climatici;

per la promozione e incentivazione alla realizzazione su larga scala di interventi che prevedano il sistema idrico duale, sia negli edifici pubblici che privati, risultano necessarie l'adozione di misure di incentivazione rivolte sia ai privati che agli enti locali,

impegna il Governo a:

a) adottare ogni iniziativa utile volta a prevedere misure di incentivazione di interventi infrastrutturali per la realizzazione del sistema idrico duale per gli edifici di nuova costruzione e per quelli già esistenti;

b) valutare l'opportunità di introdurre, nel primo provvedimento utile, incentivi fiscali per i cittadini con conseguente semplificazione delle procedure di autorizzazione tecnica.

G4.3

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premessi che:

l'articolo 4 introduce disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini potabili, civili e irrigui, finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi;

considerato che:

la rilevanza che il piano nazionale stralcio riveste per gli interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI);

in coerenza con l'obiettivo 4 della missione 2 componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025,

impegna il Governo:

a dare attuazione ad un ulteriore stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) aventi tra le proprie finalità l'incremento della resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e la riduzione le dispersioni di risorse idriche.

G4.4

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premessi che:

l'articolo 4 introduce disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini potabili, civili e irrigui, finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi;

considerato che:

le acque sotterranee sono una componente importante del ciclo dell'acqua sulle terre emerse e sono molto più abbondanti delle acque dolci superficiali che comprendono fiumi, laghi e bacini artificiali;

esse, riguardano circa il 30% delle acque dolci sul pianeta rispetto a circa il 68 % contenuto nei ghiacciai, mentre fiumi e laghi coprono solo il 2%;

considerato, inoltre, che:

senza l'acqua sotterranea la crisi idrica che stiamo attraversando avrebbe già messo in ginocchio la nostra economia;

il passaggio virtuoso che va innescato in risposta alle difficoltà rese evidenti dalle recenti variazioni climatiche è quello di rendere i serbatoi sotterranei equivalenti a delle "banche dell'acqua" a cui attingere in caso di scarsità idrica e da ricaricare nei momenti di abbondanza di acque di superficie;

considerato, in fine, che:

nessun intervento sarebbe possibile senza la presenza di strumenti conoscitivi ufficialmente condivisi, basati su studi, rilievi scientifici e monitoraggi eseguiti direttamente sul territorio,

impegna il Governo:

a prevedere misure economico- finanziarie volte a realizzare un programma di raccolta dati e studi idrogeologici nonché di prelievo e utilizzo sostenibile delle acque sotterranee.

G4.5

[Sigismondi](#), [De Priamo](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (A.S. 660);

premessi che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi;

considerato che:

la disciplina dello speciale collaudo degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) è definita dai vigenti articoli 6, 13, 14 e 15 del "Regolamento dighe" approvato con D.P.R. 1363/1959 e, per quanto riguarda i connessi "invasi sperimentali", anche dall'art.24, co.3, lett. f), del D.P.R. 85/1991;

indicazioni operative sono inoltre state dettate con la Circ. LL.PP. 352/1987;

valutato inoltre che:

in attesa e in coordinamento con l'aggiornamento della regolamentazione tecnico-amministrativa in materia di sbarramenti di ritenuta ai sensi dell'art.2 del D.L. 507/1994, nonché in attesa della revisione delle norme tecniche sulle dighe di cui al D.M. 26/6/2014, occorrerebbe consentire l'emanazione di apposite Linee guida volte ad armonizzare il procedimento di collaudo delle "grandi dighe", previsto dall'art. 14 del Regolamento approvato con D.P.R. 1363/1959, con i principi generali in materia di collaudi e, in particolare, di collaudi di sicurezza disciplinati dalle norme emanate successivamente al suddetto Regolamento o, nello specifico, del collaudo statico, cui il collaudo speciale in questione è assimilabile, come da costanti pareri resi dal Consiglio Superiore dei LL.PP.,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le dighe aventi le caratteristiche definite dall'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, apposite linee guida, approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti volte a definire i compiti della Commissione di collaudo speciale di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363. Tali Linee guida definiscono, altresì, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei componenti della Commissione di cui al periodo precedente, determinati fino al numero massimo di tre, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi, delle spese e degli oneri accessori, rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché alla durata dell'impegno richiesto in rapporto a quella degli invasi sperimentali di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959. Le linee guida sono aggiornate a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 507 del 1994;

prevedere che i compensi dei componenti della Commissione di collaudo, calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016, richiamato dall'articolo 1, comma 2, dell'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non possono superare, con riferimento al singolo componente:

a) l'importo pari all'80 per cento, con riferimento alla prestazione di collaudo statico, per

importo complessivo delle opere non superiore a 10 milioni di euro;

b) l'importo pari al 60 per cento, con riferimento alla prestazione di collaudo statico, per importo complessivo delle opere pari a 100 milioni di euro e calcolato mediante interpolazione lineare per importi complessivi delle opere compresi tra 10 e 100 milioni di euro;

c) l'importo pari al 40 per cento, con riferimento alla prestazione di collaudo statico, per importo complessivo pari o superiore a 200 milioni di euro e calcolato mediante interpolazione lineare per importi complessivi delle opere compresi tra 100 e 200 milioni di euro;

istituire presso la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio delle attività delle Commissioni di collaudo nominate e per proporre iniziative straordinarie volte alla conclusione dei relativi procedimenti, ove di accertata durata superiore a dieci anni.

G4.6

[Minasi](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

valutata la necessità di introdurre misure di semplificazione per il settore delle rinnovabili a supporto degli interventi per il contrasto della crisi idrica del Paese;

in particolare per quanto concerne la realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, è necessario un intervento di semplificazione sui termini per l'ottenimento dell'istanza di concessione e dell'autorizzazione di VIA,

impegna il Governo:

ad adottare tutti gli atti che si rendano necessari alla semplificazione e allo snellimento delle procedure per favorire la realizzazione e la conseguente entrata in esercizio degli impianti solari flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali.

G4.7

[Rapani](#), [Sigismondi](#), [Rosa](#), [De Priamo](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (AS 660),

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

prevedere che ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, l'istanza di concessione sia pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande concorrenti per un termine di 30 giorni; qualora non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni;

stabilire che l'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la durata della concessione provvisoria rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Tale concessione provvisoria non consente la realizzazione di nessuna opera e lo

sfruttamento delle aree ma permette solo l'avvio e le istruttorie dei procedimenti autorizzativi.

ARTICOLO 4-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 4-bis.

(Misure per garantire la continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico)

1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota (1) della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle prescrizioni delle autorizzazioni integrate ambientali delle singole centrali termoelettriche, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023, è autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione;
- b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C;
- c) per i corsi d'acqua, la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 4°C; su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C;
- d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.

2. La deroga di cui al comma 1 può essere attivata, nelle condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che facciano prevedere il rischio di attivazione del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE), su richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con un anticipo di almeno due giorni rispetto all'inizio del periodo di rischio per l'adeguatezza del sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria a far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso. Successivamente all'attivazione della deroga da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a notificare ai titolari delle unità di produzione che hanno comunicato al medesimo gestore di avere vincoli all'immissione in rete per limiti di temperatura allo scarico i periodi temporali in cui si rende necessaria la predetta attivazione.

EMENDAMENTI

4-bis.100

[Di Girolamo](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo 4-bis.

4-bis.0.100

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Fondo straordinario per la manutenzione della rete idrica)

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un

apposito Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede: a) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente; c) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.».

4-bis.0.101

[Fina, Martella](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Progettazione di fattibilità di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità)

1. Alla progettazione delle infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità finanziate con le risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 259 del 29 agosto 2022, si continuano ad applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

4-bis.0.102

[Di Girolamo, Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini irrigui)

1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla siccità, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, realizza, anche mediante apposite convenzioni e con il supporto delle agenzie regionali per la protezione e l'ambiente, una mappatura nazionale sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, delle:

a) sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui originano le sorgenti;

b) dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono

utilizzate per fini potabili;

- c) dei bacini imbriferi delle aree di ricarica della falda;
- d) degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, presenti in ciascun territorio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a cinque milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4-bis.0.103

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Disposizioni per il contrasto alla scarsità idrica per fini potabili, civili e irrigui)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla scarsità idrica per fini *potabili, civili e irrigui*, si istituisce, per l'anno 2023, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione pari a dieci milioni di euro per la realizzazione di un programma urgente di studi

idrogeologici nonché di prelievo e utilizzo sostenibile delle acque sotterranee tramite pozzi da utilizzare per fini potabili, civili e irrigui.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 5.

(Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica)

1. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente e sentita l'Autorità di bacino competente, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, il Commissario acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, il Commissario assegna all'amministrazione un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti alla sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante « Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 4 novembre 2014 e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante « Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile », pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004.

3. Per il conseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, il Commissario può fissare un

termine per l'effettuazione da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche di cui al comma 1 degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti sulla sicurezza dell'invaso. Qualora senza giustificato motivo non sia data ottemperanza a quanto disposto ai sensi del presente comma, il Commissario, sentito l'ente concedente, può attivare il procedimento di revoca della concessione per grave inadempimento degli obblighi previsti per il concessionario e può procedere all'espletamento delle procedure e delle attività finalizzate all'assegnazione della concessione.

3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'Autorità di bacino, che individui: a) la superficie interessata dalle operazioni; b) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate; c) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.2

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere il seguente:* «01. Per l'individuazione degli invasi ove sono prioritari gli interventi di rimozione dei sedimenti, il Commissario, avvalendosi del supporto della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero infrastrutture e trasporti e dell'ISPRA, e in coordinamento con le Regioni e le province autonome e con le Autorità di Bacino distrettuali, provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al censimento standardizzato degli invasi di rilievo nazionale e regionale, completo delle informazioni sulle condizioni strutturali in termini di sicurezza, sullo stato di vetustà di strutture e organismi di manovra, sul grado di interrimento, sul regime idrologico e sul trasporto solido a monte e a valle.»;

b) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «provvede alla regolazione» *con le seguenti:* «monitora le attività preposte alla regolazione»;

c) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «Per le» *con le seguenti:* «Per il monitoraggio delle»;

d) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «può altresì autorizzare la riduzione temporanea» *con le seguenti:* «monitora lo stato di attuazione delle attività preposte alla riduzione temporanea».

5.1

[Fina](#), [Martella](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi 1 e 2;*

b) *al comma 3 sostituire le parole:* "Per il conseguimento delle medesime finalità di cui a comma 1, il Commissario" *con le seguenti:* "Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente," *e sopprimere le seguenti parole:* "di cui al comma 1".

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Misure per garantire l'efficiente utilizzo

della risorsa idrica contenuta in invasi".

5.5

[Di Girolamo](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

5.7

[Martella](#), [Fina](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 3 sostituire le parole: "può fissare un termine" con le seguenti: "vigila sul rispetto del termine" e dopo le parole: "sentito l'ente concedente, può" inserire le seguenti: "prevedere una sanzione pecuniaria definita nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5, fissare un termine ulteriore ad adempiere nel caso di scadenza di quello previsto negli atti di cui al periodo precedente; nel caso di persistenza dell'inerzia, può".

5.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "può fissare un termine" con le seguenti: "vigila sul rispetto del termine";

b) dopo le parole: "l'ente concedente, può" inserire le seguenti: "prevedere una sanzione pecuniaria definita nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5 e fissare un termine ulteriore ad adempiere nel caso di scadenza di quello previsto negli atti di cui al periodo precedente; nel caso di persistenza dell'inerzia,".

5.9

[Nave](#), [Sironi](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «può fissare» con la seguente: «fissa»;

b) al secondo periodo sostituire le parole: «può attivare» con la seguente: «attiva» e le parole: «può procedere» con la seguente: «procede».

5.17

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per il conseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, i pozzi e le opere assimilabili per il prelievo di acqua potabile ai fini domestici sono realizzabili solo previa comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."

G5.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di *"Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"* (AS 660),

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

il provvedimento reca disposizioni volte a prevedere sostanzialmente un'estensione dell'approccio commissariale e a disporre nuovi interventi infrastrutturali;

il Commissario straordinario, previsto dal decreto-legge, va ad aggiungersi ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, ai quelli per accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, al Commissario unico nazionale per la depurazione, ai Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica;

l'approccio seguito dal provvedimento appare inefficace nell'affrontare in modo ordinario e pianificato la gestione delle acque;

considerato che:

nell'ambito della Giornata mondiale dell'acqua 2023 (*World Water Day*), Legambiente ha diffuso il decalogo per il risparmio idrico in città, ricordando che a livello nazionale l'anno appena passato ha fatto scattare una serie di allerte e stati di emergenza che non è più possibile ignorare: l'inverno 2021-22 è stato dichiarato dalla Società Meteorologica Italiana "tra i più estremi mai registrati in termini di caldo e *deficit* di precipitazioni", il *deficit* pluviometrico complessivo relativo al 2022 è stato del 30 per cento, i casi di danni dovuti alla siccità sul territorio italiano registrati dall'Osservatorio CittàClima di Legambiente sono passati dai 6 del 2021 ai 28 del 2022 (+367 per cento);

l'associazione ambientalista ha presentato il dossier "*Accelerare il cambiamento: la sfida dell'acqua passa dalle città*", in cui sottolinea che il problema della siccità è stato affrontato sempre in maniera emergenziale, cercando di dare risposte ad una domanda, quella di come sia possibile immagazzinare più acqua possibile per soddisfare tutti i nostri bisogni, invece che chiedersi se sia sostenibile il nostro modello di utilizzo dell'acqua e, di conseguenza, di come dovremmo ridurre la nostra impronta idrica in tutti i settori e per tutti gli usi. Ne è un esempio concreto la discussione sulla realizzazione di nuovi invasi, che non rappresenta una risposta adeguata all'emergenza né di oggi né dei prossimi 15 o 20 anni, essendo molto lunghi i tempi per poter realizzare opere di tale imponenza. Inoltre, non vengono adeguatamente considerati gli impatti che queste opere hanno sull'ecosistema fluviale, andando ad intaccare sia la quantità di acqua rilasciata che la loro qualità ecologica;

con riferimento agli invasi, secondo il dossier di Legambiente, "piuttosto che costruirne di nuovi, avrebbe più senso indirizzare delle risorse economiche per terminare, collaudare o svuotare dai sedimenti depositati i grandi invasi esistenti in Italia che, secondo i dati forniti da Ispra, sono 531 (di cui solo 374 in esercizio, mentre 7 risultano ancora in costruzione, 76 in attesa di collaudo, 41 a invaso limitato e 33 fuori esercizio temporaneo)";

anche in merito alla realizzazione di impianti di desalinizzazione al fine di avere una maggiore quantità di acqua a disposizione non è sostenibile se si pensa possa essere la soluzione continua e strutturale di approvvigionamento idrico per il Paese. È una soluzione da prendere in considerazione solo in casi di necessità e in determinati periodi dell'anno e solo per realtà particolari, come possono essere le piccole isole. Sono, infatti, elevati tanto i costi economici quanto quelli energetici e ambientali associati a questa tecnologia. I residui del trattamento, ad esempio, sono costituiti da diversi "metri cubi di melma ipersalina ricca di anti-incrostanti, metalli e cloruri: per ogni litro di acqua desalinizzata c'è un residuo di 1,5 litri di salamoia - a concentrazione variabile, in funzione della salinità dell'acqua di partenza. Tutto questo richiede, quindi, una gestione e un trattamento suppletivo che va considerato a valle della sola produzione di acqua";

valutato che:

è di tutta evidenza la necessità di sviluppare un approccio nuovo sistemico e integrato, una strategia idrica nazionale per dare vita ad una nuova *governance* dell'acqua non più rimandabile, che abbia come obiettivo non solo l'accumulo per affrontare i periodi di carenza, ma soprattutto la ricerca di soluzioni in termini di ottimizzazione, riduzione e gestione della risorsa idrica;

a riguardo, il "decalogo urbano" di Legambiente raccoglie una serie di azioni e alcuni strumenti

utili ed efficaci da poter replicare in ogni città, e che potrebbero essere realizzati velocemente e con costi, in alcuni casi, del tutto sostenibili, partendo da una pianificazione nazionale per installare sistemi di recupero delle acque meteoriche sugli edifici delle città, a partire da quelli pubblici (scuole, uffici, ospedali etc.) e da quelli residenziali, in maniera graduale ma costante, con obiettivi da raggiungere chiari e precisi, in modo da recuperare almeno il 20 per cento delle acque meteoriche entro il 2025, il 35 per cento entro il 2027 e il 50 per cento entro il 2030;

le acque recuperate e opportunamente trattate potrebbero essere utilizzate per usi non alimentari, quali l'irrigazione di aree a verde (parchi, giardini, orti), il lavaggio di aree pavimentate (strade, parcheggi) e di autovetture, l'alimentazione di lavatrici e delle cassette di risciacquo dei WC, il riempimento di piscine, l'alimentazione di vasche antincendio e di sistemi di climatizzazione passiva/attiva;

tra le azioni individuate da Legambiente si segnalano: gli interventi sui regolamenti edilizi, per fare in modo che tutti gli interventi di ristrutturazione degli edifici e di nuova costruzione siano già pensati per recuperare, riutilizzare e risparmiare l'acqua, stabilendo l'obbligo sia di recupero delle acque piovane per tutti gli usi compatibili, sia di installazione di sistemi di risparmio idrico, ma anche introducendo incentivi per il trattamento e recupero delle acque grigie; il ricorso ai Criteri Ambientali Minimi per spingere alla raccolta delle acque piovane, l'impiego di sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell'acqua e l'impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico ridotto; la realizzazione di infrastrutture e tetti verdi, apportando molteplici aspetti positivi in ambito urbano tra cui l'ombreggiamento, la mitigazione dell'effetto isola di calore; l'ammodernamento della rete idrica, in modo da evitare le perdite di rete e gli sprechi; l'efficientamento della depurazione delle acque reflue urbane; il ricorso alle migliori innovazioni tecnologiche per il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse; la tutela dei corpi idrici e dei loro ecosistemi, scaricando solo quello che può essere assorbito dall'ambiente naturale; il coinvolgimento dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare un nuovo approccio sistemico e integrato per migliorare concretamente la gestione della risorsa idrica nel nostro Paese volto a:

- indirizzare adeguate risorse economiche per terminare, collaudare o svuotare dai sedimenti depositati i grandi invasi esistenti in Italia;

- definire una pianificazione nazionale per installare sistemi di recupero delle acque meteoriche sugli edifici delle città, a partire da quelli pubblici e da quelli residenziali;

- a promuovere le soluzioni basate sulla natura (*Nature Based Solutions*, NBS) quale mezzo efficace, ecologicamente ed economicamente, per ripristinare la vegetazione nelle aree urbane ed un corretto deflusso delle acque, contribuendo alla sostenibilità e resilienza delle città, così da ridurre l'incidenza di inondazioni e alluvioni, mitigare l'effetto isola di calore urbano e ridurre l'inquinamento atmosferico;

- a favorire l'adozione da parte degli Enti locali di regolamenti edilizi che promuovano il risparmio idrico, il recupero delle acque meteoriche e di quelle grigie, il ripristino e il mantenimento della permeabilità dei suoli, sia in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici sia di drenaggio urbano sostenibile;

- a sostenere la riconversione del sistema di irrigazione, la diffusione di sistemi agroalimentari meno idroesigenti e l'uso di pratiche virtuose che permettano di allievare i problemi legati all'assenza di precipitazioni, nonché all'abbondanza ed alla concentrazione delle stesse, anche attraverso il ricorso all'agroforestazione.

G5.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile

2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premessi che:

l'articolo 5 reca misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica. In particolare, la disposizione disciplina gli interventi del Commissario riguardanti la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio;

una efficace risposta alla crisi idrica è rappresentata dalla attuazione di fattive strategie di recupero delle acque meteoriche e dalla diffusione di un approccio innovativo in campo agricolo, anche in termini di tecniche di irrigazione;

considerato che:

in Italia, mediamente, le precipitazioni annuali ammontano a circa 300 miliardi di metri cubi di acqua, di cui solamente 58 miliardi sono effettivamente utilizzabili, a causa della distribuzione non omogenea delle piogge e dell'evaporazione;

in questo contesto, i dati pluviometrici relativi a 109 città capoluogo di provincia nel 2023, anno in cui le piogge sono state anche inferiori alle medie storiche di riferimento, ammontano a circa 13 miliardi di metri cubi di acqua piovana. Acqua caduta sui tetti, sull'asfalto e sul cemento che viene rapidamente convogliata nelle fognature o nei corsi d'acqua e che costituisce uno spreco di risorsa enorme. I citati 13 miliardi di metri cubi di acqua, infatti, corrispondono a circa il 40% dei prelievi medi annui di acqua in Italia (circa 33 miliardi di metri cubi). Un volume che è il doppio di quello contenuto nei 374 grandi invasi in esercizio, che ammonta a circa 6,9 miliardi di metri cubi;

al di fuori dell'ambiente urbano, si deve inoltre garantire la presenza di aree naturali all'interno delle aziende agricole, funzionali non solo alla tutela della biodiversità degli agroecosistemi ma anche alla ritenzione idrica. Le strategie per la "Biodiversità 2030" e "From farm to fork" nell'ambito del New Green Deal prevedono di destinare almeno il 10% della superficie agricola al mantenimento di aree naturali, per garantire la produzione e la stabilizzazione di importanti servizi ecosistemici, compresi quelli relativi al ciclo dell'acqua;

unitamente alle predette azioni, è fondamentale incentivare l'utilizzo di strumenti e di tecniche digitali per l'irrigazione di precisione. La tecnologia e l'innovazione applicate anche nel comparto primario - dalle stazioni meteo ai sensori di umidità del terreno fino a sistemi basati su IoT (Internet of Things) e intelligenza artificiale - possono infatti ridurre fino al 20% i consumi di acqua rispetto ai sistemi tradizionali. Strumenti e tecniche che hanno ancora una diffusione molto scarsa del nostro Paese,

impegna il Governo a:

prevedere, mediante opportune previsioni normative, la destinazione di adeguate risorse per il sostegno di progetti sperimentali pilota, volti a migliorare lo stoccaggio delle acque piovane e il risparmio idrico nonché lo sviluppo di sistemi e tecniche di irrigazione di precisione.

5.0.1

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo per gli interventi urgenti di contrasto alla scarsità idrica)

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica di cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali;

b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, per la raccolta di acque piovane, non alimentati tramite sollevamento meccanico e che non intercettino corsi d'acqua naturali o prevedano come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

c) per la realizzazione di interventi di tutela, miglioramento e ripristino di ecosistemi acquatici finalizzati a mitigare gli impatti su di essi determinati dalle alterazioni della disponibilità idrica e a incrementare la resilienza dei territori ai cambiamenti climatici;

d) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

e) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

e) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

f) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.».

5.0.3

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

1. Il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.0.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)

1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 6.

(Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo)

1. All'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera *e-quinquies*) è aggiunta la seguente:

« *e-sexies*) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino ».

1-bis. Limitatamente alla durata della gestione commissariale di cui all'articolo 3 del presente decreto, agli interventi e alle opere di cui al punto A.19 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che gli stessi siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.1

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Di Girolamo](#)

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.4

[Fina](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera *e-quinquies*) è aggiunta la seguente: "*e-sexies*) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, fino a un massimo di 1000 metri cubi. Tali vasche dovranno essere realizzate senza uso di cemento e con materiali naturali locali, non essere alimentati tramite sollevamento meccanico e non intercettare corsi d'acqua naturali o prevedere come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali; le corrispondenti superfici, inoltre, non possono concorrere al raggiungimento delle percentuali minime previste per il *set-aside*"».

6.100

[Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 1, alle parole: «All'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380,» *premettere le seguenti:* «Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

6.13

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e-sexies), aggiungere in fine le seguenti parole:« realizzate su fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia.».

6.101

[Sironi](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1- bis. I pozzi con pompaggio dell'acqua dalla falda (o con pompe sommerse) devono essere alimentati con pannelli fotovoltaici ed eventualmente con batterie di accumulo».

6.102

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

"1-ter. Si considera compresa tra gli interventi di cui alla lettera A.19) dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31, la realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, a condizione che le stesse siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, realizzate in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia."

6.103

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Ai fini del percepimento dei contributi riguardanti la Politica agricola comune (PAC), la

superficie utilizzata per realizzare le vasche di cui al comma 1, si intende ricompresa nel conteggio della Superficie Agricola Utilizzata (SAU).».

G6.1

[Sironi, Nave](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660),

premessi che:

il provvedimento in esame ha tra gli obiettivi anche la promozione e realizzazione di interventi infrastrutturali per l'ottimizzazione delle risorse idriche, introducendo misure volte a garantire l'efficiente utilizzo di tali risorse. Per il raggiungimento di tali obiettivi risulta necessario;

l'articolo 6 del provvedimento in esame ha ad oggetto le vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo;

considerato che:

la realizzazione di vasche cementificate, soprattutto negli invasi più piccoli, produce l'effetto di un elevato aumento della temperatura dell'acqua, con formazioni di condizioni anossiche, fioriture algali e sviluppo di cianotossine, tutti fattori che compromettono il successivo utilizzo di queste acque;

risulta la necessità di un impegno affinché questa tipologia di invasi possa essere realizzata con vasche non cementificate con fondo di terra compattata e alberi e arbusti sugli argini, in modo tale da evitare l'atrofizzazione dell'acqua, garantendo, allo stesso tempo, la presenza di biodiversità ambientale;

oltre il 97 per cento delle riserve di acqua dolce accessibile del mondo si trovano negli acquiferi, una delle risorse più importanti del pianeta. In un quadro preoccupante di riscaldamento globale, la necessità di gestire queste importanti fonti di approvvigionamento idrico si fa pressante. L'eccessivo sfruttamento delle acque sotterranee derivato da pratiche domestiche, agricole e industriali ha portato a un diffuso stato di degrado delle falde. Pertanto, la ricarica delle falde freatiche attraverso l'introduzione di acque piovane, superficiali e riciclate è di crescente importanza e la realizzazione di vasche non cementificate permetterebbe sicuramente tale maggiore ricarica,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile volta a prevedere misure di incentivazione per la realizzazione di vasche non cementificate di raccolta di acque piovane per uso agricolo, con fondo di terra compattata e strutturazione mediante terrapieno, e utilizzo di vegetazione arborea sugli argini.

G6.2

[Sironi](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premessi che:

l'articolo 6 rubricato "Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo"

l'importanza che rivestono gli acquiferi per affrontare l'emergenza della scarsità idrica,

impegna il Governo:

a promuovere l'utilizzo di pannelli fotovoltaici o con batterie di accumulo per alimentare il pompaggio dell'acqua dalla falda dai pozzi (o con pompe sommerse).

G6.3

[Fregolent](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

premessi che:

le fasi alluvionali risultano alternate a periodi di prolungata siccità, capaci di compromettere significativamente l'agricoltura e la tenuta delle colture;

per limitare le pesanti conseguenze che la situazione climatica sta disegnando per l'Italia, si deve affrontare subito il problema e gestire al meglio una situazione di emergenza, coordinando le inevitabili scelte nel rispetto delle priorità di legge; è necessario dare il via ad interventi per aumentare le riserve d'acqua: dall'efficientamento delle opere esistenti alla realizzazione di nuovi bacini multifunzionali;

dinanzi a una siccità strutturale e senza precedenti negli ultimi decenni appare urgente, del pari, incentivare gli imprenditori agricoli a realizzare vasche di raccolta di acque meteoriche, sì da garantire scorte d'acqua sufficienti per affrontare, anche solo parzialmente, i periodi siccitosi,

impegna il Governo:

ad istituire un apposito fondo volto a incentivare la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche da parte degli imprenditori agricoli.

G6.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premessi che:

l'articolo 6 include le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato nell'attività edilizia libera ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

nello specifico, il citato articolo modifica l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2021, n. 380 che reca i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). La disposizione richiamata disciplina l'attività edilizia libera, elencando gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

dunque, per effetto dell'articolo in esame viene inserita nell'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle normative di settore, le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato (nuova lettera "e-sexies") del comma 1 dell'articolo 6 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

considerato che:

con riferimento alla realizzazione delle predette vasche di raccolta delle acque è imprescindibile il rispetto di condizioni e modalità tesi ad escludere una trasformazione significativa del paesaggio rurale e, nello stesso tempo, a garantire la conservazione della diversificazione degli habitat naturali del sito, particolarmente necessari per perseguire la conservazione di numerose specie vegetali e animali;

la menzionata tipologia di invaso, dunque, deve essere caratterizzata da un alto tasso di naturalità, con una strutturazione eco-compatibile che escluda effetti negativi rispetto al paesaggio e all'ambiente circostante. L'obiettivo è quindi quello di scongiurare forme di intervento che, mediante l'utilizzo di cemento o di altri materiali edilizi impattanti, non farebbero altro che acuire il già drammatico problema del consumo di suolo,

impegna il Governo:

a prevedere che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorali e che siano realizzate in scavo direttamente sul suolo agricolo, a fondo naturale impermeabilizzato, senza arginature emergenti dal suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o altri materiali di natura edilizia.

6.0.1

[Franceschelli](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi alla realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche)

1. Per incentivare la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche, realizzate senza impermeabilizzazione permanente del suolo, finalizzate all'esercizio dell'attività agricola è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2023 destinato agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 7.

(Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo)

1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al presente decreto, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al primo periodo sostituisce ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell'impianto di

depurazione di cui al comma 1, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico è pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico di cui al quarto periodo, il Commissario, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 è predisposto dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto.

4. Le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

N.B. Per l'Allegato A si rinvia all'Atto Senato 660.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

7.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

All'Allegato A, Parte B, Sezione 2, lettera F) "Sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale" inserire infine le seguenti parole: "I sistemi di controllo qualità e monitoraggio ambientale devono prevedere l'utilizzo di idonee strumentazioni, ivi incluso l'uso di piezometri di controllo quali - quantitativo, e comprendere tutte le attività di monitoraggio previste per il sistema di riutilizzo delle acque: individuazione di procedure e protocolli per il controllo della qualità del sistema e per il sistema di monitoraggio ambientale."

7.5

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2023».

7.8

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

7.9

[Franceschelli](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2023» inserire le seguenti: «, e fino al 31 dicembre 2025 qualora siano rispettate le prescrizioni previste alla Tabella 2, classe di qualità A e sia garantito il monitoraggio previsto dalla tabella 3, classe di qualità della acque A,».

7.11

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine il seguente periodo: «Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato A al presente decreto, il riutilizzo delle acque reflue per usi irrigui in agricoltura può essere altresì autorizzato, dalla regione o dalla provincia autonoma, fino al 31 dicembre 2024, qualora siano rispettate le prescrizioni previste alla Tabella 2, classe di qualità A e sia garantito il monitoraggio previsto dalla tabella 3, classe di qualità delle acque A.».

7.13

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, la regione competente provvede alla redazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741), coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1 e dai responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto».

7.14

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Sost. id. em. 7.13

Sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, la Regione competente provvede alla redazione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1 e dai responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto."

7.15

[Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «è predisposto» inserire le seguenti «, entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza, ».

7.16

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica recepisce e pubblica il Piano preliminare di gestione dei rischi ad integrazione del piano, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020. Il Piano preliminare di gestione dei rischi è redatto dai gestori del servizio idrico integrato e definisce dati sulla disponibilità di risorse idriche, dei consumi reali e dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua".

7.17

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce e predispone, per ogni bacino idrografico, i Piani di bilancio idrico con misure di gestione della siccità da adottare per la pianificazione territoriale e il rinnovo delle concessioni idriche."

7.18

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale e l'Azienda sanitaria territorialmente

coinvolte, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di tutela ambientale, di igiene e di sicurezza alimentare, adottano un piano di potenziamento dei controlli ambientali e igienico-sanitari nelle aree interessate del riutilizzo delle acque reflue di cui al comma 1.».

7.19

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. I criteri per la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui ad uso irriguo sono stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente».

G7.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660),

premessi che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate;

la norma richiamata, oltre a rilevare la crisi idrica in atto, evidenzia la necessità sempre più urgente di una gestione razionale e sostenibile dei suoli;

secondo l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il 28 per cento del territorio italiano presenta segni di desertificazione. Un problema, quest'ultimo, che ha diverse declinazioni e che non si estrinseca solamente nella mancanza d'acqua;

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ha reso noto che, in Italia, il contenuto di carbonio organico nei terreni è in media pari all'1 per cento. Tale indice è sintomatico di suoli disfunzionali, pronti alla desertificazione, meno capaci di trattenere acqua e nutrienti, oltre che afflitti da una minore capacità produttiva;

sul punto, gli ultimi dati disponibili evidenziano che tra il 2012 e il 2020 sono stati persi quasi 3 milioni di tonnellate di carbonio organico contenuto nei primi 30 centimetri di suolo;

il carbonio organico è una componente misurabile della materia organica del suolo che svolge un ruolo fondamentale dal punto di vista fisico, chimico e biologico. Essa contribuisce, infatti, al ricambio dei nutrienti, alla capacità di scambio cationico, alla tenuta strutturale, alla ritenzione e alla disponibilità idrica oltre che al degrado degli inquinanti;

considerato che:

il solo aumento dell'1 per cento di sostanza organica nel suolo potrebbe migliorare la capacità di trattenere acqua di quasi 300 metri cubi per ettaro;

la superficie agricola italiana è di circa 17 milioni di ettari, ed il beneficio che si potrebbe trarre dal ripristino della salute del suolo permetterebbe di accumulare preziose risorse di acqua, da restituire alle piante nei periodi di siccità, ma anche da trattenere durante le precipitazioni. Un suolo sano, infatti, aiuta anche a ridurre i picchi di piena;

il trattenimento di carbonio organico nel suolo contribuisce inoltre alla riduzione delle emissioni di gas serra, mitigando il cambiamento climatico,

impegna il Governo:

ad adottare, su base nazionale, un piano di ripristino della salute del suolo, con la finalità di

promuovere una gestione sostenibile delle produzioni agrarie, contrastare la desertificazione, limitando ogni possibile impatto negativo che ostacoli il processo di mantenimento e di accrescimento della quantità di carbonio nel suolo.

G7.2

[Di Girolamo](#), [Bevilacqua](#), [Lorefice](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660);

premessi che:

tra le misure volte a favorire l'uso efficiente delle risorse idriche citate all'articolo 3 e all'articolo 7 del testo del decreto riguardanti, rispettivamente, l'attribuzione al Commissario straordinario delle attività di verifica e di coordinamento nell'ambito dell' "adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4 con particolare riguardo, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 146 del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano" e all'articolo 7 riguardante le semplificazioni ai fini dell'autorizzazione, fino al 31 dicembre 2023, per il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, nel rispetto delle prescrizioni minime di qualità delle acque affinate e dei principali elementi caratterizzanti il Piano di gestione dei rischi connessi a detto riutilizzo individuati dal medesimo decreto-legge n. 39 del 2023 (Allegato A), ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020;

considerato che:

l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua, la riduzione di acque reflue non trattate e l'aumento del riutilizzo sicuro delle acque sono gli elementi che - sulla base delle linee strategiche d'azione per il quadriennio 2022-2025 definite da Arera - costituiranno la base di un rinnovato quadro regolatorio in continuità con le traiettorie di sviluppo già tracciate e in coerenza con i traguardi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

si rammenta che con la riforma dei corrispettivi applicabili agli utenti dei servizi idrici (adottato con la deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR - TICSI), l'Autorità ha definito regole di articolazione tariffaria tese a incentivare comportamenti efficienti in termini di conservazione della risorsa e dell'ambiente, nel rispetto dei seguenti criteri: i) progressività, a partire (per le utenze domestiche residenti) dal consumo eccedente il quantitativo essenziale di acqua; ii) differenziazione dell'uso della risorsa idrica, in osservanza del principio "chi inquina paga"; iii) diversificazione del corrispettivo per incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente;

in sede di definizione delle regole per il contenimento della morosità (deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR) l'Autorità ha attribuito all'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente, il compito di promuovere - ove tecnicamente fattibile - l'installazione di un misuratore per ogni singola unità;

al riguardo, sono state, tra l'altro, disciplinate specifiche modalità per la copertura di incentivi all'utenza (secondo condizioni non discriminatorie) volti a sostenere interventi finalizzati ad ottenere una più puntuale misurazione dei consumi, ed è stato richiesto - con riferimento alle nuove costruzioni - che l'Ente di governo dell'ambito provveda all'inserimento nei Regolamenti di utenza della previsione di stipulare, ove tecnicamente possibile, un distinto contratto di fornitura per ogni singola unità immobiliare;

con riguardo al riutilizzo, il metodo tariffario varato dall'ARERA per il periodo 2020- 2023 (MTI-3, adottato con la deliberazione 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR) ha esplicitato, tra l'altro, una serie

di prime misure tese a valorizzare interventi. Inoltre, proprio nel rispetto del principio "chi inquina paga" disposto dall'Autorità ha definito i criteri per la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura (alla luce del loro possibile impatto ambientale);

considerato, inoltre, che:

riuso dell'acqua trattata, attività con riferimento alla quale, oltre alla copertura dei costi, è riconosciuto uno sharing potenziato dei margini a favore del gestore in presenza di misure innovative, caratterizzate da multisettorialità che rispondono a specifici obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale;

il potenziale delle misure regolatorie sopra richiamate sembra ancora non sfruttato pienamente, anche a causa degli oneri autorizzativi e della molteplicità dei soggetti coinvolti;

considerato, in fine, che:

le disposizioni urgenti contenute nel provvedimento in esame finalizzate a fronteggiare la crisi idrica - che anticipano in parte l'attuazione del Regolamento eurounitario -, potrebbero contribuire ad accrescere l'efficacia della pratica del riuso, garantendo una gestione razionale e sostenibile della risorsa;

al fine di scongiurare il rischio di non utilizzare le acque reflue depurate provenienti dagli impianti già autorizzati per l'uso irriguo;

valutata l'attuale e persistente siccità,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative finalizzate alla facilitazione delle procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 7 del decreto, al fine di prevedere un Piano di gestione del rischio preliminare redatto dai gestori in collaborazione con gli altri soggetti interessati secondo le migliori conoscenze disponibili al momento della presentazione della istanza.

G7.3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "*Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche*" (AS 660),

premessi che:

l'articolo 7 del presente decreto reca disposizioni in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo. In particolare, si prevede che al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020;

il regolamento (UE) 2020/741 stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell'acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, e sull'utilizzo sicuro delle acque affinate (acque reflue urbane depurate) nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche;

per quanto concerne le «acque reflue urbane» l'articolo 3 del suddetto regolamento rimanda alla definizione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 91/271/CEE che definisce "acque reflue urbane" le acque domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche. La stessa direttiva definisce per acque reflue industriali, qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento;

l'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" prevede una serie di definizioni tra cui: acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (lettera g); acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (lettera h); acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (lettera i);

considerato che:

le acque reflue sono le acque utilizzate nelle attività umane, domestiche, industriali o agricole, che per questo motivo contengono sostanze organiche e inorganiche che possono recare danno alla salute e all'ambiente. Queste tipologie di acque, dopo il loro utilizzo devono essere sottoposte a interventi di depurazione costantemente monitorati;

le acque reflue se non trattate adeguatamente possono causare danni seri alla flora e alla fauna. La non corretta gestione e del monitoraggio delle acque reflue domestiche, scarichi abusivi nelle reti fognarie e presidi depurativi non conformi alla direttiva comunitaria (91/271), possono causare in alcune circostanze problemi per la salute e l'igiene pubblica;

considerati i numerosi sversamenti di reflui non conformi alla normativa vigente documentate anche dalle attività di indagine del Nucleo operativo ambientale;

considerato inoltre che:

l'articolo 7 del presente decreto stabilisce che l'autorizzazione per il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata;

il riuso delle acque reflue deve prevedere un controllo e un monitoraggio periodico per garantire la sicurezza del riutilizzo al fine di raggiungere un certo grado di qualità, soprattutto igienico-sanitaria, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare un piano di potenziamento dei controlli ambientali e igienico-sanitari nelle aree interessate al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, mediante la collaborazione di enti territorialmente competenti in materia e che tenga conto anche delle sostanze inquinanti provenienti dai reflui industriali, nonché adottare opportune misure di contrasto degli sversamenti abusivi.

G7.4

[De Priamo](#), [Della Porta](#), [Sigismondi](#), [Rosa](#), [Farolfi](#), [Tubetti](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (A.S. 660);

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame consente il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate. Tale riutilizzo è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 sulla base di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, affidare al Commissario straordinario il rilascio entro 30 giorni dell'autorizzazione al riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data

di entrata in vigore del presente decreto;

affidare alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente competente, coordinando le informazioni fornite dal gestore dell'impianto e ai responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, la predisposizione del piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741, ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima.

**ARTICOLO 7-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

Articolo 7-bis.

(Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica)

1. In considerazione dell'urgenza di fronteggiare le gravi conseguenze dovute a fenomeni di siccità prolungata e gli impatti in termini di scarsità idrica, le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, possono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 10 dell'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

EMENDAMENTI

7-bis.0.100

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo l'articolo 7-bis., inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7-bis.0.101

[Fregolent](#), [Lombardo](#)

Improponibile

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Disposizioni per la realizzazione di impianti finalizzati al recupero delle acque grigie e delle acque piovane)

1. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati interventi relativi alla realizzazione di impianti atti al recupero delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili attraverso appositi sistemi

integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione.

2. La detrazione di cui al comma precedente spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

7-bis.0.102

[Fregolent, Lombardo](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Disposizioni per la realizzazione di impianti finalizzati al recupero delle acque grigie e delle acque piovane)

1. Nelle nuove costruzioni, anche ai fini del rilascio del titolo edilizio, devono essere previste soluzioni progettuali ed impiantistiche che consentano il recupero delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse, per gli usi compatibili, attraverso la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione.»

7-bis.0.103

[Fregolent, Lombardo](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Fondo per la realizzazione di impianti irrigui di nuova generazione)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per la concessione di contributi agli agricoltori, finalizzati alla realizzazione di impianti irrigui o fertirrigui di precisione, ovvero realizzati con nuove tecniche di irrigazione.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche tecniche richieste per gli impianti finanziabili e le modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7-bis.0.104

[Naturale, Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

(Misure per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per il contrasto alla scarsità idrica, entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e della foreste sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.».

7-bis.0.105

[Fregolent, Lombardo](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dall'alluvione del 2-3 maggio 2023)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 2 e 3 maggio 2023 che hanno colpito il territorio della regione Emilia Romagna e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. La regione, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7-bis.0.106

[Franceschelli, Fina, Manca](#)

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dall'alluvione del 2-3 maggio 2023)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 2 e 3 maggio 2023 che hanno colpito il territorio della regione Emilia Romagna e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura disposta da polizze assicurative, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. La Regione, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7-bis.0.107

[Franceschelli](#), [Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7 -ter.

(Sostegno alle imprese agricole esposte alla scarsità idrica)

1. Al fine di sostenere le imprese agricole esposte agli effetti della scarsità idrica, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che subiscono danni dalla siccità e che non beneficiano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 e ai termini di cui al comma 5 del medesimo articolo 5.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 8.

(Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi)

1. Ai fini dell'attuazione delle opere necessarie alla manutenzione degli invasi individuati dal Commissario, all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « manutenzione di opere » sono aggiunte le seguenti: « inclusi gli invasi »;

b) alla lettera c):

1) al primo periodo, dopo le parole: « livellamento di opere in terra » sono aggiunte le seguenti: « ; i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « additivi per scavo meccanizzato, » sono inserite le seguenti: « nonché fitofarmaci, ».

EMENDAMENTI

08.1

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 08

(Fondo straordinario per la manutenzione degli invasi fino a 15 metri di altezza)

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tali fondi dovranno essere utilizzati anche per il completamento della redazione dei Programmi di Gestione dei Sedimenti, elaborati ai sensi dell'articolo 117, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

"2-bis) al secondo periodo, in fine, sono inserite le seguenti parole: «e purché siano rispettate, anche per quanto concerne i profili relativi alle caratterizzazioni integrative, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 12 ottobre 2022, n. 205, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2023.»".

8.2

[Franceschelli](#), [Fina](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di contribuire all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, alla realizzazione e al completamento di piccoli e medi invasi multi-obiettivo sostenibili e multifunzionali a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, anche nelle aree collinari e montane, è adottato un apposito Piano straordinario, predisposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui attuazione è demandata agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. Tali invasi dovranno essere a

basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, e destinati ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e alla creazione di nuovi siti di potenziale valenza ecologica; dovranno inoltre essere destinati esclusivamente alla raccolta di acque piovane, non essere alimentati tramite sollevamento meccanico e non intercettare corsi d'acqua naturali o prevedere come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

1-ter. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma *1-bis*, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

- a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;
- b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;
- c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.

1-quater. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma *1-bis* definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali.

1-quinquies. Il piano straordinario di cui al comma *1-bis* è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e province autonome.

1-sexies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da *1-bis* a *1-quinquies*, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

- a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.3

[Franceschelli](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. In considerazione della situazione di scarsità idrica in atto, al fine di accelerare le operazioni di manutenzione straordinaria degli invasi e di incrementare i volumi di accumulo di risorse a scopo potabile e irriguo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, sono definite le procedure semplificate, da attuare da parte dei soggetti gestori o concessionari, in relazione alle attività di rimozione ed estrazione dei sedimenti derivanti da operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento che riducono la capacità di accumulo degli invasi e di gestione del materiale estratto a seguito dei predetti interventi di manutenzione straordinaria.».

8.9

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 133, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: «da tremila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da cinquemila euro a cinquantamila euro».

8.0.1

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo straordinario per gli interventi urgenti sulla rete fluviale)

1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, nonché per favorire gli interventi finalizzati alla ricarica degli acquiferi nel sottosuolo nei periodi di surplus idrico, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

e) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura.».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione)

1. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e », sono inserite le seguenti: « comunque solo ».

EMENDAMENTI

9.1

[Di Girolamo](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.2

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Id. em. 9.1

Sopprimere l'articolo.

9.5

[Lorefice](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e purché sia garantita la gestione dei rischi

correlati al loro utilizzo nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi».

9.7

[Basso](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "nell'impianto di depurazione" sono inserite le seguenti: "o nell'impianto per il trattamento dei fanghi mediante processo per il recupero di risorse idriche e materiali riutilizzabili, anche se esterno al depuratore".».

9.9

[Martella](#)

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per le finalità di cui agli articoli 192 e 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche a tutela delle acque superficiali e sotterranee, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, volto a contribuire al finanziamento delle attività degli enti locali relative alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e di caratterizzazione, alla messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati, eseguite in danno dei soggetti obbligati, fermo restando il recupero delle somme anticipate.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, e quelle per l'esercizio del Fondo medesimo.

1-quater. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo hanno precedenza i piccoli comuni e quelli nel cui territorio si trovano siti posti sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria a seguito dell'accertamento dell'esistenza di un deposito abusivo di rifiuti, anche all'interno di strutture edilizie, in violazione dell'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-quinquies. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 9-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria)

1. Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di *stress* ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici è soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni di cui al presente articolo.

2. La richiesta di autorizzazione è notificata all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. L'autorità nazionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, trasmette copia della notifica al Ministero della salute, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma interessata. L'autorità nazionale competente invia copia della notifica all'Istituto superiore per la

- protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 224 del 2003. L'ISPRA, entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere all'autorità nazionale competente e alle altre amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell'ISPRA, l'autorità nazionale competente adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell'esito della procedura è data comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate.
3. Per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l'emissione di un medesimo organismo, già autorizzato nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, è ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.
4. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, il soggetto notificante trasmette una relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle regioni e alle province autonome interessate.
5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 8, commi 2, lettera c), e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4, e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

9-bis.100

[Cattaneo](#), [Unterberger](#), [Musolino](#), [Patton](#), [Spagnoli](#) (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, fino al 31 dicembre 2024,».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Patuanelli e Castellone.

G9-bis.1

[Naturale](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (AS 660-A),

premessi che:

l'articolo 9-bis introduce disposizioni urgenti in materia di genetica agraria;

nello specifico, l'articolo in questione, disciplina, fino al 31 dicembre 2024, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali con la finalità di consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità;

considerato che:

le menzionate tecniche consentono di migliorare le varietà tradizionali e tipiche senza ricorrere all'incrocio che, rimescolando tutti i geni, ne fa inevitabilmente perdere le caratteristiche di tipicità;

nello specifico, la tecnica dell'editing del genoma mediante mutagenesi sito-diretta, permette una precisa modifica del DNA senza l'introduzione di nuovo materiale genetico, ed è definita, dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nucleasi sitospecifica di tipo 1 (SDN-1) e nucleasi sitospecifica di tipo 2 (SDN-2);

per cisgenesi, poi, si intende l'inserzione di materiale genetico, ad esempio un gene, proveniente da un organismo donatore della stessa specie o di una specie affine sessualmente compatibile. Il materiale genetico è inserito senza modificazioni. Anche la variazione nel numero di copie di uno stesso gene, con lievi modifiche, fa parte della normale biodiversità presente in ogni specie. Lo stesso processo può essere ottenuto mediante incrocio e selezione, ma con tempi molto più lunghi e minore precisione;

considerato, altresì, che:

riguardo le predette attività è necessario garantire, specie in termini preventivi, un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente, anche per quanto concerne la copertura dei rischi derivanti dalle eventuali contaminazioni accidentali,

impegna il Governo:

con riferimento alle attività concernenti l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con le tecniche di editing genomico, a valutare l'introduzione di opportune previsioni relative alla copertura dei rischi derivanti dalle eventuali contaminazioni accidentali in campo aperto di terreni attigui.

9-bis.0.100

[Patton](#), [Spagnoli](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 9-bis-1.**

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è soppresso;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite."»

9-bis.0.101

[Patton](#), [Spagnoli](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 9-bis.1**

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 6 è soppresso.»

9-bis.0.102

[Patton](#), [Spagnoli](#), [Durnwalder](#), [Musolino](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 9-bis.1**

(Modifiche all'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per i vini DOC e IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite."»

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI

APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 10.

(Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)

1. All'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, » sono sostituite dalle seguenti: « gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera *s-bis*) del punto 8)

dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA » e il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4, dopo le parole: « Ministro della salute, », sono inserite le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » e le parole: « nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1 » sono soppresse;

d-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 ».

2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 101, comma 6, al primo periodo, dopo le parole: « con valori superiori ai valori-limite di emissione » sono inserite le seguenti: « o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione » e, al secondo periodo, dopo le parole: « non peggiori di quelle prelevate » sono inserite le seguenti: « o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione »;

0b) all'articolo 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Il decreto di cui al comma 2 non si applica alla gestione dei sedimenti all'interno delle acque di transizione e degli ambienti lagunari per i quali trova applicazione la pianificazione di cui all'articolo 121 del presente decreto, fatte salve le specifiche norme per la salvaguardia della Laguna di Venezia di cui all'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 »;

a) alla parte seconda:

1) all'Allegato II, il punto *17-ter* è soppresso;

2) al punto 8 dell'Allegato IV, dopo la lettera *s*), è inserita la seguente:

« *s-bis*) Impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s; »;

b) alla parte terza, all'Allegato 5, dopo il punto 1.2.3 è inserito il seguente:

« 1.2.3-*bis* SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE

(1) Con riferimento agli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, a integrazione delle prescrizioni e dei criteri di cui ai punti precedenti del presente Allegato, l'incremento percentuale massimo di salinità del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media dell'acqua marina nell'area di interesse, è pari a $\Delta S_{\text{almax}} \leq 5\%$. L'incremento percentuale massimo della concentrazione di boro del corpo recettore entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento) è pari al 5 per cento rispetto alla concentrazione media di fondo dello stesso corpo recettore.

(2) Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 6 dell'articolo 101, si applicano i valori limite di emissione di cui alla tabella 3, a esclusione di cloruri e solfati, nonché i valori limite di emissione

(VLE) di cui al medesimo articolo 101 per le altre sostanze eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76.

(3) Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione, in caso di mancato recupero dei residui dopo trattamento e dopo aver valutato prioritariamente forme di recupero della salamoia, è permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e nelle acque costiere.

(3-bis) Per gli impianti di desalinizzazione con capacità sino a 50 l/s è possibile valutare in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico una deroga al valore limite di emissione di cui alla tabella 3 per il parametro relativo ai solidi sospesi totali »;

b-bis) alla parte terza, all'Allegato 5, al punto 4, tabella 3, le parole: « solidi speciali totali » sono sostituite dalle seguenti: « solidi sospesi totali ».

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

10.1

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Lorefice](#)

Id. em. 10.1

Sopprimere l'articolo.

10.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Id. em. 10.1

Sopprimere l'articolo.

10.4

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Naturale](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Modifica alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)

1. Alla legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione)

1. Al fine di garantire una maggiore organicità nella costruzione e gestione degli invasi e degli impianti di desalinizzazione e al fine di contrastare il fenomeno della scarsità idrica tutelando gli ecosistemi, è istituito il Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione, di seguito "il Piano". Il Piano è definito dall'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici e disciplina:

a) il censimento degli impianti di desalinizzazione di rilievo nazionale e regionale, completo di tutte le informazioni in merito alle condizioni strutturali degli impianti di desalinizzazione esistenti, in termini di sicurezza, stato di vetustà delle strutture;

b) le migliori pratiche per la costruzione e la gestione degli impianti, aggiornate con cadenza quinquennale».

b) all'articolo 12, comma 3:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque solo in seguito agli interventi sulla rete idrica che dimostrino una riduzione delle perdite per almeno il 40 per cento»;

2) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

«a-bis) tutti gli impianti di desalinizzazione devono avere, già in sede progettuale, caratteristiche tecniche tali da conseguire la neutralità energetica»;

a-ter) gli impianti di desalinizzazione in esercizio vanno adeguati, entro il 2040, mediante processi di ristrutturazione e modernizzazione al fine di ottimizzare la produzione e conseguire la neutralità energetica;

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.5

[Di Girolamo](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1.

b) al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).

10.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

10.7

[Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

10.9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» con le seguenti: «tutti gli impianti di desalinizzazione».

10.10

[Loreface](#), [Di Girolamo](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

10.100

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «il comma 3 è abrogato» con le seguenti: «al comma 3, la lettera c) è soppressa».

10.13

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Fina](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

10.14

[Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), capoverso «1.2.3- bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE», al numero (1), alle parole: "con riferimento agli scarichi», premettere le seguenti: «Fermo restando il rispetto del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio,»

10.15

[Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), capoverso "1.2.3-bis. SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE", al numero (1) sostituire la parola «50» con la seguente «25».

10.17

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Lorefice](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), capoverso «1.2.3-bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE», dopo il numero (1) aggiungere il seguente:

«1- bis) Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al precedente numero (1), devono situarsi ad una distanza non inferiore a 200 metri dalla linea di costa laddove la profondità del fondo marino e comunque dove c'è alto ricambio di acqua sufficiente a disperdere i reflui prodotti dal processo di dissalazione e che non creino impatti ambientali negativi agli ecosistemi marini e marino-costieri».

10.101

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Inammissibile

Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:

"2-ter. All'articolo 4 del decreto 2 maggio 2016, n.100 è apportata la seguente modificazione: a) al comma 3 le parole «non intendono» sono sostituite dalle parole «non necessitano di»;

2-quater. Le Regioni e le Province autonome che non hanno provveduto agli adempimenti secondo l'art. 4 comma 2 del decreto 2 maggio 2016, n. 100 sono tenute ad effettuare entro il 30 settembre 2023 le comunicazioni di cui al comma 1 lettera a) e b) art. 4 dello stesso decreto.

2-quinquies. Per le ricariche controllate dei corpi idrici sotterranei, possono essere utilizzate le acque reflue depurate che rispettino i requisiti previsti dall'art. 3 comma 2 lettera a) del decreto 2 maggio 2016, n. 100."

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione e di ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei".

10.102

[Paita](#), [Fregolent](#)

Respinto

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-bis.1. Al fine di favorire, finanziare e incentivare la realizzazione degli impianti di desalinizzazione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per gli anni 2023-2026. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e funzionamento del predetto fondo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro per gli anni 2023-2026, si provvede a valere

sulle risorse assegnate alla Missione 2, Componente 4, del PNRR, , secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia».

10.103

[Paita, Fregolent](#)

Respinto

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-bis.1. Per la realizzazione degli impianti di desalinizzazione i termini relativi a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, sono dimezzati. Le stazioni appaltanti prevedono, per le opere di cui al periodo precedente, l'applicazione di termini abbreviati di almeno un terzo».

G10.1

[Paita](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

premessi che:

il 2022 si è classificato come l'anno più caldo di sempre con temperature superiori alla norma di 0,76 gradi rispetto alla media storica e precipitazioni dimezzate con un calo del 45 per cento. A giugno si sono registrate temperature medie superiori di ben 2,88 gradi rispetto alla media su valori vicini al massimo registrato nel 2003, con una siccità che ha causato danni per oltre 3 miliardi di euro nelle campagne ma anche sull'ambiente, dagli incendi triplicati allo scioglimento dei ghiacciai, di cui la tragedia della Marmolada è il più drammatico esempio;

la perdurante scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose degli ultimi anni ha cagionato una riduzione dei deflussi superficiali e delle riserve idriche, condizionando la capacità di ricarica delle falde superficiali, i cui effetti risultano amplificati anche a causa delle diffuse criticità strutturali che caratterizzano gli impianti e la rete di distribuzione idrica nazionale, con perdite che superano addirittura il 40 per cento;

in Italia gli investimenti nel settore idrico, infatti, equivalgono a circa 49 euro pro capite, meno della metà della media europea di 100 euro pro capite;

l'insufficiente livello di investimento si verifica anche perché il 53 per cento degli operatori è di ridotte dimensioni, con conseguenti limitate capacità di spesa, e il 40 per cento non copre tutto il processo di gestione della risorsa idrica ma solamente alcune fasi, portando ad evidenti difficoltà nella pianificazione degli investimenti stessi;

in questo contesto si rende sempre più indispensabile realizzare impianti di desalinizzazione che possano garantire una fonte stabile e affidabile di approvvigionamento idrico, sia ad uso umano che agricolo e industriale, aprendo dunque all'utilizzo del 97 per cento delle risorse idriche mondiali che sono appunto acque marine;

la costruzione di detti impianti appare una priorità per assicurare la sostenibilità del prossimo futuro e il suo finanziamento appare del tutto coerente con gli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,

impegna il Governo:

a utilizzare quota parte delle risorse del PNRR per finanziare un piano di realizzazione di impianti di desalinizzazione che possano assicurare approvvigionamenti idrici, sul medio-lungo periodo, su tutto il territorio nazionale.

10.0.1

[Martella, Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Giacobbe, La Marca](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Risparmio idrico)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 61, dopo le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

b) al comma 62, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 11.

(Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 63, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « la conferenza operativa », sono aggiunte le seguenti: « , l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici »;

b) nella parte terza, sezione I, titolo I, capo II, dopo l'articolo 63 è aggiunto il seguente:

« Art. 63-bis (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici). - 1. Presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito un osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, nel seguito anche "osservatorio permanente", che costituisce un organo dell'Autorità e opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 5. L'osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.

3. L'osservatorio assicura, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severità idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonché per la definizione delle azioni emergenziali più idonee al livello di severità idrica definito. Nei casi di cui al primo periodo, l'osservatorio permanente elabora scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni. Sulla base degli scenari e delle proposte di

cui al secondo periodo, il segretario generale dell'Autorità di bacino può adottare, con proprio atto, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8.

4. L'osservatorio permanente è composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed è presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale. Per la partecipazione all'osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. L'osservatorio permanente può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, ivi compresi quelli firmatari dei protocolli d'intesa istitutivi degli osservatori permanenti già operanti presso le Autorità di bacino, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. L'osservatorio delibera a maggioranza dei tre quinti dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente che prevede, altresì, le modalità di cessazione dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorità di bacino distrettuale. ».

5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 176 ».

EMENDAMENTI

11.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63-bis», comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «diffusione» inserire la seguente: «pubblica».

11.10 (testo corretto)

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Naturale](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63 -bis (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici)», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole «. Le misure di cui al presente comma, non possono derogare alla direttiva Quadro Acqua (2000/60/CE) ovvero alla parte terza del decreto legislativo 152 del 2006.».

11.100

[Fina](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 63-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole: "le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8" con le seguenti: "le misure cautelari, anche di tipo inibitorio, con caratteri ed efficacia analoghi a quelli delle misure temporanee di salvaguardia di cui all'articolo 65, comma 7";*

b) *al comma 4 sostituire le parole: "dai rappresentanti" con le seguenti: "da rappresentanti, adeguatamente delegati,";*

c) *dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti: "5-ter. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, l'Osservatorio provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, l'Osservatorio acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non*

provveda entro il predetto termine, l'Osservatorio assegna all'Ente gestore un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

5-quater. Per le finalità di cui al comma 6, l'Osservatorio, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.

5-quinquies. Al fine di assicurare quanto richiesto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale richiamato nel sopracitato articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.

5-sexies. In conseguenza dell'aumento della frequenza con cui situazioni di grave deficit idrico stanno interessando il Distretto Idrografico del fiume Po nella sua interezza, vista la strategicità di questo territorio, si dispone, per l'Autorità di bacino distrettuale competente, lo stanziamento di un contributo annuo integrativo del fondo ordinario di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016 pari a 2 milioni di euro, finalizzato alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento da parte della Segreteria Tecnica delle attività utili a garantire lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio.".

11.4

[Lorefice](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 63-bis", al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'osservatorio permanente è integrato da esperti aventi diritto di voto appartenenti ad ISPRA, CREA, ANBI, CNR, ENEA ed Autorità di bacino interregionali e regionali. Per le sole attività istruttorie è ammessa la partecipazione senza diritto di voto di associazioni ed altri istituti, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo.».

11.101

[Irto](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 63-bis», dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Al fine di assicurare quanto previsto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare accordi o convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.».

11.0.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Di Girolamo](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano per la riduzione dei consumi idrici domestici)

1. Con la finalità di limitare il valore medio dei consumi civili di acqua, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano per la riduzione dei consumi idrici domestici volto a favorire il ricorso sostenibile alle acque non potabili per gli usi compatibili, anche mediante la promozione di avanzate tecnologie di trattamento e di riuso.».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 12.

(Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe)

1. All'articolo 17 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: « da 4.000 euro a 40.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un *iter* procedurale autorizzativo o concessorio »;

2) al secondo periodo, le parole: « da 400 euro a 2.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 2.000 euro a 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un *iter* procedurale autorizzativo o concessorio »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi del comma 3 nell'anno precedente. ».

2. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: « sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquantamila euro » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il concessionario o il gestore delle opere di sbarramento è una società o un ente con personalità giuridica, le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro ».

EMENDAMENTI

12.3

[Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di consentire il completamento, entro il 31 dicembre 2023, della cartografia geologica e geotematica, ivi compresa quella idrogeologica, nell'ambito del progetto CARG, è stanziata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Al fine di predisporre misure finalizzate alla salvaguardia delle riserve di acqua nelle falde

sotterranee, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisisce da ogni ente competente i dati relativi ai pozzi censiti realizzati ai fini dell'estrazione di acqua da falde sotterranee per uso potabile ed irriguo e per l'identificazione di aree idonee alla realizzazione di interventi di ricarica della falda. I dati acquisiti sono utilizzati:

- a) per la predisposizione di una mappa nazionale dei pozzi di estrazione di acqua da falde sotterranee regolarmente censiti ed autorizzati;
- b) per la definizione di linee guida finalizzate a garantire il corretto prelievo, uso e mantenimento delle riserve di acqua delle falde sotterranee per le future generazioni, e ad evitare gli sprechi o gli utilizzi impropri di tali risorse;
- c) per la definizione di un programma di interventi di ricarica della falda, da integrare nella pianificazione di bacino.».

12.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 2 sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «altresì».

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 13.

(Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è approvato un piano di comunicazione, nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni centrali e le Autorità di bacino coinvolte nella programmazione, progettazione ed esecuzione delle misure necessarie a fronteggiare la crisi idrica, per le parti di specifica competenza.

EMENDAMENTO

13.1

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Fina](#)

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «superficiale e sotterranea e del ciclo dell'acqua».

ARTICOLI 13-BIS E 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo 13-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 108-376-B

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 660 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.1, 1.11, 1.13, 1.14, 1.102 (già 1.21), 1.29, 1.30, 1.42, 1.48, 1.49, 1.52, 2.1, 3.101 (già 3.3), 3.17, 3.20, 3.24, 3.28, 3.32, 3.34, 3.35, 3.102 (già 3.36), 3.37, 3.0.1, 4.5, 4.101 (già 4.33), 4-bis.0.100 (già 4.0.3), 4-bis.0.102 (già 4.0.7), 4-bis.0.103 (già 4.0.8), 5.2, 5.0.1, 5.0.3, 5.0.6, 6.103 (già 6.17), 6.0.1, 7-bis.0.100 (già 7.0.3), 7-bis.0.101 (già 7.0.4), 7-bis.0.103 (già 7.0.6), 7-bis.0.104 (già 7.0.8), 7-bis.0.105 (già 7.0.9), 7-bis.0.106 (già 7.0.10), 7-bis.0.107 (già 7.0.12), 8.2, 08.1, 8.0.1, 9.9, 10.4, 10.0.1, 10.102 (già 10.21), 11.100 (già 11.2), 11.101 (già 11.9) e 12.3.

In relazione all'emendamento 4.103 (già 4.21), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è sostituito dal seguente:

"Articolo 9-ter

(Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)

1. Ai fini dell'installazione di impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, la relativa istanza di concessione è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente concedente ai fini della presentazione delle eventuali istanze concorrenti per un termine di trenta giorni. Qualora, alla scadenza del termine di cui al primo periodo, non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi del comma 3.

2. Il titolare della concessione di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, presenta istanza di procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Per il periodo di durata della procedura abilitativa semplificata o del procedimento autorizzatorio ai sensi del comma 3 e comunque non oltre il termine di dodici mesi o di ventiquattro mesi rispettivamente dalla data di presentazione dell'istanza di procedura abilitativa semplificata o di autorizzazione, sulle aree oggetto delle concessioni di cui al comma 1 non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con le attività di cui al medesimo comma 1, primo periodo.

3. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La procedura di cui al primo periodo non si applica agli impianti di cui al comma 1 ubicati all'interno delle aree previste all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000.

Per gli impianti di cui al comma 1 di potenza superiore a 10 MW si applica la procedura di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 3 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino nonché i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli invasi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584."»".

In relazione all'emendamento 10.101 (già 10.20), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "All'articolo, aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Le Regioni e le Province autonome che non hanno provveduto agli adempimenti secondo l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 maggio 2016, n. 100 sono tenute ad effettuare entro il 30 settembre 2023 le comunicazioni di cui al comma 1, lettera a) e b), dell'articolo 4 del medesimo decreto.

2-ter. Al fine di tenere conto delle sopravvenute esigenze e delle nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche, comprese le nuove fonti di acque da utilizzare per il ravvenamento o accrescimento artificiale della falda, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiorna il decreto di cui all'articolo 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche con riferimento alle ricariche controllate dei corpi idrici sotterranei».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione e di ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei»".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 108-376-B:

sull'articolo 12, il senatore Turco avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 660:

sull'emendamento 9-bis.100, il senatore Boccia avrebbe voluto esprimere un voto di astensione;

sull'ordine del giorno G10.1, i senatori De Cristofaro, Floridia Aurora e Magni avrebbero voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Balboni, Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Cucchi, De Poli, De Priamo, Durigon, Fazzolari, Giacobbe, Guidi, La Marca, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rando, Rauti, Rojc, Rubbia, Segre, Sisto, Spagnoli e Tubetti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Centinaio, per attività di rappresentanza del Senato; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Mieli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Borghese, per partecipare a un incontro internazionale.

Gruppi parlamentari, composizione

La senatrice Cristina Tajani ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista.

Il Presidente del Gruppo stesso ha accettato tale adesione.

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. La Marca Francesca

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti (295)

previ pareri delle Commissioni 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/05/2023);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Stefani Erika

Modifiche alla disciplina in materia di occupazione abusiva di immobile adibito a privata dimora (625)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 31/05/2023);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Iannone Antonio

Disposizioni in materia di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali (675)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/05/2023);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Scalfarotto Ivan

Istituzione della Giornata nazionale «Enzo Tortora» in memoria delle vittime di errori giudiziari (711)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

(assegnato in data 31/05/2023);

3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa

Sen. Menia Roberto

Concessione della promozione a titolo onorifico ai militari di ogni ordine e grado esuli dai territori ceduti dall'Italia (716)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/05/2023);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Pucciarelli Stefania ed altri

Disposizioni per la destinazione di una quota del tre per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore del personale del Corpo della guardia di finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria, dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare (628)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio (assegnato in data 31/05/2023);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Sen. Garavaglia Massimo ed altri

Disposizioni in materia di espropriazione dei beni mobili registrati e di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso (589)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (assegnato in data 31/05/2023);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Centinaio Gian Marco, Sen. Bergesio Giorgio Maria

Misure a sostegno del turismo giovanile e costituzione della società «Turismo e Giovani Spa» (689)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/05/2023);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Damante Concetta ed altri

Disposizioni per la tutela della dignità dei lavoratori attraverso l'istituzione del marchio etico del lavoro di qualità (692)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/05/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Dep. Mule' Giorgio

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete

di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica (727)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

C.622 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 31/05/2023).

In sede referente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Patton Pietro, Sen. Spagnolli Luigi

Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere (681)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/05/2023);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Sen. Damante Concetta ed altri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007 (706)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/05/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 31/05/2023 la 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Istituzione del Museo della Shoah in Roma" (614) (presentato in data 23/03/2023)

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della difesa, con lettera del 30 maggio 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2023 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (n. 48).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 3^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 maggio 2023, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440 in merito alla deliberazione del 23 maggio 2023 - su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - del Consiglio stesso relativamente alla concessione dell'assegno straordinario vitalizio a favore del signor Raffaele Contardi.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 30 maggio 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali) (COM(2023) 166 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 30 maggio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4a e 8a.

Interrogazioni

[MAGNI, DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

secondo l'esigenza di integrare la riscrittura del PNRR con i piani di RePowerEU, nell'ambito dei poteri e delle competenze attribuitegli ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Riferisce inoltre almeno semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione del piano;

in aggiunta a tale funzione, la Corte dei conti, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, attraverso il collegio del controllo concomitante istituito presso la sezione centrale di controllo, interviene *in itinere* durante l'attuazione dei progetti, esercitando un'azione acceleratoria e propulsiva dell'azione amministrativa e assicurando, al contempo, il corretto impiego delle risorse rimesse alla gestione pubblica;

con due delibere del 3 maggio 2023 (n. 17/2023/CCC e n. 18/2023/CCC) il collegio del controllo concomitante ha esaminato l'attuazione di alcuni investimenti, mettendo in luce rilevanti criticità riguardanti il raggiungimento dei relativi traguardi previsti per il semestre in corso;

il seguente 25 maggio la Corte ha inoltre pubblicato il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, nel quale si evidenzia come nel documento DEF 2023 il Governo abbia ulteriormente abbassato le stime di impatto del PNRR: in particolare, la crescita aggiuntiva attribuita al piano nell'intero periodo 2021-2026 è ora più bassa di 3,5 punti rispetto alle prime quantificazioni (9,2 contro 12,7 punti percentuali) e di 1,5 punti nel confronto con il precedente DEF, quindi l'impatto misurato per il 2022 è sceso, nella successione dei documenti programmatici, dall'originario 1,2 per cento dapprima allo 0,9 e quindi ad appena lo 0,2 per cento;

la Corte ha concluso evidenziando come piano abbia finora portato a un impegno di risorse minore di quello annunciato: i conti evidenziano come nei primi quattro mesi del 2023 sono stati spesi 1,1 miliardi di euro su una programmazione da 32,7 miliardi per l'intero 2023;

le notizie di stampa riportano le dichiarazioni contrariate del Ministro in indirizzo e del suo sottosegretario, e da ultimo si apprende che il Governo intenderebbe presentare due emendamenti al "decreto PA" (di cui al decreto-legge n. 44 del 2023), ora in discussione alla Camera dei deputati, con l'obiettivo, da un lato, di limitare le competenze della Corte dei conti in ambito di controllo concomitante, escludendo quindi il monitoraggio sulla gestione dei fondi del "recovery plan" e dall'altra di intervenire limitando la punibilità di amministratori e dipendenti pubblici ai soli casi di dolo, omissione o inerzia e ignorando sul punto le pesanti critiche avanzate dal presidente della Corte dei conti durante il discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, solo pochi mesi or sono;

considerato che limitare la responsabilità di chi ha un potere pubblico crea situazioni propizie alla dispersione delle risorse pubbliche, specialmente di quelle legate al PNRR, così determinando un clima favorevole per l'infiltrazione della criminalità organizzata e accresce l'onere finanziario che ricade sullo Stato e, in ultima istanza, sui cittadini;

considerata altresì l'autonomia della Corte dei conti, garantita dall'articolo 103 della Costituzione e l'importanza che il controllo concomitante sul piano può avere in un momento decisivo come quello attuale, in cui le interlocuzioni della Corte con i Ministeri e i soggetti attuatori servono anche per evitare che criticità e ritardi sui progetti diventino irreversibili;

considerate in ultimo le notizie di stampa circa la mobilitazione dei 500 esperti adibiti dal Ministero al monitoraggio dei progetti, i quali in massa starebbero abbandonando l'incarico perché non ancora formalmente stabilizzati, e quindi la conferma di difficoltà organizzative e gestionali legate all'attuazione dei progetti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, invece di limitare le competenze e il ruolo della Corte dei conti, adoperarsi per promuovere una leale collaborazione fra organi costituzionali anche in vista della necessità di integrare la riscrittura del PNRR con i piani di RePowerEU e dell'obiettivo prioritario per il Paese di raggiungere efficacemente tutti gli obiettivi programmati.

(3-00481)

[FLORIDIA Barbara](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

il piano nazionale di ripresa e resilienza mette a disposizione del comparto istruzione circa 19,44 miliardi di euro;

con l'obiettivo "scuola 4.0" si destina gran parte dell'ammontare alla creazione di ambienti didattici innovativi, mentre quota parte è destinata alla formazione digitale del personale, alla lotta alla dispersione scolastica e all'aumento del tempo pieno;

alla data del 30 giugno 2023 è fissata la scadenza per l'entrata in funzione e l'utilizzo didattico dei laboratori per l'anno scolastico 2024/2025 così come previsto dal PNRR;

tuttavia numerosi dirigenti scolastici e associazioni di categoria, quali l'ANDIS, hanno sottolineato le notevoli difficoltà a rispettare tale termine, chiedendo formalmente una proroga;

considerato che i ritardi non sono, in alcun modo, dovuti all'inerzia dei dirigenti scolastici, bensì alla cronica e inascoltata carenza di organico, in particolare alla mancanza di professionalità adeguate, capaci di dare risposta e attuazione alle innumerevoli scadenze e agli adempimenti burocratici necessari, lasciando di fatto i dirigenti soli nel far fronte a tutte le incombenze previste;

valutato che:

il mancato rispetto dei termini non solo metterebbe a serio rischio l'erogazione dei fondi del PNRR ma, soprattutto, costituirebbe la perdita di un'opportunità unica che viene data allo Stato, ossia l'ammodernamento degli istituti scolastici, con conseguente miglioramento della qualità dell'insegnamento;

tali ritardi comportano, inevitabilmente, una grave lesione e costituiscono un *vulnus* per le studentesse e gli studenti, primi e reali beneficiari degli interventi previsti dal PNRR;

al tempo stesso i ritardi non si riferiscono soltanto alla creazione di ambienti innovativi giacché, alla data di oggi, non risulta esserci alcun decreto per la lotta alla dispersione scolastica, piaga assai grave che affligge le zone più bisognose delle città e del Paese, e sulla quale ci si sarebbe aspettati un tempestivo intervento del Governo;

pari tempestività avrebbe dovuto manifestarsi per un altro punto del piano scuola 4.0, ossia per lo sviluppo e il perfezionamento nell'insegnamento delle discipline STEM e linguistiche, nonché nella formazione al digitale del personale, punti su cui il Ministero ha tardivamente emanato un decreto solo il 12 aprile 2023,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa grave situazione e quali misure e iniziative intenda intraprendere per porvi rimedio, al fine di evitare di lasciare inascoltate le richieste dei dirigenti scolastici con conseguente danno per i gli studenti e le studentesse.

(3-00482)

[SATTA](#), [MALAN](#), [TERZI DI SANT'AGATA](#), [MATERA](#), [NASTRI](#), [SCURRIA](#), [PELLEGRINO](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

per l'attuazione del PNRR sono stati riconosciuti all'Italia 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti, da erogarsi in 10 rate subordinate al raggiungimento di

specifici obiettivi qualitativi e quantitativi (*milestone e target*) indicati nel medesimo PNRR; dopo l'adozione del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli eventi geopolitici senza precedenti provocati dalla guerra di aggressione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina e l'aggravarsi delle conseguenze dirette e indirette della crisi da COVID-19 hanno avuto rilevantissime ripercussioni sulla società e sull'economia dell'Unione, sulla sua popolazione e sulla sua coesione economica, sociale e territoriale;

il 18 maggio 2022 la Commissione europea ha presentato il piano "REPowerEU", che rappresenta la risposta dell'Unione europea alle perturbazioni del mercato energetico globale causate dall'invasione russa dell'Ucraina;

in data 1° marzo 2023 è entrato in vigore il regolamento n. 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che, nel modificare il regolamento n. 2021/241, prevede l'inserimento nel PNRR del capitolo dedicato al piano REPowerEU;

l'iniziativa REPowerEU è stata attuata dalla Commissione europea anche mediante l'introduzione di opportune modifiche ai programmi legati alle politiche di coesione allo scopo di renderli idonei a fronteggiare l'emergenza energetica. Al regolamento REPowerEU è, infatti, collegata la possibilità di utilizzare le risorse della programmazione 2014-2020 per finanziare misure eccezionali per supportare le PMI colpite dall'aumento del prezzo dell'energia e sostenere le famiglie bisognose nell'affrontare le spese energetiche unitamente ad un uso flessibile del FESR e del FSE (cosiddetta iniziativa SAFE). Pertanto, l'introduzione del capitolo aggiuntivo PNRR relativo al REPowerEU consente di avviare l'allineamento dei quadri programmatori delle diverse fonti di finanziamento, sia europee che nazionali, in materia di coesione e di assicurarne il coordinamento per una gestione maggiormente efficace ed efficiente;

avendo l'Italia già utilizzato tutta la quota dei contributi a fondo perduto di 122 miliardi di euro sotto forma di prestiti resi disponibili dal dispositivo di ripresa e resilienza, la quota italiana dei fondi REPowerEU è pari a 2,7 miliardi di euro, ai quali si può aggiungere fino al 7,5 per cento dei fondi relativi alla programmazione 2021-2027 della politica di coesione. È indispensabile che il capitolo REPowerEU del PNRR italiano sia costituito da riforme e investimenti non solo realizzabili entro l'arco temporale del dispositivo di ripresa e resilienza, ma anche in grado di contribuire effettivamente a realizzare gli obiettivi di diversificazione dell'approvvigionamento energetico, in particolare dei combustibili fossili, nonché di aumentare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico, così come declinati dall'articolo 21-*quater*, paragrafo 3, del regolamento n. 241 del 2021;

il Governo ha comunicato di aver avviato, così come previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 80/01, pubblicata in data 3 marzo 2023 e recante gli "Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU", costanti interlocuzioni con la Commissione europea in ordine all'avanzamento dell'istruttoria relativa all'aggiornamento del PNRR e al capitolo REPowerEU finalizzate a concordarne preventivamente i contenuti, nonché i tempi e i modi della loro presentazione entro il termine legale del 31 agosto 2023 previsto dai regolamenti europei, si chiede di sapere quali siano le iniziative assunte, a livello nazionale ed europeo, dal Governo relativamente alla definizione del capitolo REPowerEU all'interno del PNRR italiano.

(3-00483)

[MARTI](#), [MINASI](#), [ROMEO](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

la norma sul dimensionamento della rete scolastica, in attuazione della riforma prevista dal piano nazionale di ripresa e resilienza, è divenuta, soprattutto in questi ultimi giorni, oggetto di scontro politico;

l'opposizione è stata espressa da UPI e ANCI e dalle Regioni che hanno sollevato preoccupazioni in merito agli effetti devastanti che avrebbe tale riforma che, a loro dire, comporterebbe l'accorpamento di molteplici istituzioni scolastiche con meno di 900 alunni;

il dissenso si è tradotto nel mancato accordo in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni per la contrarietà di quattro Regioni, che tra l'altro hanno impugnato la norma davanti alla Corte costituzionale, a cui si sono aggiunte anche Abruzzo e Sardegna, che hanno considerato la proposta

irrispettosa verso le specificità dei territori e lesiva del diritto a un'istruzione di qualità;
tra le criticità segnalate vi sarebbero anche la riduzione degli organici e la conseguente soppressione di scuole che penalizzerebbe soprattutto le regioni del Mezzogiorno e delle aree interne del Paese, con il rischio di aumentare le sperequazioni territoriali nell'erogazione del servizio pubblico essenziale garantito dalla Costituzione, ovvero la scuola;

invero, risulta agli interroganti che la norma non prevede chiusure di plessi scolastici né interviene sui criteri di formazione delle classi che continua ad essere regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, bensì conferisce maggiori margini di autonomia alle Regioni che possono procedere ad un'articolazione degli istituti scolastici a prescindere dal parametro rigido del numero di alunni minimo per singola istituzione scolastica, valorizzando proprio le peculiarità dei singoli territori,

si chiede di sapere, in merito all'allarme lanciato dalle Regioni, se il Ministro in indirizzo intenda chiarire se effettivamente il nuovo sistema di dimensionamento possa mettere a rischio la funzionalità degli istituti scolastici, nonché se intenda esplicitare i reali effetti della riforma sul sistema scolastico.

(3-00484)

[ALFIERI](#), [BOCCIA](#), [MANCA](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

la piena attuazione del PNRR rappresenta una prova fondamentale per la credibilità e l'affidabilità dell'Italia nel contesto internazionale. La rinuncia, anche parziale, al conseguimento degli obiettivi e delle riforme del PNRR, come recentemente prefigurato da diversi esponenti del Governo, avrebbe molteplici ricadute negative per il nostro Paese e per la stessa immagine dell'Unione europea;

l'attuazione del PNRR implica un percorso serrato fino al 30 giugno 2026, previsto dalla decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, cui sono legate le 10 rate di erogazione di risorse fondamentali per il raggiungimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (*milestone e target*) obbligatori del piano. Tuttavia, le incertezze del Governo in carica sul PNRR hanno determinato nel breve volgere di pochi mesi una situazione di stallo nella *governance* e nel processo di attuazione del piano, che rischiano di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti per l'anno in corso e il conseguimento delle rate spettanti al nostro Paese. La quarta rata in scadenza a giugno 2023, legata al raggiungimento di 27 traguardi e obiettivi, e alla conseguente assegnazione di 16 miliardi di euro, per stessa ammissione dell'Esecutivo, è a fortissimo rischio;

in pochi mesi la positiva dote reputazionale acquisita nelle prime fasi di attuazione del PNRR è stata dilapidata dall'Esecutivo con vaghi annunci circa l'"impossibilità" di raggiungere gli obiettivi entro il 2026, "spostamenti" di opere sulle altre fonti di finanziamento e "cambiamenti del piano", cui non è seguito nessun atto ufficiale. Anziché monitorare costantemente l'avanzamento dell'attuazione del piano da parte delle amministrazioni pubbliche e velocizzare le procedure, il Governo ha scelto la strada della discontinuità politica e amministrativa rispetto al passato, formalizzando, con il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, un radicale cambiamento della *governance* del PNRR che sta generando forti rallentamenti;

risultano, inoltre, assolutamente insufficienti le attività di relazione e confronto con le istituzioni europee, come chiaramente indicato nella recente nota informativa del Parlamento europeo sullo stato di avanzamento dell'attuazione dei PNRR nazionali;

nonostante la Commissione europea abbia reso chiaro che la revisione dei piani nazionali sia possibile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, ad oggi risulta che dal Governo italiano non sia stata notificata alla Commissione alcuna formale richiesta di revisione del PNRR, a differenza di quanto già fatto da altri Stati membri. Non è stata inoltre richiesta la possibilità di trasferire le risorse assegnate in regime di gestione concorrente ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e il Consiglio;

come indicato nella comunicazione della Commissione europea 2023/C 80/01, gli Stati membri sono stati invitati a presentare i PNRR modificati con il capitolo REPowerEU entro il 30 aprile 2023, e cioè

prima del termine legale del 31 agosto 2023, al fine di consentirne la verifica e la valutazione da parte della Commissione stessa senza ritardi. Il Governo italiano a metà aprile comunicava di non essere ancora in grado di fornire nemmeno un'indicazione dei progetti che dovrebbero essere inclusi nel nuovo capitolo REPowerEU, e al contempo rendeva noto di avere intenzione di rivedere alcuni investimenti del PNRR, per mutate condizioni ed esigenze o per difficoltà di realizzazione nei tempi previsti;

nella raccomandazione specifica per il nostro Paese (COM(2023) 612 del 24 maggio 2023) presentata nel quadro del pacchetto di primavera del semestre europeo, la Commissione afferma che l'Italia dovrebbe perfezionare celermente il capitolo del PNRR dedicato a REPowerEU, al fine di avviarne rapidamente l'attuazione;

in tale contesto di grave incertezza, si moltiplicano le notizie e gli annunci di imminenti cambiamenti senza tuttavia garantire una corretta informazione alle Camere e senza fornire relazioni e schede progetto che rendano chiare le modifiche che il Governo intenderebbe apportare al PNRR, né tantomeno sull'inserimento, ai sensi del nuovo regolamento (UE) 2023/435, di un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU;

da ultimo emergono notizie di un possibile utilizzo delle risorse di pertinenza del PNRR, tra l'altro tema in discussione nell'ambito di una proposta di regolamento (COM(2023) 237 final) presso il Parlamento europeo, anche per la produzione di munizioni in conseguenza degli aiuti forniti all'Ucraina,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia notificato alla Commissione europea, o si appresti a comunicare e in che tempi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, una formale richiesta di revisione del PNRR;

se intenda procedere tempestivamente alla presentazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU all'interno del PNRR, come raccomandato dalla Commissione europea, comunque garantendo il coinvolgimento del Parlamento sulla definizione dei programmi ivi ricompresi e sull'utilizzo delle relative risorse, anche al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi fissati dal PNRR e la piena sostenibilità economico-sociale, territoriale e ambientale;

se intenda esprimere con chiarezza, sin da subito, la contrarietà all'utilizzo delle risorse di pertinenza del PNRR per la produzione di munizioni in conseguenza degli aiuti forniti all'Ucraina.

(3-00485)

[RONZULLI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GASPARRI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

la riforma degli "ITS academy" ha fatto in modo che questi istituti tecnici superiori costituiscano la formazione terziaria, ma non universitaria, che dovrebbe rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione, avvalendosi di un corpo docente proveniente per almeno il 50 per cento dal mondo del lavoro, che insegna in corsi che si articolano di norma in quattro semestri (1.800-2.000 ore) e possono arrivare fino a sei semestri;

le sei aree tecnologiche dei corsi di durata biennale o triennale sono: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il *made in Italy* (sistema agroalimentare, sistema casa, sistema meccanica, sistema moda, servizi alle imprese), tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turismo, tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

di fatto, gli ITS academy sono degli istituti tecnici superiori, ai quali però si accede dopo il diploma della scuola secondaria superiore, valutata una buona conoscenza dell'inglese e dell'informatica;

in Germania, invece, esiste il percorso universitario delle lauree triennali in scienze applicate, nelle varie discipline, dove gli studenti (oltre un milione ogni anno), oltre ad acquisire una formazione e una competenza per l'inserimento immediato nel mondo del lavoro, al termine della laurea ricevono il *bachelor* e i crediti formativi utilizzabili qualora vogliano continuare la carriera universitaria;

il Ministro in indirizzo ha già firmato un decreto di riparto di 500 milioni di euro destinati al potenziamento dei laboratori degli istituti tecnici superiori, nell'ambito della missione istruzione e

ricerca del PNRR, che prevede un investimento complessivo di 1,5 miliardi a favore degli ITS; si rileva che esistono delle criticità, posto che, una volta ottenuto il diploma di tecnico superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del quadro europeo delle qualifiche (EQF), il diplomato non può riscattare gli anni di studio, come avviene per la laurea, ai fini pensionistici; può utilizzare al massimo solo 40 crediti formativi del diploma biennale ITS (e non tutti i diplomi assegnano crediti) per proseguire un eventuale corso di studi, nella stessa area, in ambito universitario, mentre ogni anno universitario, invece, riconosce 60 crediti; non può utilizzare il valore legale del diploma per l'eventuale partecipazione a concorsi pubblici, che sono riservati o ai laureati o ai diplomati; inoltre, i diplomi ITS non danno il titolo che dà una laurea triennale; infine, va detto che anche il nome ITS academy non è poi così "seducente" per i ragazzi, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda valutare l'adozione di misure, anche d'intesa con gli altri Ministri competenti (del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione), per risolvere le criticità evidenziate, rendendo in questo modo più attrattivi nei confronti dei ragazzi i percorsi di studio della formazione superiore.

(3-00486)

[MANCA](#), [MALPEZZI](#), [VERINI](#), [D'ELIA](#), [VALENTE](#), [GIACOBBE](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [ALFIERI](#), [MARTELLA](#), [ROSSOMANDO](#), [MIRABELLI](#), [SENSI](#), [ZAMPA](#), [RANDO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [PARRINI](#), [VERDUCCI](#), [DELRIO](#), [LA MARCA](#), [BAZOLI](#), [ROJC](#), [FINA](#), [MISIANI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), prevede che la Corte dei conti svolga il controllo concomitante sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale e che l'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, sia immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale;

l'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ("Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"), assegna alla Corte dei conti una funzione di controllo sulla gestione dei fondi di cui al PNRR, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie;

il medesimo comma 7 prevede che la Corte riferisca, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR. In ottemperanza alle citate norme, la Corte dei conti ha approvato tre relazioni sullo stato di attuazione del PNRR, rispettivamente il 28 marzo 2022, il 1° agosto 2022, e il 21 marzo 2023, contenenti informazioni sia di carattere generale sia relative ai progetti individuali che possono aiutare l'intero Paese nel conseguimento di tutti gli obiettivi;

nell'ultima relazione semestrale al Parlamento, in ottemperanza ai compiti assegnati, le sezioni unite della Corte dei conti hanno evidenziato numerose criticità sullo stato di attuazione del PNRR ed un preoccupante accumulo di ritardi nel breve volgere di pochi mesi, che metterebbero a rischio il pieno raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali connessi al piano. Con l'avanzare del cronoprogramma, la relazione ha evidenziato un atteso aumento del peso relativo dei *target* rispetto alle *milestone*, cui dovrebbe associarsi un maggiore impegno del Governo, delle strutture preposte alla *governance*, e dei diversi livelli istituzionali coinvolti;

la Corte, con la recente deliberazione n. 17/2023/CCC del 26 aprile 2023, ha accertato, altresì, il mancato conseguimento della *milestone* europea al 31 marzo 2023 M2C2-14 "notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno in linea con la direttiva 2014/94/UE sull'infrastruttura per i combustibili alternativi", trasmettendola al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della responsabilità dirigenziale, e con ulteriori delibere ha accertato il mancato rispetto di determinate *milestone*, consentendo, tramite

appropriate raccomandazioni e disposizioni rivolte alle amministrazioni titolari, di accelerare le procedure di attuazione;

considerato che:

negli scorsi giorni, come riportato dal quotidiano "Il Sole-24 ore", la Corte dei conti ha subito un forte ed inatteso attacco in relazione ai compiti svolti in attuazione della vigente normativa e in particolare sull'attività di controllo sullo stato di attuazione del PNRR. Il quotidiano ha altresì riportato la notizia, finora non smentita, che il Governo avrebbe addirittura predisposto alcuni emendamenti da depositare in Parlamento a provvedimenti in discussione, a partire dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, con l'obiettivo di limitare l'azione del collegio del controllo concomitante;

alla luce di tale situazione, l'Associazione magistrati della Corte dei conti ha espresso sconcerto e stupore in merito alle possibili conseguenze di un'iniziativa volta a ridurre gli ambiti di competenza della magistratura contabile sul fronte del controllo concomitante;

il ruolo che la Corte attualmente esercita è pienamente coerente con quanto indicato nel punto 40 dei *considerata* del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, secondo cui "l'attuazione del dispositivo dovrebbe essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria". Per effetto di tale posizione, tutte le corti dei conti nazionali degli altri Stati membri dell'Unione europea sono coinvolte nella valutazione dei rispettivi piani nazionali;

una limitazione delle funzioni della nostra Corte dei conti, pertanto, non costituirebbe solamente un *unicum* nel contesto dei Paesi membri della UE, ma potrebbe comportare anche un significativo danno reputazionale per l'Italia nelle sedi istituzionali europee, in un momento in cui si stanno discutendo importanti sviluppi della *governance* economica europea, cui il PNRR è strettamente legato, quali la riforma delle regole europee di bilancio,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda effettivamente procedere con misure volte a modificare la normativa vigente allo scopo di limitare le attività di controllo della Corte dei conti, a partire da quelle relative allo stato di attuazione del PNRR e, in tal caso, se intenda rendere note le motivazioni sottostanti a tale iniziativa e a quali soggetti intenda eventualmente affidare i controlli sullo stato di attuazione del PNRR sottratti alla Corte dei conti;

se non ritenga che la paventata limitazione operativa della Corte dei conti sia in palese contrasto con gli indirizzi della UE e con quanto avviene nel resto dei Paesi membri della UE, e se abbia valutato il danno reputazionale di tale iniziativa nelle sedi istituzionali UE, in un momento in cui il nostro Paese sta discutendo importanti sviluppi della *governance* economica europea.

(3-00487)

[DE POLI, BIANCOFIORE](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha stanziato per asili nido e scuole dell'infanzia risorse pari a circa 4 miliardi di euro per interventi infrastrutturali e circa un miliardo per il potenziamento dei servizi nella fascia di età 0-6 anni, al fine di garantire alle famiglie italiane oltre 260.000 nuovi posti negli asili nido e circa 1.900 interventi di edilizia;

l'obiettivo è quello di garantire in ciascun comune o bacino territoriale un numero di posti adeguato alla popolazione compresa tra i 3 e i 36 mesi;

considerato che:

molteplici sono state le problematiche affrontate in fase esecutiva, che hanno cagionato ritardi principalmente dovuti alla complessità burocratica alla quale hanno dovuto far fronte gli enti territoriali risultati interessati dalla realizzazione dei progetti relativi alla linea di investimento PNRR citata; nonché alla difficoltà degli stessi di reperire personale per lo specifico supporto tecnico. In particolare gli enti locali di dimensioni minori parrebbe che siano risultati più penalizzati, in quanto spesso non potevano avvalersi, poiché non presente nella dotazione organica della propria amministrazione, di personale capace di seguire le varie fasi tipiche dell'appalto;

l'aumento dei prezzi dei materiali dovuto ad una serie di fattori esterni ha comportato un impegno economico non prevedibile per le stazioni appaltanti con il rischio di vedere deserte le gare pubbliche

d'appalto per la realizzazione dei progetti sia di nuova edificazione che di recupero infrastrutturale di asili nido e scuole per l'infanzia;
i tempi imposti dal PNRR presentano scadenze difficili da rispettare in considerazione delle procedure amministrative cui necessariamente gli enti locali devono ottemperare;
fonti di stampa riportano osservazioni mosse da varie organizzazioni in merito alla possibile riduzione, su proposta del Ministero dell'istruzione e del merito, delle risorse per la realizzazione degli asili nido e, in generale, dei progetti PNRR;

ritenuto che:

per il nostro Paese è fondamentale il raggiungimento degli obiettivi esposti in quanto l'impatto sociale della presenza scolastica per la popolazione dai 0 ai 6 anni risulta estremamente rilevante sia in termini di sviluppo cognitivo degli infanti sia quale strumento di inclusione e sostegno alle famiglie;

per tale scopo è di vitale importanza l'attività svolta dall'unità di missione PNRR del Dicastero, in quanto pronta e diretta interfaccia degli enti locali in tutte le fasi di realizzazione dei vari progetti, si chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo in ordine all'adozione di misure volte a colmare eventuali ritardi connessi alla fase di realizzazione di nuovi posti negli asili nido;

se intenda promuovere azioni volte a prorogare i termini delle procedure di assegnazione;

se corrisponda al vero l'intenzione di ridurre le risorse ad oggi stanziare per la realizzazione di asili nido e scuole dell'infanzia.

(3-00488)

[PAITA](#), [VERSACE](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

la mattina del 29 maggio 2023 uno studente di 16 anni che frequenta l'istituto di istruzione superiore "Emilio Alessandrini" di Abbiategrasso, in provincia di Milano, ha aggredito con un coltello una delle sue professoresse, in classe, durante l'orario di lezione;

la professoressa ha riportato un taglio a un braccio e altre ferite più lievi ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Legnano, dove è tuttora ricoverata;

secondo organi di stampa, il sedicenne fino all'aggressione non aveva mostrato comportamenti che potessero far presumere una simile aggressività, né in passato erano stati diagnosticati problemi di natura psichica;

anche i provvedimenti di natura disciplinare, tutti di lieve entità, del quale era stato oggetto non riguardavano comportamenti violenti e il più grave sarebbe stato quello di aver spruzzato in classe un liquido maleodorante durante una lezione;

l'episodio, di una gravità inaudita e senza precedenti, è espressione di un malessere purtroppo assai diffuso tra gli studenti e le studentesse del nostro Paese: sempre più studi e analisi concordano sul fatto che il malessere sia stato peraltro acuito dal lungo isolamento domestico dovuto alla pandemia, che ha rotto il legame che ha sempre contraddistinto la comunità educante che gravita attorno alla scuola e che dovrebbe avere al centro proprio gli studenti;

l'evenienza che questo gesto non abbia avuto conseguenze ancora più tragiche non può indurre in nessun modo a sottovalutarne l'eccezionalità, ma deve spingere l'intera comunità nazionale a riflettere sulle ragioni profonde che possono portare a simili gesti e a come da un lato tutelare i professionisti che tutti i giorni operano nelle nostre scuole, dall'altro utilizzare l'infrastruttura sociale più importante e capillare di cui si dispone, la scuola appunto, per fornire ai ragazzi strumenti che li aiutino nel percorso di vita e li accompagnino verso il futuro;

il Ministro in indirizzo ha dichiarato, proprio in relazione al tragico evento di Abbiategrasso, che "il rapporto di personalizzazione è decisivo" e il Governo ha recentemente introdotto la figura del docente *tutor* come misura di contrasto alla dispersione scolastica, di orientamento e personalizzazione dei percorsi, ma anche di relazione costante tra scuola e famiglia, ma ci si è limitati a finanziare gli ultimi tre anni della scuola secondaria e per il solo 2023;

sarebbe opportuno rafforzare la figura del *tutor* estendendola a tutte le classi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, prevedendo a regime e non per il solo 2023 un finanziamento che consenta di retribuirli adeguatamente e assegnare a ciascun *tutor* gruppi di studenti in numero non superiore a

10-12, in modo da garantire sia una reale personalizzazione dei percorsi di studio, sia una relazione proficua e costante con ciascuno studente e la sua famiglia;
a maggior ragione in un contesto *post* pandemico acquisiscono particolare importanza anche altri incentivi, alcuni già implementati con successo nel recente passato, che possano incrementare sia il consumo culturale che il ricorso a professionisti quali psicologi e *counselor*, quali "18App" e il *bonus* psicologo che il Governo ha deciso di ridimensionare o addirittura sopprimere senza fornire alcuna motivazione;
in particolare il nuovo meccanismo che ha sostituito 18App, oltre a far temere problemi in relazione alla copertura per i nati nel 2004, introduce l'obbligo della dichiarazione ISEE che di fatto vincola la fruizione del *bonus* al controllo della famiglia, in contrasto con le finalità e con le ragioni del successo del contributo originario: tale misura, al contrario, si proponeva proprio di rispondere alle difficoltà e al malessere giovanile dovuto alle sfide della contemporaneità attraverso un accesso alla cultura universale, libero e condiviso, capace di scongiurare gli estremismi che da sempre traggono alimento da una società frammentata e ridotta all'individualità;
anche per il personale scolastico non sono mancate evidenze di come la pandemia abbia acuito il rischio professionale, senza che iniziative specifiche fossero messe in campo e al contrario riducendo quelle già in essere per garantirne l'aggiornamento, quali la carta del docente;
cultura e supporto psicologico rappresentano passaggi obbligati per un sistema scolastico sano e con prospettiva;
occorre avviare al più presto una campagna di contrasto all'uso delle armi e di altri strumenti di offesa: strumenti la cui presenza viene spesso incentivata da retoriche securitarie fuorvianti e profondamente negative,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda, per quanto di competenza, agevolare la fruizione dei consumi culturali del personale scolastico e che quello degli studenti in modo libero e indipendente, se voglia avviare una campagna di informazione che contrasti l'uso delle armi, nonché come pensi di favorire da un lato la collaborazione delle scuole con professionisti che possano, fornendo supporto psicologico a studenti e personale, aiutarle a intercettare il disagio giovanile e rafforzare quanto già previsto a ordinamento vigente, ovvero la figura del docente *tutor*, nella direzione indicata.

(3-00489)

[TURCO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute.* - Premesso che:

secondo l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) Puglia, le concentrazioni di benzene registrate nel capoluogo tarantino, provenienti dalle aree a caldo dell'impianto siderurgico ex Ilva, si sono triplicate dal 2018 al 2022, laddove Acciaierie d'Italia sostiene di rispettare il limite di 5 microgrammi;
nella stazione di rilevamento al quartiere Tamburi la media dei primi 11 mesi del 2022 è pari a 3,3 microgrammi per metro cubo, superiore alle medie annue dal 2019 fino al 2021;
all'interno della fabbrica, peraltro, i numeri sono ben più alti: nei primi 11 mesi del 2022 la stazione cokeria ha registrato un valore medio di 33,2 microgrammi per metrocubo, valore quasi doppio rispetto al 2019;
lo scorso gennaio, ARPA Puglia ha scritto una nota ad Acciaierie d'Italia nella quale chiedeva di intraprendere misure per ridurre le emissioni;
secondo quanto riportato nella relazione inviata dalla ASL di Taranto al sindaco del capoluogo jonico, l'esposizione al benzene determina un aumento del rischio di leucemie infantili, anche in presenza di emissioni al di sotto dei limiti di legge. Tale relazione ha spinto nei giorni scorsi il primo cittadino di Taranto ad emettere una nuova ordinanza che impone ad Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria di trovare, entro 30 giorni, le necessarie soluzioni per ridurre le emissioni di benzene, oppure di spegnere gli impianti dell'area a caldo entro i prossimi due mesi;
nella relazione della ASL viene ribadita l'urgenza di "ridurre nettamente i livelli di benzene in aria", perché l'esposizione dei tarantini agli attuali livelli di concentrazione dell'inquinante, anche se formalmente nei limiti di legge, "non può garantire, secondo le evidenze scientifiche, l'assenza di

effetti avversi sulla salute umana". Non solo, per i bambini l'aumento dei valori di benzene da un microgrammo al metrocubo a una concentrazione di 5 microgrammi "determinerebbe un eccesso di rischio relativo circa del 250 per cento";

considerato che:

lo IARC, International agency for research on cancer, in un suo recente studio, ha classificato il benzene come un cancerogeno di "classe 1", cioè una sostanza "certamente in grado di causare la comparsa di cancro nell'essere umano". Il documento parla di "leucemia mieloide negli adulti", ma anche di "un'associazione tra esposizione a benzene e linfomi non Hodgkin, leucemia linfoide cronica, mieloma multiplo, leucemia mieloide cronica, cancro del polmone e leucemia mieloide acuta nei bambini". Per tale ragione, l'Organizzazione mondiale della sanità ha chiarito che non possono essere "raccomandati livelli sicuri di esposizione" e alcuni Paesi che hanno ridotto il limite di concentrazione annuale come la Francia, la Svezia, la Scozia, Malta, l'Irlanda del Nord, hanno fissato il valore annuale tra 2 e 3,5 microgrammi per metro cubo;

anche sotto la soglia di emissioni di benzene pari 5 microgrammi al metro cubo, limite di legge valido oggi in Italia, il rischio di sviluppare malattie esiste;

secondo quanto riportato nel sesto studio Sentieri, pubblicato nel mese di febbraio 2023, è "evidente come il rischio aggiuntivo di sviluppare una leucemia per i bambini inizi ben al di sotto del limite normativo di 5 microgrammi";

considerato inoltre che:

l'ultimo rapporto di valutazione del danno sanitario, pubblicato a giugno 2021, l'OMS, confermando le precedenti valutazioni, attesta la permanenza di un residuo rischio cancerogeno inaccettabile relativo all'attuale produzione autorizzata di 6 milioni di tonnellate all'anno di acciaio;

in particolare, il rapporto calcola sullo scenario produttivo *pre* AIA (autorizzazione integrata ambientale) 2010 un *range* di decessi prematuri evitabili tra i 270-430 adulti *over* 30, mentre se fossero state applicate le prescrizioni AIA 2015 le morti premature si sarebbero ridotte a 50-80 unità;

nel febbraio 2023 Acciaierie d'Italia ha presentato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, integrata da ultimo il 12 aprile 2023, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano confermare la validità delle valutazioni del danno sanitario, così come attestate in ultimo dall'OMS;

quali misure di competenza intendano adottare per ridurre nell'immediato le concentrazioni di benzene ed altri inquinanti tossici provenienti dall'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva;

se, nelle more della revisione della direttiva 2008/50/CE, si intenda anticipare un intervento sui limiti degli inquinanti indicati dal decreto legislativo n. 155 del 2010 in armonia con le raccomandazioni dell'OMS e in linea con quanto già fatto da altri Paesi europei;

se si intenda condizionare il rilascio della nuova AIA, o l'eventuale proroga di quella in essere, ad una nuova preventiva valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) ovvero, in mancanza, disporre la sospensione del rinnovo dell'AIA presentata nel febbraio 2023 o dell'ulteriore proroga di quella rilasciata nel 2012, considerando che entrambe prevedono la sola continuità produttiva a carbone.

(3-00490)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MAZZELLA](#) - Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

nel mese di novembre 2022 è stato siglato il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità che, relativamente alla disciplina in materia di classificazione del personale, ha cambiato la normativa dal mese di gennaio 2023. In particolare, per quanto concerne la classificazione del personale, quest'ultimo è stato ripartito nei seguenti differenti ruoli: sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico, professionale;

pertanto, i vecchi livelli A, B, C, D sono stati superati da 5 nuovi differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: a) area del personale di supporto; b) area degli operatori; c) area degli assistenti; d) area dei professionisti della salute e dei funzionari; e) area del personale di elevata

qualificazione;

più specificamente nell'area del personale di supporto è confluito tutto il personale afferente alle ex categorie A e B, fino al B6. Pertanto, a titolo di esempio, si annoverano in quest'area i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze per eseguire interventi manuali, tecnici o attività amministrative semplici con l'ausilio di idonee attrezzature e tecnologie, quali gli operatori tecnici (per profili professionali del ruolo tecnico) e i coadiutori amministrativi (per il ruolo amministrativo);

il personale afferente dalla categoria BS a BS5, invece, è confluito nell'area degli operatori, cui appartengono i lavoratori che ricoprono ruoli che richiedono conoscenze tecniche e informatiche di base per lo svolgimento dei compiti assegnati, delle capacità manuali e tecniche specifiche. E, più dettagliatamente: gli operatori sociosanitari (per il ruolo sociosanitario); gli operatori tecnici specializzati (per il ruolo tecnico); i coadiutori amministrativi *senior* (per il ruolo amministrativo);

risulta che la nuova disciplina in materia di classificazione del personale avrebbe arrecato delle problematiche per quanto concerne l'espletamento di alcuni bandi di concorso. Si cita, ad esempio, il caso dell'ospedale "San Camillo Forlanini", azienda sanitaria pubblica situata nel territorio del municipio XII della città di Roma;

in particolare, come denuncia con una propria nota il sindacato USB in data 17 maggio 2023, nel mese di novembre 2022 la struttura sanitaria ha emanato attraverso il centro per l'impiego un bando per disoccupati iscritti all'ufficio di collocamento per 29 più 29 assunzioni di ausiliari categoria A, da inserire nel personale dipendente dell'azienda ospedaliera. Tuttavia, nonostante la graduatoria definitiva fosse stata pubblicata nel mese di febbraio, a distanza di tre mesi il San Camillo avrebbe comunicato agli idonei l'annullamento della graduatoria, a causa di un cavillo;

sul punto, si cita testualmente la dichiarazione di USB: "La motivazione fornita dal San Camillo Forlanini è che dal primo gennaio 2023 la categoria A del CCNL Sanità pubblica sia confluita nella nuova area degli operatori di supporto. Peccato però che il contratto sia in vigore da settembre 2022, prima cioè della stesura del bando, e che espliciti a chiare lettere che dal 1° gennaio 2023 la classificazione del personale sarebbe cambiata";

è parere dell'interrogante che tutti gli attori preposti debbano intervenire, nel perimetro delle proprie competenze, per tutelare gli oltre 100 idonei inseriti in questa graduatoria di disoccupati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano intervenire, per quanto di propria competenza, per dirimere eventuali criticità connesse alla nuova disciplina in materia di classificazione del personale, così da sanare problematiche analoghe a quelle descritte.

(4-00495)

[MAZZELLA](#), [CATALDI](#), [SIRONI](#), [NATURALE](#), [ALOISIO](#), [DI GIROLAMO](#), [MARTON](#), [PIRRO](#), [MAIORINO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che interviene in materia di "condizioni di lavoro giuste ed eque": "Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite";

ai sensi della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati e devono beneficiare di periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e annuale e di adeguati periodi di pausa;

in particolare, agli artt. 3 e 4, prevede che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive, assicurandosi che ogni lavoratore benefici, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e durata e condizioni di concessione siano fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale;

analogamente, ai sensi dell'art. 7, gli Stati membri devono prendere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di

ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e prassi nazionali. In particolare, il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro;

secondo quanto disposto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza C-55/18 del 14 maggio 2019, gli Stati membri sono tenuti a definire le modalità attuative attraverso cui tutelare i lavoratori, considerati parte debole nel rapporto di lavoro, e imporre ai datori la predisposizione di un sistema oggettivo, affidabile e accessibile volto a misurare la durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto dai lavoratori. Pertanto, è compito degli Stati membri disciplinare le modalità attuative che possano dar seguito a siffatto sistema, considerando la specificità proprie di ciascun settore interessato; la tutela del riposo dei lavoratori è salvaguardata anche dall'articolo 36 della Costituzione, secondo cui "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". Analogamente, ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 2003, art. 7, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Più specificamente, il legislatore italiano non disciplina il tetto massimo di ore lavorative, ma fissa un riferimento, precisando il quantitativo di ore durante le quali sospendere le attività lavorative. Pertanto, atteso che i lavoratori hanno diritto ad un riposo di 11 ore consecutive su 24, la giornata lavorativa non dovrà eccedere la durata massima di 13 ore. Tuttavia, ai lavoratori dipendenti non può essere richiesto di lavorare 91 ore a settimana (13 ore per 7 giorni) o 65 ore (13 ore per 5 giorni), atteso che la normativa vigente individua una soglia indicativa, detta orario normale di lavoro, di 40 ore settimanali;

nonostante le tutele della legislazione nazionale ed europea, secondo una recente indagine dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, conclusa nel 2022, più della metà degli occupati italiani è obbligata a lavorare in orari "antisociali", cioè di notte o nei festivi o di sabato, mentre più di un lavoratore dipendente su sei fa straordinari non pagati. Secondo la ricerca, che ha coinvolto 45.000 persone tra i 18 e i 74 anni, il motivo per cui ci si dedica a un turno straordinario è dovuto alla carenza di personale. Un lavoratore su dieci che fa straordinari dichiara che non può rifiutare di farli quando il datore di lavoro lo chiede;

analogamente, un occupato su cinque non chiede permessi dal lavoro per motivi personali perché impossibilitato, di fatto, perché non è ben visto. In particolare, soprattutto le donne denunciano la pressione di un contesto che disincentiva l'uso dei permessi. Come denunciano diversi sindacati, le aziende ricorrono agli straordinari, che coinvolgono il 60 per cento degli occupati, dal momento che preferiscono non assumere di fronte alla carenza di personale o alla crescita degli alti carichi di lavoro, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo condivida l'opportunità di disporre una normativa volta a rafforzare il monitoraggio degli orari effettivamente svolti nei luoghi di lavoro privati, anche attraverso strumentazioni marcatempo collegate agli ispettorati del lavoro, così da perseguire episodi di abuso contrattuale, come ad esempio nel caso di *part time* fittizi;

se ritenga di disciplinare l'obbligo di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro nelle aziende con un minimo di 5 dipendenti;

se reputi opportuno prevedere che le assunzioni dei lavoratori privati avvengano attraverso i centri per l'impiego, così da rafforzare i controlli sui contratti e favorire colloqui con i dipendenti assunti, almeno semestralmente.

(4-00496)

DE POLI - *Ai Ministri per le disabilità e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, intitolata "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", reca disposizioni relative all'inserimento e all'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

in particolare, l'articolo 3 prevede che i datori di lavoro sia pubblici che privati, che occupano più di 14 dipendenti, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle "categorie protette"; ciò al fine di promuovere fattivamente una reale inclusione delle persone con disabilità;

la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, nell'indicare un quadro generale per garantire la parità di trattamento tra le persone sul luogo di lavoro nel territorio dell'Unione europea,

svolge un ruolo importante per l'integrazione dei lavoratori disabili sul posto di lavoro;
considerato che:

la legislazione italiana preminente in materia, risalente ad oltre 20 anni fa, risente del mancato adeguamento alle attuali condizioni di carattere sociale nonché alle nuove forme di mercato del lavoro, così come emerge dall'ultimo rapporto ISTAT che evidenzia come in Italia su 100 persone tra i 15 e i 64 anni con limitazioni gravi gli occupati risultano essere poco più del 30 per cento;

le procedure di accertamento delle disabilità misurano ancora oggi le capacità residue anziché valorizzare la valutazione funzionale;

ritenuto che è di fondamentale importanza consentire una reale e immediata inclusione nel mondo del lavoro delle persone disabili, anche attraverso l'impegno degli enti del terzo settore ed il pieno coinvolgimento delle famiglie, realizzando una rete di supporto e condivisione, affrontando la materia in maniera strutturale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano adottare misure volte ad eliminare ogni forma di ostacolo all'inclusione e all'integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro;

se intendano promuovere azioni volte a riformare l'attuale quadro normativo vigente in materia, perché sia più aderente alle nuove esigenze sociali sia delle persone disabili che delle loro famiglie.

(4-00497)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8^a Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00490 del senatore Turco, sui limiti di concentrazione di benzene nell'aria di Taranto.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 53^a seduta pubblica del 4 aprile 2023, a pagina 13, alla seconda riga del secondo capoverso, dopo le parole: "Tubetti Francesca, ", inserire le seguenti: "Antonio Guidi, ".

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.